



Università degli Studi di Firenze

Dottorato di ricerca in Diritto Comparato

XXI Ciclo

Settore disciplinare di appartenenza: IUS02

Tesi in cotutela con l'Università Parigi X – Nanterre

*La questione della terminologia nell'Unione europea:
il multilinguismo tra diritto alla differenza e uniformazione*

*La question de la terminologie dans l'Union européenne:
le multilinguisme entre le droit à la différence et
l'uniformisation*

Candidata

Dott.ssa Elena Grasso

Tutor:

Chiar.mo Prof. Alessandro Simoni

Co-tutor:

Chiar.ma Prof.ssa Sophie Robin-Olivier

Coordinatore:

Chiar.mo Prof. Vincenzo Varano

INDICE

INTRODUZIONE	3
--------------------	---

Parte Prima

Capitolo I-LINGUISTICA GIURIDICA

1.1. Il diritto alla lingua e la lingua del diritto	8
1.2. La linguistica e il diritto	17
1.3. La morfologia	30
1.4. La lingua giuridica italiana, dal latino al volgare.....	34
1.5. La lingua volgare si insinua nel diritto, la legge diffonde la lingua	42
1.6. Dal lessico alla sintassi.....	48
1.7. Cenni di semantica.....	57
1.8. (<i>Segue</i>) La semantica e l'interlinguistica	71
1.9. Un enunciato particolarmente vago: l'enunciato giuridico	83

Capitolo II-TRADUZIONE GIURIDICA E DIRITTO COMPARATO

2.1. Tradurre, negoziare o interpretare. Una necessaria sinergia.....	102
2.2. La traduzione giuridica: iponimo o <i>tertium genus</i> della traduzione specializzata?	116
2.3. Terminologia giuridica e scelte traduttive.	135
2.4. Termini, concetti e ontologie nei contesti plurilingue.....	145
2.5. (<i>segue</i>) nozioni comunitarie e diritto comparato	161
2.6. La dimensione testuale nella traduzione giuridica.....	168
2.7. Prospettive computazionali in materia di reperimento di documenti legislativi e estrazioni terminologiche.....	177

Parte seconda

Capitolo III-LA POLIFONIA DEL DIRITTO COMUNITARIO

3.1. Il multilinguismo nell'Unione europea tra ragione e sentimento	190
---	-----

3.2. L'inglese internazionale.....	198
3.3. Il <i>drafting</i> normativo	210
3.4. Il <i>drafting</i> nel contesto multilingue comunitario	214
3.5. Il ruolo dei giuristi revisori alla Commissione.	230
3.6. Il Consiglio dell'Unione e il controllo della qualità legislativa	235
3.7. La <i>lingua franca</i> delle istituzioni e l'avvento del <i>comunitarese</i>	245
3.8. I giuristi revisori del Parlamento europeo.....	261
3.9. Il silenzio delle istituzioni: ELISE, IATE e la proposta del Servizio di terminologia	267
3.10. La traduzione giuridica alla Corte di giustizia.	272
3.11. Le disfunzioni del multilinguismo: alcune anomalie nell'accesso alla funzione pubblica europea.	279

Capitolo IV-L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI COMUNITARI

4.1. I criteri ermeneutici dei testi comunitari: tra significato letterale e approccio teleologico.....	288
4.2. (<i>Segue</i>) dal testo alla dimensione orale: il problema della neutralità dell'interpretazione	302
4.3. Trasposizione del diritto comunitario e multilinguismo.	309
4.4. La funzione dell'etichetta, dalla comunicazione all'informazione	324
4.5. Il recepimento della direttiva 2000/13/CE in Francia: la lingua come ostacolo alla libera circolazione delle merci?.....	334
CONCLUSIONI	356
BIBLIOGRAFIA.....	370

INTRODUZIONE

Che tradurre non sia facile è cosa certa.

Uno dei primi grossi problemi di traduzione affonda le sue radici nell'Antico Testamento. Nella grande tragedia che coinvolge Caino e Abele, ci aspettiamo un amore fraterno, invece assistiamo a una rivalità che sfocia in un fratricidio.

Nel mezzo di questa storia, contenuta nel capitolo IV della Genesi, si rintraccia un verso impossibile da tradurre, sempre parafrasato. L'ebraico letteralmente dice: "E Caino disse ad Abele, e accadde che quando erano fuori nel campo, Caino si scagliò contro Abele e lo uccise". La frase manca del complemento oggetto. La Bibbia esprime nella maniera più drammatica, con una frase tronca, come è stata interrotta la conversazione. Il dialogo ha fallito. E quando falliscono le parole, inizia la violenza¹.

In un ordinamento giuridico plurilingue come quello europeo le parole giocano un ruolo essenziale, perché è grazie ad esse che la voce del diritto può arrivare alle orecchie di un cittadino di Vilnius, come a quelle di un abitante di Coimbra.

Tradurre è, per dirla con Umberto Eco, dire la stessa cosa in un'altra lingua, capire il sistema interno e la struttura di un testo dato per costruirne uno analogo, che possa produrre effetti simili nel lettore, sia sul piano semantico e sintattico che su quello emozionale.

Tradurre il diritto costituisce un'impresa ulteriore, che impone a chi si cimenta in questo arduo compito di rispettare, oltre alla struttura linguistica della lingua di partenza, anche il significato di

¹ Dal discorso di Sir Jonathan Sacks, Rabbino Capo delle Congregazioni ebraiche unite del Commonwealth, di fronte al Parlamento Europeo in seduta solenne, mercoledì 19 dicembre 2008.

termini giuridici che sottendono significati sensibilmente diversi, in quanto figli di un altro sistema giuridico.

L'ambiguità insita nel linguaggio comune contagia quello giuridico, che si esprime in una lingua, parlata o scritta che sia: il fenomeno è inoltre acuito dal fatto che spesso si fa confusione tra la regola del diritto in sé e l'enunciazione della stessa regola formulata dal legislatore o interpretata dal giudice.

Questo lavoro si propone di analizzare i problemi di un diritto che nell'attuale Unione europea di ventisette Stati membri si esprime in ventitré lingue ufficiali, attraverso una legislazione sempre più improntata a canoni di semplicità e chiarezza.

Cerca poi di studiare i metodi e le linee guida per l'applicazione uniforme di un diritto sovranazionale unico ma interpretato in sistemi giuridici dalle tradizioni ermeneutiche a volte profondamente diverse, che tuttavia si devono confrontare con il significato letterale di un enunciato.

Dallo sgretolamento dell'Impero romano fino ai giorni nostri, la storia della tradizione giuridica occidentale è sempre stata influenzata da istituti e teorie non certo impermeabili tra di loro, che attraverso la lingua consentono la circolazione dei modelli: e allora qual è il suo ruolo nell'armonizzazione del diritto comunitario?

I risultati raccolti sono il frutto di un approccio teorico ed empirico.

Alcune delle riflessioni enunciate in questa tesi costituiscono il risultato di una teorizzazione a posteriori compiuta sul lavoro svolto al Parlamento europeo, nel servizio di Coordinamento Terminologico e al Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea. Gli esempi citati sono il punto di partenza di un'elaborazione soggettiva, che non

riflette la posizione ufficiale delle istituzioni, ma che propone una caratterizzazione della traduttologia giuridica attraverso una selezione di esempi organizzati in modo tale da consentire un'analisi del fenomeno linguistico osservato da quattro prospettive differenti: la lingua come *sistema*, come *strumento* traduttivo, come *diritto*, come *ostacolo*.

La tesi è divisa in due parti, ciascuna composta di due capitoli.

Il primo capitolo analizza il formante linguistico in sé, con particolare attenzione agli aspetti morfologici e sintattici più caratteristici della lingua del diritto.

Verranno inoltre messi in evidenza quegli aspetti che connotano la *lingua come sistema*, vista in prospettiva diacronica e sincronica, e il diverso ruolo avuto nella costituzione dei sistemi giuridici francesi e italiani.

Il secondo capitolo riguarda invece l'interdisciplinarietà dei meccanismi traduttivi, con ampia rilevanza data all'etnografia e alla filosofia del linguaggio, che portano a tracciare il profilo di una teoria generale della traduzione giuridica. Partendo dal presupposto della diversità, come il diritto nel ricercare una necessaria unità ricorre ai principi generali, cioè a regole e valori che stanno alla base dei diversi ordinamenti e che registrano coincidenze, così la parola, scissa in significato e significante, si ricompone nel concetto, che supera le barriere interlinguistiche e costituisce un ponte per armonizzare queste diversità.

Non si è pertanto tralasciata l'analisi di alcune applicazioni computazionali che, tramite l'utilizzo dello strumento ontologico, sono riuscite a rappresentare la conoscenza giuridica in maniera translinguistica e che pertanto sono al centro di progetti di ricerca

misti, portati avanti da team composti da informatici, giuristi e linguisti.

Il terzo capitolo costituisce un approfondimento delle ragioni del multilinguismo europeo, attualmente dilaniato dalla dicotomia tra il principio democratico di parità linguistico-culturale e i costi di traduzione necessari per attuarlo, sempre meno sostenibili.

Gli sforzi effettuati per conservare il regime del multilinguismo integrale adottato dagli Stati fondatori sono pertanto sfociati in soluzioni a volte condivisibili, come nel caso della razionalizzazione delle richieste di servizi di traduzione e interpretazione e nell'adozione dei meccanismi di lingue *pivot*, a volte invece contraddittorie, come nel caso delle pubblicazioni di bandi di concorso di interesse generale effettuate soltanto in lingua inglese, francese e tedesca.

Ampio spazio verrà inoltre riservato alle strategie traduttive adottate da Consiglio, Commissione e Parlamento europeo nel partecipare al processo di formazione del diritto comunitario, osservato attraverso lo studio degli interventi dei giuristi linguisti delle tre istituzioni, con particolare attenzione alla questione terminologica e al *deficit* di comunicazione interistituzionale.

Si delineerà infine una proposta per migliorare la redazione dei testi giuridici attraverso un'anticipazione dell'intervento dei giuristi linguisti.

Il quarto capitolo è infine dedicato alla Corte di giustizia e al suo ruolo nell'interpretazione di un diritto comunitario plurilingue, con riguardo alla problematica della trasposizione della normativa europea e ai problemi di coerenza terminologica del diritto privato europeo.

Ci si soffermerà pertanto sull'attuazione della direttiva 2000/13/CE, relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari, così come

è stata attuata e interpretata in Francia, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e delle disposizioni della *loi Toubon*.

Questo lavoro apparirà probabilmente troppo linguistico ad un giurista e troppo giuridico ad un linguista.

Risponde tuttavia ad un'insofferenza dei giuristi nazionali, che vedono nuovi istituti scuotere le loro tassonomie giuridiche attraverso definizioni linguistiche non univoche.

Si propone inoltre di stimolare le ricerche dei linguisti comparatisti che applicano i loro metodi ad un campo nuovo e attuale come il diritto comunitario.

Cerca infine di seguire la nuova universalità del diritto² attraverso il filo rosso delle manifestazioni dei fenomeni linguistici e contribuisce infine alla divulgazione dei meccanismi di produzione del testo della norma giuridica, tutt'ora percepita come una sorta di nebulosa diplomazia.

L'organizzazione in maniera sistematica dei materiali reperiti e la presentazione delle *policies* comunitarie in campo terminologico non sarebbero state possibili senza gli apporti di moltissime persone, ma si coglie qui l'occasione di ringraziare Rodolfo Maslias, capo del servizio di Coordinamento Terminologico del Parlamento europeo, e Harissios Tagaras, giudice presso il tribunale della Funzione pubblica della Corte di giustizia dell'Unione europea, al quale devo alcune idee sviluppate a proposito del multilinguismo.

² Galgano, F., *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005.

CAPITOLO I

LINGUISTICA GIURIDICA

Sommario

1.1 Diritto alla lingua, lingua del diritto. 1.2 La linguistica e il diritto
1.3 La morfologia. 1.4 La lingua giuridica italiana, dal latino al
volgare. 1.5 La lingua volgare si insinua nel diritto, la legge diffonde la
lingua. 1.6 Dal lessico alla sintassi. 1.7 Cenni di semantica. 1.8 Segue:
la semantica e l'interlinguistica. 1.9 Un enunciato particolarmente
vago: l'enunciato giuridico.

1.1 Il diritto alla lingua e la lingua del diritto

La comprensione di un qualsiasi testo dipende dalla conoscenza
della lingua in cui è scritto e questo assioma è spesso tenuto in
considerazione dal legislatore nazionale, che logicamente³ presuppone

³Il legislatore si rivolge ad un popolo, che, con territorio e sovranità, è un elemento costitutivo dello Stato. Affine al concetto di popolo è il concetto di nazione, con cui si esprime una realtà sociologica connotata dalla comunanza di lingua, di tradizioni, di religione, di cultura e simili, indipendentemente dall'appartenenza ad uno Stato. Si distingue quindi fra lingua ufficiale, che costituisce la lingua di funzionamento di uno Stato, e lingua nazionale, la lingua di comunicazione con il popolo. CUOCOLO, F., *Istituzioni di diritto pubblico*, Giuffrè, Milano, 1996; ALPA, G., *La persona tra cittadinanza e mercato*, Milano, 1992; CRISAFULLI, V. - NOCILLA, D., voce *Nazione*, in *Enciclopedia del Diritto*, XVII, Milano, 1977; CRISAFULLI, V., *Stato e popolo nella Costituzione italiana*, in *Scritti sulla Costituzione*, vol. II, Milano, 1958. La lingua nazionale ha più importanza all'interno dello Stato che all'esterno. Su questo punto, si veda l'interessante esempio riportato da Alessandro Simoni sulla situazione linguistica del Regno del Bhutan: nel 1961 un decreto del sovrano stabilì che lo dzongkha fosse lingua ufficiale, al fine di promuovere la coesione sociale e di rafforzare l'identità culturale. Ciononostante si è creata una "frattura linguistica" tra la lingua della popolazione, veicolo di tradizioni culturali, e l'inglese della *common law*, imparato e utilizzato dai ceti più istruiti della popolazione, come i giuristi. SIMONI, A., *A language for rules, another for symbols: linguistic pluralism and interpretation of statutes in the*

da parte del destinatario della norma il possesso del mezzo ermeneutico⁴.

Il profondo significato che ha la lingua per un determinato gruppo sociale emerge chiaramente dalle norme costituzionali, che la assumono come termine di riferimento immediato per l'individuazione di una minoranza.⁵

La grande maggioranza delle Carte costituzionali vigenti ricorre al concetto di lingua in luogo o in aggiunta a quello di minoranza, per identificare i gruppi minoritari meritevoli di protezione.

Nella stessa Costituzione italiana, che pure si presenta come una delle Carte più attente a garantire i valori del pluralismo e della tolleranza, le uniche minoranze espressamente menzionate sono quelle linguistiche, cui si riferisce l'art. 6⁶.

Se in dottrina sono molti a sostenere l'obiezione⁷, pur superata dal Costituente, che la tutela delle minoranze linguistiche non è che una specificazione del generale principio di uguaglianza, sembra più corretto individuare nel diritto a conservare la propria identità

Kingdom of Bhutan in SACCO, R., (sous la direction de), *L'interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d'une langue*, Harmattan, Italia, 2002.

⁴ La Corte costituzionale con la nota sentenza 364/1988 ha dichiarato infatti incostituzionale l'art. 5 del codice di procedura penale "nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile".

⁵ Tra le Carte costituzionali che ricorrono al concetto di "lingua" (talora comprensivo delle lingue indigene), anziché -o in aggiunta- a quello di "minoranza" per identificare le situazioni minoritarie meritevoli di protezione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti cfr. l'art. 3.2 Cost. spagnola 1978 nella cui disposizione finale la Costituzione prevede inoltre la pubblicazione del testo costituzionale, oltre che in castigliano, nelle altre lingue della Spagna; artt. 4 e 70 Cost. svizzera rev. 1999; art. 30 Cost. belga 1994 (l'art 189, dal canto suo, sancisce la redazione del testo della Costituzione in francese, olandese e tedesco). PIERGIGLI, V., *Lingue minoritarie e identità culturali*, Giuffrè, Milano, 2001.

⁶ PALICI DI SUNI PRAT, E., *La tutela giuridica delle minoranze*, Cedam, Padova, 1998, p. 149.

⁷ PALADIN, L., *Il principio costituzionale d'uguaglianza*, Milano, 1965, p. 283; PIZZORUSSO, A., *Art. 6*, in *Principi fondamentali, art. 1-12* (Commentario della Costituzione a cura di G. Branca), Zanichelli, Bologna-Roma, 1975, pp. 307 e ss.; CARROZZA, P., *Lingue (uso delle)*, in *Nss. Dig.*, Appendice, IV, Utet, Torino, 1980, p. 1091; CERRI, A., *Libertà, eguaglianza e pluralismo nella problematica della garanzia delle minoranze*, in *Riv. trim. dir. Pubbl.*, 1993, p. 311 e ss.

linguistica e culturale – e non nell'eguaglianza – l'oggetto della tutela costituzionale delle minoranze.

Il principio di tutela delle minoranze linguistiche garantisce infatti che gli appartenenti al gruppo minoritario utilizzino prevalentemente la loro lingua, assicurando la conservazione e lo sviluppo della cultura e delle tradizioni ad essa collegate⁸. Ciò non è altro che l'ideale punto di arrivo di un processo di interpretazione che trova origine nel principio di eguaglianza.

Le differenze linguistiche sono state infatti prese in considerazione dagli ordinamenti costituzionali innanzitutto sotto il profilo del principio di eguaglianza, come divieto di discriminazione.

La propensione per la valenza egualitaria dei diritti appare particolarmente evidente nelle Costituzioni europee del dopoguerra, che – elaborate nel vivo ricordo delle esperienze dei regimi totalitari – hanno codificato il divieto di assumere la lingua (con il sesso, la razza, la religione) quale criterio per introdurre norme discriminatorie.

Un'interpretazione sostanziale del principio di eguaglianza giunge a riconoscere accanto al divieto di discriminazione l'affermazione positiva di azioni a favore delle lingue minoritarie, e di interventi legislativi ed amministrativi che tentino di riequilibrare la condizione sostanziale di svantaggio connessa alla diversità linguistica. Gli ordinamenti che inseriscono il diritto all'utilizzo della propria lingua tra le manifestazioni del principio di eguaglianza impongono al legislatore non soltanto il divieto di discriminazioni, ma anche

⁸ Le disposizioni di cui parla la norma di cui all'art. 6 Cost. sono contenute negli Statuti regionali speciali della Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Questi statuti contengono, in diverso grado, a seconda della rilevanza dei gruppi minoritari interessati, disposizioni dirette a salvaguardare l'uso della lingua materna nell'insegnamento scolastico, nella sola scuola elementare o anche media, nei rapporti con i pubblici uffici ed anche nella toponomastica.

l'opportunità di specifiche azioni positive finalizzate a rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'eguaglianza effettiva tra gli individui.

Il problema della tutela delle minoranze linguistiche non è estremo al nostro Paese, basti pensare al fatto che nello spazio linguistico italiano coesistono oltre 130 lingue, diversamente distribuite sul territorio: si tratta di *lingue immigrate*⁹, un concetto nuovo, così denominato per la prima volta nel 2001 al Convegno della Società di Linguistica Italiana di Bergamo dalle professoresse Barni, Bagna e Machetti.

La lingua immigrata viene nettamente distinta dalla lingua del migrante, che è la lingua di una persona che è isolata, fuori di un gruppo, sradicata. È la lingua di un gruppo che ha un basso tasso di fluttuazione, ha un progetto di migrazione preciso ed è radicata nelle realtà locali. È una lingua viva, visibile anche nei contesti extrafamiliari, nei manifesti, negli avvisi e nei messaggi spontanei¹⁰.

Di questo *neoplurilinguismo*¹¹ tutto italiano lo Stato deve tenere conto, altrimenti si correrà il rischio che lo strumento certificatorio linguistico da strumento per l'esercizio dei diritti sociali

⁹ Nel 2000 il Ministero dell'Università istituisce presso l'Università per stranieri di Siena un Centro di eccellenza della ricerca avente come oggetto l'attuazione di un Osservatorio Linguistico Permanente dell'italiano diffuso fra stranieri e delle lingue immigrate in Italia.

¹⁰ Per gli immigrati, i rifugiati e i gruppi minoritari in genere l'apprendimento della lingua del paese che li accoglie costituisce anche una necessità, in quanto garantisce il loro adattamento alla nuova comunità. In questi casi si può avere a che fare con un bilinguismo sottrattivo: l'apprendimento della nuova lingua può andare a scapito della lingua e cultura d'origine, mentre i membri della comunità dominante acquisiscono più facilmente un bilinguismo additivo, per il quale la conoscenza della seconda lingua e di una seconda cultura non comporta l'erosione della prima, bensì unicamente un arricchimento personale. CLÉMENT, R. e NOELS, K. A., *Towards a situated approach of ethnolinguistic identity: the effects of status on individuals and groups*, in *Journal of Language and Social Psychology*, vol. 11, 1992, pp. 203-232.

¹¹ In Italia sono presenti 3.600.000 stranieri, 600.000 dei quali frequentano la scuola. Sono dati presentati dal Rettore dell'Università per Stranieri di Siena, VEDOVELLI, M., *Le lingue degli altri in Italia: lingua italiana, lingue immigrate, diritti linguistici*, in *Atti della quinta giornata REI. Esprimere la legge dei popoli. I diritti dell'uomo in lingua italiana*, Roma, 16 giugno 2008. Il Rettore avverte anche la mancanza nelle scuole di insegnanti di italiano come seconda lingua (L2).

dell'espressione diventi un filtro discriminatorio dell'immigrazione, soprattutto nei settori della sanità, nel contesto istituzionale-burocratico e in quello relativo alla sicurezza sul posto di lavoro, tema che registra l'attuale, fortissima sensibilità delle organizzazioni sindacali.

Così, in materia ad esempio di sicurezza pubblica, il diritto costituzionalmente¹² garantito di poter agire in giudizio per tutelare i propri diritti comporta per lo straniero pregiudicato dalla notifica di un atto in una lingua a lui non conoscibile concernente l'ingresso, il soggiorno o l'espulsione dal territorio dello Stato, la possibilità di essere rimesso in termini ai fini dell'impugnazione¹³, per non citare le garanzie più forti in tema di espulsione previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 e, più in generale, in tema di diritto dell'imputato ad essere assistito dall'interprete, previsto dall'art. 143 cod. proc. pen.¹⁴, potendo eventualmente trovare applicazione l'art. 123 cod. proc. civ.¹⁵.

Un'ulteriore e definitiva evoluzione del principio di eguaglianza postula infine il riconoscimento del valore delle differenze: le persone sono considerate eguali dall'ordinamento costituzionale nel rispetto e nella salvaguardia delle loro differenze.

¹² Art. 24 Cost., per cui *tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.*

¹³ Così T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II Sent. 01/06/2009, n. 1549; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV Sent. 08/06/2009, n. 1072; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater Sent. 27/07/2009, n. 7605; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater Sent. 29/07/2009, n. 7662; T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I Sent. 01/09/2009, n. 504, e per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 20/05/2009, n. 3096.

¹⁴ L'articolo prende in considerazione le ipotesi in cui l'imputato o la persona sottoposta a indagini non capisca l'italiano, garantendogli la presenza di un interprete al fine di metterlo in condizione di conoscere le accuse mossegli e di poter partecipare al processo, e in cui voglia fare una dichiarazione o serva la traduzione di un testo redatto in lingua straniera.

¹⁵ La norma deroga all'art. 122 che prescrive l'italiano come lingua processuale, statuendo che "quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore".

Per tale via, l'eguaglianza non esclude, anzi postula, il pluralismo, di modo che i diritti di eguaglianza impongono il diritto alla tutela delle specificità¹⁶.

La difesa della minoranza attinge quindi alla stessa linfa che nutre il principio democratico: l'esistenza di una maggioranza con il diritto di governare fino al momento in cui sono le minoranze a diventare maggioritarie presuppone infatti il diritto all'esistenza di una minoranza¹⁷.

La tutela della lingua diviene nello Stato dei diritti di terza generazione¹⁸ l'affermazione positiva del diritto all'identità culturale,

¹⁶ Si pensi alla disciplina di cui all'art. 33 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che ammette la produzione di atti e documenti in lingua straniera, pur richiedendo espressamente la loro traduzione certificata e conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Anche il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito con il D.Lgs 12 aprile 2006, n.163, prevede la possibilità di allegare documentazione in lingua straniera con traduzione conforme (art. 232).

¹⁷ KELSEN, H., *Vom Wesen und Wert der Demokratie*, Tübingen, 1929, tr. it. Bologna, 1970. A questo proposito l'Autore rileva che "sarebbe impossibile giustificare il principio maggioritario con l'opinione che più voti abbiano maggior potere di pochi voti. Dalla presunzione puramente negativa che un individuo non vale più dell'altro, non si può ancora dedurre, positivamente, che la volontà della maggioranza sia quella che deve valere [...]. C'è soltanto un'idea che porta, per una via ragionevole, al principio maggioritario; l'idea che se non tutti gli individui, almeno il più gran numero di essi sono liberi, vale a dire che occorre un ordine sociale che non sia in contrasto con il più piccolo numero di essi".

¹⁸ La prima generazione è quella dei diritti di libertà. Essa scaturisce dalla confluenza delle dottrine del diritto naturale nella tradizione giuridica civilista e romanista. La struttura ideologica alla base dello Stato liberale (il pensiero di Locke e Rousseau; la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789) offre il terreno idoneo al radicamento di quei diritti di libertà (diritto alla vita, libertà della persona da costrizioni fisiche, libertà di espressione, di associazione, di riunione, altre libertà politiche) che sono alla base dell'uguaglianza di fronte alla legge. Si tratta di libertà comunemente qualificate "libertà negative" o "libertà da", vale a dire, libertà verso l'autorità dello Stato il quale, di fronte a questa sfera protetta della persona, deve astenersi dall'intervenire autoritativamente. La seconda generazione è quella dei diritti economici e sociali. Essa si afferma nel corso del XX secolo per il tramite delle nuove Costituzioni e delle Convenzioni internazionali sui diritti della persona. La manifestazione più evidente dell'avvento di tali diritti è offerta dallo Stato sociale: in base alle norme costituzionali, lo Stato assume la funzione di intervenire attivamente nel sistema economico-sociale per concorrere a determinare, nel rispetto dei diritti di libertà, condizioni di uguaglianza sostanziale. Il carattere che contraddistingue i diritti sociali dai diritti di prima generazione sta nella pretesa che i titolari degli stessi vantano nei confronti delle pubbliche autorità. Su queste, dunque, incombe un obbligo di prestazione per soddisfare i "diritti positivi" dei consociati, assicurando loro una sostanziale libertà dal bisogno.

coinvolgendo il legislatore e gli enti amministrativi più prossimi all'individuo (comunità autonome, regioni, province) nella programmazione di interventi specifici a salvaguardia della lingua regionale o minoritaria. Ecco che la questione, *mutatis mutandis*, investe l'Unione europea: in ambito comunitario infatti la difesa del pluralismo linguistico¹⁹, giuridico e culturale si ritaglia uno spazio significativo anche per quanto riguarda il principio di sussidiarietà²⁰, nell'accezione originaria del termine di derivazione latina *subsidium*²¹ *ferre*, che significa prestare aiuto, offrire protezione²² laddove necessario.

Di terza generazione si è iniziato a parlare nel corso degli anni '70, per sottolineare una nuova dimensione dei diritti della persona; non più individuale (prima generazione), né solo collettiva (seconda generazione), ma di tipo umanitario, più precisamente, dei diritti di solidarietà umana. Alla base di questa generazione di diritti sta l'esigenza di contrapporre al nuovo ordine economico internazionale, un nuovo ordine umanitario internazionale, fondato sulla solidarietà tra gli appartenenti all'umanità. I diritti di terza generazione ricevono la loro formulazione principalmente nei documenti di diritto internazionale e si sviluppano lungo quattro direttrici fondamentali: il diritto alla pace, il diritto alla salvaguardia dell'ambiente, il diritto per l'individuo e la famiglia alle necessarie condizioni di sviluppo, il diritto al patrimonio comune dell'umanità. Infine, la quarta generazione trae origine dalla nuova dimensione tecnologica della comunicazione e dell'informazione. Di fronte all'avvento della nuova economia, delle nuove tecniche di acquisizione e trattamento delle informazioni e di diffusione e trasmissione delle stesse (da internet alla rete satellitare), si sono venuti configurando i c.d. diritti della società tecnologica.

¹⁹ Così il Comitato economico e sociale europeo, che nel parere SEC 2002 1134 pubblicato su GUCE 2003 C 8526 dichiara di sostenere la Commissione europea nel promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica, rispettando il principio di sussidiarietà nel settore dell'istruzione.

²⁰ RESCIGNO, U., *Principio di sussidiarietà e diritti sociali*, in *Diritto Pubblico*, 2002.

²¹ Nel *Lexicon Totius Latinitatis* per *subsidium* si intende un aiuto tenuto in riserva offerto solo in caso di necessità quando coloro che hanno l'obbligo di adempiere ad un dovere non sono in grado di farvi fronte. Il termine sussidiarietà porta con sé due termini abbastanza diversi, rintracciabili nella sua etimologia latina: il primo significato della parola *sussidiario* evoca l'idea di *suppletivo*, di *secondario*, di meno importante. È ad esempio il nome che veniva dato nella terminologia militare romana alle truppe di riserva che rimanevano in seconda linea al fronte, pronte ad intervenire in nome delle coorti che combattevano in prima linea. Il secondo significato evoca l'idea di soccorso (sussidio) ed implica il concetto di intervento.

²² Sulle origini canoniche del principio di sussidiarietà si veda l'*Enciclica Quadragesimo Anno* di Pio XI, per cui "siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria, per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare [...], perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale [...] non già di distruggerle e assorbirle", cui si rifà HOFFMANN, R.,

Così il diritto alla lingua trascende i confini del diritto individuale per diventare principio cardine dell'ordinamento europeo²³, attirando l'attenzione dello studioso sul formante linguistico²⁴, che si incarna nelle disposizioni normative comunitarie²⁵.

La proposizione giuridica si esprime in questo caso in molteplici lingue, tutte caratterizzate dal sottostare a proprie regole sintattiche, semantiche e pragmatiche²⁶, che variano da idioma a idioma, ma che devono veicolare uno stesso messaggio. L'interpretazione del messaggio della norma giuridica è materia di studio per i filosofi del linguaggio, che non possono prescindere dall'analisi linguistica.

Dalle speculazioni di Wittgenstein deriva infatti quella corrente denominata "filosofia analitica" o "filosofia linguistica" (in inglese *linguistic philosophy*), differente dalla filosofia del linguaggio, in cui si presta grande attenzione alla fenomenologia degli usi linguistici, al modo preciso in cui si impiegano certi termini e frasi, con la convinzione che molti dei paradossi e dei problemi insolubili della filosofia derivino da un uso improprio e ingiustificato del linguaggio comune²⁷.

Da questa corrente, che presenta il difetto di non considerare il linguaggio sufficientemente legato alla cultura filosofica di cui è

Principio di sussidiarietà. L'attuale significato nel diritto costituzionale tedesco ed il possibile ruolo nell'ordinamento dell'Unione europea, in *Riv.Ital. Dir. Pubbl. Comunitario*, 1993.

²³ Cfr. Capitolo terzo: *Il multilinguismo nell'unione europea, tra ragione e sentimento*.

²⁴ SACCO, R., *Introduzione al diritto comparato*, in *Trattato di diritto comparato*, diretto da Sacco. R., Utet, Torino, 1992.

²⁵ AA. VV. sous la direction de Rodolfo Sacco e Luca Castellani, *Le multiples langues du droit européen uniforme*, Harmattan, Italia, 1999.

²⁶ SCARPELLI, U., *Semantica giuridica*, in *Novissimo digesto italiano*, Utet, Torino, 1969, pp. 978-999.

²⁷ RORTY, R., *The linguistic Turn*, Chicago, 1967, pp. 1-39.; BORGMAN, A., *The philosophy of Language*, Synthese Library, 1974 e Von KUTSCHERA, F., *Philosophy of Language*, Synthese Library, 1975.

necessariamente impregnato²⁸, sono emerse le riflessioni di Austin, che ha arricchito il quadro concettuale della linguistica con l'identificazione della funzione performativa di certe frasi, il cui uso può essere considerato come un'azione: *Quando dire è fare* è stato efficacemente tradotto nella prima versione italiana (1974) l'opera postuma di Austin, *How to Do Things with Words*²⁹.

Esamineremo in seguito le implicazioni di queste teorie. L'esigenza – impellente – in ambito comunitario di esprimere proprio la stessa cosa in lingue diverse, sopprimendo il celebre *quasi*³⁰ di echiana memoria, ha conferito al formante linguistico un'importanza decisiva nella redazione, trasposizione e interpretazione dei testi comunitari e ha portato all'adozione di un nuovo approccio, marcatamente interdisciplinare³¹, nello studio delle conseguenze giuridiche originate da fenomeni linguistici. La lingua del diritto³² è una sola o varia da branca a branca³³? Ma cos'è la lingua?

²⁸ LEPSCHY, G., *La linguistica del Novecento*, Il Mulino, Bologna, 1992.

²⁹ AUSTIN, J. L., *Quando dire è fare*, Marietti, Torino, 1974.

³⁰ ECO, U., *Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione*, Bompiani, Milano, 2003.

³¹ Si coglie l'occasione per sottolineare la differenza tra multidisciplinarietà, transdisciplinarietà e interdisciplinarietà: la **multidisciplinarietà** consiste nello sviluppare linee di ricerca appartenenti a diverse discipline a partire da un oggetto di studio comune; la **transdisciplinarietà** consiste invece nell'abbandono da parte delle discipline delle loro metodologie di ricerca "classiche" per dedicarsi a nuovi oggetti di studio con nuovi approcci. Si parla a questo proposito di integrazione delle discipline (RESWEBER, J.-P., *Le pari de la transdisciplinarité. Vers l'intégration des savoirs*, L'Harmattan, Paris-Montréal, 2000, pp. 39-40); l'**interdisciplinarietà** consiste invece nel partire da un campo teorico di una disciplina che sviluppa delle problematiche che offre come campo di studio alle altre discipline, per cui le linee di ricerca si incrociano profittevolmente. Quest'approccio è senz'altro quello preferibile, poiché il primo "somma" i risultati, che coesistono in una dimensione babelica, ma non si ascoltano (cfr. GUSDORF, G., *Interdisciplinaire (connaissance)* in *Encyclopedia Universalis*, vol. 8, Paris, 1970, pp. 1086-1090) il secondo mira alla costruzione di una sorta di esperanto scientifico, non creando però un campo comune di discussione e rischiando così di provocare l'egemonia di una disciplina sulle altre (OST, F., *Les détours de Babel. La traduction comme paradigme*, Seminario del 6 dicembre 2006 tenuto al Collège de France, *Calenda*, pubblicato il 7 novembre 2006 e reperibile su <http://calenda.revues.org/nouvelle7593.html>)

³² Già lingua del diritto e linguaggio giuridico differiscono in quanto ai loro determinanti: diritto deriva dal latino medioevale *di-rec-tus*: il morfema *rec* è lo stesso di *rex*, *regere*, *regula*, antica radice indoeuropea *reg* comune allo spagnolo *derecho*, nel francese *droit*, nel tedesco *recht* e

1.2 La linguistica e il diritto

La lingua è l'oggetto di studio della linguistica, che nasce come disciplina storica, inizialmente tesa ad accertare se le affinità tra le diverse lingue sono occasionali oppure sistematiche e a decidere se sono dovute a contatti tra lingue oppure alla conservazione di un patrimonio inizialmente comune³⁴.

Tradizionalmente si divide in diverse branche:

-*la fonetica*, che studia il sistema dei suoni linguistici (*fonemi*) ;

-*la lessicografia*, che assomma in sé sia aspetti morfologici³⁵, poiché esamina la struttura e la forma delle parole ed i processi che intervengono nella loro evoluzione, sia gli aspetti semantici, legati cioè al significato dei *lessemi*³⁶;

-*la sintassi*³⁷, che si occupa delle relazioni fra le categorie grammaticali, cioè fra gli elementi morfologici e lessicali³⁸, studiando i modi in cui le parole si combinano in sintagmi, proposizioni e frasi;

nell'inglese *right*. Essa sottolinea il legame tra l'idea di diritto, la funzione di governare o indirizzare i comportamenti umani, di reggere un gruppo sociale e le regole di cui il diritto consiste. Il latino *regula* indicava un attrezzo usato dai muratori per costruire muri dritti. Per metonimia dalla *regula* si passa alla norma, che indica appunto la regolarità, la normalità. *Giuridico* deriva invece da *ius*, che ha la stessa radice di *iurare*, *divus* e si collega all'idea della pronuncia del diritto: *ius dicere*, *iurisprudentia*. La derivazione di *ius* da *iustum* significa che la regola di diritto deve essere percepita come giusta dalla società. IUDICA, G. - ZATTI, P., *Linguaggio e regole del diritto privato*, Cedam, Padova, 2004.

³³ Una convincente risposta a questo quesito è stata data da CAVAGNOLI, S., *L'interpretazione dei testi giuridici del diritto comunitario e del diritto privato europeo: strumenti linguistici e giuridici*, in Bosisio, C.- Cambiaghi, B.-Piemontese, M. E.- Santulli, F. (a cura di), *Aspetti giuridici della comunicazione pubblica e istituzionale*, Atti del 7° convegno dell'Associazione Italiana di Linguistica Applicata, Milano, 22-23 Febbraio 2007, Perugia, Guerra edizioni, 2008, pp. 209-235 : "Non esiste un unico linguaggio giuridico ma più espressioni della lingua del diritto".

³⁴ DE MAURO, T., *Linguistica elementare*, Universale Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 26.

³⁵ SCALISE, S., *Morfologia*, Il Mulino, Bologna, 1994.

³⁶ I lessemi costituiscono una unità lessicale a due facce, nascenti dall'esigenza di avere il corrispondente astratto di fonema e sono stati talora identificati con la radice di una parola, ad esempio nel caso di lavare il lessema *lav*, unito al morfema *erò* dà la forma verbale *laverò*. MARTINET, A., *Elementi di linguistica generale*, Laterza, Bari, 1977.

³⁷ GRAFFI, G., *Sintassi*, Il Mulino, Bologna, 1994.

Fonetica, lessicografia e sintassi costituiscono le parti formali della linguistica³⁹.

Non vogliamo certo tediare il lettore con una lunga dissertazione teorica sulle categorie linguistiche: diremo subito che ci si soffermerà su quegli aspetti che più marcatamente condizionano il linguaggio giuridico e che, in prospettiva contrastiva, rilevano ai fini della traduzione giuridica.

Verranno successivamente esaminati gli aspetti sintattici e semantici, dove per aspetti semantici intendiamo le variazioni di significato di una parola, sincroniche, quando il cambiamento avviene in un dato momento, cioè a seconda del contesto linguistico in cui si trova il lessema, e diacroniche, quando invece è il tempo a causare la variazione del significato della parola considerata.

Un esempio può essere utile a distinguere una variazione semantica sincronica da una diacronica.

Per quanto riguarda il primo caso, si consideri l'aggettivo "spiritoso": una persona *spiritosa* è una persona connotata da un'arguzia particolare. Ma leggendo l'accordo tra la Comunità europea e il Canada del 2005 sul commercio di vini e bevande *spiritose*⁴⁰ è chiaro che ci si riferisce a bibite alcoliche.

Per quanto riguarda invece la variazione diacronica, si consideri ad esempio l'aggettivo *gentile*, che in italiano significa cortese,

³⁸ BENINCÀ, P., *L'ordine degli elementi della frase e le costruzioni marcate*, in L. Renzi (a cura di), *Grande Grammatica Italiana di Consultazione*, vol. I, Il Mulino, Bologna, 1988, pp. 115-194.

³⁹ La definizione di sintassi è complessa e varia a seconda delle teorie linguistiche, ma questa schematizzazione è comunque accettata dal *Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica*, diretto da Gian Luigi Beccaria, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2004.

⁴⁰ Firmato il 16 settembre 2003 e pubblicato su G.U., L. 10/2005, p. 22.

premuroso, disponibile, mentre nel Trecento indicava la nobiltà d'animo, la perfezione morale⁴¹ derivante dai nobili natali⁴².

L'individuazione di questi due modi di approcciare lo studio della lingua, sincronico e diacronico, costituisce la più grande innovazione del Novecento.

Nel 1915 infatti, anno della pubblicazione postuma del *Cours de Linguistique Générale* di Ferdinand de Saussure, la crisi⁴³ della linguistica comparativa ottocentesca venne scossa dalle riflessioni del professore ginevrino, che, introducendo una netta distinzione tra lo studio della lingua nel corso del tempo (dimensione diacronica) e in un momento preciso (dimensione sincronica), postulò per primo che la lingua, pur variando da periodo a periodo, costituisce un sistema stabile.

In altre parole, mentre prima di Saussure i fenomeni linguistici erano studiati esclusivamente da una prospettiva storico-comparativa, ora si considera l'importanza di studiare la lingua per quello che è, attraverso i suoi meccanismi scientifici di formalizzazione e modellizzazione astratta. Un po' come se in ambito giuridico si fosse studiata l'evoluzione della compravendita dal V secolo a.c. fino all'era contemporanea, studiandone eventualmente affinità e differenze con quello di altri sistemi giuridici, senza tuttavia soffermarsi a considerarne le peculiarità nel sistema giuridico dell'epoca: anche al tempo di Irnerio era nella natura delle cose (*in rebus*) che nessuno si

⁴¹ Nota di Mario Pazzaglia alla *Vita nova* di Dante, Capitolo XXVI, sonetto *Tanto gentile e tanto onesta pare*, PAZZAGLIA, M., *Letteratura Italiana*, Zanichelli editore, Bologna, 2002.

⁴² CONTINI, G., *Esercizio d'interpretazione sopra un sonetto di Dante. Varianti e altra linguistica*, Einaudi, Torino, 1979.

⁴³ MEILLET, A., *Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes*, 1903, esprimeva il suo disagio di fronte al punto morto in cui erano arrivati gli studi linguistici: "En un sens au moins, il semble qu'on soit parvenu à un terme impossible à dépasser; il n'y a pas de langue, attestée à date ancienne où récente, qui puisse être ajoutée au groupe indo-européen ; rien non plus ne fait prévoir la découverte de textes plus anciens des dialectes déjà connus".

privasse di una *res* senza un compenso (*vendita, permuta*), o senza una ragione (*donazione*). Oggi la vendita è traslativa del consenso, allora dava semplicemente luogo ad una donazione⁴⁴. Attualmente il venditore è tenuto a garantire per i vizi della cosa venduta, come in epoca romana i venditori di schiavi, annoverati fra le *res*, erano obbligati ad elencarne i difetti, come le tare fisiche o la tendenza alla fuga, a pena di nullità o di riduzione del prezzo⁴⁵.

Senza negare l'utilità dell'analisi diacronica alla descrizione sincronica⁴⁶, sembra tuttavia scientificamente più apprezzabile quella puntuale.

La dicotomia saussoriana tra *parole* e *langue* rappresenta inoltre la distinzione tra fatto individuale e fatto sociale, tra codice e messaggi di cui consiste la *parole*⁴⁷. Il segno linguistico viene radicalmente⁴⁸ scisso in *significante* e *significato*, dove per *significante* si intende l'astrazione di una forma, orale o scritta, che rileva dal punto di vista del comportamento comunicativo⁴⁹, e per *significato* l'elemento

⁴⁴ SANFILIPPO, C., *Istituzioni di diritto romano*, Rubbettino, Catanzaro, 2002.

⁴⁵ Il venditore deve consegnare la cosa e fornire una garanzia contro l'evizione e contro un'eventuale azione giudiziaria mirante a privare il compratore del bene. DUCOS, M., *Rome et le droit*, Librairie Générale Française, Paris, 1996.

⁴⁶ Uomo non ha il plurale in uomini ma in uomini, sanguinare deriva dal tema latino sanguin, così come si può identificare l'elemento *in* entro molte parole, quali *culmine* da colmo, *nominale* da nome, *verminoso* da verme. Sono gli esempi riportati da LEPSCHY, G., *La linguistica del Novecento*, Il Mulino, Bologna, 1992.

⁴⁷ Si noti a questo proposito la parentela etimologica tra *sin tassi* e *sin tagma*, dal greco *ordinare assieme*, per cui il sintagma è il risultato di un insieme di fonemi e la sintassi stabilisce le relazioni tra i sintagmi.

⁴⁸ Tullio de Mauro, nell'edizione del *Cours de Linguistique Générale*, 1986, nota 136, osserva che non è tanto il rapporto fra la parola e la cosa, fra il segno e ciò che denota, ad essere arbitrario: ciò sarebbe piuttosto ovvio, poiché sarebbe già dimostrato dall'esistenza di lingue diverse. L'arbitrarietà inerisce alla distinzione tra *significante* e *significato*, una frattura interna al linguaggio che pare riprodurre l'opposizione esterna fra il linguaggio stesso e la realtà cui esso si riferisce. DE MAURO, T., *Corso di Linguistica generale*, Editori Laterza, Bari, 1986.

⁴⁹ L'Autore dell'enunciato sceglie il linguaggio nel momento in cui sceglie l'idioma, il codice in cui si esprime: si tratta di un atto di esecuzione individuale, perché è il soggetto agente che produce i segni e li organizza in enunciato per poi comunicarli al soggetto ricevente. È lo schema

intellettuale⁵⁰, una concettualizzazione extralinguistica espressione del contenuto semantico⁵¹.

Non si può poi dimenticare il terzo elemento contenuto nel segno: il *referente*, ossia la porzione di realtà extralinguistica che è in ogni caso una selezione opinabile della realtà stessa e che rappresenta l'elemento ancora più variabile da una lingua all'altra e quindi da una cultura all'altra⁵².

In tal modo il significato, legato al referente nella realtà e contemporaneamente unito al significante nel segno, non è che una rappresentazione della realtà e *non* la realtà stessa, proprio come una fotografia costituisce l'impressione di un'immagine, che, in quanto immagine, *rappresenta* la realtà nel momento in cui l'obbiettivo ha fermato il tempo.

Langue, parole e referente sono poi strettamente collegate al *language*⁵³: si esprime un significato attraverso un codice che non deve essere necessariamente linguistico. Si pensi al linguaggio delle arti figurative, a quello dei gesti, a quello elementare dei bambini che non parlano ancora.

Nel contesto multilingue europeo la questione referenziale assume un'importanza strategica, perché le parole impiegate per tradurre i termini giuridici appartengono a lingue nazionali che rimandano spesso a più sistemi nazionali, poiché è oramai pacifico che

della comunicazione linguistica proposto da JACOBSON, R., *Essai de linguistique générale*, 1. *Le fondations du langage*, Les éditions de Minuit, 1963, p. 214.

⁵⁰ Il significato del segno è l'immagine mentale dell'oggetto referente.

⁵¹ REY-DEBOVE, J., *Lexique sémiotique*, PUF, 1979.

⁵² DE SAUSSURE, F., *Cours de Linguistique Générale*, Payot, Paris, 1986, introduzione, traduzione e commento di T. De Mauro, Laterza, Roma-Bari, 1997.

⁵³ Con il termine linguaggio si intende far riferimento ai fenomeni linguistici prescindendo il più possibile dalla loro manifestazione in una determinata lingua. DARDANO, M., *Manualetto di linguistica italiana*, Zanichelli, Bologna, 1996, pp. 6 e ss.

ogni sistema giuridico si esprime con un suo linguaggio⁵⁴: le concept de possession, dans le language juridique suisse indique le ⁵⁵ mentre in quello italiano lo presuppone ma in aggiunta al *quid pluris* costituito dall'elemento soggettivo, il cosiddetto *animus possidendi*⁵⁶, che caratterizza appunto il nostro possesso.

Non esistendo una terminologia univoca, spesso il comparatista mutua le espressioni da un sistema referenziale neutro e preesistente, come è quello delle pratiche del commercio internazionale⁵⁷.

Un bell'esempio di "costruzione di referenzialità" è per esempio attuato dalla Camera di Commercio Internazionale, che nel 2003 con la pubblicazione 650 ha contribuito a rafforzare l'equivalenza di *force majeure* e *hardship*⁵⁸

Lo studio della lingua in rapporto all'uso che ne fa il parlante costituisce la *pragmatica*⁵⁹ (dal greco *πραγμα*, il fatto in questione), cioè quel filone della linguistica che studia il linguaggio in rapporto all'agire umano, soprattutto in relazione a come l'ascoltatore individua le intenzioni dell'emittente: la comunicazione riesce quando il messaggio

⁵⁴ AJANI, G.- EBERS, M., (eds.), *Uniform Terminology for European Contract Law*, Nomos-Baden Baden, 2005.

⁵⁵ GAMBARO, A. - SACCO, R., *Sistemi giuridici comparati*, 3a ed., Utet, Torino, 2008.

⁵⁶ ROPPO, V., *Istituzioni di diritto privato*, Monduzzi editore, Bologna, 2008.

⁵⁷ MORETEAU, O., *Premiers pas dans la comparaison des droits*, in GEMAR, J. C., - KASIER, N. (eds.), *Jurilinguistique: entre langues et droits. Jurilinguistics: Between Law and Language*, Bruxelles-Montréal, Bruylant, Les éditions Thémis, 2005.

⁵⁸ Le parti sono incoraggiate a incorporare espressamente la clausola di *hardship* o *force majeure* ai loro contratti, ma qualora non lo facciano e richiamino per *relationem* il modello predisposto dalla Camera di Commercio Internazionale esso, in assenza di prova contraria, verrà considerato operante. La clausola è la sintesi dell'art. 1467 del codice civile italiano e dell'art. 6.2.2 dei principi UNIDROIT. Il principio 6.2.1 comincia con l'enunciato: "Contract duties should normally be performed", una differente formulazione del noto principio: "Pacta sunt servanda".

⁵⁹ BERTUCCELLI PAPI, M., *Che cos'è la pragmatica*, Bompiani, Milano 1993; BLAKEMORE, D. *Understanding Utterances. An introduction to Pragmatics*, Blackwell Publishing, Oxford, 1992. Vi sono anche altre definizioni di pragmatica: "disciplina che si occupa del significato in un contesto" (BIANCHI, C., *Pragmatica del linguaggio*, Laterza, Bari, 2003) e "disciplina che studia l'interazione tra la struttura e l'uso linguistico" (BAZZANELLA, C., *Linguistica e pragmatica del linguaggio*, Laterza, Bari, 2005).

inviato da chi parla viene correttamente recepito da colui che lo riceve⁶⁰, per cui si ha reciproca interazione tra parole e contesto linguistico ed extralinguistico⁶¹.

Questo aspetto è particolarmente rilevante se sposiamo la teoria di Stefania Cavagnoli, per cui *non esiste un unico linguaggio giuridico, ma più espressioni della lingua del diritto*⁶², le quali variano a seconda della funzione pragmatica che svolgono: si avrà così un linguaggio normativo-legislativo, un linguaggio della dottrina e un linguaggio della giurisprudenza⁶³.

La massima intensità prescrittiva è espressa pertanto dai testi normativi⁶⁴, dove non si può prescindere dai requisiti di comprensibilità⁶⁵ e leggibilità⁶⁶ necessari per limitare il rischio di incomprensione nella comunicazione fra esperti e non esperti⁶⁷

⁶⁰ Che conosce il codice e il referente, la *langue* e il significato referenziale.

⁶¹ Si pensi all'espressione "bisogna buttare giù quel muro". Solo il contesto linguistico ci può dire se si tratta di un dialogo tra muratori o tra Presidenti di superpotenze in riferimento al muro di Berlino prima del crollo del 1989. L'aspetto performativo della parola verrà affrontato *infra* 1.9.

⁶² CAVAGNOLI, S., *La comunicazione specialistica*, op.cit. L'Autrice rielabora la classificazione della testualità di natura normativa proposta da MORTARA GARAVELLI, B., *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino, 2001, in creazione delle fonti del diritto, applicazione del diritto ed interpretazione del diritto. Il primo gruppo sarebbe contraddistinto dall'essere basato su un testo normativo in cui annoverare leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti, norme internazionali e sovranazionali, contratti e atti amministrativi. Il secondo gruppo concernerebbe invece i testi applicativi come atti processuali, atti pre-processuali, ricorsi e sentenze. Il terzo gruppo, costituito da testi interpretativi tipici della dottrina, raccoglierebbe manuali, monografie, atti di convegni, testi preparatori alle leggi, articoli in riviste scientifiche, saggi, commentari e note a sentenza.

⁶³ WOELK, J., *Von Advokat" bis "Zentraldirektion der Autonomien". Die Sudtiroler Rechtssprache aus Sicht eines «bundesdeutschen» Juristen*, in Veronesi, D. (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca: obiettivi, approcci, risultati*, Unipress, Padova, 2000, pp. 209-222; MORTARA GARAVELLI, B., *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino, 2001.

⁶⁴ SABATINI, F., *Analisi del linguaggio giuridico*, in D'Antonio, M. (a cura di), *Corso di studi superiori legislativi 1988-1989*, Cedam, Padova, 1990.

⁶⁵ LUMBELLI, L., *Fenomenologia dello scrivere chiaro*, Editori Riuniti, Roma, 1989.

⁶⁶ LUCISANO, P. - PIEMONTESE, M. E., *Gulpease: una formula per la predizione della difficoltà dei testi in lingua italiana*, in *Scuola e città*, 3, La Nuova Italia, Firenze, 1988.

⁶⁷ PIERUCCI, M. L., *Introduzione alla lingua del diritto*, in *Tradurre il diritto, nozioni di diritto e linguistica giuridica*, a cura di IORIATTI FERRARI, E. – CAVAGNOLI, S., Cedam, Padova, 2009.

potenzialmente nascente dal diseguale livello di conoscenza e padronanza del codice linguistico e del referente extralinguistico⁶⁸.

Spesso poi il significato di una parola o di una frase varia a seconda del contesto: in linguistica testuale parleremo di *cotesto* per riferirci al testo antecedente e successivo all'espressione considerata.

La linguistica testuale parte dall'ipotesi che il testo, pur composto di frasi, non sia riducibile soltanto a frasi, cioè che abbia una sua struttura (o grammatica) peculiare, in gran parte diversa da quella delle frasi. Questa caratteristica è sottolineata anche dal nome che si è convenuto di dare all'enunciato fatto di frasi: *testo*, dal latino *textus*, intessuto.

Effettuare quindi un'analisi linguistica su di un tessuto giuridico significa approcciare una disciplina da un punto di vista necessario e immanente, perché il significato giuridico di una proposizione è inscindibile dalla sua analisi linguistica, cioè la coerenza di un testo è inscindibile dalla sua coesione⁶⁹.

Uno scritto è infatti coerente quando possiede una certa continuità tematica, è coeso quando il sistema di segnalazione messo in atto è in grado di garantire la continuità dell'oggetto del processo comunicativo⁷⁰.

La presenza di questi due fattori assicura al testo giuridico la possibilità di essere correttamente interpretato.

⁶⁸ CORNU, G., *Linguistique Juridique*, Edition Montchrestien, Paris, 2005.

⁶⁹ SIMONE, R., *Fondamenti di linguistica*, Editori Laterza, Bari, 1999.

⁷⁰ Emittente e ricevente devono cioè essere in grado di comprendere che l'enunciato che stanno elaborando è sempre lo stesso. I sistemi di coesione sono spesso ridondanti, perché il loro applicarsi comporta la continua ripetizione della stessa informazione. *Ibidem*, *op. cit.*, p. 439.

La legge identifica nell'interpretazione letterale⁷¹ il primo criterio ermeneutico⁷² e lo stesso interprete distingue il momento lessicale, volto a determinare il significato delle parole in sé considerate, da quello grammaticale, che cerca il significato del discorso normativo secondo le regole della grammatica e della sintassi⁷³.

Solo padroneggiando le caratteristiche sintattiche e semantiche si possono osservare in maniera critica i fenomeni linguistici che influiscono sulla definizione delle nozioni giuridiche del diritto positivo e che costituiscono l'oggetto di studio di filosofi e teorici del diritto⁷⁴.

Incertezze lessicali sussistono anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale, dove perfino l'uso di vocaboli come "motivazione" e "ragione" presenta profili di ambiguità⁷⁵.

Nella sentenza n. 1033/1988 la forma del ragionamento induce a ritenere che la motivazione sia costituita dall'endiadi tra le circostanze

⁷¹ L'articolo 12 delle Disposizioni generali del Codice civile ha creduto necessario sostenere che le norme della legge costituiscono regole di un sistema a struttura logica, sicché nell'interpretarle deve darsi alle parole il significato accolto dal sistema: "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore", così confermato dalla Cassazione con la sentenza 2243 del 24 giugno 1958, cit. in *Rass. di giur sul Cod. civile, Libro I, Appendice di aggiornamento*, a cura di M. STELLA RICHTER e G. STELLA RICHTER, Milano, Giuffrè, 1961, p.14.

⁷² L'interpretazione letterale è quella che ricerca il significato proprio delle parole, nella loro connessione, mentre l'interpretazione logica tende a stabilirne il vero contenuto, cioè lo scopo cui mira la legge. TRABUCCHI, A., *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, Padova, 2001, p. 47.

⁷³ BRKIC, J., *Legal reasoning. Semantic and logical analysis*, New York, 1985.

⁷⁴ BERGEL, J. L., *Théorie générale du droit*, Dalloz, Paris, 1985. L'Autore sostiene infatti che lo studio del significato della norma giuridica, attraverso l'analisi della sua finalità, della sua funzione e struttura, passa necessariamente attraverso la lingua. Sono infatti le *mots* a esprimere i concetti, la *formule* che ne traduce l'*agencement* e la combinazione con altri concetti per farne un insieme più completo. L'Autore riprende questa definizione è da GENY, F., *Science et technique en droit privé positif*, T. I, n. 35-56, Sirey, Paris, 1913. Per una più coerente trattazione del problema della vaghezza, cfr. paragrafo 1.10.

⁷⁵ Si segnala qui l'interessante saggio di IACCARINO, C. M., *Studi sulla motivazione con speciale riguardo agli atti amministrativi*, Soc. Ed. del Foro it., Roma, 1933, p. 35: "Una difficoltà che si affaccia subito, appena cominciamo a intraprendere l'esame della motivazione, è data dalla terminologia in materia: varia, variamente intesa, e qualche volta inesatta".

fattuali e gli obiettivi politici della legge, mentre gli scopi consisterebbero nei singoli risultati pratici che il Parlamento vuole raggiungere⁷⁶, invece nella sentenza n. 36/1992 la parola “motivazione” è usata per indicare il solo motivo su cui andrà ad incidere l’intervento normativo⁷⁷.

Per quanto riguarda il termine “ragione”, a volte sembra coincidere con il motivo su cui si basa l’intervento legislativo⁷⁸, a volte invece appartiene ad un *genus* che si identifica nella relazione tra motivi e finalità⁷⁹.

⁷⁶ C. cost., sent. 15 novembre 1988, n. 1033, p.to 4.1 in diritto: “Secondo l’insindacabile giudizio del legislatore [...] il decreto legge n. 9 del 1982 e la conseguente legge (di conversione) n. 94 del 1982 hanno il precipuo scopo di far fronte ad una grave crisi nella disponibilità degli alloggi e a una situazione di norme dirette ad agevolare l’acquisizione di alloggi e, soprattutto, la ripresa dell’attività produttiva del settore. È sulla base di tale motivazione politico-sociale che lo scopo preminente della legge n. 94 del 1982 è costituito da un significativo e sostanziale allargamento delle ipotesi di silenzio-assenso [...]”.

⁷⁷ C. cost., sent. 36/1992, pto 3 in diritto: “La legge 19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi a favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose) in considerazione della situazione eccezionale determinatasi nel Paese a seguito dell’aggravarsi del fenomeno della delinquenza minorile, si pone come obiettivo fondamentale il sostegno finanziario a iniziative dirette a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore [...]. A tale scopo la legge prevede l’erogazione di contributi agli enti locali [...] al fine di sostenere le attività di comunità di assistenza per minori e di centri sociali nei quartieri a rischio, nonché l’attuazione di interventi a favore delle famiglie e di assistenza scolastica [...] la legge impugnata ha tratto la sua motivazione preminente [...] dall’allarme sociale suscitato dal recente aggravamento di talune forme di criminalità minorile, [...]. Tale situazione ha imposto l’adozione di particolari misure di politica criminale e di politica sociale nel cui ambito anche la legge in esame va collocata”.

⁷⁸ C. cost., sent., 238/1984, pto 2 in diritto: “Il provvedimento venne adottato in conseguenza della soppressione di ben 471 Uffici del registro ed in vista della ristrutturazione degli altri uffici [...]; ciò comportava infatti un rigoroso impegno del personale per tutte le complesse operazioni necessarie ai fini della detta ristrutturazione, e rendeva opportuna la disposta proroga ai fini di evitare, all’Amministrazione, i pregiudizi organizzativi ed economici derivanti dalla descritta situazione, e particolarmente dalla necessaria sospensione delle verifiche di cassa nei rimanenti uffici [...], successivamente, perdurando, contro le previsioni, le ragioni poste a base della proroga.”

⁷⁹ C. cost., sent. 5/1962, pto. 3 in diritto, in cui la Corte afferma che “nelle condizioni attuali più non sussistono [...] le ragioni che sollecitarono l’adozione del decreto legislativo impugnato, emanato nell’immediato dopoguerra in collegamento con la preesistente legislazione vincolistica, e ispirato [...] alla necessità, allora impellente, di far fronte alle esigenze generali dell’alimentazione nazionale”.

Sempre nella giurisprudenza della Corte costituzionale assistiamo ad una sovrapposizione terminologica tra “necessità”, “esigenza” e “finalità”⁸⁰. L’uso fungibile dei termini “necessità” e “finalità” emerge chiaramente nella pronuncia n. 282/1987. Lo scopo di correggere disposizioni precedenti è prima indicato con una locuzione in cui si include la parola “esigenza”: “In proposito va rilevato che [...] la legge n. 236 del 1984 *fu ispirata dall’esigenza di correggere* alcune disposizioni della legge del 1982, n. 270, rispetto alle quali, in sede di concreta applicazione, si erano manifestate incongruenze [...]”⁸¹, ma, alcune frasi dopo, gli stessi elementi sono indicati come “finalità”: “...il fatto che il legislatore, salvo marginali eccezioni giustificate dalla peculiarità di alcune situazioni, abbia in linea di massima ritenuto di ancorare una legge, quale quella del 1984 n.326, avente finalità prevalentemente correttiva di quella del 1982 n. 270, alle situazioni già maturate alla data di entrata in vigore di quest’ultima”⁸².

Nei prossimi paragrafi ci soffermeremo sulle caratteristiche (morfo)sintattiche e semantiche della lingua (giuridica).

In particolare, ci concentreremo sugli aspetti della linguistica che più si accostano al diritto e che fanno emergere le analogie fra le due discipline.

Per poter tratteggiare le particolarità della traduzione giuridica, connotata dal legame tra sistema linguistico e sistema giuridico, che insieme costituiscono uno dei più importanti referenti culturali di uno Stato e che, variando da Paese a Paese, possono essere

⁸⁰ Si tratta delle acute osservazioni di BOCCALATTE, S., *La motivazione della legge, profili teorici e giurisprudenziali*, a cura di DE MARTIN, G. C., e PASTORI, G., in *Collana di studi sull’amministrazione pubblica*, Cedam, Padova, 2008.

⁸¹ C. cost., sent. 23 luglio 1987, n. 282, pto. 3 in diritto.

⁸² C. cost., sent. 282/1987, cit., pto. 3 in diritto.

semanticamente simili ma diversi in quanto a tassonomia⁸³, svilupperemo il discorso sulla coesione e coerenza del testo, mettendone in luce le peculiarità derivanti dal confronto fra lingue.

L'interlinguistica costituisce appunto quell'ambito delle scienze del linguaggio che prende in esame l'intera fenomenologia delle relazioni fra idiomi, da osservarsi tramite la traduzione e il confronto di traduzioni⁸⁴.

Attraverso un'analisi comparativa delle lingue giuridiche inglese, francese e italiana cercheremo infine di trarre alcune conclusioni in materia di traduzione giuridica.

Termineremo infine la nostra analisi cercando di rispondere alla seguente domanda: qual è il ruolo del formante linguistico nell'armonizzazione del diritto comunitario plurilingue⁸⁵?

Sperando di non innervosire il linguista e di non annoiare il giurista tenteremo un'analisi comparativa del diritto europeo uniforme, dalla prospettiva di quella linguistica che per Carbonnier era "scienza

⁸³ GAMBARO, A., *A proposito del plurilinguismo legislativo europeo*, in *Riv. Trim., Dir. e Proc. Civile*, 2004, p. 295; CREECH, R. L., *Law and Language in European Union*, Europa Law Publishing, 2004; AJANI, G. - EBERS M. (eds.), *Uniform Terminology and European Contract law*, Nomos, Baden Baden, 2005; JACOMETTI, V. - POZZO, B., *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento. Redazione, traduzione, e interpretazione degli atti giuridici comunitari e il loro impatto sull'armonizzazione del diritto privato europeo*, Giuffrè, Milano, 2006; IORIATTI FERRARI, E. (a cura di), *La traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche*, Trento, 2007; SACCO, R., *Traduzione giuridica*, in *Digesto civ.*, vol Aggiornamento, Utet, Torino, 2000; p. 722; MONATERI, P. G., *Règles et techniques de la définition en France et en Allemagne: La Synecdoque Francais*, in *Revue int. de Droit comparé, La sineddoche*, Milano, 1984; ORTOLANI, A., *Le lingue del diritto. Nuove prospettive in tema di traduzione e interpretazione del diritto plurilingue*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2003; ROSSI, P., *Diritto privato europeo e terminologia uniforme*, in *Contratto e Impresa Europa*, a cura di F. Galgano e M. Bin, Cedam, Padova, 2005, pp. 889 e ss.

⁸⁴ WANDRUSZCA, M., *Introduzione all'interlinguistica*, Palumbo, Palermo, 1974, p. 12. L'Autore sotto l'etichetta di *interlinguistica* individuava una «linguistica del pluralismo, dell'ibridismo e delle lingue miste, della traduzione e del confronto di traduzioni».

⁸⁵ AJANI, G., *Cohérence du droit privé européen et multilinguisme: deux principes qui s'opposent?* in *Revue internationale de droit des affaires Internationales*, 2007.

ausiliaria del diritto”, ma che, analogicamente al pensiero di Mounin⁸⁶, noi considereremo linguistica giuridica⁸⁷, “applicata” all’elaborazione di tecniche legistiche⁸⁸ e interpretative: percorrendo *à rebours* il processo di creazione del discorso giuridico⁸⁹ si può infatti arrivare a chiarirne il linguaggio, importante nella definizione dei concetti⁹⁰ (di cui si dirà più diffusamente nel capitolo 2), poiché consente di padroneggiare i principi del diritto, e *strategico* nella traduzione giuridica, poiché rileva anche dal punto di vista computazionale⁹¹, sociologico⁹², storico⁹³ e comparato⁹⁴.

⁸⁶ “ Si la linguistique à pour champ d’investigation les langues dites naturelles, rien ne s’oppose à ce qu’on applique cette linguistique à un sous-ensemble des langue naturelles qu’on appellera *poesie*. MOUNIN, G., *Clefs pour la linguistique*, Seghers, 1968.

⁸⁷ Sulla scia della puntualizzazione fatta da Rodolfo Sacco che colloca la nascita di questa disciplina intorno alla metà del XX secolo. SACCO, R., *Antropologia giuridica*, Il Mulino, Bologna, 2007.

⁸⁸ Si pensi che nel progetto del Codice civile del 1942 quattro articoli (421-24) erano dedicati alla definizione delle parole comuni usate in ambito giuridico, come “cose mobili”, “mobilia” ecc. e sono stati poi eliminati nella stesura definitiva. ADDEO, P., *Grammatica forense*, Libri antiquariato, Roma, 1938.

⁸⁹ La linguistica giuridica è al servizio della nomografia, scienza della redazione delle leggi. BERGERON R. C. e altri, *Essais sur la rédaction législative*, Centre de réforme du droit et de rédaction législative, Ottawa, 1999.

⁹⁰ Si veda a questo proposito il capitolo 3.

⁹¹ Rapport de synthèse de CATALA, M. P., *Actes du Colloque de Montpellier*, Ed. Université de Montpellier, mars 1989.

⁹² “La stessa parola, lo stesso concetto, nella bocca di persone e pensatori collocati in situazioni sociali differenti, normalmente hanno significati diversi”. Sono parole di MANNHEIM, K., *Wissensoziologie* (ed. or. 1929) in Idem, *Ideologie und Utopie*, 7° ed., 1985, Frankfurt a. M., pp. 227-267. La sociologia giuridica studia invece il linguaggio del diritto all’interno di un dato gruppo socio professionale e la comunicazione del discorso giuridico focalizzando la sua analisi sulla personalità del soggetto agente e del soggetto ricevente. FERRARI, V., *Diritto e società*, Editori Laterza, Bari, 2006. Il sociologo è in ogni caso consapevole che l’analisi semantica si rivela essere un mezzo importante non solo per accedere a disposizioni individuali, ma anche per identificare sfere d’azione e problematiche poco conosciute o addirittura del tutto sconosciute al ricercatore. L’analisi del linguaggio dei diversi attori sociali può offrire accesso ad una specifica realtà culturale nella misura in cui questo linguaggio risulta essere costitutivo per questa realtà. CAPPALÀ, G., *La traduzione tra culture come compito interdisciplinare*, introduzione, in AA VV *Il Tradurre nelle scienze sociali come ermeneutica interculturale*, a cura di Zingerle, A. e Cappai, G. (ed.), Franco Angeli, Milano, 2003, p. 34. Spesso poi il processo traduttivo è causa del fallimento della ricerca sociologica: si pensi al ricercatore che traduce in un linguaggio scientifico dati ancora empirici o al paziente che cerca di utilizzare il linguaggio del medico per esprimere i suoi sintomi, cercando di porsi sul presunto piano semantico dello scienziato. SPRADLEY, J. P., *The ethnographic interview*, Holt, Rinehard and Winston, New York, 1979.

1.3 La morfologia

Consideriamo l'espressione: *il diritto penale descrive tassativamente ogni specie di reato*.

Si tratta di un'affermazione che esprime un principio essenziale del diritto penale e pertanto veicola un significato familiare ai giuristi. Questa frase è costituita da dieci parole, a loro volta suddivisibili in *morfemi*.

Il morfema è l'unità minima di significato o di funzione grammaticale⁹⁵ che consente di realizzare l'architettura di una parola. I morfemi si dividono in *liberi e legati*, a seconda che possano stare da soli, come singola parola, o che siano tipicamente aggregati ad un'altra forma. *Specie* è un esempio di morfema libero, invariabile nel genere e nel numero. In italiano⁹⁶ sono pochi i morfemi liberi: *specie*, è uno di questi⁹⁷. I più sono morfemi legati, e si annoverano in prefissi, radici, suffissi. Quando dico che "il diritto comunitario descrive un sistema giuridico *sovranazionale*", notiamo subito che *sovranazionale* è un aggettivo scomponibile nei morfemi:

1 *sou*ra (suffisso legato)

2 *nazion* (radice legata)

3 *al* (suffisso legato)

4 *e* (suffisso legato)

⁹³ Può applicare il metodo diacronico alla storia dell'evoluzione linguistica, illuminando aspetti nuovi.

⁹⁴ CORNU G. *Linguistique juridique*, Edition Montchrestien, EJA, Paris, 2005, osserva che se la linguistica giuridica aiuta a conoscere un dato sistema giuridico, può anche essere utile nella conoscenza di un altro sistema giuridico, o di un sistema giuridico in un passato momento storico.

⁹⁵ YULE, G., *Introduzione alla linguistica*, Collana "I Manuali", Il Mulino, 1997.

⁹⁶ In inglese parole come *dress, girl, boy, source*, sono morfemi liberi, mentre *undress, girlfriend, boy-scout, outsourcing* sono legati.

⁹⁷ Altri possono essere *città, bene, sopra*. Tutti elementi invariabili nel genere e nel numero.

I morfemi legati possono quindi essere di due tipi: *derivazionali*⁹⁸, quando servono per creare parole nuove a partire dalla radice, come nel caso appena visto di *sovranaZIONALE*, e *flessivi*, quando contribuiscono ad indicare certi aspetti di una parola, ad esempio se è singolare o plurale, maschile o femminile, oppure il grado nel caso di un aggettivo o la coniugazione in quello di un verbo.

I morfemi liberi possono essere suddivisi in morfemi *lessicali*, che nell'esempio sono rappresentati dalla radice legata, e morfemi *funzionali*, cioè congiunzioni, pronomi, articoli e preposizioni.

L'analisi morfologica è di grande interesse per il giurista, perché mette a fuoco non solo l'etimologia e le peculiarità del lessico giuridico, ma inerisce anche ai rapporti sintattici, e quindi ha implicazioni semantiche⁹⁹.

La lingua italiana, come molte altre lingue romanze, vede il proprio vocabolario giuridico profondamente influenzato dal latino soprattutto per quanto riguarda la formazione delle parole giuridiche, che si creano mediante l'innesto di suffissi latini in una lingua colta¹⁰⁰.

Esaminiamo la formazione del vocabolario giuridico attraverso la *derivazione*¹⁰¹ e la *composizione*¹⁰² delle parole.

La derivazione può consistere nella *sostantivizzazione* di un participio presente¹⁰³, come nel caso di *ricorrente*, *appellante*,

⁹⁸ Lo studio di questi meccanismi di parole è detto anche *morfologia derivativa*. Si realizza attraverso l'assegnazione di una categoria grammaticale diversa ad una parola, senza modificarne la forma: per *conversione* (es : sapere è verbo, che diventa sostantivo con l'aggiunta dell'articolo *il*, come pure da parlare si perviene a *i parlanti*); per *suffissazione* con l'aggiunta di suffissi a destra della base (lavor-o, lavor-atore), con l'aggiunta di prefissi (come nel caso di dis-avventura, a-tecnico). D'ACHILLE, P., *L'italiano contemporaneo*, Il Mulino, Bologna, 2003.

⁹⁹ VISCONTI, J., *A modular approach to legal translation*, in G. Grewendorf e M. Rathert (a cura di), *Formal Linguistics and Law*, Mouton de Gruyter, 2009.

¹⁰⁰ FIORELLI, P., *L'Italiano giuridico dal latinismo al tecnicismo*, in Domenighetti, I (a cura di) , *Con felice esattezza*, Bellinzona, Casagrande, 1998.

¹⁰¹ CORNU, G., *Linguistique juridique*, op. cit.

¹⁰² SOURIOUX, J. L. - LERAT, P., *Le langage du droit*, PUF, coll. SUP, 1^{er} ed., 1975.

proponente, o di un participio passato, ad esempio *assicurato*, *condannato*, *delegato*.

Si può poi avere derivazione per *suffissazione* e *prefissazione*.

Il primo caso riguarda l'individuazione dei protagonisti della "scena" giuridica o l'indicazione degli scopi cui tende il diritto: infatti, coloro che hanno un ruolo attivo nei rapporti giuridici sono il venditore, il donatore, il testatore: in questo caso si aggiunge al morfema base il suffisso legato *-tore*.

Quando invece si indicano soggetti che godono di un diritto o del beneficio di una situazione vantaggiosa si aggiunge il suffisso *-ario*: *promissario*, *donatario*, *domiciliatario*.

I suffissi *-ibile*, *-abile*, *-ubile* indicano le finalità cui tende il diritto, le possibilità che apre: ecco che si parla di creditore *solvibile*, di persona *imputabile*, di vincolo *indissolubile*.

I morfemi legati *-orio* indicano poi i risultati attesi: è il caso di clausola *compromissoria* o azione *possessoria*, mentre quelli in *-ivo* (*legislativo*, *esecutivo*, *confermativo*) esprimono l'idea di un effetto, una funzione o una tendenza.

Il secondo caso riguarda invece i prefissi che svolgono un ruolo di arricchimento del vocabolario giuridico: si ha un *co*-imputato, si vive in *sub*-affitto, si dà un *pre*-avviso, si fa un *contro*-interrogatorio e così via.

Molti termini giuridici si creano infine per *composizione*¹⁰⁴, cioè sono originati dall'unione di due o più lessemi dotati di significato proprio, che danno così origine ad una nuova entità semantica.

¹⁰³ GARZONE, G., *Osservazioni sulla didattica della traduzione giuridica*, in MAZZOTTA, P. - SALMON, L. (eds.), *Tradurre le micro lingue scientifico-professionali. Riflessioni teoriche e proposte didattiche*, Utet, Torino, 2007.

¹⁰⁴ SOURIOUX, J. L. - LERAT, P., *Le langage du droit*, PUF, coll. SUP, 1^{er} ed., 1975.

Morfologicamente questi termini si possono presentare come lessemi uniti o separati, talvolta legati da un *trait d'union*.

La composizione costituisce il principale modo per dare vita ad un *neologismo*, cioè ad una nuova parola che entra o si forma in una lingua¹⁰⁵, particolarmente utile in campo giuridico, perché consente di dare nome ai nuovi concetti del sistema¹⁰⁶ o di riferirsi ad un istituto preciso: termini come *composizione amichevole*, *forza maggiore*, *buona fede* (dove si combina un sostantivo con un aggettivo), *contratto-quadro*, *protezione del terzo contraente*, *brevetto d'invenzione* o *vendita a rate* (dove un articolo, un avverbio o una preposizione indicano la fine, il mezzo, l'oggetto, l'appartenenza di un sostantivo ad un campo semantico ben specificato) costituiscono quei *neologismi combinatori* che integrano la parte linguisticamente meno vaga del vocabolario giuridico¹⁰⁷. Sul *neologismo semantico*, che concerne invece il mutamento di significato di una parola già esistente, ci soffermeremo nei paragrafi 6 e 7 di questo capitolo.

Un'importante variazione morfo-lessicale del linguaggio giuridico è quella che predilige l'impiego di suffissi di derivazione latina o di derivazione volgare, ma nei quali è evidente un'influenza colta: “senza essere elementi latini incastrati a forza in un discorso italiano, certi modi di formazione delle parole risentono ugualmente di una forte impronta latina”¹⁰⁸.

¹⁰⁵ Un tempo si compilavano dizionari di neologismi a scopo puristico (si pensi, ad esempio, al *Lessico della corrotta italianità* di P. Fanfani e C. Arlia, 1877, oppure al *Vocabolario di parole e modi errati*, di F. Ugolini, 1855), ora a scopo documentario (LURATI, O., *3000 parole nuove. La neologia degli anni 1980-1990*, Zanichelli, Bologna 1990).

¹⁰⁶ Per una trattazione più esauriente del fenomeno del neologismo, si rimanda al capitolo sull'interlinguistica.

¹⁰⁷ CASTIGNONE, S., *Introduzione alla filosofia del diritto*, Manuali Laterza, Bari, 2009.

¹⁰⁸ FIORELLI, P., *L'italiano giuridico dal latinismo al tecnicismo*, in I. Domenighetti (a cura di), *Con felice esattezza*, Bellinzona, Casagrande, 1998, pp. 139-183. L'Autore individua nel Seicento

Dobbiamo pertanto accennare brevemente all'evoluzione diacronica della nostra lingua giuridica.

1.4 La lingua giuridica italiana, dal latino al volgare

Da un punto di vista comparatistico¹⁰⁹, stante la derivazione latina dei morfemi citati, si potrebbe sostenere che il latino è un formante della lingua giuridica¹¹⁰: caduto l'Impero Romano d'Occidente, con il succedersi delle invasioni barbariche, i costrutti latini, già influenzati dai Greci, in occasione della traduzione della Bibbia si adeguano alla sintassi prima gotica (IV secolo), poi armena (V secolo) e successivamente slava (IX secolo).

In occasione di questi primi contatti, il problema teorico delle differenze tra le lingue non si pone ancora, poiché i diffusori del Vangelo consideravano gli idiomi di questi popoli meramente propedeutici alla propaganda cristiana, e, quindi, non suscettibili di speculazioni scientifiche.

In Francia nel V secolo Clodoveo promulga la *Lex Salica*, che convive a lungo con il diritto romano e si fonde per contatto con i dialetti germanici¹¹¹. Tra l'VIII e il IX secolo il galloromanzo sviluppa caratteristiche dialettali distinte al Nord (*francinae*) e al Sud (*provinciales*). E la prima persona a "ragionar" davvero di queste

e Settecento il periodo in cui il travaso di suffissi dal latino all'italiano volgare mette veramente radici in un uso più o meno colto della lingua volgare.

¹⁰⁹ Cfr. SACCO, R., *Introduzione al diritto comparato*, in *Trattato di diritto comparato*, diretto da SACCO, R., Utet, Torino, 1992.

¹¹⁰ Per una definizione di *europèità*, cfr. cap. 3.

¹¹¹ FRANCOIS, A., *Histoire de la langue française cultivée des origines à nos jours*, A. Jullien, , 2 vol., Genève, 1959 e HAGÈGE, C., *Le français, histoire d'un combat*, Edition Michel Hagège, Paris, 1996.

varianti fu Dante Alighieri, che nel suo *De Vulgari Eloquentia*, composto nel 1303, considerava le lingue d'oc e d'oïl¹¹² come appartenenti ad uno stesso gruppo, mentre distingueva con esattezza in Italia quattordici forme di dialetti¹¹³.

Nonostante il latino rimanga sempre la lingua ufficiale paneuropea¹¹⁴ del clero e dell'aristocrazia, tra il XIII e il XVI secolo commercianti e diplomatici in occasione dei loro viaggi traggono suggestioni da idiomi diversi e si comincia ad avvertire la necessità di compilare i primi dizionari¹¹⁵, a suddividere le lingue in famiglie¹¹⁶, e a elaborare grammatiche¹¹⁷.

La questione linguistica in Francia si risolse con un naturale e progressivo passaggio dal latino ai dialetti locali e infine al francese, obbligatoriamente utilizzato per le riforme amministrative¹¹⁸ e le *Ordonnances royales*¹¹⁹ a partire dalla seconda metà del Cinquecento.

¹¹² “ Nam alii oc, alii oil, alii si afirmando locuntur” (I, VIII, 6) *De vulgari eloquentia*.

¹¹³ LEROY, M., *Profilo storico della linguistica moderna*, Editori Laterza, Bari, 1965.

¹¹⁴ CALVET, L. J., *Les langues véhiculaires*, PUF, Paris, 1981.

¹¹⁵ Ci si riferisce qua al dizionario di Ambrosio Calepino, che ebbe molto successo e che venne più volte rielaborato e arricchito. Da ricordare che proprio dal nome del suo autore derivò il sostantivo comune *calepino*, che indica genericamente un grosso volume antiquato. Nel 1555 esce a Zurigo la prima raccolta di Conrad Genser, *Mithridates*, che offre ventidue versioni in lingue differenti del Pater noster. Nel 1952 esce l'opera di Jerome Megiser che pubblica un repertorio di quaranta lingue, seguito nel 1603 dall'uscita del *Thesaurus Polyglottus*, a cura dello stesso Megiser.

¹¹⁶ Giuseppe Giusto SCALIGERO nella sua *Diatriba de Europaeorum linguis* offrì una prima affascinante, lacunosa suddivisione degli idiomi in undici lingue matrices cui erano derivate delle propagines, che erano quindi parenti tra loro. Le quattro principali lingue capostipiti erano designate secondo le varie forme del nome di Dio ed erano slave, germaniche, romanze e il greco.

¹¹⁷ Intrisa del pensiero aristotelico è la *Grammaire générale et raisonnée* di Port Royal (1660).

¹¹⁸ Si allude qui all'ordinanza di Montilz-les-Tours del 1454, che mirava all'estrapolazione di un codice commune che contenesse i costumi orali tipici del diritto consuetudinario del Nord, al fine di consolidare i territori riuniti sotto la corona con un progetto di riforme tese a migliorare la gestione del paese.

¹¹⁹ Fra le molte, le Ordonnances di Carlo VIII del 28 dicembre 1490 (l'*Ordonnance* di *Moulins*), con cui si raccomanda all'art. 101 l'uso *du language François où maternel*, le Ordonnances di Louis XII, con le quali si rendeva necessario utilizzare *il vulgaire et language du pays* per redigere gli atti di giustizia, e, soprattutto, quelle di Francesco I (l'*Ordonnance* del 15 agosto 1539 di *Villers-Cotterêts*), con cui viene decretata la nascita del *langage maternel françoys*, nella sua duplice accezione di lingua materna di Francia o francese, molto vicino all'idea della lingua volgare di Dante. MADONIA, F. P. A., *Le lingue di Francia*, Carocci, Roma, 2005.

In Italia invece cominciò a porsi nel con il già citato saggio di Dante e continuò ad essere dibattuto per tutto il periodo dell'unificazione, perché la frammentazione della lingua in numerosi dialetti rifletteva le diverse dominazioni¹²⁰ e i molti particolarismi politici¹²¹.

Nella penisola italiana il latino resistette inoltre più vigorosamente che in Francia all'erosione dei dialetti, soprattutto per il ruolo che ebbe nel costituire l'impalcatura del *Concordia discordantium canonum*, noto anche con il nome di *Decretum*¹²², che avrebbe costituito la base di quello che più tardi sarà chiamato *Corpus Iuris Canonici*¹²³, raccolta di secolari tradizioni, consuetudini, leggi e pensieri teologici che necessitavano di essere ordinati attraverso *romanis rationis*¹²⁴.

Il diritto della Chiesa si impasta quindi indissolubilmente con il latino, ancora oggi lingua ufficiale della curia romana, e si radica nella Penisola italiana.

¹²⁰ Il "regnum siciliae" al Sud, con le dominazioni normanne, angioinesi e aragonesi. BELLOMO, M., *Società e Istituzioni dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Ed Il cigno, 1997.

¹²¹ Il feudalesimo, i comuni, le Signorie, che dotandosi di statuta cominciano a stabilire anche la graduazione delle norme che i giudici locali dovranno applicare: in primis lo statutum, le consuetudini, il diritto comune (talora diritto romano talora diritto romano più diritto canonico). BELLOMO, M., *Società e Istituzioni dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Ed. Il cigno, 1997, p.380-381.

¹²² Il *Decretum* è l'opera monumentale di Graziano, monaco di Chiusi, vissuto a Bologna nei decenni dell'insegnamento irneriano che completa tra il 1140 e il 1142 la raccolta delle norme canoniche. FRANSEN, G., *La date du Décret de Gratien*, in *Revue d'histoire ecclésiastique*, 51 1956, pp. 521-531.

¹²³ RAMBAUD- BUHOT, J., *Le legs de l'ancien droit: Gratien*, in *L'age classique. 1140-1378. Sources et théorie du droit*, a cura di G. Le Bras, Ch. Lefebvre, J. Rambaud., Sirey, Paris 1965, p. 49.

¹²⁴ Il materiale del *Decretum* è stato ordinato da Graziano *ratione significationis*, compiendo operazioni logiche finalizzate a dimostrare che alcune contraddizioni sono solo apparenti, e non sostanziali, *ratione temporis*, con riferimento che la legge successiva abroga quella precedente sullo stesso oggetto, e *ratione dispensationis*, in applicazione di un metodo ben e abituato a fissare una regola e a prevedere per essa eccezioni. CALASSO, F. *Medio Evo del diritto. I. Le fonti*, Milano, 1954, pp. 397-398 e VACCARI, *Teologia e diritto nel XIII secolo*, in *Studi in onore di C. Ferrini*, Milano, 1947, pp. 418 e ss.

Tuttavia, al di fuori degli ambienti ecclesiastici, si affermano i dialetti¹²⁵, e la lingua diventa *vessillo dei popoli soggetti*¹²⁶ in vista dell'unificazione: il Manzoni, milanese, per scrivere i Promessi Sposi¹²⁷ e dare un idioma a quel *volgo disperso che nome non ha*¹²⁸, “sciacquò” i suoi panni in Arno, contribuendo a far scegliere la parlata fiorentina colta¹²⁹ come lingua dell'Italia unita.

Questa parlata fiorentina colta, che già tra il Trecento e il Quattrocento cominciava ad essere usata dai ceti più elevati anche nelle scritture pubbliche e private, e che nel Cinquecento Machiavelli riconobbe come doverosamente in grado di “accattare¹³⁰” termini di provenienza straniera e renderli conformi alla lingua ricevente, si infiltrò negli ambienti cancellereschi, arricchita di elementi lessicali e strutture sintattiche di diretta derivazione latina¹³¹.

Non si nega infatti l'apporto dell'apparato burocratico all'unificazione linguistica italiana¹³²: la soluzione al problema dell'unità linguistica doveva esser cercata nella maggior diffusione degli scambi e dei contatti tra i parlanti della nazione (già allora l'idea era quella di ricercare l'unità nella molteplicità. Per un parallelismo

¹²⁵ La divisione è sommaria, ma si potevano distinguere all'epoca: il gruppo settentrionale, o galloitalico, il gruppo toscano, il gruppo meridionale, il sardo e il ladino. DE MAURO, *Storia linguistica dell'Italia unita*, terza edizione, Laterza, Bari, 1995, p. 21.

¹²⁶ VEGEZZI-RUSCALLA, G., *Che cos'è la nazione*, Torino, 1854, p. 19.

¹²⁷ La prima edizione del Fermo e Lucia è del 1823, l'ultima del 1842. La questione linguistica fu particolarmente cara al Manzoni, che per il suo capolavoro scelse protagonisti lombardi e, dopo aver “sciacquato i panni in arno”, li fece parlare fiorentino.

¹²⁸ MANZONI, A., *Adelchi, coro IV*, 1822.

¹²⁹ MAIDEN, M., *A linguistic History of Italian*, London, 1995.

¹³⁰ MACHIAVELLI, N., *Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua*, 1515 scriveva che “le lingue non possono esser semplici, ma convien che sieno miste con l'altre lingue” perché “la lingua si chiama d'una patria, la quale convertisce i vocaboli ch'ella ha accattati da altri e nell'uso suo, et è sì potente che i vocaboli accattati non la disordinano, ma ella ordina loro: perché quella che ch'ella reca da altri lo tira a sé, in modo che par suo.”

¹³¹ DE MAURO, T., *Storia linguistica dell'Italia unita*, Terza edizione, Laterza, Bari, 1995, p.22.

¹³² CASSESE, S., *Il linguaggio della burocrazia*, in *Il linguaggio della divulgazione*, Milano, Selezione del Reader's Digest, 1983, pp. 42-48.

con l'attuale situazione in Europa, cfr. capitolo 3)¹³³: la legge Casati¹³⁴, elaborata appena due anni prima dell'Unificazione per riformare la scuola del Regno di Sardegna, è costretta a scegliere tra lingue del popolo e lingua nazionale¹³⁵ ed opta per una scuola mirata a difendere l'italiano e a privare di prestigio i dialetti.

Così, mentre la Francia ha trovato la sua "favella" in Parigi, indiscusso centro politico, culturale ed economico, e la Germania, pur frammentata in decine di Stati, ha trovato nella *Bibbia* di Lutero il suo modello linguistico, in Italia anche "forzando la storia"¹³⁶ il latino resta tuttavia il sostrato cui attinge la lingua giuridica: si pensi a termini come *legge, legislazione, giudice, giurisdizione, ragione, convenzione, contratto, obbligazione, prescrizione, donazione, società, locazione e mandato*. Hanno tutti una derivazione latina (*lex, legislatio, iudex, jurisdictio, ratio, conventio, contractus, obligatio, praescripto, donatio, societas, locatio, mandatum*) e una corrispondenza francese (*lois, législation, juge, jurisdiction, raison, convention, contrat, obligation, prescription, donation, société, location, mandat* ¹³⁷).

Ovviamente il vocabolario giuridico odierno è stato influenzato anche da altre lingue, come il greco e l'arabo: si pensi a *democrazia*,

¹³³ ASCOLI, G. I., *Lettere glottologiche*, 1887.

¹³⁴ Un'interessante prospettiva sull'insegnamento della lingua italiana e straniera nell'Italia postunitaria si trova nell'articolo di BALBONI, P. E., *L'educazione linguistica alla nascita del regno d'Italia*, in *Rassegna Italiana di Linguistica Applicata*, vol. 40, n. 3, Bulzoni Editore, Roma, 2008.

¹³⁵ DA MAURO, T., *Storia linguistica dell'Italia unita*, *op. cit.*, ed. 1995, afferma che al momento dell'Unità appena il 2,5% della popolazione parlava italiano, fuori della Toscana e di Roma.

¹³⁶ Il riferimento è qui al *Proemio* di Ascoli del 1872, che considerava un arbitrio storico scegliere il fiorentino come lingua-modello per l'Italia unita. DARDANO, M., *G.I. Ascoli e la questione sulla lingua*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1974.

¹³⁷ BLOCH, O., - WARTBURG, W., *Dictionnaire étymologique de la langue française*, edizione V, PUF, Parigi, 1968.

oligarchia, politica (dal greco *δημοκρατια, ολιγαρχια, πολιτικός*),
dogana (dall'arabo¹³⁸ *diouan*).

Queste derivazioni ci forniscono l'occasione di introdurre l'*etimologia*, quella parte della lessicografia che studia l'origine delle parole e che, cercando di identificare le diverse radici di un lessema, permette di studiarne i fenomeni semantici¹³⁹.

Spesso infatti l'etimologia non è sufficiente a spiegare il significato di una parola, poiché sovente all'origine questa ne aveva più di uno e con il tempo si è sedimentato un senso differente: se il significato base del vocabolo *convenzione* è quello di *accordo, patto*, in latino *conventio* vuol dire *assemblea*, da *cum venio*, andare assieme: ecco perché il significato principale latino lo ritroviamo, ad esempio, in domanda *riconvenzionale*. *Credito* deriva dal latino *creditum*, da *credere, avere fiducia*, ed è ciò che fa il creditore nei confronti del debitore.

L'indubbio influsso del latino sulle lingue moderne consente quindi di etichettarlo come "superstrato culturale¹⁴⁰".

Il latino è infatti alla base di numerosi morfemi franco-italiani e costituisce un importante formante del vocabolario giuridico¹⁴¹. Sarà

¹³⁸ HAMMOURY, Y. M., *L'influenza dell'arabo nelle lingue romanze: l'esempio dell'italiano*, in *Rassegna Italiana di Linguistica Applicata* – 3/2008, Bulzoni Editore, Roma. Lo studioso analizza i mutamenti semantici delle parole italiane di origine araba. L'influenza a livello lessicale sull'italiano è visibile in circa 300 parole individuate da DE MAURO, T., *Dizionario etimologico della lingua italiana*, Paravia, Milano, 2000. Il contatto avveniva in Sicilia, dominata dall'824 per tre secoli dagli Arabi e attraverso i commerci con i paesi vicini dove era presente l'Islam, soprattutto Spagna e Portogallo. Poiché gli Arabi furono presenti nella penisola iberica per oltre otto secoli e la lingua spagnola ha preso in prestito dalla lingua araba circa 4300 parole, una parte di questi *prestiti* (crf. *Infra* § 1.8) è arrivata in Italia, dove ha subito un'evoluzione semantica tale per cui, ad esempio, *al-wazīr*, in arabo significa *ministro*, ma in italiano ha il significato di *aguzzino*.

¹³⁹ GUIRAUD, P., *L'étymologie*, collana *Que sais -Je?*, Puf, Paris, 1972, pp. 5 e ss.

¹⁴⁰ TAGLIAVINI, C., *Le origini delle lingue neolatine*, Pàtron, Padova, 1972.

¹⁴¹ COSTANTINESCO, L. J., *Il metodo comparativo*, Giappichelli, Torino, 2000. L'Autore sostiene a questo proposito che "le differenze sono minime allorché si tratta di ordinamenti

bene a questo punto spazzare via il campo dalle confusioni relative a lessico e vocabolario: il lessico è l'insieme delle parole e delle locuzioni che compongono una lingua, il vocabolario un sottoinsieme del lessico che viene via via caratterizzato da una relazione stabilita a priori. Ad esempio, il vocabolario di una persona costituisce il lessico da lei compreso e utilizzato, ma può essere anche quello di un gruppo sociale, di una scienza o di una tecnica, di una determinata epoca storica, purché individui un insieme circoscritto di lessemi attualizzati in un contesto definito¹⁴².

La derivazione dal latino consente di individuare *il significante* della *parole*, ma questo non deve trarre in inganno: è raro infatti che un termine abbia *ancora* il *significato* del suo etimo¹⁴³: sovente il termine attuale acquista una connotazione tecnica che prima non aveva o la perde con il passare del tempo.

La corrispondenza semantica tra due termini è rara: si conserva in *usus, usufructus, jurisdictio*, ma dal momento che il principio del consensualismo ha scalzato il rigido formalismo romano¹⁴⁴, *contractus* e *contratto* non sono equivalenti: il senso etimologico di una parola non è il senso vero e assoluto della versione attuale.

appartenenti alla medesima famiglia giuridica. Si pensi ai termini giuridici dei diritti latini (francese, italiano, spagnolo, portoghese) o a quelli degli ordinamenti tedesco o austriaco. Benché siano meno evidenti, esistono variazioni anche tra questi. Per contro, tali differenze sono notevoli quando si tratta di ordinamenti appartenenti a famiglie diverse, come ad esempio i diritti anglo americani, euro continentali, post-socialisti o islamici”.

¹⁴²DARDANO, M., *Lessico e semantica*, in Alberto A. Sobrero (a cura di), *Introduzione all'italiano contemporaneo*, Manuali Laterza, Roma-Bari, 2003. L'Autore sottolinea a questo proposito che nell'uso comune dizionario e vocabolario sono denominazioni tra loro intercambiabili. Sarà bene usare il primo termine per indicare la raccolta in un volume (o eventualmente in un altro supporto) delle unità lessicali di una lingua (cfr. il francese *dictionnaire* e l'inglese *dictionary*) e riservare a vocabolario il valore ora definito.

¹⁴³CORNU, G., *Linguistique juridique, op.cit.*, p.154.

¹⁴⁴ Per cui le obbligazioni *verbis contractae* traevano origine dai contratti verbali, caratterizzati tutti dalla solennità e dalla formalità. Gaio si poneva infatti più dal punto di vista dell'*obligatio* piuttosto che del consenso. L'*obligatio* nasceva cioè da uno *loquente*, non da accordo di volontà. ARANGIO RUIZ, V., *La compravendita in diritto romano*, Jovene, Napoli, 1984.

Lingua e diritto evolvono pertanto su due binari paralleli.

Questa conclusione non è nuova per i giuristi italiani: già nel 1946 Giovanni Nencioni nel suo saggio “Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio”¹⁴⁵ sosteneva la specularità di diritto e lingua, entità che si muovono entrambe fra oggettività e soggettività, fra norme e concreta applicazione. La lingua per questo Autore è “un’istituzione umana, storica e sociale al pari del diritto”¹⁴⁶.

A questo proposito Natalino Irti nota che “come nella lingua il parlante attinge elementi dal vocabolario, custode di mode e forme dell’esprimersi e del dialogare, e si fa obbediente alla costante oggettività dei significati e alle regole della grammatica; così nel diritto il singolo atto (negozio giuridico, testamento o sentenza) trae la propria validità dall’adeguarsi alla legge, dall’essere quale la legge vuole che sia.

In ambedue i campi, l’uomo deve negare se stesso per essere veramente se stesso, perdersi come individuo per riconoscersi nella socialità del dire e del fare: alla lingua come codice del parlare corrisponde il diritto come grammatica dell’agire.

E in ambedue, anche gli atti illeciti, gli atti di disobbedienza e di rivolta, giovano alla vita dell’istituzione e ne stimolano lo sviluppo. Comune il destino delle istituzioni, chiamate a garantire i rapporti del convivere: uomini che parlino e s’intendano fra loro; e uomini che agiscano l’uno verso l’altro secondo misure costanti e predefinite. Crisi

¹⁴⁵ NENCIONI, G., *Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio*, Firenze, La Nuova Italia, 1946. Per l’Autore “il *diritto*, (o meglio un determinato istituto giuridico) si presenta come un corpo di regole, cioè di volontà, [...] avente una propria realtà ed una propria autonomia nei confronti delle volontà e delle coscienze dei singoli; un corpo di regole, di volontà non già in atto, ma in potenza, ossia in agguato all’azione del soggetto che ne produrrà l’attuazione specifica. Così nella *lingua*: un complesso di mezzi espressivi e comunicativi (di semantemi, di fonemi, di forme, di sintagmi di possibilità verbali) è presente, come sistema potenziale, nella coscienza dell’individuo, pronto a passare all’atto quando sorga in lui il bisogno di parlare”.

¹⁴⁶ TIMPANARO, S., *A proposito del parallelismo tra diritto e lingua*, Belfagor, 1963.

del diritto e crisi della lingua sono crisi della parola, storpiata dai segni telematici e dai gerghi tecnici. La vita del diritto è vita di parole¹⁴⁷. Comandare, giudicare, interpretare non si può se non con parole¹⁴⁸.

Questo dimostra che il rapporto tra diritto e lingua vive “in perenne tensione fra funzioni ed esigenze assai diverse” e che il “continuo rincorrersi tra discipline incompatibili¹⁴⁹” può risolversi solo con la loro interazione.

1.5 La lingua volgare si insinua nel diritto, la legge diffonde la lingua

Abbiamo già detto abbastanza per poter asserire la prima grande connessione tra diritto e lingua, per così dire di matrice diacronica, per cui la lingua è formante del diritto¹⁵⁰.

Vediamo ora di dimostrare l'inverso, per cui *il diritto*, in senso oggettivo¹⁵¹, è *formante della lingua*¹⁵².

¹⁴⁷ Alla stessa conclusione giunge CORTELLAZZO, M. A., *Lingue speciali: la dimensione verticale*, Unipress, Padova, 1994: “il diritto non si serve della lingua, ma è fatto di lingua”; così come MELLINKOFF, D., *The language of the Law*, Little, Brown, Boston, 1963 “the law is a profession of words”.

¹⁴⁸ IRTI, N., p. 57 del Corriere della Sera, 24 ottobre 2008, *Le vite parallele di diritto e lingua*.

¹⁴⁹ Sono parole di PALERMO, F., *Insieme per forza? Aporie epistemologiche tra lingua e diritto*, in Veronesi, D. (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca*, Unipress, Padova, 2001, pp. 17-28.

¹⁵⁰ Nel capitolo IV verificheremo che la lingua è formante del diritto anche da una prospettiva sincronica: alcune corti italiane fanno riferimento al diritto straniero in controversie prive di elementi di internazionalità senza che le corti vi siano in qualche modo tenute SOMMA, A., *Metodi e scopi della comparazione giuridica nelle decisioni delle corti*, in ALPA, G., ed., *Il giudice e l'uso delle sentenze straniere. Modalità e tecniche della comparazione giuridica*. Atti del Seminario della Corte costituzionale e del Consiglio nazionale forense del 21 ottobre 2005, Giuffrè, Milano, 2006. Si tratta di un'operazione di volontaria comparazione dei sistemi giuridici.

¹⁵¹ NINO, C., *Introduzione all'analisi del diritto*, Giappichelli, Torino, 1996.

¹⁵² Per delimitare l'ambito di questa trattazione si è scelto di analizzare le politiche linguistiche di Francia e Italia. Tuttavia, le complesse relazioni tra diritto e lingua diventano particolarmente

In Francia *les Ordonnances* di Francesco I sono il sigillo regio apposto al processo di diffusione del francese, non solo per dare alla nazione un volgare illustre, che peraltro armonizza una situazione di fatto già esistente, ma per trovare in una lingua perfezionata dall'attività di istituzioni fondate *ad hoc* come *l'Académie Française*¹⁵³ uno strumento di espansione dell'autorità statale.

L'affermazione del francese cresce come lingua di corte e come lingua di diplomazia, poiché accanto ad un'indubbia tendenza universalistica, era sorretta da una ferma volontà imperiale di esprimere l'eccellenza dello Stato¹⁵⁴, che dettava le sue condizioni imponendo l'idioma nazionale: i trattati di annessione della Franca Contea e il controllo delle Fiandre vennero redatti in francese¹⁵⁵, così come in francese venne redatto il trattato di Rastad (1714) che costrinse il Re Sole a cedere all'Inghilterra parte dell'America del Nord occupata dopo il regno di Enrico IV e il Congresso di Vienna, che decretò la fine dell'egemonia imperialistica francese¹⁵⁶.

evidenti nel campo delle relazioni internazionali. Qui, la lingua non ha mai costituito una questione di scambio culturale. È stata anche un mezzo di colonizzazione, occupazione, soppressione, un simbolo di egemonia e resistenza. Si narra che Isabella di Castiglia abbia ordinato a Cristoforo Colombo di sopprimere l'idioma degli autoctoni abitanti delle supposte Indie come simbolo di conquista. Nei paesi decolonizzati, ancora oggi una esigua minoranza che parla la lingua degli ex-coloni detiene il potere. DROHLA, J., *The languages of public International law: power politics under the cloak of cultural diversity?* dans *Droit international et diversité linguistiques*, Editiones Pedone, Paris, 2008.

¹⁵³ Fondata il 25 gennaio 1635 si prometteva di rendere la lingua francese pura e adatta alle più elevate forme di eloquenza, di regolamentare l'uso dei termini e della sintassi, di redigere un dizionario e una grammatica. Il regime al quale la lingua è sottomessa è il regime di tutto lo Stato.

¹⁵⁴ PRINCIPATO, A., *Breve storia della lingua francese. Dal Cinquecento ai nostri giorni*, Carocci, Roma, 2000.

¹⁵⁵ Trattati di Nimega del 1678 e del 1679.

¹⁵⁶ L'atto finale del Congresso di Vienna del 1815 è stato redatto in francese, con la seguente riserva: *La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les Puissances qui ont concouru à cet acte, que l'emploi de cette langue ne tierera point à conséquence pour l'avenir; de sorte que chaque Puissance se réserve d'adopter, dans les négociations et conventions futures, la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux*

L'egemonia culturale francese transita sui binari della lingua, veicolata dai *philosophes* presso i sovrani europei: Voltaire presso Federico II, Diderot presso Caterina II, mentre Gustavo II si fece portavoce di un "cosmopolitismo lessicale" profondamente influenzato dal francese¹⁵⁷.

Con alterne fortune¹⁵⁸ questa politica linguistica sfociò nella soluzione napoleonica, per cui si iniziò a percorrere la strada del superamento dei dialetti¹⁵⁹ attraverso l'istruzione elementare, il potere lento ma certo dell'imitazione¹⁶⁰, e la redazione del *Code Civil*, che avrebbe snellito l'amministrazione e favorito l'efficienza dell'esercito.

Ma come mai fra tutti i formanti, l'italiano giuridico ha subito l'influenza proprio del francese?

Con la fine dell'età napoleonica, che aveva esteso l'applicazione del *Code Napoléon* del 1804 alla Penisola italiana, il *code* viene abrogato negli stati restaurati dal Congresso di Vienna¹⁶¹.

usages établis. HILF, Meinhard, *Die Auslegung mehrsprachiger Verträgen*, Frankfurt a. M., 1972, p. 28.

¹⁵⁷ PROSCHWITZ, G.VON, *Gustave II par ses lettres*, Nordstedt-Touzot, Stockholm-Paris, 1986.

¹⁵⁸ La Rivoluzione cercò di diffondere i suoi ideali traducendo i decreti nei dialetti, operazione che veicolava il pericolo di un federalismo linguistico (la legge Merlin del 20 luglio 1794 che prevedeva sei mesi di prigione per il funzionario che nell'esercizio delle sue funzioni scriveva verbali, giudizi o contratti in idioma diverso che quello francese, fu poi sospesa il 2 settembre dello stesso anno), da scongiurare attraverso l'insegnamento elementare nazionale del francese, che il rapporto di Condorcet del 20 aprile 1792 considerava unico e indispensabile strumento di un'educazione democratica e repubblicana in grado di superare le varietà diastatiche della lingua. SERMAIN, J. P., *La part du diable. La rhétorique et ses enjeux pendant la Révolution française*, in *Confronto Letterario*, 1989, pp. 94-115.

¹⁵⁹ Nel 1784 Rivarol rispondeva al tema proposto dall'accademia di Berlino "Che cosa ha reso la lingua francese universale?" dicendo che "se il provenzale, che ha solo suoni pieni, fosse prevalso, avrebbe dato al francese lo splendore dello spagnolo e dell'italiano; ma il Mezzogiorno di Francia, sempre privo di capitale e di re, non poté sostenere la concorrenza del Nord, e l'influenza del dialetto piccardo si accrebbe con quella della corona".

¹⁶⁰ Eugène Coquebert de Montbret, 1831

¹⁶¹ Nel Nord esisteva il Regno di Sardegna, che comprendeva le attuali regioni nordoccidentali italiane, la Sardegna e le regioni (attualmente francesi) della Savoia e di Nizza, ed il Regno Lombardo Veneto, formato da Lombardia e Veneto, che era una parte dell'Impero di Austria. Nell'Italia centrale furono restaurati il Ducato di Parma e Piacenza, comprensivo di queste due città e del loro territorio, il Ducato di Modena e Reggio Emilia, comprensivo di queste due città e

Proprio per la felice sintesi, da esso realizzata, tra principi di libertà ed uguaglianza tra cittadini (ad esempio, il fatto già di utilizzare espressioni come “chiunque”, “ogni persona”, ecc.) provenienti dalla Rivoluzione Francese e tradizione giuridica europea, fondata anche in Francia sul sistema del diritto romano comune, molti degli Stati italiani restaurati si resero conto che era inevitabile la redazione di un codice civile e che non si poteva ritornare al sistema delle fonti del diritto romano comune non codificato¹⁶².

Così si occuparono della redazione di codici modellati su quello francese e ad avvenuta unificazione, il 1 giugno del 1865 fu promulgato il nuovo Codice civile per tutto il Paese, che entrò in vigore il 1 gennaio 1866. La rapidità con cui venne realizzato il nuovo codice fu certamente dovuta al fatto che l'unificazione del diritto privato non poneva particolari problemi di tipo politico - legislativo, in quanto quattro dei Codici preunitari¹⁶³, per unitarietà della fonte (il Codice francese) e per sostanziale unità del contenuto, realizzavano già una specie di "diritto comune"¹⁶⁴.

del loro territorio, il Principato di Lucca, formato da questa città e dal suo territorio, il Granducato di Toscana, che includeva quasi tutta l'attuale regione omonima, e lo Stato Pontificio, formato dalla Romagna (con la città di Bologna), Marche, Umbria e Lazio. Infine nell'Italia meridionale fu restaurato il Regno delle Due Sicilie, comprensivo di tutte le regioni meridionali della penisola italiana e della Sicilia.

¹⁶²Cfr. ASTUTI, G., *Il Code Napoleon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori* in *Annali di Storia del diritto*, XIV – XVII, 1970-1973, pp. 2 e ss.; GHISALBERTI, C., *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Laterza, Roma-Bari, 1979, pp. 223 e ss.

¹⁶³ E delle Due Sicilie, di Parma, di Sardegna, di Modena e austriaco.

¹⁶⁴ Tutto il XIX secolo è stato caratterizzato dalla traduzione delle opere francesi appartenenti all'*École de l'exégèse*, composta dai commentatori del *Code Civil*, successivamente imitati dalla dottrina italiana. SOMMA, A., *L'uso giurisprudenziale della comparazione nel diritto interno e comunitario*, Milano, Giuffrè, 2001. La recezione del modello tedesco che influenzò invece il Codice civile del 1942 avvenne attraverso la lettura in originale delle opere della dottrina: Savigny, Glück, Dernburg, Windscheid. CATERINA, R. - ROSSI, P., *L'italiano giuridico*, in POZZO, B. – TIMOTEO, M., *Europa e linguaggi giuridici*, Giuffrè, Milano, 2008.

La lingua riflette questa omogeneità di contenuti: il *Code Napoléon* all'art. 1993 stabiliva che “tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion” e già il *Codice civile di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia* a pag 587 della IV edizione, Milano 1806 traduceva letteralmente “Qualunque mandatario deve rendere conto al mandante del suo operato, e di tutto quello che ha ricevuto in forza della sua procura”. Il codice civile del 1865 molto saggiamente conservava la vecchia dizione dell'art. 1747: “ogni mandatario deve render conto del suo operato...”. La formula è linguisticamente ricalcata sulla francese, ma *render conto* non è un *calco* francese, trova un antecedente in *render ragione* e si ritrova in Dante, Tommaseo¹⁶⁵ ed è di derivazione latina.

Ciononostante il codificatore del 1936 ritenne l'espressione *ricalcata* su quella francese e la corresse con “rendere il conto” (art. 1713, c.c. del 1936). Poiché *il* non è un elemento pleonastico, l'aggiunta ha costretto la dottrina a ricorrere all'intenzione del legislatore per recuperare il senso originario dell'espressione, che consisteva nell'obbligare il mandatario a rispondere interamente del suo operato¹⁶⁶, non solo ad esibire il prospetto delle entrate e delle uscite¹⁶⁷.

Ancora oggi, l'art. 1713 del c. c. vigente annovera tra gli obblighi del mandatario quello di rendere al mandante *il* conto del suo operato.

Così in Italia, successivamente alla recezione del *code* napoleonico, nel 1820 Ferdinando Arrivabene¹⁶⁸ si augurava che la lingua forense venisse epurata dalle forme dialettali, allo stesso modo in cui Maurizio Moschini, autore nel 1832 di un *Saggio sulla lingua*

¹⁶⁵TOMMASEO, N., *Nuovo dizionario dei sinonimi della lingua italiana*, Firenze, 1838.

¹⁶⁶MINERVINI, G. *Il mandato, la commissione, la spedizione*, in *Trattato di diritto civile italiano*, vol VIII, Utet, Torino, 1952, pp. 90-99.

¹⁶⁷DE MAURO, T., *Storia linguistica dell'Italia unita*, op. cit.

¹⁶⁸ARRIVABENE, F., *Della lingua forense. Dissertazione*, Bergamo, 1829.

legale, vagheggiava una “polita lingua a tota italia comune”, da raggiungere “attraverso lo studio del Vocabolario della Crusca, la lettura attenta degli scrittori italiani, meglio se di cose giuridiche, l’assimilazione e l’imitazione dei giuristi antichi”.

È evidente come la necessità di non poter scindere diritto e lingua sia ad oggi attuale: ora come allora l’Accademia della Crusca costituisce un punto fermo per i giuristi, promuovendo convegni¹⁶⁹ e favorendo le interazioni tra i settori specialistici.

Nel 1911 Vittorio Scialoja, fondando un circolo di studi giuridici, si preoccupava della gente “che crede che un libro sia tanto più scientifico quanto si allontana dal vocabolario italiano”¹⁷⁰, relegando implicitamente il linguaggio giuridico eccessivamente oscuro alla stregua di un dialetto. Ma, nonostante queste critiche, va riconosciuto all’apparato burocratico dello Stato italiano il tardivo ma innegabile merito di avere contribuito a diffondere la lingua italiana¹⁷¹.

Il XX secolo è il secolo della frammentazione linguistica, che rifletteva la crescita del potere degli Stati Uniti nei confronti dell’Europa logorata e indebolita dalle guerre: le lingue autentiche del Trattato di Versailles del 1919 erano inglese e francese, così come l’anno successivo l’art. 39 dello Statuto della Corte permanente di giustizia individuava in queste due lingue *the official language of the Court*.

¹⁶⁹ Convegno del 5 luglio 2006, *L’italiano giuridico in prospettiva europea*.

¹⁷⁰ SCIALOIA, V., *Diritto pratico e diritto teorico*, in *Rivista di diritto commerciale*, I, 1911, p. 840.

¹⁷¹ CASSESE S., *Il linguaggio della burocrazia*, in *Il linguaggio della divulgazione*, Selezione dal *Reader’s Digest*, Milano, 1983, pp. 42-48; DE MAURO, T., *Storia linguistica dell’Italia unita*, *op.cit.*

Nel dopoguerra in Francia la frammentazione linguistica del Paese, riconosciuta dalla legge *Deixonne*¹⁷², viene superata con l'istituzione nel 1966 dell'Alto Comitato per la difesa e l'espansione della lingua francese, e successivamente con l'emanazione della legge *Bas-Lauriol*, che, prescrivendo l'utilizzo del francese come unica lingua nel rapporto con il consumatore, mirava a rivolgersi ad un nuovo interlocutore, quello costituito dalla società civile¹⁷³.

Gli effetti di quest'ultima legge vennero ripresi e ampliati dal governo di Balladur e dal nuovo ministro della Cultura e della Francofonia, Jacques Toubon, che nel 1994 riafferma le intenzioni della legge *Bas-Lauriol*, imponendo il francese nella pubblicità e nella presentazione di beni e prodotti di servizio, nel mondo del lavoro, dell'insegnamento, dei mass media e dei concorsi, così come in quello di simposi scientifici, congressi e manifestazioni.

Il diritto diffonde e plasma la materia linguistica.

1.6 Dal lessico alla sintassi

Tra il lessico e la grammatica di una lingua esistono dei collegamenti nella dimensione sincronica e in quella diacronica¹⁷⁴: la loro interazione è infatti continua, poiché il lessico possiede un'organizzazione dei suoi componenti (suddivisi in aggettivi, avverbi,

¹⁷² È la legge 11 gennaio 1951, n. 46, relativa all'insegnamento delle lingue e dei dialetti locali, che costituisce un riconoscimento ufficiale dell'esistenza delle lingue regionali e autorizza i maestri a far uso delle lingue locali nelle scuole elementari e materne "ogni volta che potranno trarne vantaggio nell'insegnamento, e segnatamente nello studio della lingua francese".

¹⁷³ CERQUIGLINI, B., *La naissance du français*, PUF, Paris, 1991.

¹⁷⁴ AA. VV. SOBRERO, A. A. (a cura di), *Introduzione all'italiano contemporaneo*, Manuali Laterza, Roma, 2003. p. 295.

verbi, ecc). e non può essere studiato indipendentemente dalla sua struttura grammaticale.

Si consideri a questo proposito la frase: “la causa è un elemento essenziale del contratto”.

In questo enunciato *causa* è un sostantivo.

Nella frase “il contratto si risolve *a causa di* un’impossibilità sopravvenuta”, *causa* è una locuzione preposizionale.

È la sintassi che conferisce al lessico la sua funzione grammaticale.

La sintassi, dal greco *συνταξιν*, *ordinare*, studia le regole secondo cui le parole si combinano tra loro per dare luogo a una delle innumerevoli forme di frase. È quindi strettamente legata alla morfologia¹⁷⁵: sovente infatti è la desinenza di una parola o la flessione di un verbo che ci consentono di capire il ruolo di oggetto o soggetto di un sintagma nominale.

Si parla spesso di *morfosintassi* per designare la disciplina che studia le forti interazioni della *parole* e sulla *langue*: nell’esempio “molti popoli assoggettò la potenza di Roma” la flessione del verbo ci consente di capire che è la potenza di Roma ad aver assoggettato molti popoli.

Un aspetto morfosintattico tipico del linguaggio giuridico è la *nominalizzazione*, cioè la trasformazione in sintagma nominale di una frase contenente un verbo o un aggettivo, e la *spersonalizzazione*,

¹⁷⁵ In alcune lingue come il tedesco e il latino ad uno stesso sintagma nominale possono essere assegnate funzioni sintattiche diverse: nominativo, se si tratta del soggetto, o accusativo se si tratta del complemento oggetto.

tramite l'impiego di forme del verbo impersonali ovvero passive, per lo più deagentive¹⁷⁶.

Il processo di nominalizzazione conferisce al testo un'effettiva coesione testuale, sovente ottenuta attraverso l'uso di participi passati, *dittologie*¹⁷⁷, sintagmi ad articolo zero (es., *avente causa*)¹⁷⁸, corredati da un effetto di astrazione, riduzione dell'elemento verbale e conseguente concisione¹⁷⁹.

L'astrazione è una tappa fondamentale del pensiero giuridico, inscindibile dalla sostanza giuridica¹⁸⁰: parole come *decadenza*, *prescrizione*, *testamento* costituiscono fenomeni morfosintattici tipici dei linguaggi specialistici ripetuti quantitativamente¹⁸¹ così spesso da assurgere allo *status* di *istituti giuridici*. Rovere¹⁸² ha poi elaborato un prospetto riassuntivo dei sostantivi terminanti nel suffisso *-ità*, raggruppandoli per nomi derivati da aggettivi con base in *-ico* (*sinallagmaticità*), *-oso* (*pretestuosità*, da *pretestuoso*), *-ario/orio* (*esecutorietà*, *vessatorietà*) *-ale* (*patrimonialità*) e in *-bile* (*estensibilità*), mentre derivati nominali con suffissi in *-tura* (*legislatura*, *candidatura*)

¹⁷⁶ PIERUCCI, M. L., *Introduzione alla lingua del diritto* in *Tradurre il diritto, nozioni di diritto e linguistica giuridica*, a cura di Ioriatti Ferrari, E. e Cavagnoli, S., Cedam, Padova, 2009.

¹⁷⁷ Le dittologie costituiscono l'accumulo di nomi e le coppie di nomi. "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorra (art. 4 co. 2 Cost.); *i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili [...] degli atti compiuti in violazione dei diritti* (art. 28 Cost.); la commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'attività giudiziaria (art. 82, co. 2).

¹⁷⁸ ROVERE, G., *L'articolo zero nel linguaggio giuridico*, in Beccaria G. L. - Marelli C. (a cura di), *La parola al testo. Scritti per Bice Mortara Garavelli*, I, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2002.

¹⁷⁹ MORTARA GARAVELLI, B., *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, op. cit., 2001.

¹⁸⁰ MANTOVANI, D., *Lingua e diritto. Prospettive di ricerca fra sociolinguistica e pragmatica*, in Garzone G. - Santulli F. (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Giuffrè, Milano, 2008.

¹⁸¹ GOTTI, M., *I linguaggi specialistici. Caratteristiche linguistiche e criteri pragmatici*, Scandicci, La Nuova Italia, Firenze, 1991.

¹⁸² ROVERE, G., *Capitoli di linguistica giuridica. Ricerche su corpora elettronici*, Edizioni Dall'Orso, Alessandria, 2005.

denotano attività tecnico-professionali emerse nel secondo dopoguerra¹⁸³, che hanno raggiunto un tale livello di lessicalizzazione da essere percepiti più nella loro dimensione nominale che “ex” verbale.

Questa manifestazione dello stile nominale si determina per funzionalità e pragmaticità, che consentono un’efficace *compattazione informativa*¹⁸⁴.

Pur profondamente legata alla morfologia, la sintassi italiana¹⁸⁵ ha comunque delle caratteristiche proprie. Vediamone alcune:

1) la larga combinabilità dei suoi elementi¹⁸⁶: dire “*Domani* ricorrerò al giudice per far valere il mio diritto di proprietà ” è equivalente a dire “Ricorrerò al giudice per far valere il mio diritto di proprietà *domani*”;

2) l’ordine dell’aggettivo rispetto al nome: generalmente segue il nome, in posizione attributiva. Parliamo di diritto *privato*, di provvedimento *illegittimo*, di contratto *nullo*.¹⁸⁷ È scorretta una denominazione che inverte quest’ordine: “Il *privato* diritto studia la regolamentazione dei

¹⁸³ BENINCÀ, P. - PENELLO, N., *Il suffisso -anza/-enza tra sincronia e diacronia*, in Grossmann M. - Thorton A.M. (a cura di), *La formazione delle parole*, Atti del XXXVII Congresso Internazionale della Società di Linguistica Italiana (SLI), L’Aquila 25-27 settembre 2003, Bulzoni, Roma, 2005.

¹⁸⁴ FERRARI, A., *Valore intrinseco e funzioni testuali della frase nominale*, in Jansen, H. - Polito P. – Schlosser, L. - Strudsholm E. (a cura di), *L’infinito & oltre. Omaggio a Gunver Skytte*, 2002, pp.171-189. Il ricorso alla nominalizzazione è l’unica strategia linguistica possibile per inserire più di una proporzione o funzione proporzionale all’interno di una frase.

¹⁸⁵ Per quanto riguarda la sintassi, in tutte le lingue del mondo sembra esserci una relazione fondamentale soggetto-verbo-oggetto, anche se non necessariamente nello stesso ordine. Greenberg esaminò 30 lingue e scoprì che questa relazione esisteva in tutte e trenta, ed inoltre vi era un ordine prevalente. In una semplice frase dichiarativa, l’ordine prevalente è quello in cui il soggetto precede l’oggetto. GREENBERG, J. H., *Universals of language*, M.I.T. Press, Cambridge, 1961.

¹⁸⁶ SIMONE, R., *Fondamenti di linguistica*, Editori Laterza, Bari, 1999.

¹⁸⁷ Si dà atto del fatto che talora, in determinate espressioni, la lingua giuridica italiana antepone l’aggettivo al nome: è il caso di *generale divieto*, *legale rappresentante*, *contestuale esercizio dell’azione penale*. Sono osservazioni di GARZONE, G., *Osservazioni sulla didattica della traduzione giuridica*, in MAZZOTTA, P. – SALMON, L. (eds.), *Tradurre le micro lingue scientifiche professionali. Riflessioni teoriche e proposte didattiche*, Utet, Torino, 2007.

rapporti tra i cittadini. Il francese adotta lo stesso ordine sintattico: *Le droit privé étudie les rapports entre les citoyens*, che invece si capovolge in inglese, in cui abbiamo *Privat Law studies relationship between citizens*;

3) l'uso del congiuntivo e il condizionale nelle clausole dipendenti esplicite: il diritto penale prevede che non si può punire un individuo se non in virtù di una legge entrata in vigore prima che costui *abbia commesso* il fatto. Così in francese: «le droit pénal prévoit qu' on ne peut pas punir quelqu'un en vertu d'une loi qui *ne soit pas entré* en vigueur avant *qu'il aie commis* le fait»;

4) il soggetto non obbligatorio: in italiano possiamo dire “*capita* spesso che i giudici prendano in considerazione misure alternative alla detenzione”, mentre in francese come in inglese si deve aggiungere il soggetto: *ça arrive, it happens*;

5) l'ordine del soggetto rispetto al predicato non rigido¹⁸⁸; nella frase: “sulle questioni pregiudiziali decide la Corte di Giustizia” il soggetto è postposto al predicato verbale. Inglese e francese direbbero obbligatoriamente: *the Court of Justice has to give preliminary rulings on question submittet to it* e *la Cour de Justice statue sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises*, oppure, volendo mantenere la struttura italiana, *sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises c'est la Cour de justice qui statue*».

¹⁸⁸ A differenza di quanto accade nelle lingue francese e inglese, in cui il soggetto si colloca prima del predicato, salvo nelle frasi interrogative.

Lasciemo ai linguisti la spiegazione del *perché* la sintassi italiana, qui sommariamente esaminata in maniera contrastiva, sia connotata da queste *regole*.

Ci soffermeremo quindi sul fatto che una lingua, o meglio *la lingua*, attraverso un'aggregazione di morfemi si combina in parole, che a loro volta si dispongono in modo da formare una delle innumerevoli forme di frase.

Abbiamo detto che la sintassi, tradizionalmente intesa¹⁸⁹, studia appunto queste regole.

Noam Chomsky nel 1957 introduce la concezione di *grammatica generativa*¹⁹⁰, dove per generativo non si intende la produzione concreta di singole frasi, ma quel dispositivo matematico che specifica ed enumera certe strutture.

In questo modo la linguistica non avrebbe più per oggetto *corpora* di frasi, ma ciò che consente a chi usa la lingua di produrre e capire un numero potenzialmente infinito di frasi diverse attraverso un numero finito di regole.¹⁹¹

Anche il diritto prevede un meccanismo di questo tipo: l'interprete non sussume forse i fatti concretamente verificatisi nella previsione enunciata dalla fattispecie astratta¹⁹²?

¹⁸⁹ La sintassi, nella sua accezione di grammatica, considererebbe le scelte grammaticali causa delle caratteristiche morfologiche delle parole mentre la scelta di esse sarebbe di pertinenza del lessico. SIMONE, R., *Fondamenti di linguistica*, Manuali Laterza, Bari, 1999, p. 270.

¹⁹⁰ CHOMSKY, N., *Strutture della sintassi*, Editori Laterza, Bari 1970.

¹⁹¹ Come la *langue* di Saussure si rivolgeva ad un "*parlante-ascoltatore ideale in una comunità completamente omogenea*", così l'aritmetica di Chomsky non mira a descrivere le operazioni effettivamente compiute ma a specificarle. LEPSCHY, G., *Sulla linguistica moderna*, Il Mulino, Bologna, 1989.

¹⁹² ANCORA, F., *Le fattispecie come componenti della dinamica dell'ordinamento. Tipi, combinazioni, anomalie*, Giappichelli, Torino, 2006.

Anche per il diritto, un numero finito di regole deve tendenzialmente poter ricomprendere qualunque comportamento giuridicamente rilevante.

Il processo attraverso il quale, con un numero finito di regole, ricavabili a ritroso a partire da n frasi, si può comprendere, produrre e analizzare un numero infinito di proposizioni si dice in linguistica *generazione delle frasi*.

I pochi principi generali delle lingue sarebbero innati e costituirebbero la natura profonda e universale del linguaggio umano.

Per Chomsky infatti una frase viene usata e capita se si possiede internamente la struttura grammaticale, cioè quel sistema astratto delle regole che specificano tutte e solo le frasi di una lingua¹⁹³.

Si supererebbe così la visione sintattica precedente, dove le regole della sintassi si raggruppano partendo dalle classi di parole presenti in una lingua.

Tutte le lingue per questo autore, o almeno le grammatiche di tutte le lingue, rispondono ad un tipo ristretto di principi generali che si realizzano in tutti gli idiomi, potendo variare entro determinati parametri.

Per completezza si dà conto del fatto che si è sviluppato un secondo filone linguistico, quello della semiotica, per cui i segni linguistici, intesi come parole e frasi, presentano caratteristiche generalissime comuni ad ogni semiotica.

Nel caso della lingua i segni sono le parole bifacciali¹⁹⁴ e nella terminologia di Peirce *legi-segni*, dipendono cioè da una concordanza tra i componenti di una comunità umana¹⁹⁵.

¹⁹³ CHOMSKY, N., *Strutture della sintassi*, Laterza, Bari, 1970.

¹⁹⁴ Hanno cioè un significato e un significante.

Non tutte le lingue sottostanno alle stesse regole sintattiche: in italiano posso dire “parlo francese”, ma nell’idioma d’oltralpe è obbligatorio, e lo si è detto, esplicitare il soggetto: “*je parle français*”.

L'emersione di diversità interlinguistiche, pur evidenziando strutture superficiali diverse, consente di scoprire alcune comuni strutture profonde delle lingue¹⁹⁶.

Proprio come in diritto si possono distinguere i principi generali di un *istituto*, (per es. il principio dell’indissolubilità del matrimonio o della irrevocabilità delle donazioni), di una *materia* (per es. il principio della tutela dell’affidamento o quello della conservazione del contenuto in materia contrattuale), di un’intera *branca del diritto* (il principio del *favor rei* in diritto penale), e di un determinato *ordinamento giuridico* (come il principio della libertà contrattuale in un sistema ispirato all’ideologia liberale)¹⁹⁷ senza poter negare l’esistenza di principi generali *del* diritto, comuni a tutte le società civili, desunti da idee e convinzioni tanto da apparire patrimonio condiviso dell’umanità civile¹⁹⁸, riconosciuti dal legislatore all’art. 12, secondo comma, delle

¹⁹⁵ PEIRCE, C. S., *Semiotica*, a cura di M. A. Bonfantini e al., Einaudi, Torino, 1980.

¹⁹⁶ Nell’enunciato si distinguono una struttura superficiale ed una struttura profonda, sottostante a quella superficiale e costituita da elementi che non affiorano in superficie. La frase “ho sentito cantare i ragazzi” e la frase “ho sentito cantare la canzone” sono identiche dal punto di vista superficiale e descrivibili da un diagramma ad albero, ma se si volgono alla forma passiva si vede come i due enunciati abbiano diverse strutture profonde. SIMONE, R., *Fondamenti di linguistica*, Editori Laterza, Bari, 1999.

¹⁹⁷ La distinzione è di BOBBIO, N., *Contributi ad un dizionario giuridico*, Giappichelli, Torino, 1994.

¹⁹⁸ Si evita qui di entrare nella discussione filosofica se il ricorso ai principi generali siano o non siano norme, abbiano una natura extrasistemica o desumibile dal sistema, siano di diritto naturale o impliciti nella legge. Cfr. queste posizioni in DATTINI, G., *L’obbligazione legale degli alimenti*, col. 707-716, *Giur.It.*, LXXIV, 1° parte, 1922, p. 717 e NATOLI, U., *Note preliminari ad una teoria dell’abuso del diritto nell’ordinamento giuridico italiano* in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1958, p. 23.

Disposizioni sulla legge in generale¹⁹⁹, identificabili in una sorta di “diritto naturale minimo²⁰⁰”.

Diritto e lingua sono organizzati intorno a principi, il diverso ordine dei quali origina differenti tassonomie.

Lo studio della sintassi è anche di fondamentale interesse per cogliere le sfumature di una frase.

Si consideri il seguente esempio, tratto dalla *Charte Constitutionnelle* francese, che all' art.146 dispone:

“La lingua della Repubblica è il francese”.

Sarebbe la stessa cosa se l'articolo fosse formulato all'inverso, cioè se “Il francese è la lingua della Repubblica”? Grammaticalmente non c'è differenza, ma nel secondo caso si lascia intendere che il francese sia *anche* la lingua veicolare del mondo francofono²⁰¹.

Nell'esempio appena riportato siamo anche tutti d'accordo sul fatto che *francese* indica l'idioma d'oltralpe e non un signore di Lione.

Possiamo dire che il *sensu* del lessema è chiaro: è chiara cioè la concretizzazione particolare del *significato* in una particolare enunciazione²⁰²: possiamo introdurre la *semantica*.

¹⁹⁹ I “principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”, alla stregua dei quali il giudice deve decidere il caso quando manca una disposizione precisa e non è sufficiente il ricorso all'analogia, sono principi politici in un significato diverso, che attiene alle scelte di fondo compiute dal legislatore e alla coerenza dell'ordinamento attorno a quelle scelte. La ricerca e la ricognizione possono perciò compiersi con il necessario rigore tecnico, attraverso le discipline delle materie e degli istituti, muovendo innanzi tutto dai principi della Costituzione. Principi cui adeguare la decisione sono ad esempio quelli dell'eguaglianza dei coniugi nella famiglia, della garanzia della funzione sociale della proprietà della libertà dell'iniziativa economica privata nella misura in cui non contrasti con l'utilità sociale e non pregiudichi la sicurezza, la dignità e la libertà umana”. RESCIGNO, P., *Introduzione al codice civile*, Editori Laterza, Bari, 1992.

²⁰⁰ HART, L. A., *Il concetto di diritto*, Torino, 1965 pp.225 e ss. (ed. or., *The concept of Law*).

²⁰¹ Dal 1992 il francese era la sola lingua ufficiale di Francia, in virtù di un costume plurisecolare, messo in pericolo non tanto dalle infiltrazioni inglesi, ma soprattutto dal fenomeno delle lingue regionali: soprattutto bretone e corso.

²⁰² A differenza del significato, che esplicita una regola generale d'attribuzione di sensi ad un segno linguistico o a una frase.

1.7 Cenni di semantica

La semantica analizza quelle frasi, quelle parole che in determinate situazioni individuano uno stesso senso. La correlazione dei lessemi dipende dai loro rapporti semantici: i componenti di un enunciato possono essere di tipo *sintagmatico*, a seconda della loro combinazione, come nel caso della frase *il contraente stipula un-----vantaggioso*, dove il legame semantico costituisce il collante del significato²⁰³, per cui il parlante è capace di sostituire la parola mancante con contratto, oppure di tipo *paradigmatico*, in funzione cioè della loro selezione, come nel caso dello scambio di battute *il contratto è valido? No, nullo*, dove la sostituzione dell'aggettivo con il suo antonimo provoca una variazione di significato. I dizionari, ordinati da un criterio alfabetico, alterano profondamente il campo semantico²⁰⁴ delle strutture del lessico.

La specialità del linguaggio giuridico emerge anche dal suo peculiare vocabolario (si pensi in diritto interno alla parola *anatocismo*, a *thalweg* in campo internazionale²⁰⁵) e dal *tecnicismo collaterale*²⁰⁶ di alcune espressioni come “stipulare un contratto, procedere alla

²⁰³ Il significato che sopravvive all'estrazione dei morfemi lessicali si dice significato strutturale, deducibile da strutture vuote, ma pronte per essere riempite da un insieme di morfemi lessicali sintagmaticamente compatibili tra loro SIMONE, *Fondamenti di linguistica*, Editori Laterza, Bari, 1999.

²⁰⁴ DE SAUSSURE, F., *Cours de linguistique générale*, Payot, Paris, 1986, introduzione, traduzione e commento di T. De Mauro, Laterza, Roma-Bari, 1997.

²⁰⁵ *Thalweg* costituisce una nozione storicamente ambigua perché è usata per delimitare le frontiere degli stati nei corsi d'acqua: individua sia la rotta migliore per la navigazione di un fiume sia la linea mediana del canale equidistante dalle due rive. Il 9 settembre 1887 è stato adottato ad Heidelberg il progetto di regolamento internazionale di navigazione fluviale, nel quale la nozione viene usata sei due sensi. Cfr. anche Botswana/Namibia, sentenza del 13 dicembre 1999, Racc., 1999 § 24.

²⁰⁶ MORTARA GARAVELLI, B., *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino, 2001.

escussione di un testimone”, preferite per la loro connotazione tecnica, ma non necessarie alle esigenze della denotatività scientifica²⁰⁷

L’approccio semantico è poi utile nel classificare le parole attraverso tratti omogenei di significato. Coseriu definì una classe come “l’insieme dei lessemi che, indipendentemente dalla struttura del campo di parole, sono tenuti insieme da un comune tratto distintivo semantico²⁰⁸, detto classema”.

Si parla anche di macrostrutture perché dividono i lessemi in grandi gruppi: verbi transitivi/intransitivi, aggettivi positivi/negativi, essere vivente/non vivente. Prendiamo quest’ultimo classema: [+vivente]/[-non vivente].

Nella frase *i giudici interpretano il diritto* il sostantivo e il verbo hanno il classema [+ vivente].

Questo classema ci consente di escludere che il diritto possa interpretare i giudici, essendo il diritto privo del classema vivente.

I classemi si distinguono dai semi, che operano nell’ambito di un particolare campo semantico (forbici, pinzatrice, penna, gomma e matita appartengono al campo semantico del materiale di cancelleria e contengono il classema del non vivente).

Le classi lessicali, pur costituendo una teorizzazione, attingono alle realtà cognitive cui possono attingere i parlanti.

Le tassonomie costituiscono un particolare tipo di classi semantiche, che comprendono diversi livelli gerarchici fondati sulla relazione di inclusione, come accade nelle classificazioni delle scienze naturali. Esseri viventi> esseri non viventi. Esseri non viventi>minerali.

²⁰⁷ Per una trattazione più esauriente dei concetti di connotazione e denotazione cfr. *infra* § 1.9.

²⁰⁸ COSERIU, E., *Solidarietà lessicali*, in *Teoria del linguaggio e linguistica generale. Sette studi*, a cura di R. Simone, Laterza, Bari, 1971, pp. 303-316.

Il semema è il significato di base di un lessema e si può scomporre in semi, che costituiscono gli elementi minimi di significato²⁰⁹.

Tra i sememi di una classe tassonomica complessa esistono solo due tipi di relazione: l'inclusione (diretta e indiretta) e l'esclusione. Diversamente dalla gerarchia, che opera su di una sola dimensione, nella tassonomia "il grado è rilevante, per cui la posizione nell'ordine di ciascun termine, esprimibile come la distanza in numero di gradi da uno dei due estremi, è una caratteristica che serve a definire quel termine"²¹⁰.

La struttura rigida delle tassonomie presenta lo svantaggio dell'impossibilità di attribuire una collocazione ai sinonimi e dell'assegnazione di un solo posto a ciascun semema.

Un campo lessicale (semantico) corrisponde invece, per Coseriu²¹¹, ad un paradigma lessicale che scaturisce dalla frammentazione di un *continuum* lessicale di contenuto di diverse

²⁰⁹ STATI, S., *La sémantique des adjectifs en langues romanes*, Jean-Favard, Saint Sulpice des Favières, Paris, 1979: «Le sémème n'est pas un faisceau de sèmes homogènes et indépendants, mais un ensemble structuré, hiérarchisé, de sèmes liés entre eux par des relations diverses et de différents types». Questa prospettiva costituisce la premessa per un'analisi scientifica della semantica. Dardano riporta qui l'esempio uomo/donna, sememi che hanno in comune il sema di [umano] ed [adulto] ma che se ne differenziano per il sema [maschio] e [femmina]. Questa analisi può ridurre infiniti sememi a semi finiti, permettendo una loro classificazione gerarchica. Gli studi compiuti da BECKS, D. G., *Contributo a un'analisi strutturale del dominio dei trasporti nel lessico italiano*, in F. A. LEONI - DE BLASI, N. (a cura di), *Lessico e Semantica*, Vol. 2, Bulzoni, Roma, 1981 e WUNDERLI, P., *Französisch: lexikologie und Semantik*, in Holtus, G.- Metzeltin, M. - Schmitt, C. (a cura di), *Lexikon der Romanistischen Linguistik*, vol. V, 1 Französisch, 1990, pp. 94-112. Gli Autori hanno evidenziato problemi legati alla dimensione dell'arbitrarietà del semema, influenzato da dati extralinguistici e arbitrari. È importante rilevare che la conoscenza del lessico, inteso come semema, non è omogeneo in una comunità linguistica: quei lessemi che appaiono come termini tecnici al parlante comune sono arcilessemi per lo specialista, cioè quel lessema che riassume in se i tratti del suo campo semantico.

²¹⁰ HALLIDAY, M. A. K., *System and function in language: selected papers*, edited by G.R. Kress, Oxford University Press, 1976, Oxford, tradotto *Sistema e funzione del linguaggio*, Il Mulino, Bologna, 1987.

²¹¹ COSERIU, E., *Solidarietà lessicali*, in *Teoria del linguaggio e linguistica generale. Sette studi*, a cura di R. Simone, Laterza, Bari, 1971.

unità, che nella lingua si presentano alla stregua di parole: queste unità si dispongono in opposizioni immediate tra di loro in forza di semplici tratti semantici distintivi.

Il sema che devono necessariamente avere in comune i componenti di un campo semantico rappresenta la base definitoria della classe. Il problema maggiore sta nella scelta del seme, che dovrebbe consentire di descrivere i significati lessicali come combinazione di tratti distintivi (semi), trasformando le classi aperte in classi chiuse²¹².

Il campo semantico del diritto è estremamente più complesso, perché il criterio associativo proprio della linguistica si confronta con il rapporto di senso giuridicamente pertinente²¹³, cioè con la tassonomia di un sistema. La catena di parole presa in considerazione viene cioè ordinata attraverso la logica giuridica.

Vedremo come questo aspetto sia fondamentale nell'ambito della traduzione giuridica, dove la comparazione delle tassonomie nazionali deve costituire un punto di continuo riferimento per il linguista, in modo tale da poter trovare soluzioni secondo una metodologia concordata, che possa far approdare ad un risultato coerentemente approssimativo: la parola esprime infatti una nozione, che sottende un

²¹² Si segnalano a questo proposito l'analisi componenziale dei verbi di movimento di BECKS, D. G., *Contributo a un'analisi strutturale del dominio dei trasporti nel lessico italiano*, in F. A. Leoni – N. De Blasi (a cura di), *Lessico e Semantica*, Vol. 2, Atti del XII Congresso Internazionale di Studi, Sorrento, 19-21 maggio 1978, Bulzoni, Roma, 1981, relativa appunto al dominio dei trasporti. Le analisi di semantica storica di DE MAURO, T., *Senso e significato. Studi di semantica teorica e storica*, Adriatica, Bari, 1971. Gli studi di LESO, E., *Lingua e rivoluzione. Ricerche sul vocabolario politico italiano del triennio rivoluzionario (1976-1979)*, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia, 1991, sul vocabolario politico della fine del XVIII secolo. Di ALINEI, M., *La struttura del lessico*, Il Mulino, Bologna, 1974 e BERRUTO, G., *Tra italiano e dialetto*, in Holtus, G. - Metzeltin, M. - Pfister, M. (a cura di), *La dialettologia italiana oggi. Studi offerti a M. Cortellazzo*, Narr, Tübingen, 1989.

²¹³ CORNU, G., *Linguistique juridique*, Edition Monchrestein, EJA, Paris, 2005, p. 194.

concetto, che non ha necessariamente la stessa connotazione nei diversi sistemi giuridici²¹⁴.

Per questo motivo il ricorso all'ontologia, cioè alla specificazione di un concetto nei suoi aspetti fondamentali²¹⁵, è alla base di progetti che vedono la commistione di giuristi e linguisti²¹⁶.

Una concettualizzazione è una visione astratta e semplificata di un qualcosa che si desidera rappresentare per uno scopo e può essere descritta informalmente come rappresentazioni semantiche di un dominio attraverso concetti comuni che agevolano la comunicazione sia tra agenti software, sia fra agenti software ed esseri umani. Con gli studi di Guarino²¹⁷ le ontologie sono state comunemente definite come specificazioni di concettualizzazioni *condivise*. Intuitivamente una concettualizzazione è una conoscenza informale che può essere tratta da esperienza, osservazione e introspezione, mentre la specificazione è la codifica di tale conoscenza che avviene attraverso un particolare linguaggio di rappresentazione di concetti: se il linguaggio è formale, l'ontologia sarà formale, mentre se il linguaggio è naturale l'ontologia sarà informale, e pertanto possono accettare situazioni di sinonimia e ambiguità.

²¹⁴ SACCO, R., *Traduzione giuridica*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*. Aggiornamento I, Utet, Torino, 2000.

²¹⁵ "In the context of knowledge sharing, I use term ontology to mean a specification of a conceptualisation". Definizione data da GRUBER, T. R., *A translation approach to portable ontologies. Knowledge Acquisition*, 5 (2), 1993, pp. 199-220.

²¹⁶ Tali progetti sperimentali sono costituiti dal *Legal Taxonomy Syllabus* (dedicato al diritto dei consumatori) coordinato dal dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Torino. Syllabus è uno strumento ontologico che aspira ad offrire definizioni più chiare dei termini comunitari e nazionali contenuti nei provvedimenti di attuazione di cinque sistemi giuridici dell'Unione europea. Dal 2007 è anche attivo il Laboratorio di comparazione, traduzione e linguistica giuridica *Transjus*, istituito con lo scopo di migliorare la qualità redazionale e terminologica del diritto redatto in un contesto multilingue, attraverso attività scientifiche di ricerca e didattica connesse alla traduzione giuridica.

²¹⁷ GUARINO, N., *Some ontological principles for designing upper level lexical Resources*, in *Language Resources and Evaluation*, A. Rubio - R. Castro - A. Tejada (eds.), *European Language Resources Association (ELRA)*, Granada, Spain, 1998.

Le ontologie sono generalmente suddivise in tre gruppi, *top level* (*upper level*), *core level* e *domain level*: le prime descrivono le categorie generali, le ultime costituiscono le strutture logiche dei domini specifici. *Il core level* funge quindi da ponte tra un dominio e l'altro.

L'elaborazione della categorie *top-level* consente di affrontare uno dei principali problemi che colpisce la rappresentazione della conoscenza: quello dell'integrazione fra domini diversi, che possono essere ricondotti ad una tassonomia generale²¹⁸, esigenza sempre più avvertita data la crescente interdipendenza delle discipline²¹⁹

La concettualizzazione è un modello astratto, che si concretizza nell'estrazione e nell'astrazione di un'informazione da un dominio di esperienza. La lessicalizzazione costituisce una fase successiva. Prendiamo l'esempio della parola *albero*: dal concetto "albero" è possibile passare ad una prima forma di rappresentazione che si può arbitrariamente chiamare "concetto_albero" (livello di concettualizzazione), ed in seguito ad una lessicalizzazione del concetto con il termine tratto da uno specifico vocabolario di parole *árbol* in spagnolo, *albero* in italiano, *arbre* in francese, *tree* in inglese.

Applicando questo metodo al linguaggio giuridico, se nel linguaggio naturale il prodotto mentale dei soggetti agenti per indicare il diritto di godere di un bene in maniera piena ed esclusiva è la

²¹⁸ CALZOLARI, N., *Language Resources in the Semantic Web Vision*, in atti del Convegno *International Conference on Natural Language Processing and Knowledge Engineering Proceedings*, IEEE Press, Beijing (China), 2003; LENCI, A., *Computational Lexicons as Resources for Multilingual Content-Based Information Processing*, in Atti del Convegno *Proceedings of the Workshop on Topics and Perspectives of Natural Language Processing in Italy*, 8th Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, Pisa, 2003.

²¹⁹ DE MAURO, T., *Linguaggi scientifici*, in *Studi sul trattamento linguistico dell'informazione scientifica*, T. DE MAURO, (a cura di), Bulzoni, Roma, 1994, pp. 327-340.

proprietà, si possono verificare situazioni di sinonimia e ambiguità²²⁰ nel tradurre questo termine con *propriété* o *ownership*²²¹.

Lo strumento ontologico, manipolato dal linguista e dal giurista comparatista, può essere di grande utilità nel far emergere le linee essenziali della proprietà, pur specificandone le differenze²²².

La traduzione di questi termini postula infatti, oltre alla conoscenza linguistica, lo studio del genotipo che affiora nel processo traduttivo²²³, tra circolazione del modello e omologazione²²⁴.

Consideriamo ora la frase: “il riso fa bene”.

Possiamo indifferentemente pensare che a comportare effetti benefici sia una risata o un particolare cereale.

Riso rappresenta un tipico caso di *omonimia*, costituita da due lessemi uguali appartenenti a diverse categorie grammaticali²²⁵, che hanno un significato differente, dovuto a motivi diacronici derivanti anche dal contatto linguistico²²⁶.

²²⁰ Giova qui ricordare la differenza tra ambiguità e vaghezza: l'ambiguità inerisce la polisemia, la vaghezza il fatto che, presa in considerazione una parola nel suo uso ordinario, non è possibile indicare caratteristiche che debbano darsi in tutti i casi in cui la parola viene usata. NINO, C., *Introduzione all'analisi del diritto*, Giappichelli, Torino, 1996.

²²¹ La problematica è stata sviscerata da GAMBARO, A., *Property, propriété, Eigentum*, Padova Cedam, 1992.

²²² La questione verrà poi analizzata nel dettaglio nel cap. 2.

²²³ SACCO, R., *La traduzione giuridica*, in *Il linguaggio del diritto*, a cura di Uberto Scarpelli e Paolo di Lucia, LED, 1994.

²²⁴ SACCO, R., *Introduzione al diritto comparato*, in *Trattato di diritto comparato*, diretto da Sacco, R., Utet, Torino, 1992.

²²⁵ WIDLAK, S., *Sur les sources des homonymes en italien*, in *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego*, Cracovie, 1974, in cui distingue tra diverse categorie di omonimi: 1) omonimi lessicali, appartenenti alla stessa categoria grammaticale, come succede per pesca-frutto o pesca-attività produttiva. 2) omonimi grammaticali, appartenenti a diverse categorie grammaticali, come nel caso citato di causa; 3) omonimi lessico-grammaticali, che sono il risultato di una conversione (*potere* da verbo a nome, *forte* da aggettivo ad avverbio); 4) omonimi paradigmatici o morfologici, che consistono nell'identità di diverse forme di una sola parola, nell'identità di forme corrispondenti di parole diverse o nell'identità di una o più forme di una parola con una o più forme di un'altra parola.

²²⁶ Per una più ampia trattazione dei fenomeni linguistici derivanti dal contatto fra lingue, cfr. par. 1.8.

In altre parole, nell'omonimia l'identità morfologica dei significanti è associata all'estraneità semantica dei significati che ha spesso origine in una diversa etimologia.

Punto centrale delle ricerche semantiche è invece il fenomeno della *polisemia*, che consiste nella coesistenza di più famiglie di significati nello stesso lessema: *contrarre* vuol dire sia *stipulare* un contratto, sia *irrigidire* i muscoli, sia *prendere* una malattia, ed è un fenomeno comune alle lingue storico-naturali.

La polisemia concerne le parole più usate e trova la sua ragione nel favorire la loro memorizzazione²²⁷ e l'economia linguistica.

Consideriamo quindi il lessema *regolamento* : solo dall'analisi del contesto anche il più esperto dei giuristi potrà dedurre il corretto significato o l'esatta portata, a seconda che si tratti di un regolamento ministeriale, regionale, provinciale, comunale, di un'autorità indipendente, di un'amministrazione priva di potestà legislativa o di un condominio.

Il nucleo di regolamento è però costituito da un qualche cosa "che regola". In ogni lessema sussiste un significato stabile e uno variabile, determinato dal contesto, dal contorno sintagmatico, discorsivo e situazionale²²⁸.

Il progresso e l'evoluzione del diritto, spesso aggiungono un significato nuovo ad un lessema già esistente oppure definiscono in un'ulteriore accezione un termine già definito: è il caso di *regolamento comunitario*, che consiste in una norma superiore a tutte le fonti del diritto dei Paesi dell'Ue (tranne ovviamente alle Costituzioni

²²⁷ SCHIFKO, P., *Lexicologia y semántica*, in Hollus, G.- Metzeltin, M. Schmitt, Chr. (a cura di), *Lexikon der Romanistischen Linguistik*, Niemeyer, Tübingen, 1992.

²²⁸ DARDANO, M., *Lessico e semantica*, op.cit. Per un'analisi più approfondita dei significati, si veda l'opera di BERRUTO, G., *La semantica*, Zanichelli, Bologna, 1976.

nazionali), la cui ben nota efficacia immediata consente di applicarlo direttamente a tutti i cittadini.

Pensiamo poi alla nozione di *consumatore*: in italiano consumatore è chi consuma un bene o un prodotto²²⁹. La lingua del diritto italiana identifica nel consumatore la persona fisica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali, agisce per scopi che possono considerarsi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale²³⁰, mentre in francese "*le consommateur est la personne qui se procure ou qui utilise un bien ou un service dans un but non professionnel*". Ricorrono in entrambi i casi i concetti di persona, attività e finalità.

Il formante²³¹ giurisprudenziale è evoluto invece in modo diverso, poiché mentre la Corte di giustizia delle Comunità europee ritiene il consumatore una persona esclusivamente fisica²³², così come la giurisprudenza italiana, la *Cour d'Appel* di Parigi nella sentenza del 3 luglio 1998 ha ammesso che "il consumatore è la persona fisica o giuridica che, senza esperienza particolare nel settore in cui contrae, agisce per la soddisfazione dei bisogni personali e utilizza a questo fine esclusivo il prodotto o il servizio acquistato²³³".

E questo perché se è vero che l'art. L.311-3 *Code de la consommation* esclude dal campo di applicazione del credito al consumo le operazioni destinate a finanziare i bisogni di una attività professionale, così come i prestiti alle persone giuridiche di diritto

²²⁹ Definizione del Dizionario Garzanti Linguistica, 2008.

²³⁰ Art. 3 c, c.1, lettera a), cod. cons., istituito con d. lgs. n. 206/2005.

²³¹ SACCO, R., *Introduzione al diritto comparato*, Utet, Torino, 1992, definì prima componenti poi formanti gli insiemi costituiti dai vari tipi di regole che coesistono in un ordinamento. Il termine deriva dalla fonetica, per cui i formanti sono le frequenze di un suono complesso, rafforzate da un filtro acustico.

²³² CGCE, 22 novembre 2001, JCP.2002.II.10047 nota di G. Paisant, CCC.2002. n.18 nota di G. Raymond, D. 2002. Somm. 2929, oss. J.-P. Pizzo, RTD Civ. 2002.291 Oss. J. Mestre e B. Fages,

²³³ CCC.1998 n. 131 oss. M. Malaurie-Vignal, D.1999. Jur. 249, nota di J. P. Chazal.

pubblico, è anche vero che le persone giuridiche di diritto privato che agiscono per bisogni *non* professionali possono, *a contrario*, pretendere di beneficiare delle regole relative al credito al consumo²³⁴.

Emblematica a questo proposito è la sentenza della *Cour de Cassation* del 15 marzo 2005²³⁵, in materia di clausole abusive, che include le persone giuridiche nella nozione di consumatore.

La dimensione polisemica dei termini giuridici assume nel diritto comunitario una valenza destinata ad impattare in maniera sensibilmente diversa negli stati membri dell'Ue.

Fonte principale della polisemia è la *metafora*, figura retorica per cui si assiste ad una “condensazione o fusione di concetti”²³⁶. Si ha una *metafora* quando in un referente si coglie un aspetto simile a quello già individuato precedentemente e tale uso si consolida nel tempo. *Fiutare* significa *inspirare percependo un odore* ma anche *orientarsi in base a qualcosa*, per cui soprattutto in linguaggi tecnico-specialistici due o più lessemi danno luogo ad una locuzione che affianca l'uso sciolto delle singole parole: si pensi a locuzioni come *iter* parlamentare, *varare* una legge, *disgelo* politico, *maratona* parlamentare, *troika* ministeriale, *euro barometro*, con cui si allude ad un sondaggio di opinione effettuato periodicamente per tastare il polso e “misurare la pressione” dei cittadini su argomenti di interesse comunitario.

Parliamo invece di *metonimia* quando tra referente e morfo si crea una relazione di contiguità tale per cui una parola sottende un concetto o un procedimento più vasto (esempi: “la parola alla difesa”,

²³⁴ Cass. Civ. 1er, 30 marzo 1994 *RTD Com*, 1994, oss. B. Bouloc.

²³⁵ CCC. 2005.Comm.100 oss. di G. Raymond, che statuisce “la notion distincte de non-professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives”.

²³⁶ MORTARA GARAVELLI, B., *Manuale di retorica*, Bompiani, Milano, 1988, p. 164.

cioè “all’avvocato che difende l’imputato”; “chiedere un fascicolo in cancelleria” significa in realtà chiederlo “al funzionario preposto ad un dato ufficio”).

Altra fonte non trascurabile della polisemia è la *sineddoche*, figura retorica per la quale si fa un uso figurato di una parola per un insieme: è il caso di *caschi blu* per indicare i militari delle forze dell’ONU, *colletti bianchi* per indicare la classe sociale che lavora nel settore terziario, *Ermellini* per riferirsi ai giudici della Corte di Cassazione italiana.

La ricerca del significato principale di un semema può essere compiuta attraverso la classificazione dei suoi significati (*semasiologia*) o lo studio delle situazioni extralinguistiche, con le quali si hanno maggiori possibilità di cogliere diverse situazioni comunicative e dimensioni pragmatiche.

Tornando ad una dimensione lessicale, accenneremo quindi alla *sinonimia*, per cui due o più lessemi si trovano ad avere uno stesso significato fondamentale.

L’equivalenza semantica dei sinonimi in diritto è tanto più rigorosa quanto lo è il senso denotativo che questi hanno in comune²³⁷.

Alcuni termini vedono il loro rapporto di sinonimia basato sulla loro connotazione più o meno tecnica (*fare un contratto* è un modo meno specialistico per dire *stipulare un contratto*²³⁸), *tecnicismi collaterali* per dirla con Cassese²³⁹ e Mortara Garavelli²⁴⁰, che spesso vengono usati indifferentemente, ma di cui il linguaggio giuridico è

²³⁷ REY J. - DEBOVE, J., *Lexique semiotique*, PUF, 1992.

²³⁸ Un’ampia rosa di esempi è fornita da DARDANO, M., *Profilo dell’italiano contemporaneo*, in Serianni, L. - Trifone (a cura di), *Storia della lingua italiana*, II, Einaudi, Torino, 1994.

²³⁹ CASSESE, S., *La riforma costituzionale*, in *Rivista trimestrale di Diritto Pubblico*, 1992, IV, pp. 889-909.

²⁴⁰ MORTARA GARAVELLI, B., *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino, 2001.

consiglio delle differenze: *attore* e *ricorrente* sono interscambiabili, ma in Corte di Cassazione *si propone* un ricorso, non si cita il convenuto (resistente), per cui l'appellante è precisamente il *ricorrente*.

La specialità del linguaggio giuridico combatte la sinonimia che può essere:

1) *referenziale*, se due lessemi denotano lo stesso oggetto;

2) *distribuzionale*, se hanno lo stesso significato nello stesso contesto (è il caso di *convenzione* e *contratto*, che sono in realtà in rapporto di genere a specie);

3) *segnica*, se hanno gli stessi semi.

Proseguiamo nell'analisi continuando ad appoggiarci all'esempio di *gatto*: *gatto* è un *iponimo* di *felino*, suo *iperonimo*²⁴¹, perché il rapporto sinonimico si configura come un rapporto di subordinazione. *Gatto* contiene cioè tutti i semi di *felino*, con qualcosa in più: l'essere ad esempio un animale domestico. È un rapporto di *genere a specie*. Questa relazione costituisce il fondamento di tutte le classi semantiche: conseguentemente può servire di base alla definizione lessicografica²⁴². *Gatto* è anche *coiponimo* di *tigre*, *leone*, *ghepardo*, *leopardo*, appartenenti al mondo animale dei felini.

Anche il diritto conosce tassonomie simili: il famoso rapporto di genere a specie, che riecheggia nel brocardo *lex specialis derogat legi generali*, ed è contenuto in diverse disposizioni normative, dove si dice

²⁴¹ L'esigenza di astrazione e generalizzazione tipica della vita moderna spinge la società ad un utilizzo sempre maggiore di iperonimi, coprendo la molteplicità di referenti particolari: lavoratori è una parola che indica una categoria che può ricomprendere artigiani, insegnanti, commercianti. DARDANO, M., *Lessico e semantica*, op. cit., p. 316.

²⁴² KLEIBER, G. - TAMBA, I., *L'hyponimie revisitée: inclusion et hiérarchie*, in *Languages*, 1990, pp. 7-32, distingue poi quegli iponimi che hanno una denominazione distinta e senza rapporto di forma rispetto all'iperonimo (es *mobile* /tavolo, sedia, armadio); il secondo replica l'iperonimo aggiungendovi un determinante (tavolo/tavolo da cucina, tavolo da disegno; *gatto*/gatto siamese, gatto persiano).

“salvo leggi speciali²⁴³”, postula l’esistenza di un settore omogeneo e suscettibile di applicazione di leggi specifiche²⁴⁴, così come nella linguistica giuridica, attraverso il rapporto di iperonimia-iponimia, si possono individuare sottoinsiemi affini per *genus*, ma distinti in quanto a *species*, (per ascendente possiamo intendere indifferentemente madre e padre, un congiunto può essere marito o moglie, un mezzo di prova è costituito da un giuramento, una testimonianza, una confessione).

L’applicazione di un metodo comparatistico alle discipline di lingua e diritto, in quanto appartenenti a *family resemblances*, ci consente di provare a teorizzare una metodologia comune²⁴⁵

Relazione importante tra i significati è quella di *antinomia*, per cui due lessemi distinti si trovano ad avere sememi opposti²⁴⁶.

I rapporti d’opposizione sono preziosi ausiliari della definizione lessicale. Si dividono in quelli connotati da una stessa radice morfologica (*lecito/illecito, mobile/immobile, materiale/immateriale*) o meno (*colpevole/innocente, giusto/sbagliato, autore/vittima, creditore/venditore, legittimità/merito*).

È più difficile trovare delle relazioni d’antinomia per i termini polisemici. Si pensi all’aggettivo *materiale*: è spesso definito in opposizione a *morale* (danno patrimoniale), ma anche a *formale* (legge formale), *giuridico* (errore materiale).

²⁴³ Per esempio l’art. 83 del Codice civile stabilisce che “il matrimonio celebrato davanti a ministri di culti diversi ammessi dallo stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito dalla legge speciale concernente tale matrimonio”.

²⁴⁴ TARELLO, G., *L’interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano, 1980, pp. 360-64.

²⁴⁵ LICCI, G., *Modelli nel diritto penale. Filogenesi del linguaggio penalistico*, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 39-40. L’Autore individua nelle discipline della linguistica, semantica, glottologia, filologia e antropologia giuridica sottoinsiemi disciplinari accomunati da una parentela teoretico-metodologica di matrice comparatista.

²⁴⁶ STATI, F., *La sémantique des adjectifs en langues romanes*, Jean-Favard, Saint Sulpice des Favières, Paris, 1979, pp. 55-66, ha distinto tra antonimi bipolari (maschio/femmina), graduabili (alto/basso, caldo/tiepido/freddo), quest’ultimi aggettivi che ammettono la presenza di determinanti avverbiali come *molto, assai, più, troppo, eccessivamente*.

Uberto Scarpelli sosteneva che non si possono evitare le questioni semantiche, poiché le operazioni poste in essere dal giurista “riguardano il linguaggio ed hanno come strumento il linguaggio, e ad ogni passo egli deve foggare significati, riconoscere, costruire o ricostruire relazioni semantiche, sintattiche e pragmatiche”²⁴⁷.

La contestualizzazione dell’enunciato aiuta il giurista a uscire da quest’*impasse*, riducendo i margini di fluidità fonica e semantica di un enunciato.

In linguistica testuale opera a questo fine la *cotestualizzazione*, che colloca la frase nell’enunciato, il quale collegato ad altri enunciati costituisce un discorso o un testo.

Il testo è una entità *transfrastica*, che connette gli enunciati realizzanti singole frasi in un insieme che si propone unitario e che si avvale di riferimenti contestuali più o meno espliciti a ciò che si dirà. La linguistica testuale studia le condizioni di coerenza degli enunciati, che costituiscono un testo, e tale coerenza riopera su ciascuno degli enunciati, limitandone e indirizzandone la realizzazione fonica ed il senso²⁴⁸.

L’analisi semantica poggia anche sulla comprensione globale e intuitiva del senso di una frase, in rapporto al senso della sua struttura e quello degli elementi lessicali che lega.

Logicamente, si dovrebbe quindi partire dal senso generale della frase per attribuirne uno particolare al lessico, tuttavia solitamente si attribuisce il senso globale della frase a partire dagli elementi lessicali.

Il senso di una frase è spesso presentato come qualcosa di derivazione diversa dal suo ordine intrinseco, legato piuttosto ad una

²⁴⁷ SCARPELLI, U., *Semantica giuridica*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Utet, Torino, 1969.

²⁴⁸ DE MAURO, T., *Linguistica elementare*, *op cit.*

struttura logico-semantica di base, a informazioni contestuali, referenziali o pragmatiche o cognitive²⁴⁹.

Se è piuttosto facile stabilire se una frase è grammaticalmente corretta, più complesso è stabilire se è semanticamente accettabile²⁵⁰, poiché il concetto di accettabilità varia da persona a persona, a seconda delle relazioni inter-enunciative, come ironia e sottintesi, che impediscono di considerare le regolarità delle relazioni di senso (equivalenza, implicazione, incompatibilità) come leggi universali.

La *parole* ha una struttura semantica autonoma che si articola intorno alla struttura della *langue* attraverso *interfaces partielles et complexes entre leurs composants*²⁵¹. Passeremo quindi ad analizzare l'organizzazione interna della frase, la cui funzione strutturale è per Beneviste²⁵² quella di “organizzare in una struttura completa gli elementi dell'enunciato”.

1.8 (Segue) La semantica e l'interlinguistica

Le relazioni lessicali, sintattiche e pragmatiche comportano la coesione semantica di un enunciato.

²⁴⁹ TAMBA, I., *La semantique*, PUF, Paris, 2007.

²⁵⁰ Sulla nozione di *recevabilité* si segnalano i contributi di MARTIN, R., *Qu'est-ce que la sémantité?*, in *Bulletin des Jeunes Romanistes*, Strasbourg, 1978, e KLEIBER, G., *Phrases et valeurs de vérité. La notion de recevabilité en linguistique*, éd. R. Martin, Paris, Klincksieck, 1978, pp. 21-66, i quali hanno proposto di circoscrivere la nozione di *recevabilité* a quella *sémantité*, controllabile da un insieme finito di regole semantiche, desumibili dalle frasi analitiche.

²⁵¹ JACKENDOFF, R., *Foundation of language: Brain, Meaning and Grammar, Evolution*, Oxford University Press, Oxford, 2002, che continua sulla strada tracciata da GUILLAUME, G., *Principes de linguistique générale*, ed. Valin, Québec, Klincksieck, Laval/Paris, 1973.

²⁵² BENEVISTE, E., *Problèmes de linguistique générale* (P.L.G), I, II, Gallimard, Paris, 1974.

Un enunciato può quindi assumere un significato preciso a seconda della *chiusura* della frase o del *livello di organizzazione sintattico e pragmatico del suo senso*.

Per quanto riguarda il primo caso, il senso della frase viene individuato attraverso la combinazione di tre elementi: la chiusura prosodica, che si concretizza attraverso l'uso della punteggiatura, le possibilità combinatorie della frase stessa e una chiusura pragmatica determinata dal contesto.

Il secondo caso vede la coesione semantica dipendere dalla *sintassi nucleare*²⁵³ della frase, a seconda ad esempio del ruolo dei pronomi clitici. Benveniste riporta l'esempio del verbo *dire*, che prende il senso di *esprimere verbalmente* nella sua costruzione con il pronome articolato *glielo* (*glielo dico* [mio parere] significa che esprimo un'opinione) e quello di *ordinare* nella sua costruzione con l'infinito sottinteso (*glielo dico* [di restare]).

La frase può anche fare parte di un discorso, che presuppone un legame con gli enunciati successivi²⁵⁴.

La forma più rudimentale di connessione frasale corrisponde alla semplice giustapposizione degli enunciati.

Nell'esempio *non posso testimoniare, non ho visto nulla* la continuità tematica è assicurata dalla paratassi, che non spezza la coesione semantica.

I connettori interfrastici, detti anche segni logici²⁵⁵, mettono invece in relazione due periodi, stabilendo una coordinazione di tipo ipotattico: *non posso testimoniare, perché non ho visto nulla*.

²⁵³ BLANCHE-BENVENISTE, C., *Recherches en vue d'une théorie de la grammaire française*, Champion, Paris, 1975.

²⁵⁴ GREIMAS, A. J., *Sémantique structurale*, Larousse, Paris, 1966; LYONS, J., *Sémantique linguistique*, Larousse, Paris, 1980; DE MAURO, T., *Introduzione alla semantica*, Editori Laterza, Bari, 1969.

Un altro modo per garantire la coesione semantica di un enunciato è quella della ripetizione di una stessa espressione o dei sostituiti anaforici: non ho ascoltato la deposizione *dei testimoni*. Infatti, *i testimoni* non erano presenti.

Vedremo in seguito come la lingua del diritto, nella sua dimensione di lingua specializzata e più precisamente nella sua dimensione di linguaggio normativo, sacrifichi lo stile in nome della chiarezza, preferendo incorrere in ripetizioni piuttosto che in approssimazioni.

La coerenza semantica acquista particolare rilievo nelle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, laddove, come vedremo, il significato del testo diventa norma, e l'interprete del diritto si trova ad essere il *drafter* di un enunciato giuridico che verrà tradotto in 23 lingue ufficiali.

L'enunciato giuridico, di cui nel paragrafo successivo esamineremo le principali implicazioni linguistiche, nel contesto comunitario si trova a dover convivere in una dimensione plurilingue e a dover evocare la stessa realtà extralinguistica.

Mario Wandruszka chiamò *interlinguistica* “la linguistica del pluralismo, dell'ibridismo e delle lingue miste, della traduzione²⁵⁶ e del confronto di traduzioni²⁵⁷, che entra in campo ogniqualvolta un

²⁵⁵ SCARPELLI, U., *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Accademia delle Scienze, Torino, 1959, ristampa Giuffrè, Milano, 1985.

²⁵⁶ Il legame strettissimo tra interferenza e traduzione è segnalato già nelle prime pagine del fondamentale saggio di MOUNIN, G., *Les problèmes théorique de la traduction*, Gallimard, Paris, 1963. L'Autore intitola infatti il primo capitolo “La traduction comme contact de langues”. Un francofono che deve tradurre il sintagma *a simple soldat* trasformerà lo stesso concetto nel corrispondente inglese *a simple soldier*, al posto che utilizzare la forma esistente *a private soldier*.

²⁵⁷ WANDRUSKA, M., *Introduzione all'interlinguistica*, Palumbo, Palermo, 1974.

individuo realizza un atto comunicativo in cui entrano in contatto due sistemi linguistici”²⁵⁸.

Si può quindi dedurre che siamo tutti potenzialmente plurilingui anche se ci esprimiamo nella lingua materna²⁵⁹, dal momento che, pur inconsapevolmente²⁶⁰, attuiamo *variazioni diatropiche*²⁶¹ (è la variazione sintattico-grammaticale, fonologica e lessicale correlata alla diversa area geografica di appartenenza dei parlanti) e *variazioni diafasiche* (dovute cioè alla diversità del pubblico cui di volta in volta ci rivolgiamo).

Se quindi possiamo definire il *contatto* fra lingue la compresenza o coesistenza dei codici differenti della *langue*, per *interferenza* intenderemo il risultato della deviazione dalle norme dell’una e dell’altra lingua che compaiono in seguito al contatto: “nel discorso l’interferenza è come la sabbia trasportata da un torrente; nella lingua essa è come il sedimento sabbioso depositato sul fondo di un lago. Le due fasi di interferenza vanno tenute distinte”.

“Nel discorso essa si ha *ex novo* negli enunciati del parlante bilingue, come risultato della sua personale conoscenza dell’altra lingua. Nella lingua troviamo fenomeni di interferenza che, per essersi spesso prodotti nel discorso di bilingui, sono diventati abituali e ben

²⁵⁸ WEINREICH, U., *Lingue in contatto*, Boringhieri, Torino, 1974. Considereremo qui il contatto linguistico e il plurilinguismo nel senso più lato, senza specificare il grado di diversità tra le due lingue. Ai fini del nostro studio è irrilevante che i due sistemi siano lingue o dialetti della stessa lingua o varietà dello stesso dialetto. [...] E, benché non si dia per solito il nome di bilinguismo a due fenomeni così simili, il termine nel suo senso tecnico potrebbe agevolmente essere esteso a coprire anche questi casi di contatto.

²⁵⁹ WANDRUSKA, M., *op.cit.*, p. 153.

²⁶⁰ MARTINET, A., *Elementi di linguistica generale*, Laterza, Roma-Bari, 1977, or. 1960, afferma opportunamente che ci sono pochi virtuosi in grado di maneggiare due o più lingue senza che si producano mai nel loro parlare i fenomeni che si designano come interferenza linguistica.

²⁶¹ Geografia linguistica.

stabiliti, e il loro uso non è più dipendente dal bilinguismo”²⁶². Sono parole di Weinreich, il quale precisa in un secondo tempo che l’interferenza comporta anche “la risistemazione delle strutture risultanti dall’introduzione di elementi stranieri nei domini della lingua più complessamente strutturati” a livello morfologico, sintattico e di vocabolario.

L’interferenza si realizza quindi nella concretezza della *parole*, mentre il prestito si oggettivizza nella *langue*²⁶³ (cioè nell’insieme delle forme e delle regole che costituiscono il codice).

Wittgenstein²⁶⁴ paragonò infatti la formazione della lingua a quella di una città, “un dedalo di stradine e di piazze, di case vecchie e nuove, e di case con parti aggiunte in tempi diversi; il tutto è circondato da una rete di nuovi sobborghi, con strade diritte e regolari, e case uniformi”. Così come l’osservatore attento riconosce, dietro l’apparente uniformità di edifici e piazze, autentiche anomalie architettoniche, così il linguista distingue il “centro” della lingua dalla sua “periferia”²⁶⁵.

Il fenomeno è tanto più importante quanto più si sviluppa in un territorio plurilingue: la *linguistica del contatto*²⁶⁶ si occupa proprio di organizzare con un metodo scientifico tutti quei saperi che vanno dalle modalità di apprendimento del linguaggio alla formazione di

²⁶² WEINREICH U., *Lingue in contatto*, Boringhieri, Torino, 1974, p. 18, per cui “le analisi puramente linguistiche di lingue in contatto devono essere coordinate con le analisi extralinguistiche del bilinguismo e dei fenomeni connessi”. Lo sviluppo delle dinamiche di interferenza linguistica relativamente al bilinguismo si avranno nel cap. 3, par.1.

²⁶³ GUSMANI, R., *Interlinguistica*, in R. Lazzaroni, a cura di, *Linguistica storica*, Carocci, Roma, 2000, pp. 87-114.

²⁶⁴ WITTGENSTEIN, L., *Philosophische Untersuchungen*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1977.

²⁶⁵ FUSCO, F., *Che cosa è l’interlinguistica*, Le bussole, Carocci, Roma, 2008.

²⁶⁶ WINFORD, D., *An introduction to contact linguistics*, Blackwell, Oxford, 2003.

interlingue, dalla sociolinguistica alla politica linguistica (cfr. cap. 3), dall'interpretazione alla traduzione²⁶⁷.

Proprio riguardo alla traduzione, in cui si deve rendere il significato della lingua di partenza in quello della lingua di arrivo, si distingue il caso in cui l'imitazione della lingua replica riguarda la struttura o l'articolazione semantica del segno, in cui cioè si ha un *calco*, e il caso in cui la riproduzione coinvolge anche e soprattutto l'aspetto esteriore, cioè il significante: si ha quindi un *prestito*²⁶⁸, nonostante sia stata acutamente notata l'inesattezza di tale vocabolo, poiché la lingua che presta una parola non ne rimane priva e d'altro canto la lingua che lo riceve non ha alcun obbligo di resa²⁶⁹.

Nella lingua italiana *funzionario* è un calco semantico dal francese *fonctionnaire*; *trust*, invece un prestito che rende, oltre il significato, anche il significante dell'omonimo istituto di origine anglosassone.

Il prestito e il calco sono entrambi prodotti dell'interferenza, che costituisce uno dei modi di evoluzione della lingua anche senza bisogno di essere frutto di idiomi diversi²⁷⁰.

Il prestito si concretizza in un'approssimazione semantica²⁷¹, non morfologica²⁷², perché spesso si traspone nella lingua replica un

²⁶⁷ I confini dell'interlinguistica si dilatano nello studio di fenomeni quale pidgin, creoli, lingue miste, incorporando così l'antropologia, la psicologia e la neurolinguistica. WEINREICH, U., *Lingue in contatto*, Boringhieri, Torino, 1974, p. 9.

²⁶⁸ GUSMANI, R., *Interlinguistica, op. cit.*, 1987, "il prestito consiste nella riproduzione di un elemento linguistico alloglotto nel duplice aspetto del significante e del significato. Pertanto oggetto dell'imitazione deve essere un'unità significativa: dunque un lessema (*flirt*, dall'inglese), un nesso semanticamente unitario (*fair play*), una parola frase, (*okay*) o singoli messaggi di maggiore complessità (ingl. *last not least*, fr. *noblesse oblige*).

²⁶⁹ ORIOLES, V., *Percorsi di parole*, Il Calamo, 2006, p.165.

²⁷⁰ MARTINET, A., *Elementi di linguistica generale*, Laterza, Roma-Bari, 1970, constata che "la diversità linguistica comincia dalla porta accanto, anzi da casa nostra, e spesso all'interno di uno e uno stesso individuo. Ogni individuo è un campo di battaglia, in cui si battono tipi e abitudini linguistiche, e allo stesso tempo una fonte permanente di interferenza linguistica".

significato solo: “una corrispondenza tra entità non commensurabili come i singoli sistemi linguistici – o più esattamente gli elementi del significato in cui ciascuno si articola – non può essere che approssimativa”²⁷³. Anche in questo caso, l’indagine sui prestiti ha una componente storica, ma è connotata pure da principi squisitamente sincronici, proprio perché nell’ampio repertorio lessicale di una lingua è poco agevole distinguere i prestiti di antica data, le loro origini, dalle voci ereditarie e dai neologismi recenti o di circolazione incipiente.²⁷⁴

Nell’era globalizzata in cui viviamo, il prestito smette di presupporre un contatto diretto dei parlanti per verificarsi attraverso i canali mediati di stampa, televisione e internet, che ci consentono di parlare di un *plurilinguismo virtuale*, per cui si può verificare il prestito a distanza²⁷⁵.

In linguistica vi sono vari tipi di prestiti: apparenti²⁷⁶, di ritorno²⁷⁷, ripetuti²⁷⁸, interni²⁷⁹ e dotti²⁸⁰, riusciti e non riusciti.

²⁷¹ Come la parola *collier*, che in francese designa qualunque collana, mentre in italiano è utilizzata nell’accezione di girocollo prezioso.

²⁷² Infatti se *bluff*, *jazz*, *stress* sono mutuazioni inglesi, *bluffare*, *bluffatore* e *jazzista* sono derivazioni italiane.

²⁷³ GUSMANI, R., *Saggi sull’interferenza linguistica*, Le lettere, Firenze, 2003.

²⁷⁴ FUSCO, F., *Che cos’è l’interlinguistica?*, Le bussole, Carocci, Roma, 2008.

²⁷⁵ WINFORD, D., *An introduction to contact linguistics*, Blackwell, Oxford, 2003, p. 30.

²⁷⁶ “Se il modello straniero non è verosimilmente ipotizzabile o comunque si riscontra una discrepanza tra esso e il supposto prestito, tale da porre in dubbio la reale esistenza di un rapporto mimetico, si dovrà mettere in serio conto la possibilità di un prestito apparente (GUSMANI, R., *op.cit.*, 2003).

²⁷⁷ Che rientrano cioè nella lingua modello con una veste formale e un’accezione nuova, maschera in inglese viene recepito come maschera e ritorna in italiano come maschera, nell’accezione di cosmetico.

²⁷⁸ Dovuti cioè a fenomeni di poligenesi, DARDI, A., *Dalla provincia all’Europa. L’influsso del francese sull’italiano tra il 1650 e il 1715*, Le Lettere, Firenze, 1992, p. 48.

²⁷⁹ Si tratta dei dialettismi. Per una trattazione del fenomeno si rinvia a SERIANNI, L. – TRIFONE, P. (a cura di), *Storia della lingua italiana*, vol. III, *Le altre lingue*, Einaudi, Torino, 1994.

²⁸⁰ Si allude qui ai prestiti riconducibili a stadi più antichi della lingua, di matrice ellenico-latina, che affiorano nei linguaggi tecnici o specializzati (evento *bellico*, riserva *idrica*).

Dardano e Trifone²⁸¹ dividono i prestiti in *riconoscibili* (film, trust) e *irriconoscibili* (blu da bleu), mentre Tvede-Jensen²⁸², di cui si riporta la tassonomia elaborata nel corso del suo studio sugli anglicismi nei documenti italiani della CEE, li distingue in *non integrati, parzialmente integrati e integrati*.

I primi non sono immediatamente comprensibili dal lettore italofono e, ad esempio nei testi comunitari, si accompagnano ad un'indicazione tipografica (virgolette o corsivo): il principio di *non-refoulement* viene spesso integrato nella traduzione italiana con "non respingimento", come è avvenuto nella frase tratta dalle Conclusioni della Presidenza in margine al Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999 punto 13²⁸³.

I secondi si riferiscono ad un ben determinato concetto il cui uso si limita ad un'area specialistica: *benchmarking* viene correntemente usato al posto di analisi comparativa, *mainstreaming* al posto di razionalizzazione (si parla ormai frequentemente di *acquis* comunitario²⁸⁴ e di *governance*²⁸⁵).

I terzi afferiscono alla sfera dei prestiti veri e propri entrati a far parte della lingua corrente: è il caso di parole come *partner, handicap, software*.

²⁸¹ DARDANO, M. – TRIFONE, P., *La lingua italiana*, Zanichelli, Bologna, 1985.

²⁸² TVEDE-JENSEN, A., *L'influsso dell'inglese sul linguaggio normativo. Una presentazione degli anglicismi nei documenti italiani della CEE in Settentrione*, in *Rivista di studi italo-finlandesi*, 9, Unipaps, Turku, 1997, pp. 136-145.

²⁸³ "Il Consiglio europeo [...] ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo, basato sull'applicazione della convenzione di Ginevra in ogni sua componente, garantendo in tal modo che nessuno venga esposto nuovamente alla persecuzione, ossia mantenendo il principio di non-refoulement".

²⁸⁴ PEYRO, F., *Le "qui-dit-quoi" de l'acquis communautaire*, *Terminologie & Traduction*, 2, Commission des Communautés européennes, Bruxelles/Luxembourg, 1999, pp. 52-75.

²⁸⁵ Cfr. Cap. 3.

Il linguista croato Filipović distingue a questo proposito nei prestiti il momento dell'adattamento primario e dell'adattamento secondario di un termine, con i quali si allude alla fase della ricezione e a quello dell'eventuale risemantizzazione²⁸⁶.

Quest'ultimo fenomeno è tipico del linguaggio giuridico *tout court*: in esso si attribuisce ad alcune parole un significato che non coincide con quello con cui esse vengono normalmente usate.

Attraverso le "ridefinizioni semantiche"²⁸⁷ si attua un riuso specialistico di parti del lessico: *compromesso* indica il negozio con cui le parti rimettono ad un arbitro la decisione di una controversia insorta fra di esse.

Tornando a parlare su un piano interlinguistico, difficilmente un prestito riproduce esattamente significato e significante: se per quanto riguarda il secondo si può riconoscere facilmente il neologismo introdotto, il significato corrisponde di solito²⁸⁸ al senso assunto nel contesto che il parlante si rappresenta al momento dell'interferenza²⁸⁹ ed è successivamente soggetto ai cambiamenti cui viene sottoposto dalla lingua ricevente. Si pensi al caso della parola "golpe", che in spagnolo significa colpo, ma che in italiano è utilizzata con il significato di "colpo di stato".

La lingua giuridica comunitaria è interessata principalmente dal fenomeno dei *neologismi semantici e combinatori*. Si pensi a parole come *direttive, decisioni, raccomandazioni*, che potrebbero benissimo

²⁸⁶ FILIPOVIĆ, R., *The theoretical Background of the Project "The English Element in European Languages"*, in *Studia Romanica et Anglica Zagabriensa*, 42, 1997, pp. 105-111.

²⁸⁷ MORTARA GARAVELLI, B., *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino, 2001.

²⁸⁸ I termini tecnici sono un esempio di coincidenza tra referenza e significato e come tale esattamente riproducibile nelle altre lingue: è il caso di *air-bag, computer, monitor*. Gli esempi sono di FUSCO, F., *Che cosa è l'interlinguistica*, Le bussole, Carocci, Roma, 2008.

²⁸⁹ GUSMANI, R., *Saggi sull'interferenza linguistica*, Le lettere, Firenze, 1993.

appartenere alla lingua comune (dare direttive, emettere un regolamento, prendere delle decisioni), ma che nel contesto comunitario assumono una specifica valenza normativa atta a esprimere la volontà di armonizzare, unificare o uniformare le legislazioni degli Stati membri²⁹⁰. Il modello viene armonizzato sia tramite il paradigma della sua revisione, attraverso la spola tra giurisdizione nazionale e la Corte di giustizia, sia tramite il fatto di sceglierlo come prototipo nazionale su cui ricalcare una nozione comunitaria²⁹¹, sia, nei casi in cui sia in grado di “riavvicinare” le legislazioni, come riferimento straniero nelle sentenze dei giudici nazionali²⁹².

I neologismi combinatori consistono invece nell’abbinamento di due o più parole che si trovano a formare un sintagma stabile, cui corrisponde un significato nuovo, che dà vita alle cosiddette unità lessicali superiori²⁹³: espressioni come “fondi strutturali”, “paesi candidati all’adesione”, “sviluppo sostenibile” costituiscono elementi caratterizzante dei testi comunitari²⁹⁴ che, proprio per la loro formazione sincronica, facilitano i processi traduttivi.

²⁹⁰ FERRERI, S., *Il diritto uniforme*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, IV edizione, Utet, Torino, 1999: l’Autrice distingue efficacemente unificazione, uniformazione, armonizzazione del diritto: si ha unificazione quando la norma è adottata da un organo legislativo unitario e sulla sua applicazione veglia un’unica autorità giudiziaria. Si ha uniformazione quando l’organo legislativo è unico, ma si consente ai diversi Paesi di interpretarla e riformarla. Si parla di armonizzazione quando si cerca di riavvicinare le legislazioni degli stati consentendo determinate varianti rispetto al modello.

²⁹¹ Gianantonio Benacchio nota a questo proposito come l’armonizzazione si realizzi principalmente in due modi, attraverso la revisione di regole già esistenti negli stati membri e proponendo un nuovo modello –base unitario eventualmente attingendo a qualche ordinamento della Comunità o ad ordinamenti esterni. BENACCHIO, G., *Diritto privato della comunità europea. Fonti, modelli, regole*. IV edizione, Cedam, Padova, 2008.

²⁹² ROBIN-OLIVIER, S., *La référence à d’autres droits par les juges, Les échanges entre les droit, l’expérience communautaire*, Bruylant, 2008.

²⁹³ COSMAI, D., *Tradurre per l’Ue. Prassi, problemi e prospettive del multilinguismo comunitario dopo l’ampliamento a est*, Hoepli, Milano, 2007.

²⁹⁴ NYSTEDT, J., *L’italiano nei documenti della CEE: le sequenze di parole*, in Atti del convegno di studi *Linguistica giuridica italiana e tedesca: obiettivi, approcci, risultati*, Bolzano, 1-3 ottobre 1998, Unipress, Padova, 2000, pp. 273-284.

L'analisi del linguaggio comunitario costituirà il nucleo del capitolo 3, cui si rimanda per una trattazione più esauriente.

I calchi costituiscono invece la conversione di un archetipo alloglotto mediante materiale lessicale autoctono, in modo tale da rispettare la “forma interna”²⁹⁵ di un lessema: per esempio, la parola inglese *beef-steak* è stata italianizzata in *bistecca*.

Rispetto al prestito si ha quindi una “copia meno fedele, un processo mimetico più raffinato, senza che per questo si possa parlare di una reale differenza di natura tra i due processi”²⁹⁶. Tanto più che sussiste ancora la differenza tra *calco strutturale*, quando vengono mutate sia la struttura formale sia il contenuto della forma (es. *funzionario* dal francese *fonctionnaire*) e *calco semantico*, quando cioè un idioma mutua da un altro un’accezione ulteriore di un termine già presente: si pensi all’uso in campo informatico del termine “salvare” per indicare la registrazione di un documento, chiaramente derivata dall’inglese *save*.

In questo caso il calco semantico tenta di “colmare lo scarto desumibile dalla sovrapposizione delle accezioni primarie e secondarie dei termini implicati; questa è la ragione per la quale il calco semantico si definisce un tipico caso di polisemia”²⁹⁷.

Tanto più le lingue sono appartenenti ad una stessa famiglia, quanto più il calco ricorrerà facilmente, poiché è la derivazione da comuni matrici greco-latino che consente ai vocaboli di migrare con

²⁹⁵ HUMBOLDT, W. VON, *La diversità delle lingue*, trad e introd. A cura di D. Di Cesare, Laterza, Bari, 2000, ed. originaria 1836.

²⁹⁶ GUSMANI, R., *op. cit.*, 2003, p. 219.

²⁹⁷ FUSCO, F., *Che cosa è l’interlinguistica*, Le bussole, Carocci, Roma, 2008, p. 101.

ampia libertà, senza poterli facilmente ascrivere all'una o all'altra lingua nazionale²⁹⁸.

Questo fenomeno è estremamente pericoloso per la traduzione dei termini giuridici. Si pensi all'art. 52 che istituisce la Comunità europea, che si riporta nella versione francese e in quella italiana:

Article 52

Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont progressivement supprimées au cours de la période de transition. Cette suppression progressive s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.

Articolo 52

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono gradualmente soppresse durante il periodo transitorio. Tale graduale soppressione si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte di cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.

Le versioni sono solo apparentemente coincidenti, poiché laddove il probabile originale francese parla di *agences, succursales e filiales*, l'italiano dovrebbe intendere *filiales* non come *filiali*, in italiano sinonimo di *succursali*, ma come *società controllate o affiliate* (l'inglese correttamente traduce *filiales* con *subsidiary* e il tedesco con *Tochtergesellschaft*).

²⁹⁸ PAGLIARO A. - BELARDI W., *Linee di storia linguistica dell'Europa*, ed. dell'Ateneo, Roma, 1963.

L'errore si è poi ripercosso nella direttiva 89/666/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, sollevando le critiche degli esperti²⁹⁹.

Si ha poi un calco sintagmatico perfetto quando si riproduce significante e significato da una lingua strutturalmente affine (*colpo di stato, compromesso storico*, dal francese *coup d'état, compromis historique*) mentre i calchi sintematici riproducono un significato unitario non desumibile dalla somma dei significati degli elementi impiegati, come nel caso di *cold war*, italiano *guerra fredda*.

Più interessante ai fini della traduzione è il *calco concettuale* dove l'interferenza avviene sul piano concettuale extralinguistico, in cui la lingua evita sia l'acquisizione del prestito che la riproduzione mediante un calco. È il caso di *oleodotto* da *pipeline*.

Entra prepotentemente in gioco l'aspetto referenziale, di cui si è già parlato nei paragrafi precedenti, e che costituirà un elemento fondamentale per illustrare i meccanismi traduttivi.

1.9 Un enunciato particolarmente vago: l'enunciato giuridico

Uno dei problemi più difficili in linguistica è quello dell'attribuire *il* giusto significato ad un enunciato. In linguistica ciascun enunciato si associa ad un effetto di senso individuale, ma

²⁹⁹ FAINI, D., *Si fa presto a dire succursale*, su *Il Sole 24 Ore*, inserto Europa, 1 marzo 1990; PIETRALUNGA, G., *Sedi estere in trasparenza*, su *Il Sole 24 Ore*, inserto Europa, 1 marzo 1990, cit. da URZÌ, F., *La terminologia nelle istituzioni comunitarie, Riflessioni metodologiche*, in *Terminologie et Traduction*, 2, Commission des Communautés européennes, Bruxelles/Luxembourg, 1997.

queste infinite varietà di senso possono essere ricondotte a invarianze di significato³⁰⁰.

E il diritto è, in generale³⁰¹, un fenomeno linguistico che attraverso una proposizione veicola una norma³⁰².

Leggi, codici, contratti, convenzioni sono degli insiemi di enunciati caratterizzati da parole connotate da una vaghezza maggiore dei vocaboli comuni, perché oltre all'ambiguità semantica di cui si è detto nel paragrafo 1.4, trasmettono informazioni non ben definite.

Si osservi che la semplice parola *diritto* può intendersi in senso oggettivo (ordinamento, sistema di norme) o soggettivo (facoltà, prerogativa), può essere intesa come *giuridico*, cioè come sinonimo di diritto (una norma giuridica è diversa da una norma morale), o costituire la dottrina, cioè la scienza che verte *sul* diritto³⁰³.

La vaghezza del vocabolario giuridico ha conseguenze particolarmente incidenti sulla vita degli individui, poiché inerisce all'applicazione pratica delle regole giuridiche³⁰⁴.

Il linguaggio giuridico sarebbe quindi caratterizzato dall'essere a *trama aperta*³⁰⁵, per cui accanto a situazioni chiare e limpide coesistono

³⁰⁰ SIMONE, R., *op.cit.*

³⁰¹ SACCO, R. *Le droit muet*, in *Revue trimestrelle du droit civil*, n.3, 1995, pp. 783 e ss. (Italian version in *Rivista di diritto civile*, 39, parte I, 1993; English version in *American Journal of Comparative Law*, (43) 1995, pp. 454 e ss. Nei sistemi giuridici del passato alcuni gesti assumevano una grande importanza. Nel mondo romano arcaico l'imposizione della mano serviva, accompagnato dalla pronuncia di certe formule, a trasferire la proprietà: ORESTANO, R., *I fatti di formazione nell'esperienza romana arcaica*, Giappichelli, Torino, 1967, p. 80-81. Un cartello con due bambini che si tengono per mano significa "Attenzione, rallentare, c'è una scuola nelle vicinanze". I segni di comunicazione propriamente detti sono infatti convenzionali, in quanto il loro significato deriva da un accordo tra tutti coloro che li usino. GUIRAUD, P., *La Sémantique*, Paris, 1955.

³⁰² GUASTINI, R., *Il diritto come linguaggio*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 7.

³⁰³ Questa distinzione è effettuata da GUASTINI, R., *Il diritto come linguaggio*, op. cit., che rielabora l'analisi di TARELLO, G., *Cultura giuridica e politica del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1988.

³⁰⁴ LUZZATI, C., *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Milano, 1990.

zone di penombra, che sono i casi difficili³⁰⁶ in cui l'interprete esercita una non contestata³⁰⁷ discrezionalità³⁰⁸.

Si consideri l'art. 540 cod. civ., che attribuisce al coniuge superstite il diritto di uso sui "mobili che corredano la casa familiare"³⁰⁹.

Ora, i *mobili* che corredano la casa sono le sedie, il letto, il frigorifero, o anche gli elettrodomestici? L'iperonimia del termine *bene mobile* rispetto agli esempi appena fatti giustifica la loro inclusione nella prescrizione dell'enunciato?

Persino i casi più chiari possono essere messi in dubbio dagli interpreti: Riccardo Guastini rileva la vaghezza della norma sulle attribuzioni del Presidente della Repubblica di cui all'art. 89 Cost: se gli atti del Presidente necessitano della controfirma dei ministri che se ne assumono così la responsabilità, allora sarebbe ipotizzabile l'incompatibilità di questa disposizione con il ruolo del Presidente di garante dell'assetto costituzionale³¹⁰,

La vaghezza non deriverebbe pertanto dal linguaggio giuridico in sé, piuttosto sarebbe intrinseca all'attività giuridica in se stessa, che lo sottopone a particolari tensioni determinate da indirizzi interpretativi

³⁰⁵ HART, L. A., *The Concept of Law*, Clarendon Press, Oxford, 1961; HART, L. A., *Essays in Jurisprudence and philosophy*, Clarendon Press, Oxford, 1983; CARRIÒ, G. R., *Notas sobre derecho y lenguaje*, II ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1979.

³⁰⁶ DWORKING, R. M., *Taking rights seriously*, cap. IV, London, Duckworth, 1978.

³⁰⁷ CARRIÒ, G. R., *Sull'interpretazione giuridica*, 1965, in Comanducci, P. – Guastini, R. (a cura di), *L'analisi del ragionamento giuridico, Materiali ad uso degli studenti*, vol. II, Torino Giappichelli, 1989. L'Autore sostiene che i giudici esercitano la loro discrezionalità solo quando si trovano a dover interpretare casi dubbi.

³⁰⁸ GUASTINI, R., *Trama aperta, scienza giuridica, interpretazione*, in *Il linguaggio del diritto*, a cura di U. Scarpelli e P. di Lucia, LED, Milano, 1994.

³⁰⁹ L'esempio è tratto dall'intervento di BELVEDERE, A., *Drafting e profili critici del linguaggio giuridico*, in *Il drafting legislativo: Il linguaggio, le fonti, l'interpretazione del modo di fare le leggi e dei suoi effetti*, a cura di Perchinunno, R., Atti del Convegno, Bari, Castello Svevo, 14-15 ottobre 2005, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007.

³¹⁰ GUASTINI, R., *Trama aperta, scienza giuridica, interpretazione*, *op.cit.*

divergenti: a differenza di altri settori, in cui si verifica una spontanea tendenza a capirsi, in ambito giuridico ci può essere (ad esempio in sede giudiziaria) un opposto interesse a sostenere un significato diverso da quello adottato da altri³¹¹: si pensi a quello estensivo attribuito all'articolo 51 della Carta dell'ONU in seguito agli attentati dell'11 settembre 2001 dagli Stati Uniti d'America, per cui nell'espressione *armed attack*³¹² sono state ricompresi anche attacchi provenienti da attori non-statali, giustificando la successiva guerra in Afghanistan³¹³. Si pensi anche alla sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo che ha ravvisato nella *legge* una fonte di diritto anche giurisprudenziale³¹⁴.

L'estremizzazione di un'interpretazione finalizzata a snaturare la *ratio legis* costituisce anche la prospettiva del *bad man*, cioè di colui che non agisce per rispettare i fini della legge, ma che manipola le formulazioni normative per raggiungere i suoi scopi³¹⁵.

Su un piano letterale, i dubbi relativi alle parole vengono superati a seconda che il significato descrittivo del termine mobile sia

³¹¹ BELVEDERE, A., *Drafting e profili critici del linguaggio giuridico*, in *Il drafting legislativo: Il linguaggio, le fonti, l'interpretazione del modo di fare le leggi e dei suoi effetti*, a cura di Perchinunno, R., Atti del Convegno, Bari, Castello Svevo, 14-15 ottobre 2005, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007.

³¹² *Nothing in the Present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security.*

³¹³ Cfr. CIG, caso *Attività militari e paramilitari in Nicaragua e Nicaragua contro Stati Uniti*, sentenza del 27 giugno 1986, *Racc.*, 1986, p. 103-104, § 195.

³¹⁴ Nella causa *Sunday Times*, la Corte europea dei diritti dell'Uomo ha constatato che nell'espressione "previsto dalla legge", la parola legge deve inglobare sia il diritto scritto che quello non scritto, in modo da non svuotare di significato l'espressione per i paesi di *common law*, che fanno parte della Convenzione. *Sunday Times c. United Kingdom*, 26 aprile 1979 § 47; Una tale previsione intende *legge* non nel senso di rinvio al diritto interno ma in quanto genotipo concettuale di diritto. *Malone c. Royaume Uni*, 2 agosto 1984, § 67.

³¹⁵ GUASTINI, R., *Enunciati interpretativi*, in *Ars interpretandi*, 2, 1997, pp. 35-52, pdf disponibile su http://www.arsinterpretandi.it/upload/95/att_2_97_03_guastini.pdf.

attribuito in via *denotativa* o in via *connotativa*. La denotazione è il significato “primario”, la connotazione quello “spostato”.

Questa distinzione deriva dalla logica e dalla filosofia, che distinguevano nelle parole un’idea essenziale e un’idea accessoria: quest’ultima si aggiunge ad una determinata parola ed entra così a far parte del suo significato.

Da una prospettiva linguistica, bisogna tenere in considerazione il *nucleo semico* invariante, che in combinazione con altri semi contestuali, specifica di volta in volta gli usi di quel termine in differenti contesti³¹⁶. Il significato proprio delle parole³¹⁷ vien meno a mano a mano che ci si allontana dal nucleo centrale di esse³¹⁸, ed entrano necessariamente in gioco gli altri criteri ermeneutici³¹⁹.

La differenza tra polisemia e vaghezza è racchiusa nel fatto che la prima richiede una scelta interpretativa tra diversi significati possibili, la seconda una decisione interpretativa tra i confini del significato³²⁰.

Spesso al significato descrittivo di un termine se ne aggiunge uno emozionale (o connotativo) strettamente legato alla sfera affettiva e sentimentale del soggetto: *risparmio* evoca una sensazione più positiva di *capitale*³²¹; *aiuto fraterno*, *internazionalizzazione del proletariato* hanno un contenuto reale diverso dalla nozione semantica, così come la scelta di chiamare l’arcipelago sudamericano *Falkland Islands* o *Islas Malvinas* comporta una presa di posizione soprattutto politica.

³¹⁶ GREIMAS, A. J., *Sémantique structurale*, Larousse, Paris, 1966.

³¹⁷ Art. 12, co. 1, Preleggi, *cit.*

³¹⁸ SILVESTRI, G., *Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico, un rapporto complesso*, in *Quaderni costituzionali*, 9/2, 1989.

³¹⁹ TARELLO, G., *L’interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano, 1980.

³²⁰ GUASTINI, R., *Le fonti del diritto e l’interpretazione*, Milano Giuffrè, 1993, p. 357.

³²¹ Il potere evocativo delle parole

Il filosofo Frege mise in evidenza l'imprecisione del linguaggio parlato poiché "nel pensiero spontaneo si confondono lo psicologico e il logico". Il compito del linguista consiste appunto nel ripulire, separandolo dal resto, il logico³²². Nel tentativo di eliminare l'indeterminatezza del linguaggio, l'autore si mostrava favorevole al linguaggio artificiale, caldeggiato anche da Carnap³²³, che sosteneva l'inopportunità di un linguaggio scientifico universale, argomentando che tale linguaggio è già un elemento costitutivo del mondo culturale contemporaneo.

Senza addentrarci in soluzioni così radicali³²⁴, ci si limiterà a dare atto del fatto che per diminuire la vaghezza dei termini si può stabilire convenzionalmente di utilizzarli in una data accezione.

Scarpelli chiamò la definizione come "la formulazione, per mezzo di altri segni linguistici, delle regole d'uso di un segno, e di ogni segno sinonimo, entro una struttura linguistica"³²⁵.

Tralasciando le definizioni *ostensive*, quelle cioè per cui l'oggetto deve essere percepibile con i sensi e viene definito mediante l'indicazione³²⁶ e di cui Wittgenstein critica la validità, ritenendo il significato di una parola non l'oggetto a cui essa si riferisce, ma il suo "effettivo uso nella lingua", ci si soffermerà sulle definizioni *stipulative*, con cui si può definire sia un termine nuovo che consolidarne una particolare accezione, scegliendone una fra quelle esistenti.

³²² FREGE, G., *Nachgelassene Schriften*, a cura di HERMES, H. - KAMBARTEL, F. - KAULBACH, F., sec. Ed., Hamburg 1983.

³²³ CARNAP, R., *Mein Weg in die Philosophie*, Stuttgart, 1993, si interessò anche dell'esperanto, poiché vide in questa soluzione una possibilità eccezionale, seppur suscettibile di miglioramenti, per la comunicazione interculturale. Il vantaggio di questa lingua consiste per Carnap nella possibilità di superare "interferenze" di carattere storico culturale.

³²⁴ Cfr. cap. 3.

³²⁵ SCARPELLI, U., *Il problema della definizione e il concetto di diritto*, Milano, 1955, pp. 44-45.

³²⁶ È il caso dei bambini o di persone che appartengono ad un'altra comunità linguistica, che indicano un qualcosa di cui non conoscono il nome.

La differenza tra definizione lessicale e definizione stipulativa sta nel fatto che mentre la prima descrive il modo in cui un termine è effettivamente utilizzato, la seconda *propone* che quel vocabolo sia utilizzato in un certo modo³²⁷.

Scarpelli parla di *definizione operativa*, nel senso che permette di effettuare un'azione di delimitazione di confini rispetto al significato di un vocabolo³²⁸, operata dal potere sovrano, da un imperativo sociale o da un rapporto necessario tra le cose.

La definizione *persuasiva* è quella definizione che si dà di un termine familiare, il cui significato è sia descrittivo sia fortemente emotivo.

La definizione agisce sulla parte descrittiva del *definiendum* e lascia “intatta” la parte emotiva.

E ciò per mutare gli atteggiamenti delle persone mediante la correlazione tra significati emotivi e descrittivi³²⁹. Si pensi al termine aborto, e al differente impatto emozionale, se lo definiamo come “interruzione volontaria della gravidanza” o “uccisione di un innocente”³³⁰.

Una volta definito un vocabolo, e, con Scarpelli, “la scelta di una definizione è guidata dalla funzione che l'espressione definita deve assolvere³³¹”, questo vocabolo si innesta in una frase, che a sua volta si articola in un enunciato, il quale è costituito da un linguaggio che può avere una *funzione descrittiva* o una *funzione precettiva*.

³²⁷ GUASTINI, R., *Trama aperta*, op. cit.

³²⁸ BOBBIO, N., *Teoria della norma giuridica*, Giappichelli, Torino, 1958.

³²⁹ STEVENSON, C. L., *Etica e linguaggio*, Longanesi, Milano, 1962.

³³⁰ CASTIGNONE, S., *Introduzione alla filosofia del diritto*, Manuali Laterza, Bari, 2009.

³³¹ SCARPELLI, U., *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Torino, Accademia delle Scienze, Torino, 1959, ristampa Giuffrè, Milano, 1985..

Nel primo caso lo scopo dell'enunciato è quello di trasmettere informazioni: il verbo di solito è all'indicativo e l'enunciato stesso è suscettibile di valutazione in termini di vero e falso³³², o di controllo logico-formale per gli enunciati logico-matematici, mentre resta più difficile la verifica di enunciati descrittivi che riguardano la sfera interna del parlante (es. "soffro molto").

Nel secondo caso la funzione consiste nell'influenzare il comportamento di coloro cui sono rivolti: è il caso degli articoli di leggi o codici, formulati all'indicativo o all'imperativo, in cui la cogenza è espressa da verbi di prescrizione. Ma è anche il caso di chi attribuisce un significato ad un testo normativo, a meno, con Guastini, "di immaginare che le parole abbiano un contenuto proprio"³³³, mentre "il significato proprio deve essere riferito a precisi usi linguistici"³³⁴.

Gli enunciati del discorso prescrittivo hanno forma deontica, ma le caratteristiche sintattiche non sono sufficienti a qualificare un enunciato descrittivo o prescrittivo.

Perché questo avvenga, è necessaria una distinzione semantica:
è un fatto che i consumatori si riuniscono in associazioni;
è obbligatorio che i consumatori si riuniscano in associazioni.

La prima frase esprime un dato di fatto, la seconda un contenuto prescrittivo: di tali enunciati non si predica la verità o la falsità; sono solo suscettibili di obbedienza o violazione³³⁵. Ovviamente, possono essere assurdi nel caso sia impossibile il contenuto del comando³³⁶.

³³² Karl POPPER parla a questo proposito di falsificazione, poiché un enunciato è vero fino a che non si dimostra che è falso.

³³³ GUASTINI, R., *Trama aperta, scienza giuridica, interpretazione, op. cit.*

³³⁴ IRTI, N., *Testo e contesto, una lettura dell'art. 1362 Codice Civile*, Cedam, Padova, 1996.

³³⁵ GUASTINI, R., *Il diritto come linguaggio*, Giappichelli, Torino, 2001.

³³⁶ HARE, R. M., *The Language of Morals*, Oxford, 1952, pp. 17 e ss.; vedi anche TARELLO, G., *Diritto, enunciati, usi*, Il Mulino, Bologna, 1974.

Il contenuto di una prescrizione generale e astratta è poi una norma giuridica, di cui distinguiamo la disposizione, cioè il testo, e il risultato, cioè la norma.

Le disposizioni sono spesso ambigue, poiché il loro significato è interpretabile in svariati modi: si pensi all'art. 31 della legge 352/1970, che, trattando dell'impossibilità di depositare richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'art. 75 Cost. nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due camere, non specifica se si tratti di anno solare o dei 365 giorni antecedenti la scadenza³³⁷.

In questo caso il giurista utilizza il termine ambiguo come sinonimo di indeterminatezza, ben diversa dalla polisemia, poiché, come dice Belardi³³⁸, "l'indeterminatezza si colloca sul piano della potenzialità semantica, intesa come intenzionalità", la polisemia su quello della mera sinonimia".

L'evoluzione del sentire della società provvederà nel tempo a cancellare la vaghezza di certe parole del legislatore, operata nel concreto dalla dottrina e giurisprudenza, "perfezionamento creativo della legge³³⁹", per cui la chiarezza andrebbe intesa più che come presupposto, come risultato³⁴⁰.

Secondo un'accreditata dottrina sono oggetto di studio della logica deontica³⁴¹ i legami logici del discorso precettivo o prescrittivo³⁴², esaminati in contrapposizione a quelli degli enunciati descrittivi,

³³⁷ Esempio è di GUASTINII, R., *Il diritto come linguaggio*, op. cit.

³³⁸ BELARDI, W., *Il lessico dei linguaggi scientifici*, in Belardi, W. (a cura di), *Ethos, lingua e cultura. Scritti in memoria di Giorgio Raimondo Cardona*, Il Calamo, Roma, 1993.

³³⁹ GADAMER., H. G., *Verità e metodo*, (a cura di G. Vattimo), Fabbri, Milano, 1965.

³⁴⁰ FROSINI, V., *Interpretazione della legge*, in D'Antonio, M., (a cura di), *Corso di studi superiori legislativi*, 1988-1989, Cedam, Padova, 1990.

³⁴¹ VON WRIGHT, G. H., *Norm and action*, 1963.

³⁴² TARELLO, G., *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano, 1994.

poiché la legge esprimerebbe la sua volontà³⁴³ attraverso il verbo di obbligo³⁴⁴.

L'obbligatorietà della prescrizione può tuttavia anche essere implicita: quando la pronuncia di un enunciato realizza ciò che enuncia, avremo una *funzione performativa*. In questo caso enunciare equivale a realizzare³⁴⁵: “vi dichiaro marito e moglie”, in determinate circostanze, produce un effetto giuridico, quello di legare due persone in matrimonio³⁴⁶.

Inoltre, anche se i performativi possono essere considerati enunciati descrittivi³⁴⁷, poiché il loro valore risultativo si traduce in uno stato di fatto che per praticità si può racchiudere nella pronuncia di una formula³⁴⁸, spesso ricordano l'origine di un istituto³⁴⁹, con l'evocazione di una dimensione psicologica che aiuta a mantener fede all'enunciato: se dico “prometto di onorare un impegno”, evoco un qualcosa di ancestrale, un senso di obbligo che attraverso *il dire* mi spinge ad *un fare*³⁵⁰.

³⁴³ RAY, J., *Essai sur la structure logique du Code Civil français*, Alcan, Paris, 1926. trad.parziale di Rossetti, A., “*La struttura logica del codice civile francese*”, in Scarpelli U./di Lucia, P. (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano, 1994, per cui “le modalità giuridiche non hanno senso che in rapporto all'azione”.

³⁴⁴ Questa teoria è stata ripresa e ampliata da CONTE, A. G., *Aspetti della semantica del linguaggio deontico*, in Di Bernardo, G. (a cura di), *Logica deontica e semantica*, Il Mulino, Bologna, 1977, pp. 147-145.

³⁴⁵ SEARLE, J. R., *Speech acts*, Cambridge, 1969.

³⁴⁶ AUSTIN, J. L., *Quando dire è fare*, Marietti, Torino, 1974.

³⁴⁷ GUASTINI, R., *La teoria dei performativi*, in S. Castiglione, R. Guastini, G. Tarello, *Introduzione tecnica allo studio del diritto*, Ecig, Genova 1979, pp. 48 e ss.

³⁴⁸ OLIVECRONA, K., *La struttura dell'ordinamento giuridico*, a cura di E. Pattaro, Milano 1972, pp. 245 e ss.

³⁴⁹ ORESTANO, R., *La parola creatrice*, in Scarpelli U. - Di Lucia P. (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, 1994, sottolinea che la forza creatrice della parola viene riconosciuta alla lingua giuridica già dal mondo romano.

³⁵⁰ AUSTIN, J., *Quando dire è fare*, Marietti, 1974.

Questa impostazione, pur criticata³⁵¹, è poi stata ampliata da Searle³⁵², che ha diviso gli atti in *rappresentativi*, che mirano cioè a rappresentare la verità di un enunciato (affermare, credere, concludere), *direttivi*, che mirano ad influenzare il comportamento del destinatario (chiedere, ordinare, insistere, sfidare), *commissivi*, che lo spingono a compiere una data azione (promettere, spiegare, garantire), *espressivi* (e valutativi), che esprimono l'atteggiamento del parlante nei confronti di una data situazione (scusarsi, deplorare, congratularsi), *dichiarativi* (o performativi), che eseguono un'azione che altera la condizione o lo stato di un oggetto o una situazione (licenziare, battezzare, dimettersi).

L'analisi del contesto è tuttavia necessaria per stabilire la forza illocutoria con cui è stato proferito un enunciato: la dimensione pragmatica torna quindi a influenzare l'aspetto semantico³⁵³.

Se accettiamo l'assunto che il linguaggio viene usato per descrivere, prescrivere o esprimere, possiamo operare una prima distinzione tra atti normativi, sentenze, atti amministrativi e contratti, rientranti nella dimensione prescrittiva, e considerare descrittivi i discorsi della dottrina³⁵⁴. In realtà il discorso è più complesso, perché,

³⁵¹ PENCO, C., *introduzione alla filosofia del linguaggio*, Laterza, Roma/Bari, 2005. L'Autore aderisce alle tesi di Wittgenstein, per il quale il significato dipende dal contesto e la molteplicità delle situazioni costituirebbe causa ostativa alla classificazione operata da Austin.

³⁵² SEARLE, J. R., *A classification of illocutionary acts*, in *Language in Society*, vol. 5, 1976, pp. 1-25, traduzione italiana *Atti linguistici*, Bollati Boringhieri, Milano, 1992.

³⁵³ Si richiama qui l'aspetto pragmatico delineato nel paragrafo 1.2, per cui la dimensione più importante dell'atto è quella relativa al suo scopo. Per una classificazione degli atti linguistici in questa prospettiva si rimanda all'opera di BIANCHI, C., *Pragmatica del linguaggio*, Laterza, Bari, 2003 e alla tabella di PENCO, C., *Introduzione alla filosofia del linguaggio*, Editori Laterza, Roma/Bari, 2005, tabella di pag. 128.

³⁵⁴ BELVEDERE, A., *Linguaggio giuridico*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Sezione civile, 4° ed., Utet, Torino, 1994.

come si vedrà nel prossimo capitolo, in un enunciato possono coesistere enunciati prescrittivi e descrittivi³⁵⁵

Secondo un'altra parte della dottrina, che fa capo ai filosofi analitici di cui i maggiori esponenti furono Oppenheim³⁵⁶, Bobbio e lo stesso Scarpelli³⁵⁷, il diritto è “un linguaggio, un testo, un insieme di enunciati, che sono il linguaggio-oggetto di quel metalinguaggio che è la scienza giuridica”³⁵⁸. Lo stesso Bobbio propone una classificazione del diritto sulla base di criteri quali l'aspetto formale (regole generali e singolari), l'effetto sui comportamenti (norme negative e positive)³⁵⁹, l'intensità prescrittiva (norme incondizionate, condizionate, strumentali, finali, relative, consigli)³⁶⁰.

Ciascuna di queste classificazioni ha la sua peculiarità; tuttavia, nonostante finora si siano affrontate tematiche che riguardano essenzialmente il linguaggio legislativo, bisogna evitare di frammentare eccessivamente il discorso sull'omogeneità del linguaggio giuridico³⁶¹, poiché nonostante le differenze pragmatiche delle diversità

³⁵⁵ La sentenza ad esempio contiene anche proposizioni descrittive, contenute nella motivazione in fatto, che non alterano tuttavia il carattere globalmente prescrittivo della stessa BELVEDERE, A., *ibidem*. Cfr. a questo proposito le osservazioni contenute nel cap. 2.1.

³⁵⁶ OPPENHEIM, F., *Outline of A Logical Analysis of Law*, 1953. L'Autore considera il diritto di una comunità come un insieme di enunciati che costituiscono un linguaggio che esprime le regole giuridiche, le decisioni, i comandi di quella comunità.

³⁵⁷ SCARPELLI, U., *Filosofia analitica e giurisprudenza*, Milano, 1953. Il linguaggio-oggetto costituisce l'elemento di cui la scienza giuridica compie l'analisi sintattica e semantica.

³⁵⁸ DI LUCIA, P., *Il linguaggio del diritto*, Milano, 1994, parla di *class of sentences*, di *corpus di norme*.

³⁵⁹ Gli enunciati valutativi tendono infatti a influenzare gli ascoltatori in modo indiretto, attraverso l'impiego di termini come buono e cattivo, bene e male e si collocano sulla scia della teoria del cognitivismo etico, afflitta dalla soggettività dei valori morali. OPPENHEIM, F. E., *Etica e filosofia politica*, Bologna, 1971, pp. 25 e ss.

³⁶⁰ Classificazione riportata da MORTARA GARAVELLI, B., *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino, 2001.

³⁶¹ BELVEDERE, A., *Linguaggio giuridico*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile*, 4° ed., Utet, Torino, 1994, pp. 403-404.

tra i linguaggi normativo, dottrinale e giurisprudenziale, queste non sono in grado di dissolvere la sostanziale unitarietà del giuridico³⁶².

Da un punto di vista linguistico, si può dire che la lingua del diritto è un iponimo della lingua comune³⁶³: il *genus* è caratterizzato dall'aver la stessa struttura, di avvalersi delle stesse regole formali, di sapersi per così dire reinventare attraverso risemantizzazioni o, ad esempio in contesto legislativo, definizioni stipulative³⁶⁴, tramite cui il linguaggio viene reso maggiormente preciso e rigoroso³⁶⁵.

La *species* (di cui è chiara la stessa radice di *speciale*), di essere una lingua tendenzialmente vincolante³⁶⁶, veicolo di conoscenze di un ristretto gruppo di persone³⁶⁷ (e quindi molti autori preferiscono la

³⁶² FIORELLI, P., *Intorno alle parole del diritto*, Giuffrè, Milano, 2008, nota che “bisogna trovare un minimo comun denominatore tra i vari aspetti della lingua giuridica, a costo, magari, di dover rinunciare a qualcuno degli aspetti, se la rinuncia potrà servire a stringere meglio i rimanenti in un concetto unitario. Non ci sarà bisogno di restringere il giuridico alla sola legislazione, lasciando fuori la giurisprudenza, la prassi, gli usi; nemmeno di restringerlo a una norma largamente intesa, che escluderebbe il fare dei singoli, il farsi della via comune. Sono tutte forme del giuridico”.

³⁶³ Ryle, G., 1953 : “there is no sharp boundary between *common* and *uncommon*”.

³⁶⁴ SCARPELLI, U., *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Accademia delle Scienze, Torino, 1959, ristampa Giuffrè, Milano, 1985 .

³⁶⁵ Per una felice sintesi sul diverso valore delle definizioni nella legislazione italiana, si rimanda a alla monografia di DELLA CASA, M., *Sulle definizioni legislative nel diritto privato, fra codice e nuove leggi civili*, Giappichelli, Torino, 2004, che ben sintetizza le principali impostazioni dottrinali per cui alcuni rifiutano il valore precettivo delle definizioni mentre altri, soprattutto BELVEDERE, A., *Il problema delle definizioni nel codice civile*, Giuffrè, Milano, 1977, e TARELLO, G., *L'interpretazione della legge, op. cit.*, propendono per la risoluzione dei problemi scaturenti dall'eventuale conflitto con altre disposizioni attraverso il ricorso ai comuni criteri di risoluzione delle antinomie

³⁶⁶ SABATINI, F., *Rigidità –esplicitzza, vs elasticità-implicitzza, possibili parametri massimi per una tipologia di testi*, in Skytte G. - Sabatini F. (a cura di), *Linguistica testuale comparativa*, Copenhagen, Museum Tusculanum Press, 1999, pp. 141-172.

³⁶⁷ CORTELAZZO, M., *Lingue speciali: la dimensione verticale*, Unipress, Padova, 1994, definisce la lingua speciale come una varietà funzionale di una lingua naturale, dipendente da un settore di conoscenze o da una sfera di attività specialistici, utilizzata nella sua interezza, da un gruppo di parlanti più ristretto della totalità dei parlanti la lingua di cui quella speciale è una varietà per soddisfare i bisogni comunicativi, (in primo luogo quelli referenziali) di quel settore specialistico; la lingua speciale è costituita a livello lessicale da una serie di corrispondenze aggiuntive rispetto a quelle generali e comuni della lingua e a quello morfosintattico da un insieme di selezioni, ricorrenti con regolarità, all'interno di forme disponibili nella lingua.

dicitura di linguaggio settoriale³⁶⁸) riconoscibile dai consociati³⁶⁹, è caratterizzata dall'essere spesso affetta da una *stilizzazione tecnologica*³⁷⁰, poiché se è vero che una lingua speciale si nutre di una lingua storica³⁷¹, è anche vero che a sua volta la alimenta³⁷².

Se c'è dunque un rapporto di necessaria interdipendenza tra la lingua comune e la lingua speciale, talora la prima è ago della bilancia in un contesto giuridico: si pensi, in tema di proprietà industriale, al caso della decadenza del marchio per volgarizzazione, che si verifica quando l'espressione (o il segno) "viene assunta dal linguaggio comune dei produttori e soprattutto dei consumatori, in modo che questa, divenuta denominazione generica di un prodotto o merce, abbia perduto nella realtà linguistica qualsiasi collegamento con l'azienda d'origine"³⁷³: è celebre il caso del marchio *cellophane*, che è diventato un'espressione generica utilizzata per identificare un *genus* di prodotti molto più ampio di quelli realizzati dall'imprenditore titolare del marchio³⁷⁴. Si sottolinea il valore risultativo dell'evoluzione diacronica

³⁶⁸ "L'aggettivo *settoriale* esprime bene l'attinenza del linguaggio giuridico ad un determinato aspetto dell'esperienza umana e della vita sociale (quello che, appunto, riguarda *il diritto*) senza però enfaticizzare (a differenza degli aggettivi *speciale* o *tecnico* una sua separatezza rispetto al linguaggio ordinario": BELVEDERE, A., *Linguaggio giuridico*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, 4° ed., Utet, Torino, 1994, cit. in MORTARA GARAVELLI, B., op.cit., 2001.

³⁶⁹ SCARPA F., *La traduzione specializzata*, Hoepli, Milano, 2008, evidenzia il forte legame tra norma sociale, sistema culturale e impianto testuale per cui la riconoscibilità di un qualunque testo discende da norme convenzionalmente accettate.

³⁷⁰ DARDANO, M., *Profilo dell'italiano contemporaneo*, in Serianni, L. - Trifone, E. (a cura di), *Storia della lingua italiana*, II, Einaudi, Torino, 1994.

³⁷¹ DE MAURO, T. *Linguaggi scientifici*, in *Studi sul trattamento linguistico dell'informazione scientifica*, T. De Mauro (a cura di), Bulzoni, Roma, 1994, pp. 309-325.

³⁷² DE MAURO, T., *Linguaggi scientifici*, op.cit., nota come il 40 % dei vocaboli di una lingua provengano da lingue speciali.

³⁷³ Trib. Milano, 17 settembre 1992, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, p. 816. La volgarizzazione deve peraltro avvenire alla stregua della realtà linguistica del momento (Corte App. Torino, 29 luglio 1989, in *Giur. Piemontese*, 1989, p. 568, nonché in *Giur. it.*, 1990, I, p. 65).

³⁷⁴ Cass., 11 dicembre 1978, n. 5833, in *Giust. Civ.*, 1979, I, p. 1965 e Cass., 28 novembre 1984, n. 6180, che ha ritenuto decaduto per volgarizzazione il marchio registrato *Premaman*.

del marchio, che può sfociare nella standardizzazione³⁷⁵, se si tratta di segno, o di volgarizzazione³⁷⁶, se concerne appunto di un'espressione linguistica.

Ecco che il *consumatore*, nell'accezione comunitaria o nazionale esposta nel paragrafo 1.7, diventa destinatario di un vero e proprio diritto linguistico.

Assume pertanto valore la dimensione pragmatica del diritto, che non può prescindere dall'analisi della comunicazione. Questo elemento consta di tre fattori: ciò che si vuole comunicare, a chi si vuole comunicare, perché si vuole comunicare.

Un manuale universitario di giurisprudenza si rivolge a chi sceglie o ha già scelto di cimentarsi con lo studio del diritto, una monografia dà necessariamente per scontati molti concetti, un opuscolo informativo veicola informazioni di base. Si riporta lo schema di Maria Laura Pierucci³⁷⁷, che efficacemente sintetizza le categorie elaborate da Altieri Biagi³⁷⁸, Gotti³⁷⁹ e Sobrero³⁸⁰.

³⁷⁵ Sul marchio Aspirina cfr. Trib. Milano, 24 giugno 2005, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, II, 129, con nota di BREVETTI, F., *Note in tema di marchio complesso e di volgarizzazione*, in *Rivista di diritto industriale on line*, II, Giuffrè, Milano, 2006, p. 129

³⁷⁶ FRANCESCHELLI, V., *La Cassazione italiana sposa, sulla volgarizzazione del marchio, la teoria oggettiva*, in *Riv.dir.ind.*, II, 1979, p. 392 e FRASSI, P. A. E., *Riflessioni sul fenomeno della volgarizzazione del marchio*, in *Riv.dir.ind.*, I, 1990, pp. 403 e ss. Cfr. inoltre Trib. Milano, 26/06/2007, L'Arte Pasticcera di M. E. & C. s.n.c. C. Dolce Lodi di F. G. I. & C. s.n.c, in *Dir. Industriale*, 2008, 1, 25; Trib. Torino, Sez. IX, 15/03/2007, F. e G. s.r.l. C. M. s.a

³⁷⁷ PIERUCCI, M. L., *Introduzione alla lingua del diritto*, op. cit.

³⁷⁸ ALTIERI BIAGI, M. L., *Aspetti e tendenze dei linguaggi della scienza oggi*, in Wandruszka M. (a cura di), *Italiano oggi. Lingua non letteraria e lingue speciali*, Trieste, 1974.

³⁷⁹ GOTTI, M., *I linguaggi specialistici*, La Nuova Italia, Firenze, 1991.

³⁸⁰ SOBRERO, A., *Le lingue speciali*, in Sobrero A. A. (a cura di), *Introduzione all'italiano contemporaneo*, Laterza, Bari-Roma, 2000.

Attori della comunicazione	Tipologie testuali	Tipo di linguaggio
Esperti di una disciplina	Monografie, articoli su riviste specialistiche, saggi	Alto grado di specializzazione
Esperto-quasi esperto	Manuali	Medio grado di specializzazione
Esperto-non esperto	Prosa divulgativa, istruzioni	Basso grado di specializzazione

La comunicazione scientifica deve idealmente soddisfare *l'intention condition* dell'emittente di aumentare il bagaglio conoscitivo del ricevente. Tale intenzione poggia sulla conoscenza più approfondita dell'emittente rispetto al ricevente (*knowledge condition*) e l'uso del codice convenzionale che aiuti il destinatario a focalizzare la sua attenzione sul contenuto e sulla complessità del messaggio (*code condition*)³⁸¹.

Requisiti della lingua speciale saranno quelli della precisione³⁸², oggettività³⁸³, economia³⁸⁴, chiarezza³⁸⁵, efficacia ed efficienza.

³⁸¹ SAGER, J. C., *English special languages. Principles and Practice in Science Technology*, Brandstetter, Wiesbaden, 1980.

³⁸² Lessico appropriato e coerenza logica (HOFFMANN, L. *Kommunikationsmittel Fachsprache. Eine Einführung*, Gunter Narr, Tübingen, 1995), monoreferenzialità (GOTTI, M., *Investigating Specialized Discourse*. Lang, Bern/Berlin/Frankfurt, 2005; CORTELAZZO, M., *Lingue speciali, la dimensione verticale*, Padova, Unipress, 1994, p. 10), riferimento ad un settore particolare di conoscenza, definitezza, referenzialità (DARDANO, M., *I linguaggi scientifici*, in *Storia della*

Sofferamoci un attimo sul requisito dell'oggettività: si è spesso rimproverato allo stile della comunicazione scientifica di essere fredda, monotona, un po' noiosa. Si sta affermando quindi una nuova tendenza per cui all'emittente si richiede anche di intrattenere i suoi lettori, e di persuaderli della validità dei risultati presentati³⁸⁶.

Ciò riguarda in particolare le monografie e gli articoli della dottrina, che mantengono uno stile personale e non sono condizionati dal fatto di doversi necessariamente rivolgere o applicare alla generalità dei cittadini³⁸⁷.

La comunicazione scientifica risente sempre più della dialettica tra oggettività e esigenza di convincere, tra funzione referenziale e funzione vocativa³⁸⁸.

lingua italiana, vol 2, L. Serianni e E. Trifone (a cura di) Einaudi, Torino, 1994), rigore (MAMMINO, L., *Il linguaggio e la scienza, Guida alla precisione del linguaggio*, SEI, Torino, 1995), consequenzialità (ARCAINI E., *Epistemologia dei linguaggi settoriali*, in *Il linguaggio delle scienze e il suo insegnamento*, G. Freddi, (a cura di), La scuola, Brescia, 1988, pp. 29-44, esattezza metalinguistica, impersonalità (HOFFMANN, L. *Kommunikationsmittel Fachsprache. Eine Einführung*, Gunter Narr, Tübingen 1995).

³⁸³ Non emotività, (GOTTI, M., *Investigating Specialized Discourse*. Lang, Bern/Berlin/Frankfurt, 2005 e HOFFMANN, L., *Kommunikationsmittel Fachsprache. Eine Einführung*, Gunter Narr, Tübingen, 1995).

³⁸⁴ Levi 1967. Si pensi alla composizione delle parole per affissazione, derivazione, compressione e la giustapposizione (avente diritto invece che avente il diritto).

³⁸⁵ Mancanza di ambiguità (GOTTI *I linguaggi specialistici*, La nuova italia, Firenze, 1991.; BALBONI, P. E., *Le micro lingue scientifico-professionali*, UTET, Torino, 2000, pp. 17, 21) trasparenza (GOTTI, M., *Investigating Specialized Discourse*. Lang, Bern/Berlin/Frankfurt, 2005, pp. 37-40) accessibilità (MATRICCIANI, E., *Fondamenti di comunicazione tecnico scientifica*, 2003, Apogeo, Milano, 2003 p. 149) e rapidità di decodificazione (SAGER, J.C., *English special languages. Principles and practice in Science and Technology*, Brandstetter, Wiesbaden, 1980).

³⁸⁶ SHORTLAND, M., - GREGORY, J., *Communicating Science: a Handbook*, Longman Scientific and Technical, Wiley, London/New York, 1991, pp. 5-11 e MATRICCIANI, E., *Fondamenti di comunicazione tecnico scientifica*, 2003, Apogeo, Milano, 2003, p.149.

³⁸⁷ Tanto più la comunicazione è scientifica quanto più i testi

³⁸⁸ AHMAD, K., *The writing of quarks and intelligence: science facts, fiction and criticism*, in *Identity and Interface. Research, Knowledge and Society*, 1998, vol 2, L. Lundquist - H. Picht - J. Qvistgaard (eds), LSP Centre, Business School, Faculty of Modern Languages, Centre for Terminology, Copenhagen, 1998, pp. 25-53.

La comunicazione giuridica in particolare si basa su di una presunzione di comprensione reciproca legata alla supposta conoscenza del diritto e del linguaggio.

Avere le stesse conoscenze favorisce l'economicità della comunicazione che, linguisticamente, si traduce in forme abbreviate o ellittiche: ("il giudice, dato atto", "respinta ogni istanza avversaria") Diminuiscono le parole e aumentano i silenzi, dovuti all'identità del referente.

Nel caso poi di diseguale livello di conoscenza e padronanza del codice e del referente extralinguistico, il rischio corso è quello del fallimento del meccanismo di comunicazione³⁸⁹: è stato infatti notato che, così come l'uso della modalità gerundiva³⁹⁰, anche l'utilizzo del passivo nelle disposizioni legislative³⁹¹, oltre a raggiungere un obiettivo di spersonalizzazione e di occultamento dell'autorità impositiva dietro un linguaggio meno imperioso, produce anche un effetto straniante nel cittadino poco avvezzo al diritto.

³⁸⁹ CORNU, G., *Linguistique juridique*, *op. cit.*, pp. 231-233.

³⁹⁰ PIERUCCI, M. L., *op.cit.*, riporta l'esempio dell'art. 95 Cost.: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, *promuovendo e coordinando* l'attività dei Ministri".

³⁹¹ MORTARA GARAVELLI, B., 2001, *op. cit.* L'Autrice distingue l'uso del passivo effettuato mediante la forma enclitica, tipico delle disposizioni più recenti (es. la prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni, art. 241 c.c) da quello ottenuto mediante proclisi (es. l'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici, art. 499 c.p.c.)

In Francia invece, Paese tradizionalmente centralista³⁹², spesso la legge compare come soggetto espresso della disposizione normativa, per cui la scelta della chiarezza³⁹³, pur non ingentilendo il comando, diventa una *questione di democraticità*³⁹⁴.

La pragmatica torna così a influenzare i caratteri strutturali del testo specialistico, che “dipendono da fattori pragmatici come le intenzioni degli autori e l’orientamento dei destinatari”³⁹⁵.

Il testo giuridico, nella sua dimensione micro e macro testuale, ci consentirà di arrivare a valutazioni tipologiche³⁹⁶.

³⁹² GROSSO, E., *Francia*, Il Mulino, Bologna, 2006.

³⁹³ Art. 311 C.civ. “La loi présume que l’enfant...”; art. C.civ.732 «La lois ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour en régler la dévolutions».

³⁹⁴ CAVAGNOLI, S., *La comunicazione specialistica*, Carocci, Roma, 2007.

³⁹⁵ MORTARA GARAVELLI, 2001, *op.cit.*

³⁹⁶ CORTELLAZZO, M. A., *Lingua e diritto in Italia: il punto di vista dei linguisti*, in Schena, L. (a cura di), *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche*, Atti del I Convegno Internazionale, Milano 5-6 ottobre 1995, Roma, CISU, 1997.

CAPITOLO II

TRADUZIONE GIURIDICA E DIRITTO COMPARATO

Sommario

2.1 Tradurre, negoziare o interpretare. Una necessaria sinergia. 2.2 La traduzione giuridica, iponimo o *tertium genus* della traduzione specializzata? 2.3 Terminologia giuridica e scelte traduttive. 2.4 Termini, concetti, ontologie nei contesti plurilingue. 2.5 (*Segue*) nozioni giuridiche e diritto comparato. 2.6 La dimensione testuale nella traduzione giuridica. 2.7 Prospettive computazionali in materia di estrazioni terminologiche.

2.1 Tradurre, negoziare o interpretare. Una necessaria sinergia

Il verbo tradurre deriva dal latino *trans-ducere*, che significa far passare, ed è giunto a noi attraverso una risemantizzazione del participio passato *traductum*, da cui traduzione, che allude appunto alla trasposizione in un'altra lingua.

Come già spiega Diderot³⁹⁷, l'operazione può avvenire in maniera più letterale, come nel caso di una versione, più fedele cioè al testo di partenza, oppure in maniera più attenta a conservare il significato nella lingua di arrivo, e allora si avrà una traduzione.

³⁹⁷ DIDEROT, D., *Encyclopédie*, 1766.

L'eredità del XVIII secolo pone le basi per la moderna teoria della traduzione³⁹⁸: dagli anni Cinquanta si afferma l'idea di non violare i costrutti e gli stili della lingua naturale³⁹⁹ d'arrivo, pur mantenendo saldo il proposito di rispettare la lingua di partenza.

Stabilito così che la traduzione è innanzitutto e sempre un'operazione linguistica⁴⁰⁰, il primo ad avvertire l'esigenza di generalizzare il legame tra linguistica e traduzione fu Ronald Jakobson⁴⁰¹, che nel 1959 evidenziava come l'una non potesse esistere senza l'altra, di cui il problema principale era ed è quello della resa del *significato* dell'enunciato. Già San Gerolamo infatti diceva che nel tradurre non si deve *verbum e verbo sed sensum exprimere de sensu*⁴⁰².

Il problema dell'inesistenza di un termine nella lingua di arrivo, atto a designare un oggetto (o concetto) della lingua di partenza, viene risolto con prestiti, calchi⁴⁰³ o note esplicative⁴⁰⁴.

Più complesso è il problema del *transfert* di significato, dovuto all'espressività di alcune parole, legate a dimensioni culturali che

³⁹⁸ FEDOROV, A. V., *Introduzione a una teoria della traduzione*, 1953, elabora una prima teoria secondo cui la traduzione è un'operazione linguistica scientifica poiché occupa un posto sempre più importante come mezzo di cultura e di relazione. Per l'Autore, al di là di notazioni storiche, intuitive e ideologiche, bisogna affrontare *in primis* i problemi linguistici delle lingue secondo un approccio comparativo. Dal canto suo CARY, E., *La traduction dans le monde moderne*, George & Cie, Genève, 1956, p.196, rifiuta di ridurla all'oggettività di una scienza e distingue tra traduzione letteraria, traduzione poetica, traduzione teatrale e traduzione cinematografica, qualificando la traduzione come un'operazione *sui generis*

³⁹⁹ DELAVENAY, E., *La machine à traduire*, PUF, Paris, 1959, p. 13. L'Autore distingue la traduzione vera e propria dalla *trascrizione* (che si propone di rappresentare mediante lettere e segni dei suoni, in modo che questi ultimi possano essere riconosciuti e riprodotti) e dalla *traslitterazione* (passaggio da un testo scritto a un codice di tipo stenografato o morse).

⁴⁰⁰ MOUNIN, G., *Teoria e Storia della traduzione*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1965, p. 74.

⁴⁰¹ JAKOBSON, R., *On linguistic aspects of translation*, in *On translation*, 1959, pp. 259-340.

⁴⁰² SAN GIROLAMO, *De optimo genere interpretandi*, cit. in HURTADO ALBIR, A., *La notion de fidélité en traduction*, Didier érudition, Paris, 1990.

⁴⁰³ Per una definizione di prestito e calco, cfr. par. 1.7.

⁴⁰⁴ LÉVI-STRAUSS, *Tristes tropiques*, in *Terre humaine*, 1955, usa 300 termini stranieri di cui 200 con traduzione tra parentesi, 75 inglesi, latini e portoghesi, non tradotti perché supposti noti al lettore; il significato poi della restante trentina si evince poi dal contesto.

variano da lingua a lingua⁴⁰⁵: il problema della traduzione linguistica non può quindi prescindere da un'analisi antropologica⁴⁰⁶, poiché la lingua *suddivide le situazioni, interrompe il flusso dell'esperienza e seziona la natura in molti modi diversi*⁴⁰⁷.

Il traduttore deve quindi elaborare delle ipotesi analitiche che possono portarlo a controllare la veridicità delle sue asserzioni: si pensi all'indigeno di Quine⁴⁰⁸, che pronuncia la parola *gavagai* quando il linguista punta il dito su un coniglio che corre.

Ciò significa che *gavagai* è il nome di quel coniglio, della *species* dei conigli o indica il fatto che l'erba si sta muovendo?

⁴⁰⁵ HJELMSLEV, L., *Prolegomena to a Theory of Language*, trad. ingl. in *International Journal of American Linguistic*, n. I, 1953, si spinge oltre le idee di Saussure sostenendo che il segno è un'entità generata dalla relazione fra un'espressione e un contenuto. A supporto della sua tesi lo studioso danese fa l'esempio dei colori: il verde, il blu, il grigio e il bruno non hanno le stesse equivalenze in tutte le lingue. L'inglese denomina e sente come verdi delle cose che il gallese denomina come gwyrdd e glas. Come stabilire se un cappotto che in un documento è glas è verde blu o grigio? BLOOMFIELD, L., *Language*, 2° ed. inglese, Henderson & Spalding, London, 1955 analizza la problematica da un'angolazione situazionale, scientificamente definibile nei limiti delle necessità di comunicazione, perché non è possibile basarsi su situazioni non interamente conoscibili e quindi non comparabili.

⁴⁰⁶ La dimensione antropologica (definibile anche traduzione tra culture) ed etnografica (descrizione completa di una cultura di una data comunità) della lingua è evidente: come tradurre bianco come la neve per un abitante dell'equatore del XVIII secolo che magari non sa nemmeno cosa sia la neve? O, restando su esempi più vicini, come esprimere nella nostra lingua l'azione continuata che l'inglese esprime con la forma continuata espressa dalla flessione del verbo? O l'inglese *college*, che esprime un concetto completamente diverso dell'italiano collegio? Sono esempi tratti da MOUNIN, G., *Les problèmes théoriques de la traduction.*, Gallimard, Paris, 1963.

⁴⁰⁷ WHORF, B. L., *Language, thought and reality*, Wiley and Sons, New York, 1958.

⁴⁰⁸ QUINE, W. V., *Word and Object*, Cambridge, Mit Press, 1960; tr. it. *Parola e oggetto*, il Saggiatore, Milano, 1970: in quest'opera l'Autore cerca di mettere in relazione *observation sentences* della lingua sconosciuta con proposizioni della stessa lingua., partendo dal presupposto che sia indigeno sia antropologo si riferiscano alla stessa situazione osservata e che questa situazione generi nei due un *sameness of stimulation*. In QUINE, W. V., *Pursuit of Truth*, Harvard University Press, 1990, l'Autore rinuncia al significato-stimolo per introdurre quelli di *empatia, comunicazione e negoziazione*, per cui l'antropologo corregge i risultati traduttivi derivati da un vago principio psicologico con la negoziazione derivata dall'osservazione (*the native's observed way of life*) e la comunicazione con essi. Per una felice sintesi del pensiero di Quine, si rimanda alla lettura di CAPPALÀ, G., *Considerazioni teoriche di base e metodologiche sull'interpretare e il tradurre in quanto operazioni interculturali. Per un possibile dialogo tra filosofia analitica e scienze sociali. La traduzione tra culture come compito interdisciplinare*, introduzione, in AA VV *Il Tradurre nelle scienze sociali come ermeneutica interculturale*, a cura di Zingerle A. e CAPPALÀ G., ed Franco Angeli, Milano 2003.

Quando due lingue differiscono in modo radicale l'indeterminatezza della traduzione non può venire evitata attraverso una negoziazione sul significato; perciò il traduttore deve essere un buon linguista e un etnografo eccellente, deve avere cioè la conoscenza perfetta non soltanto della lingua ma anche del popolo che di quella lingua si serve⁴⁰⁹.

L'etnologia è infatti una doppia forma di traduzione: sia intesa come comprensione del messaggio del gruppo studiato che come comunicazione a terzi di ciò che si è appreso sul campo.

Il buon etnologo sarà quindi colui che riesce a stabilire un "vero contatto" con il suo oggetto di studio⁴¹⁰ (così come per Humbolt lo scopo della traduzione era quello di portare il lettore all'apprezzamento dell'originale⁴¹¹), in modo da poter percepire il *nuovo* partendo dall'universo del gruppo studiato, comprendendolo senza aver bisogno di tradurlo nei suoi schemi culturali.

Una volta riuscito a immergersi in un'altra realtà, l'etnologo deve far ricorso alle competenze specifiche del traduttore, per poter divulgare i dati ottenuti, consapevole di non poter ridurre questa operazione ad una mera ricerca di equivalenti semantici⁴¹².

⁴⁰⁹ MOUNIN, G., *Les problèmes théoriques de la traduction.*, Gallimard, Paris, 1963.

⁴¹⁰ MALINOWSKI, B., *Argonauten der westlichen Pazifik*, Fritz Kramer editore, Frankfurt am Main, 1984. "Già da subito, non appena mi fui stabilito a Omarakana (Isole di Trobriand), presi parte in modo specifico alla vita del paese, attendendo con impazienza gli avvenimenti e le festività più importanti, partecipando personalmente alle chiacchiere e ai piccoli accadimenti paesani, svegliandomi ogni giorno in una situazione che mi si presentava come agli indigeni".

⁴¹¹ HUMBOLDT, W., *Von La diversità delle lingue*, trad e introd. a cura di D. DI CESARE, Laterza, Bari, 2000, ed. originaria 1836.

⁴¹² CAPPALÌ, G., *La traduzione tra culture come compito interdisciplinare*, introduzione, in AA VV *Il Tradurre nelle scienze sociali come ermeneutica interculturale*, a cura di ZINGERLE A. e CAPPALÌ, G., ed. Franco Angeli, Milano, 2003, p. 33.

Se ne rende perfettamente conto Malinowsky, che in chiave etnografica riprende il vecchio adagio *traduttore, traditore*⁴¹³, indicando come conseguenza dell'attività traduttiva quella dell'*armonizzazione di contesti culturali*. Proprio come ha fatto il legislatore comunitario quando ha iniziato ad armonizzare settori del diritto privato, come quelli societario o dei contratti.

L'armonizzazione infatti presuppone la conoscenza delle diversità⁴¹⁴, che originano nuove soluzioni giuridiche introdotte dall'ufficialità della traduzione⁴¹⁵.

La coscienza di una cultura europea comune si forma non ultimo attraverso le traduzioni; la cultura europea è una cultura fondata sulla traduzione⁴¹⁶.

La traduzione linguistica consente quindi la circolazione dei modelli e l'armonizzazione del diritto europeo, consentendo il passaggio da una cultura giuridica "introversa" e attenta a valorizzare le sue caratteristiche ad una "estroversa"⁴¹⁷, consapevole delle influenze esterne.

Per quanto riguarda la circolazione dei modelli, si pensi ai concetti di *giusto processo (fair trial)*, di *autorità amministrative*

⁴¹³ MALINOWSKI, B., *Argonauten des westlichen Pazifik*, Fritz Kramer editore, Frankfurt am Main, 1984. L'Autore sostiene che "If we understand by translate the finding of verbal equivalents in two different languages this task is impossible, and the Italian adage traduttore, traditore holds good".

⁴¹⁴ Quando si leggono espressioni come "secondo i sistemi giuridici dei Paesi membri", o "tenuto conto delle tradizioni giuridiche della maggior parte degli Stati membri" (direttiva n.85/374CEE del 25 luglio 1985, XII e XIV considerando), l'uso della comparazione costituisce un mezzo indispensabile per la costruzione del diritto comunitario. BENACCHIO, G., *Diritto privato della comunità europea. Fonti, modelli, regole*. IV edizione, Cedam, Padova, 2008.

⁴¹⁵ Il tema dell'ufficialità della traduzione verrà trattato approfonditamente nel cap.3.

⁴¹⁶ LEPENIES, W., *Über die Übersetzbarkeit der Kulture. Ein europäisches Problem eine Chance für Europa*, in HAVERKAMP, A. (Hrsg.), *Die Sprache der Anderen. Übersetzungspolitik zwischen den kulturen*, Frankfurt a. M., 1997.

⁴¹⁷ FERRARESE, M. R., *Interpretazione e Traduzione in Interpretazione e traduzione del diritto*, Atti del Convegno tenuto a Trento presso la Facoltà di Giurisprudenza il 30 novembre 2007, CEDAM, Padova, 2008.

indipendenti (authorities), di *azione collettiva (class action)*, di derivazione anglosassone e oramai integrati nel nostro sistema giuridico⁴¹⁸.

Per quanto riguarda l'armonizzazione del diritto europeo, si pensi al duplice meccanismo di produzione legislativa e interpretazione della norma giuridica effettuata dalla Corte di Giustizia⁴¹⁹.

L'incommensurabilità dei sistemi culturali trova però una soluzione nel fatto che la traduzione non avviene tra *sistemi* ma avviene tra *testi*: quando da un sistema viene prodotta una emissione fonica o grafica non abbiamo più a che fare con un sistema, ma con un testo, che ci aiuta a capire se *bois* va tradotto con *bosco* o *legno*.

Con l'analisi di Bloomfield si esplicano le sfumature del linguaggio, per cui l'atmosfera affettiva o emotiva di un enunciato è data dalla connotazione di un termine, cioè tutti quei significati ulteriori rispetto al *minimum* dei tratti oggettivi comuni, che costituisce cioè la denotazione⁴²⁰.

Pensiamo infatti alla *chaumière* del *Sylvie*⁴²¹ di Nerval tradotta da Umberto Eco, per cui una *chaumière*, che in francese è qualificata dall'essere "una casa di contadini, piccola, di solito in pietra, dai tetti di stoppia e umile", diventa una *casetta di pietra dai tetti di stoppia*, perdendo i requisiti dell'umiltà e dell'appartenenza al mondo contadino⁴²².

Quest'esempio ci consente di introdurre le problematiche più recenti della traduzione, quelle cioè che hanno a che fare con la scelta

⁴¹⁸ MEGALE, F., *Teorie della traduzione giuridica, fra diritto comparato e "translation studies"*, Edizione scientifica, 2008.

⁴¹⁹ Cfr. cap. 4.

⁴²⁰ Cfr. cap. 1 per un confronto con altre terminologie, quali uso referenziale o significato emotivo di un termine.

⁴²¹ NERVAL, G.d., *Sylvie*, trad. di U. Eco, Einaudi, Torino, 1999.

⁴²² ECO, U., *Dire quasi la stessa cosa*, Bompiani, Milano, 2003, p. 83.

del significato da attribuire attraverso una *negoziiazione* tra le diverse *interpretazioni*: questa *negoziiazione* comporta una necessaria perdita⁴²³ di alcune delle connotazioni del testo di partenza, poiché il traduttore sceglie sempre il significato da attribuire al testo da tradurre, dal momento che si sceglie sempre il significato da attribuire alle espressioni che usiamo⁴²⁴.

Ciò porta a dare rilievo alla dimensione antropologica di questa *negoziiazione*: la comprensione avviene quando si verifica una *fusion of horizons* tra il linguaggio dell'antropologo e quello della cultura cui appartiene il testo di partenza, in modo tale che il traduttore riesca ad individuare il significato di una proposizione perché ne comprende i legami sottesi e inespressi con la cultura cui appartiene⁴²⁵

Per far risaltare alcune caratteristiche del testo di partenza il traduttore *negozia* anche delle perdite, lasciando perdere aspetti pure presenti.

Il traduttore *interpreta*⁴²⁶ cioè il testo, decidendo a cosa rinunciare⁴²⁷, per riprodurlo e ricostruirlo nella sua lingua⁴²⁸.

⁴²³ Fabrizio Megale sottolinea la similitudine del linguaggio fra Umberto Eco e Grosswald Curran, che individua nel processo traduttivo l'inevitabilità di *some loss*. GROSSWALD CURRAN, V., *Cultural Immersion, Difference and Categories in U.S Comparative Law*, in *The American Journal of Comparative Law*, 46, 1998, pp. 43-92.

⁴²⁴ ECO, U., *Kant e l'ornitorinco*, Bompiani, Milano, 1997. L'esempio del topo è chiarificatore: uno zoologo conosce benissimo la differenza tra topo e ratto, ma se in una stanza guizza una forma affusolata e qualcuno urla "attenti, c'è un topo!", si può essere sicuri che nonostante il fatto che ciascuno si rappresenta un'idea diversa di topo, e ha delle conoscenze tecniche differenti, la comunicazione riesce. Questa teoria costituisce un'evoluzione di quella sviluppata da NIDA, 1964 che costituiva un'*umbra futurorum* di quella della *negoziiazione*, perché identificava il lavoro dell'interprete in *additions, subtractions, alterations*.

⁴²⁵ TAYLOR, C., *Human Agency and Language*. In *Philosophical Papers, I*, Cambridge, 1985.

⁴²⁶ Eco nota a questo proposito che, mentre nella traduzione letteraria si vuol far rivivere il senso, nell'interpretazione, come nella parafrasi, si antepone la spiegazione all'effetto. L'interpretazione è propedeutica alla traduzione ma non si esaurisce in essa. ECO, U., *Dire quasi la stessa cosa*, Bompiani, 2003.

⁴²⁷ GADAMER, H. G., *Warheit und Methode*, Tübingen, Mohr, III (tr. it.) *Verità e metodo*, Bompiani, Milano, 1983.

Possiamo quindi abbozzare una prima definizione del processo traduttivo: *la traduzione è la trasposizione in un altro idioma del risultato dell'interpretazione del testo di partenza, della successiva negoziazione dei suoi significati e della costruzione di un equivalente.*

Il traduttore è costretto a scegliere un'interpretazione che comporta una compressione dello spettro semantico della cultura di partenza, trasponendolo nella cultura d'arrivo, dove il ricevente disporrà di un nuovo ma diverso spazio interpretativo.

Il giurista impegnato nel processo ermeneutico conosce bene questa situazione: nell'interpretazione orientata ai testi⁴²⁹, il testo viene riformulato in un altro linguaggio per ascrivere un significato all'enunciato interpretato.

Trattasi in realtà di una traduzione endolinguistica, una sorta di *rewording*⁴³⁰ o riformulazione⁴³¹ che attribuisce una relazione di sinonimia tra un enunciato legislativo e uno del linguaggio dottrinale o giudiziale⁴³², con la differenza che il giurista propone il significato da

⁴²⁸ BÖCKLER, S., *Riproduzione o Ricostruzione? La traduzione nell'ottica della filosofia del linguaggio e i compiti del traduttore nell'interazione tra culture* in AA. VV., *Il Tradurre nelle scienze sociali come ermeneutica interculturale*, a cura di ZINGERLE, A. - CAPPALÀ, G., ed. Franco Angeli, Milano 2003. L'Autore individua nel processo ricostruttivo un atto creativo e di mediazione culturale, che non si limita ad un intervento di tipo compensatorio, ma anche di modificazione e innovazione. Tale azione è doppiamente modificatoria, perché interpreta il testo di partenza da una prospettiva esterna, rivelandone delle caratteristiche implicite ovvie che deve esplicitare nel testo d'arrivo. Il suo contributo consiste quindi anche nell'innovare le definizioni culturali esistenti.

⁴²⁹ O interpretazione *in abstracto*, da contrapporsi a quella *in concreto*, orientata ai fatti GUASTINI, R., *Enunciati interpretativi*, *op. cit.*, Cfr. anche TROPER, M., *La notion de pouvoir judiciaire au début de la Révolution Française*, in *Présence du droit public et des droits de l'homme. Mélanges offerts à Jacques Velu*, Bruxelles, 1992, pp. 834 e ss. e BULYGIN, E., *Sentenza giudiziaria e creazione di diritto*, in *Norme, validità, sistemi normativi*, Giappichelli, Torino, 1995, p.1

⁴³⁰ GUASTINI, R., *Nuovi studi sull'interpretazione*, in *Studi di filosofia analitica del diritto*, 3, 2008. Il *rewording* corrisponde alla descrizione del significato di un enunciato.

⁴³¹ SCARPA, F., *La traduzione specializzata*, Hoepli, Milano, 2001, p.107.

⁴³² Il fenomeno è meno evidente nell'interpretazione orientata ai fatti, ma anche in questo caso gli enunciati sussuntivi hanno come presupposto enunciati interpretativi. GUASTINI, R., *Enunciati interpretativi*, *op. cit.*

ascrivere a un enunciato, e il giudice lo decide⁴³³, passando così dai testi scritti al diritto vivente⁴³⁴.

In campo giuridico, mutuando un'espressione dal linguaggio matematico, possiamo quindi asserire che la traduzione sta alla riformulazione inter-linguistica di un enunciato come l'interpretazione sta a quella intra-linguistica⁴³⁵.

Quest'indirizzo è anche condiviso da quella corrente di studi statunitensi conosciuta come *Law as Literature*, per cui il diritto è concepito come traduzione⁴³⁶, sforzo ermeneutico di un avvocato o un giudice nel cercare di applicare un testo giuridico ad una nuova fattispecie⁴³⁷.

Tradurre non solo quindi come *transfert* di un messaggio da una lingua all'altra, come riteneva l'approccio tradizionale⁴³⁸, ma come individuazione, interpretazione e scelta di vari significati all'interno di una comunità linguistica.

È possibile dire una cosa in un altro modo: lo fanno i dizionari, lo fa chiunque spieghi qualcosa a qualcun *altro* con altre parole.

⁴³³ GUASTINI, R., *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Giuffrè, Milano, 1993.

⁴³⁴ VIOLA, F. – ZACCARIA, G., *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 102. Cfr. SACCO, R., *Il concetto di interpretazione del diritto*, Torino, 2003, copia anastatica del volume del 1947.

⁴³⁵ MAZZARESE, T., *Interpretazione giuridica come traduzione: tre letture di un'analogia ricorrente*, in *Ars Interpretandi, Annuario di ermeneutica giuridica, Traduzione e diritto*, Cedam, Padova, 2000.

⁴³⁶ WHITE, J. B., *Justice as Translation. An Essay in Culture and Legal Criticism*, University of Chicago Press, Chicago, 1990. Retorica letteraria e giuridica sono per l'Autore entrambi mezzi di integrazione culturale, tanto che il giudice ricorre alla narrativa come ricorre al sillogismo giuridico. A questo proposito si nota che anche il giudice Jackson, nella causa *West Virginia v Barnette*, 319 US 624, 1943, descrisse il compito della Corte suprema come un compito di traduzione.

⁴³⁷ *Interview with James Boyd White, Michigan Law Review*, 2007, pp. 1403-1419.

⁴³⁸ LARSON, M. L., *Meaning-based translation*, Landham, University Press of America, 1984.

L'*altro* non è solo chi parla un altro idioma, ma è anche il semplice interlocutore, il destinatario di enunciati, frasi e testi di cui si deve capire il significato.

Parimenti, pure in ambito giuridico, non traducono solo gli interpreti o gli attori della comunicazione scientifica: anche il legislatore traduce: è il caso della motivazione sostanziale di una legge, “tradotta” in forma linguistica da colui che ha materialmente redatto la legge, che riproduce il processo decisionale sfociato nella legge così come lo ha capito⁴³⁹.

Questo traduttore potrebbe essere onesto, ma anche tradire la motivazione sostanziale ed elaborare una motivazione propagandistica, illusoria, demagogica o ingannatoria⁴⁴⁰; ciò perché la motivazione è un atto comunicativo⁴⁴¹, che normalmente si risolve in una razionalizzazione (o giustificazione)⁴⁴² *a posteriori* di quanto (e di come) si è deciso⁴⁴³.

⁴³⁹ Il paragone è di BOCCALATTE, S., *La motivazione della legge. Profili teorici e giurisprudenziali*, a cura di De MARTIN G. C. e PASTORI G., in *Collana di studi sull'amministrazione pubblica*, Cedam, Padova, 2008.

⁴⁴⁰ La motivazione diventerebbe quindi una sorta di “rito del potere”, ciò senza necessariamente ammantare il nostro discorso “di un pessimismo cosmico” SALAZAR, C., *La motivazione nella più recente produzione legislativa : niente di nuovo sotto il sole?* in *Rass. Parl.*, 1996, pp. 418 e ss.; in relazione ai “motivi” ricavabili dai lavori preparatori, SPAGNA MUSSO E., *Norma anacronistica e norma costituzionalmente illegittima*, in *Foro it.*, 1973, I, c. 2715, nota, molto acutamente, che “spesso può essere più importante quello che non si dice che quello esplicitamente addotto per l'individuazione delle “ragioni” alla base dell'emanazione di una norma [...] occorre, per contro, risalire all'intero contesto storico-sociale per comprendere effettivamente la *ratio* che ha condotto all'emanazione di una norma”.

⁴⁴¹ IACCARINO, C. M., *Studi sulla motivazione con speciale riguardo agli atti amministrativi*, Roma, Soc. Ed. del Foro Italiano, 1933.

⁴⁴² TARUFFO, M., *La fisionomia della sentenza in Italia*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1986, pp. 439 e ss.

⁴⁴³ Nota a questo proposito ROMANO-TASSONE, A., *Motivazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di legittimità*, Giuffrè, Milano, 1987: “La fondamentale distinzione tra *context of discovery* e *context of explanation*, sulla quale concorda gran parte del pensiero epistemologico contemporaneo, viene quindi richiamata per sostenere che altra è la logica cui si fa ricorso come strumento di decisione, altra quella adoperata onde giustificare la decisione stessa; la motivazione, quindi, non costituisce mai un tramite rappresentativo dell'*iter* decisionale, ma si limita a dotare di un apparato giustificativo la decisione medesima. A tal fine si sogliono ricordare

Possiamo allora sostenere l'equivalenza di traduzione e interpretazione⁴⁴⁴, con l'unica differenza che mentre la prima si collega alla realtà della pluralità delle lingue⁴⁴⁵, la seconda al meccanismo della comprensione⁴⁴⁶ all'interno di una stessa comunità linguistica?

Una risposta negativa ci è suggerita dal fatto che la traduzione giuridica è doppiamente legata all'interpretazione, poiché per tradurre bisogna interpretare, e l'enunciato tradotto è, per la proprietà del diritto di far diventare giuridico tutto quello che è oggetto della sua disciplina⁴⁴⁷, a sua volta oggetto di interpretazione⁴⁴⁸. Sono infatti i valori unitari, condivisi e socialmente riconosciuti di una cultura giuridica che, costituendo i parametri di riferimento dell'interprete, differenziano il processo ermeneutico da quello traduttivo: il traduttore

altresi gli studi di semantica, secondo i quali il linguaggio, più che una funzione rappresentativa di realtà ad esso esterne, svolge un ruolo *latu sensu* precettivo, mirando ad influire sui destinatari dell'enunciato linguistico. [...] In quest'ottica, il diffuso accostamento tra motivi e motivazione, che si ritrova alla base delle elaborazioni dottrinali sul tema e che la corrente letteratura amministrativistica tuttora riproduce, risulta privo di fondamento reale". In campo giuridico, la distinzione tra *context of discovery* e *context of explanation* è stata utilizzata originariamente per quanto riguarda la motivazione della sentenza, su cui MASSA, M., voce *Motivazione. IV) Motivazione della sentenza-Dir.Proc.Pen.*, in *Enc.Giur.*, XX, Roma, IPZS, 1990 p. 2 e soprattutto, TARUFFO, M., *La fisionomia della sentenza in Italia*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1986, pp. 435 e ss.

⁴⁴⁴ La domanda se la pone RICOEUR, P., *Sur la traduction*, 4a ed., Bayard, 2004, che contiene tre articoli *Le paradigme de la traduction*, in *Le juste 2*, Ed. Esprit, Paris, 2001, p. 125; *Défi et bonheur de la traduction*, pp. 10 e ss.; *Un passage: traduire l'intraduisible*, p. 54 e ss.

⁴⁴⁵ BERMAN, A., *L'épreuve de l'étranger*, Gallimard, Paris, 1984. Per l'Autore tradurre significa aprirsi, dialogare con l'estraneo sul terreno delle sua specificità, confondersi con la sua lingua per trarne arricchimento.

⁴⁴⁶ STEINER, G., *Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction*, trad. Da L. Lotringer, , Albin Michel, Paris, 1978, p.65.

⁴⁴⁷ KELSEN, H., *General Theory of Law and State*, 1945, (trad. It) COTTA, S. - TREVES, G., *Teoria generale del diritto e dello stato*, Milano, 1952.

⁴⁴⁸ MAZZARESE, T., *Interpretazione e traduzione del diritto nello spazio giuridico globale*, in *Interpretazione e traduzione del diritto*, Atti del Convegno tenuto a Trento presso la Facoltà di Giurisprudenza il 30 novembre 2007, Cedam, Padova, 2008.

questi parametri non li ha, si cimenta con l'alterità culturale, oltre che linguistica⁴⁴⁹.

L'oggetto dell'interpretazione non è solo il testo, ma la cultura che esprime, per cui il traduttore interpreta l'interpretazione che una società dà di se stessa⁴⁵⁰, analogamente all'antropologo, che oscilla tra il punto di vista della sua cultura e di quella che indaga.

Il plurilinguismo può essere quindi espressione sia di un'impossibilità effettiva della traduzione dovuta a realtà radicalmente diverse⁴⁵¹, sia di una progressiva differenziazione da un modello originariamente unitario: con il mito della torre di Babele⁴⁵² l'unità della comunicazione è frammentata in molti idiomi e la comunicazione afflitta dalla confusione.

Resta la risorsa della traduzione⁴⁵³, in grado di far rivivere il senso di un testo fonte in quello della lingua di arrivo, di svilupparlo e magari di chiarirlo⁴⁵⁴, facendo apparire in una luce nuova la posizione fondamentale della questione⁴⁵⁵.

Ecco che allora converrebbe sostituire alla storica dicotomia traducibile/intraducibile quella più recente fedeltà⁴⁵⁶/tradimento⁴⁵⁷,

⁴⁴⁹ FERRARESE, M. R., *Interpretazione e Traduzione in Interpretazione e traduzione del diritto*, Atti del Convegno tenuto a Trento presso la Facoltà di Giurisprudenza il 30 novembre 2007, Cedam, Padova, 2008.

⁴⁵⁰ GEERTZ, C., *Interpretazione di culture*, Bologna, 1998.

⁴⁵¹ HUMBOLDT, W. Von *La diversità delle lingue*, trad e introd. A cura di D. Di Cesare, Laterza, Bari, 2000, ed. originaria 1836.

⁴⁵² Genesi, 11.

⁴⁵³ OST, F., *Les détours de Babel. La traduction comme paradigme*, conferenza tenuta al Collège de France il 6 dicembre 2006.

⁴⁵⁴ BENJAMIN, W., *La tâche du traducteur* (1923), in *oeuvres*, t. I., trad. par M. de Gandillac, R. Rochlitz et P. Rusch, Paris, Gallimard, Folio, 2000, pp. 244 e ss.

⁴⁵⁵ Così Heidegger, citato in MESCHONNIC, H., *Pour la poétique II. Epistémologie de l'écriture. Poétique de la traduction*, Gallimard, Paris, 1973.

⁴⁵⁶ Eco nota a questo proposito che la maggior parte dei dizionari danno come sinonimo di fedeltà non quello di esattezza, ma piuttosto quello di lealtà, onestà, rispetto. ECO, U., *Dire quasi la stessa cosa*, *op.cit.*

poiché per decidere se la traduzione di un testo è fedele a quello di partenza, dovrebbe potersi comparare a un terzo, di qui si postula l'equivalenza al primo, dal momento che l'identità non è dimostrabile.

Il testo di partenza, o *prototesto*, è caratterizzato dall'appartenere ad una cultura, mentre il metatesto è il risultato del raffronto di due codici culturali: i fruitori della traduzione devono avvertire, in maniera cosciente o no, la tensione fra la propria cultura e quella altrui⁴⁵⁸.

Il compito del traduttore sarà quindi quello di avvicinare lettore e autore, attuando una sorta di *ospitalità* linguistica: dentro il concetto di ospitalità sta infatti quello di fedeltà e rispetto, di disponibilità alla recezione di un modello, religioso, giuridico o letterario, non certo l'idea di annessione⁴⁵⁹.

È detto ospite sia chi è ospitato sia chi ospita: questo pendolarismo tra due opposti significati allude al fatto che il plusvalore scaturisce dalla dialettica del dare e del ricevere⁴⁶⁰, che consente di identificare la differenza in questione come propria di un contesto comune, in grado comunque di essere compreso⁴⁶¹.

⁴⁵⁷ Il paradosso del traduttore sta nel fatto che deve scegliere a chi essere fedele: all'autore dell'opera o al lettore ansioso di appropriarsene? Sono le considerazioni di ROSENZWEIG, F., *L'écriture, le verbe, et autres essais*, trad. par J.-L. Evard, Paris, PUF, 1998.

⁴⁵⁸ POPOVIČ, A., *La scienza della traduzione. Aspetti metodologici-la comunicazione traduttiva*, Hoepli, Milano, 2006

⁴⁵⁹ STEINER, G., *op. cit.*, p. 364. ALUNNI, C., *La langue en partage*, in *Revue de métaphysique et de morale*, janvier-mars 1989, p. 65, evoca l'idea che dietro il diritto d'asilo di un testo sia nascosto il destino politico di certe traduzioni accolte in terra straniera e bandite dalla loro cultura d'origine. LADMIRAL, J.-R., *Traduire: théorèmes pour la traduction*, Gallimard, Paris, 1994, p. 8, osserva come la traduzione assomigli ad un rapporto di coppia, dove traduttore e testo si possiedono reciprocamente. SCHLEGEL, A. W., definiva adulterio poetico il suo insaziabile desiderio di tradurre, citato in BERMAN, *L'épreuve de l'étranger*, Gallimard, Paris, 1984, p. 216.

⁴⁶⁰ OST, F., *Les détours de Babel. La traduction comme paradigme*, conferenza tenuta al Collège de France il 6 dicembre 2006.

⁴⁶¹ ECO, U., *Dire quasi la stessa cosa*, Bompiani, Milano, 2003. La comparazione di due strutture incommensurabili è per l'Autore espressione del principio di interpretanza.

La traduzione riesce quando veicola lo stesso senso⁴⁶², quando restituisce un'equivalenza cercata, pesata⁴⁶³, negoziata⁴⁶⁴, quando costruisce dei modelli comparabili⁴⁶⁵.

Proprio attraverso la traduzione, la scienza della comparazione giuridica si avvicina, riconosce e comprende i modelli altrui, al fine di costruire, attraverso un'*opération approximative*⁴⁶⁶, delle *equivalenze funzionali* dotate di una normatività implicita, capaci di gettare un ponte tra due o più ordinamenti giuridici⁴⁶⁷.

La traduzione giuridica è una forma di traduzione specializzata: tiene in considerazione le caratteristiche del linguaggio giuridico (cfr. cap. I), è connotata da una natura proteiforme, che si adatta alla molteplicità di contesti e tipologie testuali del diritto, e si avvale del diritto comparato, che opera in modo tale da consentire la sovrapposizione del momento traduttivo e cognitivo⁴⁶⁸.

In questo capitolo esamineremo la traduzione giuridica sotto il profilo testuale e terminologico.

⁴⁶² RICOEUR, P., *Sur la traduction*, Bayard, 3a ed, 2004.

⁴⁶³ LARBAUD, V., *Sous l'invocation de Saint Jérôme*, Paris, Gallimard, 1997. L'Autore nota come la storia della traduzione può benissimo essere disegnata attraverso la storia delle scelte della traduzione, in modo tale da poterla interpretare come una sorta di giurisprudenza. DAUZAT, P.-E., *Jurisprudences de la traduction*, in *Interpréter & traduire*, Actes du colloque international des 25 et 26 novembre 2005, Faculté de Droit de Toulon, Bruylant, Bruxelles, 2007.

⁴⁶⁴ ECO, U., *Dire quasi la stessa cosa*, op.cit, 2003.

⁴⁶⁵ Sono tre attività molto vicine a quella del giudice. OST, F., *Les détours de Babel. La traduction comme paradigme*, conferenza tenuta al Collège de France il 6 dicembre 2006.

⁴⁶⁶ FOCSANEANU, L., *Les langues comme moyen d'expression du droit international*, in *Annuaire Français de Droit International*, Paris, 1971, pp. 256-270, cit. in GÉMAR, J.-C., *Traduire ou l'art d'interpréter. Langue, droit et société: éléments de jurilinguistique*, II, Saint-Nicolas (Québec), presses de l'Université du Québec, 1995.

⁴⁶⁷ JUTRAS, D., *Énoncer l'indicible: le droit entre langues et traditions*, in *Revue internationale de droit comparé*, 2000, n° 4, p. 781 e ss. contra LEGRAND, P., *Sens et non-sens d'un Code civil européen*, in *Revue internationale de droit comparé*, 1996. Pierre Legrand è stato il più noto fautore della tesi sull'intraducibilità del diritto.

⁴⁶⁸ MONJEAN-DECAUDIN S., *Approche juridique de la traduction du droit*, article présenté dans le cadre des débats du CEJEC, document disponible en ligne <http://www.cejec.eu/2010/01/13/approche-juridique-de-la-traduction-du-droit>.

La testualità del diritto verrà filtrata attraverso i fenomeni sintattici e semantici, mentre l'aspetto terminologico, in cui l'apporto del comparatista è essenziale nel creare, trasporre, ricalcare o prendere a prestito le nozioni degli altri sistemi giuridici, verrà affrontata anche grazie al ricorso all'ontologia, così come si è già accennato nel par. 1.5.

2.2 La traduzione giuridica: iponimo o *tertium genus* della traduzione specializzata?

Già nel paragrafo precedente abbiamo posto le basi per una osservazione che il lettore può a buon diritto avanzare, e cioè la contraddizione che scaturisce dalla creatività insita nell'attività di traduzione, che talvolta in letteratura porta a migliorare l'originale (si pensi alle *belles infidèles* di Mounin⁴⁶⁹), talaltra in ambito del linguaggio giuridico ad aumentarne l'esattezza.

Introduciamo quindi la differenza tra traduzione letteraria e traduzione specializzata⁴⁷⁰ (meno libera e più orientata al destinatario⁴⁷¹), che può essere definita in base al grado di appartenenza di un testo ad un prototipo centrale⁴⁷², cioè ad un'idea

⁴⁶⁹ MOUNIN, G., *Les belles infidèles*, Paris, Cahier du Sud, 1955.

⁴⁷⁰ A titolo di esempio, possiamo annoverare nella sottocategoria della Traduzione Letteraria testi poetici, narrativi, biografici, storici e filosofici, mentre in quella Specializzata testi tecnici, scientifici, economici, commerciali e giuridici. Cfr. VENUTI, L., *The Translator's Invisibility*, Routledge, London/New York, 1995.

⁴⁷¹ BELL, R. T., *Investigating the attitudes of trainee translators*, in *Cross- Words. Issues and Debates in Literary and Non Literary Translating*, I., Mason - C. Pagnoulle (eds), L3-Liège Language and Literature, Liège, 1995, pp. 91-99.

⁴⁷² Un prototipo corrisponde a un concetto olistico nella nostra mente, determinato dalle nostre esperienze, ossia al rappresentante più tipico di una categoria cognitiva: SCARPA, F., *Closer and closer apart? Specialized translation in a cognitive perspective*, in *Translation Studies. Perspective of an emerging discipline*, A. Riccardi (ed.), CUP, Cambridge, pp. 315-332.

che scaturisce dall'esperienza condivisa e umana⁴⁷³, tipica di una delle due categorie.

La traduzione specializzata è caratterizzata dalla presenza di occorrenze (*token*) di uno stesso tipo (*type*), che sono un importante indice del contenuto di un testo e della sua coerenza, e vanno assolutamente mantenute nel metatesto, poiché evitano di ricorrere a rimandi anaforici e deittici⁴⁷⁴.

La traduzione specializzata è connotata dalla necessità di individuare il livello di specializzazione di un testo e il settore cui si riferisce un termine particolare, per poi individuarne correttamente il corrispondente nella lingua di arrivo. Ciò consente al traduttore di riprodurre integralmente le informazioni dell'originale adeguandole alle norme e convenzioni redazionali della lingua/cultura d'arrivo, eventualmente "tradendo" il requisito della lealtà alla forma dell'originale, perché viene ritenuto più conveniente un approccio "familiarizzante" o "localizzante", che favorisca la finalità informativa del testo di partenza⁴⁷⁵. Per cui questo motivo il traduttore deve possedere gli elementi fondamentali delle discipline che traduce e lo stile dei *testi paralleli*⁴⁷⁶, testi cioè scritti in lingua ricevente, ma appartenenti al settore del prototesto⁴⁷⁷.

⁴⁷³ CHESTERMAN, A., *Causes, translations, effects*, in *Target*, 10, 2, 1998, pp.201-230 e CHESTERMAN, A. - ARROJO, R., *Shared Ground in Translation Studies*, in *Target*, 12, 1, 2000, pp. 151-160.

⁴⁷⁴ OSIMO, B., *Manuale del traduttore, Guida pratica con glossario*, Hoepli, Milano, 2006.

⁴⁷⁵ SCARPA, F., *La traduzione specializzata*, Hoepli, Milano, 2001, p. 70.

⁴⁷⁶ Riprendiamo la definizione di *parallel texts* fornita da SNELL HORNBLY, M., *Translation Studies: An Integrated Approach*, Amsterdam-Philadelphia, Benjamins, 1988.

⁴⁷⁷ OSIMO, B., *Manuale del traduttore, Guida pratica con glossario*, Hoepli, Milano, 2006. L'Autore rileva come i testi paralleli siano utili per evitare di provocare nei destinatari effetti di straniamento.

Questa è la conseguenza della svolta pragmatica (*pragmatic turn*) dei *Translation Studies*⁴⁷⁸, per cui si elabora un nuovo concetto di *equivalenza funzionale*⁴⁷⁹, poi sostituita dall'*equivalenza traduttiva*, che mette al riparo il testo d'arrivo dal pericolo di una supposta sudditanza al testo di partenza.

Infine con la *Skopostheorie*⁴⁸⁰ il testo d'arrivo viene enfatizzato perché portatore ultimo dell'intenzionalità comunicativa tipica del neoapproccio funzionale, in considerazione del fatto che il testo di

⁴⁷⁸ Il termine *translation studies* fu coniato da J.S. HOLMES nel suo saggio *The Name and Nature of Translation Studies*, in *Translated! Papers on Literary Translation and Translation studies*, Rodopi, Amsterdam/Atlanta, 1972, ma l'accettazione "ufficiale" si fa risalire al Colloquio di Lovanio del 1978 su letteratura e traduzione, quando Lefevre accolse la proposta di chiamare così quell'ambito di studi che riguarda "i problemi derivanti dalla produzione e dalla descrizione delle traduzioni", includendo tutte le categorie (traduzione letteraria e non letteraria, traduzione scritta e orale, analisi degli aspetti pragmatici e teorici del tradurre). La traduzione cessa di essere una copia di seconda mano di un testo originale e viene elevata a disciplina creativa, frutto di un processo interpretativo e forma di comunicazione interculturale. Il termine è oggi pacifico: cfr. SNELL-HORNBY, M., *The turns of Translations Studies*, Benjamins, Amsterdam Philadelphia, 2006, pp. 277-290. Con gli scritti del 1992 LEFEVRE, A., pubblica alcuni lavori che hanno segnato un altro punto importante nel settore degli studi (*Translation, Rewriting, and the manipulation of Literary Frame; Translating Literature*, Routledge, London/New York, 1992), che introducono il concetto di traduzione come riscrittura, *rewriting*, dell'originale, in grado di sprovvincializzare le culture; in questo processo, come sostiene Bertazzoli, il traduttore diventa antenna della propria letteratura nazionale. BERTAZZOLI, R., *La traduzione, teorie e metodi*, Le Bussolle, Carocci, Roma, 2006, p.103.

⁴⁷⁹ HOUSE, J., *A Model for Translation Quality Assessment*, Gunter Narr, Tübingen, 1977, e *Translation Quality Assessment: A Model Revisited*, Gunter Narr, Tübingen, 1997, per l'Autore "it is always necessary to aim at equivalence of pragmatic meaning, if necessary at the expense of semantic equivalence".

⁴⁸⁰ REISS K. - VERMEER H. J., *Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie*, Tübingen, Niemeyer, 1984, e VERMEER H., *A skopos Theory of Translation (Some arguments For and Against)*, TEXTconTEXT, Verlag, Heidelberg, 1996, per cui "Skopos theory strictly regards translating from the point of view of a text functioning in a target culture for target culture addressees", pp 15-50. Cfr. anche NORD, C., *Scopos, loyalty, and translations conventions*, in *Target*, 3, 1, 1991, pp. 91-109. L'Autrice, allieva di Vermeer, considera prioritario lo *skopos* della traduzione, distinguendo le convenzioni traduttive dal gusto personale del traduttore, individuando nel "raffronto tra traduzioni di uno stesso originale" il metodo più efficace per "osservare i modi diversi di affrontare un determinato problema traduttivo", attraverso un'analisi comparativa dei metatesti esistenti.

arrivo (*TA*) ha spesso una funzione pragmatica diversa dal testo di partenza (*TP*)⁴⁸¹.

Le esigenze di funzionalità e lealtà vengono quindi rifiutate nel modello di Nord⁴⁸², che tempera l'efficacia pragmatica del *TA* con la responsabilità deontologica dovuta al messaggio espresso dall'emittente nel suo *TP*, sulla scia delle considerazioni di Chesterman che a proposito della relazione di fiducia che si instaura tra traduttore e lettore utilizza proprio il termine *trust* per delimitare l'area delle licenze giustificabili da quelle che non lo sono⁴⁸³.

Koller elabora poi cinque tipi di relazione tra testo di partenza e testo di arrivo⁴⁸⁴, giungendo a rimettere al traduttore la scelta dell'ordine in cui adottarli.

Sarà quindi il traduttore a stabilire l'equivalenza traduttiva, "concetto dinamico"⁴⁸⁵ in perenne ricerca della massima corrispondenza semantica, funzionale e socioculturale ottenibile tra testo di arrivo e testo di partenza"⁴⁸⁶, che sfugge ad una formula matematica o alla semplice corrispondenza semantica delle parole⁴⁸⁷.

⁴⁸¹ In questo senso, si segnala la più recente posizione di GARZONE, G., *The translation of legal texts: a functional approach in a pragmatic perspective*, in *Textus*, XII/2, Casa Editrice Tilgher, Genova, 1999, pp. 391-408, che proprio in ambito giuridico evidenzia come l'adeguatezza della traduzione non vada valutata solo in funzione del testo fonte, ma anche della finalità comunicativa del testo di arrivo nell'ambito della sua sfera socio-culturale.

⁴⁸² NORD, C., *Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-oriented Text Analysis*, (transl. from German by Ch. Nord e P. Sparrow), Rodolpi, Amsterdam/Atlanta, 1991.

⁴⁸³ CHESTERMAN, A., *Memes of translation. The Spread of Ideas in Translation Theory*, Amsterdam/Filadelfia, Benjamins, 1997.

⁴⁸⁴ KOLLER, W., *Einführung in die Übersetzungswissenschaft*, Quelle & Meyer, Heidelberg, 1979 p. 191; KOLLER, W., *The concept of equivalence and the object of Translation Studies*, in *Target*, 7, 2, 1995, p.197, parla di equivalenza denotativa, connotativa, normativo-testuale, pragmatica e formale.

⁴⁸⁵ NIDA, E. A. – TABER, C., *The Theory and Practice of Translation*, E. J. Brill, Leiden, 1969

⁴⁸⁶ SCARPA, F., *La traduzione specializzata*, Hoepli, Milano, 2008, p. 94.

⁴⁸⁷ VENUTI, L., *The translator invisibility: a history of translation*, Routledge, London/New York, 1995. L'Autore torna a considerare l'importanza della rifusione culturale nel processo traduttivo, riavvicinandosi alle tesi di Humboldt, in cui transitano e si modificano le esperienze

Il traduttore si conferma riscrittore di un testo di cui può scegliere fin dall'inizio la prospettiva *receiver oriented*⁴⁸⁸.

Si tratta di quella corrente della traduttologia descrittiva cui aderisce Toury, che adotta una nozione estremamente ampia di traduzione⁴⁸⁹, e che vede il testo di arrivo profondamente influenzato dalla dimensione pragmatica, talora strutturalmente così indipendente da essere riscritto come se fosse un nuovo originale, o come se costituisse il frutto di un processo di negoziazione/cooperazione, secondo le teorie della *translational action*⁴⁹⁰. Il senso non si trova più in una o nell'altra lingua, ma scaturisce dal rapporto fra esseri umani, vincolati ad una cultura e creatori di senso, all'interno della lingua di partenza e in quella d'arrivo: autori, traduttori e lettori⁴⁹¹.

La traduzione specializzata, improntata all'equivalenza funzionale è ad esempio quella delle organizzazioni internazionali come l'Unione europea, l'ONU o l'OCSE, dove il committente chiede al

letterarie del mondo, attraverso un traduttore non più invisibile, ma attore di un processo culturale nuovo ed autonomo.

⁴⁸⁸ REGA, L., *La figura del traduttore e il problema del miglioramento del testo*, in Rega L. - Magris M. (a cura di), *Übersetzen in der Fachkommunikation- Comunicazione specialistica e traduzione*, Tübingen, Narr, 2004, pp. 87-101.

⁴⁸⁹ TOURY, G., *In Search of a Theory of Translation*, The Porter Institute for Poetics and Semiotics, Tel Aviv, 1980. Si ha una traduzione quando il testo-fonte è legato al testo tradotto, generato mediante un'operazione di trasferimento, da un qualche tipo di rapporto.

⁴⁹⁰ HOLTZ-MANTTARI, J., *Translatorisches Handeln : Theorie und Methode*, Suomalainen Tiedeakatemia, Akateeminen Kirjakauppa (The Academic Bookstore), Helsinki, 1984, cit. in ŠARČEVIĆ, S., *New approach to Legal Translation*, The Hague: Kluwer Law International, 1997, e SNELL-HORNBY, M., *The turns of Translations Studies*, Benjamins, Amsterdam Philadelphia, 2006.

⁴⁹¹ Si tratta della teoria della traduzione come mediazione di senso ben riassunta da KOCH-WESER AMMASSARI, E., *Teoria della comunicazione e prassi traduttiva: riflessioni sulla scorta di alcuni esempi tratti dagli "Annali di Sociologia-Soziologisches Jahrbuch*, in AA. VV. *Il Tradurre nelle scienze sociali come ermeneutica interculturale*, a cura di Zingerle, A. - Cappai, G. (ed), Franco Angeli, Milano 2003.

traduttore di mantenere nel processo traduttivo su un piano di uguale parità il testo di partenza e quello di arrivo⁴⁹².

La traduzione giuridica mette in crisi la frase di Eco che abbiamo riportato nel paragrafo precedente poiché avviene tra testi che sottendono sistemi, e il messaggio giuridico va compreso, interpretato, riprodotto e omologato⁴⁹³.

Federica Scarpa individua nella traduzione giuridica un *tertium genus* anche rispetto alla traduzione specializzata, identificabile con la più generale comunicazione interlinguistica mediata di documenti redatti nelle lingue speciali⁴⁹⁴, sulla scia delle *humanities* di Newmark⁴⁹⁵, poiché la traduzione giuridica sottende realtà socioculturali diverse e il diritto è la “manifestazione culturale per eccellenza di una nazione⁴⁹⁶”.

Per questo le direttive e i regolamenti emanati nell’area del diritto privato pongono tanti problemi, perché veicolano culture diverse, e il traduttore cammina in cresta ad una vetta che separa la scelta dell’omologazione da quella del neologismo⁴⁹⁷.

⁴⁹² PRIOUX, R. – ROCHARD, M., *Economie de la révision dans une organisation internationale: le cas de l’OCDE*, in *The Journal of Specialized Translation*, 8, 2007, pp. 21-41.

⁴⁹³ SACCO, R., *La traduzione giuridica*, in *Il linguaggio del diritto*, a cura di U. Scarpelli e P. Di Lucia, LED, 1994.

⁴⁹⁴ SCARPA, F., *La traduzione specializzata*, Hoepli, Milano, 2001.

⁴⁹⁵ NEWMARK, P., *Translation now*, in *The Linguist*, 44/3, 2005, pp. 97-100.

⁴⁹⁶ SCARPA, F. *La traduzione specializzata*, Hoepli, Milano, 2008, *op. cit.* :nell’edizione del 2001 il concetto veniva enunciato nella nota 2 di pag. 99. Nell’edizione del 2008 si trova a pagina 83.

⁴⁹⁷ IORIATTI FERRARI, E., *Lingua e diritto in Europa: multilinguismo, pluralismo linguistico e terminologia giuridica uniforme nel diritto europeo dei contratti*, in *Diritto pubblico e comparato ed europeo*, IV, 2005, pp. 1549-1567. In materia di diritto contrattuale, si segnala la Seconda relazione sullo stato di avanzamento relativo al Quadro comune di riferimento, COM(2007) 447 del 25 luglio 2007, nata con lo scopo di riunire principi e creare una coerenza terminologica cui Istituzioni e Stati Membri possano attingere per la produzione, l’interpretazione e la trasposizione del diritto comunitario.

La loro traduzione è una forma di comparazione⁴⁹⁸, di cui percepiamo la concreta presenza nell'unificazione del diritto⁴⁹⁹.

La traduzione giuridica deve tenere conto di un approccio cognitivo e razionale che tenga presente sia la funzione della traduzione e i destinatari di essa, sia le norme e le convenzioni redazionali in quanto presuppongono la loro condivisione da parte dei più in una determinata comunità⁵⁰⁰: la negoziazione non presuppone, ma neppure esclude l'adesione a regole o convenzioni redazionali⁵⁰¹.

Nella traduzione giuridica può succedere che questo non accada. In tal caso il traduttore porrà un tipo di documento "specifico della traduzione⁵⁰²", che costituirà un punto di riferimento per le future traduzioni.

Prendiamo ad esempio l'espressione *chilling effect*: nell'ordinanza del Tribunale di primo grado del 15 febbraio 2005 sul ricorso in annullamento della causa T-229/02 *Kurdistan Workers' Party (PKK) and Kurdistan National Congress (KNK) v Council of the European Union* è stato tradotto come "azione demoralizzante", nella sentenza della Corte Sentenza della Corte del 18 gennaio 2007⁵⁰³ come "effetti demoralizzanti", nella relazione della commissione sulla politica di concorrenza del 2004⁵⁰⁴ come "deterrenza eccessiva".

⁴⁹⁸ GROSSWALD CURRAN, V., *Comparative Law and language*, in REIMANN, M., - ZIMMERMANN, R. (eds), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford University Press, Oxford, 2006.

⁴⁹⁹ SACCO, R., *Prospettive della scienza civilistica italiana all'inizio del nuovo secolo*, in *Rivista di diritto civile*, 2005, Parte prima, pp. 417-441.

⁵⁰⁰ CHESTERMAN, A. - WAGNER, E., *Can Theory Help Translators? A Dialogue between the Ivory Tower and the Wordface*, St., Jerome, Manchester, 2002, pp.91-93.

⁵⁰¹ ECO, U., *Mouse or Rat? Translation as Negotiation*, Poenix, London, 2004, pp. 89, 94 e 101.

⁵⁰² "A translation-specific document-type", SAGER, J. C., *What distinguishes major type of translation?* in *The translator*, 4, 1, 1998, pp. 69-89.

⁵⁰³ C-229/05.

⁵⁰⁴ SEC/2005/0805.

Sempre nel 2007, le conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 28 giugno⁵⁰⁵ recano l'espressione "chilling effect" rese come "effetto di congelamento", mentre la traduzione di quelle dell'Avvocato Generale Kokott⁵⁰⁶ dell'ottobre 2009 parla di "effetto oltremodo deterrente nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici (il cosiddetto «chilling effect»)" introducendo, attraverso la decisione di mantenere un'espressione linguistica in un idioma, un istituto di matrice anglosassone.

Nel *genus* della traduzione giuridica il processo di normalizzazione di un prestito o di un calco è molto simile a una sorta di *giurisprudenza terminologica*⁵⁰⁷, in cui l'interprete, cioè il giurista linguista, può a buon diritto definirsi un comparatista⁵⁰⁸.

Tra le varie metodologie traduttive⁵⁰⁹ proposte per la traduzione giuridica, Sager elabora cinque tipi di traduzione.

I primi due sono tipici della traduzione giuridica⁵¹⁰: essi sono i *documenti paritari* e i *documenti paralleli*.

I documenti paritari, denominati da Sager *equal* per non confonderli con i *parallel*⁵¹¹, sono quelli in cui testo di partenza e testo di arrivo hanno esattamente lo stesso contenuto, funzione e validità

⁵⁰⁵ Causa C-212/06.

⁵⁰⁶ Causa C-406/08.

⁵⁰⁷ Analogamente a quanto accade per il processo di normalizzazione di un termine, mai definitivo, così la progressiva affermazione del diritto "giurisprudenziale" porta a scrivere il diritto in formulazioni rilevanti sempre nuove, che attendono successive riformulazioni.

⁵⁰⁸ DE GROOT, G. R., *Rechtsvergleichung als Kerntätigkeit bei der Übersetzung juristischer Terminologie*, in Hass-Zumkerhr U. (a cura di), *Sprache und Recht. Institut für Deutsche Sprache, Jahrbuch* 2001, Berlin-New York, de Gruyter, 2002, p. 222.

⁵⁰⁹ Ricordiamo qui la differenza tra metodi e tecniche traduttive: il metodo riguarda l'intero testo, mentre una tecnica viene usata per unità linguistiche più piccole. NEWMARK, P., *A Textbook of Translation*, Prentice Hall, London, 1998.

⁵¹⁰ SAGER, J. C., *What distinguishes major type of translation?* in *The translator*, 4, 1, 1998, pp. 77-78.

⁵¹¹ ŠARČEVIĆ, S., *Problems of interpretation in an enlarged European Union*, in SACCO, R., *L'interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d'une langue*, Harmattan, Torino, Italia, 2002.

nella rispettiva cultura tanto che, da un punto di vista funzionale, non è possibile definire uno la traduzione dell'altro: è il caso dei documenti legislativi dell'Unione europea, di cui il meccanismo di coredazione verrà analizzato nel capitolo 3.4. Sempre a proposito di documenti giuridici redatti in più di una lingua, queste considerazioni ci offrono la possibilità distinguere tra *versione ufficiale* e *versione autentica*, dove per versione ufficiale si intende il testo adottato alla fine di una procedura completa, in cui cioè il legislatore ha impresso le sue intenzioni⁵¹², mentre per versione autentica si intende la versione che in caso di divergenza linguistica deve prevalere⁵¹³. Ad esempio, i testi normativi dell'Unione sono versioni autentiche e ufficiali, poiché in questi documenti si attua una sorta di finzione giuridica⁵¹⁴, per cui si suppone che siano state redatti contemporaneamente⁵¹⁵.

I documenti paralleli sono quelli in cui coincidono contenuto e funzione, ma non validità⁵¹⁶: è il caso di un contratto, in cui le parti

⁵¹² Le traduzioni ufficiali di un testo servono a facilitare l'utilizzo di una convenzione in un paese in cui la lingua non è identica a quella del testo. Generalmente, questa traduzione compare nel momento della pubblicazione della legge di promulgazione e, anche se il giudice ordinario utilizza il testo nella sua lingua, questa versione non ha valore probatorio, le parti possono sempre metterne in dubbio la conformità al testo autentico. Le esigenze dell'amministrazione comporta inoltre la possibilità di avere traduzioni non ufficiali, che tuttavia servono all'informazione della generalità dei consociati. KOVACS, P., *Les langues et le droit international, dans Droit International et diversité des cultures juridiques*, Editions pedone, Paris, 2008.

⁵¹³ HERBOTS, J., *Un point de vue belge au sujet de l'interprétation des teste juridiques rédigés dans plus d'une langue*, in *The Belgian reports at the Congress of Utrecht of the international Academy of Comparative Law*, Bruxelles, Bruylant, 2007.

⁵¹⁴ CAO, D., *Translating Law*, Multilingual Matters Ltd., Clevedon, Buffalo, Toronto, 2007. Sulla reale lingua di lavoro delle Istituzioni europee verrà ampiamente discusso nel cap. 3.2.

⁵¹⁵ Nell'ambito del diritto dei trattati sovente accade che gli Stati tendano a volere che la loro lingua ufficiale sia la lingua autentica dei trattati ma nulla impedisce che utilizzino una lingua terza. È stato ad esempio il caso del Trattato fra Ungheria e Afghanistan sul traffico stradale del 1977, redatto unicamente in Inglese.

⁵¹⁶ FOCSANEANU, L., *Les langues comme moyen d'expression du droit international*, in *Annuaire française de droit international*, 16, Paris, 1971. «La traduction juridique ne saurait jamais être rigoureusement exacte. C'est une opération approximative, dont il convient d'apprécier la marge d'erreur. En somme, une traduction juridique constitue une simple présomption que les intéressés doivent toujours pouvoir contester en se référant au texte authentique», cit. in Gémar, C.,

possono scegliere che una lingua sia facente fede⁵¹⁷ indicando la versione autentica, o il caso delle sentenze della Corte di Giustizia, in cui la versione autentica è quella della lingua della causa, anche se in realtà, dato il regime linguistico della Corte⁵¹⁸, la versione indicata come autentica di una sentenza che non sia stata introdotta in francese è in realtà una traduzione dal francese⁵¹⁹.

Quest'ultimo idioma costituisce la necessaria "lingua di lavoro" della Corte del Lussemburgo, perchè alle deliberazioni dei giudici non sono ammessi nemmeno gli interpreti.

I testi giuridici tradotti, proprio per la loro autonoma cogenza, devono essere idonei ad esprimere una chiara autonormatività, fatto che legittima il traduttore a privilegiare l'aspetto giuridico⁵²⁰, attuando una negoziazione orientata⁵²¹, che tuttavia non tradisca una sostanziale lealtà al testo di partenza: il loro scopo è la risultante, in proporzioni sempre diverse, di elementi quali il committente, l'autore

Les enjeux de la traduction juridique, Principes et nuances, in *Atti del convegno di Bristol 1998*, pdf disponibile su <http://www.tradulex.org/Actes1998/Gemar.pdf>.

⁵¹⁷ CERTOMÀ, G. L., *Problems of Juridical Translations in Legal Science*, in *Law and Australian Legal Thinking in the 1980s*, Sydney, 1986.

⁵¹⁸ Il regime linguistico in vigore alla Corte di Giustizia è disciplinato dagli articoli 29-31 del suo Regolamento di Procedura. Mentre la lingua processuale è quella scelta dal ricorrente, la lingua di lavoro è il francese.

⁵¹⁹ ŠARČEVIĆ, S., *New approach to Legal Translation*, The Hague: Kluwer Law International, 1997, p. 126.

⁵²⁰ ŠARČEVIĆ, S., *Legal translation and translation theory: a receiver-oriented approach*, Actes du colloque international organisé par l'École de traduction et interprétation de l'Université de Genève et l'Association Suisse des traducteurs, terminologies et interprètes à l'Université de Genève il 17, 18 et 19 febbraio del 2000, disponibile alla pagina www.astti.ch/it/icolloq.html. L'Autrice enuncia il principio per cui nella traduzione di un testo giuridico le *legal considerations* devono prevalere.

⁵²¹ VERMEER, H., *Smettiamola di interrogarci sull'oggetto della traduttologia*, 1998, in AGORNI, M. (a cura di), *La traduzione. Teorie e metodologie a confronto*, LED Edizioni Universitarie, Milano, 2005. Per l'Autore lo *skopos* della traduzione varia a seconda se la traduzione è orientata ad un pubblico di specialisti o al committente. Sta al traduttore individuare la scelta ottimale, da un punto di vista squisitamente pragmatico.

del testo di partenza, il ricevente del testo d'arrivo, il tipo, lo scopo e l'occasione dell'utilizzo e il supporto del testo d'arrivo⁵²².

Una sorta di *new principle of fidelity*⁵²³ per il quale si può paragonare un buon traduttore ad un commerciante tutto sommato onesto, che ben conosce le caratteristiche dei prodotti che vende e il carattere dei clienti che li comprano.

Il prodotto è costituito dal testo giuridico da tradurre, il tipo di cliente influenzerà le scelte pragmatiche.

Quindi nel tradurre un testo giuridico bisogna allontanarsi dal concetto di unitarietà del giuridico che abbiamo enunciato nel primo capitolo, ed effettuare scelte pragmatiche a seconda che ci si trovi in un contesto legislativo, dottrinale o giurisprudenziale, a seconda cioè, per riprendere Sabatini, che il testo giuridico sia molto, mediamente o poco vincolante⁵²⁴ (cfr. tabella a fine capitolo).

La legge si esprime a distanza, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e scandisce in articoli, commi e lettere il suo messaggio⁵²⁵. Ogni articolo è quindi parte di un contesto, il prodotto di

⁵²² NORD, C., *Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained*. St. Jerome, Manchester, 1997, e SCARPA, F., *La traduzione specializzata*, Hoepli, Milano, 2008, p. 91, commenta il modello elaborato da Nord nel 1991 come una versione più equilibrata della *Skopostheorie*.

⁵²³ ENGBERG, J., *Legal meaning assumptions- what are the consequences for legal interpretation and legal translation?* in *International journal for Semiotics of Law*, 15, 2002, pp. 375-388.

⁵²⁴ SABATINI, F., *Analisi del linguaggio giuridico*, in D'Antonio, M. (a cura di), *Corso di studi superiori legislativi 1988-1989*, Padova, Cedam, 1990; SABATINI, F., *Funzioni del linguaggio e testo normativo giuridico*, in DOMINIGHETTI, I., (a cura di), *Con felice esattezza*, Casagrande, Bellinzona, 1998, pp. 125-137; SABATINI, F., *Rigidità-esplicitzza "vs" elasticità-implicitzza: possibili parametri massimi per una tipologia di testi*, in SKYTTE G. - SABATINI F., (a cura di), *Linguistica testuale comparativa*, Copenhagen, Museum Tusculanum Press, 1999, pp. 141-172. Si riporta a questo proposito a fine capitolo la tabella riportata in BONOMI, I. - MASINI A. - MORGANA, S. - PIOTTI, M., *Elementi di linguistica italiana*, Carocci, Roma, 2003.

⁵²⁵ MALINOWSKI, B., *The problem of meaning in primitive languages*, trad. it. *Il problema del significato nei linguaggi primitivi*, in Ogden C. K. - Richards, I. A. *The Meaning of Meaning*, Harcourt, Brace and World, New York 1923, pp. 333-381.

una suddivisione che segue un filo logico e spesso comporta rinvii e norme di chiusura.

Concisione, unità intellettuale, formulazione standardizzata⁵²⁶, frequenza e posizione degli avverbi strumentali⁵²⁷ sono le sue principali caratteristiche⁵²⁸.

A differenza del ragionamento del giudice, il discorso legislativo non argomenta, non dimostra, ma dispone⁵²⁹. La ripetizione lessicale è fondamentale per garantire il mantenimento della referenza⁵³⁰, che ha come effetto il mantenimento della coerenza e l'efficacia pragmatica⁵³¹. La scansione gerarchica delle unità di contenuto è affidata a rigide ripartizioni in libri, titoli, capi, sezioni, paragrafi e articoli.

Per la fondamentale caratteristica della legge di ricondurre nuove conseguenze giuridiche ad atti posti in essere dalla collettività⁵³², la dottrina da tempo sottolinea la necessità di redigere testi meno oscuri⁵³³.

⁵²⁶ GIAMBAGLI, A., *Un aspetto particolare della traduzione tecnica: la traduzione presso le Comunità Europee. Studio di un caso*, in *Rivista internazionale di tecnica della traduzione* 0, Campanotto, Udine, 1992, pp. 61-66.

⁵²⁷ GARZONE, G., *Osservazioni sulla didattica della traduzione giuridica*, in MAZZOTTA, P. - SALMON, L. (eds.), *Tradurre le micro lingue scientifico-professionali. Riflessioni teoriche e proposte didattiche*, Utet, Torino, 2007.

⁵²⁸ CORNU, G., *Linguistique juridique*, op. cit.

⁵²⁹ DUMONT, E., *Tactique des assemblées législatives*, I, 1882, p. 102, estratto dai manoscritti di BENTHAM.

⁵³⁰ MORTARA GARAVELLI, B., *Strutture testuali e retoriche*, in *Introduzione all'italiano contemporaneo. La variazione e gli usi*, vol. 2, A. Sobrero, (a cura di), op. cit., 1993.

⁵³¹ MERLINI, L., *Aspetti semantici e pragmatici di un tipo di anafora lessicale nel testo economico inglese*, in *La lingua inglese nell'università*, Adriatica, Bari, 1982, pp. 187-198.

⁵³² ZUANELLI, E., *La dimensione pragmatica nel testo normativo*, in *Iter legis*, Felix Mayer editore, gennaio-aprile, 1998, pp. 260-264. L'Autrice li definisce appunto *nuovi stati del mondo*.

⁵³³ AINIS, M., *La legge oscura: come e perché non funziona*, Saggi tascabili Laterza, Bari, 1997. L'Autore mette in evidenza le disfunzioni del sistema legislativo italiano, prigioniero di oscurità e incoerenze. La necessità di leggi chiare e semplici, in grado di non porre problemi in materia di certezza del diritto, sarà trattato nel capitolo 3.2.

Il discorso giurisdizionale è invece un atto di autorità *misto*⁵³⁴. All'obbligatorietà del *decisum* si perviene attraverso il ragionamento di un organo giudicante che è chiamato a pronunciarsi scegliendo una tra le soluzioni prospettate: non si tratta di un atto di portata generale, né di portata sovrana. La fattispecie generale si incarna nel fatto particolare. Dalla dimensione astratta, impersonale e universale si passa attraverso un *ordo argumentorum*⁵³⁵ alla concretezza della decisione sul caso singolo.

Una decisione giudiziaria è la risposta che il giudice dà alle domande formulate dalle parti, ed è normalmente divisa in blocchi.

Il primo blocco della sentenza è costituito dal riassunto dei fatti di causa⁵³⁶, effettuati con tono descrittivo, diretto, impersonale e un linguaggio comune. La descrittività è data dall'utilizzo dell'imperfetto narrativo, spesso accompagnato dall'anteposizione del verbo al soggetto: "in data 13 novembre 2009 il ricorrente adiva il Tribunale....[...] per conseguenza non può la corte accogliere il ricorso"⁵³⁷.

Il secondo blocco contiene il riassunto delle posizioni delle parti, che il giudice incorpora al suo discorso per poi darvi una risposta.

La risposta contiene la giustificazione e la soluzione, cioè i motivi del giudicato e il dispositivo finale in cui si manifesta l'autorità del giudice. L'argomentazione è scientifica, unitaria, logica.

Quando il discorso verte sui fatti di causa, il linguaggio giuridico si confonde con quello probatorio (es. "atteso che gli articoli...").

⁵³⁴ SABATINI, F., *Funzioni del linguaggio e testo normativo giuridico*, in DOMENIGHETTI, P., I. (a cura di), *Con felice esattezza*, Casagrande, Bellinzona, 1988 p. 129.

⁵³⁵ GIANNINI, M. S., *Motivazione dell'atto amministrativo*, in Enc. Dir., XXVII, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 260-261.

⁵³⁶ Tranne che per la corte di Cassazione che, giudicando in punto di diritto, non riassume il fatto.

⁵³⁷ GARZONE, G., *Osservazioni sulla didattica della traduzione giuridica*, in MAZZOTTA, P. - SALMON, L. (eds.), *Tradurre le micro lingue scientifico-professionali. Riflessioni teoriche e proposte didattiche*, Utet, Torino, 2007.

Nell'enunciare la sua decisione, il giudice deve qualificare il fatto e valutarlo nella sua entità. In quest'operazione esercita il suo potere discrezionale, che lo conduce alla soluzione del caso: al termine del ragionamento, il dispositivo viene pertanto enunciato in un tono autoritario, simile a quello del linguaggio legislativo, e costituisce un enunciato performativo⁵³⁸, che produce effetti sulla realtà extralinguistica⁵³⁹. Infatti la motivazione in diritto, quella in fatto e il dispositivo presentano un grado di vincolatività differenziato⁵⁴⁰.

Proprio perché emanata da un organo giurisdizionale di uno Stato, difficilmente una sentenza potrà trovare un'esatta corrispondenza nella tipologia testuale della lingua d'arrivo, in quanto è difficile che si verifichi un parallelismo socioculturale esatto⁵⁴¹.

Ciò è evidente nella traduzione delle sentenze della Corte di giustizia, in cui vengono mantenute le denominazioni originali per i diversi organi giurisdizionali degli Stati membri⁵⁴² e che pertanto possono costituire un esempio di *traduction oblique*⁵⁴³.

⁵³⁸ Cfr. Cap. 1.10.

⁵³⁹ FILIPPONIO, A., *Enunciazioni performative e linguaggio giuridico*, in Scarpelli U., Di Lucia P. (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED, 1994, pp. 207-218 e GARZONE, G., *Performatività e linguaggio giuridico*, Centro Linguistico Università Bocconi, Milano, 1996.

⁵⁴⁰ SABATINI, F., *Funzioni del linguaggio e testo normativo giuridico*, in DOMINIGHETTI, I. (a cura di), *Con felice esattezza*, Casagrande, Bellinzona, 1998, p.129

⁵⁴¹ EVANGELISTI ALLORI, P., *Retorica e retoriche: quali implicazioni per la retorica contrastiva? Alcune riflessioni introduttive*, in Cortese, G., (a cura di), *Tradurre i linguaggi settoriali*, Cortina, Torino, 1996.

⁵⁴² I giuristi chiedono infatti ai traduttori di non adattare l'impianto testuale della sentenza agli standard previsti nella lingua di arrivo: SCARPA, F. – RILEY, A., *La fisionomia della sentenza in Inghilterra e in Italia: un'analisi orientata alla traduzione*, I, in Schena L./ Snel Trampus R. D. (a cura di), *Traduttori e giuristi a confronto. Interpretazione traducente e comparazione del discorso giuridico*, CLUEB, Bologna, 2000; ciò trova anche una conferma nei differenti software impiegati dai giuristi linguisti della Corte di Giustizia rispetto a quelli dei colleghi delle altre istituzioni: mentre ad esempio al Parlamento europeo i traduttori utilizzano Trados. (COSMAI, D., *Tradurre per l'UE. Prassi, problemi e prospettive del multilinguismo comunitario dopo l'ampliamento a est*, Seconda edizione, Hoepli, Milano, 2007), alla corte invece i giuristi linguisti traducono senza l'ausilio di simili supporti informatici, in maniera più libera e meno standardizzata.

⁵⁴³ VINAY, J.-P./DARBELENET J., *Stylistique comparée du Français et de l'Anglais. Méthode de traduction*, P. Didier, Paris, 1958. Gli autori per primi introdussero una divisione metodologica

Gli stili delle sentenze si differenziano tuttavia soprattutto nel *tono*: discorsivo e non sostenuto quello delle corti di *Common Law* e della *Corte suprema federale tedesca*, tradizionalmente più osmotiche⁵⁴⁴. Breve, autoritativo e logico quello francese, che vede la sua autorità fondata sulla legge: in questo caso, l'argomentazione e le eventuali referenze al diritto straniero vanno ricercate al di fuori della sentenza, nei commenti della dottrina, nelle note, nei dibattiti originati dalle decisioni prese⁵⁴⁵, che tuttavia rallentano la circolazione dei modelli⁵⁴⁶.

Il discorso dottrinale è meno omogeneo: nonostante gli enunciati degli accademici siano tradizionalmente considerati descrittivi⁵⁴⁷, possono essere accompagnati da una funzione espressiva⁵⁴⁸, dovuta all'esigenza di intrattenere i lettori e di persuadere della validità dei risultati presentati (cfr. cap 1.10).

Ciò è particolarmente visibile nei dispositivi retorici dell'oratoria forense⁵⁴⁹, che tuttavia non influiscono direttamente sulla realtà

dei processi traduttivi, che potevano essere distinti in letterali (prestito, calco, traduzione letterale) o obliqui (tansposizione, modulazione, equivalenza o adattamento).

⁵⁴⁴ La decisione della *High Court* nella causa *Greatorex v. Greatorex* costituisce un esempio importante dell'uso dei giudici del metodo comparativo. Sono le osservazioni di Sir Markensius, cit. in ROBIN-OLIVIER, S., *La référence à d'autres droits par les juges, Les échanges entre les droit, l'expérience communautaire*, Bruylant, 2008.

⁵⁴⁵ Il ricorso alla comparazione è presente anche nello stile delle sentenze francesi, soltanto che viene spesso delegato a centri universitari incaricati di redigere una sorta di nota di ricerca sui temi indicati dai giudici (es. il rapporto del gruppo di lavoro presieduto dal professor Molfessius sui *revirements de jurisprudence* consegnati al Presidente della Corte di cassazione M. Canivet nel 2005).

⁵⁴⁶ Molti progetti europei favoriscono l'assimilazione dei modelli stranieri. Oltre che ai noti progetti ERASMUS e LEONARDO, si segnalano le iniziative della Rete dei Presidenti delle Corti Supreme dell'Unione Europea che, di concerto con la *European Judicial Training Network*, promuove periodi di stage per i giudici degli Stati membri presso giurisdizioni straniere.

⁵⁴⁷ BELVEDERE, A., *Linguaggio giuridico*, in *Digesto delle discipline privatistiche*. Sezione civile, 4° ed., Utet, Torino, 1994.

⁵⁴⁸ SCARPELLI, U., *Semantica Giuridica*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Utet, Torino, 1969, pp. 984-986.

⁵⁴⁹ MORTARA GARAVELLI, B., *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino, 2001, pp.189-224.

sociale disciplinata dall'ordinamento. Un'altra caratteristica del linguaggio giuridico dottrinale è che spesso non presuppone la disponibilità alla comprensione: Legrand, facendo suo il pensiero di Jacques Derrida, nota come la nozione di dialogo debba essere sostituita da quella di negoziazione, perché non è scontato che chi parla, insegna pubblica, ordina, promette o informa sia capito per quello che realmente vuole esprimere⁵⁵⁰.

È importante quindi che il traduttore adotti la sua strategia traduttiva in relazione al tipo di testo da tradurre⁵⁵¹, veicolando l'equivalenza normativa e scegliendo la funzione comunicativa prevalente, che abbiamo visto può anche non coincidere con quella del testo d'origine: da questa prospettiva, l'indeterminatezza del linguaggio spesso può essere superata attraverso scelte pragmatiche che consentono di attribuire il significato giuridico più attendibile al *target text*⁵⁵², da individuarsi in relazione al contesto⁵⁵³ e allo scopo⁵⁵⁴.

La pragmatica contestualizza il significato di un enunciato⁵⁵⁵, studiando l'influenza del contesto sulla parola, cioè di tutte quelle circostanze che consentono di restringere i potenziali sensi dell'enunciato.

Specularmente a come il contesto influisce sulla parola, così la pragmatica influenza il contesto: ci si riferisce qui alla funzione

⁵⁵⁰ LEGRAND, P., *Le droit comparé*. Collection *Que sais-je?* Presses Universitaires de France, Paris, 2006. L'Autore ritiene la traduzione come una conferma del paradigma della differenza.

⁵⁵¹ REISS, K., *Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. Kategorien und Kristereine für eine sachgerechte Verteilung von Übersetzungen*, Max Heuber, München, 1971.

⁵⁵² CAO, D., *Translating Law*, Multilingual Matters Ltd., Clevedon-Buffalo-Toronto, 2007, pp. 19 e 32.

⁵⁵³ Calzante a questo proposito l'esempio di Rodolfo Sacco: "Un libro giallo può ben tradurre *attorney* con pubblico ministero, *executor* con esecutore testamentario. Un testo giuridico eviterà di farlo. SACCO, R., *La traduzione giuridica*, op. cit., 1994.

⁵⁵⁴ KISCH, I., *Droit comparé et terminologie juridique*, in ROTONDI, M., *Inchieste di diritto comparato*, Cedam, Padova, 1973.

⁵⁵⁵ BIANCHI, C., *Pragmatica del linguaggio*, Laterza, Bari, 2003.

performativa degli *speech acts*, di cui si è illustrata la funzione nel capitolo 1.9.

La dimensione pragmatica⁵⁵⁶ della traduzione giuridica integra questo paradigma, trovando un'interessante categorizzazione a seconda del suo valore *strumentale* o *documentario*⁵⁵⁷.

Appartengono al primo tipo i casi in cui essa si propone uno scopo performativo, ad esempio nei casi della legislazione e giurisprudenza dell'Unione, dove svolge un ruolo di traduzione autentica mantenendo quindi il suo valore giuridico⁵⁵⁸, ma anche nei casi di contratti redatti in più di una lingua, quando si stabilisce quali sono le versioni autentiche.

Appartengono invece al secondo tipo i casi in cui non entra in gioco un discorso di autenticità, bensì di adeguatezza: la traduzione si configura come un'offerta di informazioni⁵⁵⁹ *target oriented*, ricavate da un *source text* e successivamente "sfoltite" o semplificate per renderla più fruibile: si pensi all'esempio della progetto di costituzione della Liberia del 1985, che compariva in una duplice versione, una rivolta ai giuristi, l'altra ai non specialisti⁵⁶⁰, oppure al riassunto in italiano di

⁵⁵⁶ BAZZANELLA, C., *Linguistica e pragmatica del linguaggio*, Laterza, Bari, 2005, pp. 101-102. L'Autrice sostiene che sia meglio parlare di prospettiva pragmatica piuttosto che elaborare una teoria generale della pragmatica.

⁵⁵⁷ NORD, C., *Translation as Purposeful activity. Functionalist Approaches Explained*, St. Jerome, Manchester, 1997, a proposito della traduzione in generale. Per quanto riguarda la traduzione giuridica: CAO D., *Translating law*, 2007, op.cit., e GARZONE, G., *Osservazioni sulla didattica della traduzione giuridica*, op.cit., 2007.

⁵⁵⁸ GARZONE, G., *Osservazioni sulla didattica della traduzione giuridica*, op.cit., 2007 pp. 203-204.

⁵⁵⁹ AGORNI, M. (a cura di), *La traduzione. Teorie e metodologie a confronto*, LED Edizioni Universitarie, Milano, 2005.

⁵⁶⁰ VANDERLINDEN, J., *Le futur des langues du droit ou le dilemme du dernier orateur*, in Sacco, R. – Castellani, L. (sous la direction de), *Les multiples Langues du droit européen uniforme*, Harmattan, Italia, 1999. L'Autore riporta interessanti esempi di diverse denominazioni di nozioni giuridiche dovute ad una forte influenza pragmatica: la Costituzione si chiama ora *Costituzione*, ora *Grande Libro del Diritto*, mentre alcuni dei titoli semplificati sono *Diritti di tutti*, *Uomo liberiano*, *Chi fa le leggi*, *Fare cosa dice la legge*, *Questioni di tribunali*, che nella versione

una legge straniera⁵⁶¹, o alla notifica in forma sintetica di una decisione di un giudice nazionale nell'ambito di un rinvio pregiudiziale. In quest'ultimo caso specialmente, dove la lunghezza degli atti giudiziari è complicata dal fatto che queste veicolano il diritto nazionale unitamente a tutte le sue peculiarità linguistiche, terminologiche e stilistiche, si è optato per notificare agli Stati membri solo una versione succinta delle motivazioni del rinvio pregiudiziale, corredata da un riassunto degli elementi essenziali delle parti della causa principale⁵⁶².

Senza addentrarci nelle specifiche competenze dei giuristi linguisti delle varie istituzioni, cosa che non mancheremo di fare nel terzo capitolo, non tralascieremo di riportare un esempio di traduzione-semplificazione di un testo giuridico destinato a influenzare quotidianamente la collettività dei funzionari dell'Unione. Stiamo parlando delle modifiche apportate allo Statuto del Personale dei funzionari della comunità europea, adottato dal Consiglio con Regolamento CE/Euratom 723 del 22 marzo 2004 e reperibile come tutti i testi normativi nelle lingue ufficiali dei Paesi dell'Unione. Dato l'impatto sostanzialmente innovatore dello Statuto e il fatto che si rivolge non solo a giuristi, la Commissione ha pubblicato una sintesi

per specialisti diventano *Diritti fondamentali, Cittadinanza, Potere legislativo, Potere esecutivo e Potere giudiziario*.

⁵⁶¹ MEGALE, F., *Teorie della traduzione giuridica, fra diritto comparato e "translation studies"*, Edizione scientifica, 2008, p. 135.

⁵⁶² Cfr. Art. 104 § 1. Già GALLO, G., *Organizzazione e caratteristiche dell'attività di traduzione nell'ambito della Corte di Giustizia delle Comunità europee*, in JACOMETTI, V. - POZZO, B. (a cura di), *Le politiche linguistiche delle Istituzioni comunitarie dopo l'allargamento. Redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 269. Nella sua relazione il funzionario aveva contemplato questa possibilità, che tiene in considerazione gli elevati costi di traduzione derivanti dal regime del multilinguismo. Cfr. cap. 3.

riassuntiva in forma breve ed esplicativa dei principali cambiamenti dovuti alla riforma⁵⁶³.

Una regola di massima nella traduzione di un testo giuridico può tuttavia essere espressa: la *legal equivalence* va calibrata sull'identità di effetti giuridici prodotta dal o dai *target texts*⁵⁶⁴. Imprescindibile per il traduttore un'analisi del livello di *legal force*⁵⁶⁵ dei *sources textes* e della *ratio legis* ad essi sottesa, unita alla conoscenza della tipologia testuale corrispondente e ai fini del testo tradotto.

Nei prossimi paragrafi ci concentreremo sui due aspetti più complessi dell'attività traduttiva del testo giuridico: quello terminologico, che vede prominente l'apporto dei giuristi comparatisti, e quello sintattico, che garantisce un'effettivo rispetto della *coherence equivalence* grazie alle corrette scelte linguistiche⁵⁶⁶.

⁵⁶³La pubblicazione è disponibile sul sito intranet www.cc.cec/home/admref/reform/index_en.html e accessibile dall'esterno <http://www.eui.eu/Documents/AboutEUI/Organization/EmployeesUnion/BruxellesDocs/Kinnock-ReformSummaryEN.pdf>. Il documento contiene *fiches explicatives* che illustrano i punti salienti della riforma, ma alla pagina 2 è specificato che solo i testi legislativi adottati dal legislatore hanno valore legale.

⁵⁶⁴GARZONE, G., *Osservazioni sulla didattica della traduzione giuridica*, in MAZZOTTA, P. - SALMON, L. (eds.), *Tradurre le micro lingue scientifico-professionali. Riflessioni teoriche e proposte didattiche*, Utet, Torino, 2007, pp. 201-202.

⁵⁶⁵GARZONE, G., *The translation of legal texts: a functional approach in a pragmatic perspective*, in *Textus*, XII/2, Casa Editrice Tilgher, Genova, 1999, pp. 398-401.

⁵⁶⁶VISCONTI, J., *A textual approach to legal drafting and translation*, in Ajani, G. M. - Peruginelli, G. - Sartor, G., *The multilanguage Complexity of European Law. Methodologies in Comparison*. Workshop, 17 November 2006, European University Institute. Florence, European Press Academic Publishing, 2007.

2.3 Terminologia giuridica e scelte traduttive.

Uno dei problemi più difficili per i traduttori di testi giuridici è quello di riprodurre l'equivalenza concettuale del testo di partenza in quello d'arrivo: si tratta dei problemi terminologici.

La terminologia studia infatti il rapporto che intercorre tra termini e concetti in un dato campo di studi e quindi individua in questi ultimi una funzione cognitiva⁵⁶⁷.

Adottando la definizione ISO 1087-1990⁵⁶⁸, un concetto è un'unità di pensiero costituita da un'astrazione effettuata sulla base di proprietà comuni di una classe di oggetti. I concetti non sono legati ad una lingua particolare, ma sono influenzati dal quadro socioculturale.

Le relazioni tra concetti possono essere gerarchiche o meno, generiche (x1 è un tipo di X) o partitive (x è parte di y).

Per esempio, il diritto internazionale del lavoro e il diritto privato internazionale fanno parte del diritto internazionale, mentre il Potere esecutivo comprende sia l'Organo di governo che il Capo dello Stato.

Un termine costituisce invece la designazione della definizione linguistica di un concetto in una lingua speciale: può constare di una o più parole e contenere dei simboli.

⁵⁶⁷ SAGER, J. C., *Terminology*, in Baker, M. (a cura di), *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, Routledge, London, 1998, p. 259. L'Autore ivi definisce la terminologia in rapporto alla lessicografia: "Just as lexicology is the study of a type of lexical item generally referred to as words, so terminology is the study of terms. But whereas names refer individually to objects and people, and words refer arbitrarily to general concepts [...] terms refer deliberately to specific concepts within particular subject fields and therefore constitute a sub-system of knowledge".

⁵⁶⁸ ISO 1087-1990. La norma elaborata dall'International Organisation for Standardisation è citata in ARNTZ, R. - PICHT, H., *Einführung in die Terminologearbeit*, Olms, Hildesheim-Zürich-New York, 1989.

L'equivalenza può essere completa o quasi completa⁵⁶⁹: quando l'equivalenza semantica e quella concettuale sono certe, si può operare una traduzione letterale: *chèque* corrisponde perfettamente a *check* e ad *assegno*.

Si può tradurre letteralmente anche quando le differenze semantiche sono rilevanti, purché ciò avvenga consapevolmente e non leda la precisione del discorso: nel tradurre un rinvio pregiudiziale effettuato dai giudici di legittimità francesi, i servizi di traduzione della Corte di Giustizia non traducono l'espressione *Cour de cassation*, la lasciano invariata, e in tutte le versioni linguistiche della sentenza apparirà come *Cour de cassation*.

Si veda ad esempio domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour de cassation* (Francia) il 17 settembre 2009, Josep Penarroja Fa/Procuratore generale presso la *Cour de cassation*⁵⁷⁰.

È tuttavia accettata la traduzione di *Prime Minister* con Primo Ministro, perché è evidente che le due cariche non indicano istituzioni dotate degli stessi poteri, e quindi, proprio a causa della consapevolezza diffusa di ciò, è accettabile la loro traduzione attraverso un *calco strutturale* (cfr. capitolo 1.8) che si sovrappone e confonde il *Prime Minister* al Presidente del Consiglio.

Inoltre questa consapevolezza, che qui assumiamo essere il denominatore comune di diverse strategie traduttive⁵⁷¹, deve fare i conti con un'esatta previsione pragmatica, altrimenti le scelte

⁵⁶⁹ AJANI, G., *Sistemi giuridici comparati. Lezioni e materiali*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 26-27.

⁵⁷⁰ Causa C-373/09:

⁵⁷¹ SCARPA, F., *La traduzione specializzata*, Hoepli, Milano, 2008.

effettuate potrebbero veicolare incertezza semantica⁵⁷²: il bicameralismo del Parlamento italiano è "perfetto", poiché entrambe le Camere hanno le medesime competenze, mentre le "Cortes" spagnole hanno un bicameralismo "imperfetto", ossia le competenze dei due organi di cui si compongono (il "Congreso de los Diputados" e il "Senado") sono diverse⁵⁷³.

In particolare, in Spagna il "Senado" esprime gli interessi delle autonomie locali, ossia delle "Comunidades Autónomas", cosa che non succede in Italia⁵⁷⁴.

Pur in presenza di un alto livello di isomorfismo, vuoi per la durata delle legislature, vuoi per gli interessi di cui sono portatrici, è difficile immaginare un contesto, al di là della comunicazione fra specialisti del sistema giuridico spagnolo, in cui sia sicura un'accettabile comprensione se si traduce *Senado* con *Senato*.

Si può a questo punto complicare ulteriormente il discorso introducendo il concetto di *paronimia*, fenomeno molto conosciuto dai traduttori, in cui i termini costituiti graficamente quasi dagli stessi morfemi hanno significati diversi l'uno dall'altro: si tratta dei cosiddetti *falsi amici*, parole straniere simili a quella del parlante che si assomigliano in quanto a grafia o suono ma non nel significato⁵⁷⁵.

⁵⁷² VIEZZI, M., *Introduzione alle problematiche della traduzione giuridica con particolare riferimento alla traduzione di testi in lingua inglese*, in Di Mauro, G. - Scarpa, F. (a cura di), *Traduzione, Cultura e Società*, n. 5, Trieste, LINT, 1994, pp. 3-48.

⁵⁷³ NEWMARK, P., *A textbook of Translation*, Hemel Hempstead/Hertfordshire, Prentice Hall International, London, 1988. L'Autore afferma che l'analisi componenziale applicata alla traduzione è fondamentalmente un'analisi comparativa e contrastiva tra due termini di due lingue, termini simili nel significato, ma che non sono perfettamente equivalenti.

⁵⁷⁴ CECIONI, C. G., *La Traducibilità del linguaggio giuridico inglese*, in Cortese, G. (a cura di), *Tradurre i linguaggi settoriali. Atti del seminario di Anglistica nell'ambito del progetto strategico CNR "I problemi della traduzione nell'Italia dell'Europa"*. Università degli Studi di Torino. Facoltà di Scienze Politiche 27-28 maggio 1993, Edizioni Libreria Cortina, Torino, 1996, pp. 155-173.

⁵⁷⁵ Il termine *falso amico* è di origine francese, *faux amis*. Fu usato per la prima volta da Maxime Koessler e Jules Derocquigny nel libro *Les faux amis ou les trahisons du vocabulaire anglais*,

In francese il *paysan* non è un paesano, ma un contadino, *code* non corrisponde alla parola coda, ma al nostro codice. In inglese un *advocate* è un difensore, non un avvocato, così come *official* è un funzionario. In spagnolo il termine *Gobierno* non necessariamente indica l'organo con funzioni politico-amministrative dello Stato, ma può indicare la Giunta regionale spagnola ("consejo de gobierno") nel País Vasco, Cataluña (dove si trova la denominazione "Generalitat"), Canarias, Baleares, Navarra (dove può ricevere anche la denominazione "Diputación Foral")⁵⁷⁶.

È evidente che la scelta di mantenere il significante dell'originale o di optare per una traduzione meno straniante, ma dal coefficiente di imprecisione più alto, deve essere fatta da una persona in grado di calcolare⁵⁷⁷ l'entità delle perdite⁵⁷⁸ e di valutare l'accettabilità del risultato: il giurista opterà facilmente per un *prestito* nel caso della traduzione di una sentenza, o per un *calco*⁵⁷⁹ nel caso di una relazione fra colleghi, a seconda cioè del suo auditorio⁵⁸⁰.

pubblicato (Librairie Vuibert) nel 1928. Per una esauriente panoramica su alcuni fra i *falsi amici* più comuni e insidiosi, si rimanda al contributo di FERRERI, S., *Interprete e traduzione nel diritto*, in *Atti del convegno tenuto a Trento presso la Facoltà di Giurisprudenza il 30 novembre 2007*, Cedam, Padova, 2008.

⁵⁷⁶ Analogamente sussistono delle differenze macroscopiche fra Junta e giunta: la Giunta regionale italiana è l'organo regionale con competenza amministrativa generale e partecipa all'indirizzo politico attraverso l'attuazione del programma politico fissato dal Consiglio regionale; in Spagna, il termine "Junta" corrisponde al "consejo de gobierno" e alla Giunta regionale italiana solo nel caso della Galicia (dove l'organo esecutivo regionale è denominato anche "Xunta"), dell'Extremadura e di Castilla-León. Nelle Asturias, il termine "Junta General" indica addirittura l'Assemblea legislativa regionale. Sono esempi tratti da BRUGNOLI, P., *Alcune riflessioni sulle problematiche traduttive dei termini politico-istituzionali nella Costituzione italiana e spagnola*, in *Translation Journal*, n. 2, Volume 6, n.2, aprile 2002.

⁵⁷⁷ Si sottolinea l'interdisciplinarietà del metodo comparatistico: sia il giurista che il traduttore negoziano delle perdite, valutano i risultati ed adottano una traduzione.

⁵⁷⁸ GAMBARO, A., *A proposito del plurilinguismo legislativo europeo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1, 2004, pp. 287-299.

⁵⁷⁹ Cfr. capitolo 1.

⁵⁸⁰ SCHROTH, P., *Legal translation*, in *The American Journal of Comparative Law*, XXXIV (Supplement), 1986, pp. 47-65.

Riguardo al calcolo delle perdite è stato osservato che più il grado di astrazione di un termine è elevato, più è difficile trovare un equivalente imbevuto della stessa portata culturale⁵⁸¹.

Questo perché la relazione di equivalenza si ha tra concetti, non tra termini⁵⁸².

Così, quando il concetto ha un corrispondente vocabolo nel sistema giuridico d'arrivo, il traduttore può optare per l'introduzione di un neologismo, come si è fatto con *negozio giuridico* per tradurre *Rechtsgeschäft*⁵⁸³.

Il neologismo costituisce la creazione di un nuovo termine per indicare un nuovo concetto, o un concetto esistente ma mutato⁵⁸⁴, e deve riuscire a soddisfare la duplice esigenza di suggerire un'idea chiara del suo significato⁵⁸⁵ senza creare confusione dovuta alla commistione con termini già esistenti⁵⁸⁶.

La relazione tra concetto e termine costituisce l'oggetto di studio della terminologia, mentre la terminografia ha come obiettivo quello di

⁵⁸¹ GAMBARO, A., *A proposito del plurilinguismo legislativo europeo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1, 2004, pp. 287-299.

⁵⁸² SANDRINI, P., *Comparative analysis of Legal Terms: Equivalence Revisited*, in GALINSKY, C. - SCHMITZ, K. D. (eds.), *Terminology and Knowledge Engineering* (TKE 1996), Frankfurt, Indeks Verlag, 1996.

⁵⁸³ AJANI, G., *Sistemi giuridici comparati. Lezioni e materiali*, Giappichelli, Torino, 2005.

⁵⁸⁴ TEMMERMAN, R., *Towards new ways of terminology description. The socio cognitive approach*, Amsterdam, Benjamins, 2000.

⁵⁸⁵ DE GROOT, G. R., *La traduzione di informazioni giuridiche*, in *ARS INTERPRETANDI*, *Annuario di ermeneutica giuridica, Traduzione e diritto*, Cedam, Padova, 2000, p. 135. Sul punto si veda anche l'intervento di KASIRER, N., *Le real estate existe-t-il en droit civil? Un regard sur le lexique juridique de droit civil de langue anglaise*, in Sacco, R. – Castellani, L. (sous la direction de), *Les multiples Langues du droit européen uniforme*, Harmattan, Italia, 1999. L'Autore prende lo spunto da un problema legato all'esperienza della vita quotidiana, cioè dell'espressione *real estate* in francese, per condurre una riflessione molto interessante sulla creazione di neologismi di senso, che consentono l'osmosi tra sistemi giuridici, costretti altrimenti all'isolamento dovuto alla mancanza di terminologia tecnico-giuridica.

⁵⁸⁶ DE GROOT, G. R., *Legal translation*, in Smits, J. M. ed. *Elgar Encyclopedia of Comparative Law*, Cheltenham, UK-Northampton, USA., Edward Elgar Publishing, 2006, p. 428. L'Autore non approva la traduzione in francese di *common law* con *droit commun*, perché quest'ultimo indica già il diritto tardo medioevale e quindi aumenta l'incertezza.

creare un sistema di riferimento avente come destinatari gli esperti di un determinato settore specialistico⁵⁸⁷.

Questo procedimento è particolarmente spinoso nel diritto comunitario, come si vedrà nel terzo capitolo riguardo alla difficile scelta incombente sui giuristi linguisti, che devono scegliere se introdurre un neologismo o risemantizzare un termine già esistente nel sistema giuridico nazionale⁵⁸⁸, con il rischio di introdurre un problema di coerenza concettuale⁵⁸⁹ nei sistemi nazionali e di rallentare il processo di armonizzazione del diritto comunitario⁵⁹⁰.

Così, mentre le parole si riferiscono arbitrariamente a un concetto generale, i termini (dal latino *terminus*, che delimita) si riferiscono ad un concetto particolare all'interno di uno specifico dominio, e costituiscono un sottoinsieme della conoscenza⁵⁹¹.

È il primato del concetto sul termine a distinguere l'approccio terminologico, che procede con metodo onomasiologico (dal concetto alla sua denominazione), da quello lessicologico, che utilizza invece il

⁵⁸⁷ MAGRIS, M. - MUSACCHIO, M. - T. - REGA, L. - SCARPA, F., *Manuale di terminologia*, Hoepli, Milano, 2002.

⁵⁸⁸ GALLAS, T., *Drafting multilingue: missione impossibile?* in IORIATTI FERRARI, E., *La traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche*, Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, 10-11 marzo 2006, Trento, Università degli studi, Dipartimento di scienze giuridiche, 2006, pp. 34-36.

⁵⁸⁹ CORNU, G., *Rapport de synthèse*, in Molfessis N., *Les mots de la lois*, Paris, Economica, 1999, p. 103.

⁵⁹⁰ AJANI, G., *Cohérence du droit privé européen et multilinguisme: deux principes qui s'opposent?* in *Revue de droit des affaires internationales*, 2007, pp. 493-507.

⁵⁹¹ SAGER, J. C., *Terminology*, in Baker, M. (a cura di), *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, Routledge, London, pp. 258-262. L'Autore dà una definizione di termini restrittiva rispetto a quella delle parole, connotate da un livello di imprecisione e quindi di ambiguità maggiori. "Whereas names refer individually to objects and people, and words refer arbitraly to general concepts [...] terms refer deliberately to specific concepts within particular subject fields and therefore constitute a sub-system of knowledge."

metodo semasiologico (dalla denominazione alla definizione)⁵⁹² e focalizza la sua analisi sui fenomeni semantici e morfosintattici⁵⁹³.

Le terminologia è pertanto una scienza profondamente interdisciplinare⁵⁹⁴, “zona di confine tra la linguistica, la logica, l’informatica e la scienza delle cose”⁵⁹⁵, che ha portato le varie discipline a scoprire nuovi campi di specializzazione e a maturare approcci interdisciplinari e transdisciplinari che hanno sviluppato nuovi domini di conoscenza⁵⁹⁶.

Nella traduzione giuridica il giurista-linguista (inteso qui come iperonimo di un traduttore con buone conoscenze giuridiche o di un giurista con approfondite competenze linguistiche) è chiamato a decidere della corrispondenza fra termini, laddove per termine intendiamo la coppia costituita da un concetto e dalla sua denominazione, in quanto elemento di una terminologia⁵⁹⁷.

Poiché il termine può prendere forma in una parola ma anche in più sostantivi, verbi, aggettivi, avverbi ed espressioni fraseologiche⁵⁹⁸,

⁵⁹² BULLO, F., *Introduzione alla terminologia del diritto*, in CAVAGNOLI, S. - IORIATTI FERRARI, E. (a cura di), *Tradurre il diritto, Nozioni di diritto e linguistica giuridica*, Cedam, Padova, 2009, p. 227.

⁵⁹³ SAGER, J. C., *Terminology*, in Baker, M. (a cura di), *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, Routledge, London, p. 259.

⁵⁹⁴ CABRÉ, M. T., *La terminologia tra lessicografia e documentazione: aspetti storici ed importanza sociale*, Comunicazione presentata al Forum del Seminario permanente Lessicografia, terminologia e metodi di classificazione, Prima sessione, Roma, 6 aprile 2000, disponibile sul sito <http://web.tiscali.it/assiterm91/cabreita.htm>.

⁵⁹⁵ Teoria della terminologia elaborata da Eugen Wüster cit. in SOGLIA, S., *Origine, sviluppo e tendenze della terminologia moderna*, in Magris, M. et al., *Manuale di terminologia*, Hoepli, Milano, 2002, pp. 9-25.

⁵⁹⁶ Per una differenziazione tra multidisciplinare e transdisciplinare si rimanda il lettore alla nota 28 del primo capitolo.

⁵⁹⁷ DIN 2342, cit. in ARNTZ, R. - PICHT, H., *Einführung in die Terminologiearbeit*, Hildesheim-Zürich-New York, Olms, 1989.


⁵⁹⁸ BUDIN, G. - WRIGHT, S. E. (a cura di), *Handbook of terminology management*, I, John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia, 1997.

inevitabilmente “condensa” il concetto in pochi lessemi, cosa che ha portato Hans Kalverkämper a considerarlo come un “testo nel testo”⁵⁹⁹.

E poiché il diritto è fatto di lingua e la lingua è la prima espressione di una nazione⁶⁰⁰, l’equivalenza tra due termini giuridici è difficilmente la stessa (*full equivalent*).

È infatti il concetto di equivalenza che costituisce l’aspetto fondamentale di ogni teoria della traduzione⁶⁰¹.

Proviamo a rappresentare su una linea retta l’unione dei *degrees of equivalence* elaborati da Šarčević⁶⁰² e De Groot⁶⁰³:



Entrambi gli autori parlano di *non equivalence*, *partial equivalence*, *full equivalence*. Ma in De Groot troviamo il concetto di *closest approximate equivalence*, che in Šarčević viene identificato con la *near equivalence*. E questo perché il termine giuridico coincide con una parola che appartiene ad un sistema linguistico e giuridico, pertanto dotato di fonti scritte e altre verbalizzazioni⁶⁰⁴: *doctrine*

⁵⁹⁹ KALVERKÄMPER, H., *Fachinformationen für Laien mit lexicographischen Formen in Texten*, “Lexicographica”, 11, 1995, pp. 74-120.

⁶⁰⁰ DE GROOT G. R., *Die relative Äquivalenz juristischer Begriffe und deren Folge für mehrsprachige juristische Wörterbücher*, in Thelen M./ LEWANDOWSKA-TOMASZCZYK, B., (a cura di), *Translation and meaning*, I, Maastricht, Maastricht School of International Communication, 1999, pp.122-128. L’Autore parla di Systemgebundenheit, cioè dello stretto legame che intercorre tra diritto e contesto storico culturale, mentre ŠARČEVIĆ, S., *New approach to legal translation*, The Hague-London-Boston: Kluwer Law International, 1997, p. 13, ne riconosce l’appartenenza a un dato sistema giuridico.

⁶⁰¹ GÉMAR, J. C., *Interprétation du texte juridique ou le dilemme du traducteur*, in SACCO, R., (sous la direction de), *L’interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d’une langue*, Harmattan, Italia, 2002.

⁶⁰² ŠARČEVIĆ, S., *New approach to legal translation*. The Hague-London-Boston: Kluwer Law International, 1997, pp. 237-239.

⁶⁰³ DE GROOT, G.R. *Legal Translation*, in SMITS, J M. ed., *Elgar Encyclopedia of Comparative Law*, Cheltenham, UK-Northampton, USA, Edward Elgar Publishing, 2006.

⁶⁰⁴ SACCO, R. - GAMBARO, A., *Sistemi giuridici comparati*, Utet, Torino, 1996.

nell'inglese angloamericano corrisponde al nostro indirizzo giurisprudenziale e la *constitution* del Regno Unito non è una Carta bensì un *sistema di governo*⁶⁰⁵.

L'accettabilità del risultato traduttivo varia a seconda della prospettiva pragmatica, a seconda cioè del contesto e dello scopo⁶⁰⁶, sulla scia della moderna traduttologia funzionalista, di cui si è detto nel capitolo precedente.

Infatti l'equivalenza fra, poniamo, due istituti è data dalla ricerca della stessa funzione⁶⁰⁷ che assolvono nei sistemi giuridici considerati, ma, qualora questa non si trovi, dalla risposta pur diversa che danno ad una stessa esigenza⁶⁰⁸.

Di questa ricerca tutta giuridica si devono fare portatori i traduttori alle prese con una traduzione giuridica⁶⁰⁹, anche se l'equivalenza funzionale non riesce ad essere universalmente accettata come metodologia generale, poiché spesso non vi è corrispondenza biunivoca tra due termini di due sistemi giuridici differenti.

In effetti, spesso accade che l'estensione di un istituto sia più ampia in un dato sistema e arrivi a comprendere anche altre fattispecie, cosa che complica l'esattezza del risultato traduttivo:

⁶⁰⁵ BULLO, F., *Introduzione alla terminologia del diritto*, in CAVAGNOLI S. - IORIATTI FERRARI E. (a cura di), *Tradurre il diritto. Nozioni di diritto e linguistica giuridica*, Cedam, Padova, 2009, p. 235.

⁶⁰⁶ KISCH, I., *Droit comparé et terminologie juridique*, in ROTONDI, M., *Inchieste di diritto comparato*, Cedam, Padova, 1973.

⁶⁰⁷ ÖRÜCÜ, A. E., *Methodology of comparative Law*. In SMITS, J M. ed. *ElgarEncyclopedia of Comparative Law*, Cheltenham, UK-Northampton, USA, Edward Elgar Publishing, 2006, pp. 443-445.

⁶⁰⁸ MORETEAU, O., *Premiers pas dans la comparaison des droits*. in GEMAR, J. C.- KASIER, N. (eds), *Jurilinguistique: entre langues et droits. Jurilinguistics: Between Law and Language*. Bruxelles-Montréal, Bruylant, Les éditions Thémis, 2005.

⁶⁰⁹ ŠARČEVIĆ, S., *New approach to legal translation*, The Hague-London-Boston: Kluwer Law International, 1997, pp. 235-236. L'Autrice, muovendo dalla ricerca dell'esigenza cui risponde il concetto francese di *hypothèque*, arriva alla conclusione che il suo equivalente funzionale nel sistema di *common law* sia il *mortgage*.

l'*amparo* messicano comprende infatti sia *l'habeas corpus* che il *mandamus* americani, sicché costituisce una nozione oggettivamente più estesa⁶¹⁰.

Abbiamo visto che quando il livello di equivalenza non è accettabile si può percorrere la strada del neologismo, semantico o combinatorio in quanto prodotti dell'interferenza linguistica (Cfr. cap.1.8). Per il terminologo questo costituisce tuttavia una *last resort strategy*⁶¹¹, poiché il suo primo compito è quello di cercare corrispondenti concettuali fra i termini esitenti.

Così, tra creare un neologismo e ricorrere ad un prestito o ad un calco, spesso è preferita la parafrasi, intesa come una definizione del concetto della lingua fonte⁶¹², talmente perfetta da costituire un equivalente descrittivo (*descriptive equivalent*⁶¹³), spesso in bilico tra lo snaturamento della traduzione che si riduce ad essere un "mero calco-canovaccio dell'originale"⁶¹⁴ e il commento di diritto comparato⁶¹⁵.

Questa soluzione si addice poco ai testi normativi⁶¹⁶, caratterizzati, come abbiamo visto, dalla concisione e dall'economia

⁶¹⁰ MCCARY K.P. *The (Not – so) Universal Language of Law: Translation, Interpretation and Confusion in the NAFTA Chapter 19 Panel Process*. State Bar of Texas-International Law Section. 2004 Law Student Legal Writing Contest, in. <http://www.ilstexas.org>. Cogliamo l'occasione fornita da quest'esempio per sottolineare l'analogia ravvisabile nella distinzione *giuridica* tra genotipi e fenotipi e quella *linguistica* del rapporto di *iperonimia/iponimia*, e per anticipare così il tema del prossimo paragrafo, cioè l'adeguatezza dello strumento ontologico nel rappresentare tali rapporti.

⁶¹¹ Espressione usata da BUYSSCHAERT, J., e DEFRANCQ, B., *IATE WORKSHOP*, EUROPEAN PARLIAMENT, LUXEMBOURG, 2007.

⁶¹² DE GROOT, *op. cit.*

⁶¹³ ŠARČEVIĆ, S., *New approach to legal translation*, The Hague-London-Boston: Kluwer Law International, 1997.

⁶¹⁴ BETTI, E., *Teoria generale dell'interpretazione*, (ed. corretta e ampliata a cura di G. CRIFÒ), Giuffrè, Milano, 1955/1990.

⁶¹⁵ CAPONI, R., *Interpretazione, traduzione e comparazione*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1, 2006, p. 138.

⁶¹⁶ RENIS, C., *Pheriphrasis: the most suitable translation approach in multilingual legal communication*, in *Proceedings of the Conference on Law and Language: prospect and retrospect*, The University of Lapland, Rovaniemi, 2001.

linguistica (cfr. capitolo 1.9): ecco allora la scelta di optare per una perdita linguistica totale a vantaggio della precisione giuridica, conseguita attraverso un meccanismo tipico della *traduction directe*⁶¹⁷, cioè l'adozione di un prestito integrale⁶¹⁸.

2.4 Termini, concetti e ontologie nei contesti plurilingue

Nel capitolo 1.7 abbiamo introdotto il concetto di ontologia intesa come specificazione di una concettualizzazione.

A sua volta una concettualizzazione è l'insieme di oggetti, concetti ed altre entità che si possono assumere esistenti in una certa area di interessi e delle relazioni che esistono fra essi⁶¹⁹.

Come abbiamo visto (cfr. in particolare pag. 53), l'introduzione delle ontologie *top level* consente di affrontare il problema dell'integrazione fra domini diversi, come avviene in DOLCE, (Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering), realizzata al Laboratory for Applied Ontology⁶²⁰.

⁶¹⁷ VINAY, J. - P./DARBELENET J., *Stylistique comparée du Français et de l'Anglais. Méthode de traduction*, Didier, Paris, 1958.

⁶¹⁸ Sulla nozione di prestito, cfr. capitolo 1.8. Sull'opportunità di adottare un prestito nella traduzione giuridica, DAVID, R., *Les grands systèmes de droit contemporains*, Dalloz, Paris, 1974; AJANI, G., *Sistemi giuridici comparati. Lezioni e materiali*, Giappichelli, Torino, 2005; DE GROOT, G. R., *La traduzione di informazioni giuridiche*, in *ARS INTERPRETANDI. Annuario di ermeneutica giuridica, Traduzione e diritto*, Cedam, Padova, 2000. L'Autore mette tuttavia in guardia dall'utilizzo massiccio di una tale tecnica traduttiva, che può comportare anche un *collage* di parole straniere; SCHROTH, P. W., *Legal translation*, in *The American Journal of Comparative Law*, XXXIV Supplement, 1986, pp. 47-65.

⁶¹⁹ GRUBER, T. R., *A translation approach to portable ontologies. Knowledge acquisition*, 5(2): 199-220.

⁶²⁰ GANGEMI, A. – GUARINO, N. – MASOLO, C. – OLTRAMARI, A. - SCHNEIDER, L., *Sweetening ontologies with DOLCE*, Gómez-Pérez, Richard Benjamin (eds.), in *Proceedings of EKAW*, Sigüenza, Spagna, 2002.

Ora, poiché la terminologia può essere anche definita⁶²¹ come *l'art de repérer, d'analyser et, au besoin, de créer le vocabulaire pour une technique donnée, dans une situation concrète de fonctionnement de façon à répondre aux besoins d'expression de l'utilisateur*⁶²² possiamo identificare i propositi comuni alla maggior parte delle definizioni di terminologia⁶²³ :

- 1) scelta di un dominio e dei concetti in esso rilevanti;
- 2) definizione dei concetti e relazione tra essi;
- 3) ricerca o creazione (neologismi) dei termini corrispondenti a questi concetti;
- 4) normalizzazione dei termini;
- 5) loro rappresentazione.

Lo sviluppo delle tecniche informatiche ha consentito nuovi approcci metodologici.

Così, nell'ambito dell'analisi ontologica, i Dipartimenti di scienze giuridiche e di informatica dell'università di Torino hanno elaborato il *Legal Taxonomy Syllabus*, Dizionario multilingue che ha rappresentato il differente allineamento concettuale e terminologico di alcuni termini presenti nel dominio del diritto dei consumatori, così come intesi dagli

⁶²¹ ISO 1087-1990: Terminology science is the scientific study of the concepts and terms found in special languages; MAURAS, J., *Terminology is a discipline at the service of the language policy carried out in Quebec and is essential for applying the policy on bilingualism that has been undertaken by the Federal Government*, 1987.

⁶²² DUBUC, R., *Manuel pratique de terminologie*, Linguatex Montréal, 2002.

⁶²³ Si riporta qui quella fornita dall'associazione internazionale di terminologia del 1982: Terminology is concerned with the study and use of systems of symbols and linguistic signs employed for human communication in specialised areas of knowledge and activities. It is primarily a linguistic discipline being here interpreted in its widest possible sense-with emphasis on semantics (system of meanings and concepts) and pragmatics. It is inter-disciplinary in the sense that it also borrows concepts and methods from semiotics, epistemology, classification, etc. It is closely linked to the subject fields whose lexica it describes and for which it seeks to provide assistance in the ordering and use of designations. Although terminology has been in the past mostly concerned with the lexical aspects of specialised languages, its scope extends to syntax and phonology. In its applied aspect terminology is related to lexicography and uses techniques of information science and technology.

Stati membri e dall'ordinamento comunitario, a seconda di ciascuna tradizione giuridica: il concetto di *reasonably* viene tradotto a livello comunitario con *ragionevolmente*, ma nella legge di trasposizione con il più familiare *con ordinaria diligenza*, che può generare incertezza perché può non essere ricondotto al contesto europeo, creando un *conceptual misalignment*⁶²⁴.

Anche senza trasformare il termine comunitario nel processo di trasposizione, le tradizioni giuridiche diverse portano a diverse conseguenze interpretative⁶²⁵.

I termini della legislazione nazionale, distinti dai concetti, vengono rappresentati con un'ontologia giuridica che non si assume essere uguale a quella degli altri sistemi considerati⁶²⁶, ma in grado di evidenziare le risposte che le singole tassonomie nazionali hanno dato alle stesse situazioni nell'ambito dei loro concetti giuridici⁶²⁷.

I termini delle ontologie nazionali hanno una lingua di referenza che spesso li configura come iperonimi rispetto a quelli dell'ontologia comunitaria, ragion per cui gli istituti degli ordinamenti presi in

⁶²⁴ FLETCHER, G. P., *Fair and Reasonable. A Linguistic Glimpse into the American Legal Mind*, in Sacco, R. – Castellani, L. (sous la direction de), *Les multiples Langues du droit européen uniforme*, Harmattan, Italia, 1999. L'Autore già nel 1999 rilevava la ricchezza semantica dei lessemi considerati e la difficoltà di effettuare una traduzione adeguata, in particolare nei sistemi di *civil law*, simili all'ordinamento francese. Concludeva il suo intervento con la convinzione che la circolazione dei termini sia un fenomeno necessario e inevitabile per il diritto del futuro.

⁶²⁵ Gli autori evidenziano il diverso peso dato dal formante giurisprudenziale all'intelligibilità delle informazioni scritte fornite dai produttori ai consumatori nei contratti a distanza rispetto a quello maggiore riservato dalle corti inglesi: la nozione di *chiaro e comprensibile* di cui alla direttiva 97/7/CE: *chiara e comprensibile deve essere la scrittura*, l'intelligibilità del testo o coincide con la lingua nazionale? L'Italia sembra far prevalere il primo e terzo criterio interpretativo, l'Inghilterra il secondo.

⁶²⁶ AJANI, G., - LESMO, L. - BOELLA, G. - MAZZEI, A. - ROSSI, P., *Multilingual Conceptual Dictionaries Based on Ontologies: Analytical Tools and Case Studies*, Association for Computational Linguistics, Morristown, NJ, USA, 2007.

⁶²⁷ GRAZIADEI, M., *Tuttifrutti*, in P. Birks and A. Pretto (eds), *Themes in Comparative Law*, Oxford University Press, 2004.

considerazione, mappati secondo un metodo *bottom up*⁶²⁸ e appartenenti a culture giuridiche diverse, comprensibilmente non coincidono⁶²⁹.

Lo scopo del progetto non era quello di dimostrare o ricercare corrispondenze terminologiche, piuttosto quello descrivere le soluzioni funzionalmente equivalenti dei vari stati nell'ambito delle materie regolate dalle direttive: attraverso la rappresentazione ontologica si è potuta evidenziare una *griglia di equivalenze trasversali* tra i sistemi giuridici in grado di aiutare a migliorare l'attività dei *drafters*⁶³⁰ e di facilitare quella dei giuristi linguisti.

Come vedremo nel prossimo capitolo, l'ordinamento comunitario produce una terminologia che gli è propria e che, attraverso un processo di standardizzazione terminologica, autoalimenta la sua sussistenza. I giuristi linguisti della Corte di giustizia non hanno difficoltà a tradurre sentenze, ordinanze o contesti normativi.

I veri problemi emergono in sede di traduzione dei rinvii pregiudiziali⁶³¹, perché qui si presenta la necessità di tradurre il giuridico nella sua triplice componente nazionale, relativa cioè al diritto, alla dogmatica e alla giurisdizione⁶³².

⁶²⁸ In questo contesto il termine *bottom up* indica il procedimento mediante il quale dal testo si risale al concetto e dal concetto alla relativa ontologia; diversamente, con il metodo *top down* prima vengono definite le strutture ontologiche e poi mappati i termini relativi ai concetti.

⁶²⁹ La manifestazione della scienza giuridica, in particolare della dottrina, varia sensibilmente da stato a stato molto più che in altre discipline. VANDERLINDEN, J., *Comparer les droits*, Diegem, 1995.

⁶³⁰ Per una definizione di *drafting* cfr. cap. 3.3.

⁶³¹ Art. 234 Trattato CE.

⁶³² MAZZARESE, T., *Legal language and translation. Six main Sorts of Problem*, in B. LEVANDOWSKA-TOMASZCZYK, THELEN M. (eds), *Translation and Meaning Part 4*, Maastricht, UPM, 1996.

Si consideri il caso di *garantie de bonne fin*, spesso tradotto con *fideiussione*⁶³³, che costituisce anche nel diritto francese un contratto specifico in materia di edilizia, che coinvolge tre parti, e consiste nell'obbligare la banca a pagare le spese al committente se l'imprenditore non terminale opere nel tempo pattuito oppure se incorre in determinate ipotesi preventivamente pattuite.

La traduzione italiana, per rendere questa specificità edile, ha optato per un calco strutturale, poiché nella sentenza di primo grado del 25 febbraio 2003 Renco Spa contro Consiglio dell'Unione europea il termine *garantie de bonne fin* è stato tradotto con *garanzia di buon fine dei lavori*. Il modello francese è circolato quindi attraverso un calco, per diffusione⁶³⁴ comunitaria.

A testimoniare la reale necessità di coerenza terminologica si segnala il Progetto di Vocabolario giuridico multilingue comparato in via di sperimentazione alla Corte di giustizia: questo progetto, gestito dall'Unità Risorse e Progetti⁶³⁵, si propone di produrre un Thesaurus⁶³⁶

⁶³³ Causa T-318/00, *Freistaat Thüringen (Germania) contro Commissione delle Comunità europee*.

⁶³⁴ GAMBARO, A. – SACCO, R., *Sistemi giuridici comparati*, 3 ed., Utet, Torino, 2008, pp 3-7.

⁶³⁵ Il progetto è partito il 16 marzo 2009. Il primo giorno è stato consacrato alla presa di coscienza, da parte dei giuristi linguisti designati a occuparsi della descrizione, dell'organizzazione e della costruzione dell'albero concettuale, oltre che alla presentazione del thésaurus multilingue Eurovoc. Le principali tappe consistono nell'individuazione di un termine appartenente a un dominio effettuato dal giurista-linguista spagnolo, ricerca dei corrispondenti francesi effettuata dal giurista-linguista francese e nei quindici giorni successivi allargamento dell'operazione nelle restanti lingue. In occasione della riunione generale per la discussione dei risultati si presenterà l'elaborazione dello schema generale via via designato. Le relazioni fra nozioni sono indipendenti dalla struttura delle lingue.

⁶³⁶ Un Thesaurus è un dizionario semantico in cui i termini del linguaggio sono organizzati in modo tale che, a partire da un determinato termine, si possa estendere la ricerca ad altri termini collegati. Le principali relazioni utilizzate per organizzare le parole nel linguaggio sono la *sinonimia*, *gerarchia semantica* e *vicinanza di senso*. In Italia è in uso da parte del Parlamento e di alcune autorità pubbliche regionali TESEO (*TEsauro Senato per l'Organizzazione dei documenti parlamentari*) che classifica e raduna documenti legislativi e connessi all'attività legislativa organizzandoli secondo criteri gerarchici, di equivalenza e associativi: TADDEI ELMI, *Informatica giuridica*, Edizioni Simone, 2009; La definizione ISO individua in un Thesaurus *the vocabulary of a controller indexing language, formally organized so that the a-priori relationship*

sul modello di quello del CENDOJ (Centro de documentación judicial), a sua volta ricalcato su EUROVOC⁶³⁷, ma con un grado di specializzazione superiore.

Il progetto consiste nella selezione nei campi del diritto degli stranieri e delle relazioni familiari, individuando in tali campi rispettivamente 91 e 500 concetti, da strutturare (come il *Syllabus*) secondo criteri gerarchici e associativi⁶³⁸.

Il progetto verrà capitanato dall'unità spagnola in collaborazione con un collega giurista linguista dell'unità francese, che in una successiva riunione con i colleghi delle restanti lingue ufficiali dovrà esporre le difficoltà incontrate, i casi di non equivalenza, le tecniche linguistiche e le risorse utilizzate.

La rappresentazione delle informazioni raccolte avviene su un duplice livello.

In un primo momento il giurista linguista spagnolo preposto a gestire il progetto immette nella scheda iniziale i dati relativi alla nozione, cioè al concetto, *indipendentemente dalla dimensione linguistica*, dando notizie sulle particolarità della nozione e sull'appartenenza a un dominio⁶³⁹.

between concepts (for example as "broader" and "narrower" are made explicit. Per un Thesaurus multilingue troviamo ancora un'altra definizione : a thesaurus containing terms selected from more than a natural language displays non only the interrelationships between terms, but also equivalent terms in each languages covered.

⁶³⁷ EUROVOC è il Thesaurus del database CELEX, un insieme di espressioni strutturate in modo tale da rappresentare in maniera non ambiguo il contenuto concettuale dei documenti contenuti in Celex.

⁶³⁸ Il fine ultimo di questi progetti è di costituire un quadro comune di referenze di semplice e immediata fruibilità per concetti giuridici europei, trasposti e implementati nei sistemi nazionali. Cfr. ROSSI, P., *Terms and concepts: towards a syllabus for European Private Law*, in *European Review of Private Law*, 2-2004, pp.293-300.

⁶³⁹ Per esempio, il giurista-linguista spagnolo segnalerà ai suoi colleghi se la nozione è nuova, poco familiare, variabile, *floue*, e se costituisce occasione di frequenti errori o meno.

Successivamente, i giuristi linguisti delle restanti unità dovranno ricercare i termini che designano esattamente la stessa nozione, ciascuno sul suo piano linguistico, cercando di evitare sinonimi⁶⁴⁰ e comunque indicando un termine preferenziale. Il programma permette inoltre di indicare casi particolari di neologismi o prestiti⁶⁴¹, e di aggiungere referenze, da redigersi nella lingua di riferimento, come eventuali note sul contesto.

Parallelamente a questi campi, il progetto prevede la puntuale annotazione dell'appartenenza della nozione all'ordinamento nazionale, a quello comunitario o a tutti e due. Inoltre è possibile specificare le differenze apportate dai filtri legislativi o giurisprudenziali comunitari, così come il fatto che un termine non sia ancora utilizzato nella legislazione nazionale ma sia già di uso corrente, come è il caso in Spagna di *eutanasia activa*⁶⁴².

Sono evidenti le somiglianze con il *Legal Taxonomy Syllabus*: la struttura mutevole del vocabolario giuridico multilingue risponde alla stessa esigenza di duttilità dell'applicazione ontologica, in particolare in entrambi i progetti emerge la necessità di considerare la nozione giuridica a livello comunitario e nazionale.

Tuttavia, mentre il *Syllabus* parte dalla comparazione delle risposte degli ordinamenti giuridici nazionali ad un'esigenza data, attraverso la ricerca di un'equivalenza funzionale nelle tassonomie considerate⁶⁴³, adottando un approccio di tipo *bottom-up*, il Vocabolario giuridico multilingue effettuerà scelte terminologiche secondo un

⁶⁴⁰ Sulla sinonimia, cfr capitolo 1.7.

⁶⁴¹ Sui fenomeni derivanti dall'interferenza linguistica, cfr. capitolo 1.8.

⁶⁴² Il progetto è disponibile nell'intranet della Corte di giustizia. Oltre a contenere svariate informazioni di carattere tecnico relative alla compilazione delle schede terminologiche da parte dei giuristi linguisti, contiene la descrizione delle modalità per valutare il rapporto costi-benefici dell'attività posta in essere da giuristi linguisti e coordinatori del progetto.

⁶⁴³ Ordinamento francese, inglese, comunitario, spagnolo e tedesco.

metodo di tipo *top-down*, pur mantenendo un approccio comparatistico che evita di percepire il risultato come una mera declinazione in 23 lingue del medesimo concetto e di far passare in secondo piano il concetto di equivalenza in favore dell'architettura comunitaria basata sulla concordanza delle versioni linguistiche⁶⁴⁴.

Il calco del Vocabolario effettuato sul modello della struttura di EUROVOC, che si rifà a quella dei Trattati, rischia inoltre di escludere dall'area di applicazione del Vocabolario giuridico multilingue i prodotti tipici del diritto nazionale emergenti nei rinvii pregiudiziali.

Il progetto della Corte di giustizia è inoltre caratterizzato dall'aver scelto una chiave di lettura più "linguistica" e meno "comparatistica": mentre le nozioni considerate dal *Syllabus* sono corredate da informazioni giurisprudenziali e dottrinali secondo una modalità comparativa totale⁶⁴⁵, il Vocabolario presenta una struttura comparativa più *soft*⁶⁴⁶, che vede riferimenti più limitati e la marcata differenziazione tra la nozione-concetto e il termine-nazionale, che corrispondono a due livelli, uno linguisticamente indipendente e l'altro dipendente.

⁶⁴⁴SACCO, R., *Traduzione giuridica*, (aggiornamento), in *Digesto discipline civilistiche*, Utet, Torino, 2000, p.722.

⁶⁴⁵ DE FRANCHIS, F., *Dizionario giuridico italiano-inglese*, Giuffrè, Milano, 1996. L'Autore ha elaborato un tipo di dizionario particolarmente efficiente sotto il profilo della qualità delle informazioni fornite, che vedono nei giuristi i loro fruitori-tipo. Il difetto di questo tipo di lavoro è ovviamente quello di essere particolarmente dispendioso sotto il profilo economico e temporale. I contesti plurilingui sono quelli dove è più forte l'esigenza di trovare i traduttori più corretti.

⁶⁴⁶ Secondo questa modalità comparativa-parziale il lavoro dovrebbe essere svolto congiuntamente da linguisti e giuristi, finalità e utenti definiti da subito, i termini corredate da brevi informazioni e contemplata la possibilità di adottare un neologismo come traduttore. CONTE, G. - BOSS, H., *Dizionario giuridico ed economico IT-DE*, Milano-München, 1983, citato in BULLO, F., *Introduzione alla terminologia del diritto*, in CAVAGNOLI, S. - IORIATTI FERRARI, E. (a cura di), *Tradurre il diritto, Nozioni di diritto e linguistica giuridica*, Cedam, Padova, 2009.

Questa impostazione consente di accostare il Vocabolario alla struttura di IATE⁶⁴⁷.

IATE è l'acronimo di *Inter-Active Terminology for Europe* ed è un progetto che si prefigge lo scopo di creare un database unico e centrale per tutte le Istituzioni europee, Agenzie e altri organismi dell'Unione.

L'esigenza di ottimizzare gli sforzi di tutti i servizi di traduzione e di far confluire il risultato delle loro ricerche terminologiche in uno strumento comune e accessibile anche dall'esterno ha portato il Comitato Interistituzionale della Traduzione (ITC), l'organismo responsabile per la cooperazione interistituzionale nell'area della traduzione, terminologia e documentazione, a commissionare uno studio di fattibilità al Centro di Traduzione dell'Unione (CdT), agenzia decentralizzata e autofinanziata, istituita nel 1995.

I responsabili di questo progetto, il cui appalto tecnico fu vinto dalla società di consulenza ATOS di Bruxelles⁶⁴⁸, furono Jean Luc Vidick e Ms Christine Defrise dell'Université Libre de Bruxelles. I lavori cominciarono nel settembre 1998 e il rapporto finale venne reso nel marzo del 1999 e adottato dall'ITC nel maggio dello stesso anno.

Lo studio effettuato sanciva la fattibilità tecnica e la funzionalità di questo database, e auspicava la fusione dei dati delle tre istituzioni, con annessa l'adozione di un modello unico per la loro raccolta e l'elaborazione di regole uniformi per l'implementazione e la gestione del *database*.

⁶⁴⁷ Sulla comparatività del sistema si segnala l'articolo di CASTELLAN, G., *Un nuovo strumento terminologico comunitario: la banca dati IATE*, in IORIATTI FERRARI, E. (a cura di), *La traduzione del diritto comunitario europeo: riflessioni metodologiche*, Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, 10-11 marzo 2006, Università degli Studi di Trento, 2006, pp. 41-47.

⁶⁴⁸ Center for Sprogteknologi, 2000 IATE Project Data Structure Work Group Proposal, Copenhagen, Denmark.

Nonostante queste premesse non venne presa alcuna decisione concreta riguardo all'attuazione del progetto, e quindi il Centro di Traduzione, il cui primo compito è di fornire servizi di traduzione alle istituzioni dietro pagamento di un canone, in seguito alle insistenti richieste dei suoi clienti di poter disporre di un database accessibile via internet, in particolare delle ventidue Agenzie decentralizzate allora esistenti, cominciò a sviluppare autonomamente il progetto.

Nel giugno del 1999 è così stata bandita una gara d'appalto con il nome di IATE project, *Inter-Agency Terminology Exchange*. L'iniziativa del Centro di Traduzione suscitò l'immediato interesse di tutte le istituzioni, che decisero così nella riunione dell'ITC del settembre del 1999 di partecipare al progetto, che da *inter-agency* divenne *inter-institutional*. L'appalto venne vinto dalla società greca IT firm Quality and Reliability (Q&R) per quanto riguarda gli aspetti tecnici, e dall'istituto governativo danese Center for Sprogteknologi (CST) per quanto riguarda l'apporto degli esperti linguistici. Così, nel 2000 cominciarono i lavori⁶⁴⁹.

In IATE confluirono pertanto le risorse terminologiche di Consiglio (TIS, acronimo di *Terminological Information Sistem*)⁶⁵⁰, Parlamento (Euterpe, acronimo di *Exploitation unifié de la terminologie au Parlement européen*)⁶⁵¹ e Commissione

⁶⁴⁹ JOHNSON, I. - MACPHAIL, A., *IATE - Inter-Agency Terminology Exchange: development of a single central terminology database for the institutions and agencies of the European Union, Workshop on Terminology resources and computation*, LREC 2000 Conference, Athènes, Grèce.

⁶⁵⁰ Il sistema fu ideato per servire da strumento di lavoro per i traduttori del Consiglio ed ha dato vita ad una banca dati di termini ed abbreviazioni nelle lingue dell'unione, comprese l'irlandese e il latino. L'inserimento dei dati non rispondeva ad una logica precisa, essendo legata alla risoluzione di casi concreti.

⁶⁵¹ L'intento della base di questo sistema di gestione terminologica era quello di sostituire i diversi glossari tematici compilati dai servizi di terminologia delle istituzioni comunitarie con un'unica fonte terminologica dotata di un'interfaccia semplice e di facile impiego per i traduttori. Particolare attenzione è stata dedicata ad acronimi e neologismi.. Euterpe veniva alimentata dai servizi di terminologia delle istituzioni.

(Eurodicautom)⁶⁵², prima disponibili soltanto nell'intranet di ciascuna istituzione, alla quale si aggiungono termini e abbreviazioni nelle ventitré lingue ufficiali dell'Unione più il latino e oltre cento idiomi parlati nel mondo⁶⁵³.

Questa fusione ha dato origine ad un accumulo di dati che spesso, pur coincidendo, hanno sottocodici di dominio diversi e non sono quindi stati automaticamente cancellati dal sistema, creando molti "duplicati".

Il fenomeno è quantitativamente rilevante se si pensa che nel luglio del 1999 Eurodicattom consisteva di circa cinque milioni di termini e TIS di 600.000.

Questi termini sono spesso usati in modo differente dalle tre istituzioni che hanno creato, ciascuna al proprio interno, servizi di Coordinamento Terminologico con lo scopo di pervenire ad una maggiore coerenza terminologica.

Il database, che ad oggi comprende più di otto milioni e mezzo di termini⁶⁵⁴, consiste in un'applicazione web collegata ad una base di dati centrale combinata con un motore di ricerca per una consultazione rapida.

L'immissione di dati comporta una gestione piuttosto sofisticata dei ruoli e dei profili degli utilizzatori: prima poter far parte del

⁶⁵² GOFFIN, R., *Eurodicautom: la banque de données terminologiques multilingues de la Commission européenne 1973-1976*, in *Terminologie et Traduction*, 2, Commission des Communautés européennes, Bruxelles/Luxembourg, 1997, pp. 29-73.

⁶⁵³ Si coglie l'occasione per prendere posizione a proposito del contenuto di IATE: la banca dati non riporta i termini giuridici quali utilizzati nel diritto comunitario e non nei singoli diritti nazionali, come riportato in MEGALE, F., *Teoria della traduzione giuridica, fra diritto comparato e "translation studies"*, Edizione scientifica, 2008, p.80.

⁶⁵⁴ Tra le lingue rappresentate l'inglese ha circa 1.500.000 termini, il francese 1.400.000 e il tedesco poco più di 1.100.000, mentre l'italiano è al quarto posto con oltre 720.000 lemmi. Sono dati riportati da COSMAI, D., *Tradurre per l'UE. Prassi, problemi e prospettive del multilinguismo comunitario dopo l'ampliamento a est*, Seconda edizione, Hoepli, Milano, 2007.

database una voce (*entry*), immessa da un traduttore, deve essere validata da un terminologo, in modo da poter attuare un doppio controllo sulle nuove voci. Ogni *entry* si riferisce poi ad un singolo concetto. Le voci in IATE sono disposte su tre livelli:

-*Language Independent Level*, (LIL) contenente dati che si riferiscono al concetto al di là della voce, è indipendente da qualsiasi lingua considerata e individua il dominio;

-*Language Level* (LL), contenente dati che riguardano una lingua particolare e si applicano a tutti i termini in questa lingua. Comprende la definizione, le referenze, e il livello di riservatezza e le indicazioni necessarie per il management del database;

-*Term Level* (TL), che contiene dati che riguardano un particolare termine in una lingua specifica;

Il ruolo dei servizi di terminologia è fondamentale per coordinare il lavoro terminologico interistituzionale: ciascun *team* è infatti responsabile dell'implementazione di specifici settori; ad esempio il Parlamento europeo ha curato per tutto il 2009 il dominio dei diritti umani.

Queste unità operative si occupano anche di raggiungere accordi interistituzionali aventi per scopo quello di stabilire dei quadri comuni di riferimento per individuare il livello di affidabilità delle referenze e per cancellare le voci desuete, o sostituirle con quelle suggerite dalle altre istituzioni, oltre che di soprintendere allo svolgimento dei *consolidation projects*. Tali progetti sono il frutto del lavoro dei terminologi di ogni unità linguistica, coordinati dal Servizio centrale, per completare in modo omogeneo le traduzioni dei termini giudicati importanti e ancora non presenti nel database relativamente ad una voce.

Per quanto riguarda la terminologia giuridica si segnala il metodo proposto dall'unità spagnola, finalizzato a garantire la coerenza e il grado di affidabilità dei termini a seconda del grado delle fonti⁶⁵⁵.

⁶⁵⁵ Questa proposta *-Terminology in EP, a few reflection -* è stata redatta da Gil Gonzalo, ora a capo del servizio Pre Trad del Parlamento europeo, in occasione del meeting inter-istituzionale del 19.2.2008.

Livello I Diritto primario Trattati			
Livello II Diritto secondario – Giurisprudenza (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, Serie L, regolamenti, direttive, decisioni, regolamenti interni, accordi interistituzionali, decisioni amministrative)			
Regolamento del Parlamento europeo	Regolamentazione Finanziaria	Statuto del Personale	Raccolta di regole amministrative
Livello III Atti preparatori Gazzetta Ufficiale, serie C			
Documenti COM s + posizioni comuni	Libri Bianchi	Libri Verdi	
Livello IV Proposta di risoluzione; interrogazioni parlamentari; processi verbali delle sedute (GUCE serie C)			
Livello V Documenti interni delle Istituzioni Documenti Informativi (Rapporti annuali, Notiziari)			
Fonti terminologiche (glossari, banche dati)			

Questa classificazione può essere adottata anche per le fonti esterne. Se si vuol introdurre un concetto nuovo o non presente nella legislazione comunitaria, ci si rifarà alle fonti del diritto nazionale, adattando l'ordine di cui sopra al contesto nazionale: prima la Costituzione, poi le leggi e gli atti avente forza di legge, e così via.

La stessa logica si applicherà nel considerare più affidabile un termine trovato nel Regolamento ministeriale di un Ministero dell'Agricoltura rispetto allo stesso termine trovato in un documento emanato dal dipartimento di agraria di un'Università.

Per esempio, la legislazione spagnola chiama il potere d'iniziativa del Mediatore europeo "*investigationes de oficio*", mentre i Trattati parlano di *investigationes por propria iniziativa*.

Entrambe le frasi sono corrette, ma in contesto comunitario si preferisce la seconda. Quest'esempio costituisce una manifestazione del metodo *top-down*, per cui il concetto di equivalenza passa in secondo piano rispetto al principio della concordanza e coerenza delle versioni linguistiche⁶⁵⁶.

La proposta prevedeva inoltre di evitare la ripetizione e diffusione di errori, attraverso tempestive comunicazioni ai servizi competenti e la conseguente propensione per un *révirement* terminologico piuttosto che per una scelta improntata alla coerenza, ma nel merito sbagliata.

Giova a questo punto ricordare che il Parlamento europeo non è un'istituzione "produttiva" di nuova terminologia, ma, costituendo una

⁶⁵⁶ SACCO, R., *Traduzione giuridica*, in *Digesto discipline civilistiche*, Utet, Torino, 2000, pp. 722-735.

sorta di *consumatore finale* di questo *prodotto*, ha il compito di segnalare gli eventuali *difetti*⁶⁵⁷.

È quindi possibile ravvisare nell'unione dei criteri quantitativi e qualitativi⁶⁵⁸ un equilibrato parametro di valutazione della terminologia giuridica, analizzata attraverso una sorta di giurisprudenza della sua utilizzazione, che deve essere costante per poter parlare di normalizzazione di un termine, ma che può variare in dimensione diacronica legata all'evoluzione del diritto.

L'interesse per la terminologia giuridica è aumentato in proporzione all'allargamento dell'Unione europea e alle conseguenze derivate dal mantenimento del regime del multilinguismo⁶⁵⁹, che ha acuito la necessità di disporre di informazioni senza il freno delle barriere linguistiche. Ciò ha comportato sia il potenziamento di tecniche computazionali nell'estrazione di termini giuridici a partire da *corpora* dati, sia la ricerca di informazioni contenute in documenti scritti in lingue diverse, senza che questa diversità impedisca il conseguimento di qualsivoglia risultato.

⁶⁵⁷ La proposta terminava con l'individuazione di una soluzione nella comunicazione tempestiva di tali errori ai giuristi-linguisti attraverso il canale di comunicazione inter-istituzionale costituito da ELISE, per cui si rimanda al capitolo successivo.

⁶⁵⁸ MATTILA, H. E. S., *Towards the science of Legal Linguistics*, in *The development of Legal Language*, (ed. by H. MATTILA), Kauppakaari, 2002, p. 170-174. L'Autore evidenzia la differenza di approccio al giurilinguismo di linguisti e giuristi, che apportano i loro contributi con le metodologie derivanti dai loro rispettivi bagagli culturali: i primi hanno un approccio generalmente quantitativo, che prevede l'utilizzo del computer, mentre i secondi hanno un approccio diacronico, tendente a dare risalto alla dimensione della storia del diritto.

⁶⁵⁹ Sul regime del multilinguismo si rimanda il lettore al capitolo 1.3.

2.5 (segue) nozioni comunitarie e diritto comparato

La nozione giuridica corrisponde quindi al concetto che lo studioso sceglie, analizza e definisce in quanto unità di comparazione⁶⁶⁰.

Il diritto comunitario impiega una terminologia che gli è propria. Le nozioni giuridiche elaborate attraverso la giurisprudenza della Corte del Lussemburgo non presentano necessariamente lo stesso contenuto nel diritto comunitario e nei vari diritti nazionali. Nella causa *S.r.l. Cilfit e Lanificio di Gavardo S.p.a. contro Ministero della Sanità*⁶⁶¹ i giudici espongono la seguente considerazione: “deve poi osservarsi, anche nel caso di piena concordanza delle versioni linguistiche, che il diritto comunitario impiega una terminologia che gli è propria. D'altronde, va sottolineato che le versioni giuridiche non presentano necessariamente lo stesso contenuto nel diritto comunitario e nei vari diritti nazionali”⁶⁶².

Abbiamo già osservato le difficoltà nascenti dalla trasposizione dei concetti “culturali” da un ordinamento nazionale ad un altro, o dall'ordinamento comunitario agli ordinamenti nazionali, attraverso neologismi o calchi strutturali.

Soffermiamoci ora su quelle particolari nozioni che veicolano un significato comunitario, e che sono talora racchiuse in lessemi che si concretizzano nella forma del calco semantico, ottenuti cioè imitando concetti giuridici appartenenti a diversi ordinamenti: le nozioni autonome.

⁶⁶⁰ ÖRÜCÜ, A. E., *Methodology of comparative Law*, in SMITS, J. M. ed., *Elgar Encyclopedia of Comparative Law*, Cheltenham, UK-Northampton, USA, Edward Elgar Publishing, 2006, p 447.

⁶⁶¹ Causa C-283/81, sentenza della Corte del 6 ottobre 1982.

⁶⁶² *Ibidem*, sub 19.

La Corte di giustizia da tempo si è dovuta confrontare con il problema dell'impiego da parte del legislatore comunitario di nozioni *non definite* dalla normativa europea, che ricevono da parte dei legislatori nazionali *discipline non eterogenee*⁶⁶³: il lessico giuridico conserva una parte della polisemia della lingua ordinaria, acuita pluralismo dei linguaggi e dei sistemi giuridici.

Talora la sua ambiguità poggia sul fatto che il diritto comunitario rimanda spesso ai diritti nazionali, o meglio ai giudici nazionali, competenti a delineare i contorni di una nozione *floue*⁶⁶⁴ in un contesto specifico e altro rispetto a quello dell'uniformità dell'applicazione del diritto nell'interesse del mercato interno. Il contesto è chiave di volta dell'interpretazione della nozione autonoma: i giudici nazionali possono interpretare una stessa nozione in modo differente, a seconda che rientri o meno nel campo di applicazione di una direttiva⁶⁶⁵.

L'interpretazione autentica della Corte del Lussemburgo interviene quindi *a posteriori*, in seguito a un ricorso o ad una questione pregiudiziale⁶⁶⁶.

⁶⁶³ Si veda la causa *Rockfon A/S contro Specialarbejderforbundet I Danmark*, causa C-449/93, sentenza del 7 dicembre 1995, ove la Corte argomenta nel senso (sub 23) di osservare anzitutto “che la nozione di *stabilimento* non è definita dalla direttiva” e che (sub 25) “a questo proposito [...] la nozione di *stabilimento* ai sensi della direttiva costituisce una nozione di diritto comunitario e non può definirsi mediante le normative degli Stati membri”. La problematica derivante dall'assenza nelle direttive della definizione di un termine giuridico, che riceve nelle diverse realtà nazionali un diverso significato è stata analizzata esaurientemente da POZZO, B., *Multilinguismo, terminologie giuridiche e problemi di armonizzazione del diritto privato europeo*, in *Le politiche linguistiche delle Istituzioni comunitarie dopo l'allargamento. Redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo*, Giuffrè, Milano, 2006.

⁶⁶⁴ Come ad esempio quella di *tempo utile* riguardo alla determinazione di tempistiche precontrattuali di cui alla direttiva 2008/48/CE

⁶⁶⁵ RIEHM, T., *Vers une harmonisation totale de la terminologie ? LPA*, 2009.

⁶⁶⁶ PORTA, J., *La réalisation du droit communautaire, Essai sur le gouvernement juridique de la diversité*, Fondation Varenne, 2008.

Un bell'esempio del punto di incontro tra nozione autonoma e distinti significati nei sistemi giuridici nazionali francese e italiano è dato legato al concetto di residenza: nel diritto civile italiano la *residenza* costituisce, ai sensi dell'art. 43 del nostro codice civile, il luogo dove un individuo stabilisce la sua dimora abituale, mentre il *domicilio* si identifica con il luogo in cui si è fissato il centro di affari e interessi⁶⁶⁷.

L'autonomia dei due concetti è stata mutuata dal Code Civil francese, che all'art. 102 individua nel domicilio *le lieu dans lequel une personne a son principal établissement* o, in altre parole⁶⁶⁸, *le lieu où elle est censée demeurer en permanence*, e identifica la residenza nel luogo in cui la persona si trova di fatto.

L'origine della confusione delle due nozioni è da rinvenirsi nel romanistico presupposto della coincidenza tra dimora o abitazione e il centro di affari o interessi⁶⁶⁹.

La dottrina francese ha poi scorporato i due concetti, che sono stati recepiti separatamente dal nostro codice⁶⁷⁰.

Tuttavia in Francia la natura della residenza è per lo più fattuale⁶⁷¹, poiché si riconosce al domicilio il requisito della giuridicità⁶⁷² che nel nostro ordinamento viene attribuito alla

⁶⁶⁷ CARNELUTTI, F., *Note critiche intorno ai concetti di domicilio, residenza e dimora nel diritto positivo italiano*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, 1915, pp. 414-423.

⁶⁶⁸ GUINCHARD, S. – VINCENT, J., *Lexique des termes juridiques*, Dalloz, Paris, 2005.

⁶⁶⁹ MOROZZO DELLA ROCCA, P., *Il diritto alla residenza: un confronto tra principi generali, categorie civilistiche e procedure anagrafiche*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, Giuffrè, Milano, 2003/2004, pp. 1027-1031.

⁶⁷⁰ Una felice sintesi sui concetti di residenza e domicilio in prospettiva comparatista franco-italiana è stata effettuata da MARIANI, Francesca, *Iscrizione anagrafica e domiciliazione: un confronto tra le istanze di sicurezza italiane e le esigenze di coesione sociale francesi* in corso di pubblicazione su *Diritto immigrazione e cittadinanza* n.1/2010.

⁶⁷¹ CARNELUTTI, F., *Note critiche*, op. cit., pp. 431-452.

⁶⁷² CARBONNIER, J., *Droit Civil. Introduction. Les persone, l'enfant, la couple*, Puf, Paris, 1955, pp. 455 e ss.; MARTIN SERF, A., *Du domicile à la résidence*, in *Revue trimestrelle de droit civil*, 1978, pp.536-566.

residenza⁶⁷³: il diritto civile italiano prevede ad esempio che la notifica degli atti giudiziari avvenga presso la residenza del soggetto a cui si deve notificare, nel luogo in cui egli dimora abitualmente, tranne se ha scelto un *domicilio speciale* per la recezione di atti o affari predeterminati.

Nulla quaestio invece sulla nozione di domicilio, pacificamente intesa in entrambi gli ordinamenti come *quel centro [che] esiste indipendentemente dalla presenza fisica del suo titolare, perché ciò che conta è il fatto obiettivo di quell'intreccio di relazioni, affari e interessi che appaiono e sono in effetti circoscritti in ambito spaziale delimitato*⁶⁷⁴.

Si tratta di nozioni semanticamente simili⁶⁷⁵, alle quali i due sistemi giuridici hanno scelto di ricondurre effetti giuridici differenti.

Secondo consolidata giurisprudenza⁶⁷⁶, oltre ai Trattati, i regolamenti, le direttive e le decisioni formulate in modo chiaro e preciso, un'altra fonte normativa direttamente applicabile è costituita dalle sentenze della Corte di giustizia.

Il Tribunale della funzione pubblica, istituito con decisione del Consiglio del 2 novembre 2004 e competente a giudicare in primo grado sul contenzioso amministrativo che vede protagonisti i funzionari

⁶⁷³ Nell'ordinamento francese sono opponibili ai terzi gli atti giudiziari notificati al domicilio della persona interessata e, ai sensi dell'art. 103 del *Code Civil*, il suo cambiamento avverrà in seguito al cambiamento d'abitazione fatto in un altro luogo, unitamente alla volontà di fissarvi il suo stabilimento principale.

⁶⁷⁴ MONTUSCHI, L., *Del domicilio e della residenza*, in Montuschi, L. - Romagnoli, E. - Barillaro, D., *Delle persone e della famiglia*, Libro primo, Zanichelli, 1970, pp. 1-78.

⁶⁷⁵ CORNU, G., *Linguistique juridique*, Edition Montchestien, 3^{ème} édition, EJA, Paris, 2005.

⁶⁷⁶ Sentenza *van Gend & Loos contro Amministrazione fiscale olandese* C-6/64 *Flaminio Costa contro E.N.E.L.*, nelle quali è stato riconosciuto l'ordine giuridico comunitario come un nuovo ordine giuridico, dotato di istituzioni proprie [...] per il quale gli Stati membri limitano la loro sovranità in funzione della costituzione di un diritto applicabile agli Stati membri e ai loro cittadini. Più recentemente, la tematica dell'autonomia dell'ordinamento comunitario è stato ribadito dalla sentenza del 3 settembre 2008, *Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation c. Consiglio dell'Unione europea*, cause riunite C-402/05 e C-415/05.

dell'Unione, è stato recentemente chiamato a delineare i contorni di una nozione dal significante italiano, ma dal significato legato alla nozione di domicilio: l'articolo 82 del vecchio Statuto dei funzionari, in vigore fino al 30 aprile 2004, prevedeva l'applicazione alle pensioni dei funzionari di un coefficiente correttore (in prosieguo: CC) variabile in rapporto al costo della vita del paese in cui il titolare della pensione giustificava avere stabilito la sua *residenza*, al fine di assicurare l'equivalenza del potere d'acquisto tra i pensionati.

Nella causa F-134/06 *Bordini contro Commissione*, il ricorrente, che aveva lavorato fino al 1 aprile 2004, dichiarava di essersi stabilito nel Regno Unito, paese dove aveva deciso di installarsi dopo il pensionamento.

Il suo ricorso fu rigettato, perché non è arrivato a provare la realtà della sua residenza in senso comunitario.

Il nuovo Statuto in vigore dopo la riforma del 2004 prevede infatti che l'interessato debba provare la scelta della sua «residenza principale» nel paese per il quale rivendica il CC⁶⁷⁷.

Cosa si intende quindi per residenza?

Ai sensi del diritto comunitario “la nozione di residenza implica, indipendentemente dai dati puramente quantitativi del tempo passato dalla persona sul territorio di uno o dell'altro paese, oltre al fatto fisico di dimorare in un certo luogo, l'intenzione di conferire a questo fatto la continuità che risulta da un'abitudine di vita e dallo svolgimento di rapporti sociali normali”⁶⁷⁸. La sentenza F-134/06 dell'8 aprile 2008,

⁶⁷⁷ La nozione di residenza in senso comunitario rileva anche per altri diritti individuali: a titolo di esempio, l'indennità di espatrio, nelle cause T-368-05, T-299/02 e l'indennità di reinstallazione, Cause C- 79/82 et T-69/03.

⁶⁷⁸ Cfr. causa T-320/04, *Dionyssopopoulou contro Consiglio dell'Unione europea*, punto 39. Ma anche, sentenza del Tribunale del 18 settembre 2002, *Puente Martin/Commission*, T-29/01,

Bordini, restringe i margini della nozione, fissando nel concetto di residenza principale anche il requisito che questo luogo costituisca il *centre permanent ou habituel des intérêts du requérant*⁶⁷⁹.

Questo concetto di residenza è del tutto nuovo, indubbiamente influenzato dal significante della residenza italiana, ma dal significato di domicilio. L'intenzionalità dell'elemento volontaristico è stata esplicitata in ragione del fatto che si voleva originariamente delineare una nozione ricollegabile ai diritti di libera circolazione delle persone e di libertà di stabilimento. Trattasi di un concetto comunitario che, analizzato da una prospettiva italiana, sconfinava nel concetto di dimora⁶⁸⁰.

La Corte di giustizia ha costantemente affermato l'indipendenza del diritto comunitario dai diritti nazionali, imponendo il principio dell'interpretazione autonoma delle nozioni, che deve essere messo in pratica tutte le volte in cui lo stesso testo non contiene alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri⁶⁸¹.

Il diritto comunitario si esprime con lo stesso vocabolario dei diritti nazionali, imponendo loro le sue accezioni senza volere far sparire il loro linguaggio⁶⁸².

RaccFP p. I-A-157 e II-833, punto 60, e 4 giugno 2003, *Del Vaglio/Commission*, T-124/01 et 320/01, RaccFP p. I-A-157 et II-767, punto 71.

⁶⁷⁹ «La notion de résidence implique, indépendamment de la donnée purement quantitative du temps passé par la personne sur le territoire de l'un ou de l'autre pays, outre le fait physique de demeurer en un certain lieu, l'intention de conférer à ce fait la continuité résultant d'une habitude de vie et du déroulement de rapport sociaux normaux» Sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'8 aprile 2008, F-134/06, *Bordini/Commissione*, non ancora pubblicata sulla Raccolta.

⁶⁸⁰ CANDIAN, A. D., voce *Domicilio, residenza, dimora*, in *Digesto civile*, VII, 1991, p. 110.

⁶⁸¹ Les termes d'une disposition de droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver une interprétation autonome. Sentenza del 18 dicembre 1992, Díaz García/Parlamento, T-43/90, Racc.-p.-II-2619; sentenza del 18 dicembre 1992, Khouri/Commissione, T- 85/91, Racc.-p.-II-2637.

⁶⁸² DUBOIS, O., *L'empire de la Cour de justice sur le vocabulaire juridique européen: le combat de la chèvre contre le chou ou de l'art d'être mi-chèvre, mi-chou*, Chronique du CEJEC de droit européen et comparé n° XVIII, *Petites affiches*, 397, 15-18 août 2008, n.164-165

Sovente la nozione comunitaria *deriva* da un ordinamento nazionale, che funge da *modello* al nuovo istituto. Tuttavia, una volta che questo istituto entra a far parte della tassonomia comunitaria, il sistema giuridico originario torna ad essere estraneo alla nozione così formatasi, poiché *una disposizione comunitaria la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo ad un' interpretazione autonoma ed uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa in causa*⁶⁸³. Nel caso di residenza abituale la lingua inglese si piega al sistema di *civil law*: la *habitual residence* con cui si traduce questa nozione è estranea alla tassonomia giuridica di *common law*, che preferisce in ambito nazionale usare il termine *domicile*.

Nella causa 284/87 *Shafening contro Commissione* del 14 luglio 1988, la Corte al punto 12 sottolinea come l'autorizzazione ufficiale di soggiorno adempie alla sua funzione *specificata in ambito nazionale in materia di iscrizione nel registro della popolazione e non impedisce che il beneficiario abbia, in realtà, la sua residenza effettiva altrove*.

La Corte evitava di utilizzare la locuzione residenza in senso comunitario. Era il 1988. Molti passi in avanti sono stati fatti verso un diritto privato europeo⁶⁸⁴.

⁶⁸³ Sentenza del T-41/89, *Georg Schwedler/Parlamento europeo*, Racc. 1990 pagina II-00079; cfr. anche sentenza della Corte 14 gennaio 1982, causa 64/81, *Corman / Hauptzollamt Gronau*, Racc. 1982, p. 13; sentenza della Corte 18 gennaio 1984, causa 327/82, *Ekro / Produktschap voor Vee en Vlees*, Racc. 1984, p. 107.

⁶⁸⁴ ALPA, G. - ANDENAS, M., *Fondamenti del diritto privato europeo*, Giuffrè, Milano, 2005.

2.6 La dimensione testuale nella traduzione giuridica

Un aspetto spesso trascurato legato dalla traduzione giuridica è quello che riguarda l'organizzazione retorica del discorso⁶⁸⁵, che si attua sia attraverso la struttura concettuale del testo, cioè l'organizzazione e la gerarchizzazione delle informazioni in chiave pragmatica, sia attraverso l'utilizzo di segnalatori semantici, che indicano lo svolgimento del paragrafo attraverso l'uso di connettivi e costituiscono la coerenza logica del discorso⁶⁸⁶.

Per connettivi (o operatori logico-grammaticali) si intende la classe di espressioni linguistiche non soggette a flessione morfologica che indicano una relazione logica tra due o più entità semantiche associate ad uno stato di cose⁶⁸⁷.

Essi assicurano il filo-logico del discorso⁶⁸⁸ ed esprimono svariate relazioni semantiche, per esempio la causalità (*thus, hence, as a result of*), il contrasto (*however, by contrast* ecc.), la temporalità (*first, second, then, after*), l'analogia (*similarly, by the same token*, ecc), la spazialità (*above, at an angle of, horizontal to*, ecc.), legando le

⁶⁸⁵ Per organizzazione retorica del discorso si intende la struttura funzionale al cui interno viene distribuita l'informazione in sequenze logiche secondo norme e convenzioni che variano a seconda della tipologia, funzione e contenuto del discorso, nonché della tradizione culturale di cui esso è espressione. Nella tradizione occidentale, i testi specialistici di tipo espositivo presentano in tutte le lingue una suddivisione in tre grandi blocchi o "passi retorici": introduzione (per creare un conteso con il tema trattato), sviluppo (per presentare e sviluppare l'argomento), conclusioni (per tirare le fila della trattazione). EVANGELISTI ALLORI P., *Retorica e retoriche: quali implicazioni per la retorica contrastiva? Alcune riflessioni introduttive*, in *Tradurre i linguaggi settoriali*, G. Cortese (a cura di), Cortina, Torino, pp. 29-71.

⁶⁸⁶ SCARPA, F., *La traduzione specializzata*, Hoepli, Milano, 2008, p. 37.

⁶⁸⁷ PASCH, R. et al., *Handbuch der deutschen Konnektoren. Linguistische Grundlagen der Beschreibung und syntaktische Merkmale der deutschen Satzverknüpfers*, Walter de Gruyter, Berlin/New York, 2003; FERRARI A., *L'interfaccia lingua e testo*, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2008, pp.149-150, citati in VISCONTI, J., *Piccole insidie e grandi danni: connettivi e preposizioni*, in *Inglese giuridico e problemi di traduzione*, (a cura di) S. FERRERI, volume in corso di pubblicazione, Giappichelli, Torino, 2010.

⁶⁸⁸ Latte finito. Andata al supermercato. Esempio citato da Federica Scarpa, *La traduzione specializzata*, adattato da BEX, T., *Variety in Written English. Texts in Society: Societies in Text*, Routledge, London/New York, 1996.

proposizioni di un testo⁶⁸⁹ e influenzandone la struttura logico-argomentativa.

La testualità è quindi data dalla coerenza e dalla coesione, che corrisponde all'insieme delle risorse linguistiche di superficie a disposizione di ogni lingua per collegare semanticamente una parte del testo con un'altra: la coesione testuale è assicurata da meccanismi di ordine sintattico, come la paratassi, lessicale, come la ripezione del referente attraverso l'uso della sinonimia⁶⁹⁰, o lessicogrammaticale, che avviene invece attraverso l'utilizzo di anafora⁶⁹¹, catafora, sostituzione, ellissi e connettivi.

Si possono annoverare fra i connettivi le semplici congiunzioni coordinanti, subordinanti e le espressioni avverbiali o congiuntive.

I molteplici legami logici sottesi alle congiunzioni più semplici come *o*, *e*, *ma* hanno conseguenze talmente importanti da un punto di vista giuridico da essere stati oggetti di pronunce della Suprema Corte, che ha interpretato il loro valore disgiuntivo o cumulativo a seconda del *cotesto*: così, l'art. 45, comma 9 bis del D.Lgs 295/1992, nella parte in cui descrive la contrarietà alla normativa di dispositivi di localizzazione che “segnalano la presenza e consentono la localizzazione” deve essere interpretato nel senso che non occorre che le

⁶⁸⁹ VISCONTI, J., *La traduzione giuridica in contesti di legislazione plurilingue*, in *La traduzione come strumento di interazione culturale e linguistica*, Atti del seminario svoltosi a Genova nei giorni 6-7 novembre 2008, a cura di L. Busetto, *Quaderni di lingua e storia* 2, Milano Qu. A. S. A. R. s.r.l. Lo studio comparativo di Jacqueline Visconti sui connettivi linguistici è di straordinario interesse perché consente di riflettere attentamente sulle sfumature del linguaggio giuridico in prospettiva contrastiva.

⁶⁹⁰ Una trattazione esaustiva dei meccanismi linguistici di coesione sintattici e lessicali è dovuta a HALLIDAY, M. A. K. - HASAN, R., *Cohesion in English*, Longman, London, 1976; degli stessi autori *Language, Context and text: Aspects of Language in a Social –Semiotic Perspective*, Second edition, OUP, Oxford, 1989; HALLIDAY, M. A. K., *An introduction to Functional Grammar*, Arnold, London, 1985.

⁶⁹¹ MORTARA GARAVELLI, B., *Strutture testuali e retoriche*, in *Introduzione all'italiano contemporaneo. La variazione e gli usi*, vol 2, A. Sobrero (a cura di), Laterza, Bari, 1993, pp. 271-402.

due caratteristiche siano contemporaneamente presenti nell'apparecchio, essendo sufficiente che ne ricorra solo una. Ciò induce a ritenere che la congiunzione “e” debba essere ritenuta in senso disgiuntivo anziché in senso cumulativo⁶⁹². Anche la Cassazione Penale ha riconosciuto il valore disgiuntivo della particella congiuntiva “e” nella misura in cui si richiede l’attuazione in via disgiuntiva di uno solo dei mezzi di caccia vietati dalla norma di cui all’art. 21, comma primo lettera r) della legge 11 febbraio 1992, n.157, uso di un richiamo acustico elettromagnetico e richiami vivi⁶⁹³.

Il TAR Lazio, ha poi chiarito che le “malformazioni e malattie della bocca ad incidenza funzionale ed estetica” di cui al punto 3, lettera b), della Tabella 1 allegata al D.M. n.198/2003, devono comportare mancanza di requisiti *anche* estetici per giustificare l’adozione di provvedimenti ad esclusione della procedura concorsuale, altrimenti si sarebbe usata la congiunzione disgiuntiva “o”⁶⁹⁴.

Come abbiamo visto, anche la semplice particella “e” ha talora valore cumulativo⁶⁹⁵, talora coordinativo⁶⁹⁶.

⁶⁹² Cass. civ., Sez. I, 24/05/2007, n. 12150.

⁶⁹³ Cass. pen., Sez. III, 20/02/2004, n. 14451.

⁶⁹⁴ T.A.R., Lazio Roma, Sez. I, del 13/03/2006 n.1902 P.P. contro Ministero dell’Interno

⁶⁹⁵ “Sono cumulabili per il lavoratore dipendente handicappato maggiorenne, in situazione di gravità, i benefici previsti dal comma 2 (due ore di permesso giornaliero retribuito) e comma 3 (tre giorni di permesso mensile) dell’art. 33 l. n.104 del 1992. Infatti non sembra possano esservi dubbi sulla reale volontà del legislatore. I due benefici sono stati collegati con la particella di congiunzione “e” ed in tal modo sono stati cumulati a favore del dipendente handicappato maggiorenne in situazione di gravità”. T.A.R. Trentino-A.Adige, 31/05/2000, n.165, Stauder c Provincia di Bolzano.

⁶⁹⁶ “In tema di delitti contro la p.a., i criteri di identificazione della pubblica funzione amministrativa di cui all’art. 17, L. 26 aprile 1990, n.86, sostitutivo dell’art. 237 c.p. (l’esistenza di un contributo determinante dell’agente alla formazione e alla manifestazione della volontà della p.a., la presenza di poteri autoritativi, l’esistenza di poteri certificativi) non sono cumulativi, ma alternativi, nel senso che basta uno solo di essi a conferire tale natura all’attività svolta dal soggetto, essendo stata la congiunzione “e”, evidentemente usata nel suo valore coordinativo e non in quello aggiuntivo”. Cass. Pen., Sez. VI, 07/11/1991, *Cerciello*.

In tema di incompatibilità alla carica di consigliere regionale è stato infatti escluso che l'uso della tipica espressione coordinata di cui all'art. 3, n.2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, "dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento" possa costituire una endiadi, poiché la *ratio* della disposizione consiste nell'evitare che il direttore del laboratorio – effettivo destinatario dei controlli che investono la gestione clinico-sanitaria della struttura – possa trovarsi ad essere controllore del proprio operato⁶⁹⁷.

Il momento interpretativo è quindi fondamentale per l'attribuzione di un significato corretto anche nella dimensione monolingue, amplificandosi nel processo traduttivo, poiché l'interpretazione è doppia: è necessario chiarire la relazione tra i referenti legati dal connettivo e scegliere quello più appropriato per rendere la relazione nella lingua di arrivo, tenendo conto del diverso livello implicitezza o esplicitezza nella codifica di tali relazioni⁶⁹⁸.

I connettivi possono essere semplici, come ad esempio *se*, oppure complessi, *a condizione che, nell'eventualità che, sempre che, nel caso in cui*. Questi connettivi "ricchi" hanno lo scopo di restringere il valore della proposizione cui sono postposti⁶⁹⁹.

Jacqueline Visconti ha effettuato uno studio comparativo applicando i risultati di un'analisi monolingue effettuata sulle proprietà semantiche di alcuni connettivi a corpora di testi non provenienti soltanto da documenti giuridici, in modo tale da dimostrare

⁶⁹⁷ Cass.civ., Sez. I, 20/11/2004, n. 21942.

⁶⁹⁸ VISCONTI, J., *piccole insidie e grandi danni: connettivi e preposizioni*, *op.cit.* p. 31. L'Autrice mostra come ad esempio la locuzione *in respect of* (in respect of the implementation; in respect of such products ; foreign claim in respect of assets situated in each Contracting States; in respect of the parties to the litigation) possa rendersi in italiano con *dell'esecuzione, per* tali prodotti, credito straniero *sui* beni situati in ciascuno stato contraente, *nei confronti di*.

⁶⁹⁹ VISCONTI, J., *I connettivi condizionali complessi in italiano e inglese. Uno studio contrastivo*, Edizioni dall'Orso, Alessandria, 2000.

che la ricchezza semantica dei connettivi condizionali complessi è più varia e più specifica di quelli semplici.

Negli esempi tratti dal linguaggio comune e riportati dall'Autrice⁷⁰⁰, si nota come il valore condizionale scaturisce dalla semantica del connettivo con la semantica del congiuntivo: *nella misura in cui, nei limiti in cui, in quanto* possono introdurre infatti anche un significato causale.

Il connettivo inglese *in so far*, così come utilizzato nel Trattato di Maastricht, corrisponde agli italiani *nella misura in cui, sempreché, in quanto nei limiti in cui*, ai francesi *dans la mesure où, pour autant que, dans les limites où*, e al tedesco *soweit*⁷⁰¹.

Così l'Autrice, esaminando il connettivo restrittivo "sempre che", definisce la restrittività come "l'aggiunta di una limitazione alla validità generale di un'asserzione, mediante l'evocazione di una condizione non solo sufficiente, ma anche necessaria al suo verificarsi" e giunge a dimostrare che la restrizione introdotta da *sempre che* ha un grado di impostazione minore rispetto a quella introdotta da *purché*. Lo studio si concludeva con la costruzione di un glossario, in cui rappresentare comparativamente la forza coercitiva di ogni voce.

⁷⁰⁰ 1) Farò finta di niente, *a condizione che* l'incidente non si ripeta; 2) farò finta di niente, *a patto che* l'incidente non si ripeta; 3) farò finta di niente, *purché* l'incidente non si ripeta; 4) farò finta di niente, *sempre che* l'incidente non si ripeta; 5) farò finta di niente, *nella misura in cui* l'incidente non si ripeta; 6) farò finta di niente, *nei limiti in cui* l'incidente non si ripeta; 7) farò finta di niente, *in quanto* l'incidente non si ripeta.

⁷⁰¹ Art 82 Trattato CE.

Versione inglese: Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the common market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the common market *insofar as it may affect trade between Member States*.

Versione italiana: È incompatibile con il mercato comune e vietato, *nella misura in cui* possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Versione francese: Est incompatible avec le marché commun et interdit, *dans la mesure où* le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

La comprensione delle diverse sfumature è fondamentale per la corretta interpretazione dei testi comunitari: lo studio di Jacqueline Visconti porta a ravvisare per *nothwithstanding* corrispondenti come *in deroga a*, quando il connettivo introduce una sorta di eccezione a ciò che si è già affermato, oppure come *malgrado, anche se, anche in caso di, indipendentemente da, a prescindere da, anche nell'ipotesi che*, quando si configura una situazione inaspettatamente in contrasto con quella espressa nella reggente.

La Corte di giustizia conferma il postulato dell'Autrice che ravvisa ambiguità nella resa di *nothwithstanding* con *fatto salvo o salvo*, che può significare “tranne” e “preservato”.

La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE all'art prevede all'art. 10 che:

Oltre all'imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma:

(a) per le operazioni previste all'art. 4;

(b) per i conferimenti, prestiti o prestazioni, effettuati nel quadro delle operazioni previste all'art. 4;

(c) per l'immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività, alla quale una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica.

All'art.12 che:

1. Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11:

(a) imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no;

(...)

(e) diritti di carattere remunerativo⁷⁰²;

(...)».

“Il rapporto tra l’art. 12, da un lato, e gli artt. 10 e 11, dall’altro, è specificato dalle parole iniziali della prima disposizione, che fanno direttamente riferimento alle ultime due disposizioni. Tuttavia, ciò appare espresso in maniera differente nelle varie versioni linguistiche dell’art. 12. Mentre in alcune versioni linguistiche si afferma chiaramente che l’art. 12 costituisce una deroga rispetto agli artt. 10 e 11 («*Par dérogation*», «*In Abweichung*», «*in derogav*», «*In afwijking*», «*Em derrogação*», «*poiketen*»), altre versioni linguistiche utilizzano una terminologia che suggerisce che l’art. 12 tende a delimitare il proprio ambito di applicazione rispetto agli artt. 10 e 11 («*Notwithstanding*», «*No obstante*», «*Uanset*», «*Utan hinder*»). Tale diversità è significativa.

⁷⁰² Sul concetto di diritto remunerativo: Nella causa C-188/95, *Fantask e a.* la Corte ha stabilito che “un diritto il cui importo aumenta direttamente e senza limiti in proporzione al capitale nominale sottoscritto non può, di per sé, costituire [un diritto] a carattere remunerativo ai sensi della direttiva. Infatti, pur potendo esistere, in determinati casi, un nesso tra la complessità di un’operazione di registrazione e l’entità dei capitali sottoscritti, l’importo [del diritto in questione] sarà generalmente privo di correlazione con le spese concretamente affrontate dall’amministrazione in occasione delle formalità di registrazione” (nota 36). L’avvocato generale Jacobson, nella causa *Fantask e a.*, in relazione ai diritti di carattere remunerativo, ha fissato i seguenti principi: uno Stato membro può riscuotere diritti a titolo di corrispettivo di servizi resi individualmente alle società; le remunerazioni devono essere calcolate in funzione del costo effettivo dei servizi resi. Esse non possono essere tali da coprire l’insieme dei costi di gestione e d’investimento del servizio incaricato; qualora risulti difficile determinare il costo di talune operazioni, esso deve essere calcolato forfettariamente. Tale determinazione deve essere compiuta con criteri di ragionevolezza, prendendo in considerazione il numero e la qualifica delle persone addette, il tempo da queste impiegato, nonché i diversi costi materiali necessari per il compimento dell’operazione; possono essere fissate tariffe diverse per le società per azioni e per quelle a responsabilità limitata, purché nessuno degli importi richiesti per ciascuna di tali società superi il costo del servizio reso. L’avvocato generale ha desunto tali principi dalla sentenza *Ponente Carni e Cispadana Costruzioni*, punti 37, 38 e 41-43.

Se l'art. 12 della direttiva deve essere visto come una deroga rispetto agli artt. 10 e 11, ciò implicherebbe che si possano applicare le imposte enumerate in detta disposizione sebbene esse ricadano nell'ambito dei divieti contenuti nelle ultime due disposizioni. Al contrario, se l'art. 12 delimita la portata degli artt. 10 e 11, ciò comporterebbe che ciascuna delle imposte in questione possa ricadere solo nell'ambito o degli artt. 10 e 11 o dell'art. 12".

Così si esprimeva l'avvocato generale L.A. Geelhoek, nelle conclusioni presentate il 16 giugno 2005 nella Causa C-466/03 *Albert Reiss Beteiligungsgesellschaft mbH contro Land Baden-Württemberg*, (poi riprese da quelle presentate l'8 marzo 2007 dall'Avvocato generale Verica Trstenjak) che hanno ribadito che il diritto comunitario deve essere interpretato in maniera uniforme⁷⁰³, e che in caso di divergenza tra le versioni linguistiche, la disposizione in questione deve essere intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui essa fa parte. La ratio della direttiva in questione, già formulata dalla Corte nella sentenza *Condan*, è quella di "promuovere la libertà di circolazione dei capitali, considerata presupposto essenziale della creazione di un'unione economica avente caratteristiche analoghe a

⁷⁰³ Sentenza 6 ottobre 1982, causa C-283/81, *CILFIT* (Racc. Pag. 3415, punto 18), ove la Corte ha avuto modo di esprimere il concetto per cui "le norme comunitarie sono redatte in diverse lingue e che le varie versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura: l'interpretazione di una norma comunitaria comporta quindi il raffronto di tali versioni"; Cfr. sentenza la sentenza 2 aprile 1998, causa C-296/95, *EMU Tabac e al.* (Racc. pag. I-1605, punto 36). In tale causa la Corte, a proposito della divergenza delle versioni danese e greca della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L. 76, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/108/CEE (GU L. 390, pag. 124), rispetto alle altre versioni linguistiche, ha affermato che "ove si trascurassero due delle versioni linguistiche, come propongono i ricorrenti nella causa principale, ci si porrebbe in contraddizione con la costante giurisprudenza della Corte secondo cui, data la necessità che i regolamenti comunitari vengano interpretati in modo uniforme, in caso di dubbio il testo di una disposizione non può essere considerato isolatamente, ma deve venire interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali. Infine a tutte le versioni linguistiche va riconosciuto, in via di principio, lo stesso valore, che non può variare in rapporto al numero dei cittadini degli Stati membri in cui è parlata una certa lingua".

quelle di un mercato interno. Il perseguimento di tale scopo richiede, per quanto riguarda l'onere tributario gravante sui conferimenti di capitali, la soppressione delle imposte indirette vigenti negli Stati membri e l'applicazione, in loro vece, di un'imposta riscossa una sola volta nel mercato comune e di pari livello in tutti gli Stati membri".⁷⁰⁴

Pertanto ai sensi dell'art. 12 della direttiva, l'applicazione di un diritto considerato un'imposta indiretta sulla raccolta di capitali nel senso dell'art. 10 della direttiva spoglierebbe quest'ultima disposizione della sua finalità. Pertanto l'articolo 12 non va considerato come una deroga, ma alla stregua di un *fermo restando* che delimita la portata della disposizione di cui all'art. 10 indicando le categorie di imposte che di per sé non ostacolano di regola la raccolta di capitali.

Le considerazioni sovraesposte ci consentono di affermare che l'ambiguità testuale e terminologica investe la dimensione interpretativa del diritto; per uno sviluppo di queste tematiche si rimanda pertanto il lettore al cap. IV, dove si affronterà la problematica dell'interpretazione del diritto comunitario.

⁷⁰⁴ Sentenza 17 dicembre 1998, causa C-236/97, *Codan* (Racc. pag. I-8679, punto 17).

2.7 Prospettive computazionali in materia di reperimento di documenti legislativi e estrazioni terminologiche.

L'ambiguità testuale e terminologica dei testi giuridici è, come si è visto, connaturata al linguaggio naturale⁷⁰⁵, che rileva anche nell'ambito della gestione e organizzazione della conoscenza.

L'esigenza di classificare i linguaggi giuridici è infatti finalizzata oltre che alla loro rappresentazione e traduzione, alla compilazione di dizionari e alla costituzione e interrogazione di basi di dati.

Fin dai tempi più antichi si è infatti provveduto a raggruppare i dati giuridici in dizionari giuridici mono⁷⁰⁶ e bi-lingue⁷⁰⁷, ma solo nel corso del XX secolo si è sviluppata una nuova disciplina chiamata giurilinguismo⁷⁰⁸, capace di ottimizzare gli strumenti computazionali per conseguire un risultato scientificamente apprezzabile. Così in Finlandia, dopo aver riunito in un unico documento le liste di abbreviazione di tutti i documenti legali del XIX e XX secolo e averle disposte in ordine alfabetico, si sono estrapolate le occorrenze con cui ciascuna abbreviazione ricorreva. Il risultato è stato quello di costruire

⁷⁰⁵ Si contrappone al linguaggio naturale il linguaggio formalizzato, "caratterizzato da una sintassi assolutamente regolare e invariabile, in cui ogni segno possiede una e una sola funzione": PUTNAM, H., voce *Formalizzazione*, in *Enciclopedia Einaudi*, VI, Torino, 1979, p. 324.

⁷⁰⁶ Il primo dizionario latino monolingua di cui si ha conoscenza è il *De verborum quae ad ius pertinent*, redatto da Gaio Elio Gallo nel I secolo a.C.: FIORELLI, P., *Vocabolari giuridici fatti e da fare. Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, I/1947, p. 293.

⁷⁰⁷ Il primo trattato di pace bilingue tra Egiziani e Ittiti è del 1271 a.C., ŠARČEVIĆ, S., *New approach to Legal Translation*. The Hague-London-Boston: Kluwer Law International, 1997 p.23.

⁷⁰⁸ MATTILA, H. E. S., *Comparative Jurilinguistics: a discipline in statu nascendi*, in *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento, Redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e il loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo*, Atti del Convegno di Como del 15-16 aprile 2005.

un dizionario delle abbreviazioni⁷⁰⁹ che ha mostrato il forte grado di polisemia e di sinonimia di alcune di esse.

Gli apporti computazionali hanno dato un nuovo impulso all'analisi del linguaggio giuridico, che si è avvalso dello strumento ontologico come via di interazione tra uomo e macchina, poiché riescono ad offrire una concettualizzazione più ad alto livello, che facilita l'interrogazione della base di dati⁷¹⁰ attraverso l'utilizzo di un linguaggio controllato.

Il reperimento dei documenti legali via internet ha consentito lo sviluppo del cosiddetto Web semantico, in cui le informazioni sono accessibili non solo attraverso la dimensione testuale costituita dall'intreccio di parole, ma tramite il contenuto del documento. Questo risultato è conseguibile "incastrando" nel linguaggio naturale del testo dei frammenti di conoscenza sottoforma di descrizioni leggibili dal computer, che possono essere utilizzate per reperire un documento, per accedere alle informazioni connesse, per riconoscerne il grado di obbligatorietà⁷¹¹.

Fra gli strumenti in grado di compiere un'analisi linguistica del testo unitamente all'acquisizione dinamica di un certo grado di conoscenza attraverso l'impiego di analizzatori morfologici e sintattici ricordiamo SALEM⁷¹², (*Semantic Annotation for Legal Management*),

⁷⁰⁹ In questo dizionario sono state registrate quelle voci che sono comparse in maniera uguale in almeno tre opere giuridiche diverse.

⁷¹⁰ BERNARDI, R. - BONIN, F. - CALVANESE, D. - CARBOTTA, D. - THORNE, C., *English Querying over ontologies: e-QuOnto*, in *Artificial Intelligence and Human-Oriented Computing*, in *Lecture Notes in Computer Science*, Springer Verlag Berlin, Heidelberg, 2007

⁷¹¹ SARTOR, G., *Legal Informatics and Management of Legislative Documents*, Global Centre for ICT in Parliament Working Paper n. 2, 2008, disponibile su http://www.ictparliament.org/resources/WP002_legislativeinformatics.pdf

⁷¹² BARTOLINI, R. - LENCI, A. - MONTEMAGNI, S. - PIRELLI, V. - SORIA, C., *Semantic Mark-up of Italian Legal Texts through NLP-based Technique*. Proceedings of LREC 2004, Lisbona, Portugal, 2004. Cfr. anche MAZZEI, A. - RADICIONI, D. P. - BRIGHI, R., *NLP-based*

un sistema di elaborazione del linguaggio naturale (in prosieguo: NLP) sviluppato nell'ambito del progetto *Norme in Rete* (NIR)⁷¹³.

Lo scopo è quello di ovviare al problema della copertura frammentaria (ultime novità in materia fiscale o previdenziale) o specializzata (di interesse soltanto per alcune categorie di lavoratori o professionisti) della normativa disponibile gratuitamente in rete⁷¹⁴.

Per quanto riguarda le tecniche di redazione assistita⁷¹⁵, i programmi di elaborazione del linguaggio naturale consentono al redattore di inserire elementi di riconoscimento semantico che, attraverso le tecnologie XML consentono alle tecniche di riconoscimento di permettere l'identificazione e la descrizione delle componenti strutturali di un testo, desumendone così la classe di appartenenza (sentenza, ordinanza, decreto, regolamento).

Le moderne tecniche di reperimento concettuale consentono all'utente di interrogare la base di dati attraverso un sistema intelligente dotato di conoscenze sulla banca dati che guidi l'utilizzatore attraverso l'adattamento della *query* formulata ad un'altra *query* sintatticamente e lessicalmente idonea a produrre risultati utili.

Extraction of Modificatory Provisions Semantics., in *Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Law*, ICAIL09, Barcelona, Spain, June 2009, ACM.

⁷¹³ Il progetto Norme in Rete è stato promosso dal CNIPA, lanciato nel 1999 nell'ambito del E-Government Plan e sviluppato dall'Istituto di Teoria e Tecnica dell'Informazione Giuridica. Per maggiori dettagli www.normeinrete.it/standard/standard_xml.htm.

⁷¹⁴ Le limitazioni alla messa in rete di sentenze e di articoli di dottrina è da ravvisarsi negli alti costi di manutenzione delle banche dati, poiché richiede forti interventi umani "manuali" l'acquisizione digitale, la strutturazione e l'indicizzazione dei documenti: TISCORNIA, D., *Strumenti informatici evoluti per la gestione dei documenti giuridici*, Dottorato di ricerca in metodi e tecniche della formazione e valutazione delle leggi, 1998.

⁷¹⁵ In Italia il CNR-ITTIG ha sviluppato uno strumento di *drafting* legislativo, XmLegesEditor. AGNOLONI, T. – BACCI, L. – FRANCESCONI, E. – GIARDIELLO, G. – SPINOSA P. – UCCHEDDU, F., *XmLegesEditor V.2.0rc.5. Editore per la redazione di testi normativi*, Ittig-Cnr, Firenze, 2007.

In chiave comparatistica, la stessa esigenza è stata avvertita anche oltralpe, così il *Centre de Recherche en Informatique* e l'*Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris*⁷¹⁶ ha messo a punto un metodo di estrazione della conoscenza da testi legislativi che consente di reperire documenti che non contengono la parola digitata nella *query*. Lo scopo è di consentire al cittadino di poter fruire della normativa vigente relativamente a un dominio giuridico, indipendentemente dal fatto che la *query* sia contenuta o meno nel documento reperito.

L'estrazione di termini rilevanti dai documenti apparsi sul *Journal Officiel de la République française* avviene attraverso l'analisi dei dati presenti nel documento, impliciti o espliciti.

Per dati espliciti si intendono quelli ottenuti filtrando i *corpora* in modo ad esempio da sfrondare i lemmi che si riferiscono a riferimenti tra un documento e l'altro, verbi, elementi che creano "rumore", ottenendo così frasi nominali, mettendole successivamente a confronto con termini giuridici, per poi considerare i termini aventi ad esempio uno stesso prefisso, ecc.

Per dati impliciti si intendono quelli sottesi a relazioni lessicali semantiche (casi ad es. di iponimia) o sintattiche (Norm 1 *portant modification* à Norm 2), tra cui si annoverano le individuazioni di nozioni (NP1 *résulte de*).

La successiva costruzione dell'ontologia è basata sull'interazione di tre modelli, e deriva dalla considerazione del tipo di norma cui appartiene un termine (modello gerarchico), dalla posizione del termine

⁷¹⁶ LAME, G., *Knowledge acquisition from texts towards an ontology of French law*. In *Proceedings of the International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management Managing Knowledge in a World of Networks (EKAW-2000)*, Juan-les-Pins, France, 2000.

nello schema formale della norma (modello strutturale), dal tipo di norma stessa (modello funzionale). Utilizzando i termini così ottenuti e le relazioni intercorrenti tra essi esplicitate dall'interazione dei tre modelli si è costruita un'ontologia di cui il quadro generale è il modello gerarchico, al cui interno il modello funzionale opera per designare le relazioni fra le norme e quello strutturale per aiutare nella formulazione della *query*.

Nello spazio giuridico europeo si è inoltre avvertito il problema legato alla difficoltà di accesso da parte del cittadino alla normativa multilingue a partire da una *query* monolingue, difficoltà che si concretizza in un difficile reperimento di un documento e dalla complicata estrazione da quest'ultimo dell'informazione cercata.

Il problema sotteso all'interrogazione di un software di tipo *cross-lingual retrieval* è quello della traduzione della *query*, priva di un contesto di riferimento e quindi di difficile interpretazione, unito al fatto della difficile trasposizione dei concetti da un sistema giuridico all'altro. Un utile aiuto può essere individuato nell'utilizzo di testi già tradotti perché il sistema individui il senso della *query*, ottenendo una soluzione prossima a un thesaurus multilingue⁷¹⁷.

Sono attualmente pertanto in corso alcuni studi finalizzati a superare le barriere linguistiche nel campo del reperimento interlinguistico di informazioni giuridiche.

Il Progetto LOIS (*Lexical Ontologies for Legal Information Society*)⁷¹⁸, ad esempio consente di localizzare i *WordNets* che

⁷¹⁷ PERUGINELLI, G. – TISCORNIA, D., *Cross lingual acces to legal information*, in *The multilanguage Complexity of European Law. Methodologies in Comparison*. Workshop, 17 November 2006, European University Institute. Fiesole, European Press Academic Publishing

⁷¹⁸ CURTONI, P. - DI TOMASO, V. – DINI, L. – MOMMERS, L. – PETERS, W. - QUARESMA P. – SCHWEIGHOFER, E. – TISCORNIA, D., *Semantic access to multilingual legal information*,

descrivono i campi giuridici di Italia, Regno Unito, Germania, Repubblica Ceca, Portogallo e Paesi Bassi. I concetti giuridici di questi paesi sono infatti legati tra di loro sul modello del database *WordNet* sviluppato all'Università di Princeton⁷¹⁹, e corrispondono al *sens*o (*synset*) di una parola. Così cittadini e utenti professionisti possono effettuare una richiesta nella loro lingua e ottenere informazioni anche nelle altre. Inoltre attraverso un ottimizzatore la *query* riesce a interrogare il database in modo da reperire documenti indipendentemente dal linguaggio specialistico o comune in cui è effettuata la domanda. Effettuando una richiesta verranno messi in contatto con insiemi di sinonimi che possono essere descritti da un'unica definizione perché esprimono lo stesso *synset*. Un esempio di *synset* è costituito dalle parole *action, trial, proceedings, law suit*, interscambiabili in un dato contesto. Più precisamente, un *synset* è un insieme di *sensi*⁷²⁰, che è legato ad altri *synset* in modo intralinguistico ed extralinguistico. Le relazioni monolingue sono costruite su rapporti di sinonimia, semantici, e di genere a specie. Le relazioni extralinguistiche sono garantite attraverso la lingua inglese, che fa da ponte verso le altre, e sono costruite secondo lo schema della *complete equivalence, near equivalence, or equivalence as hyponym or hyperonym*.

in Workshop su *Free EU Information on the Web: The Future beyond the new EUR-Lex*, Bruxelles 2005.

⁷¹⁹ FELLBAUM, C., (ed.). *WordNet: An Electronic Lexical Database*. MIT Press, Cambridge, Mass., 1998. In *WordNet*, ciascun concetto è espresso da una o più espressioni linguistiche. Ciascuna parola può avere svariate forme, può avere più di un senso, ma a ogni senso corrisponde un solo concetto.

⁷²⁰ PERUGINELLI, G. – TISCORNIA, D., *Cross lingual acces to legal information*, in *Approaching The multilanguage Complexity of European Law. Methodologies in Comparison*. Workshop, 17 November 2006, European University Institute. Fiesole, European Press Academic Publishing.

Il sistema di interrogazione del database consente al meccanismo di espandere la portata della ricerca, in modo da ottenere un maggior numero di documenti, attinti anche da sentenze, più legate alle ambiguità semantiche tipiche del linguaggio naturale⁷²¹.

La struttura di LOIS consta di un database lessicale, che contiene concetti giuridici di matrice dottrinale, e uno legislativo, che contiene invece i concetti di matrice giurisprudenziale, europea e nazionale. I due database sono legati da una struttura intermedia costituita da un'ontologia, sul modello di DOLCE⁷²², che costituisce un ponte tra i concetti specifici e quelli più generali e permette di mantenere un approccio gerarchico, tipico della dottrina giuridica compartistica⁷²³.

Lo sviluppo dello strumento ontologico ha consentito notevoli progressi nella strutturazione ontologica di domini di conoscenze giuridiche.

Un'interessante evoluzione è stata messa a punto dall'Istituto di Linguistica Computazionale e dal Dipartimento di Linguistica dell'Università di Pisa attraverso la piattaforma software *Text to Knowledge (T2K)*, in cui l'estrazione di informazioni di dominio da testi liberi può utilmente integrare le attività di supporto e popolamento manuale di un modello ontologico, conseguendo

⁷²¹ BIASIOTTI, M. – FRANCESCONI, E., *Managing of Legislative semantics: a review*, in *Legal Informatics and Management of Legislative Documents*, Global Centre for ICT in Parliament Working Paper No. 2, 2008, disponibile su http://www.ictparliament.org/resources/WP002_legislativeinformatics.pdf

⁷²² GANGEMI, A. – GUARINO, N. – MASOLO, C. – OLTRAMARI, A. – SCHNEIDER, L., *Sweetening ontologies with DOLCE*, Gómez-Pérez, Richard Benjamin (eds.), in *Proceedings of EKAW*, Siguenza, Spagna, 2002.

⁷²³ SACCO, R., *Droit et Langue*, in *Rapports italiens au XV Congrès international de droit comparé*, Milano, 1998.

un'acquisizione dinamica di conoscenza⁷²⁴. In pratica, attraverso un'analisi linguistica effettuata su *corpora* di testi giuridici si arriva a selezionare e ordinare termini rilevanti per il dominio considerato, disegnando una mappa concettuale. L'innovatività del progetto sta nel non partire dal presupposto che per identificare conoscenza serve altra conoscenza⁷²⁵, ma che si può nutrire un'ontologia direttamente dai testi. Attraverso la messa a punto di un glossario terminologico, che seleziona i termini rilevanti con un criterio di frequenza, il sistema riesce a ordinare il materiale selezionato in classi di termini semanticamente correlati attraverso legami di quasi sinonimia (es. regolamento, legge, protocollo), tassonomia concettuale (i termini sono ordinati attraverso la loro struttura linguistica interna definita attraverso una relazione di iponimia: tutela - tutela del consumatore - tutela degli interessi del consumatore) e rete semantico-concettuale (azioni ed eventi tipici che legano entità a concetti: qualità dell'aria, livello di protezione dell'ambiente ed ecosistema sono garantiti, protetti e salvaguardati, hanno cioè un alto grado di interscambiabilità all'interno di un ampio numero di relazioni sintattiche e lessicali. Si tratta della proprietà distribuzionale dei termini⁷²⁶). Il testo di partenza viene a questo punto "riarricchito" con i dati ontologici

⁷²⁴ DELL'ORLETTA, F. - LENCI, A. - MARCHI, S. - MONTEMAGNI, S. - PIRRELLI, V. - VENTURI, G., *Dal testo alla conoscenza e ritorno: estrazione terminologica e annotazione semantica di basi documentali di dominio*, in AIDA informazioni, Anno 26 gennaio-giugno, Numero 1-2/2008.

⁷²⁵ Cioè occorre che si sia predisposta un'ontologia "di base". BUITELAAR, P. - CIMIANO, P. - MAGNINI, B. (eds.), *Ontology Learning from Text: Methods, Evaluation and applications*. In *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Series*, Vol. 123, IOS Press, July 2005.

⁷²⁶ ALLEGRINI, P. - MONTEMAGNI, S. - PIRRELLI, V., *Controlled Bootstrapping of Lexico-semantic Classes as a Bridge between Paradigmatic and Syntagmatic Knowledge: Methodology and Evaluation*, in *Proceedings of Conference on Language Resources & Evaluation (LREC 2000)*, Atene, Grecia, 2000; ALLEGRINI, P. - MONTEMAGNI, S. - PIRRELLI, V., *Learning Word Clusters from Data Types*. In *Proceedings of International Conference on Computational Linguistics (Coling 2000)*, Saarbruecken, Germania, 2000, pp 8-14.

estrapolati, consentendo al sistema di individuare nel corso di una seconda “lettura” le relazioni fra termini. Questo procedimento consente l’indicizzazione delle informazioni contenute nei documenti selezionati per termini, concetti e relazioni.

Questa visione dinamica e incrementale del processo di accesso al contenuto dimostra l’inscindibilità della struttura linguistica e della conoscenza di dominio.

A differenza del *Syllabus*, in cui i termini sono scelti e inseriti manualmente nello strumento ontologico e sono corredati da note giurisprudenziali e dottrinali, *T2K* si autoalimenta, con il vantaggio di avere un’utenza più vasta ma meno specializzata. Due prodotti diversi, destinati nel primo caso a *professionisti* (nell’accezione non comunitaria del termine) operanti in contesti multilingui. Proprio questa realtà ha portato a sviluppare nuove tecniche di accesso a documentazione multilingue, a partire da una richiesta effettuata in una sola lingua⁷²⁷. Infatti, il problema di tradurre una *query* che ha come oggetto un termine giuridico richiama i problemi di ambiguità del linguaggio giuridico ben noti sin dagli studi di Alley⁷²⁸, e in continua evoluzione diacronica.⁷²⁹

Anticipando l’argomento del capitolo IV e restando in tema di estrazioni computazionali effettuati su testi giuridici si riporta qui l’esperimento effettuato da Stephan Walter e Manfred Pinkal del Centro di linguistica computazionale dell’Università di Saarlandes.

⁷²⁷ LEE, K. S. – KAGEURA, K. - CHOI, K. S., *Implicit ambiguity resolution using incremental clustering in cross-language information retrieval*, in *Information processing and management*, vol. 40, n. 1, 2004, pp. 145-159.

⁷²⁸ ALLEN, L. E., *Una guida per redattori giuridici di testi normalizzati*, in *Informatica e diritto*, n. speciale, tomo 2, 1978.

⁷²⁹ STEPHAN, W. – PINKAL, M., *Automatic Extraction of definitions from German Court Decisions*, Workshop On Information Extraction Beyond The Document, 2006. Paper disponibile su <http://www.aclweb.org/anthology-new/W/W06/W06-0203.pdf>.

Gli studiosi, partendo dal presupposto che la conoscenza contenuta nelle disposizioni codicistiche è o normativa o terminologica, si sono posti l'obiettivo di estrapolare le definizioni giurisprudenziali fornite dai giudici nelle sentenze, che hanno la funzione di interpretare i concetti normativi. Poiché il linguaggio naturale è, a *trama aperta*, nella pratica i giudici interpretano i termini vaghi, dando di questi definizioni molto utili.

Si sono così isolate in un corpus di 6000 sentenze le frasi che legano *definiendum* e *definiens*, attraverso l'individuazione di connettivi quali ad esempio *bey (in the field of, per)*, filtrati da un analizzatore sintattico. Il grande numero di definizioni ottenute sono state poi studiate "umanamente", stante l'insufficienza dei criteri linguistici.

Si è però notato che le definizioni statisticamente più ricorrenti identificavano concetti importanti, spesso presenti in bigrammi di tipo nome + aggettivo. Attraverso una combinazione di filtri si è giunti alla conclusione che, in campo giurisprudenziale, non sono le definizioni più interessanti ad essere le più frequenti, bensì quelle ottenute secondo una combinazione di criteri che sono tutt'ora in corso di investigazione.

Si coglie l'occasione per segnalare che al centro degli studi di informatica giuridica sono anche i "sistemi di aiuto alla decisione", che mirano ad essere ausiliari nella scelta delle norme da applicare al caso specifico e a suggerire la conclusione cui perverrà l'autorità giudicante⁷³⁰.

⁷³⁰ AA. VV. NANUCCI, R. (a cura di), *Lineamenti di informatica giuridica*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2002.

In pratica, l'elaboratore deve essere in grado di qualificare la fattispecie per poi individuare la norma giuridica nella quale sussumerla, attuando il cosiddetto sillogismo giuridico⁷³¹.

E poiché la consequenzialità logica è alla base di una teoria scientifica, il giurista, secondo l'impostazione di Bobbio e Scarpelli, costituisce una sorta di alter ego dell'informatico giuridico, cui si chiede di purificare⁷³² la lingua per elaborare elettronicamente il diritto, evidenziando dall'inizio incoerenze e ambiguità⁷³³, attraverso una sorta di connettivo kantiano computazionalizzato⁷³⁴.

Il connettore proporzionale *se ... allora*, che facilita la trasposizione informatica del processo ermeneutico, incontra tuttavia

⁷³¹ Non sono mancate le critiche al sillogismo giuridico: si vedano GUASTINI, R., *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Giuffrè, Milano, 1993; ESSER, J., *Metodo e tecnica della interpretazione nella giurisprudenza*, in *Nuova Riv. di Dir. Comm.*, 1954; LUZZATI, C., *L'interprete e il legislatore: saggio sulla certezza del diritto*, Milano, 1999; F. VIOLA, *Interpretazione e applicazione del diritto tra scienza e politica*, Palermo, 1974; ZACCARIA, G., *Questioni d'interpretazione*, Cedam, Padova, 1996.

⁷³² Sul tema si veda ancora GENTILE, F., *Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà*, Cedam, Padova, 2001, p. 133, in cui il filosofo padovano afferma: "Una via di uscita per il giurista vi sarebbe, riconosce in un momento di sincerità Bobbio: introducendo nel linguaggio del legislatore una proposizione presa da un linguaggio diverso, magari secondo regole stabilite dal legislatore stesso, ad esempio col riferimento ad un diritto naturale. Ma l'inserimento di simile proposizione violerebbe la regola fondamentale, prima considerata, della chiusura del linguaggio giuridico, della sua autoreferenzialità. Sicché, in questo modo l'antinomicità dell'ordinamento, invece di essere risolta, verrebbe spostata ed aggravata, perché non si tratterebbe più di una antinomia tra proposizioni nell'ordinamento, ma di una antinomia tra le stesse regole costitutive dell'ordinamento. E tutto il castello andrebbe all'aria".

⁷³³ Cfr. AMATO MANGIAMELI, A. C., *Diritto e cyberspace. Appunti di informatica giuridica e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2000, p. 101; per la medesima prospettiva, si veda BORRUSO, R., *Aggiornamento della voce Informatica giuridica*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 658, in cui il magistrato romano afferma: "La grande occasione e al tempo stesso la grande innovazione che l'assimilazione dell'informatica offre a chi voglia il progresso del diritto innanzitutto sul piano di una più efficace formulazione della legge, potrebbe consistere – a nostro parere – innanzitutto nell'indurre il legislatore stesso ad adottare il linguaggio formalizzato secondo i canoni della logica preposizionale di Boole per esprimere il contenuto delle norme, o – quanto meno – a usare tali forme in calce al testo espresso in modo tradizionale per chiarirne il significato almeno dal punto di vista sintattico".

⁷³⁴ Cfr. KELSEN, H., *La dottrina pura del diritto*, tr. it. Einaudi, Torino, 1952, p. 7.

la resistenza della concettualizzazione del fatto nel concetto giuridico⁷³⁵.

Il problema principale è costituito dalla necessità di integrare il fatto con *tutti* gli altri formanti, cioè giurisprudenza e dottrina.

La difficoltà maggiore si configura come quella di far interagire programmi che consentano di leggere un fatto alla luce delle diverse elaborazioni dottrinali con quelli documentaristici, di ricerca delle banche dati a partire da parole chiave precedentemente individuate⁷³⁶.

Ma la rappresentazione indicata come corretta sarà quella che meglio si confà ad una ideologia prescelta, sicché ritorniamo a una questione nuova che sa d'antico: celata dietro la materia linguistica si affaccia la questione della natura dell'interpretazione, in cui il giudice crea diritto, lo "scopre", o valutate le circostanze giustifica successivamente la sua decisione⁷³⁷, e per diritto si intende proprio il frutto dell'interpretazione, temprato dall'attività giurisprudenziale e limato dai giuristi in sede di costruzione dogmatica⁷³⁸.

L'interpretazione dell'enunciato torna a essere la chiave di volta di un sistema che poggia su basi linguistiche, e che nel cap. IV analizzeremo in prospettiva comunitaria.

⁷³⁵ ENGISCH, K., *Introduzione al pensiero giuridico*, tr. it., Milano, 1970, p. 78.

⁷³⁶ CASA, F. *Le scienze cognitive e gli studi attuali sull'informatica giuridica*, in Taddei Elmi, G., *informatica giuridica*, Edizioni Simone, 2009, paper disponibile su <http://www.storiafilogiuri.unipd.it/?IDsezione=30573>.

⁷³⁷ COMANDUCCI, P.,-GUASTINI, R., (a cura di), *L'analisi del ragionamento giuridico*, Torino, 1987.

⁷³⁸ TARELLO, G., *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano, 1980.

Tipologia dei testi secondo Sabatini		
Classi fondamentali	Classi intermedie distinte in base alle funzioni specifiche	Tipi testuali concreti
A) Testi molto vincolanti	<p>A1) Testi scientifici Funzione puramente cognitiva, basata su asserzioni sottoposte esclusivamente al criteri di vero/falso</p> <p>A2) Testi normativi Funzione prescrittiva, basata su una manifestazione di volontà coercitiva, regolata da un intero sistema di principi enunciati espressamente</p> <p>A3) Testi tecnico-operativi Funzione strumentale-regolativa, basata sull'adesione spontanea del destinatario alle istruzioni fornite dall'emittente</p>	<p>Descrizioni e definizioni scientifiche, formalizzate, specialmente se di materia che consente il trattamento quantitativo dei dati</p> <p>Leggi, decreti, regolamenti e altri testi assimilabili (atti amministrativi, giudiziari, notarili e contratti)</p> <p>Istruzioni per l'uso (di apparecchi, strumenti, sostanze ecc.) o per eseguire operazioni (movimenti, giochi e simili)</p>
B) Testi mediamente vincolanti	<p>B1) Testi espositivi Funzione esplicativa-argomentativa, basata sull'intenzione di "spiegare a chi non sa", di stabilire trattative su questione concrete o di proporre e dibattere tesi</p> <p>B2) Testi informativi Funzione informativa, basata sull'intenzione di mettere genericamente a disposizione ("divulgare") informazioni, perlopiù sommarie e approssimative</p>	<p>Trattati, manuali di studio, enciclopedie, saggi critici, relazioni, lettere d'affari, memorie forensi e d'altro genere (discorsi politici, conferenze, lezioni ecc. Messaggi per iscritto)</p> <p>Opere divulgative e di informazione corrente, testi giornalistici</p>
C) Testi poco vincolanti	C1) Testi d'arte ("Letterari") Funzione espressiva, basata sull'intenzione (o bisogno) dell'emittente di esprimere, specie su temi esistenziali, un proprio "modo di sentire" e di metterlo a confronto, potenzialmente, con quello di ogni altro essere umano	Opere con finalità d'arte o che assumono forme artistiche per altri fini (letteratura in prosa e in poesia, motti e proverbi, scritture sacre, testi liturgici e di preghiera, opere teatrali, particolari testi pubblicitari)

CAPITOLO III

LA POLIFONIA DEL DIRITTO COMUNITARIO

Sommario

3.1 Il multilinguismo nell'Unione europea tra ragione e sentimento. 3.2 L'inglese internazionale. 3.3 Il *drafting* normativo. 3.4 Il *drafting* nel contesto multilingue comunitario. 3.5 Il ruolo dei giuristi revisori alla Commissione. 3.6 Il Consiglio dell'Unione e il controllo della qualità legislativa. 3.7 La *lingua franca* delle negoziazioni e l'avvento del *comunitarese*. 3.8 I giuristi revisori del Parlamento europeo. 3.9 Il silenzio delle istituzioni: ELISE, IATE e la proposta del servizio di Coordinamento terminologico. 3.10 La traduzione giuridica alla Corte di giustizia. 3.11 Le disfunzioni del multilinguismo: alcune anomalie nell'accesso alla funzione pubblica europea.

3.1 Il multilinguismo nell'Unione europea tra ragione e sentimento

L'ultima versione consolidata del Trattato sull'Unione europea⁷³⁹ recita all'articolo 342 (ex articolo 290 del TCE) che *il regime linguistico delle Istituzioni dell'Unione è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Consiglio, che delibera*

⁷³⁹ Così come apparso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 115 del 9 maggio 2008.

all'unanimità mediante regolamenti. Emerge chiaramente il proposito di garantire una ponderazione speciale di ogni velleità di riforma della disciplina linguistica, mettendola al riparo sia dalle variabili maggioranze del Consiglio che dalle decisioni della Commissione, espressioni rispettivamente degli interessi degli Stati membri e della Comunità come tale. Curiosamente, si è celata dietro una veste organizzativa una questione, quella linguistica, inscindibilmente legata al funzionamento democratico delle istituzioni, per cui l'uguaglianza e l'accessibilità devono essere garantite ad ogni cittadino dell'Unione, indipendentemente dal peso politico o demografico dello stato di appartenenza: si è visto che il diritto è sempre in origine un fatto linguistico⁷⁴⁰ e che l'ordinamento comunitario, fondato sull'uguaglianza di stati e cittadini, deve esprimersi ed essere compreso senza arrecare pregiudizio a nessuno per una mancanza di conoscibilità. In questo senso, la lingua è un simbolo di potere⁷⁴¹.

L'articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio, firmato a Bruxelles il 15 aprile 1958, decreta che le lingue ufficiali e le lingue di lavoro della Comunità sono il tedesco, il francese, l'italiano e l'olandese, sancendo l'uguaglianza formale delle lingue, data dal loro elevamento a

⁷⁴⁰ Vedi capitolo 1.

⁷⁴¹ La lingua non costituisce solo un elemento culturale, ma un mezzo di accrescimento del proprio potere economico e politico. Partecipare agli scambi internazionali di beni e servizi è riservato a coloro che parlano la lingua dei loro partners, concorrere per un appalto pubblico dell'Unione europea presuppone la possibilità di poterlo comprendere. Ugualmente, partecipare attivamente alla vita politica internazionale comporta il possesso del mezzo linguistico. DROHLA, J., *The languages of public International law: power politics under the cloak of cultural diversity?* dans *Droit international et diversité linguistiques*, Editions Pedone, Paris, 2008.

idiomi ufficiali, all'uguaglianza sostanziale, data dall'effettiva possibilità di utilizzarli nel lavoro di tutti i giorni⁷⁴².

La norma più avanzata del regolamento è quella prevista dall'articolo 2 che conferisce ad uno Stato membro o ad un appartenente al suo apparato giurisdizionale il diritto di comunicare con le istituzioni in una qualunque lingua ufficiale. Agli atti adottati successivamente all'adesione si applica quindi l'art. 290 del Trattato CE. Dal momento che è il Consiglio ad aver deciso, con il predetto regolamento 1/1958, che i regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti in tutte le lingue ufficiali comunitarie, l'elenco delle quali è aggiornato ad ogni adesione, si può dire pertanto che la parità delle lingue è regolata da un atto derivato e non da una norma di "rango costituzionale".

Come è stato recentemente ricordato dalla Corte di giustizia⁷⁴³, "il regime linguistico stabilito dal regolamento n. 1/1958 non può essere equiparato ad un principio di diritto comunitario" e può essere in teoria modificato. Il Trattato di Amsterdam si spinge poi oltre l'articolo 2 del regolamento del Consiglio 1/1958, inserendo nell'art 21 del Trattato CE il paragrafo 3, che estende ad ogni cittadino dell'Unione il diritto di scrivere alle istituzioni nella propria lingua e di ottenere una risposta nello stesso idioma. Letta quest'ultima disposizione in combinato disposto con l'art. 17 del Trattato CE, sempre introdotto dal Trattato di Amsterdam, che istituisce il concetto di Cittadinanza europea, si desume che il diritto alla propria lingua nei rapporti giuridici con le

⁷⁴² In realtà, né l'art 314 (ex art 248) TCE, né l'art 225 CEE sono mai stati modificati e contengono ancora il riferimento alle sole quattro lingue originarie. Sono gli accordi di adesione ad aver previsto che le traduzioni dei Trattati facessero ugualmente fede.

⁷⁴³ Sentenza T-120/99, *Kik/UAMI*, Racc. II-2235.

istituzioni comunitarie è uno dei contenuti fondamentali e inalienabili della cittadinanza comunitaria.

Il fatto poi che i regolamenti siano direttamente applicabili a tutti i cittadini, su cui producono effetti concreti senza normativa di attuazione a livello nazionale⁷⁴⁴, impone la completa fruibilità delle norme comunitarie in ogni lingua ufficiale. In altre parole, le leggi sono applicabili solo se disponibili nella lingua del cittadino, e quindi nelle varie lingue dell'Unione⁷⁴⁵.

Il Trattato di Lisbona modifica l'art. 2 del Trattato dell'Unione introducendo il principio secondo cui l'Unione rispetta la diversità linguistica⁷⁴⁶, costituzionalizzando a livello europeo un vero e proprio diritto culturale.

La connessione tra lingua e cultura è stata efficacemente invocata da Edward Sapir, il quale sostiene a questo proposito che la lingua è una guida alla realtà sociale e che gli esseri umani sono condizionati dal linguaggio, divenuto il mezzo di espressione per la società. Infatti, secondo l'Autore, ogni diversa struttura linguistica rappresenta una diversa realtà, non esistendo due lingue che siano sufficientemente simili da essere considerate come rappresentanti della stessa realtà sociale.

Le differenti società nominano i vari strumenti secondo proprie convenzioni⁷⁴⁷; sono infatti mondi distinti, non lo stesso mondo con

⁷⁴⁴ DRAETTA, U., *Elementi di diritto comunitario, Parte istituzionale: Ordinamento e struttura dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 1995, p. 219.

⁷⁴⁵ Così si espresse J. LAMBERT sul concetto di democrazia etnolinguistica introdotto da J. A. FISHMAN, *Readings in the sociology of language*, in *Annual Review of Applied Linguistics*, 14, 1993/1994.

⁷⁴⁶ [L'Unione] rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

⁷⁴⁷ SIMON, R., *Histoire critique du Vieux Testament*, 1678.

etichette differenti⁷⁴⁸ e l'organizzazione del sistema linguistico può influire sul modo di pensare e in parte determinare la visione del mondo.

Questa tesi, successivamente sostenuta da Whorf⁷⁴⁹, si ricollega alla visione del semiotico sovietico Jurij Lotman, per il quale il linguaggio è il *sistema modellizzante primario*, da cui derivano i *sistemi modellizzanti secondari*, come ad esempio l'arte e la letteratura, sostenendo l'inaffidabilità dell'esistenza di una lingua che non sia immersa in un contesto culturale⁷⁵⁰ o di una cultura che non abbia al proprio centro una struttura del tipo di una lingua naturale⁷⁵¹.

C'è inoltre chi⁷⁵², in altre discipline, coglie nelle straordinarie varietà delle lingue un parallelo culturale alla differenziazione della specie. Per dirla con Susan McGuire, si può considerare la lingua come cuore nel corpo della cultura; dalla interazione di questi due elementi deriva un flusso continuo di energia vitale⁷⁵³.

Si consacra così l'inscindibile nesso tra lingua e cultura, dando rilevanza giuridica al principio democratico del multilinguismo, che

⁷⁴⁸ SAPIR, E., *Cultura, linguaggio, personalità*, Einaudi, Torino, 1972, p. 58.

⁷⁴⁹ “Siamo così indotti ad un nuovo principio di relatività secondo cui differenti osservatori non sono condotti dagli stessi fatti fisici alla stessa immagine dell'universo [...] lo spazio, il tempo e la materia newtoniani non sono intuizioni, ma risultati della cultura e della lingua”. WHORF, B. L., *Linguaggio, pensiero e realtà*, Torino, Boringhieri, 1970.

Si tratta di una nozione di tradizione humboldtiana, che viene spesso chiamata ipotesi di *Sapir-Whorf*, per cui la struttura della lingua condizionerebbe la struttura stessa del pensiero dei parlanti quella lingua. Corollario sarebbe allora che, siccome le lingue sono diverse, anche i concetti sono diversi da cultura a cultura e da società a società”. BERRUTO G., *La semantica*, Zanichelli, Bologna, 1979.

⁷⁵⁰ Anche Heidegger condivideva quest'impostazione: “Ogni lingua è lo storicizzarsi di quel dire in cui per un popolo si apre storicamente il suo Mondo”. HEIDEGGER, M., *Sentieri interrotti*, La Nuova Italia, Firenze, 1968.

⁷⁵¹ LOTMAN, J. M. – USPENSKIJ, B. A., *Il meccanismo semiotico della cultura*, Bompiani, Milano, 1975, p.42.

⁷⁵² DYSON, F., *Disturbing the Universe*, Harper and Row, New York, 1979.

⁷⁵³ BASSNETT-McGUIRE, S., *La Traduzione. Teorie e pratica*, Bompiani, Milano, 1993, p. 28. “Per la stessa ragione per cui il chirurgo, operando sul cuore, non può trascurare il corpo, un traduttore che tratti il testo isolandolo dalla cultura, agisce a suo rischio e pericolo”.

negli stessi termini era stato fino ad ora affermato soltanto dall'art. 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La stessa Unione europea riconosce, afferma e, entro certi limiti⁷⁵⁴, pratica il multilinguismo. Le conseguenze di questa politica non sono di poco conto né sotto il profilo economico⁷⁵⁵, né sotto il profilo sociale: una politica di multilinguismo può migliorare le opportunità nella vita dei cittadini, aumentandone le possibilità di occupazione, facilitandone l'accesso ai servizi e all'esercizio di diritti e accrescendo la solidarietà, grazie ad un maggior dialogo interculturale e una migliore coesione sociale⁷⁵⁶, come ribadito anche dalla comunicazione del 20 aprile 2007 del Dipartimento per le Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il multilinguismo comporta l'accettazione e il riconoscimento di culture diverse.

È quindi riduttivo nel contesto dell'Unione parlare di coesistenza e accettazione di culture diverse. Sarebbe forse il caso di chiamare in causa il *multiculturalismo*, inteso non solo quale constatazione di un dato contesto, ma anche come rivendicazione di un riconoscimento politico ufficiale della pluralità culturale e di un

⁷⁵⁴ Se è vero che le lingue di lavoro coincidono con le lingue ufficiali, in realtà le lingue di lavoro nelle istituzioni sono prevalentemente l'inglese e il francese, eccezion fatta per la Corte di giustizia che tradizionalmente ha adottato come lingua di lavoro interna il francese.

⁷⁵⁵ REBOUD, L., *La diversité linguistique est-elle compatible avec les exigences économiques?* in *Actes du Colloque International. La diversité linguistique dans l'Union européenne: chance ou handicap à l'heure des élargissements?* Série cahiers du Curei, n°17/2004. Qui l'Autore si domanda se la diversità linguistica può frenare la mobilità dei fattori di produzione, quali il capitale ed il lavoro, e ne dà una risposta negativa. Il capitale nella società globalizzata post anni '80 ha infatti acquisito una mobilità "perfetta", che attraverso la lingua di lavoro ignora le problematiche del multilinguismo. Infatti da sempre è la "forza lavoro" nel senso fisico del termine a determinare l'ottenimento di un impiego da parte degli immigrati, mentre il problema di integrazione sotto il profilo meramente linguistico resta sullo sfondo, poiché si inserisce in un contesto generale di scarsa preparazione di base.

⁷⁵⁶ LO JACOMO, F., *Identity and communication in plurilingual societies*, in *Plurilingualism and Communication*, ed. *Société d'Etudes Linguistique et Anthropologique de France*, Selaf Peeters, Paris, 1986.

trattamento pubblico equo di tutte le collettività culturali. Tutto ciò comporta necessariamente una conservazione delle identità culturali contrapposta alla dissoluzione della singola etnia che entra in questo modo a far parte di una associazione di comunità etniche.

Sul piano giuridico, ciò si traduce con la conservazione dei sistemi giuridici nazionali chiamati ad abdicare in favore del diritto comunitario soltanto in settori ben precisi e con la possibilità per ogni cittadino di adire nella sua lingua madre il predetto sistema giuridico sovranazionale⁷⁵⁷.

Se la questione del multilinguismo in Europa può in sostanza dirsi “costituzionalmente” definita, più ombre sussistono intorno alla sua effettiva percezione da parte dei cittadini.

In altre parole, si pone il problema relativo al plurilinguismo degli Europei, tutti potenzialmente o realmente tali⁷⁵⁸

La differenza tra multilinguismo e plurilinguismo sta nel fatto che mentre il primo caratterizza un contesto territoriale oppure una collettività nella quale coesistono due o più lingue, il secondo costituisce una proprietà dell'individuo, consiste cioè nella capacità di usare le lingue per scopi comunicativi e di partecipare all'interazione culturale, disponendo l'individuo di varie competenze in più lingue e avendo esperienze di più culture.

Seguendo la definizione di multilinguismo, si avrebbero allora molti stati di fatto all'interno dell'Unione e anche in seno ad ogni Stato membro.

⁷⁵⁷ Come dichiarato dalla Corte di giustizia nelle sentenze *Van Gend & Loos contro Amministrazione olandese delle imposte* e *Flaminio Costa contro Enel*, che sanciscono il nuovo *genus* del diritto comunitario come un sistema giuridico diverso dal diritto internazionale e dotato di effetti diretti.

⁷⁵⁸ BEACCO, J. C., *From linguistic diversity to plurilingual education*, in M. Byram, (a cura di), *Languages, diversity, citizenship, Policies for plurilingualism in Europe*, Conference Report, Council of Europe, Strasburg, 2004.

Per facilitare il plurilinguismo degli Europei, alcuni sostengono che basterebbe promuovere il bilinguismo⁷⁵⁹ (la lingua propria più l'inglese) o il plurilinguismo (inteso come l'apprendimento da parte dello stesso individuo di più lingue⁷⁶⁰), con almeno l'inglese⁷⁶¹ appreso in età precoce⁷⁶².

⁷⁵⁹ Il bilinguismo può facilitare le relazioni interculturali tra lingua maggioritaria e lingua minoritaria e costituisce un vantaggio per entrambe. In contesto scolastico, ad esempio, facilita l'apprendimento dei parlanti la lingua minoritaria per controbilanciare lo svantaggio di non appartenere al gruppo linguistico dominante, mentre in quest'ultimo aumenta la percezione di similarità di status: ALLPORT, G., W., *The nature of prejudice*, Addison-wesley, Cambridge, 1954. Uno studio recente condotto sugli Stati Uniti ha poi mostrato che i bambini che seguivano un corso bilingue di inglese e spagnolo si consideravano più simili a quelli dell'altro ceppo linguistico. La doppia lingua contribuisce a ridurre la percezione di diversità ed è un efficace viatico per un dialogo più paritetico: WRITGHT, S., C., e TROPP L., R., *Language and intergroup contact: investigating the impact of bilingual instruction on children's intergroup attitudes*, in *Group Processes and Intergroup Relations*, 2005, pp. 309-328. Il bilinguismo non costituisce che uno dei mezzi con cui lo Stato può decidere di regolare la materia linguistica: citiamo qui il *non-intervento*, (Australia e Paraguay, che non prendono posizione), *l'assimilazione* (Cina Indonesia e Brasile ne sono l'esempio e attuano una politica linguistica che tenta di assorbire le minorità linguistiche nella massa maggioritaria), *la separazione territoriale* (come nel caso di Svizzera, Belgio, India e Camerun), *bilinguismo istituzionale* (il governo funziona in una o più lingue predeterminate, come Canada, Haiti e Finlandia), *autonomia regionale* (quando la popolazione di una porzione isolata di un paese utilizza una lingua differente dal resto degli abitanti del paese come Porto Rico, Groenlandia), *recupero linguistico* (quando il governo di un paese colonizzato decide di riprendere come lingua ufficiale una lingua ancestrale).

⁷⁶⁰ Parere del Comitato delle regioni sul Multilinguismo, (2008/C 257/06) Gazzetta ufficiale n. C 257 del 09/10/2008, pp. 30–35, in cui si dà atto del fatto che nelle relazioni bilaterali tra i popoli dell'Unione europea bisognerebbe dare la preferenza a una delle loro lingue, piuttosto che a una terza lingua "universale", e si ribadisce l'importanza che l'Unione europea si faccia promotrice dell'idea di una "lingua adottiva" personale.

⁷⁶¹ La possibilità di mantenere in uso le lingue minoritarie e/o regionali o addirittura locali in Europa non va valutata unicamente in base ai costi derivanti dal loro insegnamento. Un'abbondante letteratura in materia sostiene ormai la tesi secondo cui l'insegnamento precoce di una lingua favorisce l'elasticità mentale e sviluppa capacità cognitive che risultano utili per l'apprendimento futuro, creando inoltre una "passerella" verso altre lingue più o meno strettamente imparentate con quella appresa originariamente. Sul lungo termine, non è quindi sufficiente, per garantire la conservazione del patrimonio linguistico, trasmetterlo fin dalla più tenera età, oppure riabilitarlo nella sfera pubblica oltre che privata, ma si deve anche tenere presente che per vivere una lingua deve essere parlata e inserita in un contesto che ne favorisca l'esistenza pubblica e di conseguenza sociale: è dunque inutile apprendere una lingua nella scuola primaria per poi abbandonarla nella scuola secondaria. Così il Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: *Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo*, COM(2005) 596 su Gazzetta ufficiale n. C 324 del 30/12/2006, pp. 68–73.

⁷⁶² BLONDIN, C., *Les langues étrangères dès l'école maternelle où primaire, conditions et résultats*, De Boeck, 1998.

Questa soluzione è anche caldeggiata da Hagège⁷⁶³, fautore dell'adozione di un metodo di apprendimento "a tre lingue", dove la prima sia la lingua nazionale, la seconda la lingua di un Paese limitrofo, cioè della regione linguistica straniera più vicina, con la quale il madrelingua è destinato ad avere dei contatti diretti e utili, mentre la terza una lingua internazionale diffusa, che gli consenta di completare utilmente le prime due.

Conviene a questo punto introdurre il concetto di diglossia, che riguarda i casi in cui la lingua utilizzata per gli impieghi colti, formali e ufficiali è diversa e utilizzata alternativamente a quella usata nella comunicazione familiare e nei rapporti sociali normali⁷⁶⁴.

Nonostante tutte queste differenze e soluzioni, la lingua che costituisce l'ago della bilancia nel contesto multilingue dell'Unione europea è indubbiamente l'inglese. Ma *quale* ?

3.2 L'inglese internazionale

L'inglese è una lingua creativa e duttile, semanticamente semplice che, per dirla con Truchot, "s'impone soprattutto nei campi della ricerca scientifica, dell'impresa, della cultura mediatica e, quindi, nella formazione"⁷⁶⁵.

⁷⁶³ HAGÈGE, C., *Le souffle de la langue, Voies et destins des parlers de l'Europe*, Odile Jacob, Paris, 1992 e HAGÈGE, C., *L'enfant à deux langues*, Odile Jacob, Paris, 1996.

⁷⁶⁴ BERRUTO, G., *Prima lezione di sociolinguistica*, Il Mulino, Bologna, 2004.

⁷⁶⁵ TRUCHOT, C., *Le condition du Plurilinguisme en Europe*, in *Les langues de l'Europe de demain*, sotto la direzione di CARTON, F., e DELEFOSSE, J. M. O., Presses de la Sorbonne Nouvelle, Toulouse, dicembre, pp. 79-87.

La capillare diffusione di neologismi inglesi dell'informatica si deve indubbiamente al fatto che il gruppo sociale che si occupa di tale settore in Italia padroneggia di fatto la lingua straniera, così come fisici, genetisti, biologi, economisti e altri specialisti.

Il mondo scientifico e accademico si è quindi adattato a pubblicare articoli e organizzare convegni in inglese, iniziando ad avvertire la mancanza di un manuale che guidasse ricercatori e tecnici non anglofoni nella redazione dei risultati delle loro ricerche.

Questa esigenza è stata percepita da Swales⁷⁶⁶ e sviluppata da Riabtseva, che nella prefazione del suo volume, *English for Scientific Purposes. Guide for Academic Writing*, afferma che il suo obiettivo è quello di insegnare una scrittura in inglese “stilisticamente adeguata” a ricercatori che si trovino a dover redigere un articolo scientifico non avendo l'inglese come prima lingua d'uso⁷⁶⁷.

Fin qui, nessun problema. Anzi, sembra si possa dare una ricetta semplice ma efficace al problema della comunicazione in contesti multilingui.

La questione si complica se si considera che la lingua, veicola una cultura che non è un “blocco monolitico uniforme”, bensì il prodotto di interferenze socioculturali tra le caratteristiche individuali (essere francofoni di Nantes o spagnoli di Malaga, adolescenti o anziani) e

⁷⁶⁶ SWALES, J., *Genre Analysis. English in Academic and Research Setting*, CUP, Cambridge, 1985, p. 209.

⁷⁶⁷ RIABTSEVA, N., *English for Scientific Purposes. Guide for Academic Writing*, Flinta Nauka, Moskva, 1999. L'Autrice nella sezione *Results and their interpretation* fornisce circa 200 costrutti per concludere l'articolo, otto dei quali solo per completare la frase *As our results/observation indicate, [...] (there is ample evidence to suggest that P (is related to Q); ...there is a connection (relationship) between P and Q,; [...] the rate of P depends on/changes with the amount of Q , ecc.)*.

l'ambiente sociale (familiare o lavorativo), che, secondo Riley⁷⁶⁸, determina un'identità sociale. Risulta quindi fondamentale, nel momento in cui si impartisce un'educazione interculturale, utilizzare un approccio interpersonale e non internazionale.

L'argomento di come salvaguardare il valore del multilinguismo in un'Europa sempre più allargata è già stato ampiamente dibattuto. Nel 1999 il vicepresidente del Parlamento europeo Jean-Pierre Cot, a capo di un gruppo di lavoro incaricato di elaborare una relazione per l'Ufficio di Presidenza sulle conseguenze economiche e organizzative derivanti dal crescente numero di lingue di lavoro. La relazione⁷⁶⁹ evidenziava il rischio democratico legato alla potenziale discriminazione linguistica che si sarebbe verificata se si fossero richieste ai Membri del Parlamento competenze linguistiche per ascoltare, leggere e partecipare alla vita politica dell'Unione. La detta relazione prospettava la soluzione del "plurilinguismo controllato", ossia l'uso di lingue ponte (*pivot*) nelle traduzioni per salvaguardare il principio di uguaglianza tra tutte le lingue e limitare al contempo la crescita dei costi.

Per quanto riguarda l'interpretazione, si applica alle nuove lingue il metodo della cosiddetta interpretazione bi-attiva, per cui un interprete è in grado di tradurre verso due lingue. Si pone inoltre un filtro alle richieste delle segreterie, attraverso l'instaurazione di un meccanismo di previsione delle reali esigenze, finalizzato alla riduzione di costi di traduzione e di interpretazione

⁷⁶⁸ RILEY, P., *L'éducation interculturelle* in *Les langues de l'Europe de demain*, sotto la direzione di CARTON F. e DELEFOSSE, J.M.O., Presses de la Sorbonne Nouvelle, Toulouse, 1994, pp. 53-57.

⁷⁶⁹ Relazione COT, PE 278.274, approvata dall'Ufficio di Presidenza il 13 aprile 1999.

Nel 2001 fu poi costituito presso l'Ufficio di Presidenza il Comitato di coordinamento per affrontare le molteplici conseguenze dell'allargamento. Questo comitato produsse, relativamente al tema del multilinguismo, la relazione Podestà⁷⁷⁰, con la quale si ribadì l'interdipendenza dei concetti di democrazia e plurilinguismo, proseguendo nel solco tracciato dalla relazione COT⁷⁷¹.

La scelta del plurilinguismo controllato venne approvata con la risoluzione del Parlamento del 14 maggio 2003, e nell'aprile del 2004 venne inserita la norma transitoria di cui all'ex art. 139 (ora 146) del Regolamento del Parlamento europeo⁷⁷². Nell'aprile 2004 venne anche adottata una nuova versione del Codice di condotta per il plurilinguismo⁷⁷³, e nel giugno dello stesso anno venne presentata una seconda relazione Podestà. Entrambi i documenti subordinavano l'erogazione dei servizi linguistici ad una necessità reale, manifestata e circoscritta ai luoghi di lavoro abituali, sensibilizzando gli utenti al problema economico.

Il Codice di condotta ha valore di regolamentazione amministrativa interna e, pur ribadendo i principi linguistici dei trattati, ne disciplina l'attuazione nel caso in cui non fossero disponibili i servizi richiesti. Lo scopo dichiarato del Codice è di rispettare il valore del multilinguismo, ottimizzando l'allocazione delle risorse attraverso

⁷⁷⁰ PE 350.382/BUR/vol 2/ DT 9, paragrafo 2.

⁷⁷¹ Il documento 9 elaborato dal comitato di coordinamento prevedeva inoltre l'interpretazione esclusivamente bi-attiva per le nuove lingue, con estensione graduale del sistema alle vecchie lingue entro il 2009, lo studio delle possibilità di interpretazione a distanza, l'interpretazione da e verso le lingue dei soli membri titolari di ciascun organo parlamentare, con esclusione dei supplenti, una miglior distribuzione delle riunioni sui giorni della settimana, la responsabilizzazione degli utenti attraverso una fatturazione nell'ambito di un bilancio fisso.

⁷⁷² Risoluzione adottata dalla plenaria il 01.04.2004. P5_TA(2004)0264.

⁷⁷³ Codice di condotta per il plurilinguismo adottato dall'Ufficio di Presidenza l'8 febbraio 1999. Documento PE 388/978/ BUR, disponibile al sito: <http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=155&pageRank=3&language=IT>.

l'individuazione delle reali esigenze linguistiche, responsabilizzando gli utenti e incitandoli a pianificare le loro richieste.

Le segreterie dei Membri del Parlamento sono cioè chiamate a definire un profilo linguistico di interpretazione ed un programma di traduzioni; qualora non sia possibile soddisfare interamente le loro richieste, l'erogazione dei servizi linguistici avviene secondo una lista di priorità⁷⁷⁴ previamente stabilita.

Nel marzo 2004 il deputato Dell'Alba, nella sua relazione presentata alla commissione per gli affari costituzionali⁷⁷⁵, si rendeva conto che il plurilinguismo controllato avrebbe portato ad una preponderanza delle lingue più diffuse e concludeva con la proposta di lanciare l'utilizzo di una lingua neutra come l'esperanto, in grado di offrire un'alternativa realmente democratica alla comunicazione transculturale. Questa soluzione, per quanto apparentemente insolita, era già stata oggetto di interrogazioni parlamentari di diversi gruppi⁷⁷⁶ e aveva altresì suscitato il vivo interesse di alcuni linguisti come Umberto Eco, che si domandava se una risposta al problema della torre di Babele dell'Unione non potesse rinvenirsi nell'adozione di una lingua internazionale ausiliaria da usarsi come il latino del medioevo, lingua politica, accademica ed ecclesiastica.

Una tale soluzione ha il pregio di non incontrare le resistenze delle lingue minoritarie di fronte al rischio che in una futura unione

⁷⁷⁴ RICCI, G., *Il principio del Plurilinguismo nella pratica dei lavori parlamentari, il plurilinguismo integrale controllato*, atti del Convegno *Le politiche linguistiche delle Istituzioni europee dopo l'allargamento*, Como, 15-16 aprile 2005.

⁷⁷⁵ Relazione approvata in commissione il 16.03.2004, depositata il 17.03.2004 per la plenaria come A5-0153/2004 (PE 315.126).

⁷⁷⁶ Nella legislatura 1999-2004 interrogazioni alla commissione dei deputati: Marco CAPPATO del 12 febbraio 2004 (E-0537/04); Maurizio TURCO del 25 Gennaio 2002 (E-0075/02); Cecilia MALMSTROEM del 27 settembre 2001 (E-2631/01); Richard CORBETT del 31 gennaio 2000 (E-0188/00); John McCARTIN del 16 dicembre 2009 (E-2407/99); John CUSHANAHN del 16 dicembre 1999 (E-2376/09).

europea possa prevalere la lingua di una sola nazione. Gli Stati che hanno poche possibilità di imporre la propria lingua e che temono il predominio di quella altrui (e dunque tutti meno uno) potrebbero iniziare a sostenere l'adozione di una Lingua Internazionale Ausiliaria (LIA)⁷⁷⁷. Per quanto suggestive, queste proposte sono rimaste soltanto teoriche, e la reale lingua usata all'interno delle istituzioni è attualmente l'inglese.

Dalla prospettiva del linguaggio giuridico, la domanda che ci poniamo è se può l'inglese diventare la lingua giuridica comune in Europa.

Un'affascinante risposta è già stata data da Olivier Moréteau⁷⁷⁸, che delinea due situazioni diverse a seconda che il discorso riguardi l'inglese prodotto dalle giurisdizioni internazionali o usato nelle pratiche commerciali oppure il caso degli Stati che tentino di armonizzare il diritto privato creando diritto uniforme. Il primo caso non pone problemi: si pensi all'impiego di termini come *due diligence*⁷⁷⁹, *data room*⁷⁸⁰, e *term sheet*⁷⁸¹ (quest'ultimo mai tradotto

⁷⁷⁷ Il precedente storico non esiste ma, nota l'Autore, la civiltà è evoluta in termini di media, turismo, abbattimento delle frontiere, mercato comune in modo tale che se etichette dei giocattoli, messaggi pontifici e legislazione fossero emessi in una LIA, le popolazioni finirebbero per impararlo, come è accaduto per lo spagnolo in California e a New York, dove ha affiancato l'inglese dei Wasp, per secoli unico idioma del *melting pot* statunitense: ECO, U., *La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea*, Laterza, Bari, 1993, pp. 358-362.

⁷⁷⁸ MORETEAU, O., *L'anglais pourrait-il devenir la langue juridique commune en Europe?* in *Les multiples langues du droit européen uniforme*, sous la direction de R. Sacco e L. Castellani, Harmattan, Italia, 1999.

⁷⁷⁹ Cfr. Relazione finale del consigliere auditore nel caso COMP/ M.3333 — SONY/BMG (ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA, della Commissione, del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 162 del 19.6.2001, p. 21). Testo rilevante ai fini del SEE.

⁷⁸⁰ Sempre tradotto con *sala dati*, ma recentemente lasciato in inglese anche nella versione italiana di Comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE); CE: Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2007, riguardante l'aiuto di Stato C 53/06 (ex N 262/05, ex CP 127/04) a favore di Glasvezelnet Amsterdam per un investimento della città di Amsterdam in una rete di

nelle versioni italiane dei documenti citati in nota) “spontaneamente” mutuati dall’inglese e usati nel diritto commerciale interno con il significato di *diligenza e sala dati*.

L’inglese utilizzato in quei contesti sarebbe usato in maniera tecnica, come una *lingua franca*⁷⁸², allo stesso modo del latino ai tempi dei Glossatori e Commentatori⁷⁸³.

Quella lingua non costituiva certo l’espressione dell’imperialismo romano dell’età di Cesare e Augusto, bensì il mezzo di trasmissione di istituti giuridici di una civiltà oramai tramontata⁷⁸⁴. Era il linguaggio di quel sostrato di notai, ecclesiastici, avvocati che, elaborando quel maestoso sistema giuridico universale costruito sulla piattaforma romana e canonica, conosciuto sotto il nome *ius commune*⁷⁸⁵, hanno tessuto per primi la tela dell’unità giuridica europea⁷⁸⁶.

comunicazione fibre-casa (FttH) [notificata con il numero C(2007) 6072] (Testo rilevante ai fini del SEE) 2008/717/CE: Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2008, relativa all’aiuto di Stato C 46/07 (ex NN 59/07) cui la Romania ha dato esecuzione a favore dell’azienda Automobile Craiova (ex Daewoo România) [notificata con il numero C(2008) 700] (Testo rilevante ai fini del SEE); Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/M.4439 — Ryanair/Aer Lingus (ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, p. 21); Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 13 luglio 2006.

⁷⁸¹ 2005/407/CE: Decisione della Commissione, del 22 settembre 2004, relativa all’aiuto di Stato al quale il Regno Unito intende dare esecuzione in favore di British Energy plc [notificata con il numero C(2004) 3474] (Testo rilevante ai fini del SEE).

⁷⁸² PASA, B., *Diritto contrattuale europeo ed inconsistenza terminologica*, in *Diritto contrattuale europeo tra direttive comunitarie e trasposizioni nazionali*, Giappichelli, Torino, 2007.

⁷⁸³ Ci si riferisce alla instancabile opera dei giuristi del Duecento, *umbra futurorum* di quelli odierni, poiché per primi tentarono di armonizzare *iura propria* e *ius commune*, come oggi si tenta di armonizzare normativa nazionale e normativa comunitaria.

⁷⁸⁴ STEIN, P., *I fondamenti del diritto europeo*, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 94-96.

⁷⁸⁵ GROSSO, P., *L’ordine giuridico medioevale*, Editori Laterza, Bari, 2006, p. 54. Lo *ius commune* non è stato un fenomeno omogeneo, poiché indica un fenomeno giuridico che va dal XII secolo al XVII ed è caratterizzato da diversi gradi di intensità: nel corso del XV secolo la *communis opinio doctorum* ha visto scemare la sua autorità. Questo affievolimento ha avuto come conseguenza la trasformazione dello *ius commune* da fenomeno dottrinale a fenomeno giurisprudenziale: GORLA, G., *La “communis opinio totius orbi” et la réception jurisprudentielle*

Si giustificerebbe così la scelta dell'inglese come lingua comune, riconoscendone la valenza di lingua già scelta dalle nazioni per le finalità sinallagmatiche dello scambio di beni e nozioni tra giuristi o operatori economici di Stati diversi, con buona pace di chi riscontrerebbe l'affermarsi di una cultura egemonica o imperialista, come ad esempio viene talora percepita quella angloamericana. Nell'accettare che l'inglese possa ricoprire un ruolo di primo piano, l'Autore distingue tra *linguaggio giuridico comune* e *lingua giuridica*, inscindibile dal prodotto della cultura giuridica inglese, come gli istituti del *common law*.

Questo inglese sarebbe scevro da connotazioni nazionali, un "inglese neutro, internazionale e universale"⁷⁸⁷, usato metapositivamente attraverso il ricorso convenzionale ai suoi genotipi⁷⁸⁸, con l'indubbio difetto di essere più farraginoso e meno chiaro di quello britannico: spesso l'inglese internazionale, parlato e scritto dai non madrelingua, è più ampolloso, usa parole che non esistono, ma che sono calcate in maniera verosimile su sostantivi che

du Droit au cours des XVIe, XVII et XVIII siècles dans la "Civil Law" et la "Common Law", in *New Perspectives for a Common Law of Europe*, 1978, p. 118.

⁷⁸⁶ Ancora oggi le formule latine utilizzate in campo giuridico sono incluse nei dizionari giuridici latini di molti paesi, ma non sempre le espressioni hanno un significato uguale: la parola *exitus* significa nel latino giuridico di Austria e Germania *decesso*, mentre in quelli di *common law* ha il significato di *figlio, provento derivante da terreni*: MATTILA, H. E. S., *Comparative Jurilinguistics: a discipline in statu nascendi*, in *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento, Redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e il loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo*, Atti del Convegno di Como del 15-16 aprile 2005.

⁷⁸⁷ MORETEAU, *op. cit.*, p. 160.

⁷⁸⁸ SACCO, R., *Traduzione giuridica*, in *Digesto*, 2000; il vocabolo giuridico non ha necessariamente un solo significato. Il *contract* inglese è imperniato sulla *consideration*, che manca nel *contract* dei PRINCIPI UNIDROIT. Il giurista di *common law* accetta il ricorso ad una categoria generale, così come l'art. 1321 c.c. it. identifica il contratto con l'accordo di due o più persone, mentre l'art. 1325 specifica, quasi in rapporto di genere a specie, i suoi ulteriori requisiti.

hanno la stessa radice, inverte la sintassi del discorso⁷⁸⁹. Ciononostante, una volta che si conviene su un termine e lo si utilizza pacificamente nell'accezione convenuta, e che questa interpretazione è supportata da una crescente prassi e giurisprudenza internazionale, quel termine può a buon diritto essere usato senza correre il rischio di fraintendimenti. È il caso dell'atto nullo nei paesi di *civil law*, ma *void* in quelli di *common law*: l'utilizzo di una terminologia neutra ha portato ad usare piuttosto l'espressione *is a nullity*, così come *obligee* e *obligor* al posto di *créancier* e *débiteur*, sulla scia dei termini proposti all'articolo 1.10 dei Principi UNIDROIT⁷⁹⁰.

Proprio in occasione dell'elaborazione di principi e progetti di codici europei, il lavoro dei vari Comitati di giuristi implica "una traduzione dalla lingua del singolo operatore alla lingua comune o alla lingua del modello legislativo preso come base della lingua di lavoro, e un successivo trapianto dalla lingua di lavoro comune alle lingue nazionali"⁷⁹¹.

L'elaborazione di una terminologia neutra non è una chimera: oltre al ben noto precedente canadese⁷⁹², per cui i testi giuridici sono

⁷⁸⁹ Silvia Ferreri riporta l'esempio della parola *opportuneness*, così come utilizzata al punto 4.3 della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su *Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo- Un Piano d'Azione*, apparsa sulla GUCE C63 del 15 marzo 2003 che, pur chiaramente ricalcata sul sostantivo *opportunity*, non esiste nell'inglese britannico. FERRERI, S., *Comunicare in un contesto internazionale*, in JACOMETTI, V., - POZZO, B., (a cura di), *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento. Redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo*, Giuffrè, Milano, 2006.

⁷⁹⁰ MACKAAY, E., *La traduction du nouveau Code civil néerlandais en anglais et en français*, in GEMAR, J.-C., - KASIRER, N., (eds.), *Jurilinguistique: entre langue set droits*, Bruxelles-Montréal. Bruylant-Les éditions Thémis, 2005.

⁷⁹¹ SACCO, R., *Prospettive della scienza civilistica italiana all'inizio del nuovo secolo*, in *Rivista di diritto civile*, parte prima, 2005, pp. 417-441.

⁷⁹² Dal 1868 in Québec leggi e regolamenti sono bilingui, per permettere ai cittadini anglofoni e francofoni di accedere al diritto indifferentemente in inglese o in francese. Dal 1973 è ufficialmente bilingue anche la provincia del Nouveau-Brunswick. Si parla quindi di *Common Law En Français (CLEF)* e di *Droit Civil en Anglais (DCA)*. Poiché il vocabolario giuridico

“pensati” fin dall’inizio in inglese e in francese⁷⁹³, procedura che consente di ottenere una maggiore chiarezza del linguaggio normativo non soggetto alle costrizioni che sono proprie della traduzione⁷⁹⁴ e che spesso obbligano a compromessi con la lingua di arrivo⁷⁹⁵, c’è il caso di paesi come Lussemburgo e Inghilterra, in cui ci si è abituati a leggere le definizioni per comprendere il senso da dare ai termini utilizzati in regolamenti e direttive.

inglese non conteneva evidentemente tutti i termini necessari per dare un nome a tutti gli istituti giuridici del *droit civil* è stato necessario creare dei termini nuovi, per “prestito”, per calco o attraverso la creazione di un neologismo. Per esempio *trust*, che resta invariato nel primo caso, “cofiduciaire”, “equità”, “gouverneur en conseil” che vengono tradotti con “good morals”, “acquests” e “interdicted person” nel secondo: DIDIER, E., *La traduction juridique en Europe. Etat et perspectives de la Common Law en Français*, in *Les multiples langues du droit européen uniforme*, sous la direction de R. Sacco e L. Castellani, Harmattan, Italia, 1999.

A proposito della provincia del Nouveau Brunswick, Géard CORNU nota come il regime linguistico adottato consenta ai cittadini di trarre benefici sotto il profilo della certezza del diritto e della libertà linguistica, poiché la popolazione francofona è anche esperta di diritto del *common law*. CORNU, G., *Rapport de synthèse*, in MOLFESSIS, N., *Les mots de la loi*, Paris, economica, 1999.

⁷⁹³ ŠARČEVIĆ, S., *New approach to legal translation*, The Hague-London-Boston: Kluwer Law International, 1997, pp. 235-236. L’Autrice riassume i cinque diversi metodi di *drafting legislativo* bilingue, utilizzati oramai da tempo nella redazione della legislazione federale: *alternative drafting* (in cui i redattori si dividono il lavoro per poi scambiarselo e tradurre la parte mancante nella propria lingua), *shared drafting* (procedimento simile al metodo appena spiegato, in cui la spartizione del lavoro avviene nella misura del 50%), *double entry drafting* (in cui lo schema viene redatto congiuntamente da entrambi i *drafters*), *parallel drafting* (in cui i *drafters* redigono lo schema e i *drafters* discutono il testo di legge articolo per articolo insieme, salvo poi redigerlo separatamente) e *joint drafting* (alla discussione articolo per articolo è associata la redazione congiunta). L’Autrice rileva poi come nel caso dello *shared drafting* si possa parlare di traduzione, mentre il metodo del *joint drafting*, ideale per quanto riguarda la co-produzione del testo legislativo, è difficilmente attuabile, perché necessita di tempi molto lunghi, ma si presta a garantire la sottomissione dei cittadini ad una sola legge. A questo proposito CAO, D., *Translating Law*, Multilingual Matters Ltd., Clevedon-Buffalo-Toronto, 2007, parla di una finzione giuridica necessaria a garantire l’autenticità dei testi normativi redatti in sistemi multilingue.

⁷⁹⁴ GRENON, A., *The interpretation of bilingual and bijural federal legislation in Canada*. Session on the interpretation of multilingual texts. XVIIth International Congress of Comparative Law, Utrecht, International Academy of Comparative Law, 2006. L’Autrice analizza l’importanza delle leggi di armonizzazione del diritto federale con il *droit civil* (*Federal Law-Civil Law harmonisation Acts*) periodicamente emesse per uniformare la terminologia. Ad esempio, in materia di proprietà, i testi anglofrancesi parlano di *real property or immovable* e di *immeubles où de biens réels*, a sottolineare la specificità di ogni sistema giuridico nella legge federale (la proprietà nei sistemi di *common law* è divisibile, in quelli di *civil law* è unitaria), non ad annullarle attraverso un’omologazione.

⁷⁹⁵ GALLAS, T. *Corelazione e traduzione giuridica nella legislazione multilingue, in particolare quella comunitaria*, in *Quaderni, Libri e Riviste d’Italia*. 43, *La traduzione-Saggi e documenti IV*, Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Roma, 1999, pp.135-147.

Non che il francese sia una lingua prossima all'estinzione: come nota Tosi, il fatto che le istituzioni europee siano ubicate in paesi francofoni come Francia, Belgio e Lussemburgo favorisce i contatti tra i funzionari e il mondo culturale francofono, con un effetto tutto sommato positivo ai fini della difesa della lingua⁷⁹⁶. Per di più, sembra potersi affermare che chi non possiede una buona dimestichezza con il francese, non scrive in quella lingua, non da ultimo per la complessità dell'ortografia, mentre non si ha di solito alcuna remora a cimentarsi con l'inglese scritto. Quest'ultimo viene infatti considerato alla stregua di un *pidgin*⁷⁹⁷, facile da impiegare ai fini di una comunicazione immediata, complice la diffusa idea secondo cui la lingua di Shakespeare *appartiene a tutti e sembra non avere regole*⁷⁹⁸.

L'esigenza che affiora da qualunque prospettiva si affronti la questione è quella di una comunicazione rapida e certa tra le genti facenti parte di un sistema giuridico multilingue che, come si è detto, deve garantire il rispetto di tutte le lingue (e culture) ufficiali.

Il bisogno di comprensibilità e coerenza fu avvertito già dal Consiglio europeo riunito ad Edimburgo nel 1992 e successivamente ribadito nella dichiarazione n. 39 relativa alla qualità redazionale della

⁷⁹⁶ TOSI, A., *Language and Society in a Changing Italy*, Multilingual Matters, Ltd, Cleveland/Buffalo/Toronto/Sydney, 2001 p. 252.

⁷⁹⁷ Mescolanza recente di due o tre lingue che serve a permettere la comunicazione tra gruppi linguistici di una stessa comunità. I *pidgins* sono utilizzati unicamente in un aspetto singolo della vita quotidiana e non costituiscono mai una lingua madre, ma solo una versione semplificata della lingua della razza dominante. Talvolta nel corso del tempo la popolazione non dominante perde la propria lingua, e il *pidgin* diventa madre lingua. In questo caso si parla di creolo, che ha *status* di lingua. BEAUDOIN, M., *Lexique de la linguistique*, LINGQ 200. L'Europa fu teatro di ulteriori esperienze linguistiche riconducibili al *pidgin*: si pensi al *sabir*, lingua franca a base prevalentemente italiana, diffusa fino al Novecento lungo le coste del Mediterraneo e al *russenorsk*, combinazione di russo e norvegese utilizzato dai pescatori russi e dai commercianti norvegesi che operavano nel mare Artico, dalla fine del XVIII secolo fino alla prima metà del XX.

⁷⁹⁸ WAGNER, E. - MARTIN, T., *Fighting the fog at the European Commission*, in *Terminologie & Traduction*, 2, Commission des Communautés européennes, Bruxelles/Luxembourg, 1998, p. 11.

legislazione comunitaria, allegata all'atto finale del Trattato di Amsterdam. L'art 220, primo comma, del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 affida alla Corte di giustizia delle Comunità europee (in prosieguo CGCE) il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del Trattato sull'Unione europea.

I criteri di interpretazione del diritto comunitario sono quindi di matrice giurisprudenziale, e quindi molto legati al caso singolo. Se in un primo momento la Corte affermava nelle sue sentenze principi generali destinati ad essere linee guida per le giurisdizioni nazionali, con il proliferare dei ricorsi e dei rinvii pregiudiziali progressivamente crescenti in seguito agli allargamenti del 2004 e del 2007 e alle nuove competenze affidate alla Corte con il Trattato di Amsterdam 2001, Nizza 2003 e Lisbona 2007, le decisioni della Corte di Lussemburgo si sono fatte via via più legate al caso singolo e di portata meno generale.

Per meglio comprendere l'attività della Corte di giustizia e le sue scelte in materia di interpretazione di diritto comunitario⁷⁹⁹ non si può prescindere dall'analisi delle tecniche legislative di redazione del diritto comunitario, profondamente influenzate dal regime del multilinguismo.

⁷⁹⁹«It should also be observed that even if Regulation No 3887/92 may present difficulties of interpretation, a careful reading of it makes it possible to apprehend the meaning and consequences of applying its provisions, which are aimed at professionals in the relevant area.» Sentenza C-63/2000.

3.3 Il *drafting* normativo

La parola *drafting* indica l'attività di elaborare un testo di legge o una bozza del testo di legge, quindi la persona o il gruppo di persone che materialmente stende il testo legislativo, e anche il complesso di conoscenze, problemi e soluzioni che da questi devono essere possedute. È un'operazione che si attua mettendo a punto la tecnica della formazione, ossia la tecnica della transposizione di una volontà politica in un testo normativo⁸⁰⁰. Un buon *drafting* evita l'impiego di espressioni di incerto significato e parla del processo di formazione delle regole giuridiche come categoria teorica generale in grado di abbracciare le singole figure di interventi regolativi presenti nell'ordinamento giuridico.

Secondo l'Oxford Dictionary si intende per *draft* “*a preliminary written version of a speech, document, etc; a rough preliminary outline of scheme; a sketch of work to be carried out*”. Questa definizione veicola l'idea di un lavoro incompiuto, *in progress*, sia esso un discorso, un documento, un testo di legge o un contratto.

Preparare un *draft* è fare opera di *drafting*. Con l'utilizzo del gerundio il sostantivo diventa pervasivo: il *drafting* assurge a vera e propria tecnica con la quale si redigono documenti, testi, discorsi che hanno per denominatore comune un elemento progettuale, ben rappresentato dal carattere preliminare del testo o dall'aggettivo *rough*.

Le norme di fonte comunitaria, con lo scopo di raggiungere obiettivi di certezza ed evitare ambiguità, arrivano a descrivere il modo con cui debbono intendersi le espressioni adoperate. Il loro carattere

⁸⁰⁰ RUSSO, E., *L'interpretazione dei testi normativi comunitari*, Giuffrè, Milano, 2008.

dettagliato, talora didascalico, avvicina il testo comunitario più ad un regolamento che ad una legge recante norme generali ed astratte.

Se il *legal drafting* ha avuto scarsa fortuna negli ordinamenti di *civil law*, bisogna ricercare la causa nella tradizionale⁸⁰¹ insofferenza del potere legislativo a subire interferenze di carattere tecnico alla sua essenziale prerogativa di *legem condere*, interferenze che con la scusa di governare la normazione potrebbero pretendere di sindacarne od orientarne il merito o le scelte.

Ma demonizzare il *drafting* per un tale motivo è senza dubbio sbagliato, poiché si perderebbe il raggiungimento dell'obiettivo del *drafting*: individuare la norma, così da garantirne una migliore comprensione.

Infatti, anche se il giurista si è storicamente disinteressato al *drafting*, percependolo come una mera tecnica di redazione delle proposizioni normative, è pur vero che il bisogno di leggi chiare, semplici e applicate in conformità agli scopi di chi le ha redatte risale alla democrazia ateniese.⁸⁰²

Vale la pena ricordare ciò che è stato sommariamente esposto nel Cap. 1, cioè il fenomeno di come la codificazione del diritto francese, inserita in uno stato di profonda divisione della Francia, soprattutto sul piano giuridico e linguistico, tra i popoli del centro-sud, governati dal diritto romano, e quelli del centro nord, dove vigeva un frastagliato diritto consuetudinario, abbia comportato la nascita, in soli quattro mesi, di un'opera che ha costituito il modello per i paesi di *civil law*.

È ormai noto che l'oscurità legislativa è spesso il frutto avvelenato di un sistema politico debole, che finisce per scaricare le

⁸⁰¹ VAN CANAEGEM, R. C., *I signori del diritto*, Giuffrè, Milano, 1991.

⁸⁰² LEONI, B., *La libertà e la legge*, Liberilibri, Macerata, 1995.

proprie tensioni sul sistema giudiziario, costretto suo malgrado a estrarre principi e massime giuridiche dalle vuote formulazioni della legge⁸⁰³.

Si sta quindi progressivamente affermando l'idea che il giurista, per evitare danni maggiori, debba prendere parte alla produzione della norma e ai percorsi che essa deve compiere per essere chiara e intelligibile e inserirsi facilmente nel contesto in cui deve essere attuata⁸⁰⁴. E questo perché se la soggettività del comprendere non è un elemento superabile con le tanto citate oggettività e neutralità dell'interpretazione, anche l'attività di *drafting* intesa come "progettazione di senso e di direzione" è parte immanente di quel *circolo ermeneutico*⁸⁰⁵ per cui punto di partenza dell'interpretazione non è tanto o solo il testo da interpretare, ma il fatto, cioè il problema alla cui soluzione occorre giungere. E il *legal drafting* diventa guida dell'interprete che in una società complessa e globalizzata come quella attuale non può prescindere dalla finalità cui la norma tende.

È proprio questa globalizzazione sempre più accentuata a sollecitare una nuova universalità del diritto, non inteso solo come

⁸⁰³ AINIS, M., *Scienza e tecnica della legislazione: lezioni*, in *Quaderni della Rassegna Parlamentare*, XXVIII, Jovene Editore, Napoli, 2006.

⁸⁰⁴ CORTELLAZZO, M. A. – PELLEGRINO, F., (a cura di), *Guida alla scrittura istituzionale*, Laterza, Roma, 2003; FIORITTO, A. (a cura di), *Il manuale di stile: strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche*, Il Mulino, Bologna, 1997.

⁸⁰⁵ È la tesi di DI MAJO, A., *Il drafting legislativo: il linguaggio, le fonti, l'interpretazione del modo di fare le leggi e dei suoi effetti*, in *Quaderni della Rassegna di diritto civile*, diretta da Pietro Perlingeri, 2007, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2007, per cui l'interprete è parte di un circolo ermeneutico che non è una struttura interna ad un testo, che si considera come oggetto rispetto ad un soggetto, ma è una struttura cui appartiene lo stesso soggetto interpretante. Liberandosi di quella che Mengoni chiama *fallacia naturalistica*⁸⁰⁵, per cui l'interprete "scopre" qualcosa di immanente e già definito in un testo, si deve tener conto del dato della "comprensione originaria" che connota la presenza stessa dell'interprete. Questa comprensione originaria è definita dai filosofi dell'ermeneutica come "pre-comprensione", cioè come rapporto con la cosa di cui parla il testo in vista dello scopo per cui il testo è stato scritto. In questa *intuizione anticipata* si sgretola la tecnica distinzione tra soggetto interpretante e oggetto da interpretare. Il soggetto è quindi parte integrante del circolo ermeneutico.

produzione legislativa del singolo Stato nazionale, ma come risultato del condizionamento di nuovi fattori, quali la ratifica delle convenzioni internazionali⁸⁰⁶ che, come è stato efficacemente detto⁸⁰⁷, spesso modificano radicalmente i muri maestri dei singoli ordinamenti giuridici nazionali, il processo di integrazione europeo, che attraverso regolamenti e direttive ne sconquassa frequentemente l'organizzazione sistematica, l'accelerata evoluzione della scienza e della tecnica, che richiede sempre più tempestive soluzioni normative e lo sviluppo delle autonomie, che comportano una diversificazione, sovrapposizione⁸⁰⁸ e moltiplicazione dei centri di produzione normativa⁸⁰⁹.

La stessa *lex mercatoria* non è avvertita come un vero e proprio diritto straniero, dal momento che affonda le sue radici in un'esperienza culturale comune, facente parte della nostra storia giuridica. Pertanto è stata qualificata dalla Corte di Cassazione⁸¹⁰ come un ordinamento giuridico "originario", proprio della *societas*

⁸⁰⁶ È il caso dei principi dell'UNIDROIT, che rappresentano un riuscito sincretismo dei principi del *common law*, del *civil law* e della *lex mercatoria*. Essi muovono dalla consacrazione della libertà contrattuale e propongono regole semplici e chiare che riguardano la vincolatività del contratto, il principio di buona fede e i temperamenti della *reasonableness*, la formazione, l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, nonché regole sull'inadempimento e sul danno risarcibile. In generale BONELL, M. J., *An International Restatement of Contract Law. The Unidroit Principles of International Commercial Contracts*, Irvington, New York, 1994. Per un approfondimento in ottica italiana sul recepimento della disciplina dell'*hardship*, cioè dell'amministrazione delle sopravvenienze attraverso l'adattamento del contratto alle circostanze non previste e non conosciute dalle parti ad opera dell'arbitro, si veda: ALPA, G., *Il diritto privato nel prisma della comparazione*, Giappichelli, Torino, 2004.

⁸⁰⁷ VASSALLI, F., *La missione del giurista nella elaborazione della legge*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, I, Padova, 1950, e, successivamente, sempre lo stesso Autore in *Studi Giuridici*, II, Milano, 1960, pp.751 e ss.

⁸⁰⁸ Si allude qui alla Legge Regionale Lazio, 11 febbraio 2002, n.16 incorsa in declaratoria di incostituzionalità (Corte cost., 19 dicembre 2003, n. 359, in *Foro it.*, 2004, I, 1692), poiché pretendeva di qualificare e di regolare il *mobbing*, materia di potestà statale.

⁸⁰⁹ Si tratta della distinzione fatta da TUCCI, G., *La legistica come nuovo problema della moderna scienza della legislazione*, in *Quaderni della Rassegna di diritto civile* diretta da Pietro Perlingeri, Edizioni scientifiche italiane, 2007.

⁸¹⁰ Sentenza Cassazione dell'8 febbraio 1982, n. 722, in *Foro it.*, 1982, c.2285 ss., con nota di Sinisi, la quale statui che i lodi arbitrali emessi in conformità della *lex mercatoria* sono eseguibili negli Stati nazionali delle parti, indipendentemente dalla loro conformità al diritto nazionale del luogo di esecuzione. Negli stessi termini si è successivamente espressa la Cassazione francese.

*mercatoria*⁸¹¹, e distinto dagli ordinamenti giuridici nazionali, in grado però di concorrervi. Da ultimo, ma non per importanza, si ricorda il ruolo assolto dai principi generali del diritto nella convergenza degli ordinamenti: la permeabilità di questi ultimi si basa su quella uniformità di valori, quali la libertà contrattuale, la sanzione per l'atto illecito, la tutela della proprietà e dei diritti fondamentali della persona⁸¹², che costituiscono la piattaforma della tradizione giuridica occidentale.

Noi ci occuperemo in particolare del *drafting* comunitario.

3.4 Il *drafting* nel contesto multilingue comunitario

L'altalenante qualità legislativa delle norme di diritto comunitario fu evidenziata dal *Conseil d'État* francese, che già in un rapporto del 1992⁸¹³ segnalava l'oscurità della legislazione europea e l'allarmante ricorso che quest'ultima faceva alle definizioni. Nello stesso anno il Consiglio riunito a Birmingham esprimeva la necessità di avere norme più chiare e più semplici e pochi mesi dopo adottò una Risoluzione che stabilì i dieci comandamenti della redazione legislativa⁸¹⁴. Si trattava di ottime regole, ma ostava alla loro effettiva osservazione il fatto che fossero contenute in una risoluzione, atto privo di efficacia cogente.

⁸¹¹ GALGANO, F., *Lex mercatoria. Storia del diritto commerciale*, II ed., Bologna, 1999.

⁸¹² TORIELLO, F., *I principi generali del diritto comunitario*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1993 II, pp. 1 e ss.

⁸¹³ Cfr. Rapporto del *Conseil d'état. Le droit communautaire*, (Etudes et documents N.44, Paris: Rapport public, 1992).

⁸¹⁴ Risoluzione del Consiglio dell'8 giugno 1993 sulla qualità del *drafting* della legislazione comunitaria (GU C 166, 17.6.1993).

Nel 1995 fu redatto un rapporto sulla qualità della legislazione comunitaria ad opera di un comitato di esperti funzionari pubblici olandesi presieduto dal professor T. Koopmans, giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Nel 1997 i Paesi Bassi e le istituzioni europee organizzarono una Conferenza sulla qualità della legislazione europea e nazionale, il cui rapporto venne pubblicato nel 1998⁸¹⁵. Sempre nel 1997, su iniziativa della presidenza olandese del Consiglio, supportata dal Regno Unito, la Conferenza Intergovernativa di Amsterdam adottò la Dichiarazione n.39⁸¹⁶, riconoscendo “cruciale” la qualità della redazione comunitaria da implementarsi negli Stati membri e invitò le istituzioni a “stabilire con accordi comuni linee guida per migliorare la qualità redazionale della legislazione comunitaria e per adottare le misure di applicazione interna necessarie alla loro attuazione”.

L’esigenza delle istituzioni di uniformare la propria legislazione sotto l’egida di linee guida quali chiarezza, semplicità ed efficacia⁸¹⁷ ha quindi portato i servizi giuridici delle tre istituzioni a collaborare all’edizione della “Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi” che costituisce un utilissimo strumento di lavoro per tutti coloro che sono coinvolti nel processo legislativo comunitario, funzionari o Membri del Parlamento europeo.

La Guida, edita nel 2003 dall’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee, spiega ed illustra con esempi le nuove

⁸¹⁵ KELLERMANN, A. E. e altri, *Improving the Quality of Legislation in Europe*, The Hague: Kluwer Law International/The TMC Asser Institut, 1998.

⁸¹⁶ GU C 340, 10.11.1997, p. 139.

⁸¹⁷ Sono i fini cui devono tendere le tre Istituzioni, ciascuna nell’esercizio delle rispettive competenze, così come individuati dal Progetto Interistituzionale *Legiferare meglio*, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 2003 (2003/C 321/01).

politiche di chiarezza e semplicità delle istituzioni comunitarie e ha il merito di saldare, come mai era avvenuto negli altri tentativi di razionalizzazione redazionale, le problematiche di ordine giuridico con quelle di natura linguistica e di averlo fatto in modo tale che diviene difficile ricondurle ad una disciplina piuttosto che a un'altra.

Ciononostante, il contestuale richiamo ai principi generali del diritto come orientamento del procedimento interpretativo comporta che l'interpretazione continui ad essere riservata a tecnici qualificati del diritto, in quanto depositari della conoscenza dei principi⁸¹⁸, a prescindere dalla raggiunta o meno semplicità del linguaggio.

La Guida sembra finalmente riconoscere che questo amalgama di aspetti giuridici e linguistici è il vero elemento caratterizzante l'architettura comunitaria⁸¹⁹ e sintetizza gli accordi interistituzionali del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio del 22 dicembre 1998⁸²⁰ e del 28 novembre 2001⁸²¹, riguardanti rispettivamente l'individuazione di linee guida comuni per la qualità redazionale della legislazione comunitaria e l'implementazione delle modalità che consentano un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi.

Particolarmente degno di nota per il nostro discorso è il primo punto della *Guida*, che sancisce i principi cui si deve ispirare il legislatore affinché la legislazione comunitaria sia:

- *chiara*, cioè facile da capire e senza ambiguità;
- *semplice*, cioè concisa e priva di elementi non necessari;

⁸¹⁸ RUSSO, E., *L'interpretazione dei testi normativi comunitari*, Giuffrè, Milano, 2008.

⁸¹⁹ COSMAI, D., *Tradurre per l'UE. Prassi, problemi e prospettive del multilinguismo comunitario dopo l'ampliamento a est*, Seconda edizione, Hoepli, Milano, 2007.

⁸²⁰ Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 17 marzo 1999 (1999/C 73/08).

⁸²¹ Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 28 marzo 2002 (2002/C 77/01).

- *precisa*, cioè concepita in modo da non ingenerare incertezza nella mente del lettore.

Queste tre caratteristiche sono anche espressione di due principi generali del diritto, quali l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, impossibile da attuare nel caso di una legge formulata in modo da non essere comprensibile⁸²² a tutti, e la certezza del diritto, intesa come possibilità di prevedere come la legge verrà applicata.

Mai come in questo documento si avverte la necessità della chiarezza vagheggiata dall'antico brocardo *in claris non fit interpretatio*, per certi versi ontologicamente irraggiungibile dal linguaggio giuridico⁸²³, come si è argomentato nella prima parte di questa tesi. A questo proposito, Ennio Russo⁸²⁴ nota come la ricerca di precisione e di esclusione della indeterminatezza dei testi comunitari non sia suscettibile di interpretazione in via analogica: il tentativo di eliminare ogni possibile vaghezza⁸²⁵ dal discorso normativo costituisce un'esigenza che non è ugualmente avvertita nella redazione dei nostri testi nazionali. L'ordinamento italiano consente infatti di estendere a fattispecie simili la disciplina giuridica prevista dal legislatore per disciplinare una specifica fattispecie; non lo stesso può dirsi per l'ordinamento comunitario.

⁸²² La nozione di comprensibilità in riferimento ad un testo si può intendere come “una caratteristica qualitativa del testo che attiene all'organizzazione logico-concettuale”; benché sia stata elaborata dall'Autrice riguardo alla legislazione italiana, pare che possa adattarsi anche a quella comunitaria. PIEMONTESE, E., *Leggibilità e comprensibilità delle leggi italiane. Alcune osservazioni quantitative e qualitative*, in VERONESI, D., (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca*, Unipress, Padova, 2000.

⁸²³ Già solo la parola diritto ha una triplice valenza: si può intendere come diritto oggettivo, ovvero un ordinamento o sistema di norme (per esempio un insieme di leggi, decreti, consuetudini, sentenze e così via); come diritto soggettivo, ossia come facoltà, prerogativa, permesso o in senso attinente allo studio della realtà giuridica (dottrina), che ha come proprio oggetto il diritto nelle altre due accezioni.

⁸²⁴ RUSSO, E., *L'interpretazione dei testi normativi comunitari*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 56-57.

⁸²⁵ NINO, C., *Introduzione all'analisi del diritto*, Giappichelli, Torino, 1996.

Infatti, mentre, come si è visto, l'art. 14 delle preleggi accetta questo tipo di interpretazione, la Corte di giustizia prescrive l'interpretazione restrittiva delle disposizioni oscure⁸²⁶. Ciò non stupisce, essendo il diritto comunitario per sua stessa natura un ordinamento settoriale, privo di ambizioni di completezza. Non può sfuggire infatti che in un primo momento l'area di maggior interesse comunitario era quella relativa all'agricoltura, dove la struttura dell'intervento normativo era piuttosto semplice: un regolamento per ciascun settore del mercato agricolo, ad esempio vino o cereali e ciò comportava un minimo rischio di sovrapposizione legislativa⁸²⁷.

Il secondo punto della Guida impone ai redattori dell'atto comunitario di utilizzare un linguaggio adeguato al tipo di atto e, in particolare, alla maggiore o minore coerenza.

I *Regolamenti* ad esempio, obbligatori⁸²⁸ e direttamente applicabili⁸²⁹ nell'ordinamento interno⁸³⁰, devono essere redatti in

⁸²⁶ La Corte di giustizia, in seguito alla domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 11, n. 3 della direttiva del Consiglio, 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, con la sentenza C-6/1998 *Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rundfunkanstalten (ARD)* contro *PRO Sieben Media AG*, interpreta restrittivamente "una disposizione che, in materia di prestazioni di servizi, imponga una restrizione ad un'attività che riguarda l'esercizio di una libertà fondamentale, quale la libera diffusione dei programmi televisivi, deve esprimere questa restrizione in termini chiari. Ne deriva che, allorché una disposizione della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36, impone una restrizione alla diffusione e alla distribuzione di servizi televisivi, senza che il legislatore comunitario abbia redatto quest'ultima disposizione in termini chiari e non equivoci, essa deve essere interpretata in maniera restrittiva".

⁸²⁷ Ben diversa è la situazione attuale, in cui l'iniziale razionalità del sistema sta cedendo il posto ad un *pactwork* di regolamenti e direttive che devono tenere in considerazione situazioni in continua evoluzione. Si pensi alla materia relativa alla sicurezza dei prodotti alimentari, che distingue le regole applicabili al commercio di carne, non solo a seconda della provenienza intra o extra comunitaria dell'animale, ma anche a seconda del fatto che si tratti di materie prime o derivate oppure del tipo di animale, a seconda che si tratti di polli, suini, bovini, oppure nel caso della disciplina relativa ai controlli veterinari o alle condizioni di trasporto.

⁸²⁸ Il carattere di obbligatorietà permane anche in mancanza di norme di attuazione, esattamente così come accade per quelle leggi che richiedono ulteriori norme di attuazione, ma non per questo

modo particolareggiato e in grado di essere compresi dai cittadini destinatari. Gli enunciati devono essere precisi ed espressi in un linguaggio che, nonostante il suo tecnicismo, non deve risultare oscuro.

Si tratta di un fondamentale principio di civiltà giuridica e di democrazia⁸³¹ sostanziale richiedere che gli atti normativi siano pensati e formulati in maniera idonea a trasmettere ai consociati un messaggio univoco⁸³² e chiaro.

Le *direttive* risultano caratterizzate da una maggiore indeterminatezza, poiché la formulazione tiene conto del fatto che saranno gli Stati membri a cristallizzare il loro contenuto nei

perdono il loro carattere vincolante. BENACCHIO, G., *Diritto privato della comunità europea. Fonti, modelli, regole*, IV edizione, Cedam, Padova, 2008.

⁸²⁹ Nella sentenza del 17 maggio 1972, *Orsolina Leonesio c. Ministero dell'Agricoltura* in Racc., 1972, p. 287, viene formulato il principio per cui nessuna norma di uno Stato membro può essere di ostacolo all'efficacia immediata di una disposizione comunitaria. Nella specie, lo Stato italiano aveva negato dei fondi comunitari ad un agricoltore perché la normativa nazionale non aveva emanato la norma all'uopo necessaria. Ma il diritto di credito era sorto con l'emanazione del regolamento, e la mancata erogazione aveva reso possibile il configurarsi di un'applicazione non uniforme del diritto comunitario. LOUIS, J. V., *Cahiers de droit européen*, 1972, pp. 330-347; WINTER, J. A., in *Common Market Law Review*, 1973, pp. 327-332.

⁸³⁰ La supremazia del diritto comunitario non è stata facilmente ammessa dalla giurisprudenza italiana, ma con la pronuncia della *Corte costituzionale* dell'8 giugno 1984, n.170, *Granital*, si è riconosciuto che il regolamento comunitario, dotato sul piano della gerarchia delle fonti, della stessa efficacia di una legge interna, prevale su di essa anche nel caso in cui la legge nazionale sia posteriore al regolamento, mentre nelle materie comunitarie il giudice deve disapplicare la normativa nazionale, anteriore o posteriore, ed eventualmente confliggente. Sulla questione, TIZZANO, A., *La Corte costituzionale e il diritto comunitario: vent'anni dopo* [...] in *Foro it.*, I, 2063, 1984; CAPELLI, F., *Una sentenza decisiva sui rapporti fra norme CEE e leggi nazionali*, in *Dir. Comunitario scambi internaz.*, 1984, p. 204.

⁸³¹ ODDONE, B., *La traduzione giuridica alla Corte di giustizia delle Comunità europee, problemi e tecniche*, in JACOMETTI, V. - POZZO, B. (a cura di), *Le politiche linguistiche delle Istituzioni comunitarie dopo l'allargamento. Redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo*, Giuffrè, Milano, 2006. Nel suo intervento al convegno di Como l'Autrice affronta il problema della traduzione giuridica da un punto di vista tecnico, ma sottolinea il fatto che "il problema linguistico dell'Unione ha un'enorme rilevanza politica, essendo strettamente connesso a quello di democrazia".

⁸³² Il Consiglio di Stato ha a questo proposito sancito che gli atti giuridici, oltre che costituzionalmente legittimi, debbono caratterizzarsi per essere anche comprensibili sotto l'aspetto della comunicazione ai cittadini. Cfr. Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, 24 febbraio 2003, n. 696/03 (parere).

provvedimenti di attuazione, adattandolo al diritto interno⁸³³. È in questo caso sicuramente più delicato il ruolo del legislatore nazionale, che nell'attuare il diritto comunitario si trova in bilico tra traduzione e adattamento, laddove deve tener conto del passaggio da un sistema giuridico frammentario e settoriale come quello comunitario ad uno in cui ad esempio vige l'interpretazione analogica.

Le *decisioni* dovrebbero invece essere redatte tenendo in considerazione il fatto che sono vincolanti solo per i loro destinatari, avendo presente che se vengono indirizzate ad uno Stato sono atti di portata generale ed equiparabili alle direttive, se rivolte a individui o imprese, producono immediatamente i loro effetti sul destinatario, come se si trattasse di regolamenti⁸³⁴.

Le *raccomandazioni* dovrebbero sempre essere formulate in modo da tenere in considerazione il fatto che non sono obbligatorie e quindi evitare espressioni imperative.

Anche il tempo dei verbi può costituire un mezzo per desumere la natura vincolante dell'atto: l'inglese usa l'ausiliare *shall* seguito dal

⁸³³ Non esistendo alcun rimedio all'inadempimento di uno Stato membro del recepimento di una direttiva, a parte il prevedere le tutto sommato esigue sanzioni per gli Stati inadempienti, hanno portato la *Corte di giustizia* a prevedere dei rimedi non dissimili a quelli che avrebbe adottato se lo Stato avesse dato attuazione alle direttive: tali principi sono l'individuazione di direttive naturalmente dotate di efficacia diretta, il dovere per i giudici nazionali di *interpretare il diritto conformemente* al contenuto delle direttive non attuate (sul punto, si veda la sentenza della Corte di Giustizia del 22 giugno 1989, C-103/88, *Soc. F.lli Costanzo c. Comune di Milano*, in *Racc.*, 1989, p. 1839, in *Foro it.*, 1991, IV, 129, con nota di BARONE, A., e in *Riv.it.dir.pubbl.comunitario*, 1991, 42, per cui *al pari del giudice nazionale, tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali, come i Comuni, sono tenuti ad applicare le disposizioni di una direttiva e a disapplicare le norme del diritto nazionale non conformi a queste disposizioni*) e l'obbligo, a carico dello Stato, di *risarcire il danno* cagionato al cittadino per la mancata attuazione della direttiva.

⁸³⁴ Art. 249, 4° comma, Trattato CE: "La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati". La norma è poi rifluita nell'art. 288 del TFUE: "La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi".

verbo al modo infinito, mentre il francese e l'italiano utilizzano l'indicativo (cfr. Guida 2.3).

Il linguaggio dell'atto normativo sarà diverso a seconda che questo abbia come destinatari i cittadini, che devono quindi essere in condizione di identificare facilmente diritti e doveri che da esso discendono, oppure operatori giuridici specializzati, magari direttamente responsabili dell'implementazione e dell'attuazione della normativa comunitaria, ad esempio avvocati, magistrati, esperti del campo cui l'atto si riferisce (cfr Guida 3.1, 3.2, 3.4). Preme a questo punto far notare come in un certo senso destinataria indiretta di ogni atto è la Corte di giustizia che tramite la motivazione deve essere posta nelle condizioni di "esercitare il proprio controllo". Questa espressione linguistica sembra significare che anche la Corte deve poter comprendere l'autodichiarazione della ragione per cui l'atto è stato adottato, per essere poi in grado di confrontare la motivazione formale con la motivazione sostanziale⁸³⁵.

Lo stile normativo è improntato alla concisione e all'omogeneità. Verranno quindi evitate frasi ridondanti, lunghe e limitato l'uso di abbreviazioni.

Inoltre, poiché l'ordinamento comunitario è settoriale, il legislatore disciplina minuziosamente i quattro elementi significativi della norma: campo di applicazione, precetto, sanzione e coercibilità.

La chiarezza della disposizione enunciata nel testo passa attraverso una precisa delimitazione del campo di applicazione che

⁸³⁵ CGCE, sent. C-413/04, pto. 81; CGCE, sent. C-310/04, pto 57; CGCE, sent. C-154/04 e 155/04 pto. 133; CGCE, sent. C-380/03, pto 107; CGCE, sent., C-346/03 e 529/03 pto 73; CGCE, sent. C-88/03 pto 88; CGCE, sent C-66/02, pto 26; CGCE, sent. C-491/01 pto 165. Cfr. HEN, C., *La motivation des actes des institutions communautaires*, in *Cahiers de Droit Européen*, 1977, p. 54; SCHOCKWEILER, F., *La motivation des décisions individuelles en droit communautaire et en droit national*, in *Cahiers de droit européen*, 1989, pp. 3 e ss.

deve essere rispettato in ogni parte dell'atto. Ciascuna frase esprime un'unica idea. Più idee logicamente connesse fanno parte di un articolo.

Conscio del contesto multilingue in cui opera, il legislatore comunitario semplifica al massimo la sintassi in nome della chiarezza, della comprensibilità e della traducibilità.

Può essere utile a questo punto riportare un esempio tratto dall'intervento di Juliet Weenink-Griffith al convegno di Como dell'aprile 2005⁸³⁶: nella frase [...] *euro banknotes which are printed only to be issued by the Eurosystem* [...] non è chiaro a che cosa si riferisce la parola *only*. L'elaborazione della norma nel contesto multilingue della Banca Centrale Europea ha portato a riformulare la frase : [...] *euro banknotes which are printed to be issued by the Eurosystem alone* [...].

A questo proposito sarà bene spendere qualche parola sulla struttura di base di un documento giuridico vincolante di portata generale, sia che si tratti di regolamento che di direttiva.

Parti principali dell'atto sono titolo, preambolo, dispositivo e allegati.

Il titolo individua la tipologia dell'atto e l'argomento trattato. Elementi costitutivi del titolo completo di un atto sono, nell'ordine: tipo di atto, numero, autore, data e oggetto.

DIRETTIVA 2009/106/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2009

recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

Il preambolo comprende invece *visti e considerando* e costituisce la parte più immutabile dell'atto, in quanto la mancanza di uno di

⁸³⁶ WEENINK-GRIFFITHS, J., *Optimal use of multilingual resources in legal drafting*, in *The Language Policies of EU Institution after the Enlargement*, Colloquium 15-16 Aprile 2005.

questi requisiti, base normativa e richiamo ai pareri obbligatori potrebbe determinare un ricorso alla Corte di giustizia per vizio di forma.

I *visti* indicano le basi giuridiche dell'atto⁸³⁷, cioè i trattati, gli atti di adesione, gli accordi, i protocolli, le convenzioni:

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea

vista la proposta della Commissione

I *considerando* spiegano le ragioni dei contenuti dei dispositivi (per esempio gli articoli):

considerando che la Commissione [...]

considerando il parere [...] ⁸³⁸

Uno degli aspetti sottoposti con una certa frequenza al controllo della Corte di giustizia è poi la verifica della correttezza della base giuridica utilizzata dal normatore comunitario e dichiarata nei primi *visti* del preambolo⁸³⁹. Secondo costante giurisprudenza il giudizio sulla base giuridica ruota attorno allo scopo dell'atto e al suo contenuto⁸⁴⁰, mentre il convincimento dell'istituzione che ha adottato l'atto è considerato irrilevante⁸⁴¹. Infatti, la tecnica comunitaria di utilizzare molti *considerando* e quella di fonte anglosassone di definire preliminarmente il significato dei termini impiegati, non preclude

⁸³⁷ Cfr. Art. 47 del *Regolamento del Consiglio*, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 285, del 16.10.2006 e l'annesso VI, Punto A.1(c).

⁸³⁸ Dal 7 febbraio 2000 i *considerando* sono introdotti dalla formula "considerando quanto segue" e sono numerati.

⁸³⁹ Cfr. ROBERTI, G. M., *La giurisprudenza della Corte di giustizia sulla "base giuridica" degli atti comunitari*, in *Foro it.*, IV, 1991, p 106-107, per il quale "l'attenzione della Corte non si incentra più sull'indicazione della base giuridica, bensì sulla scelta di quest'ultima".

⁸⁴⁰ CGCE, sent. 23 ottobre 2007, C-440/05, pto 61. CGCE, sent. 12 settembre 2006, C-479/04, pto 30 in diritto; CGCE, sent. 26 gennaio 2006, C-533/03, pto 43; CGCE, sent. 10 gennaio 2006, C-178/03, pto 41; CGCE, sent. 10 gennaio 2006, C-94/03 pto 34; CGCE, sent. 13 settembre 2005, C-176/03, pto 45; CGCE, sent. 12 maggio 2005, C-347/03, pto 72.

⁸⁴¹ CGCE sent. C-45/86 pti. 9 e 11, ma anche CGCE, sent. C-271/94, pto. 14, per cui "l'omissione del riferimento ad una precisa disposizione del trattato può non costituire un vizio sostanziale, qualora sia possibile determinare la base legale di un atto con l'ausilio di altri elementi di questo. Tale espresso legame è tuttavia indispensabile quando la sua omissione lascia gli interessati e la Corte nell'incertezza circa la precisa base legale".

affatto all'interprete di arrivare a risultati che superino quei *considerando* o che prescindano dalla definizione assegnata a un certo termine⁸⁴².

Il dispositivo costituisce il fulcro della norma ed è generalmente composto dall'*articolato*, che costituisce la parte precettiva in senso stretto ed è spesso suddiviso in oggetto, campo di applicazione, definizioni, norme di applicazione, enumerazioni, disposizioni transitorie e finali.

A seconda della complessità del testo, sia il preambolo che il dispositivo possono essere suddivisi in parti, titoli, capi o sezioni, articoli, paragrafi, commi, lettere, punti e trattini.

Particolarmente rilevante è il ruolo delle definizioni, che specificano il significato contestuale di un termine nell'ambito di un regolamento o di una direttiva.

Generalmente i termini vanno impiegati secondo l'uso corrente, ma se l'estensore attribuisce loro un significato differente, deve ricorrere a definizioni di tipo stipulativo⁸⁴³, in modo da conferire loro una connotazione specifica per quel contesto normativo.

Particolarmente importante è il ruolo assegnato alla terminologia, che va controllata anche in relazione al contenuto dell'atto, per evitare discrasie semantiche ed interpretative (cfr. Guida, punto 6.3) e che deve essere utilizzata in modo coerente con le definizioni in tutto il corpo dell'atto.

Questo lo schema base degli atti giuridici che sono redatti con l'ausilio di *LegisWrite*, un'applicazione informatica per la creazione, la

⁸⁴² Intervento di LIPARI, N. al convegno *Il drafting legislativo: il linguaggio, le fonti e l'interpretazione del modo di fare le leggi e dei suoi effetti*, a cura di R. Perchinunno, Atti del Convegno di Castello Svevo, 14-15 ottobre 2005, Edizioni scientifiche italiane, 2007.

⁸⁴³ Nella prassi le definizioni sono collocate dall'estensore sia negli articoli, sovente nell'articolo II, che negli annessi.

revisione e lo scambio di documenti ufficiali fra le istituzioni, siano essi di natura legislativa o meno.

La funzione principale di *LegisWrite* è quella di obbligare il redattore a semplificare la sintassi del suo elaborato e ad uniformare la struttura e la presentazione dei testi, soprattutto nel caso di un atto di portata generale, destinato quindi ad essere tradotto nelle lingue ufficiali. Sarà pertanto necessario che il legislatore eviti di ricorrere a concetti, linguaggi o terminologie proprie di un ordinamento nazionale, al fine di non incorrere in ambiguità, errori e fraintendimenti durante i processi di traduzione⁸⁴⁴.

Dal punto di vista sintattico, si cercherà inoltre di evitare frasi ridondanti, periodi ipotetici, l'uso massiccio di parentesi e, in generale, di tutti quei costrutti che rendono dubbio se, ad esempio, il complemento oggetto si riferisce al verbo della proposizione principale o subordinata.

Lo scopo finale di questi principi redazionali è che i destinatari dell'atto, anche tradotto, percepiscano uno stile giuridicamente familiare, che non stravolga la lingua con cui si esprime il diritto del loro ordinamento. Un testo impoverito da traduzioni letterali, neologismi, prestiti o da un linguaggio difficile da comprendere contribuiscono ad acuire la percezione di una legislazione comunitaria aliena ed estranea agli stessi Stati che la costituiscono.

Citazioni e riferimenti ad altri documenti devono essere esplicitate, perché in mancanza di un riferimento puntuale il traduttore correrebbe il rischio suo malgrado di utilizzare parole

⁸⁴⁴ È il caso dell'espressione francese *sans préjudice*, che non ha equivalenti nel sistema giuridico inglese o tedesco, e che obbliga i traduttori a ricorrere a perifrasi e approssimazioni che turberebbero l'equilibrio semantico del testo. Ecco allora che al posto di utilizzare un termine come *faute*, il legislatore dovrebbe impiegare ad esempio *illegalità*, *manquement*, che ben possono tradursi con *illegality* o *breach*, cfr. *Guida*.

diverse per le disposizioni relative ad uno stesso contesto che andrebbero invece tradotte con vocaboli già usati. Come già accennato, la coerenza del testo impone infatti che stessi concetti siano espressi con medesimi termini, soprattutto quando si riferiscono ad una stessa materia, che deve essere disciplinata in modo terminologicamente uniforme anche e in particolar modo quando si tratta di atti collegati. A questo proposito si sottolinea il ruolo particolarmente importante di EUR-Lex⁸⁴⁵, generalmente utilizzato dagli operatori del diritto per reperire materiale normativo, ma fonte primaria per i servizi di traduzione giuridica al fine di garantire l'uniformità della terminologia.

Inoltre bisognerebbe implementare e potenziare il ruolo dei traduttori delle varie unità linguistiche che si avvicendano intorno ad un dato testo. Infatti le notazioni e i commenti di traduttori e giuristi revisori sono estremamente utili per l'autore dell'atto, che può identificare ambiguità e inesattezze, spesso dovute alle lunghe gestazioni e discussioni che si porta dietro la redazione di un documento legislativo⁸⁴⁶. In questo caso la miglior soluzione sarà modificare l'originale, piuttosto che le versioni linguistiche.

È naturale a questo punto interrogarsi su quale sia la lingua di lavoro delle due istituzioni cui appartiene l'iniziativa legislativa, e cioè

⁸⁴⁵ EUR-Lex ricopre un ruolo chiave nel promuovere e garantire la conoscenza del diritto comunitario ai cittadini dell'Unione. Questo portale dà infatti accesso alle versioni elettroniche della Gazzetta Ufficiale dell'Unione (anche se non sono quelle autentiche), alla legislazione primaria e secondaria, alla giurisprudenza, alle interrogazioni parlamentari, a Pre-Lex e ad un sito sul *drafting* legislativo. La legislazione e la giurisprudenza pubblicata su EUR-Lex avviene in tutte le lingue. I testi consolidati non sono autentici, ma offrono un'affidabile informazione sull'attuale stato di una norma che combina in uno stesso testo l'atto iniziale e i successivi emendamenti. Essi servono anche come base per la codificazione e la rifusione della legislazione europea.

⁸⁴⁶ HAKALA, P., *Legislative process from a Parliament Perspective. Past practice in 11 languages and current challenges in 20*, in Atti del Convegno *The Language Policies of EU Institutions after the Enlargement*, 15-16 Aprile 2005, Giuffrè, Milano, 2006.

Consiglio dell'Unione e Commissione. Di fatto, nonostante il già citato regolamento del Consiglio 1/1958 abbia conferito a 23 lingue dell'Unione europea lo *status* di lingua ufficiale e lingua di lavoro, la lingua ad oggi più in uso è l'inglese: a differenza degli anni Novanta, quando la maggior parte degli atti erano redatti in francese, da un'indagine fatta all'interno della Commissione nel 2000/2001 emerse che il 55% dei documenti era originariamente formulato in inglese, il 42% in francese e solo 1-2% in tedesco. Oggigiorno l'80% dei documenti redatti in seno alla Commissione è redatto in inglese⁸⁴⁷.

Come già detto⁸⁴⁸, le istituzioni hanno adottato il regime del multilinguismo, cioè emanano le disposizioni normative in tutte le lingue ufficiali, che fanno egualmente fede. Ma nella prassi, le lingue di lavoro quotidiano delle istituzioni sono l'inglese e il francese, che possono considerarsi lingue franche, in quanto usate soprattutto da persone non madrelingua e provenienti da diverse tradizioni culturali. Sulla base di questi testi e dei relativi lavori preparatori, si procede alle traduzioni nelle altre lingue ufficiali. Per questo riveste un'importanza sostanziale il testo originale, poiché i concetti sono legati al linguaggio adoperato ed ogni linguaggio si avvale di particolari termini che hanno una precisa valenza concettuale. In questo senso, poiché nella traduzione è possibile smarrire la completa fedeltà al testo di partenza, in caso di dubbio o incongruenze sarà sempre utile il confronto con l'originale⁸⁴⁹.

⁸⁴⁷ ROBINSON, W., *Drafting of EU Acts: a view from the european Commission*, in *Drafting Legislation. A modern approach*, Ashgate Publishing Company, 2008, p. 177.

⁸⁴⁸ Cfr. Paragrafo 3.3.

⁸⁴⁹ RUSSO, E., *L'interpretazione dei testi normativi comunitari*, Giuffrè, Milano, 2008, p.90. A questo proposito l'Autore riporta un felice esempio circa l'esigenza di non utilizzare termini giuridici eccessivamente legati alla lingua o all'ordinamento giuridico dell'estensore: il testo originale francese della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali definisce transazioni commerciali *toute transaction entre des entreprises*

Emblematico è a questo proposito l'esempio riportato dagli autori di *Fight the Fog*⁸⁵⁰, che riguarda la redazione dell'art. 130 G dell'Atto unico europeo del 1985, la cui versione inglese recita:

Article 130 G.

In pursuing these objectives, the Community shall carry out the following activities, complementing the activities carried out in the Member States:

- (a) implementing of research, technological development and demonstration programmes, by promoting cooperation with undertaking, research centres and universities;
- (b) promotion of cooperation in the field of Community research, technological development and demonstration with third countries and international organisations
- (c) dissemination and optimisation of the results of activities on community research, technological development and demonstration.

La mancanza di chiarezza di questo testo deriva sostanzialmente dalla presenza di termini di derivazione latina, come *complementing* e *optimisation* e di sostantivi che denotano concetti astratti, come *implementation*, *promotion* e *dissemination*, dovuti probabilmente ad

ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de service contre rémunération. Il testo italiano è invece formulato così: *si intendono per "transazioni commerciali" contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo.* La traduzione italiana del testo francese non è stata fedele, poiché *consegna merci* non equivale a *fourniture de marchandises*, dove per *fourniture* si intende sia consegna che trasferimento della proprietà e per *marchandises* l'oggetto della contrattazione e/o dell'attività imprenditoriale. Il confronto con l'originale serve quindi a interpretare correttamente la versione italiana della direttiva, unitamente all'interpretazione sistematica e alla legge di attuazione (dlg 9 ottobre 2002, n°231), che intende per transazioni commerciali *i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.* La corrispondente recezione della direttiva comunitaria da parte dell'ordinamento francese non si pone il problema delle definizioni, limitandosi ad inserire le novità introdotte dalla direttiva in esame nelle disposizioni codicistiche preesistenti.

⁸⁵⁰ WAGNER, E. - MARTIN, T., *Fighting the fog at the European Commission*, in *Terminologie & Traduction*, 2, Commission des Communautés européennes, Bruxelles/Luxembourg, 1998.

un originale francese. Si è quindi tentato di riscrivere in maniera più chiara il testo inglese nel seguente modo:

Art 130 G

In pursuing these objectives, the Community shall:

- (a) promote cooperation with businesses, research centres and universities interested in carrying out research, technological development and demonstration programmes;
- (b) promote cooperation with non-member countries and international organisation in such programmes;
- (c) publicise and exploit the results of such programmes

Se la triplice ripetizione dell'espressione *research, technological development and demonstration programmes* e i termini *undertakings* e *non-member countries* della versione consolidata dell'articolo rendono la lingua inglese utilizzata piuttosto ostica per un Britannico, è pur vero che essa ricalca pedissequamente le altre versioni linguistiche. E il fatto che il primo capoverso dell'articolo sia stato soppresso nella versione tradotta dagli autori di *Fight the Fog* rende sì il testo più "inglese", ma non giova alla conformità intertestuale, che ha lo scopo di favorire l'applicazione uniforme dei testi giuridici e l'univocità della loro interpretazione giurisprudenziale.

La ricerca di un equilibrio fra la qualità redazionale dei testi giuridici e l'univocità del messaggio veicolato dalle proposizioni normative interpretato nelle 23 lingue ufficiali origina il cosiddetto fenomeno del *comunitarese*, di cui si tratterà più diffusamente nel paragrafo 3.6.

3.5 Il ruolo dei giuristi revisori alla Commissione.

La maggior parte degli atti comunitari viene adottata su proposta della Commissione, cui spetta l'iniziativa legislativa ex art. 192 ed ex art. 208 del Trattato CE. Le venti Direzioni generali della Commissione sono responsabili della preparazione e redazione delle rispettive proposte di legge nell'ambito della loro area di competenza.

È compito del Segretariato generale coordinare i lavori delle diverse Direzioni generali, soprintendere al loro processo decisionale e mantenere i contatti inter-istituzionali⁸⁵¹.

Prima di redigere una proposta legislativa, la Direzione Generale proponente avvia un processo di consultazioni esterne e può presentare i cosiddetti *Green Papers*, con i quali espone problemi e raccoglie soluzioni, e successivamente i *White Papers*, con i quali vengono prospettate le soluzioni delineate. Su questa base produce una bozza legislativa che costituisce il fondamento di tutte le future discussioni in seno alla Commissione. In questa fase preliminare le bozze non vengono redatte da legali, ma da tecnici esperti della materia. Sono poche le Direzioni Generali che hanno all'interno delle loro unità legali specialisti in grado di aiutare i tecnici nella formulazione delle proposte legislative.

Essi intervengono in una fase successiva, dopo i pareri forniti dalle Direzioni Generali coinvolte e facenti parti dell'Inter-Service Consultation (ISC), servizio incaricato di assicurare la coordinazione e l'effettività del lavoro della Commissione. Infatti, ai sensi dell'art.23 comma 4 del Regolamento della Commissione è obbligatoria la consultazione del servizio giuridico per tutti i progetti e le proposte di

⁸⁵¹ Il Segretariato Generale invia la proposta adottata dalla Commissione al Parlamento e al Consiglio via *Registry*.

atti giuridici di qualsiasi tipo, nonché per tutti i documenti che possono avere effetti giuridici⁸⁵². Il servizio giuridico della commissione consta di un organico di quasi 400 legali e riferisce direttamente al Presidente della Commissione.

Quando opera nell'ambito delle prerogative dell'ISC è competente a controllare gli aspetti sostanziali dell'atto (base legale, conformità con il diritto, coerenza con il resto della legislazione) e la presentazione formale e redazionale.

Proprio quest'ultimo requisito ci consente di sottolineare la veste fortemente normalizzata dal punto di vista formale e redazionale dei testi comunitari, tutti di natura *latu sensu* giuridica⁸⁵³.

È la Direzione Generale proponente a determinare la lingua nella quale verrà redatta la bozza del documento e ad occuparsi delle osservazioni dell'ISC, che spesso si configurano come emendamenti che possono comportare ulteriori consultazioni interne ed esterne alla Commissione. Spesso poi per mancanza di tempo o per non conoscenza dei difetti del testo, la persona che materialmente redige l'atto non usa la sua lingua madre e non si avvale del servizio di revisione predisposto dalla Direzione Generale per controllare i documenti scritti in inglese o in francese da soggetti non madrelingua. La proposta verrà così tradotta in tutte le lingue ufficiali solo prima di essere sottoposta ai Membri della Commissione per essere adottata.

Un tale sistema favorisce la proliferazione di svariati problemi, che i giuristi revisori cercano di risolvere. I giuristi revisori afferiscono al Servizio Giuridico e hanno la caratteristica di possedere sia una

⁸⁵² Cfr. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 347, 30.12.2005, punto 23.

⁸⁵³ GIAMBAGLI, A., *Un aspetto particolare della traduzione tecnica: la traduzione presso le Comunità europee. Studio di un caso*, in *Rivista internazionale di tecnica della traduzione*, Campanotto, Udine, 1992, pp. 61-66.

formazione legale che competenze linguistiche. Il loro compito è migliorare la qualità redazionale degli atti prodotti dalla Commissione nelle sue aree di attività. Nel 2001 sono stati divisi in tre sottogruppi per consentire un maggior livello di specializzazione. Essi intervengono in differenti stadi della procedura legislativa.

In primo luogo i giuristi competenti per materia controllano all'interno del ISC che le regole formali sul *drafting*⁸⁵⁴ siano state rispettate e forniscono indicazioni per rendere il testo più chiaro e semplice.

Il parere dei giuristi revisori sulla qualità redazionale della proposta legislativa viene generalmente incorporata nella risposta del servizio giuridico all'ISC e inviato alla Direzione Generale proponente. Talora il *drafter*, il *lawyer* e il *reviser* possono lavorare assieme per risolvere i problemi redazionali ad uno stadio iniziale dell'iter legislativo, impedendo che inesattezze e confusioni si moltiplichino in occasione della traduzione in 23 lingue ufficiali. Un eventuale parere negativo del Servizio Giuridico all'ISC non ha il potere di bloccare una proposta, se la Direzione Generale proponente la adotta su pressioni politiche. In generale poi un parere negativo non è unicamente dato sulla base della scarsa qualità redazionale, ma poggia quasi sempre su questioni giuridiche sostanziali.

Un'altra occasione di intervenire sul testo si ha, più raramente, dopo che la proposta è stata tradotta nelle lingue ufficiali ed è presentata all'intera Commissione per l'approvazione finale. A questo

⁸⁵⁴ Cfr. la già citata Guida Pratica del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per i funzionari coinvolti nella redazione della legislazione comunitaria (www.eur-lex.europa.eu/en/techleg/index.htm), the Commission's Rules on legislative rafting (RTL) Annex VI to the Rules of Procedure of the Council (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 285, 16.10/2006 punto 47), il *Manual of precedents*, compilato dai giuristi linguisti del Consiglio (edizione 2005) e la *Guida dello Stile interistituzionale*, edita dall'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell'Unione (www.publication.europa.eu/code/en/en-000100.htm).

punto il testo risente già dell'influenza delle varie consultazioni interne ed è quindi il prodotto di un'intensa attività negoziale, frutto a volte di difficili compromessi⁸⁵⁵. Inoltre i tempi per l'adozione dell'atto sono a questo stadio della procedura molto stretti, per cui l'attività dei giuristi revisori sarà limitata alla correzione di errori formali o terminologici e tesa ad assicurare che il significato giuridico ed economico dell'atto concordi nelle 23 lingue.

I giuristi revisori si concentrano sulla terminologia giuridica, garantendone la coerenza con i testi collegati. A questo proposito dal 2001 i giuristi revisori della Commissione tengono per il personale coinvolto in queste procedure corsi introduttivi di tecniche redazionali legislative.

Nel 2006 su 3.200 atti adottati dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea i giuristi revisori hanno esaminato più di 1.300 testi, non contando i testi standardizzati o relativi a questioni di *routine* del management del mercato agricolo.

La proposta della Commissione è successivamente inviata all'autorità legislativa, in genere al Parlamento europeo e al Consiglio quando agiscono secondo la procedura di co-decisione, oppure in alcuni settori solo al Consiglio.

A differenza delle altre due istituzioni, cui spetta l'adozione finale dell'atto, la Commissione deve stabilire se e come agire. Con la famosa dichiarazione del 2005 il Presidente Barroso sancì la crisi del

⁸⁵⁵ Cfr. con il rapporto del *Conseil d'état* francese, *Le droit communautaire*, (*Etudes et documents* N.44, Paris: Rapport public 1992) che efficacemente nota come «là où les juristes cherchent la précision, les diplomates pratiquent le non dit et ne fuient pas l'ambiguïté. Ils arrivent donc, plus souvent qu'on ne croit, qu'ils ne se mettent d'accord sur un mot que parce que il n'a pas la même signification pour tout le monde. [...] De même encouragent-ils des techniques de rédaction qui permettront de laisser subsister ici et là d'intéressantes - et prometteuses- contradictions».

modello legislativo comunitario: *Cette idée latine qu'on résout tous les problèmes en faisant une lois, ce n'est pas vrais*⁸⁵⁶.

A causa della miriade di direttive e regolamenti emanati, spesso da rifondere in nuovi testi omogenei attraverso una procedura lenta, costosa e per alcuni versi concorrente alla nuova legislazione, la Commissione ha adottato un nuovo approccio, basato sulla consultazione e sulla valutazione dell'impatto legislativo da intendersi come strumento idoneo a definire le politiche attraverso l'individuazione di problemi e la definizione di obiettivi, per identificare le migliori opzioni da scegliere sotto il profilo economico, sociale e di impatto ambientale, così come illustrato dai documenti COM(2002) 274 e SEC (2005) 791.

La Commissione, che nel 2006 ha istituito un comitato indipendente con lo scopo di curare la qualità dell'impatto normativo delle sue proposte, ricorrerà al mezzo legislativo solo in assenza di valide alternative e comunque assicurando la semplicità e la chiarezza dei testi redatti⁸⁵⁷. Nel marzo del 2007 il Consiglio ha firmato la proposta della Commissione di ridurre del 25%, entro il 2012, i costi derivanti dal processo legislativo, attraverso la previsione di meccanismi di controllo per i nuovi atti normativi e l'abrogazione, codificazione e rifusione di quelli già in vigore⁸⁵⁸.

Inoltre gli Stati membri, a causa dei loro diversi sistemi giuridici, delle culture eterogenee e delle economie basate su settori differenti⁸⁵⁹ devono implementare la legislazione dell'Unione, che deve

⁸⁵⁶ *Sources say* N.5337, 21.11.2005, DG Press and Communication, European Commission.

⁸⁵⁷ COM (2006) 691 e COM (2007) 23.

⁸⁵⁸ Nel 2001 si pose il problema della traduzione dell'*acquis communautaire* (COM (2001) 645) per ridurre il volume della legislazione da tradurre per i nuovi paesi aderenti.

⁸⁵⁹ Si pensi al *Mittelstand* tedesco, ai *paysans* francesi, alle *farmers* inglesi.

essere sfumata e ricorrere a principi redazionali generali⁸⁶⁰ per riuscire ad essere trasposta nelle legislazioni nazionali in maniera uniforme.

3.6 Il Consiglio dell'Unione e il controllo della qualità legislativa

Dopo il Trattato di Maastricht, entrato in vigore nel 1993, la proposta della Commissione, ai sensi dell'Art. 251 del Trattato CE, viene adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo che rappresentano rispettivamente i cittadini e i governi degli Stati membri. Si tratta della cosiddetta procedura di co-decisione che, soprattutto in seguito ai Trattati di Amsterdam e Nizza, ha duplicato il numero di atti adottati sotto le previsioni del Trattato CE.

Al Consiglio, la proposta è esaminata da un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti di ogni Stato membro, presieduto dal rappresentante del Paese che detiene la Presidenza. I rappresentanti degli Stati membri sono generalmente dei tecnici, che si concentrano più sugli aspetti sostanziali della proposta della Commissione che sulla qualità legislativa. Successivamente questa viene esaminata dal Comitato di Rappresentanza Permanente degli Stati membri (COREPER), composto dai vari ambasciatori, che dovrebbe risolvere gli eventuali problemi tecnico-politico, prima di sottoporre il dossier ai voti dei Ministri degli Stati membri. Il Regolamento del Consiglio è stato emendato nel 2006 per includere l'articolo 22 sulla necessità dell'attenzione da porre alla qualità redazionale degli atti normativi e

⁸⁶⁰ THORNTON, G. C., *Legislative drafting*, Butterworths, London, 1996.

sulla responsabilità dei giuristi linguisti nel controllare il *drafting* e ad esso proporre modifiche⁸⁶¹.

Se per due volte il Consiglio comunica al Parlamento di non essere in grado di accogliere tutti gli emendamenti proposti alla posizione comune, il Presidente concorda con il Consiglio la data e il luogo di una prima riunione del Comitato di conciliazione⁸⁶². Questo comitato è composto da un numero di membri del Parlamento pari a quello della delegazione del Consiglio. La composizione politica della delegazione parlamentare riflette la ripartizione per gruppi politici del Parlamento e questo coincide con la fase negoziale più intensa della procedura di co-decisione, in cui il testo deve dire e non dire e risente maggiormente dell'essere il risultato di un'attività più diplomatica che legislativa, frutto di negoziazioni dirette tra Parlamento europeo e Consiglio⁸⁶³.

In questa fase della procedura di co-decisione, nota come terza lettura, della durata compresa tra le sei e le otto settimane, partecipa anche la Commissione, che prende tutte le iniziative necessarie per favorire un riavvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁶⁴.

Quando si raggiunge un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo, il progetto comune viene firmato dalle due istituzioni e quindi adottato.

⁸⁶¹ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 285, 16.10.2006, p. 47.

⁸⁶² Cfr. art 67 Regolamento di Procedura del Parlamento europeo, 2009.

⁸⁶³ Emerge quindi la distinzione tra legge nazionale e norma comunitaria, poiché la formula hobbesiana *auctoritas non veritas facit legem* in contesto europeo si dissolve anche nelle tecniche legislative improntate sui canoni universali di chiarezza, comprensibilità e coerenza.

⁸⁶⁴ Cfr. art 294, c. 4 TFUE.

Il risultato di queste negoziazioni è una norma che ha valenza di diritto interno, costituisce un messaggio sociale e dovrebbe essere redatto come tale. Invece la realtà della vita comunitaria mostra come gli attori della produzione normativa non siano sempre coscienti del loro ruolo di legislatori, e la formulazione di regolamenti e direttive risulta spesso modellata sul calco del linguaggio delle convenzioni internazionali⁸⁶⁵.

In che lingua avvengono queste negoziazioni?

Nel suo intervento al convegno di Como del 2005, *The Language Policies of the EU Institutions after the Enlargement*, l'allora Segretario generale del Parlamento europeo Pekka Hakala parlava di una *lingua franca*, improntata ai requisiti del pragmatismo e della flessibilità, con la quale *prima* della traduzione nelle varie versioni linguistiche si potessero trovare i necessari accordi politici necessari all'adozione dell'atto.

Il Segretario generale ammetteva quindi che, nonostante il multilinguismo sia un importante principio democratico che vige nei metodi di lavoro delle istituzioni legislative europee, nella pratica, a causa di difficoltà logistiche e dei brevi tempi a disposizione⁸⁶⁶, c'è una tendenza ad esprimersi in una lingua comune per comunicazioni informali e ad usare una *lingua franca* nel cercare un compromesso su un documento legale⁸⁶⁷.

⁸⁶⁵ GALLAS, T., *Il diritto comunitario inteso come diritto diplomatico ed il suo linguaggio*, in Jacometti, V. – Pozzo, B. (a cura di), *Le politiche linguistiche delle Istituzioni comunitarie dopo l'allargamento. Redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 171.

⁸⁶⁶ Come, ad esempio, la non disponibilità di sale per riunioni attrezzate per l'interpretazione oppure il tempo necessario alla traduzione dei documenti.

⁸⁶⁷ HAKALA, P., *Legislative process from a Parliament Perspective. Past practice in 11 languages and current challenges in 20*, in Atti del Convegno *The Language Policies of EU Institutions after the Enlargement*, 15-16 Aprile 2005, Giuffrè, Milano, 2006.

Curiosamente il Segretario generale non diceva quale fosse questa *lingua franca*⁸⁶⁸.

Il regolamento di procedura del Parlamento europeo della Settima legislatura, approvato nel giugno del 2009, all'art. 147, comma 3, riconosce al Consiglio la possibilità di attuare deroghe temporanee al regime del multilinguismo assoluto disposto dai trattati in merito alla redazione di atti giuridici, ad eccezione di quelli adottati secondo la procedura di co-decisione.

Il gruppo dei giuristi linguisti del Consiglio è quello costituito da più tempo e consiste ora di tre revisori per ciascuna lingua ufficiale. Questi assommano il ruolo di co-redattori insieme a quello di revisori, dovendo contribuire attivamente all'elaborazione del testo base e al controllo della versione finale del documento giuridico⁸⁶⁹. I giuristi linguisti delle nuove lingue devono inoltre rivedere la traduzione dell'*acquis* comunitario, spesso svolgendo un difficile compito di innovazione linguistica e conferendo un significato particolare a termini già in uso o creando neologismi.

Alla fine della procedura legislativa si riunisce un gruppo di lavoro, composto da un giurista linguista per ogni lingua ufficiale con il compito di compiere l'ultima revisione del testo ed assicurarsi della perfetta corrispondenza di ogni versione. Spesso questo avviene dopo la formale adozione dell'atto. La revisione a questo punto è vincolata al

⁸⁶⁸ La posizione preponderante dell'inglese è stata riconosciuta nell'ultimo rapporto commissionato dalla Ue al Gruppo degli intellettuali per il dialogo interculturale, presentato il 15 febbraio 2008 "Una sfida da salutare – Come la molteplicità delle lingue potrebbe rafforzare l'Europa", che ha prospettato alcune soluzioni al problema dell'appiattimento linguistico, come l'adozione di una lingua personale adottiva diversa dall'inglese e l'utilizzo, nelle relazioni bilaterali tra Stati, delle loro lingue ufficiali. Il rapporto è disponibile su www.ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/maalouf/report_it.pdf.

⁸⁶⁹ COSSU, P. M., *Cenni generali sull'attività e sul ruolo dei giuristi linguisti all'interno delle istituzioni comunitarie*, in *La traduzione. Saggi e documenti*, IV, Ministero per i beni culturali e ambientali, Divisione Editoria, Roma, 1999, p 152.

fatto che il testo adottato è stato frutto di lunghe negoziazioni e consultazioni ad ogni livello e non può quindi essere modificato, ma solo riformulato.

Negli ambiti politici in cui le decisioni richiedono l'unanimità o una vasta maggioranza dei votanti, la vaghezza degli enunciati spesso deriva dalla necessità di risolvere differenti impostazioni di fondo, che sarebbero d'ostacolo alla conclusione di un accordo.

Secondo Heynold, la logica conseguenza di ciò è che le formule di compromesso diventano sempre più evasive man mano che aumenta il numero degli interlocutori⁸⁷⁰, e di conseguenza la traduzione di questo tipo di testi diventa sempre più difficile. Per superare questo problema i giuristi linguisti sono ora coinvolti ad uno stadio precedente: non appena il Consiglio riceve la proposta della Commissione, un giurista linguista verrà designato per seguirla attraverso tutti gli stadi della procedura all'interno della sua istituzione e parteciperà a tutti i *meetings* per accompagnare l'atto legislativo nel suo *iter* formale e redazionale.

Il regime del multilinguismo integrale in vigore al Consiglio, così come stabilito dall'articolo 14 del suo regolamento di procedura, ha raccolto la sfida dell'allargamento, che ha portato a 27 il numero dei paesi dell'Unione europea, razionalizzando i mezzi e le strutture necessarie al suo funzionamento.

La strategia adottata è stata quella di fissare una lista di *core documents*, testi essenziali, ai quali si limita la traduzione in tutte le lingue, di parificare il numero dei traduttori delle varie lingue, implementando le sezioni di inglese e francese, lingue *pivot*, e di

⁸⁷⁰ HEYNOLD, C., *L'Union européenne: Jardin d'Éden ou Tour de Babel?* in *Terminologie et Traduction*, 3, Commission des Communautés européennes, Bruxelles/Luxembourg, 1999, pp. 5-14.

diminuire il numero delle riunioni con l'ausilio del regime di interpretazione integrale, se non richiesto⁸⁷¹.

Durante tutte le fasi di discussione dell'atto normativo si lavora su un testo detto di "base", di solito in lingua inglese o francese, il 70% delle volte inglese, che è oggetto di negoziazioni e viene quindi modificato ripetutamente. Una volta tradotto il testo base nelle lingue ufficiali, i giuristi linguisti si occupano di armonizzare le traduzioni. Questa procedura comporta un duplice inconveniente: spesso infatti il succedersi delle Presidenze del Consiglio provoca un cambiamento della lingua usata per lavorare sui testi giuridici; quando ad esempio ad uno Stato "anglofilo" ne subentra uno "francofilo", molte sfumature del testo possono causare diverse interpretazioni, rallentando il lavoro dei giuristi linguisti⁸⁷². Inoltre, solo una minoranza fra le persone che lavorano ad un testo normativo si esprimono nella loro lingua madre, e ciò causa delle sgradevoli sorprese ai delegati del COREPER quando si trovano a sottoporre ai loro Ministri una versione del testo giuridico che, tradotta, differisce da quella su cui si era convenuto in precedenza.

⁸⁷¹ GUGGEIS, M., *Legislazione multilingue e revisione giuridico linguista al Consiglio dell'Unione europea*, Atti del Convegno *The Language Policies of EU Institutions after the Enlargement*, Como, 15-16 Aprile 2005, Giuffrè, Milano, 2006.

⁸⁷² È il caso della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta di esseri umani, approvata a Varsavia dal consiglio d'Europa il 16 maggio 2005, lingue facenti fede inglese e francese, disponibile in traduzione italiana al sito http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/protocollo_italia_romania/consiglio_europa_convensione_definitivo.pdf. La Convenzione, firmata dall'Italia l'8 giugno 2005 ed entrata in vigore solo l'8 giugno 2008, non è ancora ratificata dal nostro Paese e non risultano, al momento, disegni di legge governativi per la sua ratifica. La convenzione è stata redatta in francese, poiché il Presidente del Gruppo era un Belga francofono, e successivamente tradotta in inglese. La prima versione della traduzione italiana era "di seconda mano", avvenuta cioè sulla base della versione francese. Così come tradotto in un primo momento, non vi era corrispondenza con il documento originale e la terminologia non era tecnicamente adeguata. Si è quindi proceduto ad una ulteriore traduzione, questa volta partendo dal francese, lingua neolatina, semanticamente e sintatticamente più simile all'italiano. COLLARILE, C., *La convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani*, in *Esprimere la legge dei popoli. I diritti dell'uomo in lingua italiana*, Quinta giornata REI – Roma, 16 giugno 2008, p. 51-52.

E il fatto stesso di lavorare il più della volte in inglese comporta tutti i rischi derivanti dalla traduzione di una lingua sintatticamente ambigua, che pone il traduttore *in primis*, il giurista linguista in un secondo tempo, di fronte al dilemma se mantenere determinati non-detti o interpretare il testo prendendo posizione. In questo caso è anche possibile tornare sull'originale, riformulandolo in modo da renderlo più chiaro e semplice. Emblematico è a questo proposito l'esempio relativo all'art. 158 del Trattato di Amsterdam⁸⁷³, nella parte in cui destina aiuti finanziari alle regioni più povere dell'Unione ai fini della coesione economica e sociale. La versione italiana del predetto articolo recita così:

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.

In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.

Se si confronta la versione italiana con alcune altre,

(originale inglese) *In order to promote its overall harmonious development, the Community shall develop and pursue its actions leading to the strengthening of its economic and social cohesion.*

In particular, the Community shall aim at reducing disparities between the levels of development of the various regions and the backwardness of the least favoured regions or islands, including rural areas.

⁸⁷³ Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10 novembre 1997.

(tedesco) *Die Gemeinschaft entwickelt und verfolgt weiterhin ihre Politik zur Stärkung ihres wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, um eine harmonische Entwicklung der Gemeinschaft als Ganzes zu fördern.*

Die Gemeinschaft setzt sich insbesondere zum Ziel, die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und den Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete oder Inseln, einschließlich der ländlichen Gebiete, zu verringern.

(francese) *Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale.*

En particulier, la Communauté vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales.

(spagnolo) *A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica y social.*

La Comunidad se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, incluidas las zonas rurales.

(portoghese) *A fim de promover um desenvolvimento harmonioso do conjunto da Comunidade, esta desenvolverá e prosseguirá a sua acção no sentido de reforçar a sua coesão económica e social.*

Em especial, a Comunidade procurará reduzir a disparidade entre os níveis de desenvolvimento das diversas regiões e o atraso das regiões e das ilhas menos favorecidas, incluindo as zonas rurais.

(olandese) *Teneinde de harmonische ontwikkeling van de Gemeenschap in haar geheel te bevorderen, ontwikkelt en vervolgt de Gemeenschap haar optreden gericht op de versterking van de economische en sociale samenhang.*

De Gemeenschap stelt zich in het bijzonder ten doel, de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio's en de achterstand van de minst begunstigde regio's of eilanden, met inbegrip van de plattelandsgebieden, te verkleinen.

Esaminando comparativamente le versioni considerate si può notare come il testo inglese originale sia sintatticamente ambiguo nella parte in cui parla di azioni a sostegno alle regioni e alle isole meno favorite. L'aggettivo *least favoured*, nella formulazione inglese, potrebbe riferirsi a regioni come a isole e regioni. I traduttori e i giuristi linguisti italiani furono gli unici a propendere per la seconda ipotesi.

Così, sulla base di una versione linguistica differente, ci sono stati molti ricorsi alla Corte di giustizia da parte di gruppi che cercano di veder confermata la versione italiana dell'art. 158, che permetterebbe di identificare nella insularità una situazione strutturalmente⁸⁷⁴ svantaggiosa.

⁸⁷⁴ Il Comitato economico e sociale europeo (2000) ha ritenuto che l'interpretazione corretta dell'art. 158 sia che l'insularità è una fonte di svantaggi permanenti.

Ipotesi come quella appena delineata hanno portato la dottrina a qualificare i traduttori come un formante del diritto privato comunitario⁸⁷⁵.

Ciononostante la versione italiana non è mai stata rettificata, poiché le versioni linguistiche fanno ugualmente fede, non potendosi parlare di *traduzione*, ma di *co-redazione*⁸⁷⁶. Si riporta a questo proposito il caso citato da Clara Collarile⁸⁷⁷ nella traduzione del termine *Comité de suivi*, tradotto in inglese con *monitoring*, in spagnolo con *seguimiento* e in italiano con *Comitato di sorveglianza*. Questa traduzione, che ha trasformato un'attività di accompagnamento in un'attività di sorveglianza ha dato molti problemi, soprattutto nel periodo della prima fase di programmazione delle risorse economiche messe a disposizione degli Stati membri per l'occupazione e lo sviluppo dall'Unione europea.

Una tale traduzione faceva pensare ad un Comitato che avesse il compito di garantire la corretta spesa dei Programmi cofinanziati, al punto che la Guardia di Finanza veniva a chiederne conto, in caso di frode, ai componenti dei Comitati. Al contrario, il compito assegnato ai membri del citato Comitato consisteva nel seguire, accompagnare e monitorare l'attuazione dei Programmi.

L'impossibilità della correzione del termine Comitato di sorveglianza ha ragione nel fatto che non si può modificare una

⁸⁷⁵ AJANI G., ROSSI P., *Coerenza del diritto privato europeo e multilinguismo*, in JACOMETTI, V. - POZZO, B. (a cura di), *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento. Redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo*, Giuffrè, Milano, 2006.

⁸⁷⁶ COSMAI, D., *Tradurre per l'UE. Prassi, problemi e prospettive del multilinguismo comunitario dopo l'ampliamento a est*, Seconda edizione, Hoepli, Milano, 2007, p.140.

⁸⁷⁷ COLLARILE, C., *La convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani*, in *Esprimere la legge dei popoli. I diritti dell'uomo in lingua italiana*, Quinta giornata REI – Roma, 16 giugno 2008, pp. 53-54.

versione approvata in sede di Consiglio, pur se contiene un errore materiale.

Un'azione tempestiva e sinergica dei giuristi linguisti, che si concentra nei punti di contatto della traduzione "alta"⁸⁷⁸ effettuata dai giuristi comparatisti, può portare a prevenire questo tipo di problemi.

Si rimanda a questo proposito il lettore al paragrafo 3.10, in cui si illustra una proposta di miglioramento dell'intervento dei giuristi linguisti nella procedura di co-decisione.

Dopo aver sommariamente mostrato i problemi originati dal plurilinguismo, nel prossimo capitolo si analizzeranno le soluzioni elaborate dalla Corte di giustizia per mantenere l'uniformità del diritto nonostante le divergenze linguistiche di alcuni testi giuridici comunitari.⁸⁷⁹

3.7 La *lingua franca* delle istituzioni e l'avvento del *comunitarese*

Nel paragrafo precedente abbiamo visto come la lingua di lavoro sia sottoposta a sollecitazioni di matrice giuridico-politica che tende ad alterare la chiarezza del testo da adottare⁸⁸⁰ e come questa lingua,

⁸⁷⁸ MEGALE, F., *Teorie della Traduzione giuridica, fra diritto comparato e "translation studies"* Edizione scientifica, 2008, pp 14-35.

⁸⁷⁹ Già dagli anni Sessanta, con la sentenza della Corte del 12 novembre 1969 nella causa Erich Stauder c. Città di Ulm-Sozialamt, è stata stabilita l'impossibilità di considerare una sola versione linguistica per interpretare la norma, obbligando a ricercarne il significato nella reale volontà del legislatore e nello scopo da lui perseguito. Per un'ampia raccolta giurisprudenziale della Corte di giustizia in materia di interpretazione di norme multilingue, si rimanda a POZZO, B. - TIMOTEO, M., *Europa e linguaggi giuridici*, Giuffrè, Milano, 2008.

⁸⁸⁰ Si segnala l'ampia risonanza del *plain language movement*, nato come corrente interna alle associazioni in difesa dei consumatori, che trova i suoi maggiori promotori nelle banche e nelle

utilizzata per queste negoziazioni, stia sempre più diventando la lingua inglese.⁸⁸¹

Ci si potrebbe a buon diritto domandare dove stia la portata del regolamento 1/1958, che sostanzialmente equipara lingua ufficiale e lingua di lavoro, senza definirle in maniera univoca. Già il rapporto Nyborg⁸⁸² del 1982 aveva rilevato la superfluità di una tale distinzione, dal momento che le due nozioni dovevano essere equivalenti. Per altri⁸⁸³ l'impossibilità di separare questi due concetti andrebbe cercata nella situazione *de facto* che si verifica in seno alle istituzioni, quando, ad esempio nelle riunioni, si utilizza una lingua in funzione delle conoscenze linguistiche dei partecipanti, procedura peraltro mai ufficializzata.

Si sottolinea inoltre il fatto che il Comitato politico, gruppo di lavoro interno al Consiglio, pur in assenza di una deroga al regime del multilinguismo, opera in base ad un regime linguistico che comprende solo l'inglese e il francese, e ciò perché si trova ad operare su un testo non ancora tradotto.

A questo proposito si segnala una connotazione peggiorativa della lingua franca usata in seno alle istituzioni, sia essa la lingua di

assicurazioni per il fatto che un linguaggio improntato alla chiarezza e leggibilità riduce significativamente i motivi di contenzioso con la clientela e, quindi, le spese legali. REDISH, J. C., *The Plain language movement*, in S. Greenbaum, *The English Language Today*, Pergamon Press, New York, 1985, pp. 125-138, sostenuto in Italia anche da linguisti come PAGANO, R., *Introduzione alla legistica. L'arte di preparare le leggi*, Giuffrè, Milano, 1999; FIORITTO, A. (a cura di), *Il manuale di stile: strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche*, Il Mulino, Bologna, 1997.

⁸⁸¹ GOFFIN, R., *L'Eurolecte: le langage d'une Europe communautaire en devenir*, in *Terminologie & Traduction*, 1, Commission des Communautés européennes, Bruxelles/Luxembourg, 1997, pp. 29-74.

⁸⁸² NYBORG, K., *Risoluzione sul Plurilinguismo della Comunità europea*, in *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, C 292 dell'8 novembre 1982, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, p. 96.

⁸⁸³ MORATINOS JOHNSTON, S., *Multilingualism and Eu Enlargement*, in *Terminologie et Traduction*, 3, Commission des Communautés européennes, Bruxelles/Luxembourg, 2000, pp. 5-70.

lavoro “originaria” o le versioni tradotte, ed è quell’idioletto denominato da Goffin *Eurojarjon*, *Eurocratese* o *Eurospeak*, come lo chiamano gli Inglesi, accomunandolo con sarcasmo al *newspeak* inventato da Orwell nel 1848, *Eurobabillage* e *Eurojargon*, secondo la denominazione francese, *Eurowelsch* o *Eurokauderwelsch* per i Tedeschi, mentre in Italia si parla di *burocratese* o *comunitarese*⁸⁸⁴.

Questi termini alludono ad un gergo nebuloso e spesso impenetrabile, tacciato di aumentare lo scollo tra i cittadini dell’Unione e ciò che avviene a Bruxelles. Ma se è vero che sussiste un nesso tra l’apparato epistemologico di una disciplina e la realizzazione del suo linguaggio⁸⁸⁵, bisogna ammettere che l’ordinamento europeo veicola istituti e procedure proprie, che raramente si possono ritrovare nelle terminologie politico-amministrativo delle tradizioni nazionali. È quindi necessario colmare tale deficit per poter esprimere delle fattispecie riconducibili all’Unione.

È vero che talora il *comunitarese* confina con lo *slang* : è il caso di termini come *whip*⁸⁸⁶ e *catch-the-eye-procedure* che sottendono rispettivamente al *Deputato responsabile* per una votazione in un gruppo politico, termine mutuato dal Parlamento inglese, e al *discorso di un minuto* di cui all’articolo 150 del Regolamento del Parlamento europeo, che vede la sua origine nel dover attirare (*catch the eye*) l’attenzione del Presidente.

Per contrastare questo fenomeno si sono succedute molte iniziative, facilitando il ricorso ad esperti e referenti, autorevoli e

⁸⁸⁴ Il termine *burocratese*, finora ignorato dai maggiori vocabolari della lingua italiana, figura come lemma nell’edizione 1996 degli *Annali dl lessico contemporaneo italiano*, a cura di M. Cortellazzo, ove è definito come “il modo di esprimersi tipico della burocrazia dell’Unione europea”. *Eurocratese* si intitola anche un volume di B. Calzia (1992).

⁸⁸⁵ È la tesi di GOTTI, M., *I linguaggi specialistici*, La Nuova Italia, Firenze, 1991, p.XI.

⁸⁸⁶ Termine usato soprattutto dai Liberali e dai Cristiano-Democratici.

riconosciuti, in caso di creazione di nuovi termini, di traduzione di concetti nuovi e di convalida delle terminologie⁸⁸⁷.

Il “linguaggio settoriale” di cui parla la Guida per il servizio di traduzione italiana della Commissione europea cozza contro l’esortazione del punto 1 della Risoluzione del Consiglio dell’8 giugno 1993, che palesa la necessità di evitare “l’uso abusivo di [...] gergo comunitario”.

L’intrinseca specificità del linguaggio comunitario andrebbe quindi a scapito della chiarezza e della semplicità del messaggio istituzionale. E la questione non è nuova, poiché già Dante nel medioevo prospettava in chiave “edificatoria” quella *confusio linguarum* che si identificherebbe più con la proliferazione dei linguaggi tecnici, che con la nascita di lingue di diversi gruppi etnici. *Mutatis mutandis*, si sarebbe tentati di riconoscere una formulazione di un concetto di divisione del lavoro a cui si accompagna una divisione del lavoro linguistico⁸⁸⁸.

Il concetto viene inoltre efficacemente trattato da Beccaria nel suo studio sui linguaggi settoriali, dove si distingue il linguaggio dello scienziato, che usa parole “oscuere” ma appropriate e senza sinonimi per esplicitare con precisione il suo pensiero e trasmetterlo agli addetti ai lavori, da quello del gergante, che usa parole oscure per parlare di cose comuni che potrebbe benissimo dire altrimenti⁸⁸⁹.

⁸⁸⁷ È il caso di alcuni progetti attivi in campo terminologico, come la REI, Rete di Eccellenza per l’Italiano istituzionale, attivo dal 2005 e repertoriato presso il Registro dei Gruppi di esperti della Commissione, che si prefigge di coordinare l’operato degli esperti linguisti, che lavorano presso le istituzioni europee, le istituzioni italiane e l’Accademia della Crusca.

⁸⁸⁸ ECO, U., *La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea*, op. cit., p. 369.

⁸⁸⁹ BECCARIA, G. L., *Linguaggi settoriali e lingua comune* in *I linguaggi settoriali in Italia*, Bompiani, Milano, 1973, pp. 34-35 e CRAMPTON, S., *Europeak explained*, Rosters, London, 1989, che critica l’eccessivo conio di parole nuove per il puro gusto di farlo, procedimento che spesso confonde più che chiarire.

Talvolta il linguaggio dei testi originali è endemicamente criptico, altre volte è ostico per una qualche responsabilità dei traduttori, spesso immersi in un ambiente chiuso e linguisticamente poco osmotico con la lingua in uso nello Stato d'origine.

La parola *europèità*⁸⁹⁰ (inglese *europèanism*, francese *europèité*, spagnolo *europèidad*), che sta ad indicare quella *koiné* di comportamenti, tradizioni e culture tipiche degli Europei, pur essendo ancora assente dai dizionari italiani, è ora frequente nelle discussioni su provvedimenti di politica economica e costituzionale dell'UE⁸⁹¹. Emblematico è anche l'esempio, riportato dagli autori di *Fight the Fog*⁸⁹², di Romano Prodi che nel Libro Bianco del febbraio 2000 si rivolse ai membri del Comitato delle regioni, riuniti in sessione plenaria per illustrare i cardini del nuovo progetto politico: “Quello che propongo è una nuova divisione dei compiti tra noi – una nuova e più democratica forma di partenariato tra i livelli di *governance* in Europa [...]”.

Per quanto la nota 1 a piè di pagina del citato documento tenta di spiegare una volta per tutte il significato del termine inglese, per cui per *governance* si intendono “le norme, i processi e i comportamenti che influiscono sul modo in cui le competenze sono esercitate a livello europeo, soprattutto in riferimento ai principi di apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza”, che cosa si intenda davvero con questo termine, quale sia la differenza fra *governance* e

⁸⁹⁰ DE MAURO, T., *Dizionarietto di parole del futuro*, Editori Laterza, Roma, 2006.

⁸⁹¹ L'Accademia europea di Bolzano ha intitolato un modulo del master dell'Eurac “Le nuove sfide dell'Europeità”, documento disponibile sul sito <http://www.eurac.edu/webscripts/eurac/services/viewblobnews.asp?newsid=6358&objetype=IT>. Anche l'Università di Napoli ha inaugurato un corso intitolato “La nostra Europeità, 25 secoli di Storia da Socrate a Jean Monnet”.

⁸⁹² WAGNER, E. - MARTIN, T., *Fighting the FOG at the European Commission*, in *Terminologie & Traduction*, 2, Commission des Communautés européennes, Bruxelles/Luxembourg, 1998, p. 134.

governanza, *governo* o *gestione*, e perché in definitiva sia stato scelto un termine inglese per denominare un approccio politico al quale si attribuisce così grande importanza sono domande a cui si stenta a dare una risposta univoca⁸⁹³.

A questo proposito infatti il relatore del volume *Un Libro Bianco: La governance europea*, al punto 2 si interroga sull'opportunità di usare un'espressione non ancora incorporata nel linguaggio ordinario dei cittadini europei per avvicinarli al processo decisionale politico⁸⁹⁴. Una risposta a questa scelta l'ha probabilmente data Daniele Vitali⁸⁹⁵ che ripercorre l'etimologia della parola inglese *governance*, chiaramente di derivazione latina (gubernare); anche le suffissazioni in *-anza* e *-enza*, che indicano nozioni astratte, derivanti da participi (abbondanza, ordinanza, rimembranza, conoscenza, intelligenza, obbedienza, ecc.) sono tutt'orautilizzati: si pensi a *varianza* (1940), *conduttanza* (1956), *deportanza* (1974), *committenza* (1982), tutti termini usati in settori particolari con significati univoci, come si richiede ai termini tecnici.

Piuttosto che usare il termine inglese, l'Autore ritiene più appropriato adottare la forma italiana *governanza*, legittimata dagli esempi sopra riportati, perfettamente in regola con il sistema fonetico italiano e la formazione di neologismi, che non dà adito ad equivoci nell'ambiente d'uso. Un altro esempio è quello del termine *flexicurity*,

⁸⁹³ Si potrebbe qui parlare di un tipico caso di *prestito di lusso* (la definizione è di Ernest Tappolet), dove l'elemento straniero viene accolto non tanto perché nella lingua replica manchi un referente nuovo, ma perché nell'interferenza si manifesta l'influsso culturale, politico e tecnico di una collettività su di un'altra. Quest'impostazione è criticata da ZOLLI, F., *Le parole straniere*, Zanichelli, Bologna, 1991, che ritiene i prestiti di lusso dannosi, perché spesso la voce straniera può contenere delle sfumature diverse da quelle della parola indigena.

⁸⁹⁴ Parere della Commissione giuridica per il mercato interno del Parlamento europeo destinato alla Commissione per gli Affari costituzionali del Parlamento europeo su *Un libro Bianco: La governance europea*, 2001, PE 308.470.

⁸⁹⁵ VITALI, D., *La governance: un termine adatto per un concetto già noto?* in *Inter@alia, Trimestrale transardennese dei traduttori italiani*, n.16, 2001, disponibile su <http://ec.europa.eu/translation/reading/periodicals/interalia/trac1601.pdf>

tradotto in italiano con *flessicurezza*, in francese con *flexisécurité*, termine che allude all'equilibrio tra flessibilità e sicurezza sociale.⁸⁹⁶ Dall'esempio si evince come la terminologia giuridica sia di difficile standardizzazione, perché il diritto⁸⁹⁷, come la lingua, evolve in superficie e in profondità, scalfendo prima i termini, poi i concetti⁸⁹⁸.

Anche la Corte di giustizia si è accorta di questo fenomeno, riconoscendo che, “anche nel caso di piena concordanza delle versioni linguistiche, il diritto comunitario impiega una terminologia che gli è propria”.⁸⁹⁹

Spesso questo linguaggio assomma in sé elementi giuridici, comunitari e anche tipici della materia trattata nel documento⁹⁰⁰, che vengono trasmessi al cittadino da giornali e televisioni. Quando il linguaggio giuridico transita sui canali dei media è costretto a venire a patti con la sintassi e la logica mediale, rischiando di perdere totalmente la propria natura e di diventare un altro tipo di linguaggio⁹⁰¹, che spesso stravolge il requisito dell'esattezza⁹⁰², tipico

⁸⁹⁶ Risoluzione del Parlamento europeo del 20 febbraio 2008, sul contributo al Consiglio di primavera 2008, in relazione alla strategia di Lisbona 2009/C 184 E/06, apparso su OJ C 184E , 6.8.2009, pp. 30–38.

⁸⁹⁷ Già Voltaire, nel XIX secolo, notava come in nessun paese c'è un buon codice. La ragione è evidente: le leggi sono state fatte a misura, secondo i tempi, i luoghi e i bisogni. Quando i bisogni sono cambiati, le leggi rimaste sono diventate ridicole. VOLTAIRE, *Dizionario filosofico, Le Leggi*, Varberg, 1765.

⁸⁹⁸ SCARPA, F., *La traduzione specializzata*, Hoepli, Milano, 2008, fa riferimento al termine “levelling out”, con il quale si allude alla somiglianza esibita da tutte le traduzioni rispetto ai testi originali in merito a determinate caratteristiche linguistiche, quali la densità e varietà lessicale o la lunghezza media delle frasi.

⁸⁹⁹ Sentenza del 6 ottobre 1982, *Srl Cilfit e Lanificio di Gavardo c. Ministero della sanità*.

⁹⁰⁰ NYSTEDT J., *L'italiano nei documenti della CEE. Il progetto di Stoccolma: presentazione e sommario di dati stilo-linguistici, statistici e quantitativi*, 1999, Forskningrapporter-Cahier de la recherche, 10, Dipartimento di francese e italiano, Università di Stoccolma, p. 205. L'Autore parla a questo proposito di un linguaggio “triplo specialistico”.

⁹⁰¹ MAZZOLENI, G., *La comunicazione politica*, Il Mulino, Bologna, 2004, p.117.

⁹⁰² È il caso del linguaggio pubblicitario, un caso tipico di linguaggio *conativo*, che si prefigge cioè lo scopo di influenzare le scelte del destinatario, e lo influenza attraverso simboli ed immagini. Nella società globalizzata di oggi, il messaggio pubblicitario, già in origine oggetto di operazioni di mediazione interlinguistica o meglio di trasformazioni intersemiotiche deve venire tradotto in

dei linguaggi specializzati, oppure lo accresce: si pensi a quello che Sobrero⁹⁰³ chiama “travaso di verità”, per cui le formule del giornalismo possono anche diffondere le accezioni specialistiche.⁹⁰⁴

Secondo le categorie elaborate da Hoffmann⁹⁰⁵ e sostanzialmente accettate da Gotti⁹⁰⁶, la tassonomia dei linguaggi specialistici, nonostante qualche disaccordo a livello di denominazione, consta delle seguenti caratteristiche:

- 1 esattezza, semplicità e chiarezza;
- 2 oggettività;
- 3 astrattezza;
- 4 generalizzazione;
- 5 densità di informazione;
- 6 brevità e laconicità;
- 7 neutralità emotiva;
- 8 mancanza di ambiguità;
- 9 impersonalità;
- 10 coerenza logica;
- 11 uso di termini tecnici definiti, simboli e figure.

un'altra lingua, veicolato verso un'altra cultura ricevente che, secondo l'auspicio del *global marketing*, deve recepirne l'intento persuasivo originario. Come gli altri ambiti linguistici, anche l'ambito pubblicitario presenta due problemi semiotici fondamentali: il riferimento a mondi e la traducibilità delle culture. La realtà extrafigurativa è la realtà culturale cui il testo rinvia. ECO, U., *La semiotica del terzo millennio*, in *Incontri di culture, La semiotica tra frontiere e traduzioni*, Utet, Torino, 2001.

⁹⁰³ SOBRERO, A., *Le lingue speciali*, in Sobrero A.A., (a cura di), *Introduzione all'italiano contemporaneo*, Laterza, Bari-Roma, 2000.

⁹⁰⁴ MORTARA GARAVELLI, B., in *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino, 2001, riporta l'esempio del sintagma “indagini preliminari”, che ormai prevale nella sua accezione di istituto di procedura penale.

⁹⁰⁵ HOFFMANN, L., *Kommunikationsmittel Fachsprache: Eine Einführung*, Berlin, Akademie, 1984.

⁹⁰⁶ GOTTI, M., *I linguaggi specialistici*, op.cit.

Le summenzionate caratteristiche non possono essere certo riscontrate contemporaneamente in tutti i testi comunitari, ma sicuramente vi sono documenti, nel *mare magnum* della produzione amministrativo-istituzionale di Bruxelles, in grado di riunire qualcuna di queste caratteristiche. È pertanto possibile conferire all'eurocratese lo *status* di linguaggio specializzato. Questo linguaggio è spesso frutto della trasposizione interlinguistica, e non esiste quasi mai in forma originale, ma solo come esito traduttivo.

Generalmente il linguaggio del diritto primario ottempera i criteri della semplicità e della chiarezza mentre quello di documenti di diritto derivato, specie se concepiti per essere implementati negli Stati membri o per veicolare un messaggio agli addetti ai lavori, è connotato da un più alto livello di specificità.

Consideriamo i seguenti esempi:

Articolo 127⁹⁰⁷

1. La Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.

2. L'azione della Comunità è intesa:

- a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;
- a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;

⁹⁰⁷ Articolo 25E, Trattato UE.

- a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;
- a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese;
- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.

Il progetto preliminare di bilancio per il 2008 è il secondo bilancio del genere che si iscrive nel quadro finanziario per il 2007-2013. La massima parte degli atti giuridici connessi col nuovo programma è stata adottata di recente e, ove necessario, la programmazione finanziaria (maggio 2006) è stata adeguata (gennaio 2007) in funzione delle basi giuridiche adottate. In alcuni casi, il fatto che l'adozione definitiva di un atto non sia ancora intervenuta, può avere un'incidenza sul profilo delle spese. Ecco perché, per il 2008, è possibile concentrare nei primi mesi dell'esercizio alcune iniziative senza intaccare i margini disponibili nel quadro delle voci di bilancio, rinviando alla fine dell'esercizio i programmi il cui varo è stato preventivato per tener conto, in particolare, dell'adozione tardiva delle basi giuridiche corrispondenti. Le modifiche apportate all'assegnazione finanziaria, indicate qui di seguito, rispecchiano le priorità per il 2008.⁹⁰⁸

Articolo 50 : Procedura con le commissioni associate.⁹⁰⁹

Qualora una questione di competenza sia stata sottoposta alla Conferenza dei presidenti a norma dell'articolo 188, paragrafo 2 o dell'articolo 48 e la Conferenza dei presidenti, sulla base dell'allegato VII, ritenga che la questione rientri a titolo pressoché paritario nell'ambito di competenza di due

⁹⁰⁸ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle Regioni - Strategia politica annuale per il 2008 /* COM/2007/0065.

⁹⁰⁹ Art. 50, primo comma, Regolamento del Parlamento europeo del giugno 2009.

o più commissioni o che diversi suoi aspetti rientrino nell'ambito di competenza di due o più commissioni, si applicano l'articolo 49 e le seguenti disposizioni supplementari:

Il primo estratto riportato è desunto dal Trattato sull'Unione europea; in esso i concetti sono espressi con un linguaggio comunitario chiaro, semplice e vicino ai cittadini.

Il secondo è invece tratto dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio ed è caratterizzato da un linguaggio più specifico, che presuppone una conoscenza a carico del destinatario dei concetti di programmazione di bilancio, di adozione tardiva delle basi giuridiche e dei riflessi delle loro interazioni.

Il terzo brano riportato è relativo al Regolamento di procedura del Parlamento europeo ed è connotato da un alto livello di tecnicismo, per cui il destinatario è considerato utente specializzato in grado di destreggiarsi abilmente, poiché dal rispetto di quel testo dipende la legittimità dell'azione legislativa. Si rifletta poi sui termini *Commissione associata* e *Conferenza dei Presidenti* che, pur essendo familiari al nostro linguaggio giuridico interno, si riferiscono a situazioni "costituzionali" europee.

Nel caso della produzione normativa comunitaria il ricorso ad un linguaggio endogeno è quindi giustificato dal carattere di novità che caratterizza istituti e *iter* giuridici creati a livello comunitario, i quali non posseggono necessariamente un corrispettivo nelle lingue e nelle prassi operative degli Stati membri⁹¹⁰. Si pensi ad espressioni come *procedura di co-decisione*, *posizione comune* o *parere conforme*. O ancora a *comitology*, procedura introdotta nel 2006 e tradotta in

⁹¹⁰ COSMAI, D., *Tradurre per l'UE. Prassi, problemi e prospettive del multilinguismo comunitario dopo l'ampliamento a est*, Seconda edizione, Hoepli, Milano, 2007, p. 26.

italiano con *comitalologia* o ancor meglio con *procedura di comitato*⁹¹¹, in francese *comitologie* o *procédue de comité*. In questi casi è più facile che venga garantita l'equivalenza perfetta tra un termine ed i suoi eteronimi nelle lingue corrispondenti⁹¹², o quella *near equivalence* di cui parla Sarcevic⁹¹³, che tanto riecheggia quel *quasi la stessa cosa* che dà il nome ad un fortunato volume di Umberto Eco⁹¹⁴.

Anche sintagmi come *principio di sussidiarietà*,⁹¹⁵ *ricorso in annullamento*, *agente temporaneo*, *indennità giornaliera di missione* sono talmente peculiari al diritto comunitario nei primi due esempi da avere concordanze pressoché identiche in tutte le lingue ufficiali e stesso significato negli Stati membri, mentre gli altri due casi costituiscono tipici esempi di linguaggio comunitario, poiché troverebbero un corrispondente nazionale semanticamente diverso:

⁹¹¹ Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, modificata dalla decisione 2006/512/CE GU L 184 del 17.7.1999, p. 23.

⁹¹² DYRBERG. G. - TOURNAY, J., *Écarts culturels dans la traduction et dans les dictionnaire spécialisé bilingue*, in *La traduzione. Saggi e documenti*, IV, Ministero per i beni culturali e ambientali, Divisione Editoria, Roma, pp. 67-86. Vi è equivalenza perfetta tra due unità lessicali in due lingue quando esse contengono gli stessi tratti caratteristici. È ciò che avviene per i concetti comunitari come direttiva (in danese *direktiv*), regolamento (in danese *forordning*) e Atto unico europeo (in danese *Den Europæiske Foelles Akt*). In questi casi si tratta di termini italiani e danesi che hanno esattamente la stessa definizione.

⁹¹³ SARCEVIC S. *New approach to Legal Translation*, Kluwer Law International, 1997, London

⁹¹⁴ ECO, U., *Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di Traduzione*, Bompiani, Milano, 2003.

⁹¹⁵ Il principio di sussidiarietà non è una creazione della dottrina comunitaria; esso è stato utilizzato per la prima volta dal deputato alla *Dieta* nazionale di *Frankfurt*, il vescovo *De Ketteler*, per rivendicare le prerogative locali in opposizione al centralinismo e alla burocrazia prussiana (CASSESE, S., *L'aquila e le mosche. Principio di sussidiarietà e diritti amministrativi nell'area europea*, in *Foro it.*, 1995, V, 373), ma è stato per la prima volta formulato nell'*Enciclica Quadragesimo anno*, del 1931, di Pio XI, per limitare l'esercizio dei poteri pubblici nei confronti delle formazioni sociali naturali (ANTONIOLOI DEFLORIAN, L., *La struttura istituzionale del nuovo diritto comune europeo: competizione e circolazione dei modelli giuridici*, in *Quaderni del dipartimento di scienze giuridiche*, 1996, p.69).

diaria al posto di *indennità giornaliera di missione*⁹¹⁶, *pubblico ufficiale con contratto a tempo determinato* al posto di *funzionario*⁹¹⁷.

La lingua giuridica neutra di cui stiamo parlando, sempre in bilico tra concordanza interlinguistica e livellamento lessicale, costituisce un'indubbia agevolazione sul piano operativo, alla quale corrisponde un incremento della difficoltà di traduzione dei principi, o normativa uniforme, in una lingua diversa dalla lingua orfana, proprio perché neutra, di redazione.

È compito dei giuristi revisori superare i problemi derivanti dall'equivalenza semantica falsa⁹¹⁸ o incerta⁹¹⁹.

Così può capitare che la lingua di partenza si trovi in condizione di fornire un termine giuridico che, tradotto, rischia di non integrarsi nella tassonomia del sistema d'arrivo.

È il caso del termine inglese *rescission*⁹²⁰, che viene definito e usato nella comunicazione tra gli studiosi quale *discontinuation for*

⁹¹⁶ URZÌ, F., *La terminologia delle Istituzioni comunitarie. Riflessioni metodologiche*, in *Terminologie et traduction*, 2, Commission des Communautés européennes, Bruxelles/Luxembourg, 1997, p. 10.

⁹¹⁷ GALLO, G., *Il traduttore e le versioni ufficiali di riferimento. Aspetti e problemi*, in *Les multiples langues du droit européen uniforme*, sous la direction de Rodolfo Sacco e Luca Castellani, Harmattan, Italia, 1999.

⁹¹⁸ È il caso della direttiva 75/129 concernente il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di licenziamenti collettivi: come nota Vedaschi, il termine francese *établissement* corrisponde nelle altre lingue ad una serie di vocaboli che spaziano dalla nozione lata di *impresa* o *azienda* (danese *virksomhed* e tedesco *betrieb*) a quella più limitata di *centro* o *luogo di lavoro*, passando da quelle di *unità locale* e di *stabilimento*. Queste differenze causarono una vertenza tra i lavoratori danesi e l'impresa che sfociò nella causa Landsorganisationen i Danmark for Tjenerforbundet i Danmark contro Ny Mølle Kro.

E la Corte di giustizia, nella causa C-287/86, dette torto alla società danese attraverso un'interpretazione finalistica del termine *stabilimento*, per cui stabilì che la direttiva 77/187 mira, come si desume dalla motivazione, a "proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti". L'art. 1 n. 1, di cui si chiede l'interpretazione, stabilisce il campo di applicazione della direttiva, disponendo che essa "si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o fusione." VEDASCHI, A., *Istituzioni europee e tecnica legislativa*, Giuffrè, Milano, 2002.

⁹¹⁹ SNEL TRAMPUS, R., *La traduzione e i linguaggi giuridici olandese e italiano. Aspetti e problemi*, Italo Svevo, Trieste, 1989.

non-performance of a party having a retro-active effect, mentre nella tassonomia italiana la rescissione è un rimedio che si applica ai contratti conclusi in circostanze anomale, tali da costringere uno dei contraenti ad accettare condizioni contrattuali molto svantaggiose⁹²¹.

La versione francese della Direttiva 85/577/EEC per la tutela dei consumatori, in caso di contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali, identifica il diritto di recesso indifferentemente con i termini *droit de résiliation* e *droit de renonciation*, che hanno un significato diverso nell'ordinamento francese, poiché *renonciation* indica la possibilità di rinunciare al godimento di un diritto acquisito, e quindi di estinguerlo, mentre con *résiliation* ci si riferisce alla possibilità di recedere dal contratto unilateralmente, per mutuo consenso o in via giudiziale, senza nessun effetto retroattivo⁹²².

L'art. 1134 del *Code civil*, nel conferire al contratto legittimamente formato forza di legge, prevede come mezzi per sciogliere il vincolo pattizio il mutuo consenso o le cause previste dalla legge in ogni singolo contratto (*les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont fait. Elles ne peuvent être révoquées*

⁹²⁰ Termine utilizzato all'interno di uno dei gruppi di lavoro del progetto *Study Group on a European Civil Code*, nell'ambito del progetto capitanato dall'Università di Utrecht, sotto la direzione di E. Hondius.

⁹²¹ ROPPO, V., *Il contratto*, Monduzzi editore, 2008, per cui la rescissione necessita di un requisito interno al contratto, consistente in un grave squilibrio economico che penalizza un contraente e avvantaggia l'altro e un requisito esterno consistente nelle circostanze anomale entro cui il contratto viene stipulato. È un rimedio contrattuale ibrido, che presenta caratteristiche che l'avvicinano alla nullità (bisogno di un difetto originario). Opera poi solo in relazione ai contratti, e si distingue dalla risoluzione perché quest'ultima reagisce contro i difetti sopravvenuti.

⁹²² JACOMETTI, V., *The Terminological Vicissitudes of the Consumer ius poenitendi*, in *Uniform Terminology for European Contract Law*, Nomos, 2005, nota come l'art. 1134 del *Code civil*, nel conferire al contratto legittimamente formato forza di legge, prevede come mezzi per spezzare il vincolo pattizio il mutuo consenso o le cause contemplate dalla legge (*les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont fait. Elles ne peuvent être révoquées que par leur assentement mutuel où pour la cause que la lois autorise*), che sono previste in capo ad ogni singolo contratto, di cui dottrina e giurisprudenza si sono servite per elaborare altri istituti, come il diritto di recesso (*faculté de dédi*).

que par leur assentement mutuel où pour le cause que la lois autorise), di cui dottrina e giurisprudenza si sono servite per elaborare altri istituti, come il diritto di recesso (*faculté de dédit*⁹²³).

La differenza nella tassonomia è evidente, poiché il sistema francese non concepisce un diritto soggettivo di recedere da una convenzione oramai perfezionata ma, discostandosi progressivamente dal valore ottocentesco dell'assoluta forza vincolante del contratto attraverso un'interpretazione estensiva dell'art. 1590 del *Code Civil*, che riguarda pur sempre la promessa di vendita⁹²⁴, è riuscito ad estendere il diritto di recedere prima ai contratti diversi da quelli di vendita⁹²⁵ e poi a tutti gli altri.

La sovrapposizione delle tassonomie linguistiche e giuridiche porta a domandarsi sempre più spesso se le denominazioni da attribuire agli istituti del diritto comunitario non dovrebbero essere del tutto originali rispetto alla terminologia in uso negli Stati membri, proprio per sottolineare la discrasia fra il diritto delle istituzioni e quello degli ordinamenti nazionali.

È il caso ad esempio scaturito dal decreto di attuazione delle direttive comunitarie 93/36 e 97/52, D.Lgs 402/1998, poi rifiuto nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 2006: la norma in esame definisce con precisione la nozione di *pubbliche forniture*, che si identificano con *i contratti a titolo oneroso che hanno per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a*

⁹²³ Gerard Cornu definisce *faculté de dédit* la faculté accordée à un contractant de ne pas exécuter son obligation, de s'en délier sous les conditions légalement où conventionnellement prévues, CORNU, G., *Vocabulaire Juridique*, PUF, Paris, 2005.

⁹²⁴ CARBONNIER, J., *Observations, Revue trimestrelle de droit civil* (RTD civ.), 1956, pp. 363 e ss., CALAIS-AULOY, J., *Droit de la consommation*, Dalloz, Paris, 1992, p.252.

⁹²⁵ *Cour de Appellation* (App. Lyon), 2 luglio 1875, Dalloz, *Recueil Périodique et critique mensuel* (DP), 1976, 2, 176; *Cour de Cassation, 1ère Chambre civile* (Cass. Civ. I) 3 octobre 1978, *Recueil Dalloz* (D.), 1979, 55.

riscatto (con o senza opzioni per l'acquisto) *conclusi per iscritto tra un fornitore ed una delle Amministrazioni o enti aggiudicatori definiti* all'art. 3 del Codice degli appalti pubblici.

Si passerebbe così dal *comunitarese* ad un linguaggio giuridico proprio di un sistema giuridico sovranazionale, linguisticamente connesso e fisiologicamente distinto dagli ordinamenti nazionali; un linguaggio che si esprime attraverso un lessico, portatore di un nuovo universo giuridico, che ha un andamento sincrono e parallelo in tutte le lingue ufficiali dell'Ue.

E sebbene si possa affermare che il linguaggio giuridico dell'Unione ha raggiunto nel corso del tempo un elevato livello di consistenza lessicale, non attraverso l'immissione massiccia di neologismi come accade per i settori ad alto grado di specializzazione tecnologica, come ad esempio l'informatica, bensì attraverso una risemantizzazione di istituti del diritto nazionale, che vengono utilizzati per designare quelli nuovi e che costituisce un *unicum*⁹²⁶, il fulcro del problema resta il fatto che i sistemi giuridici nazionali divergono fra loro nel ricostruire le relazioni fra le norme e le loro applicazioni, le nozioni e le loro interpretazioni⁹²⁷.

Focalizzarsi sul carattere multilingue della legislazione comunitaria, senza considerare che la lingua è chiave di volta di un sistema che assomma sia la cultura e la tassonomia giuridica

⁹²⁶ Pertanto non conviene più parlare di traduzione, ma di ripetizione della formula tradotta in origine, attraverso una veste esterna fortemente normalizzata dal punto di vista formale e redazionale, racchiusa entro schemi codificati e secondo corrispondenze linguistiche prestabilite. GIAMBAGLI, A., *Un aspetto particolare della traduzione tecnica: la traduzione presso le Comunità europee. Studio di un caso in Rivista internazionale di tecnica della traduzione*, Campanotto, Udine, 1992, pp. 61-66.

⁹²⁷ ROSSI, P., *Diritto privato europeo e terminologia uniforme*, in *Contratto e Impresa Europa*, a cura di F. Galgano e M. Bin, Cedam, Padova, 2005, p. 889.

nazionale, sia il contesto⁹²⁸ nella quale è stata concepita, è pericoloso come perdere di vista la differenza tra interpretazione contestuale di un termine e il suo significato referenziale, svincolato cioè dai contesti linguistici immediati⁹²⁹.

3.8 I giuristi revisori del Parlamento europeo.

I giuristi linguisti del Parlamento europeo sono più numerosi di quelli del Consiglio, perché devono garantire la conformità linguistica e giuridica di un maggior numero di testi, fra cui gli atti sottoposti a votazione nelle Commissioni parlamentari e poi in Aula e gli emendamenti presentati in corso delle sedute.

Quando la proposta della Commissione europea viene assegnata alla Commissione parlamentare competente in ragione della materia di cui tratta il testo, viene designato un relatore e la bozza del documento passerà attraverso un *iter* che può essere più o meno lungo a seconda

⁹²⁸ RASTIER, F., *Sémantique interprétative*, Paris, 1987.

⁹²⁹ Quest'esigenza è stata avvertita anche da altre istituzioni internazionali, come la Banca Centrale Europea, che dal 1999 ha creato al suo interno la divisione dei giuristi linguisti. Nel 2004 la struttura veniva riorganizzata in due sezioni, con cinque *team* di esperti: affari istituzionali, *drafting*, *audit*, politica monetaria e finanza. Ciascuno di questi *team* ha in seno almeno un giurista linguista per lingua ufficiale, specializzato nel campo cui afferisce, che segue il testo di cui è responsabile dal *drafting* fino alla pubblicazione finale, allo scopo di assicurarne la coerenza giuridica e linguistica. La differenza più grande, in termini di organizzazione del lavoro con i giuristi revisori del parlamento, è che presso la BCE il lavoro dei giuristi linguisti è un lavoro di gruppo, connotato da un dialogo continuo tra legali ed esperti tecnici (principio del *four eyes*), ove il giurista linguista assicura tutte le fasi dell'*iter* del testo: la preparazione, il *drafting*, la traduzione e la pubblicazione. Il "controllo redazionale multilingue" avviene quindi attraverso una preventiva analisi effettuata da un ristretto "gruppo di progetto" e una "riunione di traducibilità", precedente alla traduzione finale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. WEENINK GRIFFITHS, J., *Optimal use of multilingual resources in legal drafting*, in *The Language Policies of EU Institutions after the Enlargement*, Como, Colloquium 15-16 Aprile 2005, Giuffrè, Milano, 2006.

che venga approvato in prima lettura, seconda lettura o con il ricorso alla procedura di conciliazione.

I giuristi linguisti del Parlamento sono coinvolti in svariate fasi del procedimento, in quanto sono anche incaricati di verificare e registrare gli emendamenti presentati e informare ed assistere i deputati in tutti gli aspetti teorici e pratici delle procedure dalla prima redazione dei testi sino all'approvazione in Aula.

Ogni giurista linguista “segue” specifiche commissioni, in modo da conoscere a fondo ciò di cui dovrà garantire la conformità ed essere presente al momento della proposta di emendamenti, spesso di difficile traduzione, a causa della lunghezza e dell'eterogeneità che presentano.

Il regime del multilinguismo assoluto in vigore al Parlamento è temperato da alcuni accorgimenti, che trovano una regolamentazione nell'articolo 146 del Regolamento approvato nel luglio del 2009, che distingue l'erogazione totale o parziale dei servizi di traduzione e interpretazione, a seconda che la riunione di commissione o di delegazione sia o meno al di fuori dei luoghi abituali di lavoro. In questo caso è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue dei membri che hanno confermato la propria presenza alla riunione. Fatto salvo il consenso dei membri di uno qualsiasi dei predetti organi, è possibile derogare in via eccezionale a detto regime. In caso di disaccordo la decisione spetta all'Ufficio di presidenza.⁹³⁰

All'inizio della procedura di co-decisione viene nominato al Consiglio un giurista linguista responsabile del progetto, detto *chef de file*, con il compito di attuarne la messa a punto (*mise au point*), nella quale vengono indicate le modifiche proposte, di concerto con i giuristi revisori del parlamento.

⁹³⁰ Art. 146, comma 4, Regolamento di Procedura, giugno 2009.

Il ruolo dei giuristi linguisti è fondamentale, perché chiarendo al Deputato gli aspetti linguistici e quindi giuridici del testo contribuisce di fatto anche alla sua redazione⁹³¹, supplendo talora anche alle ombre proiettate dal multilinguismo “controllato”.

L'art.147 del regolamento introduce infatti una norma transitoria, quella che consente di derogare al regime del multilinguismo integrale nel caso in cui, nonostante ogni sforzo, non sia possibile disporre di un numero sufficiente di interpreti e di traduttori in una lingua ufficiale.

Il già citato comma 3 riconosce che sono applicabili le deroghe temporanee decise del Consiglio, in conformità dei trattati in merito alla redazione degli atti giuridici, ad eccezione dei regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Se è pertanto vero che un Deputato può esprimersi nella lingua ufficiale di sua scelta e ha il diritto ad un'interpretazione verso e dalla lingua indicata, è anche vero che alcune situazioni sfuggono a questa regola⁹³², poiché per ragioni dovute all'adesione del 2004 e del 2007, non è più possibile garantire i servizi di traduzione e interpretazione nelle 506 combinazioni linguistiche possibili con 23 lingue ufficiali.

I documenti legislativi sfuggono però a questo rischio, perché vengono sempre tradotti.

A questo proposito si segnala il ruolo svolto dall'Unità di Traduzione esterna, che ha il compito di regolare il flusso di traduzioni richieste ai servizi linguistici interni al Parlamento e, in momenti di scarsità di risorse linguistiche interne o in occasione di *deadlines*

⁹³¹ROBINSON, W., *Drafting EU Acts: a view from the European Commission*, in *Drafting Legislation. A modern Approach*, Ashgate Publishing Company, 2008.

⁹³²Ne abbiamo già parlato nel capitolo 3.1: riguarda le negoziazioni della procedura di conciliazione.

particolarmente strette, di ricorrere all'ausilio di società appaltatrici in grado di garantire la traduzione da e verso un ampio numero di lingue, ufficiali e non.

Non tutti i documenti possono però essere tradotti dalle società appaltatrici.

Il Codice di condotta per il multilinguismo stabilisce che non possono essere inviati all'esterno documenti urgenti⁹³³, riservati⁹³⁴ e comunque destinati all'Assemblea plenaria⁹³⁵.

È in ogni caso l'Unità del *Planning and Translation Demand Management Service*, che decide quali documenti inviare all'Unità di Traduzione esterna.

I compiti di questa Unità sono, inoltre, quelli di ricevere e validare le richieste di traduzione in ottemperanza alle disposizioni del Codice di condotta, conteggiare le pagine da tradurre, stabilire e negoziare le *deadlines*⁹³⁶ con gli utenti.

I documenti tradotti dalle società appaltatrici verranno poi controllati dai traduttori interni. Le traduzioni dei documenti legislativi, quali documenti di lavoro, opinioni, progetti di relazioni, emendamenti e relazioni finali vengono invece effettuate dai traduttori *inhouse* e successivamente controllate dai giuristi revisori.

Fin qui è abbastanza chiaro il ruolo del giurista linguista al Parlamento: segue lo sviluppo dei lavori nelle commissioni e controlla la relativa traduzione di emendamenti e documenti legislativi. Nell'ambito della procedura di co-decisione "classica" interagisce con i

⁹³³ Si tratta di richieste di traduzioni effettuate dall'Ufficio di Presidenza, dal Presidente, dalla Conferenza dei Presidenti, dal Segretario generale, dal Servizio giuridico, dai Questori.

⁹³⁴ Note e lettere, petizioni, domande scritte, dichiarazioni, studi, ordini del giorno e processi verbali e materiale per il sito web.

⁹³⁵ Si tratta di domande orali, risoluzioni e interrogazioni parlamentari.

⁹³⁶ Il Codice di Condotta stabilisce che le traduzioni devono essere fornite dieci giorni prima della riunione per la quale sono state richieste, ma generalmente esse sono pronte solo tre giorni prima.

Membri del Parlamento, contribuendo alla redazione del testo e da ultimo ne controlla la qualità redazionale con i giuristi linguisti del Consiglio.

Il Codice di condotta contempla anche la possibilità di ricorrere ad accordi in una fase precoce del procedimento legislativo, decisione da prendersi caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ogni singolo *dossier*.

Il ricorso a questa procedura "accelerata" deve essere politicamente giustificata, ad esempio in termini di priorità politiche; va valutato il carattere non controverso o "tecnico" della proposta; va appurato se si tratti di una situazione urgente e/o quale sia l'atteggiamento di una determinata Presidenza per quanto concerne un dossier specifico.

La possibilità di avviare negoziati con il Consiglio è presentata dal relatore all'intera Commissione e la decisione di portare avanti tale tipo di azione deve essere adottata mediante un ampio consenso, o, se del caso, ricorrendo ad una votazione.

La decisione della Commissione europea di avviare negoziati con il Consiglio e la Commissione parlamentare al fine di raggiungere un accordo include anche un'intesa sulla composizione della squadra negoziale del Parlamento europeo.⁹³⁷

Questi accordi prendono il nome di *triloghi*.

I negoziati nell'ambito dei triloghi si devono basare su un documento comune, che indichi la posizione rispettiva delle istituzioni

⁹³⁷ In via di principio, nell'ambito di tali negoziati, deve essere rispettato l'equilibrio politico e tutti i gruppi politici devono essere rappresentati almeno a livello di personale. Il servizio competente del Segretariato generale del Parlamento europeo è responsabile dell'organizzazione pratica dei negoziati. Di norma gli emendamenti approvati in Commissione o in Plenaria costituiscono la base del mandato della squadra negoziale del Parlamento europeo.

per quanto riguarda ogni singolo emendamento ed includa anche i testi di compromesso distribuiti nelle riunioni del trilatero stesso.⁹³⁸

Nella misura del possibile, i testi di compromesso presentati per essere discussi in una riunione successiva devono circolare in anticipo tra tutti i partecipanti.

Ci sono due tipi di triloghi:

1) quelli informali, che hanno luogo durante la prima o seconda lettura, e che stanno diventando sempre più comuni. A queste riunioni i giuristi linguisti del Parlamento cercano di presenziare, ma devono essere invitati dal Segretario della commissione, cosa che pur verificandosi spesso, non costituisce la regola.⁹³⁹

Generalmente i testi di questi triloghi sono disponibili solo in inglese.⁹⁴⁰

2) Quelli che invece si svolgono durante la fase di conciliazione, cioè solo in occasione della terza lettura, non prevedono l'ammissione dei giuristi linguisti, che pur seguono la delegazione del Parlamento nella riunione formale che segue il trilatero.

A questo punto il testo deve infatti essere disponibile in tutte le lingue ufficiali per essere votato.

Si dà conto al lettore dell'attuale tendenza delle istituzioni a evitare la fase di conciliazione, per cui si cerca di terminare la procedura legislativa durante la prima o la seconda lettura, essenzialmente per ragioni economiche.

⁹³⁸ Si veda la prassi invalsa di un documento a quattro colonne.

⁹³⁹ Per ovviare a queste situazioni di "incerta" partecipazione dei giuristi linguisti, l'Unità di Coordinamento Terminologico del Parlamento europeo ha attuato una proposta, presentata al Direttore generale nell'aprile del 2009, dal titolo *Terminology and Legislation*, cui l'Autrice ha contribuito attivamente, attraverso scambio di e-mail e riunioni con i vari servizi giuridici di Commissione, Parlamento e Consiglio.

⁹⁴⁰ Si noti che è in questo momento che emerge la natura negoziale del *drafting*, per cui la bozza di un testo di legge si trova ad essere frutto di compromessi dell'ultimo minuto e di cui spesso risente la chiarezza della legislazione comunitaria.

I Membri del Parlamento dovrebbero pertanto poter disporre di un servizio di interpretazione⁹⁴¹ ed essere dotati di tutte le risorse necessarie per poter svolgere adeguatamente il loro lavoro.⁹⁴²

Ma, come abbiamo appena visto, nei triloghi spesso si lavora su di un testo in versione inglese e non sempre i giuristi linguisti partecipano a queste riunioni, essendo il loro intervento limitato a verificare la concordanza delle versioni linguistiche dell'accordo *ex post*, quando cioè è già stato confermato per iscritto con una lettera ufficiale, e non può più essere modificato.

Alla fine delle negoziazioni nessun cambiamento può essere apportato ad un accordo raggiunto in sede di trologo dal Parlamento europeo e dal Consiglio senza un loro specifico consenso.

È quindi evidente che, almeno nel caso sovraesposto, le potenziali correzioni dei giuristi linguisti non possono essere attuate, lasciando la vagheggiata chiarezza del testo priva di un efficace controllo finale.

3.9 Il silenzio delle istituzioni: ELISE, IATE e la proposta del Servizio di terminologia

Abbiamo visto che il processo legislativo di co-decisione è piuttosto complesso e coinvolge svariate unità operative, che agiscono sinergicamente per arrivare all'adozione dell'atto. Uno degli aspetti più

⁹⁴¹ In linea con la decisione adottata dall'Ufficio di Presidenza il 10 dicembre 2007.

⁹⁴² Fra tali risorse rientra un "gruppo di sostegno amministrativo", costituito dalla segreteria della Commissione, dal Consigliere politico del relatore, dalla segreteria della co-decisione e dal servizio giuridico. A seconda del dossier e della fase dei negoziati, tale gruppo potrebbe essere ampliato.

delicati della procedura delineata è quello terminologico, che consente di dare alle parole considerate un valore semantico coerente nel testo esaminato e di riferimento per i testi a venire.

Utilizzato soprattutto per quanto riguarda la traduzione di documenti giuridici, *ELISE* (*European Institutions Linguistic Information Storage and Exchange*) è un database che dal 2002 unisce informazioni linguistiche e coordinate personali dei traduttori che hanno lavorato su un dossier di co-decisione; dal 2004, vengono ivi comprese tutte le procedure interistituzionali.

ELISE risponde ad una mancanza di comunicazione tra i servizi di traduzione delle istituzioni, che non possono scambiarsi informazioni sulle scelte terminologiche effettuate e che talvolta vedono il proprio lavoro modificato senza poter capire perché e da chi.

Registrando le modifiche apportate ad un testo, soprattutto normativo, è possibile evitare incoerenze, ritraduzioni e perdite di tempo.

Appena l'Assemblea plenaria riceve il testo di una procedura di co-decisione o di consultazione, viene nominato un coordinatore del documento (*file coordinator*), reperibile via mail o telefono, che gestisce il file in tutto il suo viaggio attraverso il Parlamento (Commissioni, Plenaria, Comitato di conciliazione). Il traduttore che deve lavorare sulla procedura in questione può consultare le informazioni già contenute in *ELISE*, porre al *file coordinator* le domande che ritiene di importanza generale in inglese o francese, in modo tale che siano fruibili anche dalla generalità dei suoi colleghi, oppure inserire commenti o domande nella sua lingua madre, nell'interfaccia riservata a ciascuna lingua, quando la questione riguardi una specificità del suo idioma natio.

In questo modo il coordinatore può chiarire i dubbi più frequenti centralizzando le comunicazioni con l'Autore (per esempio con la Segreteria della commissione), inserire commenti sul testo originale (dopo le riunioni delle commissioni) e, in generale, gestire la parte "comune" del database alla fine di una lettura nel Parlamento. Sottoscrivendo ELISE relativamente ad un documento, il traduttore viene avvisato per posta elettronica di ogni aggiornamento relativo al dossier selezionato.


Il fatto che sia sempre possibile recuperare i commenti e i suggerimenti fatti in ogni singola lingua a proposito di un dato testo porta il traduttore a focalizzare la sua attenzione sulle modifiche effettuate in maniera sistematica o sui termini più ricorrenti. L'inserimento nel database delle eventuali correzioni eseguite dai giuristi linguisti costituisce per i traduttori un importante *feedback* sul lavoro svolto.

Per incrementare questa prassi, per la verità ancora poco diffusa, Commissione, Consiglio e Parlamento organizzano *workshops* fra giuristi linguisti e traduttori di ogni istituzione, omogenei per lingua, in modo tale da sensibilizzarli all'inserimento di commenti e suggerimenti in ELISE e da favorire una collaborazione più stretta.

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto come le istituzioni siano caratterizzate da un silenzio assordante circa la comunicazione di notizie utili a facilitare il processo linguistico-legislativo. Si è pertanto cercato di abbattere questo muro attraverso lo scambio di materiale terminologico e di comunicazioni relative ad un unico documento. Dall'analisi dei procedimenti legislativi trattati in questo capitolo, unitamente ai meccanismi di funzionamento di database sempre più complessi, si delinea una proposta, attualmente oggetto di studio nelle

istituzioni: si potrebbe usare ELISE per immettere in IATE le correzioni effettuate dai giuristi linguisti e per creare un forum a disposizione di tutti i traduttori, per soddisfare la necessità di comunicazione tra i servizi di traduzione delle tre istituzioni, che non può essere altrimenti assolta a causa dell'accesso intranet riservato.

È in corso di analisi una proposta consistente nell'anticipare l'intervento dei giuristi linguisti ad uno stadio anteriore del processo legislativo, e cioè contemporaneo alla prima analisi della commissione competente del Parlamento e a quella del *working group* del Consiglio, al fine non tanto di garantire la qualità redazionale dell'atto legislativo, ma di contribuire sempre più attivamente al *drafting*, come illustrato nello schema seguente:



L'Unità di Coordinamento Terminologico, di concerto con il Comitato Interistituzionale Traduzione e Interpretazione⁹⁴³ (ICTI) e i servizi di revisione giuridica e traduzione delle tre istituzioni, ha proposto di usare la piattaforma di comunicazione inter-istituzionale, costituita da ELISE per inserire tutti i cambi terminologici fatti dai giuristi linguisti, che, se intervenissero ad uno stadio precedente del processo legislativo, potrebbero influenzare *ab origine* e positivamente la qualità delle traduzioni.

Il materiale contenuto nelle schede di ELISE potrebbe così essere importato in IATE, e costituire una preziosa fonte agevolmente disponibile per i traduttori delle tre istituzioni, anche attraverso l'utilizzo di QUEST II, uno strumento di metaricerca che consente di selezionare all'inizio del processo traduttivo le fonti terminologiche, adattando lo strumento alle esigenze che via via si presentano.

3.10 La traduzione giuridica alla Corte di giustizia.

La Corte di giustizia delle Comunità europee costituisce un caso a sé nella traduzione del diritto comunitario.

Infatti il tasso di giuridicità dei documenti da tradurre è talvolta così alto⁹⁴⁴ da richiedere conoscenze più giuridiche-comparatistiche che

⁹⁴³ Compiti del Comitato sono quelli di migliorare a livello interistituzionale il flusso di lavoro e la qualità della traduzione.

⁹⁴⁴ MEGALE, F., *Teorie della traduzione giuridica, fra diritto comparato e "translation studies"*, Edizione scientifica, 2008. L'Autore segue l'impostazione di Rodolfo Sacco che considera la traduzione giuridica un ramo della dottrina comparatista, definendola traduzione giuridica "alta", in contrapposizione a quella effettuata da traduttori e revisori dalla formazione prevalentemente linguistica.

giuridiche-*tout cour*, perché spesso la linguisticità delle scelte pragmatiche sfuma nella esattezza del discorso interpretativo⁹⁴⁵: ci si riferisce ai già citati rinvii pregiudiziali di cui all'art. 234 del Trattato sull'Unione europea⁹⁴⁶, connotati da istituti e concetti culturali⁹⁴⁷ che trascendono il graduale appiattimento del linguaggio comunitario⁹⁴⁸, e alle conclusioni degli avvocati generali, testi lunghi e complessi⁹⁴⁹, redatti generalmente nella lingua del singolo avvocato generale, che fornisce il suo parere su questioni di diritto attraverso un elaborato che “sfugge spesso all'ottemperanza di canoni redazionali o criteri stilolinguistici in quanto rappresentano il portato di un'attività redazionale individuale e non codificabile.⁹⁵⁰

La Corte di giustizia costituisce un interessante ibrido tra multilinguismo integrale e compromessi linguistici: infatti, se è vero che ogni procedimento avviato dinanzi alla Corte di giustizia può avvenire in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione e comporta così l'individuazione di una lingua processuale di volta in volta diversa, è

⁹⁴⁵ LOMBARDI, M. T., *Traduzione giuridica: l'esperienza della Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *La traduzione. Saggi e documenti, IV*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Divisione Editoria, Roma, 1999, pp.181-188. Per questa ragione la Direzione della traduzione consta di un organico di 800 persone, pari al 45% del personale dell'intera istituzione. Informazioni sempre aggiornate sui dati relativi alle statistiche della Corte di giustizia sono disponibili sul sito <http://curia.europa.eu/it/instit/services/traduction/traduction.htm>.

⁹⁴⁶ La Corte di giustizia è infatti competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del Trattato stesso, sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della Banca centrale europea, sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.

⁹⁴⁷ IORIATTI FERRARI, E., *Lingua e diritto in Europa: multilinguismo, pluralismo linguistico e terminologia giuridica uniforme nel diritto europeo dei contratti*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, IV, 2005, p. 1557.

⁹⁴⁸ LOMBARDI, M. T., *Traduzione giuridica: l'esperienza della Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *La traduzione. Saggi e documenti, IV*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Divisione Editoria, Roma, 1999, p. 181.

⁹⁴⁹ GALLO, G., *La lingua italiana nei testi della Corte di giustizia delle comunità europee*, in *Atti dell'incontro REL, Una rete di eccellenza nell'italiano istituzionale?*, Bruxelles, 23 novembre 2005.

⁹⁵⁰ COSMAI, D., *Tradurre per l'UE. Prassi, problemi e prospettive del multilinguismo comunitario dopo l'ampliamento a est*, Seconda edizione, Hoepli, Milano, 2007, p. 83.

anche vero che la Corte stessa ha individuato nel francese la sua *lingua franca*, ai fini di avere una lingua di lavoro che consentisse ai giudici di comunicare senza interpreti, mantenendo il segreto nelle deliberazioni.

Così, se la lingua processuale non è il francese, qualsiasi sentenza è in realtà una traduzione dal francese⁹⁵¹ nella lingua processuale: la versione ufficialmente autentica è riletta da un giudice di madrelingua e solo successivamente firmata dai colleghi che hanno deciso sulla causa, mentre la versione in francese oggetto della deliberazione è riletta, prima di essere tradotta in tutte le altre lingue, dalla cosiddetta *cellule*, composta dai *lecteurs d'arrêt* che hanno il compito di assicurare la coerenza della terminologia usata e l'esatta corrispondenza della normativa richiamata a quella vigente.

Questo multilinguismo *di compromesso* è ulteriormente messo alla prova dall'art. 35, comma 3 del Regolamento di Procedura della Corte di giustizia⁹⁵²: infatti può benissimo accadere che, specie nelle cause relative allo statuto del personale trattate dal Tribunale della Funzione pubblica, un funzionario debba provare ciò che asserisce allegando documenti provenienti dal suo paese d'origine, scritti in un idioma che può non coincidere con quello processuale.

In tal caso il ricorrente è obbligato a fornire una traduzione della documentazione allegata, che può costituire un notevole costo aggiuntivo e scoraggiare la decisione di far valere in giudizio un potenziale diritto.

⁹⁵¹ ŠARČEVIĆ, S., *New approach to legal translation*, The Hague-London-Boston: Kluwer Law International, 1997, p. 126.

⁹⁵² Art. 35 del Regolamento di Procedura della Corte di giustizia del 2 maggio 1991, apparso su GU L 136 del 30.5.1991 e successive modifiche.

Ma guardiamo un po' più da vicino i meccanismi traduttivi in vigore alla Corte di giustizia.

In primis, va osservato che l'assenza di tipicità redazionale nelle relazioni preliminari dei giudici e delle conclusioni degli avvocati generali ha ostacolato l'adozione di programmi di traduzione assistita, di cui invece dispongono i traduttori del Parlamento e del Consiglio.

Softwares come *Translator's Workbench*, che velocizza le attività traduttive riproponendo segmenti testuali già tradotti in documenti precedenti e ricorrenti sono infatti particolarmente utili nei testi giuridici che presentano una veste esterna fortemente normalizzata.⁹⁵³

I giuristi linguisti della Corte non possono rischiare di mantenere il fraseggio dell'originale, spesso scisso dal contesto, a scapito dell'esattezza del contenuto, e traducono quindi liberamente, dovendo veicolare la cultura giuridica e rendere il senso dell'enunciato di partenza.

Per favorire la razionalizzazione del lavoro di ogni singolo giurista linguista, la Direzione della Traduzione della Corte di giustizia ha messo a punto specifici sistemi in grado di aiutare i giuristi linguisti nel mantenimento della terminologia già adottata, da attuarsi mediante un previo trattamento centrale degli atti di causa da tradurre.

Stratificazione delle traduzioni ed esigenza di uniformità hanno portato quindi all'implementazione di alcuni sistemi informatici:

- 1) Dal 21/01/2008 è disponibile una versione potenziata di *GTi* (*Generic Text interface*), chiamata *GT File Manager*, sistema che consente ai giuristi linguisti di utilizzare la documentazione di

⁹⁵³ GIAMBAGLI, A., *Un aspetto particolare della traduzione tecnica: la traduzione presso le Comunità Europee. Studio di un caso*, in *Rivista internazionale di tecnica della traduzione*, Campanotto, Udine, 1992, pp. 61-66.

supporto alla traduzione attraverso collegamenti ipertestuali nella versione del documento di partenza⁹⁵⁴. La nuova versione è in grado di ospitare contemporaneamente un documento tradotto nelle cinque lingue *pivot*, rendendolo immediatamente disponibile per le restanti lingue ufficiali attraverso un'e-mail di notifica alle segreterie delle varie divisioni linguistiche.

2) I collegamenti ipertestuali presenti nel testo da tradurre inviato consentono al giurista linguista di fruire del documento predisposto dall'Unità di analisi, che consiste in una rielaborazione del testo di partenza con individuati e indicati i brani che riprendono parti di atti già tradotti nell'ambito del medesimo procedimento, sia con collegamento a documenti giurisprudenziali, legislativi o giudicati semplicemente utili, sia con link diretti a EUR-lex⁹⁵⁵.

3) La matrice, sempre predisposta dalla divisione dei servizi dell'analisi, costituisce il documento-canovaccio, la struttura entro cui il giurista linguista distaccato nell'Unità della divisione di Servizi Generali o il dattilografo catturano il testo già tradotto, che "affiora" nel documento del giurista linguista che traduce⁹⁵⁶.

Da quanto sovraesposto scaturisce l'importanza delle innovazioni informatiche e l'essenzialità dell'elemento umano.

⁹⁵⁴ Le informazioni riportate sono state attinte dall'intranet della Corte di giustizia, in particolare dalla lettura delle attività della Direzione generale della Traduzione del 2008.

⁹⁵⁵ ODDONE, B., *La traduzione giuridica alla Corte di giustizia delle Comunità europee, problemi e tecniche*, in JACOMETTI, V. - POZZO, B. (a cura di), *Le politiche linguistiche delle Istituzioni comunitarie dopo l'allargamento. Redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo*, Giuffrè, Milano, 2006.

⁹⁵⁶ Ad esempio, "affiorano" nel documento predisposto le citazioni letterali di testi normativi e i punti della sentenza di primo grado che vengono ripresi in sede di appello.

L'analista è infatti una persona che agisce su di un testo in maniera critica, verificando le informazioni reperite, mentre le singole divisioni sono caratterizzate da una sorta di osmotica permeabilità con le altre, che si concretizza attraverso incontri periodici finalizzati a stabilire convergenze terminologiche.

I giuristi linguisti possono inoltre accedere alle traduzioni in corso presso i colleghi delle altre divisioni linguistiche e contattare la persona di riferimento, per ottenere informazioni supplementari su di un testo⁹⁵⁷. In alcune divisioni relativamente nuove, come quella maltese, si organizzano periodiche riunioni, allo scopo di ricercare una coerenza terminologica sulle espressioni di traduzione che più pongono problemi.

Si evince la costante ricerca di conseguire il risultato traduttivo qualitativamente più elevato attraverso una sempre più razionale utilizzazione delle risorse. Ciò è diventato ancora più impellente a seguito dell'introduzione dell'art. 104-ter al Regolamento di Procedura della Corte di giustizia, avvenuta per decisione della Corte stessa in data 15 gennaio 2008⁹⁵⁸: è stato approvato un procedimento pregiudiziale d'urgenza nelle materie disciplinate dal Titolo IV del Trattato sull'Unione europea, avente oggetto il mantenimento e lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

I tempi di traduzione degli atti processuali sono pertanto stati ulteriormente compressi: la nuova procedura pregiudiziale d'urgenza

⁹⁵⁷ GALLO, G., *Organizzazione e caratteristiche dell'attività di traduzione nell'ambito della Corte di giustizia delle Comunità europee*, in JACOMETTI, V. - POZZO, B. (a cura di), *Le politiche linguistiche delle Istituzioni comunitarie dopo l'allargamento. Redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo*, Giuffrè, Milano, 2006.

⁹⁵⁸ GUCE 29.1.2008 L 24/39.

dura infatti tra i 40 e gli 87 giorni, rendendo necessaria la notifica alle parti interessate di un sunto del rinvio pregiudiziale⁹⁵⁹.

Particolarmente congestionata dalla nuova procedura è l'Unità di traduzione francese, che deve trattare contemporaneamente più testi e che nel 2009 verrà rinforzata con dieci unità di personale.

Il giurista linguista cessa quindi di essere solo un traduttore, per diventare anche redattore, con la conseguente possibilità di richiamare le osservazioni già fatte in materia di *drafting*.

Nei casi in cui il flusso di lavoro è particolarmente intenso, non sempre l'analista riesce a preparare il terreno di lavoro del giurista linguista. Il reperimento di materiale terminologico avviene infatti sia attraverso "canali" disponibili via web, sia attraverso la richiesta di informazioni supplementari ad ambasciate o istituzioni nazionali.

I dati terminologici ottenuti dall'estrazione di documenti non riservati confluiscono ora nella banca dati LAETOLI, che costituisce un unico referente documentario multilingue al quale attingono gli analisti per compilare le note di cui si è detto poc'anzi.

Le principali funzioni di LAETOLI sono quelle di aiutare gli analisti nell'analisi dei documenti, trovare e inserire automaticamente nelle diverse lingue le citazioni fatte nei documenti degli autori grazie al formato XML⁹⁶⁰, di generare più facilmente le matrici della traduzione, di garantire un accesso ai documenti indipendentemente dal buon funzionamento del sito EUR-LEX.

⁹⁵⁹ La Direzione generale della Traduzione ha attuato misure che hanno permesso di accorciare notevolmente i termini necessari alla messa a disposizione della domanda di decisione pregiudiziale in lingua francese: 5 giorni lavorativi per la causa C-195/08 PPU, lingua di procedura: lituano; 4 giorni nella causa C-388/08 PPU, finnico; per quanto concerne il termine per la messa a disposizione della sentenza tradotta in lingua di procedura, questo è stato di 4 giorni lavorativi per la causa C-195/08 e di 7 giorni lavorativi per la causa C-388/08.

⁹⁶⁰ Prima della costituzione della banca dati LAETOLI, i documenti venivano conservati in formato Pdf.

Questa nuova banca dati consente inoltre di effettuare una sincronizzazione documentari, permettendo la visualizzazione bilingue in parallelo, e di effettuare altresì una ricerca direttamente attraverso il programma di scrittura *world*, agendo direttamente sui termini, senza doverli riportare manualmente, utilizzando l'operazione di *copia-incolla*.

3.11 Le disfunzioni del multilinguismo: alcune anomalie nell'accesso alla funzione pubblica europea.

Nei paragrafi precedenti abbiamo esaminato il ruolo del multilinguismo nel sistema giuridico europeo, concentrandoci sia sulla sua rilevanza "costituzionale", sia sui suoi aspetti più tecnici, e abbiamo visto come, nonostante i costi e le difficoltà organizzative di questo regime linguistico, gli sforzi dell'Unione siano tesi a consentire lo sviluppo di una coesione sociale che rappresenti per i cittadini una continua fonte di arricchimento.

Ciononostante, nell'accesso alla funzione pubblica europea si possono riscontrare oggettive anomalie che rischiano di smentire il principio di uguaglianza e quello di proporzionalità⁹⁶¹, così come la

⁹⁶¹ Si ricorda a questo proposito che l'art. 18 del Trattato TFUE vieta infatti ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità e l'art. 270 conferisce alla Corte il potere di pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi, mentre l'art. 290 individua nel Consiglio l'istituzione in grado di fissare il regime linguistico delle Istituzioni della Comunità. La Corte di giustizia ha poi riconosciuto e confermato questo principio con la sentenza *Laserkissen/Kulturministeriet* C-479/04, che al punto 53 enuncia che "risulta da una giurisprudenza costante che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali di diritto comunitario, esige che i mezzi contemplati da una disposizione comunitaria siano idonei a

disposizione normativa di cui all'art. 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000⁹⁶²: lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee⁹⁶³ (in prosieguo: lo "Statuto") all'art. 1 quinquies prevede che nell'applicazione delle norme contenute nello stesso Statuto sia proibita ogni discriminazione fondata sul sesso, le razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la *lingua* [...], e al punto 6 del medesimo articolo stabilisce che ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente *giustificata* [...]. L'art. 28 punto f) individua inoltre tra i requisiti necessari per la nomina a funzionario quelli della conoscenza approfondita di una delle lingue della Comunità e di una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua della Comunità, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

Il rispetto dei diritti linguistici dei cittadini dell'Unione sono infatti garantiti a un triplice livello:

- 1) nei rapporti cittadino-Unione, in cui la massima protezione del diritto del singolo ad accedere alla legislazione della Comunità è superiore a qualsiasi argomentazione di natura economica, poiché inerisce la possibilità della partecipazione del singolo alla vita politica;
- 2) nei rapporti funzionario-istituzione, in cui gli interessati, pur dovendo essere messi in condizione di comprendere l'organo con il quale sono in relazione, possono vedere ridotti i loro

realizzare l'obiettivo individuato e non oltrepassino la portata di ciò che è necessario per raggiungerlo".

⁹⁶² GUCE, 2000, C 364, p. 1.

⁹⁶³ Lo Statuto della funzione pubblica delle Comunità europee è stato approvato dal regolamento n. 259/68 del 29 febbraio 1968, modificato dal regolamento n. 2182/2003 e più recentemente dal regolamento n. 723/2004 del 22 marzo 2004 (GUCE L 124 del 28 aprile 2004).

diritti per esigenze dell'amministrazione⁹⁶⁴ (sentenza della Corte 9 settembre 2003, causa C-361/01 Kik/UAMI⁹⁶⁵);

- 3) nei rapporti tra gli agenti che, in ragione delle esigenze di buon funzionamento delle istituzioni cui afferiscono, possono vedere influenzato il regime linguistico dell'istituzione stessa dall'adozione di una lingua veicolare (art. 6 del regolamento 1/1958).

Se la dicitura *lingua di lavoro* non compare in nessun documento normativo e quindi una qualunque compressione dei diritti linguistici deve essere decisa all'unanimità dal Consiglio, ai sensi dell'art. 290 del Trattato CE, per quanto riguarda i punti 2 e 3 giurisprudenza costante ha affermato che il regolamento 1/1958 non è applicabile ai rapporti tra le istituzioni e i loro funzionari e agenti.⁹⁶⁶ Le istituzioni possono infatti stabilire le modalità di applicazione del regime linguistico nei propri regolamenti interni⁹⁶⁷.

L'art. 45 paragrafo 2 del TFUE (ex art. 39 del Trattato CE) vieta inoltre qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità "tra i lavoratori degli Stati membri per ciò che riguarda l'impiego, la remunerazione e le altre condizioni di lavoro".

La problematicità dell'effettivo rispetto del regime del multilinguismo sorge in relazione alla Decisione adottata dalla Commissione nel corso della riunione 1678 del 10 novembre 2004, in

⁹⁶⁴ Nella sentenza del Tribunale del 18 settembre 2003, causa T -73/01, *Pappas/ Comitato delle regioni*, Racc. p. I pp. I-A-207 e II-1011, punto 85, la Corte ha riconosciuto alle istituzioni la possibilità di fissare requisiti linguistici più restrittivi per l'assunzione ad un posto determinato.

⁹⁶⁵ Racc. p. I-8283, punti 92-94.

⁹⁶⁶ Tale regolamento è applicabile solo tra le Istituzioni della Comunità europea e uno Stato membro o una persona che ricade nella giurisdizione di uno degli Stati membri (sentenza del Tribunale 5 ottobre 2005, causa T-203/03, *Rasmussen/Commissione*, Racc. PI pp. I-A-279 e II-1287, punto 60).

⁹⁶⁷ Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2001, causa T-118/99, *Bonaiti Brighina/Commissione*, Racc. I-A-25 e II-97, punto 13.

cui si stabilisce che “le pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di avvisi di posto vacante relativi a posti di livello superiore disponibili per candidati esterni verranno effettuate soltanto in tedesco, inglese e francese, e ciò per un periodo che avrà termine, in linea di principio, il 1° gennaio 2007.”⁹⁶⁸

Tale Decisione è produttiva di effetti giuridici, poiché permette all’Amministrazione di seguire un certo orientamento fissando un aspetto della procedura da seguire in futuro per provvedere all’assegnazione di tutti i posti di inquadramento superiore che ricadono nella sua sfera di applicazione: è infatti redatta in modo chiaro e non equivoco, non contiene semplici orientamenti, ma fissa in modo definitivo un aspetto delle procedure di assunzione di portata cogente⁹⁶⁹.

Sulla base di questo documento normativo⁹⁷⁰ che, in quanto tale, legittima gli Stati membri a proporre un ricorso ai sensi dell’art. 263 del TFUE (ex art. 230 del Trattato CE), l’Amministrazione ha pubblicato bandi di concorso soltanto in inglese, francese e tedesco, come ad esempio quello finalizzato a nominare il direttore generale

⁹⁶⁸ Questa decisione si inserisce nella scia dei documenti SEC(2004) 252 del 27 febbraio 2004, intitolato “Le recrutement du senior manager des nouveaux Etats Membres. Communication de M. Kinnock en accord avec M. le Président”, che al punto 5 prevede che “le procedure di selezione saranno svolte in inglese, francese e tedesco”, mentre al punto 4 del documento SEC(2004) 638/6 del 26 maggio 2006 intitolato “Traduction: Equilibrer l’Offre et la demande. Communication de M. Kinnock en accord avec M. le Président, si stabilisce che alcuni documenti della Commissione verranno tradotti, durante la fase transitoria, unicamente verso alcune lingue ufficiali, mentre altri documenti, ritenuti “non principali” (*non-core documents*) non saranno affatto tradotti. In tale documento non si fa riferimento in maniera specifica né agli avvisi di posto vacante, né ad altri documenti relativi alle procedure di selezione del personale.

⁹⁶⁹ Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 20 novembre 2008, Causa T-185/05, punto 48.

⁹⁷⁰ L’utilizzo di verbi deontici (“la Commissione ha deciso”, “la Commissione decide”, lo stesso termine “decisione”), unitamente al fatto che l’avviso è stato pubblicato in conformità delle regole previste dalla Decisione stessa, hanno consentito alla Corte di giustizia di ribadire l’assoluta parità delle lingue ufficiali dei 27 Stati membri, annullando il bando di concorso impugnato e la Decisione della Commissione in virtù della quale è stato emesso.

dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)⁹⁷¹ nel documento COM/2005/335⁹⁷².

Il bando succitato richiedeva la conoscenza di due lingue ufficiali dell'Unione, senza peraltro specificare quali, richiedendo in compenso ai potenziali candidati di produrre la documentazione richiesta nelle lingue di pubblicazione del bando.

La pubblicazione del bando, rivolto alla generalità dei consociati, ma effettuata solo nella versione francese, inglese e tedesca della Gazzetta ufficiale, lede infatti sia il principio di proporzionalità, elevando di fatto tre lingue a rango più elevato delle altre, sia il principio di certezza del diritto, perché a differenza della sentenza del 15 marzo 2005 C-160/03, Spagna/Eurojust⁹⁷³ in cui l'atto impugnato era comunque stato pubblicato in tutte le lingue ufficiali, si richiederebbe a un cittadino dell'Unione potenzialmente interessato a presentare la sua candidatura di leggere la Gazzetta ufficiale anche in lingue diverse dalla sua: sarebbe come indirizzare ad un funzionario un atto in una lingua che potrebbe non conoscere⁹⁷⁴ e si configurerebbe una violazione del principio di certezza del diritto.⁹⁷⁵

⁹⁷¹ Di grado A* 15-16.

⁹⁷² GUCE C 34 A, p. 3.

⁹⁷³ Racc. p. I-2077.

⁹⁷⁴ Sentenza del 20 novembre 2008, *Repubblica Italiana/Commissione*, cit., punto 132. Secondo questa sentenza, non sussiste nessuna violazione a indirizzare un atto ad un funzionario in una lingua che non sia la sua lingua madre o la sua prima lingua, a condizione che padroneggi quella usata dall'Amministrazione, in modo tale da consentirgli di prendere effettivamente e facilmente conoscenza del contenuto dei documenti in questione, sentenza *Rasmussen/Commissione*, punti 62-64, ma anche sentenze del Tribunale 23 marzo 2000, causa T-197/98, *Rudolph/Commissione*, Racc. PI pp. I-A-55 e II-241, punti 45-47, e *Bonaiti Brighina/Commissione*, citata, punti 20 e 21.

⁹⁷⁵ Sentenza del 3 ottobre 2006, *Hewlett Packard/Commissione* T-313/04, punto 66, che stabilisce che il principio di certezza del diritto esige che ogni atto delle Istituzioni che produce degli effetti giuridici sia chiaro, preciso, e portato alla conoscenza dell'interessato, in modo che quest'ultimo possa conoscere con certezza il momento a partire dal quale l'atto esiste e comincia a produrre i suoi effetti giuridici (si vedano inoltre le sentenze della Corte del 9 luglio 1981, *Gondrand*, 169/80, Racc. p. 1931, punto 17; del 22 febbraio 1984, *Kloppenborg*, 70/83, Racc. p. 1075, punto 11, e del 15 dicembre 1987, *Irlanda/Commissione*, 325/85, Racc. p. 5041, punto 18; sentenze del Tribunale

L'annesso III dello Statuto, all'art. 1, paragrafo 2, prevede infatti che i bandi di concorso relativi a concorsi generali debbano uscire sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, che a norma dell'art. 5 del regolamento 1/1958 "è pubblicata nelle 23 lingue ufficiali"

Il fatto che ciò non sempre avvenga è in evidente contrasto con le disposizioni di cui all'art. 1-quinquies, n.1 dello Statuto, con l'art. 12 del Trattato CE (ora art. 18 del TFUE)⁹⁷⁶ e con l'art. 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁹⁷⁷, oltre che al principio di legittimo affidamento ricordato dall'art. 6, paragrafo 3, Trattato UE.

Il non poter fruire nella propria lingua di un documento che può determinare l'idoneità all'accesso alla funzione pubblica europea causa una discriminazione che si esplicita nella più svantaggiosa comprensione del bando, fatto che non trova giustificazione nemmeno nelle previsioni contemplate all'art. 1-quinquies n. 6 dello Statuto, poiché la buona gestione delle capacità di traduzione non è ricompresa negli obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale.

L'annullamento della Decisione effettuato dal Tribunale di primo grado mira ad eliminare le ovvie facilitazioni per francofoni, germanofoni e anglofoni che scaturiscono da un accesso più agevolato alle informazioni relative a procedure concorsuali, fatto questo che viola anche l'art. 27, comma 2 dello Statuto, che non consente di riservare alcun impiego ai cittadini di uno Stato membro.

del 7 febbraio 2001, *Tagaras/Corte di giustizia*, T-18/89 e T-24/89, Racc p. II-53, punto 40, e del 22 gennaio 1997, *Opel Austria/Consiglio*, T-115/94, Racc. p. II-39, punto 124.

⁹⁷⁶ "Nel campo di applicazione dei Trattati e senza pregiudizio per le decisioni particolari che prevede, è vietata ogni discriminazione effettuata sulla base della nazionalità".

⁹⁷⁷ "L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica".

Proprio il divieto di comportamenti discriminatori non giustificati in materia linguistica ci consente di esporre alcune considerazioni riguardo allo svolgimento delle procedure concorsuali⁹⁷⁸.

L'art. 27 dello statuto impedisce di esigere dai candidati la conoscenza di una lingua specifica: da ciò ne consegue che, al di fuori di comprovate esigenze di servizio, i candidati possono scegliere per i concorsi generali due lingue qualsiasi: una qualificabile come "approfondita", una come "soddisfacente", ai sensi dell'art. 28 lettera f), che individua in questi due requisiti linguistici quelli minimi necessari per poter accedere alla funzione pubblica europea.

In molti bandi di concorso si afferma unicamente che la lingua principale deve essere diversa da quella secondaria.

Ora, i concorsi si svolgono generalmente in due fasi, una scritta e una orale. I candidati devono sostenere una serie di prove scritte, volte a valutare le loro conoscenze e competenze specifiche, prove che comprendono in genere test a scelta multipla relativi all'integrazione europea e alle conoscenze linguistiche, nonché test di comprensione verbale e numerica⁹⁷⁹.

La prova scritta si tiene nella seconda lingua scelta dal candidato, spesso coincidente con inglese, francese e tedesco.

Risulta pertanto essenziale padroneggiare questi tre idiomi, soprattutto con riguardo ai test di comprensione verbale, in cui la velocità di lettura ed elaborazione costituisce un requisito fondamentale per superare la prova.

⁹⁷⁸ In questo senso si veda la sentenza del 23 settembre 1986, *AKZO Chemie/Commissione*, Racc p. 2585, punto 37.

⁹⁷⁹ Informazioni reperibili sul sito http://ec.europa.eu/civil_service/job/official/index_it.htm.

È ovvio che se inglesi, francesi e tedeschi indicassero come prima lingua una diversa dalla loro e come seconda il loro vero idioma si troverebbero ad essere obiettivamente avvantaggiati.

Ad un'informazione deficitaria e monca di notizie ugualmente intelleggibili in tutte le lingue si può anche aggiungere una non giustificata diseguaglianza sostanziale basata sul silenzio della normativa riguardo al diverso livello di difficoltà incontrato dai partecipanti ai concorsi per accedere alla funzione pubblica europea.

Un ulteriore spunto di riflessione è offerto dal ruolo dell'EPSO, (*European Personnel Selection Office*).

Dal 2002 l'accesso alla funzione pubblica è regolata principalmente da concorsi organizzati dall'EPSO, costituito per decisione interistituzionale del 25 luglio 2002⁹⁸⁰, al quale non sono mai stati conferiti i poteri di influire sulla materia linguistica riservati al Consiglio.

L'art. 2 della predetta decisione attribuisce infatti all'EPSO “i poteri di selezione devoluti dall'art. 30, primo comma, dello Statuto e dall'annesso III dello stesso alle autorità investite del potere di nomina delle istituzioni firmatarie della decisione stessa”.

Poiché questi poteri non includono il diritto di fissare il regime linguistico dei concorsi e delle loro pubblicazioni è pertanto legittimo, relativamente alle situazioni appena delineate, chiedersi se si possa parlare di un multilinguismo “formale” contrapposto ad uno “sostanziale”.⁹⁸¹

⁹⁸⁰ (2002/620/CE) e pubblicata sulla GUCE del 26.07.2002.

⁹⁸¹ Il principio di uguaglianza ha portato la Corte a dichiarare che “secondo una giurisprudenza costante, il principio di uguaglianza di trattamento esige che situazioni comparabili non siano trattate in maniera differente e che situazioni differenti non siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento sia oggettivamente giustificato (sentenza del 6 dicembre 2005, *ABNA e.a.*, C-453/03, C-11/04, C-194/04, Racc. p. I-10423, punto 54). Sulla qualifica di *giustificato* si

veda la sentenza del Tribunale del 5 dicembre 2006, *Westfalen Gassen Nederland/Commissione*, T-303/02, punto 152 e Tribunale della Funzione pubblica del 14 novembre 2006, *Renata Villa/Parlamento*, F 4/06, punto 61.

CAPITOLO IV

L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI COMUNITARI

Sommario

4.1 I criteri ermeneutici dei testi comunitari: tra significato letterale e approccio teleologico. 4.2 (*segue*) dal testo alla dimensione orale: il problema della neutralità dell'interpretazione. 4.3 La trasposizione del diritto comunitario: problemi e prospettive. 4.4. La funzione dell'etichetta, dalla comunicazione all'informazione. 4.5 Il recepimento della direttiva 2000/13/CE in Francia: la lingua come ostacolo alla libera circolazione delle merci?

4.1 I criteri ermeneutici dei testi comunitari: tra significato letterale e approccio teleologico.

Come ogni norma necessita che l'interprete le attribuisca un significato, così anche le norme comunitarie sono sottoposte alle regole naturali dell'interpretazione.

Sarà bene a questo proposito rammentare la distinzione tra l'enunciato normativo, formulato nel linguaggio naturale, e le norme, intese come significati⁹⁸²: e ciò perché gli enunciati normativi sono *ambigui*, possono cioè esprimere più norme alternativamente, hanno contenuto di *sensu complesso*, possono cioè esprimere una pluralità di

⁹⁸² GUASTINI, R., *Nuovi studi sull'interpretazione*, in *Studi di filosofia analitica del diritto*, 3, 2008.

norme congiuntamente, e sono infine soggetti all'influenza dei principi generali del diritto.

Più enunciati normativi costituiscono un testo giuridico e nel caso dell'Unione, come abbiamo visto nel capitolo precedente, i testi comunitari fanno fede nelle 23 lingue ufficiali.

Un sistema fondato su una pluralità di versioni autentiche comporta necessariamente un moltiplicarsi delle divergenze interpretative connesse alla vaghezza del linguaggio naturale, che entra in gioco ogni volta che ci si riferisce a predicati, termini cioè che denotano classi⁹⁸³ (si pensi in ambito comunitario alla problematicità delle definizioni univoche di concetti giuridici culturali come *impresa*, *professionista*, *consumatore*, *stabilimento*⁹⁸⁴). Più il senso di un predicato è vago, più saranno vaghe anche le classi di oggetti cui applicare il predicato.

⁹⁸³ IBIDEM, l'Autore scinde il *significato* dei predicati in *sensu* e *riferimento*, dove il primo (o intensione) costituisce l'insieme degli attributi che un oggetto deve avere perché il predicato possa essergli applicato, il secondo (o estensione) costituisce la classe di oggetti ai quali il predicato è applicabile. La vaghezza dei predicati è da attribuirsi sia all'incertezza degli attributi necessari perché un oggetto appartenga ad una classe, sia al riferimento, a sua volta ristretto dalla specificazione del senso.

⁹⁸⁴ Così si espresse la Corte di giustizia nella sentenza 7 dicembre 1995, causa C-449/93, *Rockfon*, Racc. pag. I-4291, punto 28: *Si deve osservare a questo proposito che la nozione di "stabilimento" ai sensi della direttiva costituisce una nozione di diritto comunitario e non può definirsi mediante richiamo alle normative degli Stati membri. Le varie versioni linguistiche della direttiva usano termini non sempre coincidenti per designare la nozione in questione, vale a dire "Betrieb" nella versione tedesca, "establishment" nella versione inglese, "virksomhed" nella versione danese, "centro de trabajo" nella versione spagnola, "yritys" nella versione finlandese, "établissement" nella versione francese, "εγκατάσταση" nella versione greca, "stabilimento" nella versione italiana, "plaatselijke eenheid" nella versione olandese, "estabelecimento" nella versione portoghese ed infine "arbetsplats" nella versione svedese. Raffrontando i termini di cui sopra, appare chiaro che vi sono variazioni di significato: tali termini corrispondono infatti, secondo i casi, alle nozioni di stabilimento, impresa, centro di lavoro, unità locale o luogo di lavoro.*

Pur espressa da testi plurilingue l'enunciato esprime un'unica norma, che non è data dalla somma delle singole versioni linguistiche, ma dal *metatesto*, testo astratto risultante dalla loro comparazione⁹⁸⁵.

La scelta di attribuire un'importanza prevalente al *significato comune* di testi giuridici redatti in più di una lingua è alla base dell'esperienza europea e anche di quella canadese, dove da sempre si è cercato di conciliare l'identificazione del *significato comune* con gli altri principi interpretativi⁹⁸⁶.

Ciò è evidentemente finalizzato all'applicazione uniforme del diritto comunitario, come ha da tempo chiarito la Corte di giustizia:

La necessità che le norme comunitarie siano interpretate in modo uniforme esclude la possibilità di prendere in considerazione un solo testo ed impone di tener conto, in caso di dubbio, dei testi redatti nelle altre tre lingue⁹⁸⁷, poiché una versione linguistica non può prevalere sulle altre⁹⁸⁸.

⁹⁸⁵ BENEDETTI, G., *Quale ermeneutica per il diritto europeo?* in *Riv. Trim. dir e proc. civ.*, 2006, pp. 1-14; RUSSO, E., *L'interpretazione dei testi normativi comunitari*, Giuffrè, Milano, 2008. Sul punto, anche la Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969 all'art. 33 stabilisce che quando un trattato sia stato autenticato in due o più lingue, a meno che non vi sia una diversa volontà espressa degli Stati contraenti, il suo testo faccia fede in ciascuna di queste lingue e, in caso di discordanza, si attenga al senso che più si accorda con l'oggetto e lo scopo del trattato; MONACO, R., *Interpretazione (interpretazione delle norme internazionali)*, in *Enc. Giur.*, XVII, 1989; CAPOTORTI, F., *Sul valore della prassi applicativa dei trattati secondo la convenzione di Vienna*, in *Etudes Ago*, I, Milano, 1987, p.197. GERMER, P., *Interpretation of Plurilingual Treaties: a Study on Article 33 of the Vienna Convention on the Law of Treaties*, in *Harvard Int. Law Journal*, 1970, p. 400.

La convenzione di Vienna si esprime in merito alle funzioni dello stato depositario (art. 77), e sulle modalità di correzione degli errori nei testi o nelle copie conformi (ar.79), procedure che si distaccano da quelle comunitarie.

⁹⁸⁶ CÔTÉ, P.A., *L'interprétation des teste législatifs bilingues au Canada*, in SACCO, R., (sous la direction de), *L'interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d'une langue*, Harmattan, Italia, 2002. L'Autore sottolinea alcuni paradossi nella pratica del plurilinguismo giuridico, consistenti nel fatto che esso può costituire un disincentivo nell'apprendimento della lingua altra, oppure a fare riferimento alla versione più «originale», costituendo così una sorta di monolinguisimo volontario.

⁹⁸⁷ Sentenza del 5 dicembre 1967, *Sociale Verzekeringsbank/Van der Vecht*, (19-67, Racc. - p.-00445). La giurisprudenza sul punto è molto vasta: Sentenza della Corte del 12 novembre 1969, *Erich Stauder contro Stadt Ulm – Sozialamt* raccolta della giurisprudenza 1969, pagina 00419;

Il fatto che la sentenza citata facesse riferimento a soli quattro idiomi⁹⁸⁹ limitava i casi di divergenza interlinguistica⁹⁹⁰: fino al 1975, data di adesione di Danimarca, Regno Unito e Irlanda⁹⁹¹, la ricomposizione delle divergenze linguistiche è il criterio logicamente antecedente a quello del principio di interpretazione conforme della norma nazionale a quella del Trattato⁹⁹², seguito dalla ricerca dello scopo oggettivamente⁹⁹³ perseguito dal legislatore⁹⁹⁴.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 ottobre 1980, *S.a.s. Prodotti alimentari Folci contro Amministrazione delle finanze dello Stato*, Cause riunite 824 e 825/79, raccolta della giurisprudenza 1980 pagina 03053; Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 settembre 1981, *Hudig en Pieters BV contro Ministro per l'agricoltura e la pesca*, C 136-80, raccolta della giurisprudenza 1981 pagina 02233, p. 18.

⁹⁸⁸ Sentenza del 29 settembre 1999, *Neumann et Neumann Schölles/Commissione* (T-68/97, Racc. FP-p.-II-1005) (cf. punti 79-80); cfr. anche Corte 12 luglio 1979, causa 9/79, *Koschniske* (Racc. pag. 2717, punto 6); Corte 27 gennaio 1988, causa 349/85, *Danimarca/Commissione* (Racc. pag. 169, punto 9); Corte 27 gennaio 2000, causa C-164/98 P, *DIR Intenational Film e a./Commissione* (Racc. pag. 447, punto 26); Tribunale 29 settembre 1999, causa T-68/97); Tribunale 26 settembre 2000, causa T-80/97, *Starway/Consiglio* (Racc. pag. II-3099, punto 81).

⁹⁸⁹ Quattro erano infatti le lingue ufficiali del Trattato di Roma, ivi firmato il 25 marzo 1957 da Belgio, Francia, Germania Ovest, Olanda, Italia e Lussemburgo.

⁹⁹⁰ Nel caso *Konservenfabrik Lubella*, del 17 ottobre 1996, C-64/95, Racc., p. I-5105, la Corte impose di fare riferimento all'insieme delle versioni linguistiche considerate in contrapposizione al caso controverso (nella specie un errore materiale di traduzione nella versione tedesca aveva allargato le disposizioni del Regolamento 1932/93 anche alle ciliegie dolci, mentre il resto delle versioni conteneva il riferimento solo a quelle acide).

⁹⁹¹ Un'esauriente analisi giurisprudenziale dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di elaborazione di criteri interpretativi a partire da incoerenze linguistiche è stata effettuata da Barbara Pozzo, cui si rinvia il lettore: POZZO, B., *L'interpretazione della Corte del Lussemburgo del testo multilingue*, in *Interpretazione e traduzione del diritto*, Atti del Convegno tenuto a Trento presso la Facoltà di giurisprudenza il 30 novembre 2007, Giuffrè, Milano, 2008.

⁹⁹² Tale principio è stato per la prima volta enunciato nella sentenza *Von Colson e Kamann del* 1983. La Corte, chiamata a decidere su discriminazioni basate sul sesso in occasione dell'accesso al lavoro, ha stabilito che lo Stato deve interpretare la legge nazionale alla luce della direttiva. "La direttiva non implica alcun obbligo assoluto e sufficientemente preciso che possa essere fatto valere, in mancanza di provvedimenti d'attuazione adottati entro il termine, dal singolo onde ottenere un determinato risarcimento in forza della direttiva, qualora una conseguenza del genere non sia contemplata o consentita dal diritto nazionale".

⁹⁹³ Sono pochi i casi in cui la Corte è ricorsa al criterio della volontà del legislatore e ai lavori preparatori per superare le divergenze linguistiche: sentenza della Corte del 7 febbraio 1979, *Governo dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità Europee*, C- 11/76; sentenza della Corte del 7 febbraio 1979, *Governo della Repubblica Federale di Germania contro Commissione delle Comunità Europee*, C-18/76.

Gli allargamenti successivi hanno posto ulteriori problemi interpretativi, poiché l'attribuzione di un significato univoco al *metatesto* è divenuto più difficile dal momento che le divergenze linguistiche sono aumentate.

Il *metatesto* è così divenuto oggetto del processo ermeneutico secondo le regole dell'interpretazione, e soggetto attivo nel fissare nuovi criteri di riconciliazione delle divergenze linguistiche⁹⁹⁵, mettendo in pratica una sorta di *soft stare decisis*⁹⁹⁶

Le regole dell'interpretazione del diritto comunitario differiscono da quelle nazionali perché il diritto comunitario non ha pretese di completezza: è escluso quindi il ricorso all'analogia⁹⁹⁷, e le disposizioni vengono interpretate restrittivamente⁹⁹⁸, a partire dalla valutazione comparativa delle versioni linguistiche⁹⁹⁹ e ricorrendo ai principi generali del diritto quali ad esempio l'uguaglianza dei cittadini e il principio di certezza del diritto.

L'interpretazione letterale è quindi stata il primo canone ermeneutico della Corte di giustizia, che ricercava nelle varie versioni linguistiche il significato letterale del *metatesto*.

⁹⁹⁴ Sentenza del 12 novembre 1969, *Erich Stauder contro Città di Ulm-Sozialamt cit.*, che al punto 3 sancisce che l'interpretazione linguisticamente non univoca sia da ricavarsi anche sulla base della volontà del legislatore.

⁹⁹⁵ L'interpretazione può essere intesa come un'attività o il prodotto di questa attività. Cfr. TARELLO, G., *Orientamenti analitico-linguistici e teoria dell'interpretazione giuridica*, in U. SCARPELLI - P. DI LUCIA, *Diritto e analisi del linguaggio*, LED, Milano, 1976.

⁹⁹⁶ LUNDMARK, T., *Soft stare decisis and harmonization*, in SACCO, R. (sous la direction de), *L'interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d'une langue*, Harmattan, Italia, 2002. L'Autore identifica nell'adozione di una teoria morbida del precedente vincolante a livello europeo il metodo più efficace per pervenire all'armonizzazione del diritto comunitario.

⁹⁹⁷ L'argomento analogico è quello per cui data una norma che predica una qualsiasi qualificazione normativa di una *classe di soggetti* si deve concludere che valga una diversa norma che predichi quella stessa qualificazione per una classe simile. Cfr. TARELLO, G., *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano, 1980, p. 351.

⁹⁹⁸ Sentenza del 28 ottobre 1999 C-6/1998.

⁹⁹⁹ 6 ottobre 1982, causa C-283/81, *Cifit e a.*, Racc. pag. 3415.

Per significato letterale intenderemo l'insieme dei significati ascrivibili a una stessa disposizione isolatamente considerata, sulla base del cosiddetto canone letterale, o grammaticale, o logico-grammaticale¹⁰⁰⁰.

Questa impostazione non è completamente soddisfacente, perché è esattamente dal “significato proprio” delle parole che emergono i problemi di interpretazione letterale: dal fatto cioè di decidere se una parola debba essere intesa in senso naturale o in senso tecnico-specialistico¹⁰⁰¹, in senso nazionale o in senso comunitario¹⁰⁰². Forse il criterio non aiuta molto, se seguiamo l'impostazione di Tecla Mazzaresse che individua nell'interpretazione letterale un mero paravento alla certezza del diritto, poiché la chiarezza sarebbe il risultato, non il presupposto dell'attività ermeneutica¹⁰⁰³.

Con l'aumentare delle incongruenze linguistiche, dovute al progressivo allargamento dell'Unione, la Corte di Giustizia ha elaborato criteri ermeneutici subordinati a superare i *dubbi interpretativi*, a partire da quelli di *economia generale* e dalla *finalità della regolamentazione* di cui fa parte l'espressione linguistica che ha dato luogo al dubbio.

La Corte ha infatti stabilito che l'interpretazione letterale scaturente dalla giustapposizione delle versioni linguistiche deve

¹⁰⁰⁰ CHIASSONI, P. *Significato letterale: giuristi e linguisti a confronto (another view of the Cathedral)*, in *Significato letterale e interpretazione del diritto*, a cura di VELLUZZI, Vito, Giappichelli, Torino, 2000.

¹⁰⁰¹ MAZZARESE, T., *Legal Language and Translation. Six Main Sorts of Problem.*, in Lewandowska-Tomaszczyk, B. - Thelen, M. (eds), *Translation and Meaning, Part.4*, Maastricht, UPM, 1996, pp. 403-405.

¹⁰⁰² L'Autore può infatti essere considerato il padre del letteralismo. Egli elaborò il principio compositivo, principio secondo il quale il significato è interamente determinato da quello delle parole che lo compongono e dalle regole sintattiche ivi sottese, ma anche il principio contestuale, secondo cui il significato di un termine dipende dal contesto dell'intero enunciato.

¹⁰⁰³ IRTI, N., *Testo e contesto, Una lettura dell'art. 1362 codice civile.*, Cedam, Padova, 1996, pp. 63-66.

essere affiancata anche da altri criteri, come quello *sistematico* e quello *teleologico*.

Il primo criterio ermeneutico corrisponde quindi *all'economia generale*¹⁰⁰⁴ della disposizione, cioè alla coerenza interna dell'atto inteso come *microsistema*, in cui ogni volta che un termine non è impiegato nella sua accezione corrente il legislatore ne indica il significato attraverso specifiche definizioni e lo utilizza nel testo nel modo stabilito.

L'ordinamento comunitario si esprime infatti a mezzo di leggi, intese nell'accezione più ampia perché comprendono tutti i documenti funzionalmente rilevanti su cui si basa la normativa. È quindi un ordinamento di carattere *positivo*, in cui l'atto normativo è caratterizzato da un *paratesto*, che comprende visti e considerando, da un *contesto*, che esplicita la parte precettiva dell'atto emanato, e da collegamenti *intertestuali*, che consentono ai testi precedenti di riemergere in quello presente¹⁰⁰⁵, attraverso richiami espressi, bibliografie, citazioni dirette, e note esplicative¹⁰⁰⁶.

L'*intertestualità* dei regolamenti e delle direttive che danno attuazione ai Trattati costituisce una sorta di prova del nove del carattere derivato del diritto comunitario, giustificando il criterio dell'interpretazione conforme¹⁰⁰⁷.

¹⁰⁰⁴ Sentenza del 16 settembre 2004, *Commissione / Spagna*, C-227/2001, Racc.-p.-I-8253, punto 45.

¹⁰⁰⁵ BARTHES, R., Voce *Texte*, (Théorie du) in *Dictionnaire des genres et notions littéraires*, Albin Michel, Paris, 1997.

¹⁰⁰⁶ GENETTE, E., *Seuils*, Edition du Seuil, Paris, 2001.

¹⁰⁰⁷ L'interpretazione conforme consiste nel principio che prevede di attribuire ad un enunciato normativo lo stesso significato normativo che tradizionalmente veniva attribuito al precedente, fatta salva la presenza di disposizioni contrarie. Sul punto, la Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza 16 giugno 2005, causa C-105/03, ha sancito che gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che, come nella causa principale, sostengano di

Infatti “la necessità di un’interpretazione uniforme del diritto comunitario impone, in caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche di una disposizione, che quest’ultima venga interpretata in funzione dell’*economia generale* e della *finalità della normativa* di cui essa fa parte¹⁰⁰⁸”.

Per *finalità della norma* si intende invece la *ratio* sottesa alla disciplina in esame e i *fini* perseguiti, desumibili dai *considerando*. Il legislatore ha infatti ravvisato nella *ratio* elementi meno contraddittori rispetto ad argomenti come i lavori preparatori. Infatti la Corte ha ritenuto che “il testo dell’art. 8 [Reg. 729/79] nelle sue varie versioni linguistiche risulta, alla luce della sua genesi e dei *lavori preparatori* (elementi sui quali le parti hanno basato i loro argomenti nel corso del procedimento), sotto vari aspetti troppo contraddittorio ed equivoco per poter fornire la soluzione delle questioni controverse; ai fini dell’interpretazione della suddetta norma è quindi opportuno considerare il *contesto* entro il quale essa si colloca e le *finalità* perseguite dalla relativa disciplina”¹⁰⁰⁹, cioè tutte quelle disposizioni positive connesse con l’atto interpretato.

La richiamata sentenza venne infatti risolta dalla Corte di giustizia sul presupposto che l’applicazione del diritto comunitario non andasse effettuata sulla base dell’art. 8 del reg. 729/79, ma andasse invece valutata in relazione alle disposizioni generali degli art. 2 e 3 dello stesso Regolamento.

essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, ad esempio al di fuori dell’udienza e prima della tenuta di quest’ultima.

¹⁰⁰⁸ Sentenza del 24 ottobre 1996, *Kraaijeveld e.a.* (C-72/95, Racc.-p.-I-I1157); cfr. anche sentenza 7 dicembre 1995, causa C-449/93, *Rockfon*, Racc. pag. I-4291, punto 28; sentenza 27 ottobre 1977, causa 30/77, *Bouchereau* (Racc. pag. 1999, punto 14).

¹⁰⁰⁹ Sentenza della Corte del 7 febbraio 1979, *Governo del Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee*, C-11/76, Racc. della giurisprudenza 1979 pagina 00245, punto 6.

Le discordanze linguistiche tra il periodo del 1973 al 1981 vennero risolte talvolta con il ricorso al contesto di riferimento della norma¹⁰¹⁰, più spesso riproponendo il principio per cui l'interpretazione uniforme necessita primariamente del confronto delle diverse versioni linguistiche¹⁰¹¹. Il ricorso al criterio teleologico sarebbe subentrato in caso di risultato ambiguo del raffronto tra le versioni linguistiche¹⁰¹².

Nel 1981 le lingue ufficiali dell'Unione diventano nove, con l'ingresso di Grecia, Spagna e Portogallo nella Comunità; la Corte di giustizia con la sentenza *CILFIT ed altri e Lanificio di Gavardo SpA contro Ministero della sanità*¹⁰¹³ elabora tre criteri di interpretazione del diritto comunitario:

- 1) Il necessario raffronto di tutte le versioni linguistiche: “va innanzitutto considerato che le norme comunitarie sono redatte in diverse lingue e che le varie versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura: l'interpretazione di una norma comunitaria comporta quindi il raffronto di tali versioni¹⁰¹⁴”.
- 2) Il riconoscimento della nozione autonoma: “deve poi osservarsi, anche nel caso di piena concordanza delle versioni linguistiche, che il diritto comunitario impiega una

¹⁰¹⁰ Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 ottobre 1980, *Klaus Mecke & Co. contro Hauptzollamt Bremen-Ost*, C-816/79, Raccolta della giurisprudenza 1980 pagina 03029 . Nella fattispecie considerata la Corte fece ricorso alle Note esplicative del Consiglio di Cooperazione doganale.

¹⁰¹¹ *Marianne Koschniske in Woerdorfer contro Raad van Arbeid* (Causa 9/79, sentenza della Corte (prima sezione) del 12 luglio 1979, in cui la parola “moglie” anziché “coniuge”, adottata dalla versione olandese del Regolamento del Consiglio del 21 marzo 1972, n.574, offrì alla Corte l'occasione per ribadire che *il testo della disposizione non poteva essere considerato isolatamente, ma interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali.*

¹⁰¹² Sentenza della Corte del 19 giugno 1980, *Roudolf*, causa C-803/79.

¹⁰¹³ Sentenza della Corte del 6 ottobre 1982 , Causa 283/81, raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 01257.

¹⁰¹⁴ *CILFIT s.r.l. contro Ministero della Sanità*, cit., sub 18.

terminologia che gli è propria. D'altronde, va sottolineato che le nozioni giuridiche non presentano necessariamente lo stesso contenuto nel diritto comunitario e nei vari diritti nazionali”¹⁰¹⁵.

- 3) Gli ulteriori criteri ermeneutici dell'interpretazione contestuale, sistematica, teleologica e giurisprudenziale: “infine, ogni disposizione di diritto comunitario va ricollocata nel proprio contesto e interpretata alla luce dell'insieme delle disposizioni del suddetto diritto, delle sue finalità, nonché del suo stadio di evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione di cui trattasi”¹⁰¹⁶.

Da quel momento Barbara Pozzo individua il delinearsi di due filoni giurisprudenziali, l'uno relativo all'interpretazione letterale, l'altro legato al principio di interpretazione teleologica, che spesso si combinano per dare origine a un criterio *misto*¹⁰¹⁷.

La Corte ha adottato il criterio letterale nei casi più semplici, quando la discordanza è dovuta a una mera svista¹⁰¹⁸, e il senso da attribuire al metatesto non dà luogo a un dubbio interpretativo. La versione discordante viene semplicemente intesa “nel medesimo senso delle altre versioni linguistiche”¹⁰¹⁹.

Diversamente, quando la vaghezza dei termini non consentiva di individuare la fattispecie generale in cui sussumere il caso concreto, la

¹⁰¹⁵ CILFIT s.r.l. contro Ministero della Sanità, cit., sub 19.

¹⁰¹⁶ CILFIT s.r.l. contro Ministero della Sanità, cit., sub 20

¹⁰¹⁷ POZZO, B., *L'interpretazione della Corte del Lussemburgo del testo multilingue*, op.cit.

¹⁰¹⁸ Sentenza della Corte del 27 settembre 1988, *Gubisch Maschinentabrik AG contro Giulio Palumbo*, C-114/86, sub 14; sentenza della Corte del 27 settembre 1998, *Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda contro Commissione delle Comunità Europee*, C-114/86, sub 3; Sentenza della Corte del 5 ottobre 1988, *Firma Schmid contro Hauptzollamt Stuttgart-West*, C-357/87, sub 8-9.

¹⁰¹⁹ Sentenza della Corte dell'8 dicembre 1987, *Gubisch Maschinenfabrik AG contro Giulio Palumbo*, C-144/86, punto 14.

Corte si è avvalsa del criterio teleologico¹⁰²⁰, che entra anche in gioco quando le nozioni da interpretare siano giuridiche, proprie dell'ordinamento comunitario e non definite dal legislatore.

In particolare, nel caso della vaghezza dei termini, l'interpretazione letterale non è più sufficiente a dirimere l'incertezza normativa, e le incongruenze linguistiche diventano spia di una uniformità non raggiunta che viene ricercata attraverso un criterio sistematico e teleologico. Infatti la Corte ammette che talora "l'esame comparativo delle varie versioni linguistiche [...] non consente di concludere a favore di alcuna delle tesi contrapposte, cosicché non si possono trarre conseguenze giuridiche dai termini usati"¹⁰²¹, e risolve il problema sollevato dalle discordanze ricordando che "secondo una giurisprudenza costante della Corte, in caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche di un testo comunitario, la disposizione in questione deve essere interpretata in funzione dell'economia generale e delle finalità della normativa di cui costituisce un elemento"¹⁰²². La Corte sceglie tra le versioni linguistiche quella cui attribuire il significato prescelto, dando così luogo ad una *interpretazione decisoria*¹⁰²³.

Nel caso in cui il termine in questione presenti delle divergenze di traduzione perché sono diverse le normative nazionali e quella

¹⁰²⁰ Per criterio teleologico si intende quello del fine proprio della legge di cui l'enunciato è documento.

¹⁰²¹ Sentenza della Corte del 28 marzo 1985, *Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda Settentrionale*, C-100/84, punto 16.

¹⁰²² Sentenza della Corte (prima sezione) del 13 dicembre 1991, procedimento penale a carico di *Mario Njis e Transport Vanschoonbeekmatteredne NV*, C-158/90.

¹⁰²³ GUASTINI, R., *Nuovi studi sull'interpretazione*, *op.cit.*, pag 16. Sul punto concorda anche Pierre Brunet: "L'interpretation consiste en la détermination de la signification des énoncés et non en la découverte d'une signification préexistence qui s'imposerait à l'interprète comme la révélation divine au mystique fervent. BRUNET, P., *Humpy Dumpy à Babel? Les juges et le vocabulaire juridique européen*, Chronique du CEJEC de droit européen et comparé n° XVIII, *Petites affiches*, 397, 15-18 aout 2008, n.164-165.

comunitaria e una stessa nozione è intesa in modo differente, l'interpretazione della Corte è costitutiva, poiché colmando una lacuna del diritto aggiunge (o toglie) un attributo al senso del predicato (dilatandone o restringendone il riferimento) e crea una nozione nuova, proprio come è avvenuto nel caso *Rockfon*¹⁰²⁴, in cui la Corte stabilisce che *la nozione di stabilimento costituisce una nozione autonoma di diritto comunitario e non può definirsi mediante le normative degli stati membri*¹⁰²⁵.

Questa lacuna è di matrice giuridica, non linguistica, e la Corte nel processo ermeneutico prende atto dei fenomeni di ibridazione e di contatto che scaturiscono dalla coesistenza di molteplici dimensioni giuridiche¹⁰²⁶.

Trattasi di un atto di creazione normativa, con cui i giudici del Lussemburgo hanno attribuito al *metatesto* un significato che non poteva essere individuato in sede di interpretazione cognitiva¹⁰²⁷.

La Corte non smentisce il primato dell'uguaglianza delle lingue davanti all'Unione¹⁰²⁸, ribadito con forza anche nel caso *EMU Tabac*¹⁰²⁹, in cui l'insieme delle versioni linguistiche del regolamento venne interpretato alla luce di quelle danese ed ellenica, più

¹⁰²⁴ *Cit.*, sub 25 .

¹⁰²⁵ POZZO, B., *Multilinguismo, terminologie giuridiche e problemi di armonizzazione del diritto privato europeo*, in *Le politiche linguistiche delle Istituzioni comunitarie dopo l'allargamento*, Milano, 2006, pp. 3 e ss.

¹⁰²⁶ DELMAS MARTY, M., *Les forces imaginantes du droit, Le pluralisme ordonné*, Paris, 2006, p. 121.

¹⁰²⁷ GUASTINI, R., *Nuovi studi sull'interpretazione*, *op. cit.*, pag 17.

¹⁰²⁸ *Sumitomo Chemical e Sumika Fine Chemicals/Commissione*, Racc. pag. II-4065, punto 42.

¹⁰²⁹ *The Queen contro Commissioners of Customs and Excise, ex parte EMU Tabac SARL, The man in Black Ltd, John Cunningham*, Sentenza della Corte del 2 aprile 1988, Causa C-296/95, sub 33: "Ora è d'uopo constatare che, per quanto riguarda l'art. 8, nessuna versione linguistica prevede esplicitamente un intervento siffatto, e che, al contrario, le versioni danese e greca lasciano apparire in modo particolarmente chiaro che, affinché i diritti di accisa siano dovuti nel paese d'acquisto, il trasporto deve essere effettuato personalmente dall'acquirente dei prodotti soggetti ad accisa".

dettagliate, e in molti casi si riserva la possibilità di garantire l'uniformità di applicazione del diritto comunitario attraverso ulteriori criteri ermeneutici che le permettono di scegliere via via la soluzione più appropriata.

L'interpretazione conforme comporta anche “che la disposizione interessata sia interpretata e debba essere applicata in modo non corrispondente al senso proprio e consueto delle parole ivi contenute in una o più delle versioni linguistiche, contrariamente a quanto richiesto dalla certezza del diritto¹⁰³⁰”

La nozione “scorta”, è stata infatti recentemente interpretata dalla Corte partendo dalla consapevolezza che nelle varie versioni linguistiche il termine ha un significato diverso, perché “in italiano, in polacco e in estone, s'intendono per «scorta» sia le riserve costituite dagli operatori commerciali sia quelle delle famiglie. In inglese, in francese e in spagnolo detto termine appartiene piuttosto al linguaggio commerciale, ma può altresì riferirsi alle riserve domestiche”. La divergenza è stata superata attraverso una lettura funzionale dei termini ambigui, “alla luce degli scopi della normativa considerata” cioè “in funzione della finalità del regolamento in esame [n.60/2004]¹⁰³¹”.

Il criterio teleologico assume quindi un'importanza sempre maggiore, perché non smentisce l'equipollenza delle lingue ufficiali ma si serve delle loro divergenze per scegliere un significato da sviluppare nell'elaborare una terminologia propria, in grado di perseguire le

¹⁰³⁰ Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2008, *Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee*, cause riunite T-349/06, T-371/06, T-14/07, T-15/07 e T-332/07; sentenza della Corte 3 marzo 1977, causa 80/76, *North Kerry Milk Products*, Racc. pag. 425, punto 11.

¹⁰³¹ Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 2 ottobre 2009, *Repubblica estone contro Commissione delle Comunità europee* T-374-04; sentenza della Corte 19 giugno 1980, causa 803/79, *Roudolff*, Racc. pag. 2015, punto 7.

finalità del diritto comunitario, tenendo conto alternativamente o congiuntamente, del *contesto in cui la norma si colloca*¹⁰³², del suo *sistema e delle sue finalità*¹⁰³³, o *dell'effetto utile*¹⁰³⁴.

È giocoforza sottolineare il ruolo della dottrina, chiamata a revisionare e sistemare le regole consolidate del diritto comunitario: è lo scopo che si prefigge il gruppo *Acquis*¹⁰³⁵, impegnato nella realizzazione di un quadro comune di riferimento, sulla scia dell'*Action Plan* della Commissione del 2003: i principi rilevanti per il diritto sovranazionale sono ricavati sia dai diritti nazionali¹⁰³⁶, sia estrapolati dall'*acquis* comunitario, secondo un metodo comparatistico¹⁰³⁷, finalizzato all'individuazione di *prototipi*¹⁰³⁸ che aiutino a ricercare una nuova coerenza nel diritto privato europeo.¹⁰³⁹

¹⁰³² Sentenza della Corte (sesta sezione) del 26 giugno 2003, *Finanzamt Grob-Gerau contro MKG*, C-305/2001.

¹⁰³³ Sentenza della Corte del 7 dicembre 2000, *Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee*, Causa C-482/98, sub 49.

¹⁰³⁴ Sentenza della Corte del 9 marzo 2000, *Evangelischer Krankenhausverein wien contro Abgabenberufungskommission Wien et Wien & Co*, Causa C-437/97.

¹⁰³⁵ www.acquis-group.org. I principi estrapolati dal gruppo *acquis* sono il frutto di un percorso originale consistente a ricercare, nel diritto comunitario materiale dei contratti, i principi che possono essere liberati e concettualizzati. Questo metodo permette di individuare nozioni trasversali, come quella della buona fede, e di progettare l'unificazione di regimi oggi non coerenti, come quello dell'obbligo di informazione. AUBERT DE VINCELLES, C., et ROCHFELD, J., *Les principes de l'acquis communautaire*, dans *Revue des contrats*, 1 avril 2008, n. 2, p. 177.

¹⁰³⁶ È il caso invece del Codice europeo dei contratti elaborato dall'Accademia Pavese, la cui cornice di riferimento è costituita dai diritti nazionali, dai *Principles of European Contract Law*, Part I e II, a cura di LANDO O., CLIVE E., PRÜM A., e ZIMMERMANN R., Den Haag, 2003, trad. it. a cura di CASTRONOVO, C., *Principi di diritto europeo dei contratti*, Parte III, Milano, 2005, che prendono le mosse dalla comparazione dei diritti nazionali.

¹⁰³⁷ SCHULZE, R., *The academic Draft of the CFR and the EC Contract Law*, in R. Schulze (ed), *Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law*, European law publisher, 2008.

¹⁰³⁸ MORÉTEAU, O., *Le prototype, clé de l'interprétation uniforme: la standardisation des notions floues en droit du commerce international*, in SACCO, R., (sous la direction de), *L'interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d'une langue*, Harmattan Italia, 2002.

¹⁰³⁹ L'interesse per una maggiore coerenza nel diritto privato dei contratti si evince dai seguenti documenti: Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul Diritto europeo dei contratti, 11.07.01, COM (2001) 398 Finale; Comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio su un Diritto europeo dei contratti più coerente; un piano d'azione, 12.02.03, COM (2003) 68 finale. Il gruppo *acquis*, ha elaborato principi estrapolandoli essenzialmente dal diritto comunitario dei contratti, anche se non sono destinati a trovare

4.2 (*Segue*) dal testo alla dimensione orale: il problema della neutralità dell'interpretazione

Se l'interpretazione dei testi giuridici redatti in più di una lingua pone svariati problemi di autenticità delle versioni linguistiche e di attribuzione di un significato unitario in presenza di eventuali discordanze, ci pare opportuno soffermarci sul ruolo svolto dagli interpreti di trattativa¹⁰⁴⁰ che operano in contesti giuridici.

A differenza dell'interprete di conferenza, che opera in un contesto dove l'identità di referente tra il parlante e gli ascoltatori comporta una situazione dialogica in cui entrambi cercano di capirsi¹⁰⁴¹ e che "non può venire interrotto e agisce a una velocità determinata da chi sta parlando¹⁰⁴²", l'interpretazione deve interagire con le due parti.

Il suo compito è pertanto duplice, poiché traduce simultaneamente e coordina gli altri¹⁰⁴³, e, data l'immediatezza del processo interpretativo, deve avere cognizioni meta cognitive,

applicazione nel diritto del lavoro, societario, del diritto di famiglia e del diritto successorio (art. 1:101 comma 3). L'individuazione di questi principi potrà servire sia come base per l'elaborazione di un coerente diritto europeo dei contratti, sia costituire un punto di riferimento essenziale per gli ulteriori lavori volti a dar vita ad un nuovo quadro comune di riferimento per il diritto europeo dei contratti, così come auspicato dal Consiglio dell'Ue (Sessione del Consiglio-Giustizia e affari interni n. 2863, svoltasi il 18 aprile 2008, comunicato stampa Doc. N. 8397/08 (Presse 96), p. 18.

¹⁰⁴⁰ L'interpretazione di trattativa è sia una forma orale di traduzione che un atto di comunicazione, il cui compito è quello di rendere possibile la comunicazione tra persone che parlano lingue diverse, cioè di riconoscere e trasmettere i formanti di una cultura, ivi compresi gli elementi paralinguistici costituiti dalla mimica e dalle gestualità. Nei paesi anglofoni di solito si distingue tra *business oriented interpreting* (trattativa d'affari) e *community oriented interpreting* (interpretazione di comunità).

¹⁰⁴¹ KOHN, K., - KALINA, S., *The strategic dimension of interpreting*, Meta, 41, (1), 1996, pp. 118-138.

¹⁰⁴² RICCARDI, A., *Interpretazione simultanea: strategie generali e specifiche*, in *Interpretazione simultanea e consecutiva*, Falbo, C., Russo, M., Straniero S. (a cura di), Hoepli editore, Milano, 1999, pp. 161-164.

¹⁰⁴³ WADENSJÖ, C., *Recycled information as questioning strategy: pitfalls in interpreter-mediated talk*, in *Critical link: interpreters in the community*, Carr, S. et al, (eds), John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 1998, p. 42.

metalinguistiche e procedurali in grado di generare comportamenti che costituiscano il correlativo di tali conoscenze¹⁰⁴⁴.

Una delle difficoltà dell'interpretazione di trattativa in ambito giudiziario è il *setting*, fortemente formalizzato, dove ogni attore ha una collocazione precisa e gioca un ruolo strettamente connesso alla cultura giuridica dello Stato¹⁰⁴⁵ in cui si svolge il processo, ma è soprattutto il dovere di fedeltà della traduzione ad essere particolarmente controverso.

L'art. 1 del Codice di Condotta dei traduttori e interpreti del Dipartimento dei Servizi sociali e di Sicurezza dello stato di Washington recita infatti così:

“Interpreters/translators shall always thoroughly and faithfully render the source language message, omitting or adding nothing, giving consideration to linguistic variations in both source and target languages, conserving the tone and spirit of the source language message”.

La posizione di garanzia dell'interprete nei confronti delle parti lo obbliga infatti a restare terzo e imparziale¹⁰⁴⁶, cercando di mantenere queste caratteristiche anche nelle situazioni di stress¹⁰⁴⁷: si pensi alla difficoltà di traduzione delle domande degli avvocati

¹⁰⁴⁴ GARZONE, G., *Mediazione linguistica e interculturalità nell'ambiente aziendale*, in *Culture*, Annali dell'Istituto di lingue della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano, 15, 2001, pp.185-205.

¹⁰⁴⁵ NISKA, H., *Just interpreting: role conflicts and discourse types*, in *Translation and the Law*, M. Morris (ed.), John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 1995, pp. 293-316.

¹⁰⁴⁶ ALIMENTI, A., *Il traduttore in tribunale*, in *Libri e Riviste d'Italia*, AA. VV. Ministero dei Beni Culturali, Roma, 1999, p. 238.

¹⁰⁴⁷ NISKA, H., *Just Interpreting: Role Conflicts and Discourse Types in Court Interpreting*, in Morris, Marshall (ed), *Translation and the Law* (American Translators Association Scholarly Monographs. Vol VIII), Amsterdam, Benjamins, 1995. L'Autrice lamenta la scarsa attenzione prestata a quest'aspetto del lavoro degli interpreti, che, se trascurato, può portare al peggioramento delle condizioni di lavoro e avere ricadute sulla qualità dell'interpretazione stessa.

angloamericani, tipicamente incalzanti, retoriche, piene di nozioni giuridiche sapientemente offuscate.

In quel caso un buon interprete deve conoscere ben più del vocabolario giuridico¹⁰⁴⁸, riuscendo a superare il clima di *non collaborazione* che tradizionalmente regna nei dibattimenti giudiziari¹⁰⁴⁹.

L'interprete di tribunale non deve quindi né aggiungere né omettere nulla, perché ogni frase che lui giudica insignificante può essere di rilievo per il processo¹⁰⁵⁰, come l'esatta riproduzione nella lingua replica di tutti quei fattori che possono essere indizi di aspetti importanti di una persona, come il suo livello di istruzione desunto ad esempio dal fatto che utilizzi un lessico ricercato o forme dialettali.

In altre parole, il problema su cui più si dibatte, è quello della neutralità dell'interpretazione¹⁰⁵¹.

Come mostra brillantemente Rosario Martin Ruano¹⁰⁵², i problemi degli interpreti vanno ben oltre alla trasmissione di un certo linguaggio: si pensi alla difficile scelta di mantenere o meno la neutralità professionale nei procedimenti di dubbia legalità¹⁰⁵³, oppure al fatto che l'adeguamento ai silenzi delle persone a cui ci si aspetta che

¹⁰⁴⁸ LAMELAS, E., *Interpreter code of ethics: an important first step*, in *The Wisconsin Defender*, 11 (1), pp. 8-11.

¹⁰⁴⁹ LAKOFF, R. T., *The limits of politeness: therapeutic and courtroom discourse*, in *Multilingual Journal of Cross-Cultural and Interlanguage communication*, 8, (2/3), 1989, p. 108.

¹⁰⁵⁰ ALIMENTI, A., *Il traduttore in tribunale*, in *Libri e Riviste d'Italia*, AA. VV. Ministero dei Beni Culturali, Roma, 1999, pp. 236-237.

¹⁰⁵¹ KOSKINEN, K., *Taci knowledge as a promoter of project success*, in *European Journal of Purchasing and Supply Management*, vol. 6, 2000, p. 82. L'Autrice sostiene che i codici di condotta in realtà non fanno che allontanare e rimandare i veri problemi, richiedendo un'abilità negoziatrice maggiore.

¹⁰⁵² MARTÍN RUANO, R., *La neutralidad a examen: nuevos asideros para el ejercicio de la traducción jurídica*, en Jesús Baigorri Jalón/Helen Capbell (eds.), *Reflexiones sobre la traducción jurídica/Reflections on Legal Translation*, Granada, Comares, 2009, pp. 73-89.

¹⁰⁵³ CAMAYD-FREIXAS, E., *Statement of Dr Erik Camayd-Freixas, Federally Certified Interpreter, at the U.S. District Court for the Northern District of Iowa*, disponibile al sito www.judiciary.house.gov/hearings/pdf/Camayd-Freixas080724.pdf, accesso settembre 2008.

l'interprete debba dare voce può venire percepito come un abbandono di funzioni, un tradimento di quella giustizia alla quale l'interprete di trattativa dovrebbe essere al servizio.

Inoltre la scelta di mantenersi fedeli ai principi di terzietà e neutralità attraverso una traduzione letterale e non contestualizzata può portare a risultati assolutamente abnormi: è il caso riportato da Cunningham¹⁰⁵⁴, in cui la traduzione della risposta di un ispanico “Yo soy culpable” alle richieste degli avvocati che lo incalzavano per sapere cosa fosse successo veniva in un primo tempo equiparata ad un'ammissione di colpevolezza, mentre invece il reale significato era quello di “mi dispiace” o “mi assumo la responsabilità di ciò che ho fatto”.

Una neutralità eccessiva può pertanto essere ingiusta, richiedendosi invece all'interprete un comportamento attivo in grado di ripristinare i fraintendimenti di cui possono eventualmente essere vittime gli attori giudiziari.

Per questo le moderne teorie della traduttologia hanno cessato di ravvisare nell'interprete una presenza trasparente che “traduce senza interpretare¹⁰⁵⁵”, un *nuncius* linguistico¹⁰⁵⁶, *robot invisibile*¹⁰⁵⁷.

Non gli si chiede più di annullarsi per veicolare il messaggio della persona cui da voce, di essere un ventriloquo o un attore capace di riprodurre perfettamente la *performance* dell'oratore¹⁰⁵⁸, ma gli si

¹⁰⁵⁴ CUNNINGHAM, C. D., *A tale of two clients: Thinking about Law as Language*, Michigan Law Review, vol 87, 1989.

¹⁰⁵⁵ MORRIS, R., *The moral dilemmas of Court interpreting*, in *The Translator*, 1, (1), 1995, pp. 25-46.

¹⁰⁵⁶ MIKKELSON, H., *On the horns of a dilemma: accuracy vs. brevity in the use of legal terms by court interpreters*, in *Translation and the law*, M. Morris (ed.), John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 1995.

¹⁰⁵⁷ HALE, S., *The Treatment of Register Variation in Court Interpreting*, in *The Translator*, 3 1997

¹⁰⁵⁸ MIKKELSON, H., *Introduction to Court Interpreting*, Manchester, St. Jerome, 2000, p. 61.

riconosce un ruolo attivo e critico¹⁰⁵⁹, in conseguenza del fatto che il suo operato ha conseguenze particolarmente importanti.

Il concetto stesso di neutralità è quindi stato messo in discussione¹⁰⁶⁰, mentre sul piano empirico diversi studi hanno dimostrato che nella realtà l'interprete non riesce a restare neutrale¹⁰⁶¹, influenzato da fattori quali il rapporto con polizia e magistrati, che tendono a considerarlo un collega, eventuali legami etnici con l'imputato, che possono favorire lo sviluppo di un sentimento di epidermica simpatia, o il sentimento di ripugnanza che può causare l'interazione con criminali efferati.

In generale, in tutte le situazioni di conflitto l'interprete non può essere considerato neutrale¹⁰⁶².

Ecco allora che *l'etica dell'identità*¹⁰⁶³ viene sostituita dall'ideale di *equanimità*¹⁰⁶⁴, intesa come una ricerca attiva e responsabile che rispetti quello stesso parametro che, nel campo della traduzione scritta, Christiane Nord rinveniva nella lealtà¹⁰⁶⁵.

La vaghezza e indeterminatezza che caratterizzano il linguaggio giuridico si assommano talora a difficoltà antropologiche: si pensi alla

¹⁰⁵⁹ SÉGUINOT, C., *Professionalisation and intervention*, in John Kearns (ed), *Translator and Interpreter Training. Issues, Methods and Debates*, London and New York, Continuum, 2008, pp. 1-18.

¹⁰⁶⁰ RUDVIN, M., *How neutral is neutral? Issues in interaction and participation in community interpreting*, in *Perspectives on interpreting*, G. Garzone, P. Mead e M. Viezzi (eds), CLUEB, Bologna, 2002, 217-233.

¹⁰⁶¹ BERK-SELIGSON, *The Bilingual Courtroom: Court Interpreters in the Judicial Process*, Chicago: The University of Chicago Press, 1990.

¹⁰⁶² KHAHANE, E., *Intérpretes en conflictos: los límites de la neutralidad*, in *Communicate !*, AIIC, 2007, disponibile al sito www.aiic.net/ViewPagw.cfm/page2690.htm.

¹⁰⁶³ VENUTI, L., *The Scandals of Translation. Towards an Ethics of Difference*, Londra e New York, Routledge, 1998.

¹⁰⁶⁴ SALAMA-CARR, M., *Introducción*, in M. Salama-Carr (ed), *Translating and Interpreting Conflict*, Amsterdam, Rodopi, 2007, pp. 1-9.

¹⁰⁶⁵ NORD, C., *Translating as a Powerful Activity. Functionalist Approaches Explained*, St Jerome, Manchester, 1997.

difficoltà di tradurre nei tribunali africani il termine *colpa*¹⁰⁶⁶, reso in questo caso con *recelo*, concetto molto simile alla nostra diffidenza: l'interprete media tra codici morali, in un lasso di tempo pressoché nullo deva scegliere con cura le parole che possono essere tecnicamente neutre in una lingua ma semanticamente ricche in un'altra¹⁰⁶⁷, e spesso molti di quelli che vengono considerati errori di traduzione non sono altro che fenomeni ideologici¹⁰⁶⁸.

L'interprete si trova pertanto ad essere un *formante del formante*, concorrendo a determinare il convincimento dei giudici.

Per questo motivo l'interpretazione non può permettersi quella *neutralità formale* che lasci spazio all'incomprensione, ai malintesi e alle iniquità, ma deve avere come obiettivo una *neutralità sostanziale* reale, cercata, negoziata e soppesata al pari della traduzione scritta¹⁰⁶⁹.

Dopo avere delineato per sommi capi le particolarità dell'attività interpretativa giudiziaria in generale ci soffermeremo sugli aspetti più rilevanti del ruolo degli interpreti alla Corte di giustizia.

In un interessante seminario tenutosi nel giugno del 2009 alla corte del Lussemburgo venivano illustrate le caratteristiche precipue di un lavoro oltremodo complicato, che non trova una disciplina omogenea nei paesi europei¹⁰⁷⁰, e che presso la Corte di giustizia trova delle difficoltà supplementari dovute alla varietà dell'interazione dei diritti.

¹⁰⁶⁶ MOEKETSI, R. H, *Discourse structure in a criminal trial of a magistrate's court*, in *South African journal of African languages*, 19-1, 1999, pp. 30-38.

¹⁰⁶⁷ ALCARAZ, E. - HUGHES, B, *Legal Translation Explained*, St Jerome Publishing, Manchester, 2002, p. 33.

¹⁰⁶⁸ FERIA, M. - ESCÁMEZ, S., *De la terminología a la idea: el papel del traductor de textos jurídicos*, in Esther Morillas e Juan Pablo Arias (eds), *El papel del traductor*, Salamanca, Ediciones Colegio de España, 1997.

¹⁰⁶⁹ MARTIN RUANO, M. R., *Aproximaciones críticas a la traducción jurídica*, Comares, Granada, 2009.

¹⁰⁷⁰ ALIMENTI, A. C., *La formazione dell'interprete-traduttore giudiziario in Europa: il progetto Grotius II*, in Russo M.-Mack Gabriele, *Interpretazione di Trattativa. La mediazione linguistico-culturale nel contesto formativo e professionale*, Hoepli, Milano, 2009. L'Autrice sottolinea la

Infatti, soprattutto nell'ambito dei rinvii pregiudiziali, gli interpreti devono tradurre simultaneamente le osservazioni degli avvocati nazionali, che possono avere ad oggetto qualunque istituto giuridico.

È vero che hanno a disposizione il tempo necessario a "studiare" il caso, ma senza dubbio, a meno di doti divinatorie, è piuttosto difficile riuscire a prevedere su cosa verterà un'obiezione o una controreplica.

Gli stessi collegi giudicanti sono poi composti da giudici provenienti da varie nazioni, e questo può portare al fatto che la lingua di procedura e la lingua madre di un giudice coincidano.

Questo giudice non avrà pertanto bisogno di ascoltare la traduzione dell'interprete, e sarà tentato di porre una domanda immediatamente dopo la fine del discorso di una parte o dell'avvocato che la rappresenta.

È un esempio di *non collaborazione* involontaria, che turba però il lavoro dell'interprete. Il seminario aveva l'obiettivo di sensibilizzare giudici e referendari sui principali problemi dell'interpretazione

mancanza in Italia di una formazione specifica per l'interprete-traduttore giudiziario, spesso relegato dall'opinione pubblica ad un ruolo minore e meramente ausiliario. In Inghilterra il settore *legal option* consente a chi opererà nel settore giudiziario di acquisire competenze giuridiche, procedurali e terminologiche. In Austria la figura è disciplinata da una legge del 1975 che tuttavia non separa le funzioni di traduttori e interpreti; in Germania esistono dei corsi tenuti su base regionale; FERRARI, V., HABASQUE, G., ADORNI, F. e VILA NUÑEZ, F. (a cura di), *Progetto Kamus-Rapporto di ricerca sulla figura professionale dell'interprete giudiziario in Italia, Francia, Spagna*, SRF, Torino, 2002, pp. 55-56 Gli Autori rilevano come la Francia rinunci alla richiesta di requisiti specifici per i traduttori, lasciando liberi magistrati e polizia di rivolgersi a svariate categorie di persone, che vanno dallo studente universitario agli insegnanti madrelingue delle associazioni linguistiche e culturali. Le Corti d'Appello dispongono di liste ufficiose di "esperti" che utilizzano questi incarichi come viatico per altri tipi di carriera. Con i progetti Grotius I e Grotius II si sono gettate le basi per un lavoro interdisciplinare tra le autorità giudiziarie e i traduttori-interpreti di tribunale, nell'intento di stabilire degli standard sui codici deontologici e di buona prassi che miri ad una maggior interazione tra l'esperienza pratica dei traduttori e quella accademica dei giuristi.

simultanea, che, in ambito europeo, costituisce un fondamentale mezzo di attuazione del principio del multilinguismo¹⁰⁷¹.

4.3. Trasposizione del diritto comunitario e multilinguismo.

Mentre i regolamenti e le norme dei Trattati entrano a far parte del diritto interno degli stati membri fin dalla loro entrata in vigore, le direttive prima di essere applicate devono essere recepite dai legislatori nazionali.

Normalmente le direttive concedono al legislatore nazionale un termine sufficientemente lungo per l'approvazione dell'atto normativo - sia esso una legge, un decreto o qualsiasi altro provvedimento anche di natura regolamentare¹⁰⁷² - che le recepisce.

In seguito all'approvazione della legge n. 86 del 9 marzo 1989 (c.d. legge *La Pergola*)¹⁰⁷³, l'ordinamento italiano adempie ai propri obblighi di adeguamento del diritto interno alla normativa comunitaria attraverso la c.d. *legge comunitaria*, un disegno di legge presentato

¹⁰⁷¹ Sull'importanza del ruolo dell'interprete nell'ambito delle garanzie processuali accordate agli indagati ed agli imputati nelle procedure penali, si veda il Libro verde della Commissione, COM (2003) 75 final, Bruxelles 19.02.2003.

¹⁰⁷² Sui diversi modelli di adattamento degli ordinamenti nazionali al diritto comunitario, si veda la rassegna di TORIELLO, F., *L'adattamento dei diritti nazionali al diritto comunitario*, in *Contratto e Impresa / Europa*, 1996, n. 2, pp. 502-534. Si sottolinea che da tempo il Consiglio di Stato ha ribadito l'applicabilità di direttive determinate e incondizionate, *suscettibili di immediata applicazione, self executing* e che non necessitano quindi di *prescrizioni e svolgimenti*. Cons. di Stato, 20 maggio 1995, sez. IV, n. 498, *Ferr. Stato-Soc. impr. costruz. edili ferr. Ventura*, in *Riv.it. dir pubbl. com.*, 1996, 1, p. 190, e in *Giornale dir. Amm.*, 1995, 1124, con nota di CASSESE S.

¹⁰⁷³ Dal nome di Antonio La Pergola, allora ministro delle Politiche comunitarie. Successivamente la legge n.86/1989 è stata sostituita dalla legge n.11 del 4 febbraio 2005, *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*, tuttora vigente, che sostanzialmente ne ricalca l'impianto.

annualmente alle Camere su iniziativa del Ministro per le politiche comunitarie, contenente l'indicazione di tutte le direttive di cui sia scaduto o stia per scadere il termine per darvi attuazione.

La legge comunitaria può contenere quattro ordini di provvedimenti:

- a) Disposizioni che modificano le norme interne in contrasto con regolamenti o direttive;
- b) Disposizioni che costituiscono attuazione immediata di direttive;
- c) Disposizioni con le quali si concede delega al Governo ad attuare mediante decreti legislativi alcune direttive, di regola elencate in un allegato;
- d) Disposizioni con le quali si autorizza il Governo ad attuare in via regolamentare altre direttive, in materie non coperte da riserva di legge.

Obiettivo della legge comunitaria è quello di dare attuazione con cadenza annuale ad un gran numero di direttive comunitarie, con ciò contribuendo a colmare il grande divario che separa l'ordinamento nazionale italiano dagli altri Paesi comunitari, più efficienti nell'emanazione dei provvedimenti di attuazione, e che era causa di numerose condanne della Corte di giustizia per ritardato od omesso recepimento della normativa comunitaria.¹⁰⁷⁴

¹⁰⁷⁴ Fino ad oggi sono state adottate diciassette leggi comunitarie. Si tratta della l. 29 dicembre 1990, n.428 (legge comunitaria per il 1990); l. 19 febbraio 1992, n.142 (legge comunitaria per il 1991); l. 19 dicembre 1992, n.489 (legge comunitaria per il 1992); l. 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria per il 1993); l. 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria per il 1994); l. 24 aprile 1998, n.128 (legge comunitaria per il 1995-1997) ; l. 5 febbraio 1999, n.25 (legge comunitaria per il 1998); l. 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria per il 1999); l. 29 dicembre 2000, n.422 (legge comunitaria per il 2000); l. 1 marzo 2002, n.39 (legge comunitaria per il 2001); l. 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria per il 2002); l. 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria per il 2003); l. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria per il 2004); l. 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria per il 2005); l. 6 febbraio 2007, n.13 (legge comunitaria

La legge comunitaria, che è formalmente legge nazionale, ha pertanto un contenuto sostanziale di carattere comunitario¹⁰⁷⁵.

Il meccanismo secondo il quale le direttive vengono recepite negli ordinamenti giuridici degli Stati membri è quello della “trasposizione”¹⁰⁷⁶.

Il termine allude al cambiamento di forma o di contenuto nel passaggio da un settore ad un altro¹⁰⁷⁷ e deriva dalle scienze naturali¹⁰⁷⁸; in ambito giuridico si identifica nel passaggio da un ordine di regolamentazione a un altro, mediante un’azione di natura positiva soggetta a eventuali condizioni di deroghe temporali, di adattamento o di riserve.

I due ordini in questione sono l’ordinamento comunitario, autonomo e sovranazionale¹⁰⁷⁹, e quello nazionale, che deve gestire la coesistenza di due sistemi giuridici: la norma viene trapiantata in un ordine giuridico, che deve renderla a lui omogenea senza sviluppare fenomeni di “rigetto”.

per il 2006); l. 25 febbraio 2008, n.34 (legge comunitaria per il 2007); l. 7 luglio 2009, n.88 (legge comunitaria per il 2008); il disegno di legge comunitaria per il 2009, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2009, alla data del 31.12.2009 è in attesa di approvazione del Parlamento.

¹⁰⁷⁵ SABATINI, F., *Il diritto privato ed il contesto comunitario: la ricerca di conformità e l’interpretazione del diritto nazionale alla luce delle direttive*, in *Contratto e Impresa / Europa*, n. 2, 2007, p. 113.

¹⁰⁷⁶ DAILLIER, P. - ZOLINSKY C., *Qu’est-ce que la transposition?* in *Chronique de droit européen et comparé n° 19*, Petit affiches, 2008.

¹⁰⁷⁷ «Faire changer de forme et de contenu en faisant passer dans un autre domaine», *Le Robert*, v. «transposition».

¹⁰⁷⁸ «Cambio di posizione degli atomi all’interno di una molecola, con conseguente produzione di una sostanza con caratteristiche differenti», *Garzanti Linguistica*, 2009.

¹⁰⁷⁹ BERGÉ, J. S. – ROBIN OLIVIER, S., *Introduction au droit européen*, Thémis, 2008, p. 21. Il diritto europeo ha infatti affermato la sua natura di *super-droit*, stante la sua capacità di produrre effetti giuridici al di là degli schemi tradizionali di produzione del diritto offerti dal diritto internazionale e la capacità di imporsi sugli Stati membri attraverso i principi dell’immediatezza e dell’effetto diretto. Sul concetto di autonomia del diritto comunitario, si segnala l’interessante contributo di MICHEL, V., *L’autonomie du droit de l’Union européen au regard de la jurisprudence récente de la CJCE*, *Petites affiches, Chronique du CEJEC du droit européen & comparé n. XXV*.

Per una trasposizione efficace è fondamentale l'analisi della direttiva: il suo grado di intensità va infatti desunto dalle formulazioni imperative o permissive che specificano la separazione delle competenze ora nazionali ora comunitarie, e dal contenuto normativo che attraverso una redazione precisa e l'utilizzo di definizioni è indice di una volontà di *armonizzazione massima* (o *totale*)¹⁰⁸⁰, mentre la duttilità dello stile redazionale unito all'impiego di nozioni generiche configura la volontà di *un'armonizzazione minima*.

La trasposizione non deve essere restrittiva: è infatti escluso che il legislatore nazionale possa apporre delle limitazioni *ratione materiae*, oppure che possa modificare le direttive in modo da attuare una trasposizione parziale o priva delle eccezioni eventualmente previste nella direttiva.

La recezione in forma restrittiva è ammessa solo se la direttiva stessa contiene un principio d'interpretazione restrittivo nella parte precettiva o nei considerando, oppure una clausola che autorizzi gli Stati ad aumentare il grado di protezione che la direttiva stessa mira a tutelare.

La recezione estensiva è invece ammessa tutte le volte che il legislatore comunitario pone in essere un caso di armonizzazione minima, mentre non è configurabile alcuna trasposizione complementare nel caso di un'armonizzazione massima, tranne che in presenza di una *clausola di armonizzazione minimale*¹⁰⁸¹, che conferisca agli Stati la possibilità d'accompagnare le disposizioni

¹⁰⁸⁰ Qui la libertà degli Stati è ridotta: cfr. direttiva 1994/44 CE (L. 171 OJ 7.7.1999, 12).

¹⁰⁸¹ BERGÉ, J. S. – ROBIN OLIVIER, S., *La difficile question de la marge de manœuvre conféré par le droit communautaire aux droits nationaux dans la transposition des directives (retour sur trois arrêts de la CJCE du 25 avril 2002)*, LPA 2003, n° 99, pp. 9 et ss.

comunitarie con regole nazionali conformi agli obiettivi da raggiungere¹⁰⁸².

La trasposizione presuppone una traduzione del diritto comunitario nell'ordinamento interno, un adattamento finalizzato ad evitarne il rigetto¹⁰⁸³: la terminologia della direttiva viene impiantata nei diritti nazionali ora in modo da preservare il linguaggio specialistico proprio di un diritto autonomo, ora cercando l'equivalente funzionale nel diritto interno¹⁰⁸⁴.

La norma comunitaria viene ridotta al suo *significato* e rivestita del *significante* del diritto nazionale, attraverso un *rewording* che favorisce l'assimilazione della regola di diritto comunitario mediante il riconoscimento di un codice interno.

Il rispetto delle regole di forma e procedura di ogni ordinamento non deve tuttavia andare a scapito della sostanza della direttiva: così la Corte di giustizia ha condannato l'Irlanda per il *modo* insufficiente e manchevole in cui ha trasposto la direttiva 85/337/CEE, senza bisogno che la Commissione attendesse gli effetti pregiudizievoli successivi¹⁰⁸⁵.

L'originalità della trasposizione risiede nel controllo del diritto comunitario sulla normativa nazionale, ma anche nell'affermazione del diritto all'applicazione diretta delle direttive: la giurisprudenza dell'effetto utile è nata dai limiti dell'obbligo di trasposizione, per cui un punto di forte tensione è da rinvenirsi nella comparazione dei risultati cui perviene la Corte del Lussemburgo nei criteri ermeneutici che indica ai giudici nazionali nel pronunciarsi sulle norme

¹⁰⁸² Cass., 1er civ., 15 mars 2005, Bull. I n° 135. LPA 2005, n° 94, p. 12, note D. Bert.

¹⁰⁸³ DAILLIER, P. – ZOLINSKY, C., *Qu'est-ce que la transposition?* in *Chronique de droit européen et comparé* n° 19, Petit affiches, 2008.

¹⁰⁸⁴ Cfr. Cap. 3. Le valutazioni linguistiche sono le stesse effettuate in materia di *drafting*.

¹⁰⁸⁵ Sentenza della Corte del 21 settembre 1999, *Commissione/ Irlanda*, C-392/96, *Racc.* 1999, p. I-05901.

comunitarie non o mal trasposte, e la giurisprudenza delle varie Corti costituzionali.

Per esempio in Francia la *Cour Constitutionnelle* con la Decisione del 30 novembre 2006 ha dichiarato incostituzionale la legge relativa al settore dell'energia per il non rispetto degli obiettivi della direttiva¹⁰⁸⁶.

Il carattere sostanzialmente comunitario della normativa interna di attuazione non è infatti privo di conseguenze, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia.

La Corte del Lussemburgo ha infatti stabilito il principio in base al quale “*il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato contemplato*”¹⁰⁸⁷.

L'interprete nazionale dovrà pertanto interpretare la normativa interna di attuazione in senso conforme al testo e all'obiettivo della direttiva attuata.

Comprendere la legge di attuazione comporta pertanto l'analisi della direttiva, connotata da un'intensità normativa variabile perché finalizzata all'ottenimento di un livello di armonizzazione di volta in volta diverso.

E poiché “ogni disposizione di diritto comunitario [...] va ricollocata nel proprio contesto, interpretata alla luce dell'insieme delle disposizioni del suddetto diritto, delle sue finalità nonché del suo stato di evoluzione al momento in cui si dà applicazione alla disposizione di cui trattasi”¹⁰⁸⁸ il complesso dei provvedimenti comunitari che ineriscono a ciascuna materia regolata dal diritto civile opera come

¹⁰⁸⁶ CC, déc. n° 2006-543 DC, 30 nov. 2006, *Loi relative au secteur de l'énergie*.

¹⁰⁸⁷ Cfr. Corte CE, 10 aprile 1984, causa C-14/83, causa *Von Colson and Kaman c. Land Nordrhein-Westfalen*, in *Foro italiano*, 1985, IV, c. 59.

¹⁰⁸⁸ *CILIFT*, Sentenza, 6 ottobre 1982, causa C-283/81, *cit.*, punto 20.

criterio di interpretazione di tutte le norme interne che ne siano in qualche modo investite¹⁰⁸⁹.

Nell'ordinamento italiano, l'introduzione per via giurisprudenziale di tale principio ermeneutico costituisce una deroga implicita al sistema delineato dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, poiché non è sufficiente che il significato attribuito alla norma sia coerente con la *ratio* del legislatore comunitario, è necessario che quell'attribuzione di significato permetta di realizzare gli obiettivi che il legislatore si prefigge¹⁰⁹⁰.

La conseguenza di un tale criterio ermeneutico, squisitamente teleologico, è duplice: si configura una violazione del diritto comunitario non solo quando la lettera della legge di attuazione non coincide con la direttiva, ma anche quando essa non coincide con altre norme interne che impediscono la realizzazione dello scopo della direttiva¹⁰⁹¹: in sede applicativa spetterà quindi al giudice disapplicare la normativa interna e, qualora la decisione rientri nel suo margine discrezionale, scegliere la soluzione che meglio realizzi il diritto

¹⁰⁸⁹ SCANNICCHIO, N., *Il diritto privato europeo nel sistema delle fonti*, (a cura di) Lipari, Cedam, Padova, 2003, cit., p. 70.

¹⁰⁹⁰ SABATINI, F., *op.cit.* La Corte del Lussemburgo nello stabilire la conformità del diritto nazionale al diritto comunitario, fa riferimento alla concreta applicazione del diritto comunitario esercitata dai giudici nazionali. Sul punto, si vedano le sentenze della Corte di giustizia del 24 gennaio 2002, causa C-372/99, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana*, sentenza 8 giugno 1994 causa C-382/92 *Commissione c. Regno Unito* punto 36, e sentenza del 29 maggio 1997, causa C-300/95, *Commissione c. Regno Unito*, punto 37.

¹⁰⁹¹ *Pfeiffer e altri*, Corte CE, 5 maggio 2004, punto 118. Nella sentenza del 25 aprile 2002, causa C-52/00, *Comm.Ce c. Re Francia*, in *Danno e responsabilità*, 2002, p. 720 con nota di Ponzanelli; in *Foro it.*, 2002, IV, c. 294, in *Resp. Civ e prev.*, 2002, p. 979, con nota di Bastianon, la Corte del Lussemburgo ha ritenuto che la disciplina del *code civil* sulla vendita non sia conforme all'art. 9 della dir. 25 luglio 1985, n. 374, perché non prevede la franchigia di 500 euro; la lacuna nella disciplina francese impediva la realizzazione dello scopo della direttiva, che era quello di mediare tra interessi dei consumatori e dei produttori.

comunitario¹⁰⁹², attuando un'interpretazione *comunitariamente orientata*¹⁰⁹³.

Dinanzi ad una norma di derivazione comunitaria, l'interprete non dovrà considerare quale primo parametro di riferimento il testo della norma nazionale, sia essa legislativa o amministrativa¹⁰⁹⁴, ma il testo della norma comunitaria di cui essa è attuazione. Quando l'incongruenza diventa difformità, il giudice applicherà quindi le fonti comunitarie¹⁰⁹⁵.

Il primo strumento ermeneutico è quindi dato dalla interpretazione letterale del testo della direttiva¹⁰⁹⁶, comprensivo del suo preambolo¹⁰⁹⁷ e degli eventuali allegati¹⁰⁹⁸.

Un esempio chiarissimo, riguardante l'interpretazione di una direttiva non attuata, è fornito dalla sentenza *Marleasing*¹⁰⁹⁹, in cui il

¹⁰⁹² Sentenza del 10 aprile 1984, causa C-14/83, caso *Von Colson*, punto 28, e , riguardo alle clausole vessatorie, con la sentenza del 27 giugno 2000 causa C-240/98, ha concluso che l'art. 6 della direttiva 93/13 doveva consentire la rilevabilità d'ufficio della vessatorietà della causa, non essendo configurabile una efficace tutela del consumatore se fosse sottratto al giudice il potere di rilevarne la vessatorietà.

¹⁰⁹³ Corte di giustizia, sentenza 10 aprile 1984, Causa C-14/83, *Von Colson*: SCANNICCHIO, F., *La specificità del diritto privato europeo*, in *Trattato. Dir. Priv. Eur.*, p. 250.

¹⁰⁹⁴ Infatti è stato giustamente notato che l'eventuale contrasto della normativa interna sia con le norme del trattato istitutivo della comunità europea, sia con le norme regolamentari e quelle self-executing contenute nelle direttive comunitarie, fa assumere carattere recessivo alla normativa interna, che ne legittima la disapplicazione nel caso concreto sia da parte dell'autorità amministrativa, sia da parte di quella giurisdizionale, in *Giur.amm. sic.*, 1995, p. 510. Determinate direttive potrebbero infatti essere opposte ad autorità fiscali (Corte di giustizia, 26 febbraio 1990, C-221/88, *CECA/Fallimento Acciaierie Ferrerie Busseni*, in *Racc.* 1990, p. 495), enti territoriali (Corte di giustizia, sentenza *Becker*), alle pubbliche autorità che esercitano servizi di sanità pubblica (Corte di giustizia, 26 febbraio 1986, C-152/84, *Marshall c. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority*, in *Racc.* 1986, p. 723). Una siffatta manifestazione del fenomeno della delegificazione favorisce una accelerazione del processo di armonizzazione del diritto dei Paesi membri. BENACCHIO, G., *Diritto privato della comunità europea*, op. cit. 2008.

¹⁰⁹⁵ Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170, in *Foro it.*, 1984, I, c.2062, con nota di Tizzano; in *Giust. Civ.*, 1984, I, p. 2353, con nota di Sotgiu.

¹⁰⁹⁶ Cfr. *ex multis* Corte CE, 23 maggio 1985, causa C-29/84, *Commissione c. Repubblica federale di Germania*; Corte CE, 30 maggio 1991, causa C-59/89, *Commissione c. Repubblica federale di Germania*.

¹⁰⁹⁷ WEIGMANN, R., *L'interpretazione del diritto societario armonizzato nella Unione Europea*, in *Contratto e Impresa Europa*, 1996, 2, p. 497.

¹⁰⁹⁸ Cfr. Corte CE, 7 maggio 2002, causa C-478/99, *Commissione c. Regno di Svezia*.

giudice nazionale spagnolo aveva investito la Corte di una questione pregiudiziale che verteva sull'applicazione dell' art . 11 della direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, non attuata nel diritto interno, che elencava tassativamente i casi di nullità delle società per azioni, fra cui non rientrava la mancanza della causa giuridica, prevista invece dal codice civile spagnolo agli artt. 1261 e 1275.

La Corte ha chiarito che l'interpretazione dell'art. 11, n. 2 lettera b, contenente la locuzione "oggetto della società" va interpretata nel senso che si riferisce esclusivamente all' oggetto della società, così come è descritto nell' atto costitutivo o negli statuti. Ne consegue che la dichiarazione di nullità di una società non può risultare dall' attività che essa effettivamente persegue, come ad esempio defraudare i creditori dei fondatori, come si sosteneva nel caso di specie.

Lo scopo della direttiva era infatti quello *di limitare i casi di nullità e la retroattività della dichiarazione di nullità al fine di garantire la "certezza del diritto nei rapporti tra la società ed i terzi nonché nei rapporti fra i soci"* , *desunto dal sesto considerando.*

Pertanto la Corte enunciava il principio per cui il giudice nazionale *deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva*¹¹⁰⁰.

Nei casi di direttive trasposte l'interpretazione letterale non sarà tuttavia risolutiva, in ragione del fatto che il testo del documento normativo spesso non offre la definizione del significato degli istituti giuridici cui fa riferimento.

L'interprete dovrà pertanto utilizzare quale parametro esegetico indici esterni al testo della direttiva, quali elementi extratestuali come

¹⁰⁹⁹ Sentenza della Corte del 22 novembre 1990, nella causa C-106/89, *Marlesing SA contro La Comercial Internacional de Alimentación SA.*

¹¹⁰⁰ Sentenza *Marseling*, sub 13.

la realtà sociale e i principi non scritti del sistema, tra i quali occorre segnalare la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli atti ufficiali dell'Unione¹¹⁰¹ e quell'insieme di testi e documenti che costituiscono il c.d. *acquis* comunitario¹¹⁰².

Vale quindi ciò che si è detto nel paragrafo precedente, “*le norme comunitarie sono redatte in diverse lingue e le varie versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura: l’interpretazione di una norma comunitaria comporta quindi il raffronto di tali versioni*”.¹¹⁰³

Il principio della concordanza e della parità di fidefacienza delle varie versioni linguistiche, vigente per tutti gli atti comunitari, si fa più accentuato per le direttive, proprio perché il testo della normativa di attuazione può non coincidere con il testo della norma comunitaria.

E’ interessante, a questo proposito, osservare che in caso di discordanza tra normativa interna di attuazione e direttiva comunitaria, la Corte di giustizia in sede di rinvio interpreta il significato della direttiva alla luce della pluralità dei testi linguistici, non limitandosi alla versione redatta nella lingua dell’atto di attuazione nello Stato membro dal quale promana la questione pregiudiziale¹¹⁰⁴.

La norma comunitaria viene infatti riscritta¹¹⁰⁵ nel diritto nazionale affinché si realizzi il diritto comunitario: le nozioni sono

¹¹⁰¹ D’ALESSANDRO, *Intorno alla “Théorie de l’acte clair”*, in *Giust. Civ.*, I (1997), p. 284.

¹¹⁰² CURTI-GIALDINO, *Acquis communautaire*, in *Dir. U.E.*, 1996, pp. 643-668. Per *acquis* comunitario o patrimonio giuridico comunitario si intende l’insieme delle determinazioni di natura normativa, politica e giurisprudenziale della Comunità adottate nelle varie fasi dell’integrazione europea che i nuovi membri sono tenuti ad accettare al momento dell’adesione.

¹¹⁰³ Corte CE, 6 ottobre 1982, causa C-283/81, *Cilfit and Lanificio di Gavardo c. Ministero della Sanità*.

¹¹⁰⁴ GAMBARO, A., *A proposito del plurilinguismo legislativo europeo*, in *Riv. Trim. dir. e proc. Civ.*, 2004, p. 288.

¹¹⁰⁵ LYON-CAEN, A., *La réception du droit communautaire à la lueur du droit du travail*, actes du colloque international *La réception du droit communautaire en droit privé des États Membres*, sous la direction de BERGÉ, J.-S., et NIBOYET, M.-L., Bruylant, Bruxelles, 2003.

funzionali a descrivere una regola concepita come strumento di interpretazione finalistica¹¹⁰⁶

Il problema del sistema è che nessun organo o autorità controlla la corrispondenza della legge di attuazione alla direttiva, restando quello della Corte di giustizia l'unico sindacato linguistico, obiettivamente tardivo, che cura *a posteriori* ma non previene le difformità della legge di attuazione.

In caso di concordanza tra le versioni linguistiche, l'operatore dovrà considerare che il diritto comunitario, e le norme nazionali da esso derivate, va interpretato come un diritto autonomo, con proprie fonti, proprie nozioni, e propri istituti¹¹⁰⁷.

Tale principio costituisce una caratteristica peculiare dell'ordinamento comunitario, che rende l'operazione di esegesi assai impegnativa per l'interprete, costretto a confrontarsi non solo con l'equivocità del testo, ma con un altro sistema giuridico, ed anzi con diversi sistemi giuridici¹¹⁰⁸.

L'interpretazione del diritto comunitario è quindi un'operazione necessariamente comparatistica¹¹⁰⁹ poiché, soprattutto in materia di diritto privato di derivazione europea, si rende necessario fruire di un

¹¹⁰⁶ *Ibidem*, l'Autore parla di una duplice riscrittura del diritto nazionale: la prima ha luogo nell'interpretazione data dai giudici nazionali alla normativa interna letta alla luce del diritto comunitario, la seconda, tipica del diritto del lavoro, che corrisponde all'attuazione del diritto comunitario attraverso la contrattazione collettiva, come accade in Danimarca e in Italia.

¹¹⁰⁷ Come si è visto, la Corte del Lussemburgo che "anche nel caso di piena concordanza delle versioni linguistiche il diritto comunitario impiega una terminologia che gli è propria. D'altronde va sottolineato che le nozioni giuridiche non presentano lo stesso contenuto nel diritto comunitario e nei vari diritti nazionali. Corte CE, 6 ottobre 1982, causa C-283/81, cit.

¹¹⁰⁸ JOERGES, C., *Il ruolo interpretativo della Corte di giustizia e la sua interazione con le corti nazionali nel processo di europeizzazione del diritto privato*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2000, p. 278.

¹¹⁰⁹ SACCO, R., *L'Interpretazione*, in *Le fonti non scritte e l'interpretazione*, a cura di Alpa, Guarneri, Monateri, Pascuzzi e Sacco, Torino, 1999, pp. 221-246.

sistema lessicale e concettuale di riferimento utile per realizzare il processo di comparazione¹¹¹⁰.

Il compito di creare un siffatto sistema di riferimento è stato affidato alla dottrina, da tempo annoverata fra le fonti del diritto¹¹¹¹, il cui compito è quello di *proporre* i significati da attribuire agli enunciati¹¹¹².

Il piano d'azione della Commissione del 2003 "Maggiore coerenza del diritto contrattuale"¹¹¹³ e la Risoluzione del Parlamento europeo del marzo 2006¹¹¹⁴ investono la dottrina del ruolo di costituire un quadro comune di riferimento, sulla scia delle scelte della *House of Lords* anglosassone¹¹¹⁵.

La necessità di realizzare un diritto dei contratti più coerente finalizzato al miglioramento del mercato unico ha avuto impulsi politici di diversa intensità¹¹¹⁶ ed è profondamente influenzato dal multilinguismo necessario stabilito nei Trattati¹¹¹⁷.

I mezzi per ricercare questa coerenza sono costituiti come abbiamo visto dalle giurisdizioni nazionali in sede di applicazione della normativa comunitaria e successivamente filtrati dalla Corte del

¹¹¹⁰ ZWIGERT-KÖTZ, *An Introduction to Comparative Law*, p. 44. SCHULZE, *The Acquis Communautaire and the Development of European Contract Law*, pp. 17 e ss.

¹¹¹¹ SACCO, R., *Fonte del diritto, Dottrina*, in *Digesto, disc. priv., sez. civ.*, vol VII, Torino 1991, p. 214, e MONATERI, *La dottrina*, in *Fonti non scritte e l'interpretazione*, cit., pp. 423-427.

¹¹¹² GUASTINI, R., *Teoria e dogmatica delle fonti*, p. 99.

¹¹¹³ COM 2003, 68, punto 68.

¹¹¹⁴ *On European contract law and the revision of the acquis the way forward*, adottata il 23 marzo del 2006 (A6-0055/20061), punto 2.

¹¹¹⁵ Nel caso *Director Generalo f Fair Trading c. First National Bank plc* [2001] UKHL, 52; [2002] 1, Lord Steyn fa riferimento ai PECL e all'articolo di Collins *Good Faith in European Contract Law*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 1994, pp. 229-249.

¹¹¹⁶ Cfr. Comunicazione della Commissione presieduta da Prodi al Consiglio e al Parlamento europeo sul diritto dei contratti dell'11.07.2001 COM 2001, p. 398 e il citato Action Plan 12.02.2003, punto 68. In linea contraria si inserisce il rapporto della Commissione presieduta da Barroso COM (2005) 456, non pubblicata e disponibile su www.europa.eu/scadplus/leg/fr/Ivb/133158.htm.

¹¹¹⁷ AJANI, G., *Cohérence du droit privé européen et multilinguisme: deux principes qui s'opposent?* in *Revue de Droit des Affaires International*, 2007, pp. 493-507.

Lussemburgo e dalla dottrina, che contribuiscono così a creare l'immagine di un diritto "ape", derivante da fonti diverse, in contrapposizione al diritto "ragno" di matrice giuspositivistica, che tesse da solo la sua tela ed è autosufficiente¹¹¹⁸.

Il diritto "ape" si nutre anche del multilinguismo, che attraverso traduzione e interpretazione riveste un ruolo di primo piano nell'uniformazione del diritto comunitario¹¹¹⁹.

La conseguenza del legame tra una lingua e il sistema giuridico cui si riferisce avrebbe dovuto comportare l'elaborazione immediata di una tassonomia comunitaria.

In realtà, l'approccio funzionale da sempre utilizzato nell'interpretazione del diritto comunitario ha rallentato l'elaborazione di una tassonomia europea.

Il multilinguismo, visto come baluardo della difesa di una cultura nazionale¹¹²⁰, ha scisso l'area di influenza della dottrina nazionale e di quella europea.

La disciplina del diritto derivato è stata spesso recepita attraverso il ricorso alla legislazione speciale, salvaguardando la coerenza dei sistemi normativi nazionali, messa prima a repentaglio dai rischi connessi alla traduzione dell'enunciato giuridico in ventitré lingue ufficiali e successivamente ricomposta attraverso l'applicazione del principio di equivalenza tra le versioni linguistiche.

¹¹¹⁸ La metafora è tratta dal libro di FUMAROLI, M., *Le api e i ragni. La disputa degli antichi e dei moderni*, Adelphi, 2005. L'Autore nel parlare della contesa culturale che vi fu in Francia e in Europa nel Seicento descrive gli opposti partiti di chi considerava la cultura come un'ape che attinge dal passato e da svariate fonti la sua linfa oppure come un ragno capace di tessere da solo la sua tela.

¹¹¹⁹ GLANERT, S., *La langue en héritage: réflexions sur l'uniformisation des droits en Europe*, in *Revue Int. Droit Comparé*, 4, 2006, p. 1231.

¹¹²⁰ ORTOLANI, A., *Lingua e politica linguistica nell'Unione Europea*, 1, in *Rivista critica di diritto privato*, 2002, p. 150.

Tuttavia, l'espansione dei settori di intervento della Commissione ha portato all'emergere della necessità di una cultura giuridica europea¹¹²¹, che serva da referente ai termini e allo stile della lingua del diritto europeo e che sia in grado di coordinare l'*acquis* con le soluzioni che nascono dalla giurisprudenza.

Il principio giuridico sotteso ad un'espressione linguistica viene considerato dalla dottrina nella sua dimensione assiologia, per confrontare la congruenza del significato di un termine appartenente al sistema giuridico nazionale a quello appartenente alla legislazione europea, che nell'elaborazione della norma deve necessariamente tenere conto dei concetti nazionali.

La coerenza del diritto privato europeo è stata quindi ricercata dalla dottrina italiana attraverso l'adozione di un metodo comparatistico che tralasci i criteri teleologici e funzionalistici propri della giurisprudenza per andare alla ricerca delle nozioni costituenti a partire dai termini dei sistemi giuridici nazionali.

Il metodo comparatistico svolge infatti un ruolo fondamentale nell'individuare i principi generali del diritto, intesi come regole e valori che costituiscono il fondamento degli ordinamenti e su cui essi convergono: libertà economica e contrattuale, sanzione per l'atto illecito, tutela della proprietà e certezza dei rapporti giuridici¹¹²².

Questo metodo opera sia in maniera *verticale*, volta al raffronto tra l'ordinamento comunitario e l'ordinamento nazionale¹¹²³, e allora la

¹¹²¹ SMITS, *The Making of European Private Law: toward a Ius Commune Europaeum as a Mixed Legal System*, Antwerp, Oxford, New York, 2002.

¹¹²² ALPA, G. *Il diritto privato nel prisma della comparazione*, Giappichelli, Torino, 2004.

¹¹²³ VAN GERVEN, W., *The ECJ Case Law as Means of Unification of Private Law?* in *Towards a European Civil Code. Third Fully Revised and Expanded Edition*, ediz. 3, Hartkamp & E. Hondius (a cura di), Nijmegen: Ars Acqui Libri, 1994, p. 103.

comparazione si avvicina all'interpretazione sistematica¹¹²⁴; sia in maniera *orizzontale*, volta a ricavare dei principi dalle normative e dalla giurisprudenza o dottrina degli stati membri, che a norma dell'art. 288 del Trattato UE obbliga la Comunità a risarcire “conformemente ai principi generali comuni ai diritti tra gli stati membri”. Siamo in questo caso in presenza di un' *interpretazione comparativa*¹¹²⁵

I concetti giuridici così individuati operano in maniera assiologica “come paradigma di valutazione della conformità del significato accertato nella normativa europea con l'ordine giuridico nazionale”¹¹²⁶.

Il compito della dottrina sarà quindi quello di identificare questi principi, presupposto necessario per l'armonizzazione degli ordinamenti giuridici¹¹²⁷, con la conseguenza di pervenire ad un diritto comunitario non più sovranazionale, ma “risultante da una reciproca influenza tra diritti nazionali e diritto comunitario”¹¹²⁸.

I risultati di quest'analisi orienteranno così gli interpreti nazionali¹¹²⁹.

¹¹²⁴ JOUSSEN, *L'interpretazione teleologica del diritto comunitario*, in *Rivista Critica del Diritto Privato*, 19, 2001, n. 4, p. 125.

¹¹²⁵ ANDENAS-FAIRGREVIE, *Introduction: finding a Common Language for Open Legal System*, in *Comparative Law Before the Courts*, a cura di Canivet, Andenas, Faigrievie, London 2004, pp. 34-35.

¹¹²⁶ AJANI, G., *Cohérence du droit privé européen et multilinguisme: deux principes qui s'opposent?* in *Revue de Droit des Affaires Internationales*, 2000, pp. 493-507.

¹¹²⁷ TORIELLO, F., *I principi generali nel diritto comunitario*, in *Nuova giur.civ.comm.*, 1993, II, pp. 1 e ss.

¹¹²⁸ MOCCIA, *La formazione dell'avvocato europeo: questioni e risposte di prospettiva*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1999, pp. 567 e ss.

¹¹²⁹ ROSSI, P., *L'impatto del multilinguismo sull'armonizzazione del diritto privato europeo*, POZZO B. - TIMOTEO, M., eds (2008), *Europa e linguaggi giuridici*. Milano, Giuffrè, 2008.

4.4 La funzione dell'etichetta, dalla comunicazione all'informazione

La composizione degli interessi economici privati degli imprenditori e degli interessi individuali dei consumatori alla sicurezza alimentare e alla trasparenza dell'informazione, con quelli collettivi al regolare funzionamento del mercato e alla tutela della salute, richiede che il perseguimento della "giustizia del mercato"¹¹³⁰ sia affidato a regole omogenee e uguali in grado di produrre un ordine tipico e uniforme¹¹³¹ che scandisca l'azione di produttori e consumatori.

Il produttore deve quindi sottostare a regole che vincolano la sua azione in un duplice momento: quello produttivo, riguardante la condotta economica, rappresentate dalla disciplina della concorrenza, e quello dello scambio, che inerisce alla sua responsabilità, alla pubblicità ingannevole, alla comunicazione linguistica e simbolica¹¹³².

La regolamentazione della comunicazione nel momento dello scambio deve portare alla consapevolezza della decisione di acquisto, intesa come possibilità per il consumatore di decodificare messaggi e segni¹¹³³.

Nel 1975 la Commissione presenta un programma d'azione¹¹³⁴ individuando nel diritto alla tutela della salute e della sicurezza, alla tutela degli interessi economici, in quello alla consulenza, all'assistenza

¹¹³⁰ OPPO, G., *Impresa e mercato*, in *Riv. Dir.civ.*, 2002, pp. 421 ss., 427.

¹¹³¹ IRTI, N., *L'ordine giuridico del mercato*, Bari, 1998, ult. Ediz. 2003, p. 4.

¹¹³² CARMIGNANI, S., *La tutela del consumatore tra comunicazione e informazione*, in (a cura di) GERMANÒ A. e ROOK BASILE E., *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Giappichelli, Torino, 2005

¹¹³³ Per quanto riguarda la comunicazione simbolica, essa assomma in sé i profili di libertà generale di espressione dell'imprenditore, che afferma socialmente il proprio marchio come segno comunicativo ed indice di una libera espressione creativa assistita dalla garanzia costituzionale posta dall'art. 21, di libertà economica prevista dall'art. 41 Cost., che trova un limite nel rispetto del consumatore-individuo.

¹¹³⁴ GUCE C 92 del 25 aprile 1975.

e al risarcimento dei danni, in quello alla consultazione e alla rappresentanza e in quello all'informazione e all'educazione le cinque categorie di diritti fondamentali destinati a costituire il *bill of rights* dei consumatori¹¹³⁵.

Con il Trattato di Maastricht termina la fase dedicata al consolidamento del mercato interno, tesa cioè a realizzare i bisogni di produttori e commercianti, e la legislazione comunitaria si orienta verso una maggior attenzione per i soggetti che alimentano il mercato stesso¹¹³⁶.

L'obbligo per le imprese "di comunicare tutte le informazioni pertinenti ai consumatori in modo chiaro e rapido" costituisce l'obiettivo del *Libro Verde sulla tutela dei consumatori nell'Unione europea*¹¹³⁷, seguito dalla Comunicazione sulla strategia della politica dei consumatori 2002-2006¹¹³⁸, dove l'autonomia e la consapevolezza delle scelte è messa in stretto rapporto alla fruizione del pubblico di informazioni e dati facilmente accessibili.

Il consumatore è riconosciuto titolare di un diritto di ricevere non solo "comunicazioni", ma anche "informazioni", attraverso le quali possa scegliere un prodotto in maniera consapevole.

In materia di alimenti, la riorganizzazione della legislazione vigente e l'emanazione di nuove norme è stata programmata dal Libro

¹¹³⁵ L'espressione è di ALPA, G., *Introduzione al diritto dei consumatori*, Editori Laterza, 2006.

¹¹³⁶ PUOTI, P., *L'etichettatura dei prodotti agro-alimentari: aspetti problematici*, in *Dir. Com. scam. Internaz.*, 3/2004, p. 615.

¹¹³⁷ Libro Verde sulla tutela dei consumatori nell'Unione europea del 2 ottobre 2001, COM(2001) 531 definitivo.

¹¹³⁸ COM(2002) 208 definitivo.

Bianco sulla sicurezza alimentare del 12 gennaio 2000¹¹³⁹, che ha successivamente condotto all'adozione del regolamento n. 178/2002¹¹⁴⁰.

Il predetto regolamento rende il consumatore destinatario di regole di protezione anche contro l'induzione in errore (art. 8, lettera c), aggiungendo al diritto alla salute (art. 8 lettere a e b) quello di non essere ingannato, sulla scia di direttive generali come quelle sulle clausole abusive (93/13/CE), sulla pubblicità ingannevole e sulla vendita di beni di consumo (99/44CE).

Sicurezza e informazione sono i principi che in primo luogo influenzano il diritto alimentare e c'è chi, nella progressiva affermazione del requisito della trasparenza, riconosce una tendenza generale che pervade molte discipline¹¹⁴¹: si pensi alla disciplina che protegge l'imprenditore nei contratti tra imprese, (contratto di subfornitura e contratti di integrazione verticale, di cui alla legge n.192 del 1988 che pur non attuativa di direttive comunitarie rispecchiano questo orientamento) o alla recentissima sentenza della Cassazione sull'abuso del diritto, che dà della normativa codicistica un'interpretazione comunitariamente orientata¹¹⁴².

Nella società globalizzata lo scambio di beni non presuppone uno scambio linguistico, dalla bottega dove si negoziava si è passati

¹¹³⁹ COM(1999) 719 definitivo.

¹¹⁴⁰ Il regolamento sottolinea la necessità che vengano adottate “disposizioni atte a garantire che gli alimenti a rischio siano immessi sul mercato e a predisporre meccanismi per individuare i problemi di sicurezza degli alimenti e reagire ad essi, onde permettere l'adeguato funzionamento del mercato interno e tutelarne la salute umana” (10° considerando), nonché la rintracciabilità dei prodotti, dato che “l'impossibilità di ricostruire il percorso compiuto da alimenti e mangimi può mettere in pericolo il funzionamento del mercato interno di tali prodotti” (28° considerando). Il sesto considerando della direttiva n.79/112 parla della necessità di informare e tutelare i consumatori.

¹¹⁴¹ ROOK BASILE, E., *La sicurezza alimentare e il principio di libera concorrenza*, in *Riv. Dir. Agr.*, 2003, I, p. 319.

¹¹⁴² Cassazione civile, sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106

all'ipermercato dove si sceglie, in cui *l'homo videns* prende il posto dell'*homo loquens*¹¹⁴³.

Il negozio si attua attraverso la scelta fisica di una cosa rispetto ad un'altra¹¹⁴⁴, per cui è il prodotto stesso a spiegarsi all'acquirente, e questo dialogo muto è espresso dall'etichetta, lo scambio, apparentemente "senza accordo"¹¹⁴⁵, è attuato attraverso un linguaggio simbolico¹¹⁴⁶, rappresentato anche dal marchio, che, oltre a essere un bene aziendale costituisce un messaggio in grado di specificare l'origine del prodotto¹¹⁴⁷, consentendo una silenziosa l'interazione tra produttore e consumatore¹¹⁴⁸.

La funzione dell'etichetta è duplice: rende infatti il mercato trasparente e sicuro, permettendo al consumatore una scelta razionale e consentendogli la comparazione anche relativamente alla qualità e al prezzo.

In campo alimentare la prima direttiva in materia di etichettatura dei prodotti alimentari è stata la 79/112/CE¹¹⁴⁹, con cui il

¹¹⁴³ IRTI, N., *Norma e luoghi: problema di geo-diritto*, Roma –Bari 2001, pp. 103 e ss.

¹¹⁴⁴ ROOK BASILE, E., *Prodotti agricoli, mercato di massa e comunicazione simbolica*, in *Dir. Giur. Agr. amb.*, 1995, p. 138.

¹¹⁴⁵ IRTI, N., *Scambi senza accordo*, Laterza, 2001, p. 347.

¹¹⁴⁶ ROOK BASILE, E., *La sicurezza alimentare e il principio di libera concorrenza*, in *Riv. Dir. Agr.*, 2003, I, p. 319.

¹¹⁴⁷ DI LAURO, A., *Comunicazione pubblicitaria e informazione nel settore agricolo alimentare*, Milano, 2005, pp.136-137, per cui negare la funzione di origine del marchio ridurrebbe il segno a mera "garanzia del diritto di esclusiva del titolare.

¹¹⁴⁸ ROOK BASILE, E., *I segni distintivi dei prodotti agricoli*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, diretto da L. Costato, 3° edizione, Padova, 2003, pp. 730-743.

¹¹⁴⁹ Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, in *G.U.C.E.*, L 33, 8 febbraio 1979; attuata in Italia con Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, "Attuazione della direttiva CEE n.79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della direttiva CEE n.77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare" in *G.U.*, 9 giugno 1982, n. 156, p. 4167, poi sostituito da Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari", in *G.U.*, 17 febbraio 1992, n.39.

legislatore comunitario ha inteso armonizzare le disposizioni nazionali in materia di etichetta e presentazione dei prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore finale, salvaguardando la trasparenza delle informazioni necessariamente fornite al consumatore circa le caratteristiche del prodotto alimentare¹¹⁵⁰.

Obiettivo dell'intervento comunitario era quello di superare le differenze normative dei Paesi membri che avrebbero potuto ostacolare la libera circolazione dei prodotti nel mercato comune, che, stante la natura tecnica delle etichette, avrebbe potuto tradursi in un ostacolo alla libera circolazione delle merci, finendo per comportarsi sul mercato come una di quelle misure d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dall'art. 34 del TFUE (ex. art. 28 del Trattato CE).

Nel perseguimento di entrambi gli obiettivi – di libera circolazione e di informazione trasparente – la direttiva prevedeva una serie di indicazioni obbligatorie da apporre sull'etichetta dei prodotti. Nel corso degli anni, tale disciplina è stata variamente modificata, nell'intento di garantire una maggior trasparenza ed una scelta più consapevole del consumatore.

La normativa oggi vigente, che disciplina l'etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale o a soggetti equiparati unitamente a determinati aspetti della loro presentazione e relativa pubblicità, è contenuta essenzialmente nella direttiva 2000/13/CE¹¹⁵¹, un vero e proprio testo consolidato delle direttive che si sono susseguite dal 1978 ad oggi.

¹¹⁵⁰ MAGLI, V., *La "trasparenza" dei prodotti alimentari*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 1, Cedam, Padova, 2001.

¹¹⁵¹ Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione

Per etichettatura si intendono *le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca.*

La disciplina non riguarda, pertanto, l'immissione in commercio di qualunque cibo¹¹⁵², né l'etichettatura dei prodotti che sono trasferiti fra operatori per essere ulteriormente elaborati o confezionati per la finale destinazione al consumatore, e neppure la somministrazione di vivande agli avventori in ristoranti, bar o altri analoghi locali pubblici.

Principio cardine di tutta la disciplina è che l'etichettatura e le modalità da seguire nel fornire le indicazioni non devono indurre in errore l'acquirente, in particolare per quanto attiene alle caratteristiche del prodotto¹¹⁵³.

La buona fede del consumatore può essere infatti carpita sia attribuendo ad un bene messo in commercio effetti o proprietà che non possiede, sia, all'opposto, suggerendo particolari caratteristiche per il prodotto, in realtà comuni a tutti i prodotti alimentari analoghi.

dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, in G.U.C.E., L 109, 6 maggio 2000. Attuata in Italia con il Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n.181, "Attuazione della direttiva 2000/13/Ce concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità", in G.U., n. 167, del 21 luglio 2003.

¹¹⁵² Secondo il suo considerando n. 4 la direttiva ha lo scopo di stabilire le norme comunitarie di carattere orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio. L'indicazione, peraltro, risulta ridimensionata nell'art. 1.

¹¹⁵³ La necessaria chiarezza delle etichette, in mancanza della quale si configura una responsabilità del produttore, è già stata oggetto di pronunce della giurisprudenza di legittimità. Cass., 10.10.1997, n. 9866: "la responsabilità del produttore per i danni conseguenti alla reticente, incompleta o ambigua formulazione delle etichette da apporre sui prodotti chimici destinati all'agricoltura si estende anche all'importatore rivenditore dei medesimi", in *Danno e resp.*, 1998, p. 238, con nota di Moliterni.

La corretta informazione del consumatore gli permette di nutrire fiducia nel mercato interno, contribuendo così al suo efficace funzionamento¹¹⁵⁴.

Pertanto la direttiva fissa, con normativa particolarmente complessa, le indicazioni che vanno obbligatoriamente comunicate al consumatore sull'etichetta dei prodotti alimentari, precisando in modo dettagliato le modalità con le quali debbono essere fornite.

Le indicazioni obbligatorie sono le seguenti: denominazione di vendita, elenco degli ingredienti, quantità, particolari condizioni di utilizzazione e conservazione, eventuali istruzioni per l'uso, termine minimo di conservazione, ragione sociale e sede del produttore.

La direttiva, infine, detta negli artt. 17 e 18 due norme di chiusura. La prima impone agli Stati membri di astenersi dal precisare, oltre a quanto previsto dagli artt. da 3 a 13, le modalità secondo cui devono essere fornite le indicazioni portate dagli artt. 3 e 4 n. 2. La seconda stabilisce che gli Stati membri non possono vietare il commercio dei prodotti alimentari conformi alla direttiva, applicando disposizioni nazionali non armonizzate relative all'etichettatura o alla presentazione dei prodotti con l'eccezione rappresentata dalle normative interne giustificate dai motivi elencati nell'art. 18, 2° comma¹¹⁵⁵.

Il limite dell'armonizzazione indotta dalla direttiva 2000/13/CE è dovuto prevalentemente al fatto che il provvedimento comunitario ha natura settoriale e si inserisce nella più vasta normativa interna sul

¹¹⁵⁴ROCHFELD, J., *De la « confiance » du consommateur ou du basculement d'un droit de protection de la partie faible à un droit de régulation du marché*, LPA, 16 février 2009.

¹¹⁵⁵La direttiva ha assunto come sua base giuridica l'art. 95 TCE, che autorizza le Istituzioni a ravvicinare le legislazioni nazionali per realizzare il mercato interno.

diritto alimentare dalla quale prende in prestito non poche nozioni o discipline.

Il tentativo di armonizzare il singolo segmento di un più vasto sistema finisce per arrestarsi dinanzi a settori non armonizzati, dominio di una normativa nazionale particolarmente sensibile alla propria specificità, in ragione delle diverse tradizioni e culture alimentari.¹¹⁵⁶

Le regole sulla denominazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti sono l'esempio più rilevante di rinvio ad altre normative non armonizzate.

La direttiva 79/112/CE definiva all'articolo 5 la denominazione del prodotto come la denominazione prevista dalle disposizioni applicabili al prodotto oppure, in assenza di disciplina specifica, dal nome legittimato dagli usi.

Se in ambito nazionale tale norma non presenta difficoltà di applicazione, perché ad un dato prodotto alimentare verrà sempre riconosciuta la denominazione tradizionalmente utilizzata, in prospettiva comunitaria accade frequentemente che la disciplina nazionale relativa ad un determinato prodotto sia differente da quella di un altro Stato. Ciò ha comportato un abbassamento della qualità dei prodotti, in ossequio al principio della libera circolazione. Esemplicativi sono a questo proposito le vicende della *birra tedesca* e della *pasta italiana*¹¹⁵⁷.

In assenza di diverse indicazioni comunitarie, infatti, i cibi circolano sotto la denominazione che loro spetta nel paese d'origine e in

¹¹⁵⁶ COSCIA, G., *L'armonizzazione comunitaria delle discipline nazionali sull'etichettatura degli alimenti*, in *Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica pubblicata su internet*.

¹¹⁵⁷ COSTATO, L., *Sulla questione della "purezza", della birra tedesca e della pasta italiana*, in *Riv. Dir. Agr.*, 1987, II, pp. 178 e ss.

linea di principio questa deve essere riconosciuta in quello di commercializzazione. Si tratta dell'applicazione del principio del *mutuo riconoscimento*¹¹⁵⁸, in mancanza del quale un prodotto alimentare fabbricato in uno Stato membro con una certa denominazione si troverebbe a non poter circolare nel territorio di altri paesi membri, o a dover circolare sotto altra denominazione.

Nel risolvere invece i conflitti tra il principio di libera circolazione delle merci e la trasparenza nell'informazione al consumatore, i giudici del Lussemburgo, dalla sentenza *Cassis de Dijon* del 1979 hanno generalmente affermato il principio per cui la normativa comunitaria consente di continuare ad applicare ai prodotti alimentari le discipline dei loro rispettivi Stati di origine¹¹⁵⁹.

Il diritto del consumatore a essere informato dall'etichetta di un prodotto rappresenta uno dei difficile punti da conciliare tra la fiducia nel mercato interno e l'esigenza di fiducia reciproca tra gli Stati, in presenza di un diritto armonizzato¹¹⁶⁰.

Tale principio subisce un correttivo nel caso *Smanor*¹¹⁶¹, in cui la Corte di Giustizia aveva riconosciuto al giudice nazionale il potere di valutare le caratteristiche del prodotto in grado di giustificare una diversa denominazione. Si trattava della commercializzazione sul mercato francese di yogurt sottoposto a surgelazione, con la denominazione di vendita "yogurt surgelato". La normativa francese

¹¹⁵⁸ Sul principio del mutuo riconoscimento JANNARELLI, *Dal principio del mutuo riconoscimento (sentenza Cassis de Dijon) alla tutela della qualità*, in *Il sistema agroalimentare e la qualità dei prodotti*, Milano, 1992, pp.129 e ss; ID., *La circolazione dei prodotti agricoli nella Comunità europea: dal principio del mutuo riconoscimento alla tutela della qualità*, in *Dir. Agr.*, 1992, pp. 33 e ss.; GERMANO, N., *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2006, p.278.

¹¹⁵⁹ Si tratta del noto caso *Cassis de Dijon*, Corte CE, 20 febbraio 1979, C-120/78, *REWE-Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, in *Raccolta*, 1979, p.648.

¹¹⁶⁰ ROBIN-OLIVIER, S., *Confiance, construction du marché intérieur et harmonisation du droit de la consommation*, dans *Petites affiches*, 16 février 2009, n.33.

¹¹⁶¹ Sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 1988, in Causa C-298/87.

riservava tuttavia la denominazione yogurt ai soli prodotti freschi, caratterizzati dalla presenza di bacilli vivi.

La Corte di giustizia affermò la contrarietà dell' allora articolo 28 Trattato CE¹¹⁶² alla normativa francese, che riservava l'uso della denominazione *yogurt* esclusivamente al prodotto fresco, rinviando al giudice nazionale di verificare se lo yogurt surgelato presentasse caratteristiche organolettiche così diverse da quello fresco da dover essere considerato un prodotto diverso, o meglio di verificare se il consumatore medio acquistando un prodotto denominato *yogurt* si aspetti che contenga quei fermenti lattici vivi che può trovare solo nel prodotto fresco¹¹⁶³.

In Italia, problemi analoghi sono stati sollevati dalla direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, normativa che ha posto questioni simili che sono state risolte tramite l'adozione di indicazioni più strette nell'etichettatura, con lo scopo di proteggere il diritto all'informazione del consumatore. La direttiva è stata vivamente criticata in alcuni paesi, perché ha autorizzato l'utilizzazione dei grassi vegetali in sostituzione del burro di cacao nella preparazione del cioccolato, imponendo tuttavia che questa differenza sia ben marcata sull'etichetta, attraverso una evidenziazione in grassetto.

¹¹⁶² Oggi art. 34 del TFUE.

¹¹⁶³ In Francia la denominazione *yogurt* comportava l'obbligatorietà della presenza di un'elevata quantità di fermenti lattici vivi, mentre in altri Paesi, come l'Olanda, poteva essere impiegata anche senza questa caratteristica.

4.5 Il recepimento della direttiva 2000/13/CE in Francia: la lingua come ostacolo alla libera circolazione delle merci?

Con l'art. 16 della direttiva 2000/13/CE, che riprende l'art. 14 della direttiva 79/112/CEE arricchito dall'obbligatorietà della lista degli ingredienti, l'attenzione del legislatore comunitario si sposta infine sul fatto che la lingua facilmente comprensibile dal consumatore può coincidere con le lingue ufficiali del paese di commercializzazione, ma che devono essere ugualmente ammessi termini o espressioni *facilmente comprensibili* e, qualora lo stato membro dove il prodotto è commercializzato possa imporre l'utilizzo di una lingua determinata, questa competenza si deve esercitare nel rispetto delle regole del Trattato.

Il principio di mutuo riconoscimento formulato nella già citata sentenza *Cassis de Dijon*, è stato recepito dalla direttiva 97/4/CE che ha modificato la direttiva 79/112/CE, in forza del quale le norme che regolano il prodotto nel mercato interno operano anche nel Paese membro in cui il prodotto viene esportato, Paese che può mantenere regole più restrittive solo per il prodotto realizzato all'interno del proprio territorio e non potrà estenderle ai prodotti importati, creando, in questo modo, la c.d. *discriminazione inversa o a rovescio*¹¹⁶⁴.

¹¹⁶⁴ COSTATO, L., *Troppo o troppo poco Cassis de Dijon*, in *Riv. Dir. Agr.*, 1998, II, p. 1 e ss., *Compendio di diritto alimentare*, 3° edizione, Padova, 2006. In tema di *discriminazioni a rovescio*, l'Autore sottolinea come la conclusione cui perviene la Corte Costituzionale nella sentenza n. 443 del 1997, sancisce il fatto che il problema delle discriminazioni a rovescio non riguarda il diritto conflitto fra diritto interno e diritto comunitario. La norma interna è pienamente legittima rispetto al diritto comunitario, poiché lo Stato meno permissivo può legittimamente mantenere la propria legislazione dove questa non incida sul Trattato e sulle norme derivate. Sul punto, si veda anche CAPPELLI, F., *È legittima la "discriminazione alla rovescia" imposta per tutelare la qualità della pasta alimentare italiana*, in *Rass. Dir. e tecn. Alim.*, 1995, p. 23 e ss.

L'uniformità ricercata dalle direttive 79/112/CEE e 2000/13/CE in materia di etichettatura di prodotti alimentari si innesta quindi in quella da sempre ricercata dalla Corte di giustizia, riflettendo la necessità di bilanciare il principio di libera circolazione delle merci, finalizzate allo sviluppo del mercato interno ad opera del principio mutuo riconoscimento, con quello della tutela del consumatore, finalizzato non più al mercato ma alla protezione dell'individuo, che si realizza mediante un'effettiva informazione del consumatore stesso¹¹⁶⁵.

A questo proposito la Corte ha elaborato una nozione di *consumatore* come di un soggetto *medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto*. Nel caso *Darbo*¹¹⁶⁶, il giudice comunitario ha ritenuto la dicitura *naturalmente pura* di una marmellata contenente residui di piombo, cadmio e pesticidi non idonea a trarre in inganno il consumatore, argomentando che anche la marmellata prodotta con frutta coltivata in giardino contiene tali sostanze, dovute all'inquinamento atmosferico. È stato acutamente notato che questa soluzione tradisce perlomeno il buon senso del consumatore, che compra un prodotto con sostanze tossiche inferiori al massimo consentito ma non certo meritevole della dicitura *naturalmente pura*¹¹⁶⁷.

¹¹⁶⁵ Il bisogno della tutela del consumatore viene individuato dalla dottrina attraverso il riferimento alla sua *strutturale inferiorità*, legata all'asimmetria informativa in ordine alle caratteristiche del prodotto. Cfr. COSTATO, L., *Compendio di diritto alimentare*, 3° edizione, Padova, 2006, pp. 69 e ss. ID., *Una ricognizione sui principi fondanti del diritto alimentare*, in *Riv. Dir. Agr.*, 2005, I, pp. 203 e ss.

¹¹⁶⁶ Corte di giustizia, 16 luglio 1998, causa C-210/96. Sull'argomento, GRADONI, L., *Una marmellata dichiarata naturalmente pura non trae in inganno il consumatore*, (nota a Corte di Giustizia 2000, causa n. C-465/98, *Darbo*), in *Riv. Dir. Agr.* 2001, II, pp. 41 e ss.

¹¹⁶⁷ DI LAURO, N., *Comunicazione pubblicitaria e informazione nel settore agro-alimentare*, p. 338.

Il messaggio veicola un'informazione suggestiva, talvolta consentita, talvolta no¹¹⁶⁸.

Le parole e i segni che compongono l'etichetta costituiscono sia lo strumento che trasmette le informazioni dal produttore al consumatore¹¹⁶⁹, sia il mezzo attraverso il quale quest'ultimo compie la scelta¹¹⁷⁰.

La testualità dell'etichetta viene tecnicizzata dal diritto, in modo che quelle parole e quei segni costituiscano un linguaggio condiviso¹¹⁷¹, chiaro semplice e immediato¹¹⁷².

Vero è che questi requisiti hanno come presupposto il fatto di dover essere redatti in una lingua che il consumatore conosce, o meglio, che può *facilmente conoscere*.

La nozione è stata oggetto di varie pronunce della Corte di giustizia, che in un primo momento l'ha qualificata come ostacolo alla libera circolazione delle merci, riconoscendo successivamente che la norma comunitaria non intendeva stabilire l'obbligo dell'uso della

¹¹⁶⁸ È il caso relativo alla sentenza del 16 dicembre 1999, nella quale la Corte ha negato la denominazione di *formaggio* ad un prodotto privo di materia grassa animale che pur ne dava comunicazione sull'etichetta, oppure alla sentenza del 9 febbraio 2009, nella quale la Corte ha ritenuto ingannatoria la denominazione *prosciutto di spalla olandese*, poiché composto da più pezzetti di spalla sagomati, cosa nota nei Paesi Bassi ma non altrettanto nel resto d'Europa.

¹¹⁶⁹ ALBISINNI, N., *L'informazione del consumatore e la tutela della salute*, in *Trattato breve di diritto italiano e comunitario*, a cura di Costato, Padova, 2003, p. 636.

¹¹⁷⁰ LOSAVIO, C., *Il consumatore di alimenti nell'unione europea e il suo diritto ad essere informato*, GIUFFRÉ, 2007

¹¹⁷¹ Per la questione della tecnicizzazione del linguaggio ad opera del diritto si rimanda il lettore al capitolo II.

¹¹⁷² Così nella *Comunicazione sull'utilizzazione delle lingue per l'informazione dei consumatori* del 10 novembre 1993 (COM(93) 456 definitivo), la Commissione non solo ribadisce che "l'informazione dei consumatori sulle qualità e sulle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti è un diritto", ma specifica che "un'informazione difficile da leggere e da comprendere può avere conseguenze molto negative per la salute e per la sicurezza del consumatore", e che "i generi alimentari rappresentano un buon esempio di tale situazione: in caso di allergie, di diabete o di regimi particolari, una cattiva comprensione di quanto figura sull'etichetta può avere effetti gravi per la salute". Nel regolamento sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute si ribadisce a più riprese l'importanza di "informazioni chiare, accurate e significative", perché "un'informazione non compresa è completamente inutile, mentre un'indicazione malintesa potrebbe essere fuorviante".

lingua nazionale, bensì tutelare il consumatore tramite l'esclusione dalla vendita di prodotti le cui indicazioni non fossero di facile comprensione per l'utente finale. Di conseguenza, ogni disposizione del legislatore statale che vietasse la circolazione -a qualsiasi livello- di prodotti privi dell'indicazione nella lingua nazionale era da considerarsi in contrasto col principio della libertà di commercio¹¹⁷³.

Nella sentenza *Piageme I*¹¹⁷⁴ il giudice comunitario ha stabilito che *l'imposizione di un obbligo più rigoroso di quello dell'uso di una lingua facilmente compresa, come in ipotesi l'uso esclusivo della lingua della regione linguistica, e, d'altro canto, il mancato riconoscimento della possibilità di garantire altrimenti l'informazione del consumatore trascendono quanto è prescritto dalla direttiva. L'obbligo di utilizzare esclusivamente la lingua della regione linguistica integrerebbe gli estremi di una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa delle importazioni, vietata dall'art. 30 del Trattato.*

*Conseguentemente, la questione posta dal giudice nazionale va risolta dichiarando che l'art. 30 del Trattato CEE e l'art. 14 della direttiva 79/112 ostano a che una normativa nazionale imponga l'uso esclusivo di una lingua determinata per l'etichettatura dei prodotti alimentari, senza ammettere la possibilità che venga utilizzata un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o che l'informazione dell'acquirente venga garantita altrimenti*¹¹⁷⁵.

Nel dover scegliere tra l'esigenza di libera circolazione delle merci da una parte e la completa e corretta informazione del consumatore dall'altra la Corte di giustizia risolse il caso attribuendo

¹¹⁷³ PARISI, A.G, *L'educazione e l'informazione del consumatore*, in *La tutela del consumatore*, (a cura di) Stazione P., Musio A., Giappichelli, Torino, 2009.

¹¹⁷⁴ Sentenza della Corte di giustizia, quinta camera, del 18 giugno 1991. Causa C-85/1994 *Piageme e al. contro BVBA Peeters*.

¹¹⁷⁵ Sentenza *Piagème*, sub 16-17.

prevalenza al libero commercio tra gli stati membri, sacrificando la tutela del consumatore considerato come mero acquirente e non come soggetto che deve consapevolmente effettuare delle scelte, cioè come individuo¹¹⁷⁶.

La questione torna al vaglio della Corte di giustizia nella causa *Piageme II*¹¹⁷⁷, in cui con la sentenza del 12 ottobre 1995 i giudici del Lussemburgo riaffermano il principio del mutuo riconoscimento, orientandosi tuttavia verso una tutela che non sia più soltanto quella del compratore di un prodotto, ma quella del consumatore finale, dimostrando così di considerare le innovazioni

¹¹⁷⁶ VALLETTA, M., *La lingua sulle etichette dei prodotti alimentari, tra tutela del consumatore e libera circolazione delle merci*, in *Riv.dir.agr.*, 2001, II, p. 68 ss. L'Autore sintetizza l'evoluzione giurisprudenziale del rapporto tra diritto all'informazione e libera circolazione delle merci. La Corte, come si vedrà più avanti nel testo, in un primo momento attribuì prevalenza al *libero commercio*, considerando il consumatore come mero acquirente e non come individuo. Poi, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 129 A e del titolo XI in materia di protezione dei consumatori sembra arrestarsi con la sentenza del 12 settembre 2000, dove la Corte attua una sorta di *regressio* affidando l'informazione del consumatore a una *lingua facilmente comprensibile* o a *mezzi alternativi*.

¹¹⁷⁷ SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 12 ottobre 1995 nel procedimento C-85/94, *Groupement des producteurs, importateurs et agents généraux d'eaux minérales étrangères, VZW (Piageme) e altri contro Peeters NV* Racc. 1995 pag. I-02955: *L'art. 14 della direttiva 79/112, relativa all' etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, che impone agli Stati membri di vietare nel proprio territorio il commercio di tali prodotti se talune indicazioni "non sono fornite in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, a meno che l' informazione dell' acquirente non venga altrimenti garantita", dev' essere interpretato nel senso che l' espressione "lingua facilmente compresa", volta a garantire l' informazione del consumatore piuttosto che ad imporre l' uso di una lingua specifica, non equivale né all' espressione "lingua ufficiale dello Stato membro" né a quella di "lingua della regione". L' obbligo imposto da uno Stato membro di utilizzare la lingua dominante della regione in cui il prodotto è messo in vendita ° essendo più restrittivo dell' obbligo di adottare una lingua facilmente compresa ° è incompatibile con l' art. 14, quand' anche il contestuale utilizzo di un' altra lingua non sia escluso, né è ammissibile ai sensi degli artt. 128 e 129 A del Trattato, che non autorizzano uno Stato membro a sostituire una norma più restrittiva a quella prevista dalla direttiva. Non occorre pertanto esaminarlo alla luce dell' art. 30 del Trattato. L' esigenza imperativa di informazione e di tutela dei consumatori impone che essi possano, in qualunque momento, venire a conoscenza di tutte le indicazioni obbligatorie previste dalla direttiva, e ciò non soltanto all' atto dell' acquisto, bensì anche al momento del consumo. Ciò implica che tali indicazioni debbono obbligatoriamente comparire sull' etichettatura, vuoi in una lingua facilmente compresa dal consumatore dello Stato o della regione di cui trattasi, vuoi mediante altri accorgimenti, quali disegni, simboli o pittogrammi. Spetta al giudice nazionale valutare il grado di comprensibilità delle informazioni fornite alla luce di tutte le circostanze del caso.*

introdotte dal Trattato di Maastricht all'art. 129 A nel titolo XI in materia di protezione dei consumatori.

Secondo questa sentenza il consumatore deve essere messo in condizione di conoscere le qualità di un prodotto non solo al momento della scelta, ma anche a quello dell'effettivo consumo¹¹⁷⁸, per cui l'essenziale è che l'informazione sia decodificata: indicazioni obbligatorie devono essere espresse attraverso la lingua preponderante parlata nello Stato membro o nella regione, un'altra purché idonea a conseguire lo stesso risultato, simboli o pittogrammi¹¹⁷⁹.

Spesso gli stati membri hanno identificato la lingua facilmente comprensibile con la lingua ufficiale, soluzione peraltro contemplata anche dalla Commissione europea¹¹⁸⁰, il che è stato oggetto di vari interventi della Corte di giustizia che si è trovata a interpretare la

¹¹⁷⁸ SAIJA, R., *Brevi riflessioni sulla funzione dell'etichetta dei prodotti agro-alimentari: il caso ogm*, in *Rivista di diritto agrario*, 2006.

¹¹⁷⁹ Si coglie l'occasione di fare cenno alla forte polemica divampata in Francia a seguito della pubblicazione da parte della Commissione di un comunicato stampa che illustrava nel seguente modo le innovazioni portate dalla direttiva 2000/13/CE: "A titolo d'esempio, la Direttiva permetterebbe che un cartone contenente ali di pollo venduto in un ristorante "fast food" in Francia, porti la menzione di un prodotto in una lingua diversa dal francese, come per esempio il termine *Chicken Wings*, se una foto esplicita il suo contenuto attraverso un'immagine apposta sul cartone". BILLE, J., *Chicken Wings et la langue française: la valse des étiquettes*, dans *Gazette du Palais*, 28 settembre 2002, n. 271, P. 5.

¹¹⁸⁰ COM (93) 456 Def., con la quale la Commissione ha più volte riconosciuto agli Stati membri la possibilità di esigere l'uso della lingua nazionale, "in quanto l'informazione dei consumatori sulle qualità e sulle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti costituisce un diritto", favorendo così l'informazione multilingue e garantendo "la libertà degli Stati membri di esigere il ricorso alla lingua del paese di presentazione al consumo". Rilevante ai fini della tematica trattata in questo paragrafo è la Risoluzione del Consiglio del 17 dicembre 1998 riguardante le istruzioni per l'uso di beni di consumo tecnici, nella quale si dettano agli Stati membri le indicazioni atte a "migliorare la struttura, il contenuto e la facilità d'impiego delle istruzioni per l'uso dei beni di consumo tecnici al fine di facilitarne l'utilizzazione ottimale da parte del consumatore, garantendogli nel contempo, un elevato grado di sicurezza". E, con riguardo alla lingua da utilizzare, "i consumatori devono poter accedere facilmente alle istruzioni per l'uso almeno nella propria lingua ufficiale della Comunità, in modo tale che esse siano leggibili e di facile comprensione".

materia in relazione all'art. 28 del Trattato CE, ora art. 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹¹⁸¹.

A esempio, nel caso *Goerres*¹¹⁸² la Corte ha affermato che “una normativa nazionale può imporre l'uso di una determinata lingua per l'etichettatura dei prodotti alimentari, a condizione che sia del pari consentito, in via alternativa, l'uso di un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti” e che “tutte le indicazioni obbligatorie prescritte dalla direttiva devono figurare sull'etichettatura in una lingua facilmente compresa dai consumatori dello Stato o della regione di cui trattasi, oppure mediante altri accorgimenti, come disegni, simboli o pittogrammi. Un'etichetta complementare apposta nel negozio, nel posto in cui si trova il prodotto considerato, non costituisce una misura sufficiente per garantire l'informazione e la tutela del consumatore finale¹¹⁸³”.

Nella causa *Geffroy-Casino France SNC*, su rinvio pregiudiziale della *Cour d'appel* di Lione¹¹⁸⁴, i giudici del Lussemburgo hanno precisato che “l'art. 14 della direttiva 79/112, concernente

¹¹⁸¹ GUCE C 115/47 del 9.5.2008.

¹¹⁸² Sentenza della Corte del 14 luglio 1998, n. 385, *Amtsgericht Acquisgrana e Goerres C. Soc. Fanta Orange e altri* Racc. 1998, pag I-04431.

¹¹⁸³ Sentenza *Goerres* del 14 luglio 1998, Causa C-385/1996, *Racc.* p. I-4431, sub 25. Il caso riguardava l'ammenda comminata al Sig. Goerres per aver venduto nel suo negozio in Germania generi alimentari etichettati unicamente in lingua francese, italiana o inglese. Il commerciante tedesco si difendeva asserendo che l'adozione di una lingua determinata sarebbe stata contraria all'art. 14 della direttiva 79/112. La normativa tedesca prevedeva che la regola dell'utilizzo della lingua nazionale potesse essere derogata a favore di una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, se ciò non avesse nuociuto all'informazione del consumatore. La Corte, nel pronunciarsi sulla vicenda, escludeva che fossero idonei a garantire la corretta informazione del consumatore finale gli accorgimenti limitati al punto vendita, e lasciava al giudice nazionale il compito di verificare se le informazioni non fornite in tedesco fossero potenzialmente comprese.

¹¹⁸⁴ Nella sentenza del 16 settembre 1998 la *Cour d'Appel* di Lione, nell'ambito di un procedimento penale promosso contro il sig. Geffroy in quanto responsabile per la detenzione a fini di vendita e per la vendita di prodotti alimentari etichettati in forma ingannevole, sollevava, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (ora art. 267 TFUE), una questione pregiudiziale riguardante l'interpretazione dell'allora art. 30 del Trattato e dell'allora art. 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, n. 79/112/CE.

l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità, osta ad una normativa nazionale che imponga l'uso di una lingua determinata per l'etichettatura dei prodotti alimentari, senza ammettere la possibilità che venga utilizzata un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o che l'informazione dell'acquirente venga garantita altrimenti. Tale imposizione costituirebbe una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni, vietata dall'art. 28 del Trattato¹¹⁸⁵”.

Rinviando al giudice nazionale la valutazione di fatto circa la comprensibilità delle indicazioni riportate sull'etichette in lingua diversa da quella nazionale dello Stato membro, il giudice comunitario ha precisato che *“questa valutazione deve essere operata relativamente a ciascuna delle indicazioni prescritte dalla direttiva 79/112/CE e deve tener conto del fatto che la direttiva prevede la possibilità che le prescritte indicazioni vengano fornite non solo utilizzando la lingua, ma anche mediante altri accorgimenti, come disegni, simboli o pittogrammi.”*

La Corte di giustizia impone che l'etichetta veicoli un messaggio di agevole comprensibilità, lasciando al giudice nazionale di stabilire il livello.

L'obbligo delle indicazioni in lingua italiana, fino alla promulgazione del Codice del consumo, ha trovato collocazione anche

¹¹⁸⁵ CORTE CE, 12 settembre 2000, causa C-366/98, *Geffroy-Casino France SNC*, Racc I, p. 6579. Il caso riguardava la vendita da parte di un supermercato francese di bottiglie di coca-cola importate direttamente dall'Inghilterra e pertanto etichettate in inglese. I fatti di causa risalivano al 1996, prima dell'entrata in vigore della direttiva 97/4, che all'art. 13 bis prevedeva la possibilità di utilizzare, oltre l'opzione di una lingua facilmente comprensibile, anche una o più lingue ufficiali della comunità. La disposizione mirava a evitare che si richiedesse ai produttori di tradurre nelle lingue regionali non ufficiali l'etichetta dei vari prodotti, rendendo il principio di libera circolazione delle merci ostaggio delle questioni politiche che da sempre avvolgono la materia linguistica.

nel comma quarto dell'art. 1519 *septies*, introdotto nel Codice civile dall'art. del d.lgs. 2 febbraio 2002, n.24, relativamente alla garanzia convenzionale che il venditore di beni di consumo deve fornire, che prescriveva “la garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue”¹¹⁸⁶.

Con il d.lgs. 6 settembre 2005, n.146 entra in vigore il Codice del consumo, che, in materia di indicazioni al consumatore, prevede che esse siano fornite *almeno* in lingua italiana, consentendo la compresenza di altri idiomi a patto che siano di pari visibilità e leggibilità e permettendo l'utilizzo di espressioni in lingua straniera che siano divenute di uso comune¹¹⁸⁷.

Con tale previsione si definisce un principio che trascende la disciplina in cui è inserito.

In Francia i contorni della nozione di agevole comprensibilità sono nettamente delineati dalla legge del 4 agosto 1994 relativa all'utilizzo della lingua francese, conosciuta come *loi Toubon*, avente per oggetto la protezione della personalità e del patrimonio culturale e linguistico della Francia nella “designazione, offerta, presentazione, modo d'impiego o utilizzazione, la descrizione dell'estensione e delle

¹¹⁸⁶ Si tratta dell'articolo introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 24, attuazione della direttiva n. 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo, poi abrogato dall'entrata in vigore del Codice del consumo.

¹¹⁸⁷ Art. 9 Codice del consumo, (Indicazioni in lingua italiana) - 1. *Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.* 2. *Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.* 3. *Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.* Sempre nell'ambito del Codice del consumo, l'obbligo dell'utilizzo della lingua italiana è contemplato dalla norma dell'art. 52, con riferimento alle informazioni da fornire nella contrattazione a distanza, dalla previsione dell'art. 71-riguardante i contratti di multiproprietà, nell'art. 107 circa le indicazioni relative alla sicurezza dei prodotti e nell'art. 133, in ordine alla redazione della garanzia nella vendita dei beni di consumo. È l'analisi condotta da PARISI, A.G., *L'educazione e l'informazione del consumatore*, in *La tutela del consumatore*, (a cura di) Stazione P., Musio A., Giappichelli, Torino, 2009.

condizioni di garanzia di un bene, d'un prodotto o di un servizio, così come delle fatture e quietanze”.

Lo scopo della *loi Toubon* è infatti quello di riaffermare il ruolo fondatore della lingua francese nell'identità nazionale¹¹⁸⁸, cosa che ben si sposa con la politica europea di equipollenza delle lingue ufficiali¹¹⁸⁹.

Inoltre, gli articoli 112-7 e 112-8 del *Code de la Consommation* prescrivevano l'utilizzo della lingua francese allo scopo di garantire l'informazione del consumatore. L'art. 112-8 prevede infatti che: “*Tutte le diciture da apporre sulle etichette ai sensi del presente capitolo devono essere facilmente comprensibili, redatte in lingua francese e prive di abbreviazioni diverse da quelle previste dalla normativa o dalle convenzioni internazionali. Tali indicazioni devono essere scritte in un luogo evidente ed in modo da essere visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Esse non possono in nessun modo essere dissimulate, celate o separate da altre indicazioni o immagini*”.

Così come attuata in Francia, l'esigenza di protezione del consumatore relativamente all'elemento linguistico si configurava come una restrizione legittima alla libera circolazione: non era permesso sostituire la lingua francese di un'etichetta con un'altra facilmente comprensibile, mentre per quanto riguarda le indicazioni accessorie come quelle di fantasia, esse restavano soggette alla *loi Toubon*, che

¹¹⁸⁸ STULZ, V., *Polémique autour de l'usage de l'anglais dans les entreprises*, dans *Petites affiches*, 31 octobre 2005 n° 216, P. 3. L'Autrice di questo articolo rileva come la *loi Toubon* sia stata percepita idonea sia a realizzare la protezione delle parti strutturalmente deboli (consumatori, lavoratori), sia a veicolare istanze xenofobe. L'art. 1 della legge dispone infatti che “la lingua francese è un elemento fondamentale della personalità e del patrimonio della Francia. Costituisce la lingua dell'insegnamento, del lavoro, degli scambi e dei servizi pubblici”. L'art. L. 121-1 del *Code du travail* incorpora la *loi Toubon*, prescrivendo che il contratto di lavoro sia redatto in francese, che l'utilizzo di un termine allogotto sia tradotto, che se il lavoratore è straniero su sua domanda sia predisposta una traduzione nella sua lingua che faccia ugualmente fede.

¹¹⁸⁹ Cfr. Cap. 3. Cfr. anche Risoluzione del Consiglio del 14 febbraio 2002 sulla promozione linguistica e l'apprendimento delle lingue, GUCE C-50 del 23 febbraio 2002.

imponere l'obbligatorio uso alternativo del francese¹¹⁹⁰. Con la sentenza *O'Rourke*¹¹⁹¹ la *Cour de cassation* confermò il giudizio dei giudici d'appello e di primo grado che condannavano i rivenditori di alcuni capi d'abbigliamento importati dall'Irlanda. I capi d'abbigliamento commercializzati su suolo francese contenevano infatti etichette che oltre a consigli per l'uso espressi attraverso disegni presentavano locuzioni in inglese, per cui "contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la *loi Toubon* non è mirata a regolamentare l'etichettatura dei prodotti ma più in generale a imporre l'uso della lingua francese".

La sentenza si configurava pertanto contraria alla sentenza *Colim*¹¹⁹², in cui la Corte del Lussemburgo ribadiva il fatto che, in materia di importazioni, "gli stati membri possono adottare provvedimenti nazionali recanti l'obbligo di redigere le suddette indicazioni nella lingua della regione ove i prodotti vengono messi in vendita, o in un'altra facilmente comprensibile per i consumatori di tale regione, a condizione che i suddetti provvedimenti si applichino indistintamente a tutti i prodotti nazionali, ed abbiano carattere di proporzionalità rispetto allo scopo della tutela del consumatore da essi perseguito"¹¹⁹³, ma aggiungeva che le condizioni dettate dagli Stati membri devono *limitarsi alle indicazioni cui lo Stato membro attribuisce carattere di obbligatorietà, e relativamente alle quali l'uso di*

¹¹⁹⁰ CANDELA SORIANO, M., *Les exigences linguistiques : une entrave légitime à la libre circulation*, in *Cahiers de droit européen*, n. 2002/1-2, pp. 9- 44.

¹¹⁹¹ *Cass. Crim.*, 14 novembre 2000, [Arret n. 6797 D] [juris-data n. 0075548] ; [2001] *JCP*, II, 10525.

¹¹⁹² Causa C-33/97, *Colim/NV contro Bigg's Continent Noord NV*, in *Racc.*, 1999, I, p. 3175.

¹¹⁹³ *Ibidem*, p. 44.

*altri mezzi diversi dalla traduzione non consentirebbe un'adeguata informazione dei consumatori*¹¹⁹⁴.

La Corte di giustizia ammette quindi restrizioni al commercio per ragioni inerenti l'etichettatura a patto che esse siano proporzionate e limitate alle voci aventi carattere obbligatorio: proprio per questo motivo la motivazione della *Cour de cassation* è fragile, poiché il bene venduto era un capo di vestiario, non un alimento o un medicinale per le quali sono più stringenti le esigenze di tutela del consumatore¹¹⁹⁵.

Alla lettura di questa sentenza, le esigenze tutelate dalla *loi Toubon*, applicabili anche alle indicazioni non obbligatorie, sono sembrate eccessive, e avrebbero dovuto condurre i giudici francesi alla disapplicazione del diritto nazionale¹¹⁹⁶: sarebbe dovuto essere il mercato a orientare il consumatore al momento di acquistare un prodotto corredato di menzioni non tradotte, pur senza essere obbligatorie, secondo principi di libertà e concorrenza¹¹⁹⁷.

Il Ministère de la Culture et de la Communication il 20 settembre 2001¹¹⁹⁸ ha emesso una circolare che ha cambiato la portata dell'art. 2 della legge *Toubon*, aggiungendo che il requisito della comprensibilità si sarebbe potuto raggiungere anche con dei pittogrammi e che si sarebbero potute ammettere le menzioni in lingua

¹¹⁹⁴ Nel caso di specie, i giudici del Lussemburgo ritennero che qualora la composizione di alcolici a base di mele, legalmente fabbricati e posti in commercio in uno Stato membro con la denominazione di *cidre* non sia conforme ai criteri della normativa di un altro Stato membro sulla produzione del sidro, il fatto non sia di per sé sufficiente per vietare la messa in commercio di tali prodotti in quest'ultimo Stato membro con la denominazione di *cidre*, per il motivo che questa denominazione non sarebbe idonea a indurre il consumatore in questo Stato.

¹¹⁹⁵ ORTOLANI, A., *Lingue e politica linguistica nell'Unione europea*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2002, p. 150.

¹¹⁹⁶ DREYER, E., *L'emploi obligatoire du français et la norme communautaire*, dans *La semaine juridique*, 9 mai 2001, n.19.

¹¹⁹⁷ PECNARD, C., - NOSSEREAU M., *La France et l'Europe des langues*, dans *Petites affiches*, 15 juillet 2002, n. 140, P.6.

¹¹⁹⁸ J.O.R.F. du 27 octobre 2001, p. 16969.

straniera [...] a patto che non fossero di natura tale a indurre in errore il consumatore.

La circolare, emessa per conformare il diritto nazionale francese alla sentenza *Colim*¹¹⁹⁹, è stata annullata per la decisione del *Conseil d'État* del 30 luglio 2003 per incompetenza¹²⁰⁰.

Dopo l'ingiunzione della Commissione del 25 luglio 2002, il primo agosto 2002 è stato emesso il decreto 1025¹²⁰¹, che ha stabilito la potenziale coesistenza in una etichetta di più lingue, di cui una doveva essere necessariamente il francese.

L'art. 112-8 del *Code de la Consommation* è stato così emendato : “le menzioni d'etichettatura previste dal presente capitolo possono *altresì* figurare in una o più lingue”.

In seguito ad una nuova messa in mora della Commissione, il Governo ha adottato l'istruzione del 26 aprile 2006 che raccomanda ai servizi dello Stato di sospendere l'applicazione dell'articolo 2 della legge del 4 agosto 1994, nel caso in cui la disposizione sia in contrario al diritto comunitario, soluzione non totalmente condivisibile, perché mira ad evitare l'applicazione di una legge attraverso un atto ministeriale. In questo caso il *Conseil l'État* non ha rilevato l'incompetenza dell'atto, sulla base del fatto che l'istruzione si limitava

¹¹⁹⁹ Sentenza della Corte del 3 giugno 1999, *Colim NV contro Biggs Continent Noord NV*, C-33/97, Racc. 1999 p. I-03175. La sentenza *Colim* ha dato modo alla Corte di pronunciarsi su tre questioni: gli Stati membri potevano imporre un'etichettatura in una lingua *facilmente comprensibile*, ma a patto che queste misure si rivolgessero a tutti i prodotti, sia nazionali che provenienti da altre regioni linguistiche e fossero proporzionali allo scopo della protezione dei consumatori che effettivamente perseguivano. Le citate disposizioni dovevano limitarsi alle menzioni rese obbligatorie dallo stato e in terzo luogo, non potevano escludere l'utilizzo di disegni, simboli o pittogrammi.

¹²⁰⁰ L'associazione *Avenir de la langue française* ha impugnato la circolare sul corretto presupposto che il ministro non aveva la competenza di emanare una norma nuova e imperativa che svuotasse una legge dello Stato. Il *Conseil d'État* annulla la circolare del 2001 con la decisione del 30 luglio 2003.

¹²⁰¹ Décret n° 2002-1025 del 1 agosto 2002 in vigore dal 2 agosto 2002

a chiedere agli agenti di verificare se la sanzione della *loi Toubon* fosse conforme al principio di proporzionalità applicato dalla Corte di giustizia nell'ambito delle esigenze linguistiche nazionali.

Non sono pertanto mancate le critiche ad una tale soluzione¹²⁰², che incoraggia l'apparato amministrativo francese a disapplicare una legge dello Stato mediante un atto gerarchicamente inferiore. Pur non essendo conforme al diritto comunitario, in quanto potenzialmente in grado di obbligare gli operatori economici a tradurre anche le indicazioni non obbligatorie¹²⁰³, la *loi Toubon* conserva infatti forza di legge.

Si ha dunque l'occasione di evidenziare che si è in presenza di una situazione che avrebbe potuto essere risolta alla luce della distinzione tra direttive di *armonizzazione totale o minima*.

L'armonizzazione totale è caratterizzata dall'indicazione del livello "totale" affermato dalla direttiva nei suoi considerando o articoli¹²⁰⁴: in questa ipotesi, gli Stati membri non sono autorizzati a mantenere o ad adottare, nel campo di applicazione della direttiva, delle disposizioni ulteriori a quelle da essa prescritte¹²⁰⁵.

L'armonizzazione minima invece è realizzata da quella direttiva che mira a realizzare uno standard minimo che gli Stati membri possono superare in sede di trasposizione¹²⁰⁶.

¹²⁰² FENOUILLET, D., *Le feuillet de la langue française continue!*, dans *Revue des contrats*, 1 avril 2007, n. 2, P. 360

¹²⁰³ NOSSEREAU, M.,-VOISSET, E., *Étiquetage des denrées alimentaires : l'assiette ne sera pas qu'anglaise*, dans *Petites affiches*, 14 février 2003 n.33, P.6.

¹²⁰⁴ Cfr. con il 9 considerando della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio GUCE L 133 de 22 maggio 2008, p. 66

¹²⁰⁵ THIERIET-DUQUESNE A., *Les limites de l'harmonisation totale*, LPA, 2009.

¹²⁰⁶ Cfr. con l'art. 8 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con il consumatore, GUCE L. 95 del 21 aprile 1993, p. 29.

Nel primo caso, gli Stati non avrebbero alcun potere di esigere l'apposizione di una lingua determinata, né di esigere la traduzione di menzioni facoltative, come sancito al punto 34 della sentenza *Colim*¹²⁰⁷: per un operatore economico non è obbligatorio tradurre nella lingua dello Stato membro in cui commercializza il suo prodotto quelle indicazioni che lo stesso Stato membro considera facoltative. In altre parole, da una prospettiva meno legata a dinamiche nazionali, nella misura in cui le direttive realizzano una completa armonizzazione dei requisiti di tipo linguistico relativi ad un determinato prodotto, gli Stati membri non possono imporre condizioni linguistiche aggiuntive.

È il caso ad esempio della direttiva sui contratti di multiproprietà, in cui gli Stati membri garantiscono che le informazioni relative a tali contratti siano redatte nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest'ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità. La direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009, non lascia agli Stati membri alcuno spazio per apportare ulteriori requisiti linguistici alla materia in esame.

In presenza di direttive di armonizzazione totale, si sarebbe potuta semplicemente disapplicare la *loi Toubon*.

Ci sono inoltre alcune direttive di armonizzazione settoriale, quali la 69/493 del 15 dicembre 1969¹²⁰⁸ o la 98/8 del 16 febbraio

¹²⁰⁷ Il punto 34 della sentenza *Colim* sancisce che “l’accessibilità, nella lingua del consumatore, alle informazioni che lo Stato membro non ritiene necessario rendere obbligatorie deve essere lasciato alla libera scelta dell’operatore economico responsabile della commercializzazione del prodotto, il quale potrà, se lo riterrà necessario, assicurarne la traduzione”.

¹²⁰⁸ Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul riavvicinamento delle legislazioni in materia di vetro cristallo. Sul punto, si ricorda la Sentenza *Meyhui*, Causa C-51/93, sentenza del 9 agosto 1994, Racc., p. I-3879, con cui la Corte di giustizia ha ritenuto che la denominazione di certe categorie di vetro cristallo (vetro cristallino e vetro sonoro), dovessero

1998¹²⁰⁹, che comportano disposizioni specifiche e impongono una lista determinata di menzioni obbligatorie, in cui gli Stati sono autorizzati a imporre la loro lingua nazionale per l'etichettatura e la presentazione dei prodotti. Anche in questo caso l'utilizzo obbligatorio della lingua francese è conforme al diritto comunitario, poiché l'esigenza di non indurre in errore il consumatore impone allo Stato di usare la lingua nazionale.

Il principio di libera circolazione delle merci viene così legittimamente ostacolato dal fine superiore della protezione del consumatore in settori particolarmente delicati, come ad esempio quello della salute¹²¹⁰.

Nel caso *Shwarzkopf*¹²¹¹ la Corte di giustizia ha ritenuto infatti che l'esigenza di tutela della salute pubblica dovesse prevalere sulla libera circolazione dei prodotti, ritenendo obbligatoria l'etichettatura in lingua nazionale dei consigli per l'uso sulla confezione esterna dei

apparire nella o nelle lingue dello Stato di commercializzazione. La causa è stata portata di fronte al giudice da un negoziante belga che importava vetro cristallo da una società tedesca che rifiutava la traduzione del detto prodotto nelle lingue ufficiali del Belgio. Eccepiva la società tedesca la contrarietà della richiesta al principio di libera circolazione delle merci. Le denominazioni di vetro cristallino e vetro sonoro dovevano infatti essere tradotte nella lingua del consumatore poiché la tecnicità della materia, il prezzo più elevato dovuto all'alto contenuto di piombo, il fatto che un tale acquisto è piuttosto raro, giustificavano un mezzo di adeguata protezione del consumatore.

¹²⁰⁹ Direttiva 98/8/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, punto 12, "Gli Stati membri possono richiedere che le domande di autorizzazione siano presentate nelle rispettive lingue nazionali o ufficiali o in una di tali lingue".

¹²¹⁰ CANDELA SORIANO, M., *Les exigences linguistiques: une entrave légitime à la libre circulation?* in *Cahiers de droit européen* 2002/1-2, p. 25.

¹²¹¹ Sentenza del 13 settembre 2001, *Schwarzkopf*, sentenza C-169/99. Gazzetta ufficiale n. C 317 del 10/11/2001 pag. 0001 – 0002. La causa riguardava la nozione di *impossibilità pratica* di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai prodotti cosmetici. La presenza nelle tinture per capelli commercializzate dalla *Schwarzkopf* di sostanze che la legge tedesca ritiene di obbligatoria menzione sia sul recipiente esterno che sul contenitore del prodotto erano state scritte in forma abbreviata per poter declinare le predette notizie nelle nove lingue ufficiali dell'Unione e allargare il giro d'affari della società. La Corte, dopo aver constatato che la finalità della direttiva era quella di conciliare da una parte l'obiettivo della libera circolazione dei prodotti cosmetici e, dall'altra, la salvaguardia della salute pubblica, prende posizione a favore del secondo principio, ridimensionando il concetto di *impossibilità pratica*.

prodotti cosmetici. Non basta quindi per questi prodotti un'etichetta interna, ancorché multilingue, poiché le informazioni sull'imballaggio devono essere mantenute nella lingua del paese in cui il prodotto è commercializzato. L'intenzione di creare una presentazione uniforme della gamma di tinture per capelli nella causa *Schwarzkopf* allo scopo di consentire una distribuzione dei detti prodotti in tutta la Comunità e di tener conto della crescente internazionalizzazione del commercio nonché della sempre più ampia varietà linguistica negli Stati membri si scontra con l'esigenza di tutelare la salute dei consumatori. La Corte ammette che *“costituiscono un ostacolo al commercio intracomunitario nei limiti in cui le tinture oggetto della causa devono essere munite di un'etichetta diversa, a seconda della lingua o delle lingue prescritte nello Stato membro di messa in commercio, il che comporta costi aggiuntivi di confezionamento. costituiscono un ostacolo al commercio intracomunitario nei limiti in cui i prodotti considerati devono essere muniti di un'etichetta diversa, a seconda della lingua o delle lingue prescritte nello Stato membro di messa in commercio, il che comporta costi aggiuntivi di confezionamento.”* Ma aggiunge anche che *“tali ostacoli sono tuttavia giustificati dallo scopo di interesse generale rappresentato dalla tutela della sanità pubblica.”*

Sempre in materia di cosmetici, il principio di precauzione ha indotto la Corte di giustizia a ritenere superiore la tutela della salute pubblica all'interesse della circolazione delle merci, ritenendo conforme al trattato l'art. 10 della legge italiana 11 ottobre 1986, n. 713¹²¹², recante norme per l'attuazione delle direttive della

¹²¹² Come modificata dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126 (GURI n. 112, del 16 maggio 1997).

Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici¹²¹³.

Nel bilanciamento tra il principio di precauzione e quello di libero scambio i giudici del Lussemburgo hanno ritenuto superiore il primo, riconoscendo nella salute un bene meritevole di tutela rafforzata.

Nella recente causa *Roby Profumi Srl contro Comune di Parma*¹²¹⁴ la Corte ha infatti sancito che non osta al riavvicinamento delle legislazioni il fatto che l'importatore di prodotti cosmetici debba comunicare al Ministero della Sanità e alla Regione il nome o la ragione sociale dell'impresa, la sua sede legale e quella dell'officina di produzione nonché l'elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute in detti prodotti, se un tale obbligo di comunicazione è proporzionato all'obiettivo di tutela della salute delle persone.

La sentenza è in linea con il documento COM(2005)115 definitivo, contenente una Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013) SEC (2005)425.

In questa comunicazione la Commissione ha infatti presentato una strategia fondata sull'integrazione delle politiche della sanità pubblica e della tutela dei consumatori, giustificandola con la necessità di creare sinergie tra le due politiche nel raggiungimento di obiettivi comuni.

¹²¹³ Supplemento ordinario alla GURI n. 253, del 30 ottobre 1986

¹²¹⁴ La sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 gennaio 2008, Racc. della giurisprudenza, 2008, pagina I-00189.

Nel secondo caso, quello che concerne le direttive ad armonizzazione minima, gli Stati hanno un margine di discrezionalità più ampio in sede di trasposizione. In entrambe le situazioni tuttavia gli Stati conservano delle aree di libertà, ad esempio per quanto riguarda le clausole facoltative o opzionali che possono trovarsi sia nelle direttive ad armonizzazione minima¹²¹⁵ che in quelle ad armonizzazione massima¹²¹⁶.

Vi è poi un *tertium genus* nel grado di armonizzazione di una direttiva: quello che realizza un'armonizzazione *parziale*, che si distingue dalla direttiva ad armonizzazione minima poiché concerne quelle situazioni in cui l'esercizio della competenza nazionale preservata non rientra nel campo di applicazione della direttiva¹²¹⁷.

Si potrà quindi configurare l'utilizzo obbligatorio della lingua francese, così come prescritto dalla *loi Toubon*, in maniera conforme al diritto comunitario, purché la sua applicazione non ecceda i limiti posti da quest'ultimo, costituiti nel caso di specie dall'esclusione dell'ulteriore utilizzo di una lingua *facilmente comprensibile* dal consumatore: è il caso della direttiva sull'etichettatura dei giocattoli¹²¹⁸, dei dispositivi medici, dei prodotti fitofarmaceutici.

¹²¹⁵ Art. 5 § 2 comma 1 della direttiva 25 maggio 1995

¹²¹⁶ Direttiva 25 luglio 1985.

¹²¹⁷ È il caso ben delineato dalla sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 1992, Katsikas, causa C-131/91, Racc. p. I-6577. Il caso riguardava la compatibilità del diritto tedesco con quello comunitario, che consente al lavoratore di opporsi all'automatico subentrata nel contratto di lavoro del nuovo datore di lavoro in caso di trasferimento d'azienda, così come previsto dalla direttiva 77/187/CEE. Al punto 31 la Corte sancisce che, stante il carattere solo parziale dell'armonizzazione, non rientra nelle competenze della corte statuire sulla sorte riservata al contratto di lavoro nel caso in cui il lavoratore si opponga al trasferimento. PORTA, J., *La réalisation du droit communautaire, Essai sur le gouvernement juridique de la diversité*, Fondation Varenne, 2008.

¹²¹⁸ Direttiva 88/378/CEE del 3 maggio 1988 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dei giocattoli, GUCE L 187 p. 1: l'art 11, comma 5 sancisce che "l'allegato IV elenca le avvertenze e le precauzioni per l'uso che debbono essere date per determinati giocattoli. Gli Stati membri *possono esigere* che queste avvertenze o indicazioni,

Per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari, la formulazione dell'articolo 14 della direttiva 97/4/CE, poi confluita nell'articolo 16, comma 2, della direttiva 13/2000/CE, letteralmente non prescrive né esclude l'imposizione di una lingua nazionale, anche se la Corte di giustizia ha sempre interpretato restrittivamente una tale disposizione, esigendo in alternativa pittogrammi o l'uso di una lingua *facilmente comprensibile*.

Consente invero allo Stato membro in cui il prodotto è commercializzato di imporre che *“le indicazioni d'etichettatura siano scritte almeno in una o più lingue da esso stabilite tra le lingue ufficiali della Comunità”*.

Si potrebbe quindi interpretare la normativa nel *senso* che è possibile ad uno Stato (nella fattispecie la Francia) imporre una lingua (nella fattispecie il francese), a patto di non proibire l'utilizzo supplementare di una lingua facilmente comprensibile¹²¹⁹.

La Francia è infatti un paese unilingue, in cui non sussiste la coabitazione di lingue ufficiali cui una può essere sacrificata all'altra da scelte legislative. La riserva ha ragion d'essere nei paesi plurilingue, come il Belgio.

talune di esse, nonché le informazioni di cui al paragrafo 4 siano redatte, nella fase di immissione sul mercato, nella(e) loro lingua(e) nazionale(i)”.

¹²¹⁹ Il concetto di lingua facilmente comprensibile è stato interpretato dalla *Cour de Cassation* come coincidente con l'idoma materno: in materia di diritto del lavoro, i sindacati si oppongono a alla generalizzazione dell'inglese nelle relazioni aziendali, adducendo rischi di frattura linguistica, che priverebbe molti lavoratori della possibilità di avere un impiego corrispondente al loro livello di qualifica (CFTC, *La vie à défendre*, mars 2005), perdita della possibilità di rapportarsi da pari a pari con i colleghi, incremento di rischi connessi all'utilizzo improprio di strumenti di lavoro e di stress e insicurezza lavorativa. Nell'ambito del licenziamento, la *Cour* ritenne infatti che anche nel caso in cui il lavoratore parli perfettamente inglese, lingua utilizzata quotidianamente nell'esercizio delle sue funzioni, avrebbe potuto essere pregiudicato nella comprensione delle sottigliezze utilizzate nel caso di un licenziamento per colpa. *Cass. Soc.* 8 gennaio 1997, *Marolle c/ SA Good Year Chemicals*; 11 ottobre 2000, *Docouto c/ SARL Azevedo*. Inoltre, due sentenze del 1997 sanciscono che è inopponibile al lavoratore straniero l'atto transattivo che ha firmato in francese senza comprenderlo sufficientemente. *Cass. Soc.*, 14 gennaio 1997, *Cie France d'électro-Chimie c/Oussadi*; 20 maggio 1997, *Sté Dalla Vera c/Benbedra*.

Seguendo l'interpretazione meno restrittiva dell'articolo 16 della direttiva del 20 marzo 2000, che è stata comunque presa in considerazione dall'Avvocato generale Cosmas, si sarebbero potuti considerare gli Stati membri in grado di utilizzare la loro lingua per l'etichettatura dei prodotti alimentari: la direttiva n. 13 del 2000 è stata considerata una direttiva di armonizzazione totale perché impone delle indicazioni obbligatorie.

Relativamente alla lingua delle etichette l'art. 16 non è tuttavia indice di una volontà di armonizzazione totale, poiché lascia al giudice nazionale la possibilità di verificare caso per caso *se indicazioni obbligatorie fornite in una lingua diversa da quella parlata in via preponderante nello Stato membro o nella regione interessata siano idonee ad essere facilmente comprese dai consumatori di tale Stato o regione*¹²²⁰.

In questa valutazione, *possono essere indicativi, senza essere peraltro di per sé determinanti, svariati fattori, quali l'eventuale somiglianza delle parole nelle diverse lingue, la generale conoscenza di più di una lingua da parte della popolazione interessata, o l'esistenza di circostanze particolari, quali una vasta campagna d'informazione o un'ampia diffusione del prodotto, purché si possa constatare che il consumatore è sufficientemente informato.*

La *Cour de cassation*, con la sentenza n. 06-89330 del 13 novembre 2007 ha mostrato di seguire questa interpretazione, affermando che non esiste alcuna contrarietà tra la legge del 4 agosto 1994 e l'articolo 28 del trattato CE, e chiarendo che la protezione del consumatore si realizza attraverso l'utilizzo di una lingua che possa

¹²²⁰ Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 ottobre 1995, Causa C-85/94, *Groupement des producteurs, importateurs et agents généraux d'eaux minérales étrangères, VZW (Piageme) e altri contro Peeters NV*, punti 28-30.

agevolmente comprendere: nella fattispecie, una piccola società aveva acquistato un *software* il cui manuale di installazione era redatto unicamente un inglese. La Corte aveva ritenuto che, data la tecnicità della materia, la lingua utilizzata per le istruzioni non poteva essere ritenuta facilmente comprensibile.

Inoltre, la *Cour de Cassation* ribadisce il ruolo del giudice nazionale nella valutazione dei fatti: *nella fattispecie il giudice di merito ha giustamente ritenuto che la legge protegge realizza la protezione del consumatore imponendo l'utilizzo della lingua nazionale, in particolar modo in un settore dove i controsensi e gli errori di manipolazione sono frequenti e in cui, inoltre, la lingua inglese, se è conosciuta in maniera generale, può non esserla in un settore tecnico».*

Quest'ultimo orientamento sembra confermare la tesi della sovranità dello Stato in materia linguistica nell'attuare le direttive comunitarie, tranne che in presenza di una volontà di armonizzazione totale¹²²¹.

¹²²¹ LEROYER, A.-M., *Politique linguistique et droit communautaire*, in *Langue française spécialisé en Droit*, sous la direction de CHALLE, O., Presse de l'Université Paris Dauphine, 2007.

CONCLUSIONI

Le conclusioni di questo lavoro si scindono in una duplice prospettiva metodologica: i fenomeni giurilinguistici possono essere osservati da un punto di vista sincronico e diacronico, così come prestarsi a considerazioni di natura sostanziale, che investono il diritto privato europeo.

La prima prospettiva concerne la linguistica giuridica come sinolo di materia e forma, dove per materia intendiamo il contenuto di un termine (giuridico) e per forma il significante (linguistico) di cui è rivestito. Di qui, possiamo formulare osservazioni di natura filosofica e traduttologica.

La lingua e il diritto sono l'una il formante dell'altro, perché il diritto è fatto di parole e attraverso di esse esprime i suoi istituti, la sua logica, le sue leggi. Parimenti quest'ultimo è formante della lingua, in quanto stabilisce il suo ruolo nella società, con riflessi sul livello di coesione sociale e sull'identità culturale.

L'architettura di un sistema giuridico si basa quindi anche su un linguaggio specialistico, costituito da lessemi che si combinano tra di loro attraverso relazioni morfosintattiche peculiari, come la nominalizzazione, che risponde ad un'esigenza di spersonalizzazione e compattazione testuale, e la diversa struttura dell'enunciato, che talvolta prescrive, talaltra descrive.

Il linguaggio giuridico si configura quindi come iponimo della lingua comune e proprio per questo risente delle tensioni cui è sottoposto dagli interpreti, portandoci a enunciare conclusioni che sconfinano nella filosofia del diritto: nel processo ermeneutico si distingue tra polisemia e vaghezza di un termine, dove con il primo si

allude alla molteplicità di significati possibili, con il secondo ai confini del nucleo semico. Nell'interpretazione orientata ai testi, l'interprete riformula il significato della norma, attraverso un meccanismo di traduzione endolinguistico.

Spostandoci in un'ottica interlinguistica, notiamo che il momento interpretativo precede quello traspositivo: il traduttore comprende un testo scegliendo di attribuirgli il significato che ritiene più appropriato per poi rendere l'equivalente più vicino nella lingua replica: alla domanda posta da Beaupré "se deve esserci un sacrificio, bisogna sacrificare l'applicazione della regola di diritto e lo scopo dell'equivalenza funzionale o, al contrario, l'espressione della regola, con lo scopo di realizzare l'equivalenza funzionale?¹²²²" la risposta cessa di essere manichea e varia a seconda della dimensione pragmatica. La fedeltà al testo di partenza è temprata dallo scopo della traduzione, per cui se nel processo traspositivo non si smentisce il valore del mantenimento del rigore, dell'esattezza e della scientificità del testo d'arrivo, ci si rende altresì conto delle esigenze di comprensione dell'utente straniero e, conseguentemente, del coefficiente divulgativo di una traduzione, a seconda della natura e della funzione del testo tradotto: il transfert del messaggio avviene attraverso testi ma media fra culture, e come tale si adatta ad una dimensione divulgativa, informativa, o specialistica.

Lo scopo per cui è effettuata una traduzione giuridica è quindi temperato dal parametro della fedeltà all'originale, che agisce in maniera assoluta se essa deve avere il requisito dell'autenticità.

Il *genus* della traduzione giuridica presenta inoltre peculiarità terminologiche e testuali.

¹²²² M. Beaupré, *Interprétation de la législation bilingue*, Wilson & Lafleur, Montréal, pag. 279

Il primo aspetto racchiude una conoscenza che può essere scissa in significato contestuale e significato concettuale. Più i termini sono tecnici, più sarà facile trovare un corrispondente esatto, più i termini sono culturali, più l'equivalenza sarà raggiunta attraverso il ricorso ad un genotipo che agisce in maniera assiologica.

Il secondo è stato messo in evidenza da recenti studi, effettuati in prospettiva contrastiva, che hanno sottolineato l'importanza di connettivi e congiunzioni in grado di alterare il significato di un enunciato.

Costituisce pertanto il compito del comparatista la scelta di quale significato attribuire all'enunciato di partenza e di come rendere l'equivalente in quello di arrivo, creando un neologismo, optando per un prestito, o sovvertendo le regole ordinarie della grammatica e dello stile per rendere il contesto d'origine.

La ricerca comparatistica può essere condotta con metodo strutturalistico, funzionalistico o postmoderno.

Il primo è volto a descrivere in modo scientifico e valutativo le modalità cui si rapportano da un lato i diversi elementi di un medesimo sistema e dall'altro gli stessi sistemi tra di loro. La comparazione presuppone la conoscenza della regola straniera, che rende possibile scomporre i sistemi giuridici nei loro caratteri costitutivi. Attraverso lo studio del prodotto di questa decostruzione si è quindi messa in discussione l'unicità della regola del diritto. Corollario di questa teoria è l'assunto per cui raramente nasce un modello originale (innovazione creativa): talora questo viene inglobato per omologazione, talaltra, quando il fenomeno riguarda un'intera branca del diritto, si parla di recezione.

Il modello è veicolato dal dato linguistico, ora attraverso un prestito, più spesso attraverso calchi semantici o combinatori, che favoriscono il suo trapianto da un sistema giuridico all'altro.

L'affinità delle famiglie e l'appartenenza ad una stessa area culturale favoriscono l'attecchimento del modello, che viene assunto come tale per ragioni di prestigio, come nel caso del *Code civil* nella recezione italiana del XIX secolo, di scelte di comodo operate dai cultori del diritto oppure legate alla forza esportatrice dell'ordinamento imitato.

Il metodo funzionalistico elabora invece il principio secondo cui si compara "ciò che adempie allo stesso compito, alla stessa funzione", concentrandosi nel ricercare il reciproco funzionale di una data norma o di differenti istituzioni sociali. Prescindendo da settori marcatamente influenzati dalla dimensione culturale di un ordinamento, si può notare come la funzione degli istituti giuridici che regolano i cosiddetti traffici giuridici siano connotati da somiglianze rilevanti. Il modello è studiato in sé e per sé, scevro da una contestualizzazione e teso alla ricerca di soluzioni analoghe¹²²³.

Nel tradurre il diritto ci si avvale di entrambi questi metodi: prima di optare per un trapianto che, pur se fattibile, finisce per scompigliare le tassonomie preesistenti, si cerca di trovare un termine che nella lingua d'arrivo costituisca un equivalente funzionale accettabile. Assumono pertanto rilevanza i dati extragiuridici all'interno dei quali si cerca il reciproco funzionale di una determinata norma.

¹²²³ . Zweigert, K., e H., Kötz, *Introduzione al diritto comparato* (1984), Vol. 1, Milano, 1992, p. 37.

Il metodo postmoderno nell'ambito del diritto comparato si concentra maggiormente sul ruolo degli interpreti e sulle dinamiche ermeneutiche, incentrandosi sulle diverse dimensioni contestuali (oltre che su quella prettamente legislativa), che determinano il significato della norma. Nell'ambito della traduzione giuridica una conseguenza può essere quella legata alla tesi dell'incomparabilità del diritto: ecco perché il trapianto non sempre attecchisce, ora si fonde, ora si sovrappone all'ordinamento ricevente. Tuttavia, nonostante possa sembrare impossibile tradurre una nozione linguistica figlia di una cultura giuridica e oggetto di una precisa tradizione ermeneutica in un altro sistema di fatto ciò avviene.

Una riflessione sui metodi della comparazione giuridica è particolarmente utile nel contesto europeo: il regime del multilinguismo adottato dall'ordinamento comunitario si confronta con i problemi derivanti dalla traduzione giuridica, con ripercussioni europee e nazionali.

Per quanto riguarda i diritti soggettivi il multilinguismo offre un esempio macroscopico di come i diritti dell'individuo si riflettano sull'equo accesso alla legislazione e su tutte le manifestazioni sociali ad essa connessa. Nonostante il multilinguismo sia attuato attraverso procedimenti complessi e costosi, tuttavia sono necessari poiché consentono di non derogare ad un alto livello di democrazia. La Corte di giustizia in Grande sezione nella recente sentenza dell'11 dicembre 2007¹²²⁴ ha statuito che nessun obbligo giuridico di fonte comunitaria può essere imposto a cittadini comunitari, se il testo normativo da cui l'obbligo discende non è tradotto e pubblicato ufficialmente nella lingua nazionale del cittadino interessato; e ha anche

¹²²⁴ Causa C-161/06.

preliminarmente statuito che rientra nella sua competenza valutare le implicazioni che sui diritti dell'interessato può avere la mancata pubblicazione del testo normativo nella lingua nazionale, anche se tale mancata pubblicazione sia imputabile non alla Comunità, bensì allo Stato membro di cui il cittadino fa parte.

Il diritto comunitario si deve necessariamente esprimere in tutte le lingue dell'Unione, e ciò vale non solo per l'espressione strettamente normativa di tale diritto, bensì anche per le sue espressioni giurisdizionali e amministrative.

Per essere comprensibile, oltre ad essere disponibile nella lingua del cittadino, la legge deve essere chiara e semplice. A questo mirano le tecniche di *drafting*, nazionale e comunitario, che tuttavia non riescono da sole a garantire una legge fruibile: le difficoltà enunciative costituiscono spesso una foglia di fico per nascondere l'impossibilità di pervenire ad una soluzione concordata in chiave di valori, situazione tipica del diritto comunitario.

Si consideri l'esempio del massiccio ingresso nella legislazione di matrice comunitaria del rimedio della nullità: la nostra tradizione giuridica concepisce la nullità a protezione di un interesse generale, ancorché possa proteggere principalmente la posizione di una delle parti contrattuali, per la quale è stato concepito l'annullamento.

Cambiando le fonti, cambia il sistema e l'interprete deve registrare questo mutamento, riuscendo a distinguere quando dietro un istituto si cela un modello che introduce un principio nuovo, come ad esempio la tutela del consumatore in quanto attore del mercato: in questo senso, la nullità tutela l'interesse generale dei consumatori, intesi come attori del mercato unico, l'affermazione e lo sviluppo del quale costituiscono un principio essenziale del diritto comunitario.

In ambito europeo, i principi comuni alla base dei diversi sistemi giuridici si esprimono con parole diverse, che corrispondono ad un unico concetto.

La ricerca di questi principi assiologici è compito della dottrina, che deve in loro individuare il punto di partenza e il risultato finale del lavoro di legislatori e giudici, i quali si esprimono nei diversi idiomi delle varie tradizioni giuridiche nazionali.

Resta quindi la risorsa della traduzione, procedimento linguistico che comporta l'immedesimazione propedeutica alla comprensione nella realtà altrui, e la successiva ricerca di un equivalente funzionale che abbia gli stessi effetti nel sistema culturale dell'interprete.

La traduzione presuppone quindi un'interpretazione, implica una negoziazione di significati e obbliga il traduttore ad una scelta finale, proprio come il giurista impegnato nell'attività ermeneutica, che sceglie o propone il significato da ascrivere ad una norma.

Il giurista-linguista decide se creare un termine nuovo attraverso un calco o un prestito. Così facendo, contribuisce alla circolazione dei modelli.

La traduzione giuridica porta quindi il giurista comparatista a studiare il sistema straniero e a ricercare in esso le risposte terminologiche funzionalmente equivalenti, che vengono date a esigenze comuni.

In questo senso, come si è precedentemente illustrato, antropologia e etnologia possono costituire il presupposto della traduzione.

Grazie alla traduzione l'Unione europea garantisce il rispetto del multilinguismo, che costituisce sia un diritto individuale sia un

criterio ermeneutico, trovando il proprio giudice naturale nel giudice comunitario.

Sia quest'ultimo che il giudice nazionale interpretano la normativa comunitaria utilizzando il criterio di interpretazione conforme, per cui il significato delle parole della normativa nazionale va ricercato in quello del metatesto comunitario, risultante dall'architettura delle ventitré lingue ufficiali, in modo finalizzato al raggiungimento dello scopo della direttiva.

La lingua costituisce allora sia criterio ermeneutico sia l'oggetto dell'interpretazione.

I principi sottesi alle espressioni linguistiche costituiscono quindi un risultato finale e un punto di partenza. Da un punto di vista privatistico, il multilinguismo condiziona il diritto dei consumatori, offrendo un esempio particolarmente efficace della rilevanza del fattore linguistico, inteso questa volta come garanzia di un'informazione comprensibile e accessibile.

In materia di etichettatura di prodotti alimentari, il consumatore ha il diritto di poter capire le caratteristiche di quello che compra, e l'intelligibilità di una tale informazione passa attraverso le maglie di una lingua a lui nota, che talora frena la circolazione delle merci in nome di principi superiori e condivisi dagli Stati membri. Questi principi hanno tuttavia confini labili, che sfumano in maniera differente nei diversi contesti nazionali, dove non è agevole comprendere quando possono essere decisivi al fine di risolvere i problemi dei vari settori del mercato.

La libera circolazione delle merci è, in sé e per sé, un principio rispondente agli interessi dei consumatori, i quali beneficiano dell'accesso ad un mercato che, in quanto governato dalla libera

concorrenza, presenta un'offerta, sia sotto l'aspetto della qualità dei prodotti, sia relativamente al prezzo degli stessi, varia, ampia e sovente conveniente. L'interesse dell'imprenditore alla libera circolazione delle merci e l'interesse del consumatore ad acquistare consapevolmente prodotti non dannosi sono destinati a collidere in mancanza della previsione di meccanismi idonei a tutelarli dal pericolo di abusi connessi al suo ruolo strutturalmente debole.

Nel bilanciamento tra il principio della libera circolazione delle merci con quello della protezione dei consumatori, la Corte di giustizia ha elaborato la nozione di un consumatore "medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto". Ciononostante, con la progressiva costituzionalizzazione europea di valori trascendenti il mercato interno, la protezione del soggetto-consumatore viene assicurata al soggetto-persona: così il d. lgs. 21 maggio 2004, n. 172 sulla sicurezza generale dei prodotti, che recepisce la direttiva 2001/95/CE, trasfuso nell'art. 103 lettera e) del codice dei consumi, pone al centro della tutela "la salute e la sicurezza delle persone".

L'applicazione del principio della libera circolazione delle merci trova un limite quando l'informazione del consumatore è propedeutica alla tutela di un bene superiore, come la salute pubblica. Il requisito della comprensibilità dell'etichetta di un prodotto alimentare smette di inerire soltanto il momento-scambio, ma riguarda anche il momento-consumo. Aumenta l'attenzione per il consumatore-individuo, e la lingua, pur essendo portatrice di una mai smentita valenza culturale diventa ago della bilancia di principi diversi: le esigenze del libero scambio sono filtrate dalla necessaria informazione del consumatore, per cui la lingua *facilmente comprensibile* non coincide con quella (o quelle) di ogni Stato membro, ma è quella

accertata caso per caso dal giudice nazionale, in ragione dei fattori culturali e contingenti dei singoli Paesi.

Uno Stato membro non può quindi imporre requisiti linguistici tali da configurare una restrizione quantitativa al mercato interno, ma ciò se ci si rapporta soltanto all'individuo-consumatore. La tutela della salute costituisce un elemento dello *status personae*, che trascende la distinzione consumatore-non consumatore e rappresenta un fine ulteriore e più importante di quello del mercato: in materia di cosmetici, l'informazione del consumatore non viene presunta, ma attuata attraverso un'etichetta redatta nella lingua o nelle lingue dello Stato membro, ove il prodotto è messo in commercio. La Corte di giustizia ha stabilito che tale requisito si configura come un ostacolo alla libera circolazione delle merci, giustificato tuttavia dalla superiore esigenza di tutelare la salute pubblica.

Può tuttavia accadere che la legislazione di uno Stato membro sia linguisticamente più restrittiva di quella degli altri Paesi: è il caso della Francia, dove la *loi Toubon* e il *Code de la Consommation* rispettivamente impongono e imponevano che la lingua facilmente comprensibile coincida con la lingua nazionale e si configurano pertanto come disposizioni non allineate alle statuizioni della Corte di giustizia

La normativa francese non consentiva infatti di informare il consumatore attraverso disegni, simboli o pittogrammi con testi non tradotti, né tantomeno riconosceva nell'inglese una lingua idonea a costituire un'alternativa all'idioma d'oltralpe. A seguito di un emendamento il *Code de la Consommation* permette che le indicazioni d'etichettatura dei prodotti alimentari siano corredate da indicazioni in altra lingua in aggiunta a quella francese, mentre la *loi Toubon*,

pur discussa, non viene abrogata, mantenendo formalmente per il produttore l'obbligo di tradurre le indicazioni che eventualmente accompagnano le menzioni alternative, a meno che, come sanciva la già citata circolare del 20 settembre 2001, poi annullata, *i pittogrammi non siano equivalenti, complementari, e di natura idonea a non trarre in inganno il consumatore.*

Nel tentativo di trovare una soluzione in grado di contemplare le esigenze di protezione linguistica della Francia e quelle sovranazionali di libera circolazione delle merci nel mercato intracomunitario si è proposta un'interpretazione che non si basa sulla mera supremazia del diritto comunitario, ma sulla distinzione tra direttive ad armonizzazione minimale o completa.

La *loi Toubon* si configura quindi come conforme al diritto comunitario solo nel caso in cui, relativamente ai requisiti linguistici di un determinato prodotto, la direttiva considerata realizzi un'armonizzazione soltanto parziale o non la realizzi affatto. In questo caso gli Stati possono imporre requisiti linguistici ulteriori a quelli stabiliti nella direttiva stessa. Diversamente, se una direttiva mira a realizzare un'armonizzazione completa, gli Stati membri non possono imporre condizioni linguistiche aggiuntive, né esigere traduzioni di indicazioni facoltative: ad esempio, in temi di contratti di multiproprietà, *gli Stati membri garantiscono che le informazioni ivi contenute siano redatte nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest'ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità. La direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009, non lascia agli Stati membri alcuno*

spazio per apportare ulteriori requisiti linguistici alla materia in esame.

Le classi di prodotti disciplinati da direttive di armonizzazione settoriale sono destinatarie di disposizioni specifiche che prevedono liste di indicazioni obbligatorie, il che non riduce la protezione del consumatore poiché lo Stato membro deve adottare la lingua nazionale del paese dove il prodotto oggetto di una direttiva di armonizzazione settoriale è venduto (direttiva 69/493/CE del 15 dicembre 1969 sul vetro cristallo o 98/8/CE del 16 febbraio 1998 sui prodotti biocidi) o consumato (direttiva 92/27/CE del 31 marzo 1992 sui medicinali per uso umano). In questi casi, l'adozione della lingua prescritta dalla direttiva coincide con le disposizioni della *loi Toubon*, e l'impiego obbligatorio del francese risulta conforme al diritto comunitario.

Le direttive che tendono a realizzare un'armonizzazione parziale lasciano allo Stato membro un certo qual margine di discrezionalità nel definire le modalità di uniformazione del diritto interno alle disposizioni europee: nel nostro caso resta pertanto prerogativa della Francia la possibilità di definire i contorni dei requisiti linguistici in materia di etichettatura di prodotti alimentari, a condizione che si tratti di lingua *facilmente comprensibile*, fatto che di per sé non esclude né impone possa trattarsi della lingua nazionale.

L'elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia ha escluso che tale nozione potesse coincidere unicamente con la lingua di uno Stato membro: così, l'art. 14 della direttiva del 18 dicembre 1978, poi confluita nell'art. 16 della direttiva n. 13 del 2000, esprime la possibilità per uno Stato di scegliere per le indicazioni dell'etichetta di un prodotto alimentare una lingua determinata, fra cui si può

tranquillamente annoverare il francese, ma in aggiunta ad una lingua facilmente comprensibile o a pittogrammi. La direttiva 2000/13/CE, stabilendo che il paese di commercializzazione può imporre che le indicazioni d'etichettatura figurino almeno in una o più lingue che lui determina fra lingue ufficiali della comunità, permetterebbe di considerare il francese, lingua ufficiale di un paese monolingue, come lingua obbligatoria ai sensi sia della *loi Toubon*, sia del diritto comunitario, sia della vecchia versione del *Code de la Consommation*, a patto di non escludere l'uso l'utilizzo di una lingua facilmente comprensibile. La direttiva n. 13 del 2000 è stata ritenuta una direttiva di armonizzazione totale poiché prevede tassativamente i requisiti che devono essere contenuti nell'etichetta di un prodotto alimentare, ma, relativamente alla lingua dell'etichetta stessa, la formulazione della direttiva è tuttavia indice di un'armonizzazione parziale perché lascia al singolo Stato la possibilità di interpretare la nozione "facilmente comprensibile".

Il concetto di lingua facilmente comprensibile torna quindi nelle mani dei giudici nazionali, obbligati a interpretare la nozione a seconda della fattispecie concreta. Tuttavia questa riserva non ha senso nei paesi unilingue, dove tale nozione coincide con quella di lingua ufficiale dello Stato membro, mentre è rafforzativa del principio di equipollenza linguistica nel caso di multilinguismo nazionale, poiché non preclude al produttore la possibilità di sceglierne una.

Talora il diritto comunitario impone l'uso della lingua nazionale, talvolta lo consente, sovente con l'impiego alternativo di una lingua facilmente comprensibile, accertato caso per caso dal giudice nazionale. Con una duplice conseguenza: di differenziare il

grado di protezione garantito al consumatore a seconda della sensibilità linguistica di una nazione e di scardinare il principio del multilinguismo, dal momento che le lingue facilmente comprensibili per eccellenza sono l'inglese e il francese.

In Francia tuttavia il recente orientamento della *Cour de Cassation* conferma la protezione del consumatore nei confronti della globalizzazione linguistica, sancendo la conformità della *loi Toubon* al diritto comunitario in materia di istruzioni redatte unicamente in inglese relative all'istallazione di software per computer aziendali, giudicate prive del requisito della facile comprensibilità.

Una tale impostazione è condivisibile anche per i requisiti linguistici delle etichette dei prodotti alimentari, considerati oggetto di un'armonizzazione parziale.

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV. NANUCCI, R. (a cura di), *Lineamenti di informatica giuridica*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2002.
- AA. VV. SOBRERO, A. A. (a cura di), *Introduzione all'italiano contemporaneo*, Manuali Laterza, Roma, 2003, p.295.
- AA. VV. sous la direction de R. Sacco e L. Castellani, *Le multiples langues du droit européen uniforme*, Harmattan, Italia, 1999.
- ADDEO, P., *Grammatica forense*, Libri antiquariato, Roma, 1938.
- AGNOLONI, T. – BACCI, L. – FRANCESCONI, E. – GIARDIELLO, G. – SPINOSA, P. – UCCHEDDU, F., *XmLegesEditor v.2.0 rc.5*. Editore per la redazione di testi normativi, Ittig-Cnr, Firenze, 2007.
- AGORNI, M. (a cura di), *La traduzione. Teorie e metodologie a confronto*, LED Edizioni Universitarie, Milano, 2005.
- AHMAD, K., *The writing of quarks and intelligence: science facts, fiction and criticism*, in L. Lundquist - H. Picht - J. Qvistgaard (eds), *LSP: Interface and Identity – Proc. Of the 11 European Symposium*, Copenhagen, August 12-17, 1997. LSP Centre, Business School, Faculty of Modern Languages, Centre for Terminology, Copenhagen, 1998, vol.1, p. 26.
- AINIS, M., *La legge oscura: come e perché non funziona*, Laterza, Bari, 1997.
- AINIS, M., *Scienza e tecnica della legislazione: lezioni*, in *Quaderni della Rassegna Parlamentare*, Jovene Editore, Napoli, 2006.
- AJANI, G. - LESMO, L. - BOELLA, G. - MAZZEI, A. - ROSSI, P., *Multilingual Conceptual Dictionaries Based on Ontologies: Analytical Tools and Case Studies*, Association for Computational Linguistics, Morristown, NJ, USA, 2007.
- AJANI, G. - EBERS, M. (eds.), *Uniform Terminology for European Contract law*, Nomos, Baden Baden, 2005.
- AJANI, G. – ROSSI, P., *Coerenza del diritto privato europeo e multilinguismo*, in JACOMETTI, V. - POZZO, B. (a cura di), *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 119-140.
- AJANI, G., *Cohérence du droit privé européen et multilinguisme: deux principes qui s'opposent?* in *Revue de Droit des Affaires Internationales*, 2007, pp. 493-507.

- AJANI, G., *Sistemi giuridici comparati. Lezioni e materiali*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 26-27.
- ALBISINNI, F., L'informazione del consumatore e la tutela della salute, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, a cura di L. Costato, Cedam, Padova, 2003, p. 636.
- ALCARAZ, E. - HUGHES, B., *Legal Translation Explained*, St Jerome, Manchester, 2002, p. 33.
- ALIMENTI, A. C., *Il traduttore in tribunale*, in *Libri e Riviste d'Italia*, AA. VV. Ministero dei Beni Culturali, Roma, 1999.
- ALIMENTI, A. C., *La formazione dell'interprete-traduttore giudiziario in Europa: il progetto Grotius II*, in Russo, M. - Mack, G., *Interpretazione di Trattativa. La mediazione linguistico-culturale nel contesto formativo e professionale*, Hoepli, Milano, 2009.
- ALINEI, M., *La struttura del lessico*, Il Mulino, Bologna, 1974.
- ALLEGRI, P. - MONTEMAGNI, S. - PIRRELLI, V., *Controlled Bootstrapping of Lexico-semantic Classes as a Bridge between Paradigmatic and Syntagmatic Knowledge: Methodology and Evaluation*, in *Proceedings of Conference on Language Resources & Evaluation (LREC 2000)*, Atene, Grecia, 2000.
- ALLEGRI, P. - MONTEMAGNI, S. - PIRRELLI, V., *Learning Word Clusters from Data Types*, in *Proceedings of International Conference on Computational Linguistics (Coling 2000)*, Saarbruecken, Germania, 2000.
- ALLEN, L. E., *Una guida per redattori giuridici di testi normalizzati*, in *Informatica e diritto*, n. speciale, tomo 2, 1978.
- ALLPORT, G. W., *The nature of prejudice*, Addison-Wesley, Cambridge, 1954.
- ALPA, G. - ANDENAS, M., *Fondamenti del diritto privato europeo*, Giuffrè, Milano, 2005.
- ALPA, G., *Il diritto privato nel prisma della comparazione*, Giappichelli, Torino, 2004.
- ALPA, G., *La persona tra cittadinanza e mercato*, Milano, 1992.
- ALTIERI BIAGI, M. L., *Aspetti e tendenze dei linguaggi della scienza oggi*, in Wandruszka M., (a cura di), *Italiano oggi. Lingua non letteraria e lingue speciali*, Trieste, 1974.
- ALUNNI, C., *La langue en partage*, in *Revue de métaphysique et de morale*, janvier-mars 1989, p. 65.
- AMATO MANGIAMELI, A. C., *Diritto e cyberspace. Appunti di informatica giuridica e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2000.

- ANCORA, F., *Le fattispecie come componenti della dinamica dell'ordinamento. Tipi, combinazioni, anomalie*, Giappichelli, Torino, 2006.
- ANDENÆS, M. - FAIRGRIEVE, D., *Introduction: finding a Common Language for Open Legal Systems*, in *Comparative Law before the Courts*, a cura di M. Andenæs - G. Canivet - D. Fairgrieve, London, 2004, pp.34-35.
- ANTONIOLLI DEFLORIAN, L., *La struttura istituzionale del nuovo diritto comune europeo: competizione e circolazione dei modelli giuridici*, in *Quaderni del dipartimento di scienze giuridiche*, Università degli Studi di Trento, 1996.
- ARANGIO RUIZ, V., *La compravendita in diritto romano*, Jovene, Napoli, 1984.
- ARNTZ, R. - PICHT, H., *Einführung in die Terminologearbeit*, Olms, Hildesheim-Zürich-New York, 1989.
- ARRIVABENE, F., *Della lingua forense. Dissertazione*, Bergamo, 1829.
- ASCOLI, G. I., *Lettere glottologiche*, 1887.
- ASTUTI, G., *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui Codici degli Stati italiani successori* in *Annali di Storia del diritto*, XIV – XVII, 1970-1973.
- AUBERT DE VINCELLES C., et ROCHFELD J., *Les principes de l'acquis communautaire*, dans *Revue des contrats*, 1 avril 2008, n. 2., P. 177.
- AUSTIN, J. L., *Quando dire è fare*, Marietti, Torino, 1974.
- BALBONI, P. E., *L'educazione linguistica alla nascita del regno d'Italia*, in *Rassegna Italiana di Linguistica Applicata*, vol. 40, n. 3, Bulzoni Editore, Roma, 2008, pp. 7-30.
- BARTHES, R., Voce *Texte*, (Théorie du) in *Dictionnaire des genres et notions littéraires*, Albin Michel, Paris, 1997.
- BARTOLINI, R. - LENCI, A. - MONTEMAGNI, S. - PIRELLI, V. - SORIA, C., *Semantic Markup of Italian Legal Texts through NLP-based Technique*, Proceedings of LREC 2004, Lisbona, Portugal, 2004.
- BASSNETT-McGUIRE, S., *La Traduzione. Teorie e pratica*, Bompiani, Milano, 1993, p. 28.
- BAZZANELLA, C., *Linguistica e pragmatica del linguaggio*, Laterza, Bari, 2005.
- BEAUDOIN, M., *Lexique de la linguistique*, LINGQ 200.
- BECCARIA, G. L., (diretto da), *Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2004.

- BECCARIA, G. L., *Linguaggi settoriali e lingua comune*, in *I linguaggi settoriali in Italia*, Bompiani, Milano, 1973.
- BECKS, D. G., *Contributo a un'analisi strutturale del dominio dei trasporti nel lessico italiano*, in F. A. Leoni – N. De Blasi (a cura di), *Lessico e Semantica*, Vol. 2, Atti del XII Congresso Internazionale di Studi, Sorrento, 19-21 maggio 1978, Bulzoni, Roma, 1981.
- BELARDI, W., *Il lessico dei linguaggi scientifici*, in Belardi, W. (a cura di), *Ethos, lingua e cultura. Scritti in memoria di Giorgio Raimondo Cardona*, Il Calamo, Roma, 1993.
- BELL, R. T., *Investigating the attitudes of trainee translators*, in *Cross- Words. Issues and Debates in Literary and Non-Lyterary Translating*, I., Mason - C. Pagnouille (eds), L3-Liège Language and Literature, Liège, 1995, pp. 91-99.
- BELLOMO, M., *Società e Istituzioni dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Ed. Il cigno, 1997.
- BELVEDERE, A., *Drafting e profili critici del linguaggio giuridico*, in *Il drafting legislativo: Il linguaggio, le fonti, l'interpretazione del modo di fare le leggi e dei suoi effetti*, a cura di Perchinunno, R., Atti del Convegno, Bari, Castello Svevo, 14-15 ottobre 2005, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007.
- BELVEDERE, A., *Il problema delle definizioni nel codice civile*, Giuffrè, Milano, 1977.
- BELVEDERE, A., *Linguaggio giuridico*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile*, 4° ed., Utet, Torino, 1994.
- BEN KEMOUN, L., *Acculturation du droit européen en Afrique: esquisse d'analyse critique sur le processus exogène de création du droit dans l'espace OHADA*, dans *Petites affiches*, 28 janvier 2008, n.20.
- BENACCHIO, G., *Diritto privato della comunità europea. Fonti, modelli, regole*, IV edizione, Cedam, Padova, 2008.
- BENEDETTI, G., *Quale ermeneutica per il diritto europeo?* in *Riv. Trim. dir e proc. civ.*, 2006, pp. 1-14.
- BENEVISTE, E., *Problèmes de linguistique générale (P.L.G)*, I, II, Gallimard, Paris, 1974.
- BENINCÀ, P. - PENELLO, N., *Il suffisso -anza/-enza tra sincronia e diacronia*, in Grossmann M. - Thorton A. M. (a cura di), *La formazione delle parole*, Atti del XXXVII Congresso Internazionale della Società di Linguistica Italiana (SLI), L'Aquila 25-27 settembre 2003, Bulzoni, Roma, 2005.

- BENINCÀ, P., *L'ordine degli elementi della frase e le costruzioni marcate*, in L. Renzi (a cura di), *Grande Grammatica Italiana di Consultazione*, vol. I, Il Mulino, Bologna, 1988, pp. 115-194.
- BENJAMIN, W., *La tâche du traducteur* (1923), in *Œuvres I*, trad. par M. de Gandillac, revue par R. Rochlitz et P. Rusch, Paris, Gallimard, Folio Essais, 2000, pp. 244 e ss.
- BERGÉ, J. S. - ROBIN-OLIVIER, S., *La difficile question de la marge de manœuvre conféré par le droit communautaire aux droits nationaux dans la transposition des directives (retour sur trois arrêts de la CJCE du 25 avril 2002)*, LPA, 2003, n. 99, pp. 9 e ss.
- BERGÉ, J. S. - ROBIN-OLIVIER, S., *Introduction au droit européen*, Thémis, 2008, p. 21.
- BERGEL, J. L., *Théorie générale du droit*, Dalloz, Paris, 1985.
- BERGERON, R. C. e altri, *Essais sur la rédaction législative*, Centre de réforme du droit et de rédaction législative, Ottawa, 1999.
- BERK-SELIGSON, S., *The Bilingual Courtroom. Court Interpreters in the Judicial Process*, The University of Chicago Press, Chicago, 1990.
- BERMAN, A., *L'épreuve de l'étranger*, Gallimard, Paris, 1984.
- BERNARDI, R. - BONIN, F. - CALVANESE, D. - CARBOTTA, D. - THORNE, C., *English Querying over Ontologies: E-QuOnto*, in R. Basili and M. T. Paziienza (eds.): *Artificial Intelligence and Human-Oriented Computing*, in *Lecture Notes in Computer Science*, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2007.
- BERRUTO, G., *La semantica*, Zanichelli, Bologna, 1976.
- BERRUTO, G., *Tra italiano e dialetto*, in Holtus, G.-Metzeltin, M.-Pfister, M. (a cura di), *La dialettologia italiana oggi. Studi offerti a M.Cortellazzo*, Narr, Tübingen, 1989.
- BERRUTO, G., *Prima lezione di sociolinguistica*, Il Mulino, Bologna, 2004.
- BERTAZZOLI, R., *La traduzione: teorie e metodi*, Le Bussole, Carocci, Roma, 2006, p.103.
- BERTUCCELLI PAPI, M., *Che cos'è la pragmatica*, Bompiani, Milano, 1993.
- BETTI, E., *Teoria generale dell'interpretazione*, (ed. corretta e ampliata a cura di G. Crifò), Giuffrè, Milano, 1955/1990.
- BEX, T., *Variety in Written English. Texts in Society: Societies in Text*, Routledge, London/New York, 1996.
- BIANCHI, C., *Pragmatica del linguaggio*, Laterza, Bari, 2003.

- BIASIOTTI, M. - FRANCESCONI, E., *Managing of Legislative semantics: a review*, in *Legal Informatics and Management of Legislative Documents*, Global Centre for ICT in Parliament Working Paper No. 2, 2008.
- BILLES, J., *Chicken Wings et langue française: la valse des étiquettes*, in *Gazette du Palais*, 28 settembre 2002, n. 271, p. 5.
- BLAKEMORE, D., *Understanding Utterances: an introduction to pragmatics*, Blackwell Publishing, Oxford, 1992.
- BLANCHE-BENVENISTE, C., *Recherches en vue d'une théorie de la grammaire française*, Champion, Paris, 1975.
- BLOCH, O. - WARTBURG, W., *Dictionnaire étymologique de la langue française*, edizione V, PUF, Parigi, 1968.
- BLONDIN, C., *Les langues étrangères dès l'école maternelle où primaire, conditions et résultats*, De Boeck, 1998.
- BLOOMFIELD, L., *Language*, 2° ed. Inglese, Henderson & Spalding, London, 1955.
- BOBBIO, N., *Contributi ad un dizionario giuridico*, Giappichelli, Torino, 1994.
- BOBBIO, N., *Teoria della norma giuridica.*, Giappichelli, Torino, 1958.
- BOCCALATTE, S., *La motivazione della legge. Profili teorici e giurisprudenziali*, a cura di DE MARTIN, G. C., e PASTORI, G., in *Collana di studi sull'amministrazione pubblica*, Cedam, Padova, 2008.
- BÖCKLER, S., *Riproduzione o Ricostruzione? La traduzione nell'ottica della filosofia del linguaggio e i compiti del traduttore nell'interazione tra culture*, in AA. VV., *Il Tradurre nelle scienze sociali come ermeneutica interculturale*, a cura di Zingerle, A. - Cappai, G., ed. Franco Angeli, Milano, 2003.
- BONELL, M. J., *An International Restatement of Contract Law. The Unidroit Principles of International Commercial Contracts*, Irvington, New York, 1994.
- BONOMI, I. - MASINI A. - MORGANA, S. - PIOTTI, M., *Elementi di linguistica italiana*, Carocci, Roma, 2003.
- BORGMAN, A., *The philosophy of Language*, Synthese Library, 1974.
- BORRUSO, R., *Aggiornamento della voce Informatica giuridica*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 658.

- BREVETTI, F., *Note in tema di marchio complesso e di volgarizzazione*, in *Rivista di diritto industriale on line*, II, Giuffrè, Milano, 2006, p. 129.
- BRKIC, J., *Legal reasoning. Semantic and logical analysis*, Peter Lang, New York, 1985.
- BRUGNOLI, P., *Alcune riflessioni sulle problematiche traduttive dei termini politico-istituzionali nella Costituzione italiana e spagnola*, in *Translation Journal*, Volume 6, n. 2, aprile 2002.
- BRUNET, P., *Humpy Dumpy à Babel ? Les juges et le vocabulaire juridique européen*, Chronique du CEJEC de droit européen et comparé n° XVIII, *Petites affiches*, 397, 15-18 aout 2008, n.164-165.
- BUDIN, G. - WRIGHT, S. E., (a cura di), *Handbook of terminology management*, John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia, 1997.
- BUITELAAR, P. - CIMIANO, P. - MAGNINI, B. (eds.), *Ontology Learning From Text: Methods, Evaluation And Applications*. in *Frontiers In Artificial Intelligence And Applications Series*, Vol. 123, IOS Press, July 2005.
- BULLO, F., *Introduzione alla terminologia del diritto*, in S. Cavagnoli e E. Ioriatti Ferrari (a cura di), *Tradurre il diritto, Nozioni di diritto e linguistica giuridica*, Cedam, Padova, 2009.
- BULYGIN, E., *Sentenza giudiziaria e creazione di diritto*, in *Norme, validità, sistemi normativi*, Giappichelli, Torino, 1995, p.1.
- CABRÉ, M. T., *La terminologia tra lessicografia e documentazione: aspetti storici ed importanza sociale*, Comunicazione presentata al Forum del Seminario permanente Lessicografia, terminologia e metodi di classificazione, Prima sessione, Roma, 6 aprile 2000, disponibile sul sito <http://web.tiscali.it/assiterm91/cabreita.htm>.
- CALAIS-AULOY, J., *Droit de la consommation*, Dalloz, Paris, 1992.
- CALASSO, F., *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano, 1954, pp. 397–398.
- CALVET, L. J., *Les langues véhiculaires*, PUF, Paris, 1981.
- CALZOLARI, N., *Language Resources in the Semantic Web Vision*, in atti del Convegno *International Conference on Natural Language Processing and Knowledge Engineering Proceedings*, IEEE Press, Beijing (China), 2003, pp. 16-18.
- CAMAYD-FREIXAS, E., *Statement of Dr. Erik Camayd-Freixas, Federally Certified Interpreter, at the U.S. District Court for the Nothern District of Iowa*, disponibile al sito www.judiciary.house.gov/hearings/pdf/Camayd-Freixas080724.pdf, accesso settembre 2008.

- CANDELA SORIANO, M., *Les exigences linguistiques: une entrave légitime à la libre circulation*, in *Cahiers de droit européen*, n. 1-2, 2002, pp. 9-44.
- CANDIAN, A. D., voce *Domicilio, residenza, dimora*, in *Digesto civile*, VII, 1990, p.110.
- CAO, D., *Translating Law*, Multilingual Matters Ltd., Clevedon, Buffalo, Toronto, 2007.
- CAPELLI, F., *Una sentenza decisiva sui rapporti fra norme CEE e leggi nazionali*, in *Dir. Comunitario scambi internazionali*, 1984.
- CAPONI, R., *Interpretazione, traduzione e comparazione*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1, 2006, p. 138.
- CAPOTORTI, F., *Sul valore della prassi applicativa dei trattati secondo la convenzione di Vienna*, in *Etudes Ago*, I, Milano, 1987, p.197.
- CAPPALÀ, G., *Considerazioni teoriche di base e metodologiche sull'interpretare e il tradurre in quanto operazioni interculturali. Per un possibile dialogo tra filosofia analitica e scienze sociali. La traduzione tra culture come compito interdisciplinare*, introduzione, in AA. VV. *Il Tradurre nelle scienze sociali come ermeneutica interculturale*, a cura di Zingerle, A. - Cappai, G. (ed.) Franco Angeli, Milano, 2003.
- CAPPALÀ, G., *La traduzione tra culture come compito interdisciplinare*, introduzione, in AA. VV. *Il Tradurre nelle scienze sociali come ermeneutica interculturale*, a cura di ZINGERLE, A. e CAPPALÀ, G., ed. Franco Angeli, Milano, 2003, p. 33.
- CAPPELLI, F., *È legittima la "discriminazione alla rovescia" imposta per tutelare la qualità della pasta alimentare italiana*, in *Rass. Dir. e tecn. Alim.*, 1995, pp. 23 e ss.
- CARBONNIER, J., *Droit Civil, Introduction. Les personnes. La famille, l'enfant, le couple*, PUF, Paris, 1955.
- CARMIGNANI, S., *La tutela del consumatore tra comunicazione e informazione*, in (a cura di) GERMANÒ, A. - ROOK BASILE, E., *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Giappichelli, Torino, 2005.
- CARNAP, R., *Mein Weg in die Philosophie*, Stuttgart, 1993.
- CARNELUTTI, F., *Note critiche intorno ai concetti di domicilio, residenza e dimora nel diritto positivo italiano*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, 1915.
- CARRIÓ, G. R., *Sull'interpretazione giuridica* (1965), in Comanducci, P. – Guastini, R. (a cura di), *L'analisi del ragionamento giuridico, Materiali ad uso degli studenti*, vol. II, Giappichelli, Torino, 1989.

- CARRIÒ, G. R., *Notas sobre derecho y lenguaje*, II ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1979.
- CARROZZA, P., *Lingue (uso delle)*, in *Nss. Dig.*, Appendice, IV, Utet, Torino, 1980.
- CARY, E., *La traduction dans le monde moderne*, George e Cie, Genève 1956, p.196.
- CASA, F., *Le scienze cognitive e gli studi attuali sull'informatica giuridica*, in TADDEI ELMI, G., *Informatica giuridica*, Edizioni Simone, 2009.
- CASSESE, S., *Il linguaggio della burocrazia*, in *Il linguaggio della divulgazione*, Milano, Selezione del Reader's Digest, 1983, pp. 42-48.
- CASSESE, S., *L'aquila e le mosche. Principio di sussidiarietà e diritti amministrativi nell'area europea*, in *Foro it.*, 1995.
- CASSESE, S., *La riforma costituzionale*, in *Rivista trimestrale di Diritto Pubblico*, 1992, IV, pp. 889-909.
- CASTELLAN, G., *Un nuovo strumento terminologico comunitario: la banca dati IATE*, in IORIATTI FERRARI, E. (a cura di), *La traduzione del diritto comunitario europeo: riflessioni metodologiche*, Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento, 10-11 marzo 2006, Trento, 2007.
- CASTIGNONE, S., *Introduzione alla filosofia del diritto*, Manuali Laterza, Bari, 2009.
- CATALA, M. P., *Actes du Colloque de Montpellier*, Ed. Université de Montpellier, mars 1989.
- CATERINA, R. - ROSSI, P., *L'italiano giuridico*, in POZZO, B. – TIMOTEO, M., *Europa e linguaggi giuridici*, Giuffrè, Milano, 2008.
- CAVAGNOLI, S., *L'interpretazione dei testi giuridici del diritto comunitario e del diritto privato europeo: strumenti linguistici e giuridici*, in C. Bosisio, B. Cambiagli, M. E. Piemontese, F. Santulli (a cura di), *Aspetti linguistici della comunicazione pubblica e istituzionale*, Atti del 7° congresso internazionale dell' Associazione Italiana di Linguistica Applicata, Milano, 22-23 Febbraio 2007, Guerra edizioni, 2008.
- CAVAGNOLI, S., *La comunicazione specialistica*, Carocci, Roma, 2007.
- CECIONI, C. G., *La Traducibilità del linguaggio giuridico inglese*, in Cortese, G. (a cura di), *Tradurre i linguaggi settoriali. Atti del seminario di Anglistica nell'ambito del progetto strategico CNR "I problemi della traduzione nell'Italia dell'Europa"*, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche, 27-28 maggio 1993, Edizioni Libreria Cortina, Torino, 1996.
- CERQUIGLINI, B., *La naissance du français*, PUF, Paris, 1991.

- CERRI, A., *Libertà, eguaglianza e pluralismo nella problematica della garanzia delle minoranze*, in *Rivista trimestrale di Diritto Pubblico*, XLIII, 1993, p. 311.
- CERTOMÀ, G. L., *Problems of Juridical Translations in Legal Science*, in *Law and Australian Legal Thinking in the 1980s*, Sydney, 1986.
- CHESTERMAN, A., *Memes of translation. The Spread of Ideas in Translation Theory*, Amsterdam/Filadelfia, Benjamins, 1997.
- CHESTERMAN, A. - ARROJO, R., *Shared Ground in Translation Studies*, in *Target* 12, 1, 2000, pp.151-160.
- CHESTERMAN, A. - WAGNER, E., *Can Theory Help Translators? A Dialogue between the Ivory Tower and the Wordface*, St., Jerome, Manchester, 2002.
- CHESTERMAN, A., *Causes, translations, effects*, in *Target* 10, 2, 1998, pp. 201-230.
- CHIASSONI, P., *Significato letterale: giuristi e linguisti a confronto (another view of the Cathedral)*, in *Significato letterale e interpretazione del diritto*, a cura di VELLUZZI, V., Giappichelli, 2000.
- CHOMSKY, N., *Strutture della sintassi*, Laterza, Bari, 1970.
- CLÉMENT, R. - NOELS, K. A., *Towards a situated approach of ethno-linguistic identity: the effects of status on individuals and groups*, in *Journal of Language and Social Psychology*, vol. 11, 1992, pp. 203-232.
- COLLARILE, C., *La convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani*, in *Esprimere la legge dei popoli. I diritti dell'uomo in lingua italiana*, Quinta giornata REI – Roma, 16 giugno 2008.
- COLLINS, H., *Good Faith in European Contract Law*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 1994, pp. 229-249.
- COMANDUCCI, P. - GUASTINI, R. (a cura di), *L'analisi del ragionamento giuridico*, Torino, 1987.
- CONTE, A. G., *Aspetti della semantica del linguaggio deontico*, in Di Bernardo, G. (a cura di), *Logica deontica e semantica*, Il Mulino, Bologna, 1977, pp. 147-145.
- CONTE, G. - BOSS, H., *Dizionario giuridico ed economico IT-DE*, Milano-München, 1983.
- CONTINI, G., *Esercizio d'interpretazione sopra un sonetto di Dante. Varianti e altra linguistica*, Einaudi, Torino, 1979.

- CORNU, G., *Linguistique juridique*, Edition Montchrestien, EJA, Paris, 2005.
- CORNU, G., *Rapport de synthèse*, in Molfessis N., *Les mots de la lois*, Paris, Economica, 1999.
- CORNU, G., *Faculté accordée à un contractant de ne pas exécuter son obligation, de s'en délier sous les conditions légalement ou conventionnellement prévues*, *Vocabulaire Juridique*, PUF, Paris, 2005.
- CORTELLAZZO, M. A., *Lingue speciali: la dimensione verticale*, Unipress, Padova, 1994.
- CORTELLAZZO, M. A. - PELLEGRINO, F. (a cura di), *Guida alla scrittura istituzionale*, Laterza, Roma, 2003.
- CORTELLAZZO, M. A., *Lingua e diritto in Italia: il punto di vista dei linguisti*, in Schena, L. (a cura di), *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche*, Atti del I Convegno Internazionale, Milano 5-6 ottobre 1995, Roma, CISU, 1997.
- COSCIA, G., *L'armonizzazione comunitaria delle discipline nazionali sull'etichettatura degli alimenti*, in *Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica pubblicata su internet*.
- COSERIU, E., *Solidarietà lessicali*, in *Teoria del linguaggio e linguistica generale. Sette studi*, a cura di R. Simone, Laterza, Bari, 1971, pp. 303-316.
- COSMAI, D., *Tradurre per l'Ue. Prassi, problemi e prospettive del multilinguismo comunitario dopo l'ampliamento a est*, Hoepli, Milano, 2007.
- COSSU, P. M., *Cenni generali sull'attività e sul ruolo dei giuristi-linguisti all'interno delle istituzioni comunitarie*, in *La traduzione. Saggi e documenti*, IV, Ministero per i beni culturali e ambientali, Divisione Editoria, Roma, 1999, p. 152.
- COSTANTINESCO, L. J., *Il metodo comparativo*, Torino, Giappichelli, 2000.
- COSTATO, L., *Compendio di diritto alimentare*, 3° edizione, Padova, 2006, pp. 69 e ss.
- COSTATO, L., *Una ricognizione sui principi fondanti del diritto alimentare*, in *Riv. Dir. Agr.*, 2005, I, pp. 203 e ss.
- COSTATO, L., *Sulla questione della "purezza" della birra tedesca e della pasta italiana*, in *Riv. Dir. Agr.*, 1987, II, pp. 178 e ss.
- COSTATO, L., *Troppo (o troppo poco) Cassis de Dijon*, in *Riv. Dir. Agr.*, 1998, II, pp. 1 e ss.,
- COSTATO, L., *Compendio di diritto alimentare*, 3° edizione, Padova, 2006.

- CÔTÉ, P. A., *L'interprétation des teste législatifs bilingues au Canada*, in SACCO, R. (sous la direction de), *L'interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d'une langue*, Harmattan Italia, 2002.
- CRAMPTON, S., *Eurospeak explained*, Rosters, London, 1992.
- CREECH, R. L., *Law and Language in European Union*, Europa Law Publishing, 2004.
- CRISAFULLI, V. - NOCILLA, D., voce *Nazione*, in *Enciclopedia del Diritto*, XVII, Milano, 1977.
- CRISAFULLI, V., *Stato e popolo nella Costituzione italiana*, in *Scritti sulla Costituzione*, vol. II, Milano, 1958.
- CUNNINGHAM, C. D., *A tale of two clients: Thinking about Law as Language*, Michigan Law Review, vol. 87, 1989, pp. 2464-65.
- CUOCOLO, F., *Istituzioni di diritto pubblico*, Giuffrè, Milano, 1996.
- CURTI GIALDINO, C., *Acquis communautaire*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 1996, pp.643-668.
- CURTONI, P. - DI TOMASO, V. - DINI L. - MOMMERS, L. - PETERS, W.- QUARESMA, P. - SCHWEIGHOFER, E. - TISCORNIA, D., *Semantic access to multilingual legal information*, in Workshop su *Free EU Information on the Web: The Future beyond the new EUR-Lex*, Bruxelles, 2005.
- D'ACHILLE, P., *L'italiano contemporaneo*, Il Mulino, Bologna, 2003.
- D'ALESSANDRO, E., *Intorno alla "Théorie de l'acte clair"*, in *Giust. Civ.*, I, 1997, p. 2882 e ss.
- DAILLIER, P. - ZOLINSKY C., *Qu'est-ce que la transposition?* in *Chronique de droit européen et comparé n. 19*, Petit affiches, Paris, 2008.
- DARDANO, M. - TRIFONE, P., *La lingua italiana*, Zanichelli, Bologna, 1985.
- DARDANO, M., *G. I. Ascoli e la questione nella lingua*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1974.
- DARDANO, M., *Lessico e semantica*, in Alberto A. Sobrero (a cura di), *Introduzione all'italiano contemporaneo*, Manuali Laterza, Roma, 1993.
- DARDANO, M., *Manualetto di linguistica italiana*, Bologna, Zanichelli, 1996, pp. 6 e ss.
- DARDANO, M., *Profilo dell'italiano contemporaneo*, in Serianni, L. - Trifone, E. (a cura di), *Storia della lingua italiana*, II, Einaudi, Torino, 1994.

- DARDI, A., *Dalla provincia all'Europa. L'influsso del francese sull'italiano tra il 1650 e il 1715*, Le Lettere, Firenze, 1992, p. 48.
- DATTINI, G., *L'obbligazione legale degli alimenti*, col. 707-716, Giur.It., LXXIV, 1° parte, 1922, p. 717.
- DAUZAT, P. E., *Jurisprudences de la traduction*, in *Interpréter & traduire*, Actes du colloque international des 25 et 26 novembre 2005, Faculté de Droit de Toulon, Bruylant, Bruxelles, 2007.
- DAVID, R., *Les grands systèmes de droit contemporains*, Dalloz, Paris, 1974.
- DE FRANCHIS, F., *Dizionario giuridico italiano-inglese*, Giuffrè, Milano, 1996.
- DE GROOT G. R., *Die relative Äquivalenz juristischer Begriffe und deren Folge für mehrsprachige juristische Wörterbücher*, in THELEN, M. - LEWANDOWSKA-TOMASZCZYK, B., a cura di, *Translation and meaning*, I, Maastricht, Maastricht School of International Communication, 1999, pp. 122-128.
- DE GROOT, G. R., *La traduzione di informazioni giuridiche*, in *ARS INTERPRETANDI, Annuario di ermeneutica giuridica, Traduzione e diritto*, Cedam, Padova, 2000, p. 135.
- DE GROOT, G. R., *Legal Translation*, in SMITS, J. M. ed., *Elgar Encyclopedia of Comparative Law*, Cheltenham, UK-Northampton, USA, Edward Elgar Publishing, 2006.
- DE GROOT, G. R., *Rechtsvergleichung als Kerntätigkeit bei der Übersetzung juristischer Terminologie*, in Hass-Zumkerhr U. (a cura di), *Sprache und Recht. Institut für Deutsche Sprache*, Jahrbuch 2001, Berlin-New York, De Gruyter, 2002, p. 222.
- DE MAURO, T., *Dizionario di parole del futuro*, Editori Laterza, Roma, 2006.
- DE MAURO, T., *Dizionario etimologico della lingua italiana*, Paravia, Milano, 2000.
- DE MAURO, T., *Introduzione alla semantica*, Edizioni Laterza, Bari, 1969.
- DE MAURO, T., *Linguaggi scientifici*, in *Studi sul trattamento linguistico dell'informazione scientifica*, T. De Mauro (a cura di), Bulzoni, Roma, 1994, pp. 327-340.
- DE MAURO, T., *Linguistica elementare*, Universale Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 26.
- DE MAURO, T., *Senso e significato. Studi di semantica teorica e storica*, Adriatica, Bari, 1971.
- DE MAURO, T., *Storia linguistica dell'Italia unita*, Terza edizione, Edizioni Laterza, Bari, 1995, p. 22.
- DE SAUSSURE, F., *Cours de Linguistique Générale*, Payot, Paris, 1986, introduzione, traduzione e commento di T. De Mauro, Laterza, Roma-Bari, 1997.

- DELAVERNAY, E., *La machine à traduire*, PUF, Paris, 1959, p. 13.
- DELL'ORLETTA, F. - LENCI, A. - MARCHI, S. - MONTEMAGNI, S. - PIRRELLI, V. - VENTURI, G., *Dal testo alla conoscenza e ritorno: estrazione terminologica e annotazione semantica di basi documentali di dominio*, in AIDA informazioni, Atti del Convegno Nazionale Ass. I. Term "I-TerAnDo", Università della Calabria, 5-7 giugno 2008, Roma: AIDA, N. 1-2/2008.
- DELLA CASA, M., *Sulle definizioni legislative nel diritto privato, fra codice e nuove leggi civili*, Giappichelli, Torino, 2004.
- DELMAS MARTY, M., *Les forces imaginantes du droit - Le Pluralisme ordonné*, Seuil, Paris, 2006, p. 121.
- DI LAURO, A., *Comunicazione pubblicitaria e informazione nel settore agricolo alimentare*, Milano, 2005, pp. 136-137.
- DI MAJO, A., *Il drafting legislativo: il linguaggio, le fonti, l'interpretazione del modo di fare le leggi e dei suoi effetti*, in *Quaderni della Rassegna di diritto civile diretta da Pietro Perlingieri*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2007.
- DIDEROT, D., *Encyclopédie*, 1766.
- DIDIER, E., *La traduction juridique en Europe. Etat et perspectives de la Common Law en Français*, in *Les multiples langues du droit européen uniforme*, sous la direction de R. Sacco e L. Castellani, Harmattan, Italia, 1999.
- DRAETTA, U., *Elementi di diritto comunitario, Parte istituzionale: Ordinamento e struttura dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 1995, p. 219.
- DREYER, E., *L'emploi obligatoire du français et la norme communautaire*, dans *La semaine juridique*, 9 mai 2001, n.19.
- DROHLA, J., *The languages of public International law: power politics under the cloak of cultural diversity?* dans *Droit international et diversité linguistiques*, Editions Pedone, Paris, 2008.
- DUBUC, R., *Manuel pratique de terminologie*, Linguatex Montréal, 2002.
- DUBOIS, O., *L'empire de la Cour de justice sur le vocabulaire juridique européen: le combat de la chèvre contre le chou ou de l'art d'être mi-chèvre, mi-chou*, Chronique du CEJEC de droit européen et comparé n° XVIII, *Petites affiches*, 397, 15-18 août 2008, n.164-165.
- DUCOS, M., *Rome et le droit*, Paris, Librairie Générale Française, 1996.

- DUMONT, E., *Tactique des assemblées législatives*, I, 1882, p. 102, estratto dai manoscritti di BENTHAM.
- DWORKIN, R. M., *Taking rights seriously*, cap. IV, Duckworth, London, 1978.
- DYRBERG, G., TOURNAY, J., *Écartés culturels dans la traduction et dans les dictionnaire spécialisé bilingue*, in *La traduzione. Saggi e documenti*, IV, Ministero per i beni culturali e ambientali, Divisione Editoria, Roma.
- DYSON, F., *Disturbing the Universe*, Harper and Row, New York, 1979.
- ECO, U., *Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di Traduzione*, Bompiani, Milano, 2003.
- ECO, U., *Kant e l'ornitorinco*, Bompiani, Milano, 1997.
- ECO, U., *La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea*, Laterza, Bari, 1993.
- ECO, U., *La semiotica del terzo millennio*, in *Incontri di culture, La semiotica tra frontiere e traduzioni*, Utet, Torino, 2001.
- ECO; U., *Mouse or Rat? Translation as Negotiation*, Phoenix, London, 2004.
- ENGBERG, J., *Legal meaning assumptions- what are the consequences for legal interpretation and legal translation?* in *International journal for Semiotics of Law*, 15, 2002.
- ENGISCH, K.; *Introduzione al pensiero giuridico*, tr. it., Milano, 1970, p. 78.
- ESSER, J., *Metodo e tecnica della interpretazione nella giurisprudenza*, in *Nuova Riv. di dir. Comm.*, 1954.
- EVANGELISTI ALLORI, P., *Retorica e retoriche: quali implicazioni per la retorica contrastiva? Alcune riflessioni introduttive*, in *Tradurre i linguaggi settoriali*, G. Cortese (a cura di), Cortina, Torino, 1996.
- FAINI, D., *Si fa presto a dire succursale*, su *Il Sole 24 Ore*, inserto Europa, 1 marzo 1990.
- FEDOROV, A. V., *Introduzione a una teoria della traduzione*, 1953.
- FELLEBAUM, C. (ed.), *WordNet: An Electronic Lexical Database*, MIT Press, Cambridge, Mass., 1998.
- FENOUILLET, D., *Le feuillet de la langue française continue!*, dans *Revue des contrats*, 1 avril 2007, n. 2, P. 360
- FERIA, M. - ESCÁMEZ, S., *De la terminología a la idea: el papel del traductor de textos jurídicos*, in E. Morillas e J. P. Arias (eds), *El papel del traductor*, Salamanca, Ediciones Colegio de España, 1997.

FERRARESE, M. R., *Interpretazione e Traduzione in Interpretazione e traduzione del diritto*, Atti del Convegno tenuto a Trento presso la Facoltà di Giurisprudenza il 30 novembre 2007, Cedam, Padova, 2008.

FERRARI, A., *L'interfaccia lingua e testo*, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2008.

FERRARI, A., *Valore intrinseco e funzioni testuali della frase nominale*, in H. Jansen, P. Polito, L. Schlosser, E. Strudsholm (a cura di), *L'infinito e oltre. Omaggio a Gunver Skytte*, Odense, Odense Universitetforlag, 2002, p.171-190.

FERRARI, V., *Diritto e società*, Editori Laterza, 2006.

FERRARI, V., HABASQUE, G., ADORNI, F. e VILA NUÑEZ, F., (a cura di), *Progetto Kamus-Rapporto di ricerca sulla figura professionale dell'interprete giudiziario in Italia, Francia, Spagna*, SRF, Torino, 2002, pp. 55-56

FERRERI, S., *Il diritto uniforme*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, IV edizione, Utet, Torino, 1999.

FERRERI, S., *Comunicare in un contesto internazionale*, in JACOMETTI, V.-POZZO, B., (a cura di), *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento. Redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo*, Giuffrè, Milano, 2006.

FERRERI, S., *Interprete e traduzione nel diritto*, in *Atti del convegno tenuto a Trento presso la Facoltà di Giurisprudenza il 30 novembre 2007*, Cedam, Padova, 2008.

FILIPOVIĆ, R., *The theoretical Background of the Project: "The English Element in European Languages"*, in *Studia Romanica et Anglica Zagabriensa*, vol. 42, 1997, pp. 105-111.

FILIPPONIO, A., *Enunciazioni performative e linguaggio giuridico*, in Scarpelli U. - Di Lucia P. (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano, 1994.

FIORELLI, P., *Intorno alle parole del diritto*, Giuffrè, Milano, 2008.

FIORELLI, P., *L'italiano giuridico dal latinismo al tecnicismo*, in I. Domenighetti (a cura di), *Con felice esattezza*, Bellinzona, Casagrande, 1998.

FIORELLI, P., *Vocabolari giuridici fatti e da fare*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, I/1947, p. 293.

FIORITTO, A. (a cura di), *Il manuale di stile: strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche*, Il Mulino, Bologna, 1997.

- FOCSANEANU, L., *Les langues comme moyen d'expression du droit international*, in *Annuaire française de droit international*, Paris, 1971.
- FRANCESCHELLI, V., *La Cassazione italiana sposa, sulla volgarizzazione del marchio, la teoria oggettiva*, in *Rivista di diritto industriale*, II, 1979, p. 329.
- FRANCOIS, A., *Histoire de la langue française cultivée des origines à nos jours*, A. Jullien, Genève, 1959.
- FRANSEN, G., *La date du Décret de Gratien*, in *Revue d'histoire ecclésiastique*, 51, 1956, pp. 521-531.
- FRASSI, P. A. E., *Riflessioni sul fenomeno della volgarizzazione del marchio*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1990, pp. 403 e ss.
- FREGE, G., *Nachgelassene Schriften*, a cura di Hermes, H. – Kambartel, F. - Kaulbach, F., sec. Ed., Hamburg, 1983.
- FROSINI, V., *Interpretazione della legge*, in D'Antonio, M. (a cura di), *Corso di studi superiori legislativi*, 1988-1989, Cedam, Padova, 1990.
- FUMAROLI, M., *Le api e i ragni. La disputa degli antichi e dei moderni*, Adelphi, Milano, 2005.
- FUSCO, F., *Che cosa è l'interlinguistica*, Le bussole, Carocci, Roma, 2008.
- GADAMER, H. G., *Verità e metodo*, (a cura di G. Vattimo), Milano, Fabbri, 1972.
- GADAMER, H. G., *Warheit und Methode, Tübingen*, Mohr, III (tr. it.) *Verità e metodo*, Bompiani, Milano, 1983.
- GALGANO, F., *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005.
- GALGANO, F., *Lex mercatoria. Storia del diritto commerciale*, II ed., Bologna, 1999.
- GALLAS, T., *Drafting multilingue: missione impossibile?* in IORIATTI FERRARI, E., *La traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche*, Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, 10-11 marzo 2006, Trento, Università degli Studi, Dipartimento di scienze giuridiche, 2006, pp. 34-36.
- GALLAS, T., *Coredazione e traduzione giuridica nella legislazione multilingue, in particolare quella comunitaria*, in *Quaderni e di Libri e Riviste d'Italia 43, La traduzione-Saggi e documenti IV*, Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Roma, 1999.
- GALLAS, T., *Il diritto comunitario inteso come diritto diplomatico ed il suo linguaggio*, in Jacometti, V. – Pozzo, B. (a cura di), *Le politiche linguistiche delle Istituzioni comunitarie dopo*

l'allargamento. Redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo, Giuffrè, Milano, 2006, p. 171.

GALLO, G., *Organizzazione e caratteristiche dell'attività di traduzione nell'ambito della Corte di Giustizia delle Comunità europee*, in Jacometti, V. – Pozzo, B. (a cura di), *Le politiche linguistiche delle Istituzioni comunitarie dopo l'allargamento. Redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo*, Giuffrè, Milano, 2006.

GALLO, G., *La lingua italiana nei testi della Corte di giustizia delle comunità europee*, in Atti dell'incontro, *Una rete di eccellenza nell'italiano istituzionale?*, Bruxelles, 23 novembre 2005.

GALLO, G., *Il traduttore e le versioni ufficiali di riferimento. Aspetti e problemi*, in *Les multiples langues du droit européen uniforme*, sous la direction de Rodolfo Sacco e Luca Castellani, Harmattan, Italia, 1999.

GAMBARO A., *A proposito del plurilinguismo legislativo europeo*, in *Riv. Trim. dir. e proc. Civ.*, 2004.

GAMBARO, A., *Property, propriété, Eigentum*, Cedam, Padova, 1992.

GAMBARO, A. - SACCO, R., *Sistemi giuridici comparati*, 3a ed., Utet, Torino, 2008.

GANGEMI, A. – GUARINO, N. – MASOLO, C. – OLTRAMARI, A. – SCHNEIDER, L., *Sweetening ontologies with DOLCE*, Gómez-Pérez, Richard Benjamin (eds.), in *Proceedings of EKAW*, Sigüenza, Spagna, 2002.

GARZONE, G., *Mediazione linguistica e interculturalità nell'ambiente aziendale*, in *Culture*, Annali dell'Istituto di lingue della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano, 15, 2001, pp.185-205

GARZONE, G., *Osservazioni sulla didattica della traduzione giuridica*, in MAZZOTTA, P. - SALMON, L. (eds.), *Tradurre le micro lingue scientifico-professionali. Riflessioni teoriche e proposte didattiche*, Utet, Torino, 2007.

GARZONE, G., *Performatività e linguaggio giuridico*, Centro Linguistico Università Bocconi, Milano, 1996.

GARZONE, G., *The translation of legal texts: a functional approach in a pragmatic perspective*, in *Textus*, XII/2, Casa Editrice Tilgher, Genova, 1999.

GEERTZ, C., *Interpretazione di culture*, Bologna, 1998.

- GÉMAR, J. C., *Les enjeux de la traduction juridique, Principes et nuances*, in *Atti del convegno di Bristol 1998*, pdf disponibile su <http://www.tradulex.org/Actes1998/Gemar.pdf>.
- GÉMAR, J. C., *Traduire ou l'art d'interpréter. Langue, droit et société: éléments de jurilinguistique*, II, Saint-Nicolas (Québec), presses de l'Université du Québec, 1995.
- GÉMAR, J. C., *Interprétation du texte juridique ou le dilemme du traducteur*, in SACCO, R., (sous la direction de), *L'interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d'une langue*, Harmattan, Italia, 2002.
- GENETTE, E., *Seuils*, Edition du Seuil, Paris, 2001.
- GENTILE, F., *Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà*, Cedam, Padova, 2001, p. 133.
- GENY, F., *Science et technique en droit privé positif*, Sirey, Paris, 1913.
- GERMANÒ, A., *Manuale di diritto agrario*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 278.
- GERMER, P., *Interpretation of Plurilingual Treaties: a Study on Article 33 of the Vienna Convention on the Law of Treaties*, in *Harvard Int. Law Journal*, 1970, p. 400.
- GHISALBERTI, C., *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Laterza, Roma-Bari, 1979, pp. 223 e ss.
- GIAMBAGLI, A., *Un aspetto particolare della traduzione tecnica: la traduzione presso le Comunità europee. Studio di un caso*, in *Rivista internazionale di tecnica della traduzione*, Campanotto, Udine, 1992.
- GIANNINI, M. S., *Motivazione dell'atto amministrativo*, in *Enc. Dir.*, XXVII, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 260-261.
- GLANERT, S., *La langue en héritage: réflexions sur l'uniformisation des droits en Europe*, in *Revue Int. Droit Comparé*, 4, 2006, p. 1231.
- GOFFIN, R., *L'Eurolecte: le langage d'une Europe communautaire en devenir*, in *Terminologie & Traduction*, Commission des Communautés européennes, Bruxelles/Luxembourg, 1997, pp. 63-72.
- GOFFIN, R. (1997), *Eurodicautom: la banque de données terminologiques de la Commission*, in *Terminologie & Traduction*, 2, (1973-1976), Commission des Communautés européennes, Bruxelles/Luxembourg, pp. 29-73.
- GOTTI, M., *I linguaggi specialistici. Caratteristiche linguistiche e criteri pragmatici*, La Nuova Italia, Firenze, 1991.

- GRAFFI, G., *Sintassi*, Il Mulino, Bologna, 1994.
- GRAZIADEI, M., *Tuttifrutti*, in P. Birks and A. Pretto, editors, *Themes in Comparative Law*, Oxford University Press, 2004.
- GREEMBERG, J. H., *Universals of language*, M.I.T. Press., Cambridge, 1961.
- GREIMAS, A. J. *Sémantique structurale*, Larousse, Paris, 1966.
- GRENON, A., *The interpretation of bilingual and bijural federal legislation in Canada*. Session on the interpretation of multilingual texts. XVIIth International Congress of Comparative Law, Utrecht, International Academy of Comparative Law, 2006.
- GROSSO, E., *Francia*, Il Mulino, Bologna, 2006.
- GROSSO, P., *L'ordine giuridico medioevale*, Editori Laterza, Bari, 2006.
- GROSSWALD CURRAN, V., *Comparative Law and language*, in REIMANN, M., - ZIMMERMANN, R. (eds), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford University Press, Oxford, 2006.
- GROSSWALD CURRAN, V., *Cultural Immersion, Difference and Categories in U.S Comparative Law*, in *The American Journal of Comparative Law*, 46, 1998, pp. 43-92.
- GRUBER, T. R., *A translation approach to portable ontologies*, *Knowledge Acquisition*, 5 (2): 1993, pp. 199-220.
- GUARINO, N., *Some ontological principles for designing upper level lexical Resources*, in *Language Resources and Evaluation*, A. Rubio, R. Castro, A. Tejada (Eds.), *European Language Resources Association (ELRA)*, Granada, Spain, 1998.
- GUASTINI, R., *Enunciati interpretativi*, in *Ars interpretandi*, 2, 1997, pp. 35-52, pdf disponibile su http://www.arsinterpretandi.it/upload/95att_2_97_03_guastini.pdf
- GUASTINI, R., *Il diritto come linguaggio*, Giappichelli, Torino, 2001.
- GUASTINI, R., *La teoria dei performativi*, in S. Castignone, R. Guastini, G. Tarello, *Introduzione teorica allo studio del diritto*, Ecig, Genova, 1979, pp. 48 e ss.
- GUASTINI, R., *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Giuffrè, Milano, 1993; Esser, *Metodo e tecnica della interpretazione nella giurisprudenza*, in *Nuova Riv. di Dir. Comm.*, 1954.
- GUASTINI, R., *Nuovi studi sull'interpretazione*, in *Studi di filosofia analitica del diritto*, 3, 2008.
- GUASTINI, R., *Teoria e dogmatica delle fonti*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 99.

- GUASTINI, R., *Trama aperta, scienza giuridica, interpretazione*, in *Il linguaggio del diritto*, a cura di U. Scarpelli e P. Di Lucia, LED, Milano, 1994.
- GUGGEIS, M., *Legislazione multilingue e revisione giuridico linguista al Consiglio dell'Unione europea*, in *Atti del Convegno The Language Policies of EU Institutions after the Enlargement*, Como, 15-16 Aprile 2005, Giuffrè, Milano, 2006..
- GUILLAUME, G., *Principes de linguistique générale*, Valin, Québec, Klincksieck, Laval/Paris, 1973.
- GUINCHARD, S. - VINCENT J., *Lexique des termes juridiques*, Dalloz, Paris, 2005.
- GUIRAUD, P., *L'étymologie*, serie *Que sais -je?*, PUF, Paris, 1972.
- GUIRAUD, P., *La Sémantique*, Paris, 1955.
- GUSDORF, G., *Interdisciplinaire (connaissance)* in *Encyclopedia Universalis*, vol. 8, Paris, 1970, pp. 1086-1090.
- GUSMANI, R., *Interlinguistica*, in R. Lazzaroni (a cura di), *Linguistica storica*, Carocci, Roma, 2000, pp. 87-114.
- GUSMANI, R., *Saggi sull'interferenza linguistica*, Le lettere, Firenze, 1993.
- HAGÈGE, C., *Le français, histoire d'un combat*, Edition Michel Hagège, Paris, 1996.
- HAGÈGE, C., *Le souffle de la langue, Voies et destins des parlers de l'Europe*, Odile Jacob, Paris, 1992
- HAGÈGE, C., *L'enfant aux deux langues*, Odile Jacob, Paris, 1996.
- HAKALA, P., *Legislative process from a Parliament Perspective. Past practice in 11 languages and current challenges in 20*, in *Atti del Convegno The Language Policies of EU Institutions after the Enlargement*, 15-16 Aprile 2005, Giuffrè, Milano, 2006.
- HALE, S., *The Treatment of Register Variation in Court Interpreting*, in *The Translator*, 3, 1997.
- HALLIDAY, M. A. K. – HASAN, R., *Cohesion in English*, Longman, London, 1976.
- HALLIDAY, M. A. K. – HASAN, R., *Language, Context and text: Aspects of Language in a Social –Semiotic Perspective*, Second edition, OUP, Oxford, 1989.
- HALLIDAY, M. A. K., *An introduction to Functional Grammar*, Arnold, London, 1985.
- HALLIDAY, M. A. K., *System and function in language: selected papers*, edited by G. R. Kress, Oxford University Press, Oxford, 1976, tr. It. *Sistema e funzione del linguaggio*, Il Mulino, Bologna, 1987.

- HAMMOURY, Y. M., *L'influenza dell'arabo nelle lingue romanze: l'esempio dell'italiano*, in *Rassegna Italiana di Linguistica Applicata* – 3/2008, Bulzoni Editore, Roma.
- HARE, R. M., *The Language of Morals*, Oxford, 1952, pp. 17 e ss.
- HART, L. A., *Il concetto di diritto*, Torino, 1965, pp. 225 e ss. (ed. or., *The concept of law*, Clarendon Press, Oxford, 1961).
- HART, L. A., *Essays in Jurisprudence and philosophy*, Clarendon Press, Oxford, 1983.
- HEIDEGGER, M., *Sentieri interrotti*, La Nuova Italia, Firenze 1968.
- HEN, C., *La motivation des actes des institutions communautaires*, in *Cahiers de Droit Européen*, 1977.
- HERBOTS, J., *Un point de vue belge au sujet de l'interprétation des teste juridiques rédigés dans plus d'une langue*, in *The Belgian reports at the Congress of Utrecht of the international Academy of Comparative Law*, Bruxelles, Bruylant, 2007.
- HEYNOLD, C., *L'Union européenne: Jardin d'Éden ou Tour de Babel?* in *Terminologie & Traduction*, 3, Commission des Communautés européennes, Bruxelles/Luxembourg, 1999, pp. 5-14.
- HJELMSLEV, L., *Prolegomena to a Theory of Language*, trad. ingl. in *International Journal of American Linguistic*, n. I, 1953.
- HOFFMANN, L., *Kommunikationsmittel Fachsprache: Eine Einführung*, Berlin, Akademie, 1984.
- HOFFMANN, R., *Principio di sussidiarietà. L'attuale significato nel diritto costituzionale tedesco ed il possibile ruolo nell'ordinamento dell'Unione europea*, in *Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario*, 1993.
- HOLMES, J. S., *The Name and Nature of Translation Studies*, in *Translated! Papers on Literary Translation and Translation studies*, Rodopi, Amsterdam/Atlanta, 1972.
- HOLTZ-MANTTARI, J., *Translatorisches Handeln: Theorie und Methode*, Suomalainen Tiedeakatemia, Akateeminen Kirjakauppa (The Academic Bookstore), Helsinki, 1984.
- HOUSE, J., *A Model for Translation Quality Assessment*, Gunter Narr, Tübingen, 1977
- HOUSE, J., *Translation Quality Assessment: A Model Revisited*, Gunter Narr, Tübingen, 1997.
- HUMBOLDT, W. Von, *La diversità delle lingue*, trad e introd. a cura di D. DI CESARE, Laterza, Bari, 2000, ed. originaria 1836.
- HURTADO ALBIR, A., *La notion de fidélité en traduction*, Didier érudition, Paris, 1990.

- IACCARINO, C. M., *Studi sulla motivazione con speciale riguardo agli atti amministrativi*, Roma, Soc. Ed. del Foro Italiano, Roma, 1933.
- IORIATTI FERRARI, E., (a cura di), *La traduzione del diritto comunitario ed europeo; riflessioni metodologiche*, Atti del convegno, Università di Trento, 10-11 marzo 2006, *Quaderni del Dipartimento di scienze giuridiche*, Trento, 2007.
- IORIATTI FERRARI, E., *Lingua e diritto in Europa: multilinguismo, pluralismo linguistico e terminologia giuridica uniforme nel diritto europeo dei contratti*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, IV, 2005.
- IRTI, N., *L'ordine giuridico del mercato*, Laterza, Bari, 1998, ediz. 2003, p. 4.
- IRTI, N., *Le vite parallele di diritto e lingua*, pagina 57 del Corriere della Sera, 24 ottobre 2008.
- IRTI, N., *Norma e luoghi: problema di geo-diritto*, Laterza, Roma –Bari 2001, pp.103 e ss.
- IRTI, N., *Scambi senza accordo*, in Riv. Trim. Dir. E proc. Civ., 1998, p. 347.
- IRTI, N., *Testo e contesto, una lettura dell'art. 1362 Codice Civile*, Cedam, Padova, 1996.
- IUDICA, G. - ZATTI, P., *Linguaggio e regole del diritto privato*, Cedam, Padova, 2004.
- JACKENDOFF, R., *Foundation of language, Brain , Meaning and Grammar, Evolution*, Oxford University Press, 2002.
- JACOBSON, R., *Essai de linguistique générale, 1. Le fondations du language*, Les éditions de Minuit, 1963, p.214.
- JACOMETTI, V. - POZZO, B., *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento. Redazione, traduzione, e interpretazione degli atti giuridici comunitari e il loro impatto sull'armonizzazione del diritto privato europeo*, Giuffrè, Milano, 2006.
- JACOMETTI, V., *The Terminological Vicissitudes of the Consumer ius poenitendi*, in *Uniform Terminology for European Contract Law*, Nomos, 2005.
- JAKOBSON, R., *On linguistic aspects of translation*, in *On translation*, 1959, pp. 259-340.
- JANNARELLI, A., *Dal principio del mutuo riconoscimento (sentenza Cassis de Dijon) alla tutela della qualità*, in *Il sistema agroalimentare e la qualità dei prodotti*, Milano, 1992, pp. 129 e ss.
- JOERGES, C., *Il ruolo interpretativo della Corte di Giustizia e la sua interazione con le corti nazionali nel processo di europeizzazione del diritto privato*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2000, p. 278.

- JOHNSON, I. - MACPHAIL, A., *IATE - Inter-Agency Terminology Exchange: development of a single central terminology database for the institutions and agencies of the European Union*, Workshop on Terminology resources and computation, LREC 2000, Conference, Athènes, Grèce.
- JOUSSEN, J., *L'interpretazione (teleologica) del diritto comunitario*, in *Rivista critica del diritto privato*, 19, 2001, p. 125.
- JUTRAS, D., *Énoncer l'indicible: le droit entre langues et traditions*, in *Revue internationale de droit comparé*, 2000, n. 4, pp. 781 e ss.
- KALVERKÄMPER, H., *Fachinformationen für Laien mit lexicographischen Formen in Texten*, "Lexicographica", 11, 1995, pp. 74-120.
- KASIRER, N., *Le real estate existe-t-il en droit civil? Un regard sur le lexique juridique de droit civil de langue anglaise*, in Sacco, R. – Castellani, L. (sous la direction de), *Les multiples Langues du droit européen uniforme*, Harmattan, Italia, 1999.
- KELLERMANN, A. E. e altri, *Improving the Quality of Legislation in Europe*, The Hague: Kluwer Law International/The TMC Asser Institut, 1998.
- KELSEN, H., *La dottrina pura del diritto*, tr. it, Einaudi, Torino, 1952, p. 7.
- KELSEN, H., *General Theory of Law and State*, 1945, (trad. It) COTTA, S. - TREVES, G., *Teoria generale del diritto e dello stato*, Milano, 1952.
- KELSEN, H., *Vom Wesen und Wert der Demokratie*, Tübingen, 1929, tr. it. Bologna, 1970.
- KHAHANE, E., *Intérpretes en conflictos: los límites de la neutralidad*, in *Communicate !*, AIIC, 2007, disponibile al sito www.aiic.net/ViewPagw.cfm/page2690.htm.
- KISCH, I., *Droit comparé et terminologie juridique*, in ROTONDI, M., *Inchieste di diritto comparato*, Cedam, Padova, 1973.
- KLEIBER, G. - TAMBA, I., *L'hyponymie revisitée: inclusion et hiérarchie*, in *Langages*, 1990.
- KLEIBER, G., *Phrases et valeurs de vérité, La notion di recevabilité en linguistique*, éd. R. Martin, Paris, Klincksieck, 1978, p. 21-66.
- KOCH-WESER AMMASSARI, E., *Teoria della comunicazione e prassi traduttiva: riflessioni sulla scorta di alcuni esempi tratti dagli "Annali di Sociologia-Soziologisches Jahrbuch*, in AA. VV., *Il Tradurre nelle scienze sociali come ermeneutica interculturale*, a cura di Zingerle, A. - Cappai, G. (ed.), Franco Angeli, Milano, 2003.
- KOHN, K - KALINA, S., *The strategic dimension of interpreting*, *Meta*, vol. 41, n. 1, 1996, pp. 118-138.

- KOLLER, W., *Einführung in die Übersetzungswissenschaft*, Quelle & Meyer, Heidelberg, 1979.
- KOLLER, W., *The concept of equivalence and the object of Translation Studies*, in *Target*, 7, 2, 1995.
- KOSKINEN, K., *Taci knowledge as a promoter of project success*, in *European Journal of Purchasing and Supply Management*, vol. 6, 2000, p. 82.
- KOVACS, P., *Les langues et le droit international*, dans *Droit International et diversité des cultures juridiques*, Editions pedone, Paris, 2008.
- LADMIRAL, J.-R., *Traduire: théorèmes pour la traduction*, Gallimard, Paris, 1994.
- LAKOFF, R. T., *The limits of politeness: therapeutic and courtroom discourse*, in *Multilingual Journal of Cross-Cultural and Interlanguage communication*, 8, (2/3), 1989, p. 108.
- LAME, G., *Knowledge acquisition from texts towards an ontology of French law* in *Proceedings of the International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management Managing Knowledge in a World of Networks (EKAW-2000)*, Juan-les-Pins, France, 2000.
- LAMELAS, E., *Interpreter code of ethics: an important first step*, in *The Wisconsin Defender*, 11 (1), 2003, pp. 8-11.
- LARBAUD, V., *Sous l'invocation de Saint Jérôme*, Gallimard, Paris, 1997.
- LARSON, M. L., *Meaning-based translation*, Landham, University Press of America, 1984.
- LEE, K. S. - KAGEURA, K. - CHOI, K. S., *Implicit ambiguity resolution using incremental clustering in cross-language information retrieval*, in *Information processing and management*, vol. 40, n. 1, 2004.
- LEFEVRE, A., *Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame; Translating Literature*, Routledge, London/New York, 1992.
- LEGRAND, P., *Le droit comparé*. Collection *Que sais-je?* Presses Universitaires de France, Paris, 2006.
- LEGRAND, P., *Sens et non-sens d'un Code civil européen*, in *Revue internationale de droit comparé*, 1996.
- LENCI, A., *Computational Lexicons as Resources for Multilingual Content-Based Information Processing*, in *Atti del Convegno Proceedings of the Workshop on "Topics and Perspectives of Natural Language Processing in Italy"*, 8th Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, Pisa, 2003.

- LEONI, B., *La libertà e la legge*, Liberilibri, Macerata, 1995.
- LEPENIES, W., *Über die Übersetzbarkeit der Kulture. Ein europäisches Problem eine Chance für Europa*, in HAVERKAMP, A. (Hrsg.), *Die Sprache der Anderen. Übersetzungspolitik zwischen den kulturen*, Frankfurt a. M., 1997.
- LEPSCHY, G., *Sulla linguistica moderna*, Il Mulino, Bologna, 1989.
- LEPSCHY, G., *La linguistica del Novecento*, Il Mulino, Bologna, 1992.
- LEROY, M., *Profilo storico della linguistica moderna*, Laterza, Bari, 1965.
- LESO, E., *Lingua e rivoluzione. Ricerche sul vocabolario politico italiano del triennio rivoluzionario (1976-1979)*, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia, 1991.
- LÉVI-STRAUSS, C., *Tristes tropiques*, in *Terre humaine*, 1955.
- LICCI, G., *Modelli nel diritto penale. Filogenesi del linguaggio penalistico*, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 39-40.
- LO JACOMO, F., *Identity and communication in plurilingual societies*, in *Plurilingualism and Communication*, ed. Société d'Etudes Linguistique et Anthropologique de France, Peeters, Paris, 1986.
- LOMBARDI, M. T., *Traduzione giuridica: l'esperienza della Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *La traduzione. Saggi e documenti, IV*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Divisione Editoria, Roma, 1999.
- LOSAVIO, C., *Il consumatore di alimenti nell'unione europea e il suo diritto ad essere informato*, Giuffrè, Milano, 2007.
- LOTMAN, J. M. – USPENSKIJ, B. A., *Il meccanismo semiotico della cultura*, Bompiani, Milano, 1975.
- LOUIS J. V., *Cahiers de droit européen*, 1972, pp. 330-347.
- LUCISANO, P., - PIEMONTESE, M. E., *Gulpease: una formula per la predizione della difficoltà dei testi in lingua italiana*, in *Scuola e città*, 3, La Nuova Italia, Firenze, 1988.
- LUMBELLI, L., *Fenomenologia dello scrivere chiaro*, Editori Riuniti, Roma, 1989.
- LUNDMARK, T., *Soft stare decisiv and harmonization*, in SACCO, R., (sous la direction de), *L'interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d'une langue*, Harmattan, Italia, 2002.
- LURATI, O., *3000 parole nuove. La neologia negli anni 1980-1990*, Zanichelli, Bologna, 1990.
- LUZZATI, C., *L'interprete e il legislatore: saggio sulla certezza del diritto*, Milano, 1999.

- LUZZATI, C., *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Milano 1990.
- LYONS, J., *Sémantique linguistique*, Larousse, Paris, 1980.
- LYON-CAEN, A., *La réception du droit communautaire à la lueur du droit du travail*, actes du colloque international *La réception du droit communautaire en droit privé des États Membres*, sous la direction de BERGÉ, J.-S., et NIBOYET, M.-L., Bruylant, Bruxelles, 2003.
- MACHIAVELLI, N., *Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua*, 1515.
- MACKAAY, E., *La traduction du nouveau Code civil néerlandais en anglais et en français*, in GEMAR, J. C. - KASIRER, N. (eds.), *Jurilinguistique: entre langue set droits*, Bruxelles-Montréal, Bruylant-Les éditions Thémis, 2005.
- MADONIA, F. P. A., *Le lingue di Francia*, Carocci, Roma, 2005.
- MAGLI, V., *La "trasparenza" dei prodotti alimentari*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 1, Cedam, Padova, 2001.
- MAGRIS, M. - MUSACCHIO, M. T. - REGA, L. - SCARPA, F., *Manuale di terminologia*, Hoepli, Milano, 2002.
- MAIDEN, M., *A linguistic History of Italian*, London, 1995.
- MALINOWSKI, B., *Argonauten des westlichen Pazifik*, Fritz Kramer editore, Frankfurt am Main, 1984.
- MALINOWSKI, B., *The problem of meaning in primitive languages*, trad it. *Il problema del significato nei linguaggi primitivi*, in Ogden, C. K. - I. A. Richards (eds.), *The Meaning of Meaning*, Harcourt, Brace and World, New York, 1923, pp. 333-381.
- MANNHEIM, K., *Wissensoziologie* (ed. or. 1929) in Idem, *Ideologie und Utopie*, 7° ed., 1985, Frankfurt a. M., pp. 227-267.
- MANTOVANI, D., *Lingua e diritto. Prospettive di ricerca fra sociolinguistica e pragmatica*, in Garzone G. - Santulli F. (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Giuffrè, Milano, 2008.
- MANZONI, A., *Adelchi, coro IV*, 1822.
- MARIANI, F., *Iscrizione anagrafica e domiciliation: un confronto tra le istanze di sicurezza italiane e le esigenze di coesione sociale francesi* in corso di pubblicazione su *Diritto immigrazione e cittadinanza* n.1/2010.

- MARTIN RUANO, M. R., *Aproximaciones críticas a la traducción jurídica*, Granada, Comares, 2009.
- MARTIN SERF, A., *Du domicile à la résidence*, in *Revue trimestrelle de droit civil*, 1978, p. 535.
- MARTIN, R., *Qu'est-ce que la sémanticit ?*, in *Bulletin des Jeunes Romanistes*, Strasbourg, 1978, pp. 7-19.
- MARTINET, A., *Elementi di linguistica generale*, Laterza, Roma-Bari, 1977.
- MARTÍN RUANO, R., *La neutralidad a examen: nuevos asideros para el ejercicio de la traducción jurídica*, en Jesús Baigorri Jalón/Helen Capbell (eds.), *Reflexiones sobre la traducción jurídica/Reflections on Legal Translation*, Comares, Granada, 2009, pp. 73-89.
- MASSA, M., voce *Motivazione. IV) Motivazione della sentenza-Dir.Proc.Pen.*, in *Enc.Giur.*, XX, Roma, IPZS, 1990, p. 2.
- MATRICCIANI, E., *Fondamenti di comunicazione tecnico scientifica*, Apogeo, Milano, 2003.
- MATTILA, H. E. S., *Comparative Jurilinguistics: a discipline in statu nascendi*, in *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento, Redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e il loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo*, Atti del Convegno di Como del 15-16 aprile 2005.
- MATTILA, H. E. S., *Towards the science of Legal Linguistics*, in *The development of Legal Language*, (ed. by H. MATTILA), Kauppakaari, 2002.
- MAURIS, J., *Terminology is a discipline at the service of the language policy carried out in Quebec and is essential for applying the policy on bilingualism that has been undertaken by the Federal Government*, 1987.
- MAZZARESE, T., *Interpretazione e traduzione del diritto nello spazio giuridico globale*, in *Interpretazione e traduzione del diritto*, Atti del Convegno tenuto a Trento presso la Facolt  di Giurisprudenza il 30 novembre 2007, Cedam, Padova, 2008.
- MAZZARESE, T., *Interpretazione giuridica come traduzione: tre letture di un'analogia ricorrente*, in *Ars Interpretandi, Annuario di ermeneutica giuridica, Traduzione e diritto*, Cedam, Padova, 2000.
- MAZZARESE, T., *Legal Language and Translation. Six Main Sorts of Problem*, in Lewandowska Tomaszczyk, B. - Thelen, M. (eds), *Translation and Meaning Part.4*, Maastricht, UPM, 1996, pp. 403-405.
- MAZZOLENI, G., *La comunicazione politica*, Il Mulino, Bologna, 2004.

- MCCARY, K. P., *The (Not – so) Universal Language of Law: Translation, Interpretation and Confusion in the NAFTA Chapter 19 Panel Process*. State Bar of Texas-International Law Section. 2004 Law Student Legal Writing Contest, in. <http://www.ilstexas.org>.
- MEGALE, F., *Teoria della traduzione giuridica, fra diritto comparato e “translation studies”*, Edizione Scientifica, 2008.
- MEILLET, A., *Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes*, 1903.
- MELLINKOFF, D., *The language of the Law*, Little, Brown, Boston, 1963.
- MERLINI, L., *Aspetti semantici e pragmatici di un tipo di anafora lessicale nel testo economico inglese*, in *La lingua inglese nell'università*, Adriatica, Bari, 1982.
- MESCHONNIC, H., *Pour la poétique II. Epistémologie de l'écriture. Poétique de la traduction*, Gallimard, Paris, 1973.
- MICHEL, V., *L'autonomie du droit de l'Union européen au regard de la jurisprudence récente de la CJCE, Petites affiches, Chronique du CEJEC du droit européen & comparé n. XXV*.
- MIKKELSON, H., *Introduction to Court Interpreting*, Manchester, St. Jerome, 2000, p. 61.
- MIKKELSON, H., *On the horns of a dilemma: accuracy vs. brevity in the use of legal terms by court interpreters*, in *Translation and the law*, M. Morris (ed.), John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 1995.
- MINERVINI, G., *Il mandato, la commissione, la spedizione*, in *Trattato di diritto civile italiano*, vol VIII, Utet, Torino, 1952.
- MINSKY, M., *The Society of Mind*, MIT, 1985.
- MOCCIA, L., *La formazione dell'avvocato europeo: questioni e risposte di prospettiva*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1999, p. 567 e ss.
- MOEKETSI, R. H., *Discourse structure in a criminal trial of a magistrate's court*. in *South African journal of African languages*, 19-1, 1999, pp. 30-38.
- MONACO, R., *Interpretazione (interpretazione delle norme internazionali)*, in *Enc. Giur*, XVII, 1989.
- MONATERI, P. G., *La dottrina*, in G. Alpa – A. Guarneri – P. G. Monateri – G. Pascuzzi, *Le fonti non scritte e l'interpretazione*, 1984, pp. 423-427.
- MONATERI, P. G., *Règles et techniques de la définition en France et en Allemagne: La Synecdoque Francais*, in *Revue internationale de droit comparé*, 3, La sineddoche, Milano, 1984.

MONJEAN-DECAUDIN S., *Approche juridique de la traduction du droit*, article présenté dans le cadre des débats du CEJEC, document disponible en ligne <http://www.cejec.eu/2010/01/13/approche-juridique-de-la-traduction-du-droit>

MONTESQUIEU, C.s., *L'esprit des lois*, 1748, a cura di S. Cotta, I, Torino, 1996.

MONTUSCHI, L., *Del domicilio e della residenza*, in Montuschi, L. - Romagnoli, E. - Barillaro, D., *Delle persone e della famiglia*, Libro primo, Zanichelli, 1970, 1-78.

MORATINOS JOHNSTON, S., *Multilingualism and Eu Enlargement*, in *Terminologie & Traduction*, 3, Commission des Communautés européennes, Bruxelles/Luxembourg, 2000.

MORETEAU, O., *L'anglais pourrait-il devenir la langue juridique commune en Europe?* in *Les multiples langues du droit européen uniforme*, sous la direction de R. Sacco e L. Castellani, Harmattan, Italia, 1999.

MORÉTEAU, O., *Le prototype, clé de l'interprétation uniforme: la standardisation des notions floues en droit du commerce international*, in SACCO, R., (sous la direction de), *L'interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d'une langue*, Harmattan Italia, 2002.

MORETEAU, O., *Premiers pas dans la comparaison des droits*, in GEMAR, J. C.- KASIER, N. (eds), *Jurilinguistique: entre langues et droits. Jurilinguistics: Between Law and Language*, Bruxelles-Montréal, Bruylant, Les éditions Thémis, 2005.

MOROZZO DELLA ROCCA, P., *Il diritto alla residenza: un confronto tra principi generali, categorie civilistiche e procedure anagrafiche*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, Giuffrè, Milano, 2003/2004.

MORRIS , R., *The moral dilemmas of Court interpreting*, in *The Translator*, 1, (1), 1995, pp. 25-46.

MORTARA GARAVELLI, B., *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino, 2001.

MORTARA GARAVELLI, B., *Manuale di retorica*, Bompiani, Milano, 1988, p. 164.

MORTARA GARAVELLI, B., *Strutture testuali e retoriche*, in *Introduzione all'italiano contemporaneo. La variazione e gli usi*, vol 2, A. Sobrero (a cura di), Laterza, Bari, 1993.

MOUNIN, G., *Clefs pour la linguistique*, Seghers, 1968.

MOUNIN, G., *Les belles infidèles*, Paris, Chahier du Sud, 1955.

MOUNIN, G., *Les problèmes théoriques de la traduction*, Gallimard, Paris, 1963.

- MOUNIN, G., *Teoria e Storia della traduzione*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1965, p. 74.
- NATOLI, U., *Note preliminari ad una teoria dell'abuso del diritto nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1958, p. 23.
- NENCIONI, G., *Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio*, La Nuova Italia, Firenze, 1946.
- NERVAL, G.d., *Sylvie*, trad. di Umberto Eco, Einaudi, Torino, 1999.
- NEWMARK, P., *Translation now*, in *The Linguist*, 44/3, 2005, pp. 97-100.
- NEWMARK, P., *A textbook of Translation*, Hemel Hempstead/Hertfordshire, Prentice Hall International, London, 1988.
- NIDA, E. A. – TABER, C., *The Theory and Practice of Translation*, E. J. Brill, Leiden, 1969.
- NINO, C., *Introduzione all'analisi del diritto*, Giappichelli, Torino, 1996.
- NISKA, H., *Just Interpreting: Role Conflicts and Discourse Types in Court Interpreting*, in M. Morris (ed.), *Translation and the Law*, (American Translators Association Scholarly Monograph, vol. VIII), John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 1995, pp. 293-316.
- NORD, C., *Scopos, loyalty, and translations conventions*, in *Target*, 3, 1, 1991.
- NORD, C., *Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-oriented Text Analysis*, Rodolpi, Amsterdam/Atlanta, 1991.
- NORD, C., *Translation as a Purposeful activity. Functionalist Approaches Explained*, St. Jerome, Manchester, 1997.
- NOSSEREAU, M.,-VOISSET, E., *Étiquetage des denrées alimentaires : l'assiette ne sera pas qu'anglaise*, dans *Petites affiches*, 14 février 2003 n.33, P.6.
- NYBORG, K., *Risoluzione sul Plurilinguismo della Comunità europea*, in *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 292 dell'8 novembre 1982, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo.
- NYSTEDT, J., *L'italiano nei documenti della CEE. Il progetto di Stoccolma: presentazione e sommario di dati stilo-linguistici, statistici e quantitativi*, in *Cahier de la recherche*, 10, Dipartimento di francese e di italiano, Università di Stoccolma, 1999.
- ODDONE, B., *La traduzione giuridica alla Corte di giustizia delle Comunità europee, problemi e tecniche*, in JACOMETTI, V. - POZZO, B. (a cura di), *Le politiche linguistiche delle Istituzioni*

comunitarie dopo l'allargamento. Redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo, Giuffrè, Milano, 2006.

OLIVECRONA, K., *La struttura dell'ordinamento giuridico*, a cura di E. Pattaro, Milano, 1972, pp. 245 e ss.

OPPENHEIM, F. E., *Etica e filosofia politica*, Bologna, 1971, pp. 25 e ss.

OPPENHEIM, F., *Outline of A Logical Analysis of Law*, 1953

OPPO, G., *Impresa e mercato*, in Riv. Dir.civ., 2002, pp. 421 e ss.

ORESTANO, R., *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*, Giappichelli, Torino, 1967, p. 80-81.

ORESTANO, R., *La parola creatrice*, in Scarpelli U. - Di Lucia P. (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, 1994.

ORIOLES, V., *Percorsi di parole*, Il Calamo, 2006, p.165.

ORTOLANI, A., *Le lingue del diritto. Nuove prospettive in tema di traduzione e interpretazione del diritto plurilingue*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2003.

ORTOLANI, A., *Lingua e politica linguistica nell'Unione Europea*, 1, *Rivista critica di diritto privato*, 2002, p. 150.

ÖRÜCÜ, A. E., *Methodology of comparative Law*, in SMITS, J. M. ed., *Elgar Encyclopedia of Comparative Law*, Cheltenham, UK-Northampton, USA, Edward Elgar Publishing, 2006.

OSIMO, B., *Manuale del traduttore, Guida pratica con glossario*, Hoepli, Milano, 2006.

OST, F., *Les détours de Babel. La traduction comme paradigme*, conferenza tenuta al Collège de France il 6 dicembre 2006.

PAGANO, R., *Introduzione alla legistica. L'arte di preparare le leggi*, Giuffrè, Milano, 1999.

PAGLIARO, A. - BELARDI, W., *Linee di storia linguistica dell'Europa*, Edizioni.dell'Ateneo, Roma, 1963.

PALADIN, L., *Il principio costituzionale d'uguaglianza*, Milano, 1965, p.283.

PALERMO, F., *Insieme per forza? Aporie epistemologiche tra lingua e diritto*, in Veronesi, D. (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca*, Unipress, Padova, 2001, pp. 17-28.

PALICI DI SUNI PRAT, E., *La tutela giuridica delle minoranze*, Cedam, Padova, 1998, p.149.

- PARISI, A.G, *L'educazione e l'informazione del consumatore*, in *La tutela del consumatore*, (a cura di) Stazione P., Musio A., Giappichelli, Torino, 2009
- PASA, B., *Diritto contrattuale europeo ed inconsistenza terminologica*, in *Diritto contrattuale europeo tra direttive comunitarie e trasposizioni nazionali*, Giappichelli, Torino, 2007.
- PASCH, R. et al., *Handbuch der deutschen Konnektoren. Linguistische Grundlagen der Beschreibung und syntaktische Merkmale der deutschen Satzverknüpfen*, Walter de Gruyter, Berlin/New York, 2003.
- PAZZAGLIA, M., *Letteratura Italiana*, Zanichelli editore, Bologna, 2002.
- PECNARD, C., - NOSSEREAU M., *La France et l'Europe des langues*, dans *Petites affiches*, 15 juillet 2002, n. 140, P.6.
- PEIRCE, C. S., *Semiotica*, a cura di M. A. Bonfantini e al., Einaudi, Torino, 1980.
- PENCO, C., *Introduzione alla filosofia del linguaggio*, Editori Laterza, Roma/Bari, 2005.
- PERUGINELLI, G.- TISCORNIA, D., *Cross lingual access to legal information*, in *The multilanguage Complexity of European Law. Methodologies in Comparison*. Workshop, 17 November 2006, European University Institute. Florence, European Press Academic Publishing, 2006.
- PEYRO, F., *Le "qui-dit-quoi" de l'acquis communautaire, Terminologie & Traduction*, 2, Commission des Communautés européennes, Bruxelles/Luxembourg, 1999, pp. 52-75.
- PIEMONTESE, E., *Leggibilità e comprensibilità delle leggi italiane. Alcune osservazioni quantitative e qualitative*, in Veronesi D., (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca*, Padova, Unipress, Padova, 2000.
- PIERGIGLI, V., *Lingue minoritarie e identità culturali*, Giuffrè, Milano, 2001.
- PIERUCCI, M. L., *Introduzione alla lingua del diritto* in *Tradurre il diritto, nozioni di diritto e linguistica giuridica*, a cura di Ioriatti Ferrari E. e Cavagnoli S. , Cedam, Padova, 2009, cap IV, p.161.
- PIETRALUNGA, G., *Sedi estere in trasparenza*, su *Il Sole 24 Ore*, 1 marzo 1990, inserto *Europa*.
- PIZZORUSSO, A., *Art. 6*, in *Principi fondamentali, art. 1-12* (Commentario della Costituzione a cura di G. Branca), Zanichelli, Bologna, -Roma, 1975.
- POPOVIČ, A., *La scienza della traduzione. Aspetti metodologici-la comunicazione traduttiva*, Hoepli, Milano, 2006.

- PORTA, J., *La réalisation du droit communautaire, Essai sur le gouvernement juridique de la diversité*, Fondation Varenne, 2008.
- POZZO, B. - TIMOTEO, M., *Europa e linguaggi giuridici*, Giuffrè, Milano, 2008.
- POZZO, B., *L'interpretazione della Corte del Lussemburgo del testo multilingue*, in Ioriatti Ferrari, E. (a cura di), *Interpretazione e traduzione del diritto*, Atti del Convegno tenuto a Trento presso la Facoltà di giurisprudenza il 30 novembre 2007, Giuffrè, 2008.
- POZZO, B., *L'interpretazione della Corte del Lussemburgo del testo multilingue: una rassegna giurisprudenziale*, in *Interpretazione e traduzione del diritto*, Atti del Convegno tenuto a Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 30 novembre 2007, Giuffrè, Milano, 2008.
- POZZO, B., *Multilinguismo, terminologie giuridiche e problemi di armonizzazione del diritto privato europeo*, in *Le politiche linguistiche delle Istituzioni comunitarie dopo l'allargamento*, Milano, 2006, pp. 3 e ss.
- PRINCIPATO, A., *Breve storia della lingua francese. Dal Cinquecento ai nostri giorni*, Carocci, Roma, 2000.
- PRIoux, R. – ROCHARD, M., *Economie de la révision dans une organisation internationale: le cas de l'OECD*, in *The Journal of Specialized Translation*, 8, 2007.
- PROSCHWITZ, G. VON, *Gustave III, par ses lettres*, Norstedt, J. Touzot, Stockholm-Paris, 1986.
- PUOTI, P. *L'etichettatura dei prodotti agro-alimentari: aspetti problematici*, in *Diritto comunitario e scambi internaz.*, 3/2004, p. 615.
- PUTNAM, H., voce *Formalizzazione*, in *Enciclopedia Einaudi*, VI, Torino, 1979, p. 324.
- QUINE, W. V. O., *Word and Object*, Cambridge, Mit Press, 1960; tr. it. *Parola e oggetto*, il Saggiatore, Milano, 1970.
- QUINE, W. V., *Pursuit of Truth*, Harvard University Press, 1990.
- RAMBAUD-BUHOT, J., *Le legs de l'ancien droit. Gratien*, in *L'age classique. 1140-1378. Sources et théorie du droit*, a cura di G. Le Bras - C. Lefebvre - J. Rambaud, Sirey, Paris, 1965, p. 49.
- RASTIER, F., *Sémantique interprétative*, Paris, 1987.
- RAY, J., *Essai sur la structure logique du Code Civil français*, Paris, Alcan, 1926. traduzione parziale di Rossetti, A., *La struttura logica del codice civile francese*, in Scarpelli U. e Di Lucia, P. (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano, 1994.

- REBOUD, L., *La diversité linguistique est-elle compatible avec les exigences économiques?* in *Actes du Colloque International La diversité linguistique dans l'Union européenne: chance où handicap à l'heure des élargissements?* série cahiers du Curei, n°17/2004.
- REDISH, J. C., *The Plain language movement*, in S. Greenbaum, *The English Language Today*, Pergamon Press, New York, 1985, pp. 125-138.
- REGA, L., *La figura del traduttore e il problema del miglioramento del testo*, in Rega L. - Magris M. (a cura di), *Übersetzen in der Fachkommunikation- Comunicazione specialistica e traduzione*, Tübingen, Narr, 2004.
- REISS, K. - VERMEER, H. J., *Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie*, Tübingen, Niemeyer, 1984.
- REISS, K., *Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. Kategorien und Kristereine für eine sachgerechte Berteilung von Übersetzungen*, Max Heuber, München, 1971.
- RENIS, C., *Pheriphrosis: the most suitable translation approach in multilingual legal communication*, in *Proceedings of the Conference on Law and Language: prospect and retrospect*. The University of Lapland, Rovaniemi, 2001.
- RESCIGNO, P., *Introduzione al codice civile*, Editori Laterza, Bari, 1992.
- RESCIGNO, U., *Principio di sussidiarietà e diritti sociali*, in *Diritto Pubblico*, 2002.
- RESWEBER, J.-P., *Le pari de la transdisciplinarité. Vers l'intégration des savoirs*, L'Harmattan, Paris-Montréal, 2000, pp. 39-40.
- REY-DEBOVE, J., *Lexique semiotique*, PUF, 1979.
- RIABTSEVA, N., *English for Scientific Purposes. Guide for Academic Writing*, Flinta Nauka, Moskva, 1999.
- RICCARDI, A., *Interpretazione simultanea: strategie generali e specifiche*, in *Interpretazione simultanea e consecutiva*, Falbo, C. - Russo, M. – Straniero, S., (a cura di), Hoepli editore, Milano, 1999, pp. 161-164.
- RICCI, G., *Il principio del Plurilinguismo nella pratica dei lavori parlamentari, il plurilinguismo integrale controllato*, in *Atti del Convegno Le politiche linguistiche delle Istituzioni europee dopo l'allargamento*, Como 15-16 aprile 2005.
- RICOEUR, P., *Sur la traduction*, 4a ed., Bayard, 2004, che contiene tre articoli *Le paradigme de la traduction*, in *Le juste 2*, Ed. Esprit, Paris, 2001, p. 125; *Défi et bonheur de la traduction*, pp. 10 e ss.; *Un passage: traduire l'intraduisible*, pp. 54 e ss.

- RIEHM, T., *Vers une harmonisation totale de la terminologie ? LPA*, 2009.
- RILEY, P., *L'éducation interculturellein Les langues de l'Europe de demain*, sotto la direzione di CARTON, F., - DELEFOSSE, J. M. O., Presses de la Sorbonne Nouvelle, Toulouse, dicembre, 1994, pp. 53-57.
- ROBINSON, W., *Drafting EU Acts:a view from the European Commission*, in *Drafting Legislation a modern approach*, Ashgate Publishing Company, 2008.
- ROBIN-OLIVIER, S., *La référence à d'autres droits par les juges, Les échanges entre les droit, l'expérience communautaire*, Bruylant, 2008.
- ROBIN-OLIVIER, S., *Confiance, construction du marché intérieur et harmonisation du droit de la consommation*, dans *Petites affiches*, 16 février 2009, n.33.
- ROCHFELD, J., *De la « confiance » du consommateur ou du basculement d'un droit de protection de la partie faible à un droit de régulation du marché, LPA*, 16 février 2009.
- ROMANO-TASSONE, A., *Motivazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di legittimità*, Giuffrè, Milano, 1987.
- ROOK BASILE E., *I segni distintivi dei prodotti agricoli*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, diretto da L. Costato, 3° edizione, Cedam, Padova, 2003, pp.730-743.
- ROOK BASILE, E., *La sicurezza alimentare e il principio di libera concorrenza*, in *Riv. Dir. Agr.*, 2003, I, p. 319.
- ROBIN-OLIVIER, S., *La référence à d'autres droits par les juges, Les échanges entre les droit, l'expérience communautaire*, Bruylant, 2008.
- ROOK BASILE, E., *Prodotti agricoli, mercato di massa e comunicazione simbolica*, in *Dir. Giur. Agr. amb.*, 1995, p. 138.
- ROPPO, V., *Il contratto*, Monduzzi editore, Bologna, 2008.
- ROPPO, V., *Istituzioni di diritto privato*, Monduzzi editore, Bologna, 2008.
- RORTY, R., *The Linguistic Turn*, Chicago, 1967, pp. 1-39.
- ROSENZWEIG, F., *L'écriture, le verbe, et autres essais*, trad. par J.-L. Evard, Paris, PUF, 1998.
- ROSSI, P., *L'impatto del multilinguismo sull'armonizzazione del diritto privato europeo*, in POZZO, B. - TIMOTEO, M. (a cura di), *Europa e linguaggi giuridici*, Giuffrè, Milano, 2008.
- ROSSI, P., *Diritto privato europeo e terminologia uniforme*, in *Contratto e Impresa Europa*, a cura di F. Galgano e M. Bin, Cedam, Padova, 2005, p. 898.

- ROSSI, P., *Terms and concepts: towards a syllabus for European Private Law*, in *European Review of Private Law*, 2-2004, pp. 293-300.
- ROVERE, G., *Capitoli di linguistica giuridica. Ricerche su corpora elettronici*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2005.
- ROVERE, G., *L'articolo zero nel linguaggio giuridico*, in Beccaria, G. L. – Marengo, C. (a cura di), *La parola al testo. Scritti per Bice Mortara Garavelli*, I, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2002.
- RUDVIN, M., *How neutral is neutral? Issues in interaction and participation in community interpreting*, in *Perspectives on interpreting*, G. Garzone - P. Mead - M. Viezzi (eds), CLUEB, Bologna, 2002, pp. 217-233.
- RUSSO, E., *L'interpretazione dei testi normativi comunitari*, Giuffrè, Milano, 2008.
- SABATINI, F., *Analisi del linguaggio giuridico*, in D'Antonio M. (a cura di), *Corso di studi superiori legislativi 1988-1989*, Cedam, Padova, 1990.
- SABATINI, F., *Funzioni del linguaggio e testo normativo giuridico*, in DOMINIGHETTI, I. (a cura di), *Con felice esattezza*, Casagrande, Bellinzona, 1998.
- SABATINI, F., *Il diritto privato ed il contesto comunitario: la ricerca di conformità e l'interpretazione del diritto nazionale alla luce delle direttive*, in *Contratto e Impresa / Europa*, n.2, 2007, p. 113.
- SABATINI, F., *Rigidità –esplicitzza” vs “elasticità-implicitzza: possibili parametri massimi per una tipologia di testi*, in Skytte G. - Sabatini F. (a cura di), *Linguistica Testuale Comparativa*, Copenhagen, Museum Tusulanum Press, 1999, pp. 141-172.
- SACCO, R., *Droit et Langue*, in *Rapports italiens au XV Congrès international de droit comparé*, Milano, 1998.
- SACCO, R., *Fonte del diritto, Dottrina*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, vol VII, Torino 1991, p. 214.
- SACCO, R. - GAMBARO, A., *Sistemi giuridici comparati*, Utet, Torino, 1996.
- SACCO, R., *Introduzione al diritto comparato*, in *Trattato di diritto comparato*, diretto da Sacco, R., Utet, Torino, 1992.
- SACCO, R., *L'interpretazione*, in *Le fonti non scritte e l'interpretazione*, a cura di G. Alpa, A. Guarneri, P. G. Monateri, G. Pascuzzi e R. Sacco, Utet, Torino, 1999, pp. 221-246.

- SACCO, R., *La traduzione giuridica*, in *Il linguaggio del diritto*, a cura di U. Scarpelli e P. Di Lucia, LED, 1994.
- SACCO, R., *Traduzione giuridica*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile. Aggiornamento I*, Utet, Torino, 2000.
- SACCO, R., *Le droit muet*, in *Revue trimestrielle du droit civil*, n.3, 1995, pp. 783 e ss. (Italian version in *Rivista di diritto civile*, 39, parte I, 1993, pp. 689-702; English version in *American Journal of Comparative Law*, (43) 1995, pp. 454 e ss.
- SACCO, R., *Prospettive della scienza civilistica italiana all'inizio del nuovo secolo*, in *Rivista di diritto civile*, Parte prima, 2005, pp. 417-411.
- SACCO, R., *Antropologia giuridica*, Il Mulino, Bologna, 2007.
- SACCO, R., *Il concetto di interpretazione del diritto*, Torino, 2003, copia anastatica del volume del 1947.
- SAGER, J. C., *English special languages. Principles and Practice in Science Technology*, Brandstetter, Wiesbaden, 1980.
- SAGER, J. C., *What distinguishes major type of translation?* in *The translator*, 4, 1, 1998.
- SAGER, J. C., *Terminology*, in Baker, M. (a cura di), *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, Routledge, London, 1998.
- SAIJA, R., *Brevi riflessioni sulla funzione dell'etichetta dei prodotti agro-alimentari: il caso ogm*, in *Rivista di diritto agrario*, 2006.
- SALAMA-CARR, M., *Introducción*, in M. Salama-Carr (eds), *Translating and Interpreting Conflict*, Rodopi, Amsterdam, 2007, pp. 1-9.
- SALAZAR, C., *La motivazione nella più recente produzione legislativa : niente di nuovo sotto il sole?* in *Rass. Parl.*, 1996, pp. 418 e ss.
- SANCHEZ LORENZO, S., *Faut-il oublier l'idée d'un Code civil européen?*, in *Petites affiches*, 396 année, 5 juin 2007, n.112
- SANDRINI, P., *Comparative analysis of Legal Terms: Equivalence Revisited*, in GALINSKY, C. - SCHMITZ, K. D. (eds.), *Terminology and Knowledge Engineering (TKE 1996)*, Frankfurt, Indeks Verlag , 1996.
- SANFILIPPO, C., *Istituzioni di diritto romano*, Rubbettino, Catanzaro, 2002.
- SAPIR, E., *Cultura, linguaggio, personalità*, Einaudi, Torino, 1972, p. 58.

ŠARČEVIĆ, S., *Legal translation and translation theory: a receiver-oriented approach*, Actes du colloque international organisé par l'École de traduction et interprétation de l'Université de Genève et l'Association Suisse des traducteurs, terminologies et interprètes à l'Université de Genève il 17, 18 et 19 febbraio del 2000, www.astti.ch/it/icolloq.html.

ŠARČEVIĆ, S., *New approach to legal translation*, The Hague-London-Boston: Kluwer Law International, 1997.

ŠARČEVIĆ, S., *Problems of interpretation in an enlarged European Union*, in SACCO, R., *L'interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d'une langue*, Harmattan, Torino, Italia, 2002.

SARTOR, G., *Legal Informatics and Management of Legislative Documents*, Global Centre for ICT in Parliament Working Paper n. 2, 2008.

SCALIGERO, G. G., *Diatriba de Europaeorum linguis*.

SCALISE, S., *Morfologia*, Il Mulino, Bologna, 1994.

SCANNICCHIO, F., *La specificità del diritto privato europeo*, in *Trattato. Dir. Priv. Eur.*, p. 250.

SCANNICCHIO, N., *Il diritto privato europeo nel sistema delle fonti*, (a cura di) Lipari, Cedam 2003, p. 70.

SCARPA, F. – RILEY, A., *La fisionomia della sentenza in Inghilterra e in Italia: un'analisi orientata alla traduzione*, I, in Schena L./ Snel Trampus R. D. (a cura di), *Traduttori e giuristi a confronto. Interpretazione traduce e comparazione del discorso giuridico*, CLUEB, Bologna, 2000.

SCARPA, F., *Closer and closer apart? Specialized translation in a cognitive perspective*, in *Translation Studies. Perspective of an emerging discipline*, A. Riccardi (ed.), CUP, Cambridge, pp.315-332.

SCARPA, F., *La traduzione specializzata*, Hoepli, Milano, 2008

SCARPELLI, U., *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Accademia delle scienze, Torino, 1959.

SCARPELLI, U., *Il problema della definizione e il concetto di diritto*, Milano, 1955, pp. 44-45.

SCARPELLI, U., *Semantica giuridica*, in *Novissimo digesto italiano*, Utet, Torino, 1969.

SCARPELLI, U., *Filosofia analitica e giurisprudenza*, Milano, 1953.

- SCHIFKO, P., *Lexicologia y semántica*, in G. Holtus, M. Metzeltin, C. Schmitt, (a cura di), *Lexikon der Romanistischen Linguistik*, Niemeyer, Tübingen, 1992.
- SCHOCKWEILER, F., *La motivation des décisions individuelles en droit communautaire et en droit national*, in *Cahiers de droit européen*, 1989.
- SCHROTH, P. W., *Legal translation*, in *The American Journal of Comparative Law*, XXXIV Supplement, 1986.
- SCHULZE, R., *The academic Draft of the CFR and the EC Contract Law*, in R. Schulze (ed), *Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law*, European law publisher, 2008.
- SCHULZE, R., *The Acquis Communautaire and the Development of European Contract Law*, in S Reiner S. – Ebers M. - Grigoleit H. C. (a cura di), *Information Requirements and Formation of Contract in the Acquis Communautaire*, Berlin, 2003, n. 25.
- SCIALOIA, V., *Diritto pratico e diritto teorico*, in *Rivista di diritto commerciale*, I, 1911, p. 840.
- SEARLE, J. R., *A Classification of Illocutionary Acts*, in *Language in Society*, vol. 5, 1976, pp. 1-24.
- SEARLE, J. R., *Speech acts*, Cambridge, 1969.
- SÉGUINOT, C., *Professionalisation and intervention*, in John Kearns (ed), *Translator and Interpreter Training. Issues, Methods and Debates*, London and New York, Continuum, 2008, pp. 1-18.
- SERIANNI, L. - TRIFONE, P. (a cura di), *Storia della lingua italiana*, vol. III, *Le altre lingue*, Einaudi, Torino, 1994.
- SERMAIN, J. P., *La part du diable. La rhétorique et ses enjeux pendant la Révolution française*, in *Confronto Letterario*, 1989, pp. 94-115.
- SHORTLAND, M. - GREGORY, J., *Communicating Science: a Handbook*, Longman Scientific, Harlow/Wiley, New York, 1991.
- SILVESTRI, G., *Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico, un rapporto complesso*, in *Quaderni costituzionali*, 9/2, 1989.
- SIMON, R., *Histoire critique du Vieux Testament*, 1678.
- SIMONE, R., *Fondamenti di linguistica*, Editori Laterza, Bari, 1999.

- SIMONI, A., *A language for rules, another for symbols: linguistic pluralism and interpretation of statutes in the Kingdom of Bhutan* in SACCO, R., (sous la direction de), *L'interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d'une langue*, Harmattan, Italia, 2002.
- SMITS, J., *The Making of European Private Law: towards a Ius Commune Europaeum as a Mixed Legal System*, Intersentia Publishing, Antwerp, Oxford, New York, 2002.
- SNEL TRAMPUS, R., *La traduzione e i linguaggi giuridici olandese e italiano. Aspetti e problemi*, Italo Svevo, Trieste, 1989.
- SNELL-HORNBY, M., *The turns of Translations Studies*, Benjamins, Amsterdam Philadelphia, 2006, pp. 277-290.
- SNELL-HORNBY, M., *Translation Studies: An Integrated Approach*, Benjamins, Amsterdam-Philadelphia, 1988.
- SOBRERO, A. A., *Le lingue speciali*, in Sobrero A. A. (a cura di), *Introduzione all'italiano contemporaneo*, Laterza, Bari-Roma, 2000.
- SOGLIA, S., *Origine, sviluppo e tendenze della terminologia moderna*, in Magris, M. et al., *Manuale di terminologia*, Hoepli, Milano, 2002, pp. 9-25.
- SOMMA, A., *Metodi e scopi della comparazione giuridica nelle decisioni delle corti*, in ALPA, G., ed., *Il giudice e l'uso delle sentenze straniere. Modalità e tecniche della comparazione giuridica*. Atti del Seminario della Corte costituzionale e del Consiglio nazionale forense del 21 ottobre 2005, Giuffrè, Milano, 2006.
- SOMMA, A., *L'uso giurisprudenziale della comparazione nel diritto interno e comunitario*, Milano, Giuffrè, 2001.
- SOURIOUX, J. L. - LERAT, P., *Le langage du droit*, PUF, coll. SUP, 1^{er} ed., 1975.
- SPAGNA MUSSO, E., *Norma anacronistica e norma costituzionalmente illegittima*, in *Foro it.*, 1973, I, c. 2715.
- SPRADLEY, J. P., *The ethnographic interview*, Holt, Rinehard and Winston, New York, 1979.
- STATI, S., *La sémantique des adjectifs en langues romanes*, Jean-Favard, Saint Sulpice des Favières, Paris, 1979.
- STEIN, P., *I fondamenti del diritto europeo*, Giuffrè, Milano, 1987.
- STEINER, G., *Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction*, trad. Da L. Lotringer, Albin Michel, Paris, 1978, p. 65.

- STEPHAN, W. - PINKAL, M., *Automatic Extraction of definitions from German Court Decisions*, Workshop On Information Extraction Beyond The Document, 2006.
- STEVENSON, C. L., *Etica e linguaggio*, Longanesi, Milano, 1962.
- SWALES, J., M., *Analysis: English in Academic and Research Settings*, CUP, Cambridge, 1985, p. 209.
- STULZ, V., *Polémique autour de l'usage de l'anglais dans les entreprises*, dans *Petites affiches*, 31 octobre 2005 n° 216, P. 3
- TADDEI ELMI, G., *Informatica giuridica*, Edizioni Simone, 2009.
- TAGLIAVINI, C., *Le origini delle lingue neolatine*, Pàtron, Padova, 1972.
- TAMBA, I., *La semantique*, PUF, Paris, 2007.
- TARELLO, G. *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano, 1980.
- TARELLO, G., *Cultura giuridica e politica del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1988.
- TARELLO, G., *Diritto, enunciati, usi*, Il Mulino, Bologna, 1974.
- TARELLO, G., *Orientamenti analitico-linguistici e teoria dell'interpretazione giuridica*, in U. Scarpelli- P. Di Lucia, *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano, LED, 1976.
- TARUFFO, M., *La fisionomia della sentenza in Italia*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1986, pp. 439 e ss.
- TAYLOR, C., *Human Agency and Language*, in *Philosophical Papers, I*, Cambridge, 1985.
- TEMMERMAN, R., *Towards new ways of terminology description. The socio cognitive approach*, Amsterdam, Benjamins, 2000.
- THIERIET-DUQUESNE A., *Les limites de l'harmonisation totale*, LPA, 2009.
- THORNTON, G. C., *Legislative drafting*, Butterworths, London, 1996.
- TIMPANARO, S., *A proposito del parallelismo tra diritto e lingua*, Belfagor, 1963.
- TISCORNIA, D., *Strumenti informatici evoluti per la gestione dei documenti giuridici*, Dottorato di ricerca in metodi e tecniche della formazione e valutazione delle leggi, 1998.
- TIZZANO, A., *La Corte costituzionale e il diritto comunitario: vent'anni dopo ...*, in *Foro it.*, 1984.
- TOMMASEO, N., *Nuovo dizionario dei sinonimi della lingua italiana*, Firenze, 1838.

TORIELLO, F., *L'adattamento dei diritti nazionali al diritto comunitario*, in *Contratto e Impresa, Europa*, 1996, n.2, pp. 502-534.

TORIELLO, F., *I principi generali del diritto comunitario*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1993 II, pp. 1 e ss.

TOSI, A., *Language and Society in a Changing Italy*, Multilingual Matters, Ltd, Cleveland/Buffalo/Toronto/Sydney, 2001, p. 252.

TOURY, G., *In Search of a Theory of Translation*, The Porter Institute for Poetics and Semiotics, Tel Aviv, 1980.

TRABUCCHI, A., *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, Padova, 2001, p. 47.

TROPER, M., *La notion de pouvoir judiciaire au début de la Révolution Française*, in *Présence du droit public et des droits de l'homme. Mélanges offerts à Jacques Velu*, Bruxelles, 1992, pp. 834 e ss.

TRUCHOT, C., *Le condition du Plurilinguisme en Europe*, in *Les langues de l'Europe de demain*, sotto la direzione di CARTON F. e DELEFOSSE J.M.O., Presses de la Sorbonne Nouvelle, Toulouse, dicembre, pp. 79-87.

TUCCI, G., *La legistica come nuovo problema della moderna scienza della legislazione*, in *Quaderni della Rassegna di diritto civile*, diretta da Pietro Perlingeri, Edizioni scientifiche italiane, 2007.

TVEDE-JENSEN, A., *L'influsso dell'inglese sul linguaggio normativo. Una presentazione degli anglicismi nei documenti italiani della CEE in Settentrione*, in *Rivista di studi italo-finlandesi*, 9, Unipaps, Turku, 1997, pp. 136-145.

URZÍ, F., *La terminologia nelle Istituzioni comunitarie. Riflessioni metodologiche*, in *Terminologie & Traduction*, 2, Commission des Communautés européennes, Bruxelles/Luxembourg, 1997, pp. 7-13.

VACCARI, *Teologia e diritto nel XIII secolo*, in *Studi in onore di C. Ferrini*, Milano, 1947, pp. 418 e ss.

VALLETTA, M., *La lingua sulle etichette dei prodotti alimentari, tra tutela del consumatore e libera circolazione delle merci*, in *Riv. dir. agr.*, II, 2001, pp. 68 ss.

VAN CANAEGEM, R. C., *I signori del diritto*, Giuffrè, Milano, 1991.

- VAN GERVEN, W., *The ECJ's Case Law as a Means of Unification of Private Law?*, in *Towards a European Civil Code. Third Fully Revised and Expanded Edition*, ediz. 3, Hartkamp & E. Hondius (a cura di), Nijmegen: Ars Acqui Libri, 1994, p. 103.
- VANDERLINDEN, J., *Le futur des langues du droit ou le dilemme du dernier orateur*, in Sacco, R. – Castellani, L. (sous la direction de), *Les multiples Langues du droit européen uniforme*, Harmattan, Italia, 1999.
- VARANO, V., - BARSOTTI, V., *La tradizione giuridica occidentale*, Giappichelli, Torino, 2006
- VASSALLI, F., *La missione del giurista nella elaborazione della legge*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, I, Padova, 1950.
- VASSALLI, F., *Studi Giuridici*, II, Milano, 1960.
- VEDASCHI, A., *Istituzioni europee e tecnica legislativa*, Giuffrè, Milano, 2002.
- VEDOVELLI, M., *Le lingue degli altri in Italia: lingua italiana, lingue immigrate, diritti linguistici*, in *Atti della quinta giornata REI. Esprimere la legge dei popoli. I diritti dell'uomo in lingua italiana*, Roma, 16 giugno 2008.
- VEGEZZI-RUSCALLA, *Che cos'è la nazione*, Torino, 1854, p. 19.
- VENUTI, L., *The Scandals of Translation. Towards an Ethics of Difference*, Routledge, Londra/ New York, 1998.
- VENUTI, L., *The translator invisibility: a history of translation*, Routledge, London/New York, 1995.
- VERMEER, H. J., *A skopos theory of translation (Some arguments for and against)*, TexconText Verlag, Heidelberg, 1996.
- VERMEER, H. J., *Smettiamola di interrogarci sull'oggetto della traduttologia*, 1998.
- VIEZZI, M., *Introduzione alle problematiche della traduzione giuridica con particolare riferimento alla traduzione di testi in lingua inglese*, in Di Mauro, G. - Scarpa, F. (a cura di), *Traduzione, Cultura e Società*, n. 5, Trieste, LINT, 1994, pp. 3-48.
- VINAY, J. P. - DARBELENET J., *Stylistique comparée du Français et de l'Anglais. Méthode de traduction*, Didier, Paris, 1958.
- VIOLA, F. – ZACCARIA, G., *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 1999.
- VIOLA, F., *Interpretazione e applicazione del diritto tra scienza e politica*, Palermo, 1974.

VISCONTI, J., *A textual approach to legal drafting and translation*, in Ajani, G. M. - Peruginelli, G. - Sartor, G., *The multilanguage Complexity of European Law. Methodologies in Comparison*. Workshop, 17 November 2006, European University Institute. Florence, European Press Academic Publishing, 2007.

VISCONTI, J., *A modular approach to legal translation*, in G. Grewendorf e M. Rathert (a cura di), *Formal Linguistics and Law*, Mouton de Gruyter, 2009.

VISCONTI, J., *I connettivi condizionali complessi in italiano e inglese. Uno studio contrastivo*, Edizioni dall'Orso, Alessandria, 2000.

VISCONTI, J., *La traduzione giuridica in contesti di legislazione plurilingue*, in *La traduzione come strumento di interazione culturale e linguistica*, Atti del seminario svoltosi a Genova nei giorni 6-7 novembre 2008, a cura di L. Busetto, *Quaderni di lingua e storia 2*, Milano, Qu. A. S. A. R. s.r.l.

VISCONTI, J., *Piccole insidie e grandi danni: connettivi e preposizioni*, in *Inglese giuridico e problemi di traduzione*, (a cura di) S. Ferreri, volume in corso di pubblicazione, Giappichelli, Torino, 2010.

VITALI, D., *La governance: un termine adatto per un concetto già noto?* in *Inter@lia, Trimestrale transadennese dei traduttori italiani*, n. 16, marzo 2001, disponibile su <http://ec.europa.eu/translation/reading/periodicals/interalia/trac1601.pdf>.

VOLTAIRE, *Dizionario filosofico, Le Leggi*, Varberg, 1765.

VON HUMBOLDT, W., *La diversità delle lingue*, trad e introd. A cura di D. Di Cesare, Laterza, Roma/Bari, 2000, ed. Originaria, 1836.

VON KUTSCHERA, F., *Philosophy of Language*, Synthese Library, 1975.

VON WRIGHT, G. H., *Norm and action*, 1963.

WADENSJÖ, C., *Recycled information as questioning strategy: pitfalls in interpreter-mediated talk*, in *Critical link: interpreters in the community*, Carr, S. et al, (eds), John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 1998, p. 42.

WAGNER, E. - MARTIN, T., *Fighting the fog at the European Commission*, in *Terminologie & Traduction*, 2, Commission des Communautés européennes, Bruxelles/Luxembourg, 1998.

WANDRUSKA, M., *Introduzione all'interlinguistica*, Palumbo, Palermo, 1974, p. 12.

- WEENINK GRIFFITHS, J., *Optimal use of multilingual resources in legal drafting*, in *The Language Policies of EU Institutions after the Enlargement*, Como, Colloquium 15-16 Aprile 2005.
- WEIGMANN, R., *L'interpretazione del diritto societario armonizzato nella Unione Europea*, in *Contratto e Impresa Europa*, 1996, 2, p. 497.
- WEINREICH, U., *Lingue in contatto*, Boringhieri, Torino, 1974.
- WHITE, J. B., *Justice as Translation. An Essay in Culture and Legal Criticism*, University of Chicago Press, Chicago, 1990.
- WHORF, B. L., *Language, thought, and reality*, Wiley and Sons, New York, 1958.
- WHORF, B. L., *Linguaggio, pensiero e realtà*, Boringhieri, Torino, 1970.
- WIDLAK, S., *Sur les sources des homonymes en italien*, in *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego*, Cracovie, 1974.
- WINFORD, D., *An introduction to contact linguistics*, Blackwell, Oxford, 2003.
- WINTER, J. A., *Common Market Law Review*, 1973, pp. 327-332.
- WITTGENSTEIN, L., *Philosophische Untersuchungen*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1977.
- WOELK, J., *Von "Advokat" bis "Zentralkommission der Autonomien". Die Sudtiroler Rechtssprache aus Sicht eines «bundesdeutschen» Juristen*, in Veronesi, D. (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca: obiettivi, approcci, risultati*, Padova Unipress, 2000, pp. 209-222.
- WUNDERLI, P., *Französisch: lexikologie und Semantik*, in Holtus, G. - Metzeltin, M. - Schmitt, C. (a cura di), *Lexikon der Romanistischen Linguistik*, vol. V, 1 Französisch, 1990, pp. 94-112.
- YULE, G., *Introduzione alla linguistica*, Collana "I Manuali", Il Mulino, 1997.
- ZACCARIA, G., *Questioni di interpretazione*, Cedam, Padova, 1996.
- ZOLLI, P., *Le parole straniere*, Zanichelli, Bologna, 1991.
- ZUANELLI, E., *La dimensione pragmatica del testo normativo*, in *Iter legis*, Felix Mayer editore, gennaio-aprile 1998, pp. 260-274.
- ZWEIGERT, K. - KÖTZ, H., *An Introduction to Comparative Law*, Oxford, 1998, p. 44.